



Libera Università Internazionale degli Studi Sociali  
Guido Carli

*Dottorato di ricerca in diritto tributario delle società  
XXIII° Ciclo*

***La valenza fiscale dei principi contabili internazionali nella  
determinazione del reddito d'impresa con particolare  
attenzione alle implicazioni derivanti dall'applicazione dello  
IAS/IFRS n. 39 relativo agli strumenti finanziari***

**Relatore:**  
**Chiar.mo Prof. Avv. Fabio Marchetti**

**Candidato:**  
**Dott. Fabio Pirolozzi**

# INDICE

## **Premessa**

Scopo ed obiettivi della ricerca

## **Capitolo Primo**

DALLA NEUTRALITA' DEGLI IAS/IFRS ALLA DERIVAZIONE DIRETTA  
NEL REDDITO D'IMPRESA

- 1.- L'introduzione degli IAS/IFRS in Italia
  - 1.1. – Evoluzione normativa (cenni)
  - 1.2. – Adozione obbligatoria e volontaria degli standard internazionali
- 2.- Il principio di neutralità del D.Lgs. n. 38/2005
  - 2.1. – I principi ispiratori
  - 2.2. – La complessa gestione delle differenze
- 3.- La derivazione diretta degli IAS nel reddito d'impresa
  - 3.1. – La legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244
  - 3.2. – Le disposizioni di attuazione e coordinamento (D.M. 1/4/2009, n. 49)
- 4.- La transizione ai principi contabili internazionali (*First Time Adoption "FTA"*)
  - 4.1. – La neutralità dell'art. 13, del D.Lgs. n. 38/2005
  - 4.2. – La transizione nell'ambito del D.M. 1/4/2009, n. 48
  - 4.3. – Il principio di continuità dell'art. 15, del D.lgs. n. 185/2008.

## **Capitolo Secondo**

PRINCIPIO CONTABILE IAS 39 E STRUMENTI FINANZIARI

- 1.- Definizione e categorie di strumenti finanziari
  - 1.1. – Strumenti finanziari al fair value rilevato a conto economico (Fair Value Through Profit or Loss – FVTPL)
  - 1.2. – Investimenti posseduti sino alla scadenza (Held to Maturity – HTM)
  - 1.3. – Finanziamenti e Crediti (Loans and Receivables – L&R)
  - 1.4. – Attività finanziarie disponibili per la vendita (Available for sale – AFS)
  - 1.5. – Rilevazione iniziale, successiva valutazione e cancellazione
- 2.- Titoli
  - 2.1. – Definizione e classificazione
  - 2.2. – Rilevazione iniziale, successiva valutazione e cancellazione
- 3.- Crediti e debiti

- 3.1. – Definizione e classificazione
- 3.2. – Rilevazione iniziale, successiva valutazione e cancellazione
- 4.- Contratti derivati
  - 4.1. – Definizione e classificazione
  - 4.2. – Rilevazione iniziale, successiva valutazione e cancellazione

### **Capitolo Terzo**

#### **IL REGIME FISCALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

- 1.- L'individuazione della categoria fiscale degli strumenti finanziari
  - 1.1. – Immobilizzazione finanziarie
  - 1.2. – Strumenti finanziari non immobilizzati
  - 1.3. – Effetti fiscali della valutazione degli strumenti finanziari
- 2.- Il regime fiscale dei componenti di reddito degli strumenti finanziari
  - 2.1. – Dividendi
  - 2.2. – Plusvalenze e minusvalenze
- 3.- Crediti e debiti
  - 3.1. – Effetti fiscali della “derecognition” e del “continuing involvement” dei crediti
  - 3.2. – La qualificazione degli interessi passivi con il metodo del costo ammortizzato
- 4.- Il regime fiscale dei contratti derivati
- 5.- Conseguenze fiscali derivanti dalle modifiche apportate allo IAS 39

#### **CONCLUSIONI**

#### **BIBLIOGRAFIA**

## PREMESSA

### OBIETTIVI DELL'INDAGINE E CRITERI METODOLOGICI SEGUITI

L'introduzione negli ultimi anni dei principi contabili internazionali IAS/IFRS<sup>1</sup> nel nostro ordinamento ha innescato un processo di rivisitazione delle metodologie sottese alla redazione dei bilanci delle società, non solo da un punto di vista civilistico – contabile ma anche fiscale.

Le società, infatti, si sono adeguate velocemente ai nuovi dettati normativi che hanno previsto, ed ancora prevedono, conseguenti ricadute in ambito contabile e fiscale.

Proprio l'inquadramento fiscale derivante dall'implementazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, sarà preso a riferimento nel corso del presente lavoro con specifica attenzione allo standard n. 39 in materia di strumenti finanziari.

Per lo svolgimento dell'analisi, però, non si può prescindere, considerato anche il contesto storico, dall'evoluzione della specifica normativa fiscale conseguente all'introduzione obbligatoria degli IAS/IFRS per la redazione dei bilanci di alcune specifiche categorie di enti societari italiani fin dal periodo 2005.

Al riguardo, con l'emanazione del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38<sup>2</sup> (c.d. "Decreto IAS"), il legislatore ha dato attuazione alle disposizioni di delega<sup>3</sup> per il recepimento dei nuovi principi internazionali nella redazione dei bilanci delle società.

L'introduzione degli IAS/IFRS ha comportato la necessità di risolvere una serie di problematiche di carattere civilistico e fiscale anche tenendo in considerazione che il bilancio è il punto di partenza per il calcolo delle imposte dovute, in virtù del principio di derivazione del reddito d'impresa dalle risultanze del bilancio vigente fin dalla riforma fiscale del 1971.

---

<sup>1</sup> Trattasi dei principi approvati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*) ed omologati dal regolamento della Commissione n. 1725/2003 del 29 settembre 2003 in conformità al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1606/2002 del 19 luglio 2002. Nel corso del presente lavoro, si utilizzerà la sigla IAS/IFRS per identificare genericamente i principi contabili internazionali.

<sup>2</sup> Pubblicato in G.U. n. 66 del 21 marzo 2005.

<sup>3</sup> Legge delega 31 ottobre 2003, n. 306, art. 25 (c.d. legge comunitaria 2003).

Le scelte legislative delineate in ambito fiscale a seguito dell'introduzione degli IAS/IFRS con il D.Lgs. n. 38/2005, sono state quelle di mantenere il principio di derivazione dell'imponibile dalle risultanze di bilancio oltre che garantire la neutralità d'imposizione per tutti i soggetti *IAS adopter* e non.

Il suddetto regime fiscale è stato poi rivoluzionato a seguito dell'introduzione della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, la quale ha previsto una disciplina di determinazione del reddito imponibile molto più aderente alle risultanze del bilancio IAS/IFRS rispetto a quella del precedente D.Lgs. n. 38/2005, recependo i criteri di qualificazione, classificazione in bilancio e imputazione temporale previsti dagli IAS/IFRS.

Proprio la diretta derivazione fiscale dal bilancio IAS/IFRS è uno dei punti cardini su cui è stata concentrata l'analisi del presente lavoro, al fine di poter successivamente comprendere le implicazioni fiscali per i soggetti *IAS adopter* di alcuni aspetti particolarmente rappresentativi dello standard internazionale n. 39 in materia di strumenti finanziari.

In un'ottica di possibile evoluzione, un ulteriore e conseguente aspetto, preso a riferimento nel corso della ricerca, è quello riguardante le implicazioni fiscali derivanti da possibili future modifiche che potrebbero subire, ed in qualche modo caratterizzare, i principi contabili IAS/IFRS. Infatti, nel corso degli ultimi anni si è assistito a continue modifiche e/o proposte di modifica degli standard internazionali in modo particolare per il principio n. 39 avente ad oggetto gli strumenti finanziari.

## CAPITOLO PRIMO

### DALLA NEUTRALITA' DEGLI IAS/IFRS ALLA DERIVAZIONE DIRETTA NEL REDDITO D'IMPRESA

SOMMARIO: 1. L'introduzione degli IAS/IFRS in Italia. - 1.1. – Evoluzione normativa (cenni). - 1.2. Adozione obbligatoria e volontaria degli standard internazionali. - 2. Il principio di neutralità del D.Lgs. n. 38/2005. - 2.1. I principi ispiratori. - 2.2. La complessa gestione delle differenze. - 3. La derivazione diretta degli IAS nel reddito d'impresa. - 3.1. La legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244. - 3.2. Le disposizioni di attuazione e coordinamento (D.M. 1/4/2009, n. 49). - 4. La transizione ai principi contabili internazionali (*First Time Adoption "FTA"*). - 4.1. La neutralità dell'art. 13, del D.Lgs. n. 38/2005. - 4.2. La transizione nell'ambito del D.M. 1/4/2009, n. 49. - 4.3. Il principio di continuità dell'art. 15, del D.lgs. n. 185/2008.

#### 1.- L'INTRODUZIONE DEGLI IAS/IFRS IN ITALIA

L'introduzione dei principi contabili IAS/IFRS in Italia deriva da un lungo processo di integrazione che trova le sue origini in ambito comunitario.

Pertanto, di seguito, sarà illustrato senza pretesa di esaustività l'iter legislativo sotteso al recepimento degli standard internazionali nel nostro ordinamento.

##### 1.1. – EVOLUZIONE NORMATIVA (CENNI)

Con il Regolamento (CE) n. 1606/2002<sup>4</sup> (di seguito anche il "Regolamento"), del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, è stata prevista l'applicazione dei principi contabili internazionali a livello comunitario.

Il suddetto regolamento si fonda sulla Comunicazione del 13 giugno 2000 (di seguito anche la "Comunicazione"), la quale ha dettato le linee guida sulla strategia che si è voluta seguire in materia di informazione contabile costituendo una tappa importante del percorso di integrazione dei mercati finanziari europei.

L'armonizzazione comunitaria ha perseguito l'obiettivo di rafforzare la libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri e l'accrescimento della competitività

---

<sup>4</sup> Pubblicato nella G.U. delle Comunità europee n. L243 dell'11 settembre 2002.

dei mercati comunitari in ambito mondiale, attraverso l'introduzione di un unico sistema di principi contabili (IAS/IFRS), al fine di rendere maggiormente trasparenti e comparabili fra loro i bilanci redatti dalle società comunitarie.

Gli organismi comunitari, preso atto della rilevanza assunta dal fenomeno dei gruppi societari soprattutto tra le società quotate, hanno colto l'opportunità di prevedere l'applicazione di un unico sistema contabile a livello europeo, considerando che le precedenti direttive emanate in materia contabile<sup>5</sup> non hanno assicurato un livello sufficientemente elevato di trasparenza e comparabilità dell'informazione finanziaria delle società quotate. A tal fine la Commissione ha ritenuto<sup>6</sup> che i principi emanati dall'*International Accounting Standards Committee* (attuale *International Accounting Standards Board – Iasb*), rappresentavano un insieme esauriente di *standard* contabili adeguati alle esigenze informative dei mercati e redatti in un'ottica internazionale.

E' il medesimo regolamento che a tal riguardo nei propri *considerando*, indica la *ratio* sottostante alla sua emanazione. In particolare:

- Ai fini di un migliore funzionamento del mercato interno, occorre obbligare le società i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici ad applicare un insieme unico di principi contabili internazionali di elevata qualità per la redazione dei loro bilanci consolidati. Inoltre, è importante che i principi dell'informativa finanziaria applicati dalle società comunitarie attive nei mercati finanziari siano accettate a livello internazionale e costituiscano principi di carattere veramente globale. Ciò implica una maggiore convergenza dei principi contabili attualmente utilizzati a livello internazionale, con l'obiettivo finale di conseguire un insieme unico di principi contabili su scala mondiale (II° considerando);
- Il medesimo regolamento mira a contribuire ad un funzionamento efficiente, sotto il profilo operativo e dei costi, dei mercati dei capitali. La tutela degli investitori e il mantenimento della fiducia sono anch'essi aspetti

---

<sup>5</sup> Il riferimento è alle direttive: 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società; 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati; 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari; 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

<sup>6</sup> ASSONIME, Circolare n. 5, del 22 gennaio 2003 - "*Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali*".

importanti del completamento del mercato interno nel settore finanziario. Il presente regolamento rafforza la libertà di movimento dei capitali nel mercato interno e contribuisce a mettere le imprese comunitarie nelle condizioni di competere ad armi pari per l'allocazione delle risorse finanziarie disponibili nei mercati comunitari dei capitali nonché in quelli mondiali (IV° considerando);

- È fondamentale per la competitività dei mercati comunitari dei capitali promuovere la convergenza dei principi seguiti in Europa per redigere i bilanci, introducendo l'uso di principi contabili internazionali che possano essere riconosciuti su scala mondiale, al fine di realizzare operazioni transfrontaliere o di ottenere l'ammissione alla quotazione ovunque nel mondo (V° considerando);

- Gli International Accounting Standards (IAS) sono messi a punto dall'International Accounting Standards Committee (IASC), che si propone di sviluppare un unico insieme di principi contabili validi su scala mondiale. Il 1° aprile 2001, oltre alla ristrutturazione dello IASC, il nuovo Consiglio, adottando una delle sue prime decisioni, ha ridenominato lo IASC International Accounting Standards Board (IASB) e, per quanto riguarda i futuri principi contabili internazionali, gli IAS sono stati ridenominati International Financial Reporting Standards (IFRS). L'uso di questi principi contabili, se possibile e a condizione che assicurino un grado elevato di trasparenza e di comparabilità dell'informativa finanziaria nella Comunità, andrebbe reso obbligatorio per tutte le società comunitarie i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico (VII° considerando);

- Conformemente allo stesso principio, è necessario che, per quanto riguarda i conti annuali, sia data agli Stati membri la facoltà di permettere o di imporre alle società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico di redigere i conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura stabilita nel presente regolamento. Gli Stati membri possono decidere di estendere tale facoltà o tale obbligo anche ad altre società per quanto riguarda la redazione dei loro conti consolidati e/o dei loro conti annuali (XII° considerando);



- È inoltre necessario autorizzare gli Stati membri a differire al 2007 l'applicazione di talune disposizioni per le società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico nella Comunità e in un mercato regolamentato di un paese terzo e che già applicano un altro insieme di principi internazionalmente riconosciuti come base principale dei loro conti consolidati, nonché per le società i cui titoli di debito sono negoziati unicamente in un mercato regolamentato. È nondimeno cruciale che, al più tardi nel 2007, un insieme unico di principi contabili internazionali (IAS) sia applicato a tutte le società comunitarie i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico regolamentato della Comunità (XVII° considerando).

Inoltre, l'art. 4, del Regolamento, prevede che *“Per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, le società soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 13, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari”*.

L'art. 9 del Regolamento ha riconosciuto, invece, agli Stati membri la possibilità di posticipare l'applicazione del predetto obbligo all'esercizio con inizio 1° gennaio 2007, o dopo tale data, per le società i cui soli titoli di debito sono ammessi alla negoziazione presso mercati regolamentati dell'Unione europea e per quelle che abbiano titoli quotati in mercati extraeuropei nei quali siano obbligate a redigere il bilancio consolidato secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti.

## 1.2. – ADOZIONE OBBLIGATORIA E VOLONTARIA DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI

Sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, le società aventi strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati dell'Unione Europea hanno dovuto

redigere i propri bilanci consolidati, a partire dagli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2005, conformemente ai suddetti principi contabili internazionali. Ciò è quanto ha stabilito l'art. 4 del citato regolamento CE n. 1606, del 2002, che in questo senso è stato immediatamente vincolante per gli Stati membri senza necessità di alcuna normativa nazionale di recepimento.

Al riguardo, il legislatore italiano ha ritenuto opportuno avvalersi dell'opzione prevista dall'art. 5 del medesimo Regolamento<sup>7</sup>, che consente ai singoli Stati la facoltà di estendere l'adozione degli IAS anche ai conti annuali e alle società con titoli non negoziati in un mercato pubblico.

L'estensione di questi principi anche alla formazione dei bilanci individuali ha costituito, sicuramente, una svolta epocale<sup>8</sup> in modo particolare per gli Stati di *civil law*, come il nostro Paese, se si considerano le finalità alla base della redazione dei bilanci d'esercizio. Infatti, è doveroso segnalare che gli IAS/IFRS si pongono l'obiettivo di fornire informazioni utili ed omogenee sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economia delle società agli investitori finanziari consentendo a questi ultimi di assumere le proprie decisioni di investimento sulla base del valore corrente degli *assets* societari (c.d. "*fair value*")<sup>9</sup>.

L'applicazione del *fair value* nella redazione dei bilanci IAS/IFRS, consente generalmente, salvo periodi di congiuntura economica negativa, l'emersione di profitti solo potenziali e non ancora effettivamente realizzati. Viceversa, i principi contabili nazionali di redazione del bilancio civilistico, "*non assolvono solo finalità informative, ma sono anche rivolti ad attuare una valutazione prudenziale dei cespiti patrimoniali (metodo del costo storico) per salvaguardare l'integrità*

---

<sup>7</sup> L'art. 5, del Regolamento n. 1606/2002, rubricato "*Opzioni relative ai conti annuali e alle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico*", prevede che: "*Gli Stati membri possono consentire o prescrivere a) alle società di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti annuali b) alle società diverse da quelle di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2*".

<sup>8</sup> FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *L'armonizzazione contabile nell'Unione europea*, Studio n. 4, del 13 maggio 2002; TAMBORRINO A., *Prefazione*, in GIORNETTI A., *I principi IAS/IFRS in Italia*, Milano 2005, IX; SACCHI R., *Principi contabili internazionali e finalità dell'informazione finanziaria*, in Società, 2007, 597.

<sup>9</sup> FORTUNATO S., *Dal costo storico al "fair value": al di là della rivoluzione contabile*, in Riv. Soc., 2007, 941 ss.

*del capitale sociale e, in definitiva, tutelare sia i terzi creditori che i soci della società*”<sup>10</sup>.

A tal riguardo, con la delega<sup>11</sup> contenuta nell’art. 25, della Legge n. 306, 31 ottobre 2003 (c.d. “Legge comunitaria 2003”)<sup>12</sup>, il Governo è stato legittimato ad

---

<sup>10</sup> ASSONIME, Circolare n. 48, del 1° dicembre 2004 - “Attuazione dell’art. 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (“legge comunitaria 2003”) – Approvazione dello schema di decreto legislativo relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali”.

<sup>11</sup> Cfr. ASSONIME, Circolare n. 48, del 1° dicembre 2004 - “Attuazione dell’art. 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (“legge comunitaria 2003”) – Approvazione dello schema di decreto legislativo relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali”, secondo cui “*Merita subito osservare che l’opportunità di avvalersi di tale delega è stata lungamente dibattuta. In particolare, fino a qualche tempo fa, sembrava prevalere l’orientamento di dar seguito ad essa solo per i bilanci di esercizio e per i bilanci consolidati delle banche e degli altri intermediari finanziari a motivo della loro particolare posizione nel contesto nazionale ed internazionale. La scelta di ricomprendere nell’ambito applicativo del provvedimento anche gli altri soggetti è motivata probabilmente dall’esigenza di non inficiare le finalità della delega di attuare un’omogenea diffusione dei nuovi principi contabili*”.

<sup>12</sup> L’articolo 25, della Legge 306/2003, rubricato “Opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali” stabilisce che: “1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall’articolo 1, comma 4, uno o più decreti legislativi per l’esercizio delle facoltà previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, secondo i principi e criteri direttivi appresso indicati:

- a) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società quotate, salvo quanto previsto alla lettera e);
- b) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quanto previsto alla lettera e);
- c) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d’Italia;
- d) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato delle società che esercitano le imprese incluse nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
- e) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società che esercitano le imprese incluse nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato;
- f) facoltà di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle società che non ne hanno l’obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da quelle che esercitano le imprese incluse nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis del Codice civile;
- g) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d’impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali;
- h) nell’ambito di applicazione soggettivo sopra individuato, coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall’adozione dei principi contabili internazionali.

emanare, tra l'altro, le disposizioni di “*eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali*” (art. 25, comma 1, lett. g), L. 306/2003).

In attuazione della suddetta delega, è stato finalmente emanato il D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 (c.d. “Decreto IAS”)<sup>13</sup>, il quale rappresenta l'anello di congiunzione tra l'ordinamento comunitario e quello nazionale per l'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS nel nostro Paese. In proposito, è stato sottolineato<sup>14</sup> come, l'estensione dei principi IAS/IFRS anche alla formazione del bilancio individuale, abbia costituito una svolta epocale, soprattutto per gli Stati di *civil law*, come l'Italia, in considerazione delle diverse finalità che li caratterizzano rispetto a quelle perseguite dai principi nazionali e dalla disciplina civilistica del bilancio.

In dettaglio, con riferimento all'ambito di applicazione soggettivo della nuova disciplina, l'articolo 2, del D.Lgs. n. 38/2005 individua i soggetti che sono interessati dalla disciplina IAS/IFRS<sup>15</sup>.

---

2. *Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.*

3. *I poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli enti creditizi e finanziari di cui al comma 1, lettera c), nel rispetto dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002”.*

<sup>13</sup> Pubblicato in G.U. n. 66 del 21 marzo 2005, rubricato “*Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali*”.

<sup>14</sup> ASSONIME, Circolare n. 48, del 1° dicembre 2004 - “Attuazione dell'art. 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (“legge comunitaria 2003”) – Approvazione dello schema di decreto legislativo relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali”.

<sup>15</sup> L'art. 2, del D.Lgs. n. 38/2005, rubricato “*Ambito di applicazione*” prevede che: “*Il presente decreto si applica a: a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d); b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d); c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993; le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993; d) le società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione dell'articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 95, comma 2, del codice delle assicurazioni private; e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato*

Con articoli 3 e 4, del D.Lgs. n. 38/2005 vengono indicati due categorie di soggetti per i quali l'adozione dei principi contabili IAS/IFRS costituisce un obbligo oppure una facoltà sia per la redazione del bilancio consolidato<sup>16</sup> che per il bilancio d'esercizio<sup>17</sup>.

La scelta di utilizzare gli IAS/IFRS nella redazione del bilancio di esercizio non è revocabile, salvo ricorrano circostanze eccezionali che devono essere

---

*redatto dalle società indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d); f) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, che redigono il bilancio consolidato; g) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile”.*

<sup>16</sup> L'art. 3, del D.Lgs. n. 38/2005, rubricato “Bilancio consolidato”, prevede che:”1. Le società di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

2. Le società di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

3. La scelta effettuata in esercizio della facoltà prevista dal comma 2 non è revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali”.

<sup>17</sup> Il successivo art. 4, del D.Lgs. n. 38/2005, rubricato “Bilancio di esercizio”, stabilisce che:” 1. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.

2. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

3. Le società di cui alla lettera d) dell'articolo 2, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.

4. Le società di cui alla lettera e) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

5. Le società di cui alla lettera f) dell'articolo 2 che esercitano la facoltà di cui all'articolo 3, comma 2, e le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2 incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle prime redatto hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

6. Le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2, diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia.

7. La scelta effettuata in esercizio delle facoltà previste dai commi 4, 5 e 6 non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali”.

adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società<sup>18</sup>.

In base a quanto considerato in precedenza, al fine di inquadrare l'effettiva portata degli standard internazionali, può essere utile individuare le principali differenze<sup>19</sup> con quelli italiani che da sempre hanno rappresentato il punto di riferimento per la redazione dei bilanci delle società italiane. Infatti, gli amministratori nella redazione del bilancio d'esercizio, nella sua impostazione tradizionale precedente all'introduzione degli standard internazionali, devono rispettare i principi dettati dagli art. 2423 e seguenti del codice civile. Quest'ultimo prevede, tra l'altro, che *“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”*.

Il successivo art. 2423-bis, del C.C., indica i *“Principi di redazione del bilancio”* che devono essere osservati dagli amministratori:

- “1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo **prudenza** e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;*
- 2) si possono indicare **esclusivamente gli utili realizzati** alla data di chiusura dell'esercizio;*
- 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di **competenza** dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;*
- 4) si deve tener conto dei **rischi e delle perdite di competenza** dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;*

---

<sup>18</sup> *“L'ipotesi potrebbe essere quella della società, non quotata, che ha deciso di utilizzare gli IAS/IFRS, ma che, successivamente, entra a far parte di un gruppo che non adotta gli IAS/IFRS. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta deve essere redatto in conformità ai principi contabili internazionali”* - ROSCINI VITALI F., *Guida ai Principi Contabili Internazionali – Presentazione e commento del decreto*, Novembre 2005, Il Sole 24 Ore.

<sup>19</sup> CARATTOZZOLO M., *Principi contabili internazionali (diritto commerciale e diritto tributario)*, in Enc. Dir., Annali, Milano, 2007, 909 ss; CARATTOZZOLO M., *Gli IAS/IFRS e la rappresentazione contabile delle operazioni straordinarie*, in Società, 2006, 1515 ss; MACCHIA V., *Classificazione e valutazione in bilancio dei titoli di partecipazione*, in Dir. fall. E delle Soc. comm., 2006, 643 ss; STRAMPELLI G., *Le riserve da fair value: profili di disciplina e riflessi sulla configurazione e la natura del patrimonio netto*, in Riv. Soc., 2006, 242 ss; MORETTI P., *Finalità e destinatari di un bilancio IAS*, in Corr. Trib., 2004, 2593 ss.

5) *gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;*

6) *i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro*".

Come correttamente rilevato da autorevole Dottrina<sup>20</sup>, *"il bilancio d'esercizio nella sua impostazione tradizionale ... è volto ad esporre la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa nell'ottica di rappresentarne con veridicità e correttezza le relazioni giuridicamente rilevanti, attive e passive, coerentemente con la natura civilistica degli atti negoziali posti in essere nell'attività gestoria e nell'ottica, soprattutto, di rappresentare con prudenza la consistenza dell'impresa a tutela dell'integrità del suo patrimonio. In questa logica, fra i tanti principi che presiedono alla redazione del bilancio – competenza, significatività, continuità della gestione, il principio di prudenza è certamente quello cui tutti gli altri sono stati in qualche modo subordinati. Costituisce manifestazione evidente di questa impostazione piramidale il riferimento al costo storico quale limite non valicabile nell'esposizione dei cespiti dell'attivo patrimoniale e, soprattutto, la costruzione del conto economico in modo asimmetrico e, in certo qual modo, in parziale deroga del principio di competenza, nel senso che dal lato dei componenti negativi è fatto obbligo all'impresa di esporre tutti i componenti economicamente relativi ai fatti gestionali, non solo quelli certi ma anche quelli probabili, mentre dal lato dei componenti positivi occorre rilevare solo quelli certi e obiettivamente determinabili"*.

Gli standard internazionali, viceversa, privilegiano un'informazione utile agli investitori e perseguono, a tal fine, una confrontabilità dei bilanci delle imprese che operano sul mercato ed allo stesso modo, *"tendono al superamento del costo storico, quale limite assiomatico delle valutazioni di bilancio e inducono alla misurazione di performance dell'impresa – non solo negative, ma anche positive – a prescindere dagli atti di realizzo e su base valutativa. La misurazione del patrimonio al fair value è il nuovo criterio cui le imprese sono invitate ad aderire*

---

<sup>20</sup> VACCA I., *Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d'impresa*, in Rivista di Diritto Tributario, ottobre 2006, Vol. XVI, n. 10, Giuffrè Editore.

*in via opzionale – o in qualche caso, come nella valutazione dei titoli da negoziazione, in via obbligatoria – ma che nel futuro, è probabile, permeerà in modo sempre più vincolante il bilancio*<sup>21</sup>.

In proposito è utile ricordare la definizione stessa di *fair value* contenuta nel principio contabile internazionale n. 39, rubricato “*Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*”, secondo cui il “*fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili*”<sup>22</sup>.

L’uso del *fair value* in ambito IAS/IFRS non deve essere interpretato quale totale abbandono del costo storico, il quale sottende i principi di redazione del bilancio civilistico dettati, in particolare, dall’art. 2423-bis, C.C. e dai principi contabili italiani. Infatti, il principio di prudenza è presente in ambito IAS, anche con riferimento alla valutazione al *fair value*. In particolare, il *fair value* “*non si qualifica come uno strumento valutativo applicabile ad ogni fattispecie, ma solo per alcuni asset ed, oltretutto, costituisce in molti casi un metodo contabile alternativo al costo storico. Inoltre, è utile aggiungere che il fair value non rappresenta un metodo valutativo che influenza necessariamente il conto economico: in alcuni casi, infatti, esso esplica effetti per espressa disposizione dei principi contabili soltanto a livello di stato patrimoniale, nel senso che si manifesta direttamente in contropartita di una posta del netto patrimoniale la quale, fintanto che non si può considerare realizzata, non è distribuibile ai soci*”<sup>23</sup>.

Proprio in virtù del timore che l’applicazione del *fair value* possa portare alla distribuzione di utili non effettivamente realizzati, sotto il profilo civilistico gli art. 6 e 7, del D.Lgs. n. 38/2005, pongono specifici limiti alla distribuzione delle poste del patrimonio netto e degli utili alimentati con rivalutazioni derivanti dall’applicazione del principio del *fair value* immanente negli standard internazionali sia a regime che in sede di transizione agli stessi IAS/IFRS (di seguito anche “*First Time Adoption*” o “FTA”).

---

<sup>21</sup> VACCA I., op. cit., pag. 758.

<sup>22</sup> Principio IAS/IFRS n. 39, paragrafo 9.

<sup>23</sup> ASSONIME, Circolare n. 48, del 1° dicembre 2004, op. cit., pag. 5.



La *ratio* della norma si evince facilmente anche dalla lettura degli atti preparatori parlamentari in cui si apprende che *“I principi contabili internazionali fanno largo uso del criterio di valutazione al fair value. Le rivalutazioni e svalutazioni connesse all’uso di tale criterio sono spesso imputate a conto economico e contribuiscono, anche in misura rilevante, alla determinazione del risultato dell’esercizio. L’impostazione finora in vigore in Italia circa la distribuibilità degli utili e la determinazione della consistenza patrimoniale è fondata, con eccezioni rilevanti, sui proventi effettivamente conseguiti. Ovviamente, le rivalutazioni da fair value non possono essere considerati tali”*<sup>24</sup>.

Pertanto, per ragioni di prudenza, le disposizioni dell’art. 6, limitano la possibilità di distribuire utili e riserve derivanti dall’applicazione del criterio di valutazione al *fair value*. Analogamente, il successivo art. 7, del D.Lgs. n. 38/2005, detta la *“Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevante nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali”* ovvero in sede di *first time adoption* (c.d. FTA)<sup>25</sup>.

La complessità della gestione delle riserve di patrimonio netto in ambito IAS/IFRS è insita proprio nella particolarità dell’applicazione del criterio valutativo del *fair value* - e non solo - alle operazioni societarie. Infatti, il corpo dei principi contabili non prevede al momento uno specifico documento dedicato al patrimonio netto<sup>26</sup>, anche se è possibile rinvenire indicazioni su di esso in molti principi.

La disciplina contabile italiana si è invece occupata in maniera sistematica sia dell’esposizione sia delle componenti del patrimonio netto nel principio contabile

---

<sup>24</sup> Relazione Senato della Repubblica del 28 febbraio 2005 – Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 38/2005 recante *“Esercizio delle opzioni previste dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali”*.

<sup>25</sup> Risoluzione Ministeriale 7 novembre 2007, n. 319/E con la quale è stato chiarito che la riserva stanziata a patrimonio netto in occasione della prima applicazione degli IAS/IFRS poteva essere utilizzata – unitamente alle altre riserve di utili e di capitale – a copertura delle deduzioni extra-contabili secondo il previgente art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR; inoltre DEZZANI F., DEZZANI L., *Risoluzione 7 novembre 2007, n. 319/E: riserva da prima applicazione IAS/IFRS*, in Il Fisco n. 43, del 26 novembre 2007.

<sup>26</sup> La nozione di “patrimonio netto” secondo i principi contabili IAS/IFRS deriva dalle definizioni contenute nel Quadro Sistemico (*Framework*) dei medesimi principi: *“Equity is the residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities”*, paragrafo 49.c.

n. 28 (aggiornato dall'Organismo Italiano di Contabilità – OIC<sup>27</sup> in relazione alla riforma del diritto societario). Sul piano anche operativo, l'adozione dei criteri espositivi previsti degli IAS/IFRS pone un problema di coordinamento con la classificazione contenuta nell'art. 2424, del C.C., ed adottata nell'ultimo bilancio predisposto secondo le norme di legge ed i principi contabili italiani.

Proprio per far fronte a tale esigenza di coordinamento della disciplina del patrimonio netto nel nuovo contesto dei principi contabili IAS/IFRS, con la necessità di fornire l'informativa sul regime di utilizzo delle poste del patrimonio netto prevista dall'art. 2427, comma 1, n. 7-bis, del C.C.<sup>28</sup>, è stata rilasciata dall'OIC, solo nel mese di ottobre 2009<sup>29</sup>, la “Guida operativa per la gestione

---

<sup>27</sup> L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno “standard setter” nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile. L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001. Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri “standard setter” europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea. Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori. I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie. L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

<sup>28</sup> CONSOB, con la comunicazione n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, ha realizzato alcuni interventi normativi in attuazione dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998 che permettono di completare il quadro sistematico di riferimento in materia di informativa societaria delle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani e delle società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116, del TUF. Le suddette società devono fornire le informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1, n. 7-bis, del C.C. sulla possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle riserve di patrimonio netto e l'avvenuta utilizzazione negli esercizi precedenti. Nello stesso senso anche la Guida Operativa IAS – OIC 2.

<sup>29</sup> Sul punto si segnalano i seguenti approfondimenti precedenti alla Guida n. 4 dell'OIC: PISONI P., BAVA F., BUSSO D., *L'iscrizione in bilancio di plusvalenze non realizzate dopo il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38: vincoli alla distribuzione di utili e riserve*, in *Il Fisco* n. 20 del 16 maggio 2005; DEZZANI F., *Art. 7 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38: “Variazioni di patrimonio netto” rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio d'esercizio redatto secondo il principio IFRS n. 1*, in *Impresa C.I.* n. 5, del 31 maggio 2005, IPSOA; PISONI P., BAVA F., BUSSO D., DEVALLE A., *Società con bilancio IAS/IFRS: l'applicazione operativa del D.Lgs. n. 38/2005*, in *Il Fisco* n. 25 del 25 giugno 2007; DEZZANI F., *Art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38: distribuzione di utili e riserve nel bilancio di esercizio redatto secondo i principi IAS/IFRS*, in *Impresa C.I.* n. 9, del 30 settembre 2005, IPSOA; DODERO A., *Prima applicazione degli IAS – Apposizione (o meno) di vincoli patrimoniali*, 5 gennaio 2006, in *Fisco Oggi – Rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate*; MEZZABOTTA C., *Regime di distribuibilità delle riserve IFRS*, *Pratica Contabile* n. 2 del 2009 – IPSOA.

*contabile delle regole sulla distribuibilità di utili e riserve ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 – Guida n. 4*<sup>30</sup>.

Per completezza si ritiene opportuno segnalare, ai fini del presente lavoro, anche il contesto storico di riferimento. Infatti, gli effetti derivanti dall'introduzione degli IAS/IFRS sui bilanci delle società nei diversi anni, in un contesto economico di crisi, ha necessariamente messo in discussione proprio il criterio valutativo del *fair value*.

In sostanza, la generalizzata diminuzione del valore di mercato degli strumenti finanziari, determinata dalla turbolenza che attualmente sta interessando l'intero sistema finanziario mondiale, può riflettersi, in modo negativo, sui bilanci delle imprese e, in particolare, di quelle *IAS adopter*, che valutano gli strumenti finanziari in portafoglio al *fair value* e che, quindi, potrebbero essere costrette a rilevare ingenti componenti reddituali negativi<sup>31</sup>.

Al fine di limitare tale fenomeno, la Commissione UE ha adottato delle modifiche ai principi IAS/IFRS, prevedendo la possibilità in virtù delle quali, in “*rare circostanze*”<sup>32</sup> come quelle contingenti, diviene possibile trasferire gli strumenti finanziari valutati al *fair value* in altra categoria che preveda la valutazione al costo d'acquisto o al *costo ammortizzato*<sup>33</sup> degli stessi strumenti.

Considerata la rilevanza della questione, sono intervenute anche le Autorità di vigilanza italiane attraverso un tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS, attraverso il quale è

---

<sup>30</sup> Per approfondimenti il documento è disponibile sul sito dell'OIC – [www.fondazioneoic.it](http://www.fondazioneoic.it).

<sup>31</sup> BETUNIO A., MOLINARO G., *La crisi finanziaria impone modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7*, in *Corriere Tributario* n. 46, 2008, pag. 3713, IPSOA.

<sup>32</sup> Regolamento CE n. 1004/2008, del 15 ottobre 2008, Pubblicato nella G.U.U.E. del 16 ottobre 2008 ed in vigore dal 17 ottobre 2008, ha modificato, con effetto immediato, il Regolamento CE n. 1725/2003, del 29 settembre 2003, con cui sono stati adottati i principi contabili internazionali. Tecnicamente, in tale principio, è stato modificato il paragrafo 50 e sono stati aggiunti i paragrafi da 50B a 50F e 103G; nella relativa appendice A “*Guida operativa*” è stato modificato il paragrafo AG8. Inoltre, non viene fornita una definizione di “*rare circostanze*”, ma è stato espressamente previsto che “*l'attuale crisi finanziaria è considerata come una di tali circostanze rare che possono giustificare l'uso di questa possibilità da parte delle società*”.

<sup>33</sup> In base al principio IAS n. 39, paragrafo n. 9, “*il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata la momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità*”. L'analisi di tale concetto sarà illustrata successivamente nell'ambito del presente lavoro.

stato rilasciato un documento<sup>34</sup>, volto alla sensibilizzazione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dirigenti preposti, sull'informativa che deve essere resa nel suo complesso all'interno dei bilanci annuali e semestrali.

In via generale, le Autorità hanno ritenuto nel loro documento che la normativa in tema di bilancio e le previsioni contenute nei principi contabili internazionali siano adeguate per una efficace risposta alle esigenze di informazione del mercato. Il loro puntuale e pieno rispetto appare pertanto essenziale nell'attuale scenario economico che risente della grave crisi finanziaria<sup>35</sup>.

Il deprezzamento di molte attività finanziarie conseguenti alla crisi economica, ha fatto riemergere timori prospettati peraltro fin dalla adozione degli IAS/IFRS in Europa, secondo i quali l'adozione dei valori correnti accresce automaticamente la volatilità dei mercati. Come rilevato dalla Dottrina, sul *fair value* “*grava anche la responsabilità di fungere da catalizzatore prociclico...Si riteneva già da tempo infatti che se il mercato scende, le aziende per evitare di svalutare venderanno prima gli strumenti finanziari valutati al fair value, favorendo ancora di più la discesa dei corsi dei relativi titoli. Tale fenomeno risulta poi aggravato dal forte ricorso alla leva finanziaria che ha caratterizzato molte aziende fino al 2007. In aggiunta a ciò, la svalutazione andrebbe a diminuire il patrimonio netto delle banche, principali attori dei mercati finanziari, e dal momento che il patrimonio netto rappresenta un vincolo per la concessione di crediti alla clientela alla luce delle disposizioni esistenti, una svalutazione rilevante avrebbe finito quindi per restringere gli affidamenti, trasformando così la crisi da finanziaria in crisi reale per mancanza di liquidità (credit crunch)...*”<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> Documento Banca d'Italia / Consob / Isvap n. 2, del 6 febbraio 2009, rubricato “*Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime*”.

<sup>35</sup> Documento Banca d'Italia / Consob / Isvap n. 2, del 6 febbraio 2009; secondo cui “*In particolare, nell'ambito del dibattito tra gli operatori del mercato, gli aspetti che hanno destato particolare attenzione e che presumibilmente risentiranno maggiormente dell'attuale contesto di crisi, sono (i) l'applicazione del presupposto della continuità aziendale, (ii) la descrizione dei sistemi di misurazione e gestione dei rischi finanziari nonché il grado di esposizione a tali rischi, (iii) la verifica delle riduzioni per perdite durevoli di valore delle attività nonché (iv) le incertezze nell'utilizzo di stime*”.

<sup>36</sup> QUAGLI A., *Criterio del fair value e mercati illiquidi*, in Pratica Contabile n. 2, 2009, IPSOA; l'Autore rileva che “*in sostanza, a pochi anni dalla sua prima applicazione obbligatoria in*

## 2.- IL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ DEL D.LGS. N. 38/2005

Una volta delineata la platea dei soggetti interessati all'applicazione degli IAS/IFRS, di seguito saranno illustrati, senza pretesa di esaustività, i principi ispiratori sottesi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 38 del 2005, al fine di poter comprendere le scelte operate dal legislatore.

### 2.1. – I PRINCIPI ISPIRATORI

Come ricordato in precedenza, con la delega contenuta nell'art. 25, della Legge 31 ottobre 2003, n. 306 (c.d. "Legge comunitaria 2003"), il Governo è stato legittimato ad emanare non solo le previsioni dei principi civilistici necessari per l'adozione degli IAS/IFRS nell'ordinamento interno, ma anche quelle relative ai profili tributari. Infatti, la lett. g), del comma 1, dell'art. 25, della Legge comunitaria 2003, prevede: (i) l'emanazione di uno o più decreti legislativi con cui disporre un'"eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali"; (ii) inoltre, al comma 2, la medesima disposizione prevede che tali interventi non possono derivare oneri o minori entrate per il bilancio.

La predetta delega – come illustrato nei paragrafi precedenti - ha trovato attuazione con il D.Lgs. n. 38, del 2005 (c.d. "Decreto IAS")<sup>37</sup> e, con riguardo ai profili tributari, tale Decreto ha introdotto alcune disposizioni fiscali di adeguamento ai nuovi principi contabili della disciplina fiscale del reddito d'impresa, intervenendo con specifiche disposizioni e regolamentare la fiscalità

---

*Europa, la logica valutativa del fair value è stata subito sottoposta ad un serio processo di riflessione. Come profeticamente ha sostenuto Ray Ball, uno dei padri della moderna financial accounting, in tempi non sospetti: «Fair value accounting has not yet been tested by a major financial crisis, when lenders in particular could discover that «fair value» means «fair weather value» (dove «fair weather» si può tradurre in americano con «inaffidabile, che si fa vivo solo quando le cose vanno bene», n.d.a.)».*

<sup>37</sup> Pubblicato in G.U. n. 66 del 21 marzo 2005, rubricato "Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali".

degli IAS/IFRS sia in fase di diritto transitorio (c.d. *First Time Adoption* – FTA), sia a regime.

Nel predisporre le disposizioni fiscali volte a consentire la tassazione delle imprese a seguito dell'introduzione degli IAS/IFRS, il legislatore tributario ha dovuto affrontare una serie di problematiche di complessa soluzione. Infatti, l'ingresso dei principi internazionali nella redazione del bilancio comporta l'adozione di regole nuove non solo con riguardo alla valorizzazione delle attività e passività in bilancio, ma anche rispetto alla rappresentazione stessa di tali valori.

Inoltre, un aspetto particolarmente delicato è rappresentato dall'esistenza di una platea non omogenea di destinatari delle disposizioni in tema di reddito d'impresa, stante la coesistenza di imprese che redigono il bilancio di esercizio seguendo regole differenti. Proprio le novità derivanti dall'introduzione degli IAS/IFRS e le difficoltà applicative evidenziate hanno riaperto in dottrina il dibattito sull'opportunità di conservare il principio di tassazione sulla base del bilancio di impresa (cosiddetto *principio di derivazione*), piuttosto che determinare un sistema di tassazione fondato su regole nuove e indipendenti dal bilancio civilistico.

E' agevole riscontrare che in molte fattispecie gli IAS/IFRS conducono a un cambiamento delle regole di misurazione dei valori di bilancio, dei criteri di riconoscimento contabile di tali valori e delle modalità di loro rappresentazione<sup>38</sup>.

La particolarità degli standard internazionali è racchiusa, in modo particolare, anche nel fenomeno denominato della "*prevalenza della sostanza sulla forma*"<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> A titolo esemplificativo si segnalano quali operazioni che hanno un trattamento contabile differente: leasing finanziario; rilevazione dei ricavi; cancellazione di attività o passività dal bilancio; attualizzazione dei crediti e debiti, anche di natura commerciale; la rappresentazione degli strumenti finanziari e la valutazione in base al criterio del c.d. costo ammortizzato.

<sup>39</sup> Cfr. VACCA I., op. cit, pag. 762, in cui l'autore segnala che per la comprensione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma è utile analizzare il c.d. "*Framework for the preparation and presentation of financial statements*" che, come noto, individua le "linee guida" degli IAS/IFRS. Il *framework* (quadro sistematico) – approvato dallo IASB nel 1989 e recepito dallo IASB nel 2001 – si relaziona con gli IAS/IFRS nel senso che esso ispira i redattori e gli utilizzatori degli standard internazionali, ma non può mai derogare a tali principi. Infatti, il *framework* identifica le caratteristiche qualitative essenziali del bilancio nella sua comprensibilità, significatività, attendibilità e comparabilità. Con particolare attenzione all'attendibilità, osserva il *framework*, la stessa si realizza quando l'informazione contenuta nel bilancio è "*scevera da errori e distorsioni rilevanti*" e dunque, "*gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa come rappresentazione attendibile di ciò che intende rappresentare o di ciò che si può ragionevolmente ritenere che essa rappresenti*". E' in questo contesto, secondo il *framework*, che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma gioca un ruolo fondamentale. Per essere attendibile, infatti,

oltre a quello del *fair value* che genera non poche difficoltà applicative da un punto di vista fiscale.

Infatti, a livello nazionale, si ricorda che in sede di esame delle innovazioni introdotte nel codice civile dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, relativo alla riforma del diritto societario, è stato inserito fra i principi di redazione del bilancio anche quello della prevalenza della sostanza sulla forma, prima ancora dell'integrale recepimento degli IAS/IFRS. Il nuovo art. 2423-bis, comma 1, n. 1, C.C., dispone che nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: *“1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato”*<sup>40</sup>.

In proposito, secondo autorevole Dottrina<sup>41</sup> *“andrebbe ripensata la distinzione (alquanto manichea) fra fattispecie “economica” (e, dunque, “reale”) e fattispecie giuridico-negoziale (“formale”). I negozi e i contratti, in particolare, rispondono ad una funzione economico-sociale che trova espressione nella causa negoziale, quale requisito essenziale per la produzione degli effetti giuridici. Vi è, in linea di principio, una naturale correlazione fra la natura economica di una operazione e il suo archetipo giuridico: i modelli negoziali, in altri termini, costituiscono strumento per dare ai rapporti economici rilievo e protezione giuridica consoni e coerenti proprio con la loro causa economica”*<sup>42</sup>.

---

l'informazione *“deve rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri eventi che intende rappresentare”* e, per ottenere ciò, è necessario che tali operazioni ed eventi *“siano rilevati e rappresentati in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale”*, posto che sostanza e forma non sempre risultano coerenti fra loro. Ad esempio, viene fatto rilevare nel *framework*, *“un'impresa può cedere un'attività a terzi in maniera tale che dagli atti appaia che la proprietà del bene sia trasferita alla controparte; nonostante ciò, possono esservi accordi che assicurano all'impresa di poter continuare a godere i benefici economici futuri commessi a tale attività. In tali situazioni, la rilevazione di una vendita non rappresenterebbe fedelmente l'operazione avvenuta...”*.

<sup>40</sup> Organismo Italiano di Contabilità – Principio OIC n. 11, *“Bilancio di esercizio – finalità e postulati”* del 30 maggio 2005, ha osservato che *“la sostanza rappresenta l'essenza economica dell'evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso...”* e che se *“in numerose situazioni vi è concordanza tra l'aspetto sostanziale e l'aspetto formale del contratto, in altre situazioni tale concordanza non si verifica”*.

<sup>41</sup> VACCA I., op. cit., pag. 764

<sup>42</sup> La prevalente dottrina civilistica italiana respinge la teoria *“soggettivistica”* delle cause dei contratti, preferendo quella *“oggettivistica”* tesa a ravvisare la causa nella funzione che il contratto esercita nel seno del sistema degli strumenti giuridici, e a riconoscere nella medesima non solo un prodotto dell'ordinamento giuridico, già predisposto e messo a disposizione delle parti, bensì un prodotto del tutto *“oggettivo”*, nel quale le parti non possono ad alcun titolo ingerirsi, e sul quale non possono in alcun grado influire. Nell'ordinamento interno, pertanto, la ricostruzione

Tali implicazioni, ovviamente, non possono che rendere sicuramente più complessa la situazione da un punto di vista fiscale. Infatti, il reddito imponibile delle società di capitali è determinato muovendo dall'utile o dalla perdita risultante dal conto economico, apportando *“le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione”* (art. 83, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, rubricato *“Testo Unico delle Imposte sui Redditi”*; di seguito anche TUIR).

In un sistema di regole tributarie, come quello italiano, *“caratterizzato dall'identificazione del reddito imponibile delle società di capitali nel risultato del conto economico, o comunque da una forte dipendenza del reddito imponibile delle società di capitali dal risultato del conto economico, l'introduzione di un secondo sistema di principi contabili, incentrato sulla rilevazione di un risultato diverso da quello del primo (in quanto legato alla maturazione economica più che al realizzo), è idonea a provocare una spaccatura nella sfera (altrimenti omogenea) di questi soggetti passivi: da una parte le società che, applicando (perché devono o perché soltanto possono) i principi contabili internazionali, assolverebbero l'imposta su un imponibile prossimo al, o coincidente col, risultato maturato; dall'altra le società che, continuando ad applicare l'imposta su un imponibile prossimo a, coincidente col, risultato realizzato”*<sup>43</sup>.

La scelta di ancorare il risultato fiscalmente imponibile dei soggetti IAS *adopter* dal proprio risultato di bilancio redatto appunto in ossequio agli standard internazionali ha sollevato critiche di disparità di trattamento. In quanto soggetti versanti in situazioni economiche omogenee, verrebbero trattate fiscalmente in maniera diversa. Per prevenire tali difficoltà, sono diverse le scelte che il

---

dell'essenza e dello scopo ultimo del contratto va condotta prendendo a riferimento a base gli effetti giuridici essenziali dello stesso, in luogo degli effetti pratici cui il negozio può condurre, e senza avere riguardo, pertanto, ad entità estranee al suo contenuto dispositivo, alle sue clausole ed alla sua struttura; cfr., sul tema: NUZZO E, *Atti di scambio, prevalenza della sostanza sulla forma, norma impositiva*, in Rass. Trib., 1999, 667; COLOMBO, *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, Padova, 1999; LENER, *Profili del collegamento negoziale*, Milano, 1999; FERRANDO, *I contratti collegati: principi della tradizione e tendenze innovative*, in Contr. e Impr., 2000, I, 127; CONTINO, *Contratti misti, contratti collegati e meritevolezza degli interessi*, in Giust. Civ., 2001, I, 1897; BLOCH, *Aspetti tributari del processo di adeguamento ai principi IAS*, in Corr. Trib., 2002, 4345; SCOGNAMIGLIO, *Collegamento negoziale*, in Enc. Dir., VII, Milano, 1960; CASCIO-ARGIROFFI, *Contratti misti e contratti collegati*, in Enc. Giur. Treccani, XI, Roma, 1988.

<sup>43</sup> ZIZZO G., *I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato di esercizio e determinazione del reddito imponibile*, in Rivista di Diritto Tributario, Novembre 2005.



legislatore avrebbe dovuto affrontare<sup>44</sup>, quali: i) la necessità di conservare il modello dei principi nazionali, definendo un insieme di regole capaci di riportare il risultato calcolato secondo i principi internazionali a quello ottenibile applicando i principi italiani; ii) adottare il modello dei principi internazionali, definendo un insieme di regole capaci di riportare il risultato calcolato secondo i principi nazionali a quello ottenibile applicando i principi internazionali; iii) da ultimo, respingendo entrambi i modelli, definire un insieme di regole capaci di ricondurre tanto il risultato calcolato secondo i principi internazionali quanto quello calcolato secondo i principi nazionali ad un'autonoma grandezza imponibile.

La scelta di un modello di determinazione del reddito per i soggetti IAS/IFRS deve essere affrontata tenendo inoltre a riferimento che modificare l'assetto delle norme fiscali, nel senso di accentuare il riferimento ai contenuti del bilancio, potrebbe risultare una situazione opportunamente semplificatrice per le imprese che adottano gli IAS/IFRS, soprattutto per quelle quotate di grandi dimensioni o che, per la particolare attività che svolgono applicano ad un vasto numero di operazioni rappresentazioni contabili IAS/IFRS, marcatamente differenti da quelle riconducibili alla forma giuridica dei negozi sottostanti<sup>45</sup>. In *primis*, l'applicazione del principio IAS n. 39 relativo alla rappresentazione degli strumenti finanziari e che, dunque, costituisce il principale riferimento per la redazione dei bilanci bancari comporta, infatti, elaborazioni contabili dei rapporti contrattuali notevolmente complesse ed innovative.

Inoltre, tali difficoltà diventano difficilmente superabili considerando, da un lato, la marcata valenza valutativa immanente nei principi IAS/IFRS e, dall'altro, l'esigenza della disciplina fiscale, la quale riconosce validità all'operazione nell'ambito della determinazione del reddito fiscale, nel rispetto dei principi generali di certezza, oggettiva determinabilità, competenza, contenuti soprattutto negli art. 109 e 110, del TUIR<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> ZIZZO G., op. cit., pag. 1165.

<sup>45</sup> VACCA I., op. cit., pag. 778.

<sup>46</sup> In proposito, l'art. 109, comma 1, del TUIR, rubricato "*Norme generali sui componenti del reddito d'impresa*", prevede che "*I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di*

E' stato rilevato<sup>47</sup> che in tale contesto “*si è sviluppato e consolidato in trent'anni un sistema fiscale basato bensì sul principio di derivazione, ma una serie di variazioni da apportare ai risultati economici, per espungere, per l'appunto, le poste valutative: un principio quindi di derivazione, per così dire, attenuato*”.

In tale contesto storico, il D.Lgs. n. 38 del 2005 (c.d. “Decreto IAS”) ha introdotto modifiche alla normativa fiscale del reddito d'impresa ispirate a criteri di salvaguardia della tassazione in base al bilancio (*principio di derivazione*) limitandosi a introdurre, misure fiscali necessarie a risolvere tematiche specifiche emergenti per effetto dell'introduzione degli IAS/IFRS.

E' stato rilevato che<sup>48</sup>, la circostanza che le misure fiscali emanate con il Decreto IAS sono state predisposte in via anticipata, rispetto all'effettivo utilizzo di tali principi nella redazione dei bilanci, rendono prevedibile in futuro l'emanazione di disposizioni integrative di quelle in vigore, al fine di migliorare il quadro fiscale di riferimento in una prospettiva di piena adeguatezza delle norme fiscali sul reddito d'impresa ai nuovi principi contabili.

Nel predisporre le modifiche alla disciplina fiscale del reddito d'impresa per armonizzarla con l'ingresso dei principi internazionali, il legislatore del D.Lgs. n. 38 del 2005, si è ispirato ad alcuni principi espressamente indicati nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 38 del 2005. Infatti, secondo quanto emerge dagli atti parlamentari<sup>49</sup>, il Decreto IAS provvede ad attuare la delega contenuta nell'art. 25, comma 1, lett. g), della citata Legge comunitaria 2003, in base alla quale il Governo è autorizzato all' “*eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali*”.

Il D.Lgs. n. 38/2005 provvede ad attuare proprio tale delega intervenendo su due livelli: i) l'art. 11, interviene a modificare “*a regime*” alcune disposizioni del

---

*cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni*”.

<sup>47</sup> VACCA I., op. cit., pag. 779.

<sup>48</sup> ABI, *L'adozione dei principi contabili internazionali – riflessi sulla fiscalità delle imprese*, Circolare del 13 febbraio 2006,

<sup>49</sup> Relazione Senato della Repubblica del 28 febbraio 2005 – Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 38/2005, recante “*Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali*”.

testo unico delle imposte sui redditi<sup>50</sup>; ii) l'art. 13 introduce alcune disposizioni transitorie, al fine di disciplinare gli effetti dell'introduzione dei principi contabili internazionali nel primo periodo di applicazione (c.d. "FTA").

Secondo quanto emerge dall'analisi dei suddetti atti parlamentari, l'Organo delegato, considerando che alcuni contribuenti – soggetti passivi ai fini dell'imposta sulle società (IRES) - applicheranno (obbligatoriamente o in via facoltativa) i principi contabili internazionali ed altri, invece, continueranno ad applicare (obbligatoriamente o in via facoltativa) i principi contabili nazionali *“ha indotto a mantenere immutati i meccanismi di determinazione della base imponibile, fondati sul principio di derivazione dal risultato del conto economico, apportando alla normativa solo quelle modifiche strettamente indispensabili a consentirne l'applicazione ai soggetti che utilizzeranno i principi contabili internazionali, salvaguardando, nei limiti del possibile, la neutralità dell'imposizione rispetto ai diversi criteri di redazione del bilancio di esercizio”*<sup>51</sup>.

Con il D.Lgs. n. 38/2005, in primo luogo, si è provveduto ad introdurre alcune disposizioni *“di sistema”* per tener conto della previsione secondo la quale taluni fatti gestionali - per effetto dell'adozione degli IAS - *non* possono essere imputati a conto economico, ma devono essere direttamente imputati a patrimonio. E' il caso, ad esempio: delle spese per aumenti di capitale; della rilevazione degli effetti pregressi dei cambiamenti di principi contabili e di errori; della rilevazione degli effetti della vendita di azioni proprie; della valutazione al *fair value* dei derivati di copertura di flussi finanziari futuri (c.d. *“Cash flow hedge”*); della rivalutazione delle immobilizzazioni materiali in base al *fair value*.

Proprio per consentire la rilevanza fiscale di tali fattispecie che caratterizzano gli IAS/IFRS, l'intervento normativo:

- i) ha aggiunto all'art. 83, del TUIR, rubricato *“Determinazione del reddito complessivo”*, stabilendo che il punto di partenza per la determinazione del reddito imponibile attraverso il sistema delle variazioni in aumento ed in

---

<sup>50</sup> L'art. 11, del D.Lgs. n. 38/2005, rubricato *“Disposizioni tributarie”*, provvede alla modifica, in modo selettivo, di alcune disposizioni del TUIR per tener conto del diverso metodo di contabilizzazione previsto dagli IAS/IFRS rispetto ai principi contabili italiani. In particolare, si segnalano le principali fattispecie oggetto di intervento normativo: operazioni di locazione finanziaria; oneri pluriennali; operazioni fuori bilancio, altro.

<sup>51</sup> Relazione Senato della Repubblica del 28 febbraio 2005 – Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 38/2005.

diminuzione è costituito dal risultato del conto economico "aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati al patrimonio" (art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 38/2005);

ii) ha modificato l'art. 109, del TUIR, rubricato "Norme generali sui componenti del reddito d'impresa", prevedendo specificamente che "si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali" (art. 11, comma 1, lett. d), n. 1), del D.Lgs n. 38/2005). In tal modo è stata prevista la deducibilità dei componenti negativi di reddito che per effetto dei criteri IAS/IFRS vengono imputati direttamente a patrimonio anziché al conto economico dell'esercizio.

La volontà di mantenere inalterata la rilevanza fiscale di tali componenti, nonostante la mancata imputazione a conto economico, ha indotto ad affermare espressamente la stessa, integrando gli articoli 83 e 109 del TUIR. Da ciò discende che sul piano della misurazione del reddito d'impresa si rende opportuno assumere, come dato di partenza, anche il valore dei componenti positivi e negativi imputati a patrimonio, fermo restando la successiva applicazione delle disposizioni in materia di reddito d'impresa (Titolo I, Capo VI, del TUIR).

Considerato che la diretta imputazione a patrimonio si verificherà anche in fase di prima applicazione dei principi contabili internazionali (FTA), ove si tratterà di allineare ad essi i dati patrimoniali, al fine di costituire il punto di partenza per l'applicazione "a regime" dei principi stessi, il comma 1, dell' art. 13 del Decreto IAS prevede l'efficacia delle predette modifiche anche in fase di prima applicazione di tali principi<sup>52</sup>. Infine, il comma 2, dell'art. 12, del Decreto IAS, estende il principio di rilevanza fiscale dei componenti direttamente imputati a patrimonio anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> L'art. 13, del D.Lgs. n. 38/2005, rubricato "Disposizioni transitorie", prevede al comma 1 che "Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali".

<sup>53</sup> L'art. 12, del D.Lgs. n. 38/2005, rubricato "Determinazione dell'IRAP", ha previsto al comma 2 che "Nell'articolo 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: <<1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla

Pertanto, nel predisporre le modifiche alla disciplina fiscale del reddito d'impresa per armonizzarla con l'ingresso degli IAS/IFRS, il legislatore ha operato determinate scelte anche di politica fiscale che possono così riassumersi:

- mantenimento dell'attuale sistema di tassazione delle imprese basato sul risultato di bilancio (*principio di derivazione*) apportando ad esso opportuni correttivi per tener conto dei principi contabili internazionali<sup>54</sup>;
- previsione di specifiche modifiche legislative strettamente indispensabili a consentire l'applicazione della normativa IRES alle imprese che adottano gli IAS. Sul piano più specificamente applicativo, il legislatore ha ritenuto opportuno limitare gli interventi di modifica delle disposizioni tributarie, concentrandoli soprattutto sulle disposizioni riguardanti operazioni che hanno subito importanti cambiamenti sotto il profilo contabile e di bilancio (come ad esempio le operazioni *fuori bilancio* e le operazioni di *leasing*), predisponendo disposizioni di modifica legislativa necessarie a garantire un adeguato ingresso degli IAS e, parallelamente, assicurare un equo trattamento delle imprese, indipendentemente dai principi di redazione dei bilanci adottati;
- salvaguardia del principio di “*neutralità dell'imposizione*”, da intendersi nel senso di evitare alle imprese penalizzazioni fiscali derivanti dall'adozione o meno dei principi contabili internazionali; coerentemente con quanto sopra indicato, con l'emanazione di apposite disposizioni transitorie il legislatore ha inteso evitare che l'introduzione degli IAS potesse generare improprie forme di tassazione o di deducibilità<sup>55</sup>.

---

*formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli art. 5,6, 7, 8 e 11, aumentati o diminuiti dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio netto, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi.>>”.*

<sup>54</sup> Tale scelta legislativa, ovvero di preservare il sistema di tassazione delle imprese in base al bilancio, ciò indipendentemente dai principi contabili seguiti, prevedendo, tuttavia, alcune regole speciali per tener conto della specificità degli IAS, non solo a regime, ma anche e soprattutto in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (cosiddetta *FTA*), è stata molto apprezzata anche dall'Associazione Bancaria Italiana. Cfr. ABI, *L'adozione dei principi contabili internazionali – riflessi sulla fiscalità delle imprese*, Circolare del 13 febbraio 2006.

<sup>55</sup> GAFFURI A.M., *La determinazione del reddito tassabile per le imprese che adottano gli IAS/IFRS secondo le recenti modifiche legislative e le norme del decreto n. 48/2009*, in Bollettino Tributario n. 10, 2010; secondo cui “*Gli eventuali contrasti tra i precetti civilistici e quelli fiscali erano risolti facendo prevalere sistematicamente i primi. L'indipendenza – non assoluta, ovviamente – dei criteri fiscali era difesa gelosamente da un'efficace rete di norme vevoli per tutti i contribuenti (IAS o non IAS)*”. Inoltre, secondo una parte della dottrina (SAMMARTINO, *I principi generali relativi al reddito d'impresa*, in AA.VV., *L'IRES due anni dopo: considerazioni*,

In particolare, il mantenimento del menzionato principio di “derivazione” del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio costituisce, a fronte delle rilevanti problematiche lasciate aperte dal D.Lgs. n. 38/2005, un importante punto di riferimento nell’attività di interpretazione tesa a colmare le lacune legislative tuttora esistenti, nel senso che i criteri di rappresentazione in bilancio previsti dai nuovi principi contabili internazionali dovranno trovare riconoscimento anche in sede di determinazione del reddito imponibile laddove non siano espressamente previste disposizioni normative tributarie che impediscano tale riconoscimento.

Sotto il profilo tecnico, i criteri guida adottati sono stati essenzialmente due: *“da un lato, quello di mantenere anche per le società che adottano gli IAS il principio di derivazione dell’imponibile dalle risultanze di bilancio e, dall’altro, compatibilmente con questo principio, il mantenimento della neutralità dell’imposizione tra tali imprese che redigono il bilancio con gli IAS e quelle che continuano ad applicare i principi nazionali”*<sup>56</sup>.

L’attuazione in concreto di tali principi è stata realizzata, innanzitutto, attraverso la suddetta modifica all’art. 83, del TUIR, estendendo il principio di derivazione a quei fatti gestionali che, per quanto detto, sono esclusi dall’ambito del conto economico in virtù dell’applicazione degli IAS. Modifica di medesimo tenore è – naturalmente – prevista anche ai fini dell’individuazione della base imponibile dell’IRAP.

Il secondo aspetto centrale di questa impostazione *“è di avere mantenuto sostanzialmente invariate per tutte le imprese – quindi, ... anche per quelle che adottano gli IAS – le regole stabilite dal TUIR per la variazione in aumento ed in diminuzione del risultato di bilancio (intendendosi per tale, per quanto detto, il risultato economico eventualmente integrato dai componenti che, per disposizione*

---

*proposte e critiche*, Milano, 2005, 34; ZIZZO, *I principi contabili internazionali*, in AA.VV., *Imposta sul reddito delle società (IRES)*, Bologna, 2007, pag. 726; RUGGIERO- MELIS, *Pluralità di sistemi contabili, diritto commerciale e diritto tributario: l’esperienza italiana*, in *Rassegna Tributaria*, 2008, pag. 1643), la neutralità è un valore meritevole di considerazione e tutela anche e soprattutto dal punto di vista costituzionale. Essa assicura infatti, come richiede l’art. 53 Cost., l’eguaglianza di trattamento tra soggetti che manifestano la medesima capacità contributiva, poiché tende ad assicurare la ricostruzione del reddito secondo regole uniformi, applicabili nello stesso modo a tutti, a prescindere dal sistema contabile adottato.

<sup>56</sup> ASSONIME, Circolare n. 48, del 1° dicembre 2004, op. cit., pag. 8.

*di legge, hanno interessato direttamente il patrimonio); ciò, come accennato, al fine di tendere, ove possibile e pur sempre nel rispetto del principio di derivazione, alla **sostanziale neutralità dell'imposizione, a prescindere dall'impostazione bilancistica adottata.** In termini più chiari, quindi, tutte le imprese – sia che adottino i principi nazionali, sia che adottino gli IAS – dovranno fare riferimento ad un quadro di regole fiscali sostanzialmente equivalenti”<sup>57</sup>.*

La sostanziale neutralità dell'imposizione, a prescindere dall'impostazione bilancistica adottata rappresenta un elemento cardine della riforma fiscale previsto nel D.Lgs. n. 38/2005, anche se, come sarà illustrato nel corso dei successivi paragrafi del presente lavoro, tale scelta legislativa di politica fiscale, sarà totalmente ed ulteriormente rivoluzionata proprio dallo stesso legislatore.

## 2.2. – LA COMPLESSA GESTIONE DELLE DIFFERENZE

Le disposizioni di natura tributaria introdotte dal legislatore del D.Lgs. n. 38 del 2005 sono contenute agli articoli 11-13 del provvedimento e contengono, rispettivamente, modifiche alle disposizioni del TUIR in tema di reddito d'impresa (art.11), previsioni in materia di IRAP (art.12), nonché disposizioni di carattere transitorio (art. 13).

Con riferimento alle modifiche “*a regime*” introdotte dall'art. 11, del Decreto IAS, ricordiamo che, oltre a modifiche di coordinamento normativo, le stesse riguardano<sup>58</sup>:

- 1) il regime fiscale delle operazioni di locazione finanziaria (comma 1, lett. b);
- 2) la deducibilità degli oneri pluriennali (comma 1, lett. c);
- 3) il regime fiscale delle operazioni “fuori bilancio” (comma 1, lett. f);
- 4) la nuova definizione di “immobilizzazioni finanziarie” (comma 2);

---

<sup>57</sup> ASSONIME, Circolare n. 48, del 1° dicembre 2004, op. cit., pag. 8.

<sup>58</sup> MIELE L., *I principi contabili internazionali fanno il loro ingresso nell'ordinamento italiano*, in Corriere Tributario n.1, 2005, IPSOA; SALVI G., *Principi contabili internazionali: prevale la neutralità*, in Amministrazione e Finanza n. 13, 2007, IPSOA; BIANCHI - DI SIENA – LUPI, *Il coordinamento fra Ias e disciplina del reddito d'impresa: il principio di derivazione è giunto al capolinea?*, in Dialoghi Dir.Trib. n. 1/2005, pag. 135.

### *Locazione finanziaria*

Con riferimento al regime fiscale delle operazioni di locazione finanziaria, al fine di comprendere i reali effetti dell'intervento normativo, si rende doverosa una premessa, anche da un punto di vista contabile sul diverso trattamento dell'operazione in questione<sup>59</sup>.

In base allo IAS 17, il leasing “è un contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario, a fronte di un pagamento o di una serie di pagamenti, il diritto all'utilizzo di un bene per un periodo di tempo stabilito”.

Lo IAS 17 definisce due tipi di leasing, ciascuno dei quali è oggetto di un proprio metodo di contabilizzazione:

- il leasing finanziario (*financial lease*): “è un leasing che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà di un bene. Al termine del contratto, il diritto di proprietà può essere trasferita o no”;
- il leasing operativo (*operating lease*): “è un leasing differente dal leasing finanziario”.

Va osservato che, rispetto alla giurisprudenza e alla prassi nazionale – nelle quali l'elemento qualificante per classificare il contratto di locazione come finanziario ovvero operativo è rappresentato dalla formale presenza dell'opzione finale di acquisto – lo IAS 17 classifica il leasing sulla base dell'attribuzione di tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà di un bene locato, a seconda che la stessa spetti al locatore o al locatario<sup>60</sup> (principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica).

---

<sup>59</sup> Cfr. MIELE L., *I contratti di locazione finanziaria nei principi contabili internazionali*, in Corriere Tributario n. 45, del 2005, pag. 3529 ss., IPSOA; VALACCA R., *Deduzione dei canoni di leasing per imprese IAS e non IAS*, in Corriere Tributario n. 5, del 2008, pag. 351 ss., IPSOA; DE CANDIA G. – FERANTI G. - MIELE L. - RUSSO V., *LA disciplina dei contratti di leasing*, in Corriere Tributario n. 46, del 2008, pag. I ss., IPSOA; FORNERO L., *Finanziaria 2008: deducibilità dei canoni di leasing e durata minima dei contratti*, in Azienda e Fisco n. 2, del 2008, IPSOA.

<sup>60</sup> Lo IAS 17 fornisce alcuni indicatori che, individualmente o congiuntamente, potrebbero di norma portare a qualificare un *leasing* come finanziario; di seguito se ne riportano alcuni: “*il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing (locazione con patto di futura vendita, che in Italia è assimilato alla vendita rateale); il locatario ha l'opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value alla data alla quale si può esercitare l'opzione cosicché, all'inizio del leasing, è ragionevolmente certo*



In proposito è lo stesso Organismo Italiano di Contabilità (di seguito anche “OIC”) che ha sottolineato come<sup>61</sup> le condizioni previste dallo IAS 17, “*per la classificazione di un’operazione come contratto di locazione finanziaria sono più ampie di quelle normalmente considerate nella giurisprudenza e nella prassi nazionale, nelle quali l’elemento determinante per l’attribuzione della qualifica di locazione finanziaria è rappresentato dalla formale presenza nel contratto dell’opzione finale di acquisto. Secondo lo IAS 17, invece, la classificazione delle operazioni di leasing finanziario si basa sulla attribuzione al locatario dei rischi e dei benefici derivanti dal bene locato. I rischi possono includere le perdite derivanti da capacità inutilizzata, da obsolescenza tecnologica e da variazioni nel rendimento dovute a cambiamenti nelle condizioni economiche; i benefici possono essere rappresentati dal redditizio utilizzo atteso durante la vita economica del bene e da utili connessi alla rivalutazione o al realizzo del valore residuo*”.

Di tale avviso è la stessa Amministrazione Finanziaria che ha illustrato la differenza della locazione finanziaria<sup>62</sup> ed operativa (c.d. leasing operativo) da altre figure giuridiche (es. noleggio). Infatti, la locazione operativa, diversamente da quella finanziaria, “*non prevede – nel suo schema contrattuale tipico – la*

---

*che essa sarà esercitata (quasi tutti i contratti di “locazione finanziaria italiana”); la durata del leasing copre la maggior parte di vita economica del bene, anche se la proprietà non è trasferita (leasing operativo in base a quanto previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 216 del 1996); nel momento iniziale del leasing, il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value del bene locato (alcune tipologie di operazioni di noleggio a lungo termine); i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche”.*

<sup>61</sup> OIC – Organismo Italiano di Contabilità, Guida n. 1, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, ottobre 2005.

<sup>62</sup> In base alla Risoluzione Ministeriale n. 175/E del 12 agosto 2003, “*Per operazioni di locazione finanziaria s’intendono le operazioni di locazione di beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta del conduttore che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di diventare proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito (arg. ex art. 17 della L. 2 maggio 1976, n. 183). Il leasing finanziario è, quindi, tipicamente strutturato in modo da coinvolgere tre soggetti. L’operazione ha lo scopo di far acquisire ad un soggetto utilizzatore la disponibilità di beni senza dover sostenere l’intero costo in un’unica soluzione e senza assumere il rischio legato all’acquisto della proprietà del bene stesso. Attesa la natura finanziaria dell’operazione, il pagamento del canone è considerato non proprio come corrispettivo per la locazione del bene ma piuttosto come modalità per la restituzione di un finanziamento che è pari al costo del bene (e delle spese accessorie) aumentato del compenso per l’attività del finanziatore (sotto forma d’interesse sul capitale investito). La modalità di determinazione del canone assume, pertanto, connotati tipicamente finanziari. La concessione in godimento del bene assume solitamente una funzione strumentale rispetto alla vendita e, quindi, al mantenimento della proprietà in capo al concedente/locatore è attribuito un mero scopo di garanzia”.*

*presenza di tre operatori. Infatti, generalmente è lo stesso produttore del bene che lo concede in locazione, per un canone che corrisponde all'entità dei servizi offerti del bene medesimo e non è in relazione alla sua durata economica. Civilisticamente, il leasing operativo è riconducibile allo schema tipico della locazione, dell'affitto o del noleggio”<sup>63</sup>.*

In forza dei principi contabili internazionali la rilevazione contabile delle operazioni di locazione finanziaria comporta il passaggio:

- dal metodo patrimoniale (il concedente iscrive tra le proprie attività il bene locato rilevando a conto economico il relativo ammortamento finanziario, i canoni di locazione e l'eventuale svalutazione dei crediti impliciti; l'utilizzatore rileva i canoni di locazione quali costi);
- al metodo finanziario (il concedente iscrive tra le proprie attività il credito per l'operazione di locazione finanziaria ed a conto economico i relativi interessi attivi, mentre il canone di locazione, per la parte imputabile alla restituzione del capitale, decurta il valore del credito; l'utilizzatore iscrive tra le proprie attività il bene oggetto di locazione e tra le passività il debito per l'operazione di locazione finanziaria, mentre a conto economico imputa le quote di ammortamento del bene e gli interessi passivi, estrapolati quali componente finanziaria dei canoni di locazione).

Nel testo previgente, l'art. 102, comma 7, del TUIR presupponeva la rilevazione in bilancio delle predette operazioni in base al metodo patrimoniale limitandosi, quindi, a disciplinare la deducibilità dell'ammortamento da parte del concedente e la deducibilità dei canoni da parte dell'utilizzatore. Tale impostazione fiscale avrebbe sollevato importanti conseguenze alla luce delle nuove metodologie contabili adottate in esito all'applicazione degli IAS sollevando, conseguentemente, divergenze applicative proprio dipendenti dai criteri contabili adottati nel rilevare tali operazioni.

Al fine di mantenere un equo<sup>64</sup> trattamento tra le imprese (*principio di neutralità*), indipendentemente dai criteri contabili adottati nell'esposizione in

---

<sup>63</sup> Risoluzione Ministeriale n. 175/E del 12 agosto 2003.

<sup>64</sup> Relazione Senato della Repubblica del 28 febbraio 2005 – Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 38/2005; inoltre FURLAN A. – BONA D., *Problematiche fiscali derivanti dalla prima adozione degli IAS per le società di leasing*, in Corriere Tributario n. 41, del 2007, IPSOA.

bilancio delle operazioni di leasing, il legislatore del decreto IAS, opportunamente, ha previsto che:

- a) il concedente, ove segua il metodo patrimoniale, e, quindi, imputi a conto economico i canoni di locazione, continui a dedurre le quote di ammortamento del bene in base alle regole vigenti (art. 102, comma 7, primo periodo, del TUIR); ove, invece, segua, in base ai principi contabili internazionali, il metodo finanziario, sia soggetto a tassazione solo sugli interessi attivi imputati a conto economico (con un'imposizione equivalente a quella derivante dal metodo patrimoniale, corrispondendo tali interessi attivi alla differenza tra l'importo del canone di locazione e quello dell'ammortamento risultante dal piano di ammortamento finanziario);
- b) l'utilizzatore, *“indipendentemente dai criteri di contabilizzazione”* adottati, può dedurre i canoni di locazione (art. 102, comma 7, primo periodo, del TUIR come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 38/2005); se questi segue il metodo patrimoniale la deduzione corrisponde a quanto imputato a conto economico; se, invece, l'utilizzatore segue il metodo finanziario la deduzione degli interessi passivi e dell'ammortamento imputati a conto economico può essere integrata, attraverso l'evidenziazione nel prospetto di cui all'art. 109, comma 4, lett. b), (come modificata dall'art. 11, comma 1, lett. b, citato) della differenza tra i canoni di locazione (non imputati a conto economico in quanto tali) e la somma dei predetti interessi passivi ed ammortamenti<sup>65</sup>. In sostanza<sup>66</sup>, ciò che non è imputato a conto economico per

---

<sup>65</sup> L'art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR, poi riformulato a decorrere dal 1° gennaio 2008, prevedeva che *“4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza ... Sono tuttavia deducibili: a) ...; b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto [...] e dei restanti utili portati a nuovo risulta inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti...”*

effetto dell'adozione dello IAS 17 resta deducibile mediante il prospetto extra-contabile del quadro "EC" del modello Unico.

#### *Deducibilità degli oneri pluriennali*

Altra operazione oggetto di intervento normativo riguarda il trattamento fiscale degli oneri pluriennali. Infatti, secondo i principi contabili internazionali alcuni oneri attualmente considerati "pluriennali" secondo i principi contabili nazionali, non potranno più essere capitalizzati, ma dovranno confluire direttamente al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti.

Viceversa, il principio contabile nazionale n. 24<sup>67</sup>, sulla base della normativa del codice civile, ricomprende nelle immobilizzazioni immateriali anche gli oneri pluriennali e cioè costi che non esauriscono la loro utilità in un esercizio, pur non essendo collegati all'acquisizione di un bene o di un servizio (per i quali sussiste la facoltà, ma non l'obbligo della capitalizzazione: articolo 2426 n. 5 c.c.).

Mentre, lo "IAS 38, paragrafo 8, fa invece riferimento unicamente ad attività non monetarie, identificabili e prive di sostanza fisica. Le caratteristiche di identificabilità previste dallo IAS 38, paragrafo 12, riguardano la separabilità del bene, e quindi la possibilità che lo stesso possa essere oggetto di cessione, affitto, permuta, concessione in uso o il fatto che lo stesso sia originato da un contratto o da altri diritti. Lo IAS 38 fornisce una definizione di attività immateriale nei paragrafi da 8 a 17. In sintesi, sono attività immateriali quelle attività non monetarie identificabili, prive di consistenza fisica. Le caratteristiche necessarie per soddisfare la definizione di attività immateriale sono:

- a. identificabilità,
- b. controllo della risorsa in oggetto,
- c. esistenza di benefici economici futuri.

---

<sup>66</sup> MIELE L., *I principi contabili internazionali fanno il loro ingresso nell'ordinamento italiano*, in *Corriere Tributario* n.1, 2005, IPSOA.

<sup>67</sup> OIC – Organismo Italiano di Contabilità, Principio Contabile n. 24, *Immobilizzazioni Immateriali*, maggio 2005.

*In assenza di una delle suddette caratteristiche, “la spesa per acquisire o generare la stessa internamente è rilevata come costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta”<sup>68</sup>.*

Il Decreto IAS (art. 11, comma 1, lett. c)) ha modificato in tal senso l’art. 108, comma 3, del TUIR, rubricato “*Spese relative a più esercizi*”, al fine di attenuare<sup>69</sup> l’impatto negativo sul gettito fiscale (derivante dall’immediata imputazione dell’onere al conto economico) introducendo un criterio di deducibilità dei costi in questione per quote costanti nell’esercizio in cui sono sostenute e nei quattro esercizi successivi<sup>70</sup>.

Come rilevato anche dall’ABI<sup>71</sup>, “*in altri termini, se per le imprese che non adottano gli IAS nulla è cambiato rispetto a quanto precedentemente previsto, i soggetti che, invece, redigono il bilancio sulla base dei principi IAS si troveranno ad applicare l’art. 108, comma 3, parte prima (dunque deducibilità secondo quanto rilevato in bilancio) solo per le spese ancora capitalizzabili anche alla luce degli IAS, mentre dovranno dedurre obbligatoriamente in quote costanti in 5 esercizi le spese non più capitalizzabili.*

*Si tratta di una previsione motivata da evidenti ragioni fiscali che, tuttavia, potrebbe sollevare problematiche interpretative circa l’esatta individuazione degli oneri che, pur non essendo individuati come pluriennali in bilancio, mantengono tale natura ai soli fini fiscali. Al riguardo, non si potrà che fare riferimento al concetto di oneri pluriennali sinora utilizzato in base ai principi contabili nazionali<sup>72</sup> ed alle precisazioni in proposito fornite dall’Amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza. Non dovrebbero sussistere dubbi, dunque, circa l’applicabilità della disposizione in questione anche a oneri appartenenti a*

---

<sup>68</sup> OIC – Organismo Italiano di Contabilità, Guida n. 1, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, ottobre 2005.

<sup>69</sup> Relazione Senato della Repubblica del 28 febbraio 2005 – Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 38/2005.

<sup>70</sup> L’art. 108, comma 3, del TUIR prevede infatti che “*3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi*”.

<sup>71</sup> ABI, *L’adozione dei principi contabili internazionali – riflessi sulla fiscalità delle imprese*, Circolare del 13 febbraio 2006.

<sup>72</sup> In via esemplificativa: spese di *start up*, addestramento personale, costi per trasferimento e/o riposizionamento di cespiti, costi per la creazione di siti internet, costi per operazioni sul capitale ecc.

*tipologie che fino allo scorso periodo d'imposta erano capitalizzabili esercitando la facoltà prima prevista e sulla base del parere favorevole del collegio sindacale (ad esempio, le somme per incentivi all'esodo, cfr. circolare della Banca d'Italia, n. 166/1992)".*

#### *Regime fiscale delle operazioni "fuori bilancio"*

L'art. 11, comma 1, lett. f), del Decreto IAS ha provveduto alla riformulazione dell'art. 112, del TUIR disciplinante le c.d. "operazioni fuori bilancio"<sup>73</sup>.

Al fine di comprendere le motivazioni sottese a tale intervento normativo, si rende necessario comprendere, anche in tal caso, ancorché sinteticamente, alcune peculiarità degli standard internazionali che saranno comunque analizzate maggiormente in dettaglio nel corso del presente lavoro.

Infatti, secondo quanto riportato negli atti parlamentari<sup>74</sup>, "la disposizione recata dal vigente testo unico delle imposte sui redditi è stata riformulata per ragioni di ordine sistematico e di coordinamento senza apportarvi significativi cambiamenti rispetto alla formulazione attualmente vigente. In particolare:

*a) è stata avvertita l'esigenza di eliminare, poiché superata, la distinzione tra disciplina applicabile alle banche e alle altre imprese relativamente al trattamento fiscale dei contratti derivati come risultati in bilancio;*

*b) è stato esteso in via generale il principio di simmetria (già oggi esplicitamente contenuto nell' art. 112, commi 1, lett. a) e b), 2 e 3) in virtù del quale i risultati della valutazione o del realizzo dei contratti derivati di copertura sono attratti al medesimo trattamento fiscale previsto per i corrispondenti componenti positivi e negativi, da valutare o da realizzo, derivanti dalle attività o passività coperte.*

*Per completezza si segnala che il comma 5 (immutato rispetto alla formulazione vigente del comma 6) è idoneo a disciplinare in modo coerente con i*

---

<sup>73</sup> Cfr. MARSICO D. – ZOANI L., *Art. 112 del Tuir: operazioni fuori bilancio*, in *Rassegna Tributaria* n. 3, maggio-giugno 2007, pag. 915.

<sup>74</sup> Relazione Senato della Repubblica del 28 febbraio 2005 – Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 38/2005.

*principi contabili internazionali il concorso alla formazione del reddito dei risultati della valutazione dei derivati di copertura di flussi finanziari futuri (c.d. cash flow hedge).*

*Con riguardo alla definizione di "copertura" di cui al vigente art. 112, comma 7, integralmente riproposta dal comma 6 del medesimo articolo come sostituito dal decreto [n. 38 del 2005] in esame, si segnala che l'analogo concetto contenuto nei principi contabili internazionali risulta più dettagliato e circoscritto. Ad evitare ingiustificate divergenze tra principi di bilancio e normativa fiscale si è introdotto il rinvio al concetto di copertura previsto dai principi contabili internazionali, fermo restando, nei casi di inapplicabilità di questi, l'attuale nozione contenuta nell'articolo 112", del TUIR.*

Come opportunamente osservato dall'ABI<sup>75</sup>, nel riformulare l'art. 112, del TUIR, il legislatore tributario ha mantenuto l'aderenza alle operazioni fuori bilancio come definite nel decreto legislativo n. 87 del 1992, pur eliminando ogni riferimento letterale a tale provvedimento (destinato ad essere sostituito a seguito dell'introduzione degli IAS), preservando così un ugual trattamento tra i soggetti che adottano gli IAS e soggetti che non adottano i principi internazionali nella redazione dei bilanci. In tal senso, l'eliminazione, di ogni espresso rinvio al D.Lgs. 87 del 1992 comporta che la disposizione si rende applicabile in via generale a tutte le imprese, indipendentemente dai criteri seguiti nella redazione dei bilanci, fermo restando che, come diremo, nel riformulare la disposizione il legislatore ha considerato le particolarità cui soggiacciono le imprese che redigono il bilancio secondo i principi IAS. In particolare, rispetto alla previgente formulazione, è stato evidenziato quanto segue:

a) il comma 1 contiene, ora, l'elencazione delle operazioni considerate "fuori bilancio" ai fini fiscali, riproponendo la formulazione del previgente comma 4, dell'art. 112 del TUIR. Considerato che la circolare della Banca d'Italia n. 262, cap. I del 2005 distingue i *derivati* in *finanziari* (par. 5.9), e *creditizi* (par. 5.10) riportando, con riguardo a i primi, una elencazione identica a quella contenuta nell'art. 112 comma 1, del TUIR, potrebbe porsi il dubbio che tale ultime disposizione si riferiscano ai soli *derivati finanziari*. Al

---

<sup>75</sup> ABI, *L'adozione dei principi contabili internazionali – riflessi sulla fiscalità delle imprese*, Circolare del 13 febbraio 2006.

riguardo, appare utile precisare che si tratta di una modifica solo formale in quanto, come per il passato, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 112, del TUIR, anche i c.d. "derivati creditizi"<sup>76</sup>, in quanto trattasi pur sempre di derivati collegati all'andamento di tassi di interesse o del valore di determinate attività compresi, quindi, nell'elencazione di cui al comma 1 citato;

b) l'eliminazione del riferimento ai criteri valutativi previsti dal D.Lgs n. 87 del 1992, anche questa basata sulle motivazioni sopra riportate;

c) il mantenimento, al comma 3, della disposizione intesa a limitare la rilevanza fiscale dei componenti negativi delle "operazioni fuori bilancio". E', infatti, confermato che *"i componenti negativi ..non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data di stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio"*. Proprio con riguardo al valore alla data di chiusura dell'esercizio si evidenzia che la disposizione stabilisce espressamente quale sia il valore da prendere in considerazione; con particolare riferimento alle operazioni connesse ai contratti di compravendita dei titoli, si sottolinea che nello stabilire il valore minimo la disposizione rinvia a quanto previsto all'art. 94, comma 4, lett. a) e b) del TUIR, che tratta rispettivamente dei titoli negoziati e non negoziati in mercati regolamentati. Sempre con riguardo alla disposizione di cui all'art. 112, comma 3, in esame giova ricordare che il rinvio al valore del contratto o della prestazione *"alla data di stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente"* si applica non solo a contratti stipulati nell'esercizio in corso, ma anche a quelli che, pur essendo stati stipulati in esercizi precedenti, non sono

---

<sup>76</sup> In via generale è possibile distinguere tre categorie di derivati su crediti: a) i contratti ("credit default swap", ecc.) nei quali l'obbligo per il "protection seller" di adempiere all'obbligazione prevista dal contratto si ha al verificarsi di un determinato "credit event"; b) contratti ("credit spread option", "credit spread swap") nei quali l'obbligo ad adempiere del "protection seller" dipende dall'andamento di mercato della "reference obligation"; c) contratti (ad esempio, "total rate of return swap") nei quali il "protection buyer" e il "protection seller" si scambiano, rispettivamente, l'ammontare complessivo dei flussi di cassa generati dalla "reference obligation" e i flussi di cassa legati a un tasso di interesse di mercato maggiorato o diminuito di un determinato "spread" ("reference rate").



stati oggetto di precedenti valutazioni<sup>77</sup>;

d) la riformulazione delle disposizioni dell'art. 112, del TUIR, che riguardano il trattamento fiscale delle operazioni cosiddette “*di copertura*”, ora contenute nei commi 4, 5 e 6. Tali disposizioni assumono particolare rilievo sia in ragione dei diversi criteri che per effetto degli IAS, qualificano le operazioni con *finalità di copertura* (più stringenti e specifici rispetto alle attuali regole civilistiche), sia in relazione ai nuovi criteri di valutazione delle operazioni di copertura. A tale ultimo riferimento, infatti, i principi contabili internazionali ribaltano il principio di simmetria valutativa sancito nei principi nazionali, prevedendo la valutazione dello strumento finanziario coperto secondo le regole dello strumento di copertura, e non viceversa. Opportunamente il legislatore tributario è, pertanto, intervenuto a riconsiderare le previsioni in tema di operazioni con *finalità di copertura*, apportando alcune modifiche alla disposizione.

A quest'ultimo proposito, in primo luogo, si evidenzia che all'art. 112, comma 6, del TUIR, nel fornire la definizione di operazione di copertura ai fini della disposizione in esame, il legislatore ha opportunamente inserito l'inciso “*salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali*”. Tale previsione consente alle imprese che adottano gli IAS di riferirsi a tali principi (e, dunque alle risultanze di bilancio) per quanto attiene alla individuazione delle operazioni qualificate con finalità di copertura, mentre resta ferma la definizione contenuta nella medesima disposizione relativamente a quelle imprese che diversamente redigono il bilancio secondo le regole civilistiche (sostanzialmente, secondo le regole a suo tempo fissate dalla Banca d'Italia). Si ritiene che il rinvio al concetto di copertura previsto dai principi contabili internazionali consenta di considerare quali “operazioni di copertura” ai fini dell'art. 112 anche la copertura attuata mediante il ricorso alla c.d. “*fair value option*” (“*natural hedge*”) come disciplinata a seguito dell'emanazione del Regolamento Comunitario del 15.11.2005<sup>78</sup>.

---

<sup>77</sup> In questo senso si veda il Parere rilasciato dalla Commissione Finanze della Camera sullo schema di D.Lgs. 38 del 2005.

<sup>78</sup> Infatti, la “*Fair Value Option*” (“FVO”) – quando adottata in alternativa all’ “*hedge accounting*” quale strumento di copertura di variazioni di *fair value* in presenza di strumenti finanziari che si

Anche con riguardo alle cosiddette regole di “*simmetria*” applicabili alle operazioni con finalità di copertura il legislatore tributario del D.Lgs. n. 38 è intervenuto con il “nuovo” comma 4 al fine di evitare che in base al riconoscimento fiscale dei plusvalori e dei minusvalori risultanti dalla valutazione dei derivati, potessero generarsi asimmetrie nel risultato fiscale complessivo, a favore o a sfavore del contribuente. La volontà del legislatore di affermare un principio di “*simmetria*” avente portata generale si estrinseca nell’assoggettamento dei componenti positivi o negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo dei derivati di copertura alle medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi o negativi delle attività o passività coperte. Ciò, come detto, con la finalità di evitare che sulla base di un difforme trattamento fiscale tra gli strumenti finanziari possano generarsi disallineamenti incompatibili con la natura stessa del rapporto di copertura.

Analoga conclusione vale nel caso in cui sia il derivato ad essere oggetto di copertura da parte di altra attività o passività, sebbene con riferimento particolare alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali (infatti, in base agli IAS, lo strumento di copertura può essere costituito solo da un derivato, salvo il caso di copertura dei rischi di cambio).

La menzionata finalità perseguita da legislatore costituisce un utile riferimento in sede interpretativa relativamente alle modalità applicative del principio di “*simmetria*”, nel senso che, anche nelle ipotesi in cui il trattamento fiscale degli strumenti finanziari coperti sia differenziato a seconda che si tratti di componenti positivi o negativi, tale principio deve condurre ad un risultato fiscale pari (o tendente) a zero, secondo quanto accade in bilancio<sup>79</sup>.

---

compensano naturalmente – permette di evitare o ridurre asimmetrie contabili e, di conseguenza, asimmetrie anche nel risultato fiscale complessivo, a favore o a sfavore del contribuente. Cfr. IAS 39, paragrafi n. 9, lettera b) i), AG 4F, BC 74A – BC 75B. Si vedano, inoltre, le considerazioni svolte nel Documento IAS ABI BlueBook n. 24.

<sup>79</sup> Cfr. ABI, op. cit. secondo cui “*A titolo esemplificativo, ci si può riferire all’ipotesi di un titolo obbligazionario immobilizzato, le cui svalutazioni sono fiscalmente rilevanti, mentre le rivalutazioni, in base all’art. 110, comma 1, lett. c), del TUIR, non lo sono (se non per la parte che costituisce una ripresa di svalutazioni precedentemente dedotte): nel caso di rivalutazione (non imponibile) del titolo, la corrispondente svalutazione del derivato di copertura sarà non deducibile; per converso, nel caso di svalutazione (deducibile) del titolo, la corrispondente rivalutazione del derivato sarà imponibile. Sempre a titolo esemplificativo, si può citare il caso di un credito verso clientela coperto da un contratto derivato; in tale ipotesi: 1) nel caso di svalutazione del credito (assoggettata al regime di deduzione rateizzata di cui all’art. 106, comma 3, del TUIR), la corrispondente rivalutazione del derivato di copertura sarà considerata una*

Inoltre, il più stringente concetto di copertura dei principi contabili internazionali potrebbe comportare il disconoscimento in sede di prima applicazione di parte delle operazioni di copertura precedentemente rilevate. Pertanto, le valutazioni dei relativi derivati (non più di copertura), che saranno imputate direttamente a patrimonio, troveranno riconoscimento secondo i criteri stabiliti dall'art. 112, comma 3, che per il caso di specie richiederebbe il confronto tra il valore alla chiusura dell'esercizio ed il valore del contratto alla data della stipula, non potendo tali contratti derivati essere oggetto di valutazione nei precedenti esercizi.

Con riguardo a quanto stabilito al comma 5, viene riprodotto quanto già previsto al comma 6, del testo previgente dell'art. 112, del TUIR, secondo cui se le operazioni sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi a attività o passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi o negativi concorrono a formare il reddito secondo il medesimo criterio di imputazione degli interessi ovvero secondo la durata del contratto qualora le stesse operazioni abbiano finalità di copertura dei rischi connessi a insiemi di attività o passività.

Sulla base di quanto precisato nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 38 del 2005, il suddetto comma 5, è idoneo a disciplinare in modo coerente con i principi contabili internazionali il concorso alla formazione del reddito dei risultati della valutazione dei contratti derivati di copertura di flussi finanziari futuri (c.d. *cash flow hedge*)<sup>80</sup>. Ne discende che

---

*rivalutazione del credito e, quindi, sempre in base al citato art. 106, verrà computata a riduzione delle svalutazioni eventualmente soggette al regime di deduzione rateizzata di cui all'art. 106, comma 3 (e non tassabile in ogni caso in un unico esercizio, come avverrebbe senza la modifica in commento); 2) analogamente, nel caso di rivalutazione del credito (portata a decurtazione delle svalutazioni dei crediti), la corrispondente svalutazione del derivato di copertura sarà trattata alla stregua di una svalutazione di credito, quindi, sottoposta al regime di cui all'art. 106, comma 3, del TUIR, con conseguente, eventuale, deduzione rateizzata (e non deducibile in un unico esercizio, come avverrebbe senza la modifica in commento)''.*

<sup>80</sup> Cfr. OIC – Organismo Italiano di Contabilità, Guida n. 1, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, ottobre 2005; in particolare “Lo IAS 39 (paragrafo 86) prevede tre tipologie di coperture: 1) la prima, denominata *fair value hedge*, ha l'obiettivo di coprire l'esposizione alla variazione del *fair value* di una posta di bilancio attribuibile ad un particolare rischio. Con l'operazione di copertura, quindi, si compensa la variazione del *fair value* di un elemento coperto con l'opposta variazione del *fair value* dello strumento di copertura. Tale compensazione è riconosciuta attraverso la rilevazione a conto economico delle variazioni di valore, riferite sia all'*hedged item* (per quanto riguarda le variazioni prodotte dal fattore di rischio sottostante), sia all'*hedging instrument*. L'eventuale differenza, che rappresenta la

le plusvalenze e le minusvalenze emergenti dalla valutazione degli strumenti di copertura del “cash flow”, imputate direttamente alla “riserva da cash flow hedge” di patrimonio, concorrono a formare il reddito imponibile non immediatamente, ma in base ai criteri dettati dal comma 5 ed analoghi a quelli che disciplinano, ai fini di bilancio, la loro concorrenza al conto economico.

#### *Definizione di immobilizzazione finanziaria*

Con riferimento al concetto di immobilizzazione finanziaria, il Codice Civile prevede, all'art. 2424, che nell'attivo dello stato patrimoniale siano separatamente classificate partecipazioni, titoli ed azioni proprie a seconda che tali voci costituiscono o meno per l'impresa immobilizzazioni finanziarie. Nell'ambito sia delle immobilizzazioni sia dell'attivo circolante le partecipazioni devono essere ulteriormente distinte a seconda dell'intensità del legame partecipativo (imprese controllate, collegate ed altre).

I criteri civilistici di valutazione sono, in base all'art. 2426 c.c., diversi in relazione ad attività finanziarie immobilizzate ed attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

In accordo anche al principio<sup>81</sup> contabile nazionale n. 20, le prime devono essere iscritte al costo di acquisto e rettificate in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore, ripristinando, in tutto o in parte, il costo qualora successivamente vengano meno i motivi della rettifica. Inoltre le

---

*parziale inefficacia della copertura, ne costituisce di conseguenza l'effetto economico netto. Un esempio tipico di fair value hedge è rappresentato dalla copertura di un'attività a tasso fisso tramite un IRS nel quale l'impresa paga un tasso fisso e riceve un tasso variabile; 2) la seconda, denominata cash flow hedge, ha l'obiettivo di coprire l'esposizione a variazioni dei flussi finanziari futuri attribuibili a particolari rischi associati a poste del bilancio. In questo caso, le variazioni di fair value del derivato sono riportate nel patrimonio netto, per la quota efficace della copertura, e sono rilevate a conto economico solo quando, con riferimento alla posta coperta, si manifesti la variazione dei cash flow da compensare. Se la copertura non si dimostra efficace la variazione di fair value del contratto di copertura deve essere imputata al conto economico (over hedge). La copertura, tramite un interest rate swap, della variabilità dei flussi finanziari associati ad uno strumento a tasso variabile, rappresenta un tipico esempio di cash flow hedge; 3) la terza tipologia di copertura attiene alla copertura dei rischi di un investimento in una gestione estera espresso in valuta. Queste operazioni di copertura devono essere contabilizzate allo stesso modo del cash flow hedge”.*

<sup>81</sup> Organismo Italiano di Contabilità – Principio OIC n. 20, “Titoli e partecipazioni” del 16 settembre 2005.

immobilizzazioni in imprese controllate e collegate possono essere valutate, in alternativa al criterio del costo, secondo il metodo del patrimonio netto.

Titoli, partecipazioni ed azioni proprie che non costituiscono immobilizzazioni devono invece essere valutati al minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Anche in questo caso le svalutazioni devono essere annullate se successivamente sono venuti meno i motivi che le avevano causate.

Sulla base di queste sintetiche premesse, ma considerando che l'area di indagine sarà approfondita nel corso dei successivi paragrafi del presente lavoro, si segnala invece che gli standard internazionali, ed in particolare lo “IAS 39 non prevede la suddivisione degli strumenti finanziari sulla base della loro natura ma sulla base della loro destinazione funzionale nell'ambito della gestione dell'impresa. Le attività finanziarie vengono suddivise in quattro categorie (attività al fair value rilevato a conto economico [financial asset at fair value through profit or loss – FVTPL], attività possedute sino alla scadenza [held to maturity – HTM], finanziamenti e crediti [loans and receivables – L&R] e attività disponibili per la vendita [available for sale – AFS]), le passività in due categorie (passività al fair value rilevato a conto economico, altre passività finanziarie). Anche se lo IAS 39 non fornisce alcuna indicazione in proposito, si ritiene che le passività finanziarie non classificate come passività al fair value rilevato a conto economico rientrino nella categoria residuale delle altre passività finanziarie. In tale categoria può rientrare qualsiasi passività finanziaria con la sola esclusione dei contratti derivati finanziari e creditizi”<sup>82</sup>.

Al fine di tenere conto delle diverse categorie di strumenti finanziari previste dai principi contabili internazionali ovvero, come indicato in precedenza:

- 1) *financial asset at fair value through profit or loss* – “FVTPL”;
- 2) *held to maturity* – “HTM”;
- 3) *loans and receivables* – “L&R”;
- 4) *available for sale* – AFS

---

<sup>82</sup> Cfr. OIC – Organismo Italiano di Contabilità, Guida n. 1, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, ottobre 2005”.

da un punto di vista fiscale, si è provveduto a modificare la nozione di immobilizzazione finanziaria rilevante ai fini delle imposte sui redditi (art. 11, comma 2, del Decreto IAS n. 38/2005) con i conseguenti effetti.

Infatti, l'introduzione dei nuovi principi IAS supera la bipartizione tradizionale tra attivo circolante e immobilizzato e porta con sé una diversa e più articolata differenziazione in bilancio delle categorie di appartenenza degli strumenti finanziari. Tale differente classificazione risente della destinazione funzionale che gli strumenti finanziari hanno nell'impresa e nel suo patrimonio, e dei criteri di valutazione da adottare. Ne consegue un panorama articolato che non si presta ad essere ricondotto alla tradizionale bipartizione sulla base del semplice *nomen* della categoria di appartenenza.

Tuttavia, proprio al fine di tener conto delle differenti categorie di strumenti finanziari previsti dai principi internazionali, il legislatore è intervenuto con le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 38 ed ha precisato che *“per le società che adottano i principi contabili internazionali si considerano immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e collegamento, nonché gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza e quelli disponibili per la vendita”*.

Nonostante tale specifico intervento legislativo, volto ad adeguare la normativa fiscale per tenere conto delle nuove esigenze per i soggetti IAS adopter, sono comunque sorte particolari questioni interpretative<sup>83</sup>.

---

<sup>83</sup> ABI, op. cit. secondo cui *“A riguardo, si osserva che con particolare riferimento agli strumenti finanziari classificati nella categoria AFS (Available For Sale) – disponibili per la vendita -, nella quale confluiscono titoli che per loro natura non sono destinati ad essere negoziati direttamente nel breve, ma che ben possono esserlo qualora si verifichino condizioni favorevoli, piuttosto che permanere più durevolmente nel patrimonio aziendale, per essi è intervenuto il legislatore del decreto IAS assumendo una posizione indipendente da ogni valutazione circa la sussistenza o meno di un legame durevole al patrimonio aziendale e ne ha stabilito, ai fini fiscali, l'inserimento comunque nelle immobilizzazioni. Preso atto di ciò, vi è da chiedersi se per le categorie non contemplate nel predetto art. 11, comma 2, del D.Lgs. n.38 del 2005 debba necessariamente trovare ingresso il regime fiscale previsto per gli strumenti finanziari non immobilizzati, o ad esse sia comunque applicabile il principio generale contenuto nell'art. 85, comma 3, del TUIR, in base al quale si considerano immobilizzazioni finanziarie quelle iscritte come tali in bilancio. Il problema si pone, in particolare, per i titoli per i quali sia stata esercitata la Fair Value Option e per quelli classificati tra i “loans and receivables”, in quanto trattasi di categorie in cui gli strumenti finanziari sono allocati sulla base di criteri diversi rispetto a quello dell'essere legati durevolmente all'economia dell'impresa. L'interpretazione restrittiva, che porterebbe a ritenere l'elencazione dell'articolo 11, comma 2, una elencazione tassativa, così da escludere tali titoli dall'ambito delle “immobilizzazioni finanziarie” a prescindere dalle caratteristiche di permanenza nel patrimonio aziendale, sarebbe, evidentemente, non coerente con le motivazioni*

### *Altri interventi normativi*

Tra gli altri interventi di natura tributaria introdotti dal Decreto IAS n. 38/2005, è doveroso ricordare:

- a) *Interessi passivi e costo delle immobilizzazioni (art. 110, comma 1, lett. b), TUIR* - I principi contabili internazionali consentono, alternativamente, di escludere del tutto gli oneri finanziari dal concorso alla formazione del costo delle immobilizzazioni o di farvi concorrere tutti gli oneri finanziari sostenuti e non solo quelli relativi - in sostanza - a mutui di scopo. La norma fiscale ante adozione del D.Lgs. n. 38/2005 non consentiva ma imponeva la capitalizzazione degli interessi passivi "per la quota ragionevolmente imputabile ai beni", comportando, in linea di massima, la capitalizzazione dei soli mutui di scopo. L'intervento effettuato con il presente provvedimento (art. 11, comma 1, lett. e), numero 1) lett. a) rende, come chiarito dagli atti parlamentari<sup>84</sup>, più aderente la disposizione del TUIR alle modifiche intervenute in materia a seguito dei principi contabili internazionali. Infatti, il nuovo secondo periodo, dell'art. 110, comma 1, lett. b), prevede che "Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli

---

*che hanno indotto il legislatore fiscale a differenziare il trattamento fiscale tra le due categorie proprio in funzione delle predette caratteristiche. Inoltre, in palese "violazione" del principio di neutralità enunciato nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 38 del 2005, sarebbe introdotta una ingiustificata discriminazione tra soggetti che adottano i principi contabili nazionali, e per i quali il concetto di immobilizzazioni finanziarie coincide con le indicazioni in bilancio, e i soggetti IAS, per i quali, invece, vi sarebbe una qualificazione ex lege di "immobilizzazioni". Per questi ultimi, la qualificazione fiscale obbligatoria avrebbe la conseguenza di escludere per legge dall'immobilizzato anche ciò che avrebbe, invece, pieno titolo ad essere considerato tale (si veda, ad esempio, l'ipotesi dei titoli classificati tra i "loans and receivables" (L&R)). Peraltro, poiché gli strumenti finanziari destinati a rimanere durevolmente nel patrimonio aziendale potrebbero essere collocati in uno dei quattro portafogli all'inizio del paragrafo elencati, la norma fiscale, se intesa in senso restrittivo, costringerebbe a considerarne solo due e in questo modo costituirebbe una pesante ingerenza nella gestione imprenditoriale. Sulla base delle predette considerazioni si ritiene, quindi, che gli strumenti finanziari non classificati nelle categorie previste all'art. 11, comma 2, e iscritti in bilancio (nota integrativa) come strumenti finanziari detenuti durevolmente, debbano essere considerati ai fini fiscali immobilizzazioni finanziarie in virtù dei principi generali contenuti nell'art. 85, comma 3, del TUIR. In questo modo, il sistema fiscale sarebbe ricondotto alla dichiarata neutralità auspicata dal legislatore tra soggetti IAS e soggetti non IAS. Infatti, per i soggetti non IAS la qualificazione di immobilizzazione dipenderebbe soltanto da una scelta imprenditoriale, per i soggetti IAS la presunzione legislativa sarebbe completata da una scelta imprenditoriale volta ad integrare la presunzione, che, come già osservato, tiene conto solo parzialmente del mutato scenario di rappresentazione di bilancio".*

<sup>84</sup> Relazione Senato della Repubblica del 28 febbraio 2005 – Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 38/2005.

*interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge*". Al riguardo è stato rilevato che la norma attuale si presenta <<indifferente>> rispetto alle scelte adottate contabilmente, nel senso che lascia alle imprese che adottano gli IAS di utilizzare l'uno o l'altro metodo (di riferimento o consentito) e solo laddove utilizzino la capitalizzazione ai fini del bilancio impone la capitalizzazione sul costo anche ai fini tributari<sup>85</sup>;

- b) *Determinazione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (art. 12, Decreto IAS)* - E' noto che i soggetti che adottano i principi contabili italiani, devono redigere gli schemi di bilancio ovvero stato patrimoniale e conto economico secondo le previsioni del codice civile, rispettivamente, secondo gli artt. 2424 e 2425<sup>86</sup>.

I soggetti IAS adopter, in base allo standard internazionale n. 1, devono redigere schemi di bilancio che sono difformi da quelli previsti dal codice civile. Ciò ha comportato la necessità di una norma di raccordo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, la cui normativa di riferimento<sup>87</sup>, prevedeva, in particolare per le società di capitali, un forte legame con il bilancio civilistico così come redatto secondo gli schemi di codice civile ed in ossequio ai principi contabili italiani.

Infatti, l'art. 5, del D.Lgs. n. 446/1997 istitutivo dell'IRAP, stabiliva che *"Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'articolo 2425 del codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su*

---

<sup>85</sup> MIELE L., *Riflessi sul reddito d'impresa delle nuove regole contabili*, in Corriere Tributario n. 13, del 2005, pagg. 991-993.

<sup>86</sup> Organismo Italiano di Contabilità – Principio OIC n. 12, *"Composizione e schemi del bilancio d'esercizio"*, del 30 maggio 2005.

<sup>87</sup> D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, rubricato *"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"*, pubblicato in G.U. n. 298 del 23 dicembre 1997.



*crediti e delle spese per il personale dipendente. Detta disposizione opera anche per i soggetti non tenuti all'applicazione del citato articolo 2425*<sup>88</sup>.

A tal proposito, come evidenziato anche dagli atti parlamentari<sup>89</sup>, ai fini IRAP, *“L'adozione degli IAS fa venir meno gli attuali schemi di bilancio che sono alla base della determinazione del valore della produzione netta. In particolare, non trovano più alcuna evidenziazione, in linea generale, le componenti straordinarie della lettera E dell'attuale schema di bilanci. Al fine di consentire l'invarianza di gettito per ciascuna categoria di contribuenti assoggettati ad IRAP (assicurazioni, banche, imprese industriali) è prevista l'adozione di un regolamento che individui nuovi criteri di determinazione dell'IRAP sulla base dei nuovi schemi di bilancio adottati per effetto degli IAS. Nelle more dell'adozione di tale regolamento, i contribuenti dovranno riclassificare i componenti positivi e negativi di bilancio secondo gli schemi adottati in assenza degli IAS ( art. 12, comma 1, del decreto legislativo in esame)”*.

Come ricordato anche nel precedente paragrafo ed osservato dall'ABI<sup>90</sup>, *“Per tener conto anche delle imputazioni contabili patrimoniali derivanti dall'applicazione degli IAS, l'art. 12 in esame, al comma 2, introduce una modifica all'art. 11-bis del decreto legislativo IRAP (D.Lgs. 446 del 1997) secondo cui <<i>componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione ... aumentati o diminuiti dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi>>. La disposizione si rende particolarmente opportuna poiché consente di assumere la piena rilevanza anche ai fini IRAP, secondo le*

---

<sup>88</sup> Come sarà illustrato nel corso del presente lavoro, l'art. 5, del D.Lgs. n. 446/1997, e più in generale tutta una serie di norme avente ad oggetto i soggetti IAS adopter, sono state riformate dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, rubricata *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”*, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 così come disposto dall'art. 1, comma 50, lett. a), della suddetta Legge n. 244/2007.

<sup>89</sup> Relazione Senato della Repubblica del 28 febbraio 2005 – Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 38/2005.

<sup>90</sup> ABI, op. cit..

*regole proprie del reddito d'impresa, delle componenti che per effetto IAS non trovano collocazione nel conto economico ma direttamente a patrimonio. A riguardo va rilevato che a seguito dell'approvazione del Decreto correttivo IRES (D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247) è stato riformulato l'art. 11-bis del D.Lgs. 446 del 1997, senza riproporre la disposizione come integrata dall'art. 12, comma 2, sopra indicato. Posto che si tratta di un evidente errore di coordinamento legislativo, si ritiene che quanto previsto dal predetto D.Lgs. n. 38 del 2005 sia, comunque, da considerare valido, tenuto anche conto che la rilevanza dei componenti imputati a patrimonio trova la sua giustificazione nel meccanismo applicativo dei nuovi principi contabili, cui il legislatore fiscale ha manifestato pieno riconoscimento e, inoltre, del rinvio ai fini IRAP, ai criteri di determinazione dell'IRES (nel caso di specie all'art. 109, comma 4, del TUIR). Va da sé che si auspica, comunque, una tempestiva modifica della norma volta a ripristinare espressamente nell'ambito dell'art. 11-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 446 quanto era stato previsto dal citato D.Lgs. n. 38 del 2005”.*

Da ultimo, è opportuno rilevare che il “decreto regolamentato” previsto dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, il quale doveva prevedere la determinazione del valore della produzione sulla base dei nuovi schemi di bilancio adottati in applicazione dei principi contabili internazionali non è stato mai emanato. Nel frattempo, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti IAS adopter hanno continuato a determinare la base imponibile IRAP con riguardo ai componenti positivi e negativi sulla base degli schemi di bilancio adottati in assenza dei principi internazionali (in sostanza, riferendosi alle voci contabili sino ad oggi utilizzate).

\*\*\*

In definitiva, come illustrato precedentemente, i soggetti IAS adopter, al fine di ricondurre il risultato di bilancio al reddito complessivo di cui art. 83, del TUIR, hanno dovuto tener conto anche di quei componenti positivi e negativi imputati direttamente a patrimonio netto per effetto dei principi contabili

internazionali. Naturalmente, per la rilevazione in concreto delle variazioni fiscali, dovranno essere adottati i consueti meccanismi che saranno esposti nella dichiarazione dei redditi del soggetto IAS adopter, nella quale saranno anche esposti i componenti positivi e negativi, imputati a conto economico ovvero direttamente a patrimonio, la cui rilevanza fiscale non sia – in tutto o in parte – riconosciuta ovvero sia disciplinata con criteri di imputazione temporale diversi da quelli civilistici.

Sulla base di tali presupposti, è inevitabile l'accentuarsi delle problematiche dovute al disallineamento tra codice civile e IAS. Ciò risulta ancora più evidente nel comparto fiscale, stante la difficoltà – sia per il legislatore che per l'interprete – di conciliare la normativa tributaria con le diverse esigenze delle imprese che seguono gli IAS rispetto a quelle che si attengono ad una contabilità di tipo tradizionale.

Su tale aspetto, merita di essere segnalato il corretto inquadramento della fattispecie da parte dell'Assonime, in tempi non sospetti, la quale rileva come *“In primo luogo, le società che adotteranno i principi IAS per raggiungere il medesimo risultato fiscale dovranno probabilmente operare maggiori variazioni rispetto alle proprie risultanze di bilancio di quanto non dovranno fare le società che manterranno i principi tradizionali. Infatti, i principi IAS divergono in maniera più marcata dalle regole di determinazione del reddito d'impresa che risultano modellate, ovviamente sull'attuale assetto della disciplina del bilancio (a titolo meramente esemplificativo si considerino il fair value sulle immobilizzazioni e sui beni d'investimento che per principio generale non sono suscettibili di tassazione né riconoscimento ai fini fiscali; gli ammortamenti che, in ambito IAS, hanno differenti criteri di commisurazione; i criteri di imputazione dei ricavi, delle perdite e dei corrispettivi dei servizi; i meccanismi di rilevazione del TFR, etc.). La seconda considerazione che appare opportuno svolgere è che la rilevata omogeneità del sistema delle variazioni con cui si devono confrontare tanto le imprese che adottano gli IAS, quanto quelle che non li adottano, non conduce sempre, tuttavia, ad una perfetta equivalenza della tassazione. Vi sono alcuni aspetti della tassazione, infatti, che, proprio in virtù del principio di derivazione, sono strettamente legate all'impostazione contabile... In altri*

*termini, in tutti i casi in cui vi sia un'asimmetria di scelte o obblighi contabili tra gli IAS e i principi nazionali, il principio di derivazione prevale – in assenza di correttivi – su quello della neutralità fiscale e, dunque, la tassazione può effettivamente divergere”<sup>91</sup>.*

A distanza di alcuni anni dell'adozione degli IAS, è possibile ricordare le macchinose ricostruzioni, soprattutto extracontabili, che i soggetti IAS adopter hanno dovuto affrontare al fin di poter correttamente rispettare sia la norma civilistica per una corretta redazione dei bilanci, sia quella tributaria per la determinazione del proprio carico fiscale.

A tutt'oggi gli operatori del settore sono in attesa di una circolare esaustiva dell'Agenzia delle Entrate che chiarisca molti dubbi interpretativi<sup>92</sup> inerenti all'effettiva portata applicativa delle disposizioni in esame. Le associazioni di categoria, in primis Assonime ed ABI, si sono rese più volte portavoce<sup>93</sup> verso le istituzioni pubbliche delle esigenze dei soggetti IAS adopter oltre che con l'emanazione di proprie circolari illustrative a supporto degli aderenti.

---

<sup>91</sup> ASSONIME, Circolare n. 48, del 1° dicembre 2004, op. cit., pag. 8-9. Tra i casi particolari segnalati nella circolare vi è ad esempio quello riferito alla movimentazione delle rimanenze in merito ai quali, come noto, le imprese che non adotteranno gli IAS potranno utilizzare i diversi metodi del LIFO, del FIFO e del costo medio; le imprese in regime IAS, al contrario non potranno utilizzare il criterio LIFO. Su tale aspetto, però, si deve considerare che, a determinate condizioni, l'art. 13, comma 2, del D.Lgs.n. 38/2005, consente fiscalmente la possibilità di continuare a valutare la rimanenze secondo i criteri fiscali ante adozione degli IAS. Il comma 2 infatti recita che: *”Le società che, nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili passando dai criteri indicati nell'articolo 92, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. Tale disposizione si applica ai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione”*.

<sup>92</sup> PISONI P. – BAVA F. – BUSSO D., *Modello UNICO Società di capitali 2006 per le società con bilancio IAS/IFRS: eliminazione di attività già iscritte ed iscrizioni di nuove attività*, in Il fisco n. 22, del 29 maggio 2006, IPSOA.

<sup>93</sup> Sul punto, l'ASSONIME, nel parere rilasciato alla Commissione finanze della Camera in merito allo schema di decreto legislativo relativo all'adozione dei principi contabili internazionali approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2004; Circolare ASSONIME n. 46 del 3 agosto 2005; ABI, op. cit..

Analogamente, molti sono stati i quesiti posti tramite interpello dai contribuenti all'Amministrazione Finanziaria, la quale in particolari casi ha reso tali chiarimenti di prassi pubblici<sup>94</sup> mentre altre volte ciò non è accaduto<sup>95</sup>.

La rappresentazione più emblematica della complessa gestione delle differenze che si producono in sede di transizione agli IAS/IFRS (c.d. FTA) e nella successiva fase a regime è forse racchiusa nella Risoluzione ministeriale n. 100/E, del 16 maggio 2007. In estrema sintesi, in tale caso, una banca ha richiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate in base al suddetto istituto dell'interpello, di cui all'art. 11, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente).

Nel caso analizzato, il punto focale riguardava le implicazioni fiscali relative ad un'operazione, giuridicamente qualificata come cessione di crediti pro – soluto e come tali questi ultimi dovevano essere stornati dall'attivo di bilancio, ma per altri motivi riferiti alla particolarità dell'operazione, il principio contabile internazionale IAS n. 39 - tenendo conto della prevalenza della sostanza sulla forma - prevede che un'attività finanziaria può essere cancellata dal bilancio esclusivamente quando siano trasferiti tutti i rischi e benefici ad essa connessi (cosiddetta *derecognition*).

Per tali motivi, i crediti che erano stati giuridicamente ceduti pro – soluto e stornati dall'attivo patrimoniale, dovevano essere ripristinati ai fini IAS in quanto questi ultimi rappresentano gli eventi economici e finanziari in conformità alla loro realtà economica piuttosto che alla loro forma legale. Infine, l'Agenzia afferma nella suddetta Risoluzione n. 100E/2007 che: *“Si deve concludere, pertanto, nel senso che dal ripristino dei crediti in bilancio operato dalla società istante non consegue alcun riflesso fiscale, posto che, in base a quanto sopra delineato, da un punto di vista tributario la società istante non è titolare dei crediti iscritti. L'irrilevanza delle poste iscritte in bilancio, conseguenti al ripristino dei crediti nello stesso, potrà essere ottenuta mediante l'effettuazione delle opportune variazioni in aumento e diminuzione in sede di presentazione*

---

<sup>94</sup> Cfr. Risoluzioni Ministeriali n. 111/E del 29 luglio 2005; n. 95/E del 25 luglio 2006; n. 133/E del 16 novembre 2006; n. 100/E del 16 maggio 2007; n. 216/E e n. 217/E del 9 agosto 2007. A tal riguardo, circolare ASSONIME n. 46 del 3 agosto 2005.

<sup>95</sup> BETUNIO A. – MOLINARO G., *L'Agenzia delle entrate si pronuncia in tema di IAS/IFRS*, in *Corriere Tributario*, n. 28 del 2007, pag. 2261. In particolare, gli autori commentano alcune interpretazioni, non rese pubbliche, fornite dall'Amministrazione finanziaria in risposta ad alcuni interpellati da soggetti IAS adopter.

della dichiarazione dei redditi”; ed inoltre, “Si precisa che la presente risposta è fornita in punto di diritto, in nessun modo validando gli importi citati dal contribuente in sede di presentazione dell’istanza di interpello”.

Oltre a quelle già ricordate, tra le differenze più ricorrenti<sup>96</sup>, che i soggetti IAS adopter hanno dovuto affrontare<sup>97</sup> vi sono: i) l’avviamento<sup>98</sup>; ii) il trattamento di fine rapporto<sup>99</sup>; iii) contabilizzazione di ricavi<sup>100</sup>.

---

<sup>96</sup> Cfr. Synergia Consulting Group – Società tra professionisti, *Ias/Ifrs: problemi e opportunità – La prima applicazione dei principi contabili internazionali*, Il Sole 24 Ore; secondo cui “Il sommario esame delle relazioni semestrali alla data del 30 giugno 2005 – che, di fatto, hanno costituito la prima occasione in cui le società quotate italiane hanno dovuto obbligatoriamente applicare gli Ias nella redazione di una situazione contabile – presentate da alcune primarie società quotate (il campione esaminato comprende, in particolare: BasicNet S.p.A., Eni S.p.A., Enel S.p.A., Fiat S.p.A., Fastweb S.p.A., Sanpaolo Imi S.p.A., Sai Fondiaria S.p.A., Pirelli S.p.A., Telecom Italia S.p.A.), operanti in svariati settori produttivi consente di formulare alcune interessanti osservazioni... La voce relativa all’avviamento costituisce uno degli elementi in relazione ai quali maggiore è l’impatto della prima applicazione degli Ias/Ifrs. Tutte le relazioni esaminate sottolineano, infatti, l’intervenuto mutamento del relativo principio di contabilizzazione – l’avviamento, in quanto attività immateriale con vita utile indefinita, non è più soggetto ad ammortamento sistematico bensì a impairment test periodico – ed evidenziano un conseguente impatto positivo in termini di risultato dell’esercizio, imputabile alla mancata contabilizzazione delle relative quote di ammortamento. Va segnalato che in nessun caso l’impairment ha dato luogo a svalutazioni dell’avviamento, sebbene solo occasionalmente venga esplicitato il procedimento sulla base del quale si è pervenuti alla conclusione che il valore recuperabile dell’avviamento eccede quello contabile”.

<sup>97</sup> MACARIO E. – MIELE L., *Deduzioni extracontabili*, Temi di reddito d’impresa – Casi controversie e soluzioni operative, direzione scientifica di G. Ferranti, IPSOA, 2007, pag. 88; PIAZZA M. – SCAGLIARINI A. – *Beni ammortizzabili e Finanziaria 2006: modalità contabili di rivalutazione ed effetti economico-fiscali nella transizione agli IAS*, in *Il Fisco* n. 12, del 20 marzo 2006; GATTI F., *Le principali disposizioni tributarie contenute nel D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 in materia di principi contabili internazionali*, in *Il Fisco* n. 47, del 19 dicembre 2005.

<sup>98</sup> Risoluzione Ministeriale n. 111/E del 29 luglio 2005; a tal riguardo Circolare ASSONIME n. 46, del 3 agosto 2005; ROSCINI VITALI F., *Nell’esordio degli standard Ias circoscritti gli effetti fiscali*, in *Il Sole 24 Ore*, 2 agosto 2005; PIAZZA M., *Costi da selezionare per gli Ias*, in *Il Sole 24 Ore*, 5 agosto 2005; GAVELLI G., *Per i costi pluriennali non si interrompe la ripartizione dell’importo in più periodi*, in *Guida Normativa*, 2005, n. 157, pag. 18; VALACCA R., *La neutralità fiscale delle riclassificazioni di bilancio*, in *Corriere Tributario*, 2005, n. 34, pag. 2667; STEVANATO D., *Le riclassificazioni di poste di bilancio indotte dagli Ias e i relativi effetti fiscali*, in *Corriere Tributario*, 2005, n. 34, pag. 2719.

<sup>99</sup> Risoluzione Ministeriale n. 133/E del 16 novembre 2006; per ulteriori dettagli PISONI P., BAVA F., BUSO D., *TFR e passaggio agli IAS/IFRS – L’Agenzia delle Entrate dichiara l’irrelevanza fiscale*, in *Il Fisco* n. 2, del 15 gennaio 2007; DEZZANI F., *Risoluzione n. 133/E del 16 novembre 2006: il trattamento di fine rapporto (TFR). Principio IAS 19 e deducibilità fiscale*, in *Il Fisco*, n. 1, 2007; MIELE L., *Il quadro EC “apre” al trattamento di fine rapporto e alle spese di sviluppo*, in *Corriere Tributario* n. 19, del 2007, IPSOA; BRESSAN E. – STEVANATO D. – LUPI R., *Il fondo TFR: passaggio agli IAS e ricadute fiscali*, in *Dialoghi Dir.Trib.* n. 1/2006, pag. 87.

<sup>100</sup> Risoluzioni ministeriali n. 216/E e 217/E del 9 agosto 2007. In particolare, le due risoluzioni riguardavano, rispettivamente: i) il corretto trattamento tributario applicabile ai costi conseguenti alla concessione di sconti sulla vendita di apparecchiature terminali (telefonini); ii) il corretto trattamento tributario applicabile ai ricavi (ed ai relativi costi) derivanti dall’attivazione dei servizi telefonici. In tali casi, l’applicazione del principio contabile internazionale n. 18, ha comportato una diversa contabilizzazione dei ricavi rispetto a quanto avveniva in base ai principi contabili

Esemplificativamente, proprio in relazione all'avviamento, ai sensi dello IAS n. 38, lo stesso rientra nell'ambito delle immobilizzazioni immateriali a "vita utile indefinita" ed è soggetto al cosiddetto *impairment test*<sup>101</sup> e pertanto non è soggetto alla normale procedura di ammortamento prevista in base ai principi contabili italiani. Mentre, dal punto di vista fiscale, la valutazione del valore dell'avviamento continua a rilevare in base alla procedura di ammortamento in quote costanti in base all'art. 103, del TUIR<sup>102</sup>. Inoltre, in sede di FTA, deve essere anche ripristinato il valore civilistico originario dell'avviamento, stornando idealmente le quote di fondo ammortamento stanziato negli esercizi precedenti a quello di prima applicazione. L'iscrizione di tale maggior valore dell'avviamento, ovviamente, non riconosciuto ai fini fiscali, implica lo stanziamento delle imposte differite relative proprio a tale maggior valore al fine di tener conto del disallineamento emergente tra i valori civili (IAS) e fiscali.

Il disallineamento civilistico IAS - fiscale, di contro, si è interrelato anche con i disallineamenti derivanti dal meccanismo<sup>103</sup> delle deduzioni extracontabili di cui alla precedente versione della lett. b), comma 4, dell'art.109, del TUIR. Da un punto di vista operativo, inoltre, si è aggiunta anche la complessità<sup>104</sup> nel gestire la

---

italiani i quali erano allineanti alla normativa fiscale contenuta nell'art. 109, del TUIR. La diversa contabilizzazione IAS/IFRS ha implicato la necessità di dovere gestire, extracontabilmente, le differenze IAS-fiscale con l'introduzione di doppio binario; VERGANI M., *Riflessi fiscali dell'adozione dello IAS 18*, in Corriere Tributario n.48, del 2008, IPSOA.

<sup>101</sup> OIC – Organismo Italiano di Contabilità, Guida n. 1, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, ottobre 2005", secondo cui "I beni con vita utile indefinita non devono essere assoggettati ad ammortamento, ma, almeno annualmente, a test di impairment applicando lo IAS 36 (paragrafo 107 e seguenti). Quest'ultimo, deve essere effettuato alla stessa data di riferimento e in ogni caso nel momento in cui vi è un'indicazione che il bene possa avere subito una riduzione di valore. Tra i beni a vita utile indefinita figura anche l'avviamento (goodwill), che è disciplinato dallo IFRS 3". Secondo il paragrafo 107, dello IAS n. 36 "Se il valore recuperabile di una singola attività non può essere determinato (cfr. paragrafo 67): a) una perdita per riduzione di valore dell'attività è rilevata se il valore contabile di tale attività è più elevato del maggiore tra il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita e i risultati delle procedure di ripartizione descritte nei paragrafi 104 e 105; e b) nessuna perdita per riduzione di valore dell'attività è rilevata se la connessa unità generatrice di flussi finanziari non ha subito una riduzione di valore. Questo si applica anche se il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita dell'attività è inferiore al valore contabile".

<sup>102</sup> L'art. 103, comma 3, del TUIR, prevede che "3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso".

<sup>103</sup> Per una completa analisi: Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 31 maggio 2005; Risoluzione Ministeriale n. 152 /E del 28 ottobre 2005; Circolare ASSONIME n. 69, del 23 dicembre 2005.

<sup>104</sup> BETUNIO A. – MOLINARO G., *Le modifiche del TUIR derivanti dai principi IAS/IFRS*, in Corriere Tributario, n. 27 del 2006, pag. 2131; gli autori si soffermano anche sugli effetti che

compilazione di particolari quadri della dichiarazione in cui devono essere indicate e distinte le differenze di valori civilistico - fiscali che nascono per effetto degli IAS/IFRS (soprattutto quelle nate in sede di FTA)<sup>105</sup>, da quelle generate per fruire delle deduzioni extracontabili<sup>106</sup> sia ordinarie (*i.e.* ammortamenti di cespiti), sia per effetto dell'applicazione a regime degli IAS/IFRS come nel suddetto caso dell'avviamento oppure dei canoni leasing per l'utilizzatore.

Come rilevato anche dalla Dottrina<sup>107</sup>, il D.Lgs. n. 38/2005 (Decreto IAS) non interviene in riferimento ad alcune problematiche emerse, invece, durante il

---

l'applicazione di tali normative hanno sull'ammontare del vincolo della riserva in sospensione d'imposta *ex art.* 109, comma 4, lett. b), del TUIR; in tal senso Circolare ABI, op. cit.; Circolare ASSONIME n. 69, del 23 dicembre 2005.

<sup>105</sup> In particolare il riferimento è al quadro "RV" della dichiarazione Mod. Unico – Società di Capitali che nella versione mod. Unico 2008 – Società di Capitali, periodo d'imposta 2007, prevedeva due sezioni: una riferita ai "Disallineamenti derivanti da: operazione di fusione e scissione; conferimenti neutrali; rivalutazione volontaria dei beni; valutazione dei crediti e dei debiti in valuta"; la seconda riguardante invece i "Disallineamenti derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali".

<sup>106</sup> Come previsto dal medesimo art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR, è stato istituito il quadro "EC" della dichiarazione dei redditi quale "Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi".

<sup>107</sup> MIELE L., *I principi contabili internazionali alimentano il "doppio binario"*, in Corriere Tributario 14, 2005, pag. 1067, IPSOA; in particolare l'Autore segnala, con riferimento alla disciplina dei fondi per rischi ed oneri "secondo quanto previsto dallo IAS/IFRS 27 lo stanziamento per rischi ed oneri è consentito solo in presenza di un obbligo legale o di fatto. Conseguentemente, viene meno, per le società che adottano i principi internazionali, la possibilità di creare determinati fondi: è il caso, ad esempio, del fondo per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili. I predetti costi devono essere capitalizzati ad incremento del costo del cespite quando sostenuti. In assenza di modifiche normative, anche in questo caso si applicherà un doppio binario che consente il rispetto della neutralità fiscale del passaggio agli IAS/IFRS facendo affidamento sul prospetto extra-contabile di cui all'art. 109, comma 4, lett. b) del T.U.I.R.; ciò che non è imputato a conto economico per effetto dell'adozione dello IAS/IFRS 27 resta deducibile mediante il prospetto del quadro EC della dichiarazione dei redditi in quanto una norma fiscale ne consente la deducibilità (art. 107, comma 1). Una ulteriore questione non affrontata concerne gli strumenti derivati di copertura per i quali i principi internazionali impongono la valutazione al fair value e stabiliscono regole più restrittive per individuare i derivati provvisti di tale funzione. Ne può conseguire che alcuni derivati, che nel sistema previgente erano considerati di copertura, non possono più essere considerati tali in base alle regole introdotte dagli IAS/IFRS. In questi casi, la rilevazione dei plusvalori e dei minusvalori dei derivati non segue la rilevazione fiscale dei componenti reddituali delle attività e delle passività coperte (art. 112, comma 4, del T.U.I.R.) e, dunque, si determinano utili e perdite nei diversi esercizi. Da più parti era stato richiesto di modificare l'art. 84, comma 1, del T.U.I.R., per prevedere l'introduzione del cd. meccanismo del carry back, cioè del riporto all'indietro delle perdite. Il medesimo meccanismo sarebbe risultato applicabile anche ad altre fattispecie; è il caso, ad esempio, dei costi sostenuti per lo smantellamento degli impianti. Secondo i principi internazionali tali costi sono capitalizzabili ad incremento del valore di libro delle immobilizzazioni ed in contropartita ad un fondo, mentre secondo i principi nazionali sono accantonati a conto economico. L'incremento del costo dell'immobilizzazione non assume rilevanza ai fini fiscali e, quindi, determina una divergenza tra valori civilistici e tributari. Tali costi saranno deducibili all'atto del sostenimento e, quindi, al termine della vita dell'impianto



dibattito in sede parlamentare, ma si limita ad *“interventi in ordine sparso nell'ordinamento tributario al fine di tenere conto dell' introduzione dei principi internazionali: l'obiettivo è quello di neutralizzare, laddove possibile, gli effetti dell'applicazione della innovativa prassi contabile e di evitare di rendere l'ingresso nel nostro sistema delle nuove regole di redazione del bilancio come un fattore di <<competizione>>”*.

La complessa gestione delle differenze civilistico – fiscali, nate durante il regime del D.Lgs. n. 38/2005, ha fortunatamente trovato un superamento normativo con la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. *“Legge Finanziaria 2008”*) che sarà oggetto di analisi successiva.

### 3.- LA DERIVAZIONE DIRETTA DEGLI IAS NEL REDDITO D'IMPRESA

La Legge Finanziaria del 2008 si è posta, tra l'altro, l'obiettivo della trasparenza del prelievo sulle imprese. Come riscontrabile anche dagli atti parlamentari<sup>108</sup>, *“uno dei maggiori difetti del sistema attuale risiede nella eccessiva divergenza tra risultati economici e imponibile fiscale, dovuta alla innumerevole serie di variazioni da apportare all'utile del conto economico per arrivare alla base imponibile. Tale complessità della disciplina del reddito d'impresa, oltre a generare per le imprese maggiori costi di procedure e adempimenti e per il fisco maggiori difficoltà in sede di accertamento, rende molto difficoltoso stabilire l'effettivo carico tributario gravante sulle imprese. Ciò comporta per gli investitori e per le imprese l'impossibilità di operare immediati raffronti con gli altri sistemi di tassazione. Anche a prescindere da ogni altro ordine di valutazioni, non sembra possa porsi in dubbio che il complesso degli interventi di modifica va proprio nella direzione da tempo auspicata dalle*

---

*quando potrebbe non corrispondere più alcun imponibile da cui sottrarre tali costi. In tal senso, anche in questo caso, era stata proposta l'introduzione del riporto all'indietro delle perdite.*

*Il Legislatore non è intervenuto in tale settore in quanto, si ritiene, la modifica proposta attiene a valutazioni che non riguardano i soli effetti dei principi internazionali sul reddito d'impresa, ma più in generale la disciplina delle perdite nel nostro ordinamento che, in effetti, si presenta sempre più differente da quella vigente negli altri Paesi europei e che andrebbe revisionata in un'ottica più generale”*.

<sup>108</sup> Relazione illustrativa al Disegno di Legge 1° ottobre 2007, n. S 1817 – Finanziaria 2008; Sott'altro profilo, va osservato preliminarmente che in molti casi, e anche quando se ne discostano, gli interventi operati prendono spunto dai lavori della Commissione di studio sulla riforma dell'IRES presieduta dal prof. Biasco.

*imprese. La costruzione di una fiscalità d'impresa più semplice e intellegibile, la cui applicazione richieda oneri amministrativi ragionevoli e ponga minori incertezze interpretative; la definizione di una normativa più stabile che garantisca la programmabilità degli investimenti e delle scelte imprenditoriali, soprattutto per gli investitori esteri; un prelievo tendenzialmente più leggero che favorisca la crescita e lo sviluppo e che premi i comportamenti virtuosi: sono tutti obiettivi che il Governo ha fatto propri e che si ritiene siano in diversa misura concretamente perseguiti dall'intervento che qui si illustra”.*

Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati, il legislatore della Legge Finanziaria 2008 ha proceduto all'abrogazione della disciplina delle deduzioni extracontabili<sup>109</sup>: vale a dire, delle deduzioni a titolo di ammortamenti e altri costi che era possibile effettuare nella dichiarazione dei redditi oltre l'importo imputato al conto economico modificando l'art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR<sup>110</sup>.

Va ricordato che tale disciplina ha rappresentato una delle novità di maggior rilievo sistematico recate dalla precedente riforma del 2003. La scelta di consentire la deduzione extracontabile di talune componenti di natura estimativa (ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti) derivava dalla scelta operata nell'ambito della riforma del diritto societario di eliminare il fenomeno del c.d. inquinamento fiscale del bilancio, causato dalla possibilità - in precedenza espressamente prevista dal codice civile e dalle altre legislazioni speciali - di far concorrere al risultato di esercizio rettifiche di valore e accantonamenti per rischi e oneri operati per ragioni esclusivamente fiscali, ma privi, in tutto o in parte, di giustificazione secondo corretti principi contabili. Nel dare attuazione alla disciplina di deduzione extracontabile dei costi, il D.Lgs. n. 344 del 2003 si è

---

<sup>109</sup> Secondo la relazione illustrativa al Disegno di Legge 1° ottobre 2007, n. S 1817 – Finanziaria 2008 “*Si tratta di un fenomeno che ha ormai raggiunto dimensioni non più compatibili con la funzione che l'istituto delle deduzioni extracontabili avrebbe dovuto assolvere. Basti pensare che nei modelli di dichiarazione relativi agli anni 2004 e 2005 l'importo delle deduzioni extracontabili ha raggiunto la cifra di oltre 14 miliardi (con tendenza a crescere)*”.

<sup>110</sup> La nuova lett. b), del comma 4, dell'art. 109, del TUIR prevede che “*4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili: a) ...; b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. [...] Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi*”.

attenuto alle soluzioni indicate dall'apposita Commissione di Studio per il coordinamento<sup>111</sup> della riforma del diritto societario con la normativa fiscale presieduta dal prof. Gallo.

Due sono state, in particolare, le scelte di fondo operate dalla commissione, poi recepite in sede di riforma. La prima è stata quella di conservare anche nel nuovo sistema le stesse "opportunità" fiscali precedentemente utilizzabili; senza distinzione alcuna, quindi, tra norme di tipo sovvenzionale (quali, ad esempio, quelle concernenti gli ammortamenti anticipati) e norme recanti più semplicemente criteri forfetari di determinazione dei limiti massimi di deduzione delle componenti negative di natura estimativa (c.d. forfait fiscali). La seconda scelta è stata quella di subordinare comunque la deducibilità dei costi non imputati a conto economico all'apposizione di un vincolo di sospensione d'imposta su un corrispondente ammontare di patrimonio netto: in sintesi, pur non richiedendo, come in precedenza, la creazione di specifiche riserve in sospensione d'imposta, la disciplina impone più semplicemente che il livello di patrimonio netto non scenda al di sotto dell'ammontare complessivo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti extracontabilmente, al netto delle imposte differite correlabili alla deduzione anticipata di tali componenti.

L'applicazione di questa disciplina, come è stato indicato in precedenza, ha evidenziato molteplici problemi interpretativi e una certa complessità di meccanismo. Inoltre, secondo quanto emerge dai documenti parlamentari *“le dimensioni assunte dal fenomeno delle deduzioni in questione, ha posto in evidenza l'opportunità di un riordino, non sembrando ragionevole che il fisco ammetta la deduzione generalizzata di costi privi di giustificazione economica. In tale ottica, dunque, e in linea con l'obiettivo di operare un abbattimento del livello del prelievo, si è operato nel senso di un radicale ripensamento della materia. Per*

---

<sup>111</sup> GALLO F., *Schema di decreto legislativo recante “Riforma dell'imposizione sul reddito delle società” (Ires) – Audizione informale presso la commissione finanze della Camera dei Deputati*, in *Rassegna Tributaria* n. 5, di settembre – ottobre 2003, pag. 1661. A tal riguardo: TABET G., *I lavori della Commissione Gallo con particolare riferimento al tema del disinquinamento del bilancio*, in *Il Fisco* n. 39, del 27 ottobre 2003, pag. 1-6063; ROSSI RAGAZZI F., *L'eliminazione delle interferenze fiscali nella redazione del bilancio di esercizio: una pregevole proposta della Commissione Gallo*, in *Il Fisco* n. 44, del 1° dicembre 2003, pag. 1-6852; SALVINI L., *Il regime fiscale delle cooperative nell'articolato della “Commissione Gallo”*, in *Il fisco* n. 45, dell'8 dicembre 2003, pag. 1-6981.

*effetto delle modifiche recate al testo unico delle imposte sui redditi dalla lettera o), del comma 1, dell'articolo 3 in esame, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 non saranno più ammesse deduzioni extracontabili a titolo di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti; ferma restando la deducibilità dei costi imputati al conto economico pur sempre entro i limiti massimi ammessi dalla norma fiscale”.*

Al comma 51, dell'art. 1, della Legge n. 244/2007, è stato previsto un regime transitorio che disciplinasse l'eliminazione della possibilità di attivare le deduzioni extracontabile tramite il quadro “EC” della dichiarazione dei redditi come quelle già effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Infatti, in via transitoria<sup>112</sup>, ai fini IRES è fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla predetta legge n. 244 del 2007, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

A tal riguardo, ai fini IRAP, è stato previsto che *“L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui*

---

<sup>112</sup> Ai sensi del comma 48, dell'art. 1, della Legge 244/2007, è stata inoltre prevista la possibilità di poter riallineare le maggiori deduzioni extracontabili effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva. In particolare *“L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche recate dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell'esercizio dell'opzione. Si applicano le disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo, dell'articolo 176 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento”.* Inoltre, con Decreto Ministeriale del 3 marzo 2008, sono state disciplinate le modalità, termini ed effetti dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, prevista dal comma 48 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il recupero a tassazione delle deduzioni extracontabili dal reddito d'impresa e dal valore della produzione effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

*al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti...”.*

Oltre al suddetto intervento, la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (“Finanziaria 2008”), art. 1, comma 58, come anticipato, ha stabilito che *“In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificità delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”* ha modificato gli artt. 83, 85, 87, 89, 94, 101, 103, 109, 110 e 112 del TUIR dettando alcune disposizioni rivolte in special modo ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali. In sostanza si è assistiti ad una vera e propria rivoluzione del sistema di determinazione del reddito fiscale per i soggetti IAS adopter.

### 3.1. – LA LEGGE FINANZIARIA 24 DICEMBRE 2007, N. 244

In via preliminare, è opportuno rammentare che la Legge Finanziaria 2008 ha introdotto diverse novità in materia di determinazione della base imponibile IRES

ed IRAP per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS (c.d. IAS adopter)<sup>113</sup>.

Le modifiche apportate fanno prevalere, in capo alle società IAS adopter, il principio di derivazione del reddito imponibile dall'utile civilistico in base al nuovo art. 83, del TUIR. Infatti, l'ultimo periodo dell'art. 83, del TUIR stabilisce che *“Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili”*<sup>114</sup>.

Proprio per tener conto della derivazione fiscale dal bilancio IAS, oltre alla modifica di cui all'art. 83, la Legge n. 244/2007 (art. 1, commi 58 e 59), ha apportato numerose modifiche al TUIR per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (es. artt. 85, 89, 94, 101, 103, 109, 110, 112, del TUIR).

In proposito, il comma 60, dell'art. 1, della L. n. 244/2007 ha espressamente indicato che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite

---

<sup>113</sup> LUPI R., *Nuove prospettive di raccordo tra valutazioni civilistiche e reddito fiscale*, in Corriere Tributario n. 14, del 2008, pag. 1095 ss., IPSOA; in particolare l'Autore evidenzia come la legge Finanziaria 2008, con l'abolizione del quadro “EC” che consentiva le deduzioni extracontabili di componenti negativi di reddito, fa riferimento spesso all'applicazione dei corretti principi contabili. Tale allusione apre quindi la possibilità teorica dell'Amministrazione finanziaria di reinterpretare le valutazioni di bilancio, effettuate dalle società, così come in precedenza rettificava il reddito d'impresa reinterpretando le disposizioni del TUIR, in modo diverso da come aveva fatto il contribuente. Secondo l'Autore, *“sul modo in cui le valutazioni civilistiche potranno essere sindacate dal Fisco si apre quindi uno scenario denso di interrogativi, su cui potranno intervenire disposizioni di attuazione o ripensamenti legislativi”*; ed ancora, *“il punto fermo da cui partire è però che il rapporto tra valutazioni civilistiche e fiscali non ha nulla a che vedere con falsità materiali nei bilanci, o con altri fenomeni fraudolenti che colpiscono la fantasia dell'opinione pubblica”*.

<sup>114</sup> ZIZZO G., *Criteri di qualificazione IAS/IFRS nella determinazione dell'imponibile IRES*, in Corriere Tributario n. 39, del 2008, pag. 3137, IPSOA; secondo cui *“Si è così ottenuto l'effetto di azzerare, d'un colpo, quella moltitudine di variazioni al risultato d'esercizio imposte, alle società in questione, dalle tante norme del TUIR che, nel disciplinare tempi e modi dell'accesso di determinati elementi all'imponibile, ricalcano l'impostazione adottata dei principi contabili internazionali. Alleggerita dalle rettifiche legate a queste norme, da rettifiche che, pertanto, difficilmente interranno il calcolo dell'imponibile delle società che si avvalgono dei principi contabili nazionali, la struttura del calcolo dell'imponibile delle società che utilizzano i principi internazionali assume una conformazione analoga a quella posseduta presso le società che utilizzano i principi nazionali”*; in tal senso STEVANATO D., *Profili tributari delle classificazioni di bilancio*, in Corriere Tributario n. 39, del 2008, pag. 3155, IPSOA.

le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59. “In particolare, il suddetto decreto deve prevedere:

- a) *i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;*
- b) *i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;*
- c) *i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;*
- d) *i criteri per il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;*
- e) *i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;*
- f) *i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;*
- g) *i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai principi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto;*
- h) *i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;*
- i) *i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta”.*

Inoltre, il successivo comma 61, ha espressamente previsto che “Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58” (c.d. “clausola di salvaguardia”).

In attuazione del suddetto comma 60, dell’art. 1, della L. n. 244/2007, è stato emanato il Decreto Ministeriale<sup>115</sup> 1° aprile 2009, n. 48 (di seguito anche “Decreto attuativo IAS”), rubricato “Disposizioni di attuazione e coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali”. Si preme evidenziare che tale decreto, pur avendo un iter legislativo lungo<sup>116</sup>, ha un’importanza fondamentale, in quanto rappresenta lo strumento di congiunzione tra la precedente e la nuova normativa per la determinazione del reddito per i soggetti IAS adopter ed in particolare in ambito di FTA.

Ulteriore norma di coordinamento è contenuta nell’art. 15, del D.Lgs n. 185, del 29 novembre 2008, rubricato “Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili”, il quale, al comma 1, prevede che:

➤ “Le modifiche introdotte dall’art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell’IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti

---

<sup>115</sup> Pubblicato in G.U. n. 111 del 15 maggio 2009.

<sup>116</sup> Si evidenzia come l’emanazione del Decreto n. 48 del 1° aprile 2009 abbia avuto un iter legislativo alquanto travagliato. Infatti, una prima bozza del decreto era comparsa sulla stampa specializzata con data 28 ottobre 2008. Successivamente, solo nell’adunanza del 19 gennaio 2009, il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativa ha espresso parere favorevole, ancorché con osservazioni, all’emanazione del decreto.



redditudinali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007";

➤ “Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, come modificata dall'art. 1, comma 50, della citata L. 244 del 2007”.

Inoltre, il successivo comma 8, dell'art. 15, del D.Lgs. n. 185/2008, introduce<sup>117</sup> ulteriori norme di coordinamento in caso di transizione ai principi contabili internazionali effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 (i.e. dal 2008 in avanti in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Mentre il comma 8-bis, del medesimo art. 15, rinvia ad un ulteriore decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per la relativa attuazione<sup>118</sup>.

L'emanazione<sup>119</sup> di quest'ultimo Decreto è avvenuta in data 30 luglio 2009, il quale specifica<sup>120</sup> che per i soggetti che adottano gli IAS successivamente

---

<sup>117</sup> Il comma 8, dell'art. 15, del D.Lgs. n. 185/2008 stabilisce che “Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di: a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale; b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007”.

<sup>118</sup> Il comma 8-bis, dell'art. 15, del D.Lgs. n. 185/2008 indica che “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 8”, dell'art. 15, del medesimo D.Lgs.

<sup>119</sup> Pubblicato in G.U. n. 199, del 28 agosto 2009.

<sup>120</sup> L'art. 1, comma 1, del D.M. 30 luglio 2009 stabilisce che “Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, a partire da un esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le modifiche introdotte dall'art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRAP, esplicano efficacia, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio di prima applicazione di tali principi contabili. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali. Le disposizioni dei periodi precedenti

all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, il principio di derivazione "rafforzata" conseguente alle modifiche introdotte dalla L. n. 244/2007, trova applicazione esclusivamente ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a partire dall'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, fermo restando l'assoggettamento alle norme fiscali previgenti degli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse qualificate, valutate, classificate e imputate diversamente ai fini fiscali e contabili. Detta disciplina trova applicazione anche con riferimento alla determinazione della base imponibile IRAP, come modificata dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.

Si tratta di una vera e propria "inversione di rotta" in materia di determinazione del reddito imponibile per i soggetti IAS/IFRS: *"nel nuovo assetto, infatti, è stata, in buona sostanza, riconosciuta la validità anche ai fini fiscali delle cc.dd. qualificazioni IAS/IFRS dei fenomeni aziendali laddove esse divergano dalle qualificazioni civilistico-contrattuali cui fanno, viceversa, riferimento i bilanci delle imprese che adottano i principi contabili nazionali nonché le relativi disposizioni fiscali. E' chiaro, dunque, che in questa ottica risulta durevolmente ridotta la valenza del principio della "neutralità" ai fini della determinazione del reddito di impresa dei soggetti IAS/IFRS adopter e degli altri soggetti; principio cui, come noto, si era, invece, decisamente ispirato il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nel disciplinare l'introduzione in Italia dei principi contabili internazionali e nel definire, in particolare, la prima regolamentazione degli effetti fiscali dei bilanci d'esercizio redatti in base ad essi"*<sup>121</sup>.

Relativamente alla normativa fiscale, l'impianto normativo del D.Lgs. n. 38/2005 è stato quello di *"conciliare il principio di derivazione dell'imponibile fiscale dalle risultanze del bilancio con il mantenimento di una sostanziale neutralità d'imposizione tra le imprese che adottano i principi contabili internazionali e le imprese che continuano a basare la redazione dei propri*

---

*valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007"*.

<sup>121</sup> ASSONIME, *Imposte sui redditi e IRAP – Modello di dichiarazione "Unico 2008 – SC" – Novità in materia di reddito d'impresa e IRAP*", Circolare n. 53 del 22 settembre 2008.

*bilanci sui principi contabili nazionali. In particolare, in quest'ottica, è stata ribadita, ripetiamo, anche per le imprese che adottano gli IAS/IFRS la derivazione del reddito dal risultato di bilancio (come per le imprese che seguono i criteri contabili tradizionali), ma non sono state apportate per tali imprese particolari variazioni delle regole del TUIR se non per limitate ipotesi. In effetti, le regole del TUIR volte ad assumere i risultati contabili e trasformarli in "dati fiscali" sono storicamente impostate sul contenuto dei bilanci redatti sulla base dei principi contabili nazionali. Sicché in questi pochi anni di applicazione di questo nuovo assetto, è emerso chiaramente che le imprese che adottano gli IAS/IFRS, per ricondurre i risultati di bilancio a quelli fiscali sulla base delle indicazioni del TUIR, si sono trovate a dover operare tali e tante variazioni, di ordine non solo quantitativo ma anche qualitativo, che in effetti i dati reddituali civili e fiscali e, conseguentemente, anche quelli patrimoniali dell'azienda "fiscale" e dell'azienda "civile", non erano più facilmente conciliabili. In questo contesto, in altri termini, per le imprese "IAS/IFRS adopter" il ruolo del principio di derivazione dell'imponibile dal bilancio d'esercizio stava divenendo alquanto marginale in favore di un regime di imposizione ispirato alla neutralità (rispetto alle altre imprese non "IAS/IFRS adopter") e che richiedeva, di fatto, l'adozione di un vero e proprio <<doppio binario>>"<sup>122</sup>.*

Sulla base di tale situazione, come anticipato in precedenza, la Legge finanziaria per il 2008 ha modificato l'impianto fiscale per i soggetti IAS adopter originariamente previsto dal D.Lgs. n. 38/2005, attribuendo – come definita da Assonime<sup>123</sup> – “<<cittadinanza fiscale>> al bilancio redatto in base ai principi contabili internazionali e ristabilendo la centralità del principio di derivazione rispetto a quello di neutralità; derivazione che, infatti, coinvolgerà per quanto già accennato, anche, e diversamente da quanto avveniva in precedenza, i profili di “qualificazione” dei fatti aziendali che da ora in avanti verranno assunti – per

---

<sup>122</sup> ASSONIME, Circolare n. 53, del 22 settembre 2008, in cui viene tra l'altro evidenziato come “In altri termini, i soggetti IAS/IFRS, per giungere alla determinazione del loro reddito imponibile, si sono visti costretti ad operare delle variazioni dal bilancio (di ordine qualitativo) per tener conto delle caratteristiche giuridico-contrattuali delle fattispecie ove diversamente rappresentate in bilancio e poi ad applicare (da un punto di vista quantitativo) le usuali regole di variazione previste dal TUIR, alimentando così vere e proprie contabilità “parallele” che hanno di fatto dato vita ad un doppio bilancio, peraltro non corredato di scritture obbligatorie”.

<sup>123</sup> ASSONIME, Circolare n. 53, del 22 settembre 2008, pag. 82.

*l'applicazione delle regole di variazione fiscale – in base alle risultanze di bilancio anziché in base alle definizioni civilistiche e contrattuali*<sup>124</sup>.

In merito ai regimi transitori, si deve inoltre ricordare la c.d. *clausola di salvaguardia*, richiamata in precedenza, in base alla quale “*sembra, pertanto, potersi ritenere che entro questi limiti le nuove disposizioni e, in particolare quella apportante modifiche a citato art. 83 del TUIR, possono assumere rilievo già dalla dichiarazione di quest’anno relativa al periodo d’imposta 2007 (nonché per i comportamenti futuri tenuti nei periodi d’imposta precedenti in cui hanno trovato applicazione gli IAS/IFRS)*”<sup>125</sup>.

In base a quanto illustrato, l’iter normativo sotteso alla riforma del regime tributario per i soggetti IAS adopter è stato al quanto complesso e frammentato, ed allo stesso modo sono stati individuati diversi regimi fiscali transitori che hanno generato e continueranno a produrre effetti da dover comunque gestire in via extracontabile fino al normale riassorbimento.

Infatti, la modifica apportata all’art. 83, del TUIR, ovvero il rinvio di diretta derivazione fiscale ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi IAS/IFRS, ha conseguenze non del tutto agevoli da valutare, ma è opportuno analizzare separatamente i tre criteri richiamati al fine di poterne comprendere la reale portata.

Relativamente alle “*qualificazioni*” previste dagli IAS/IFRS, è necessario ricordare che il Quadro sistematico (ovvero il “*Framework for the preparation and presentation of financial statements*”<sup>126</sup>) per la preparazione e la presentazione del bilancio IAS/IFRS, delinea che:

a) “*il bilancio mostra gli effetti finanziari delle operazioni e degli altri eventi raggruppandoli in ampie classi in relazione alle loro caratteristiche economiche. Tali grandi classi sono denominate come elementi di bilancio. Gli elementi che riguardano direttamente la misurazione della situazione patrimoniale-finanziaria sono le attività, le passività e il patrimonio netto. Gli elementi che riguardano direttamente la misurazione dell’andamento economico sono i ricavi e i costi...*” e

---

<sup>124</sup> Cfr. BUFFELLI G., *Bilanci IAS/IFRS – Principio fiscale di derivazione: qualificazione, imputazione temporale e classificazione delle poste di bilancio*, in Il Fisco n. 38, del 13 ottobre 2008.

<sup>125</sup> ASSONIME, Circolare n. 53, del 22 settembre 2008.

<sup>126</sup> Cfr. nota n. 38.

quindi che *“la presentazione degli elementi indicati nello stato patrimoniale e nel conto economico implica un processo di sotto-classificazione”*<sup>127</sup>;

b) le definizioni di attività e passività, nonché quella di ricavi e costi *“identificano i loro aspetti essenziali ma non intendono specificare le condizioni che dovrebbero essere soddisfatte prima ch essi siano rilevati”*<sup>128</sup> rispettivamente, nello stato patrimoniale e nel conto economico, e che la rilevazione *“è il processo tramite cui una posta che soddisfa la definizione di elemento e che soddisfa le condizioni previste per la rilevazione contabile...viene iscritta nello stato patrimoniale o nel conto economico”*<sup>129</sup>.

Sulla base di tali considerazioni, autorevole Dottrina<sup>130</sup> afferma che *“i principi contabili internazionali non delineano dei processi che definiscono di qualificazione, sicché in apparenza il rinvio operato dall’art. 83 del TUIR ai criteri di qualificazione previsti dai principi contabili internazionali si presenta inconsistente, per mancanza del suo oggetto. Tuttavia, tali principi contabili, quando stabiliscono il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, certamente dispongono in merito a processi che sono definibili di qualificazione, e nel farlo identificano piani di rilevanza distinti da quelli individuati dal TUIR”*.

Inoltre, il *“rinvio ai criteri di qualificazione previsti dai principi contabili internazionali si risolve insomma nella sostituzione, ai fini della definizione delle categorie leali rilevanti nella formazione dell’imponibile, della chiave di lettura economico-sostanziale utilizzati dai principi contabili a quella giuridico-formale utilizzata dai principi nazionali. Una sostituzione peraltro inevitabile secondo la linea di intervento adottata, non essendo possibile scindere il richiamo ai criteri di imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali da quello ai criteri di qualificazione. Questi innervano infatti quelli, ed identificano i presupposti sui quali sono destinati ad operare. La sistemazione temporale e la classificazione degli elementi di reddito dipende dalla qualificazione dei fatti che li generano, in primo luogo, e per macro aree, in ragione del loro inquadramento nella categoria di cessioni di beni o in quella*

---

<sup>127</sup> Paragrafo n. 47 e 48 del Quadro sistematico (*Framework*).

<sup>128</sup> Paragrafo n. 50 e 71 del Quadro sistematico (*Framework*).

<sup>129</sup> Paragrafo n. 82 del Quadro sistematico (*Framework*).

<sup>130</sup> ZIZZO G., *Criteri di qualificazione IAS/IFRS nella determinazione dell’imponibile IRES*, in *Corriere Tributario* n. 39, del 2008, pag. 3137, IPSOA.

*delle prestazioni di servizi, e poi, all'interno di quest'ultima, nella sottocategoria delle prestazioni di servizi di tipo finanziario o in quella delle altre prestazioni di servizi*"<sup>131</sup>.

Per quanto attiene al criterio di "imputazione temporale" previsto dagli standard internazionali e richiamato dall'art. 83, del TUIR sono necessarie alcune considerazioni al fine di poterne individuare le relative caratteristiche separandole da quelle implicite nelle *qualificazioni* del bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS.

Come rilevato dalla Dottrina<sup>132</sup> "*nella logica della redazione del bilancio (e della determinazione del reddito d'impresa) la fissazione della natura di un'operazione o vicenda patrimoniale costituisce il necessario antecedente rispetto alla soluzione del problema relativo al <<se>> e <<quando>> dare ad essa (vicenda patrimoniale) evidenza ai fini della determinazione del risultato di periodo. Questa precedenza logica è, innanzitutto, espressione anche della necessaria interdipendenza esistente fra le due questioni: il corretto inquadramento della natura dell'operazione implica quasi automaticamente la soluzione del problema di imputazione a periodo. In un certo senso, da questo punto di vista, una relazione dedicata solo alle interferenze fra regole relative al reddito d'impresa e principi contabili internazionali derivanti dalle divergenti regole di imputazione a periodo assume una prospettiva necessariamente parziale, giacché quelle differenze nascono a monte - in misura largamente prevalente, anche se certamente non esclusiva - da problemi di qualificazione*".

La presenza di una disciplina della competenza in materia di reddito d'impresa presente nel TUIR, rende necessario comprendere il rapporto che si instaura, per il tramite del suddetto rinvio dell'art. 83, del TUIR all'imputazione temporale prevista dagli IAS/IFRS. A tal riguardo, le regole riferite alla competenza *fiscale* previste nel TUIR "*sono suscettibili di essere classificate in vari modi:*

---

<sup>131</sup> ZIZZO G., *Criteri di qualificazione IAS/IFRS nella determinazione dell'imponibile IRES*, op. cit.; secondo cui "

<sup>132</sup> FRANSONI G., *L'imputazione a periodo nel reddito d'impresa dei soggetti IAS/IFRS*, in *Corriere Tributario* n. 39, del 2008, pag. 3145, IPSOA.

- a) secondo una prima classificazione, si deve distinguere fra regole sulla competenza interna (cioè le regole afferenti alla rilevazione di componenti reddituali derivanti da «valutazione») e regole sulla competenza esterna (cioè quelle che riguardano la rilevazione di componenti attive e passive derivanti da transazioni con «terzi»);
- b) all'interno delle regole sulla competenza «esterna», si deve distinguere fra regole generali, (ossia quelle contenute nel comma 1 e 2 dell'art. 109 del T.U.I.R.) e regole particolari (ossia quelle dettate da singole disposizioni relative a specifiche componenti del reddito d'impresa);
- c) infine, su un diverso piano ma forse ancor più rilevante (o, quantomeno, problematica) si pone la distinzione fra le regole di imputazione a periodo pure o in senso stretto (cioè quelle contenute in disposizioni esclusivamente dirette a stabilire il momento temporale in cui una data componente reddituale concorre alla formazione del reddito) e regole di imputazione a periodo miste, o in senso lato o ancora quantitativo-temporali, cioè norme che, nel disciplinare la «misura» in cui una componente patrimoniale positiva o negativa concorre alla formazione del reddito, implicitamente regolano anche il «momento» in cui si verifica tale concorso»<sup>133</sup>.

Rispetto alle regole sulla competenza come sopra classificate, si afferma in modo pressoché unanime<sup>134</sup> che l'art. 83, ultimo periodo, del TUIR, non comporterebbe alcuna deroga rispetto alle regole sulla competenza interna. In proposito «si ritiene che la valenza derogatoria dei principi contabili costituisca solo uno dei profili dell'art. 83, ultimo periodo, del TUIR. Il contenuto normativo principale della disposizione deve invece ravvisarsi nella parte in cui, operando il rinvio ai principi contabili, li immette nel sistema delle imposte sui redditi. Si realizza così un assetto nell'ambito del quale convivono più disposizioni che devono essere armonizzate attraverso un'interpretazione sistematica, tentando di distinguere ciò che nelle disposizioni <<originarie>> è <<strutturale>> da ciò

<sup>133</sup> FRANSONI G., *L'imputazione a periodo nel reddito d'impresa dei soggetti IAS/IFRS*, op. cit.

<sup>134</sup> ZIZZO G., *L'IRES e i principi contabili internazionali: dalla neutralità sostanziale alla neutralità procedurale*, in *Rassegna Tributaria*, 2008, pag. 316; VICINI RONCHETTI A., *Legge finanziaria 2008 e principi IAS/IFRS: le modifiche all'art. 83, del TUIR una possibile soluzione ai dubbi interpretativi*, in *Rassegna Tributaria*, 2008, pag. 96.

*che ha un ruolo meno essenziale e quindi può essere sacrificato in nome di particolari esigenze di settore”<sup>135</sup>.*

Inoltre, l'ulteriore criterio che è doveroso analizzare – richiamato dall'art. 83, del TUIR – riguarda la “*classificazione in bilancio*” prevista dagli IAS/IFRS che vengono ad avere rilevanza anche fiscale. La ratio legislativa, che trova conferma nella Legge finanziaria 2008 e nel relativo Decreto attuativo IAS, è quella di recepire ai fini fiscali il criterio di prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS: “*si tratta dunque di un criterio che consente di superare, nella qualificazione dei fatti di gestione e nella rappresentazione (classificazione) data agli stessi in bilancio, le risultanze contrattuali della vicenda, che sono destinate a recedere di fronte ai profili economico-funzionali delle operazioni poste in essere. Il superamento degli aspetti giuridico-formali non si estende, tuttavia, alle valutazioni e alle quantificazioni*”; ed inoltre “*le norme fiscali che intervengono nella qualificazione, nell'imputazione a periodo, o anche in altri contesti, rispondono a specifiche esigenze del diritto tributario, ed in particolare a quelle di certezza e precisione, al tempo stesso restringendo i margini a disposizione per una pianificazione degli imponibili. Rimane il fatto che le attuali disposizioni del TUIR, come noto, sono nate per giustapporsi a regole di formazione del bilancio ispirate a logiche giuridico-formali*”<sup>136</sup>.

---

<sup>135</sup> FRANSONI G., op. cit.; nel quale l'Autore indica alcuni esempi :”a) è sicuramente corretto, in linea di principio, affermare che l'art. 109, comma 2, è derogato dai principi contabili; b) questo comporta peraltro che per ricavi derivanti dai servizi di durata infrannuale ancora in corso alla fine dell'esercizio si deve applicare la regola della percentuale di completamento; infatti, non viene qui in discussione se l'art. 93 è una regola di misurazione o di imputazione a periodo, perché l'applicazione della valutazione dei lavori di durata infrannuale al costo non è stabilita dall'art. 93 (che si occupa solo dei lavori di durata ultrannuale), ma dall'art. 109, comma 2 (che, per i soggetti non IAS, si applica a tutti i servizi diversi da quelli oggetto dell'art. 93); c) riterrei, poi, che sia anche derogato l'art. 109, comma 1, perché la regola sulla certezza e determinabilità trova espressione anche nei principi contabili internazionali sia pure in una formulazione più adatta rispetto al contesto nel suo complesso; cosicché, mentre mi sembrerebbe asistemático prescindere totalmente da tale regola, non mi pare che vi siano ostacoli alla sua sostituzione con una dal contenuto maggiormente conciliabile con il nuovo sistema; d) ovviamente, restano ferme le regole fiscali sul quantum dell'ammortamento, mentre, per la decorrenza dell'ammortamento con riferimento alle immobilizzazioni materiali, sono propenso a ritenere che la regola stabilita dai principi IAS, secondo cui l'ammortamento decorre dalla disponibilità del bene e non dalla sua entrata in funzione, può prevalere su quella fiscale senza pregiudicare il sistema o gli interessi fiscali. Si tratta di pochi esempi, ma evidentemente, una volta accolto il criterio, non è difficile esercitarsi ad arricchire il catalogo con nuove ipotesi”.

<sup>136</sup> STEVANATO D., *Profili tributari delle classificazioni di bilancio*, op. cit; in particolare l'Autore chiarisce che “Non intendo qui alludere alla teoria secondo cui le norme fiscali integrerebbero, precisandole, le regole civilistiche, ma semplicemente notare che le disposizioni sul reddito di impresa, pur nella loro autonomia rispetto alle regole civilistico-contabili, nel



Le classificazioni di bilancio presuppongono l'attività di qualificazione delle operazioni e conseguentemente implicano la necessità di individuare la relativa imputazione temporale: si pensi alla rilevazione di un bene nell'attivo patrimoniale, al suo costo di iscrizione e al successivo processo di ammortamento. Infatti, *“secondo lo IAS 16, in certi casi è appropriato ripartire il costo totale di un bene ammortizzabile tra le sue parti componenti, quando queste hanno vite utili differenti o procurano benefici differenti (cd. component approach): si pensi al trattamento come distinte attività ammortizzabili dell'aereo e del suo motore, e al separato ammortamento delle stesse. Questa ripartizione dovrebbe assumere rilevanza anche ai fini fiscali, dando luogo a due diverse attività materiali e a due distinti cicli di ammortamento relativi alle componenti elementari in cui è stato scomposto il bene. Una analoga situazione potrebbe poi riproporsi in sede di riclassificazione, in sede di prima applicazione degli IAS, di una attività già iscritta unitariamente in bilancio”*<sup>137</sup>.

Le classificazioni di bilancio possono avere determinati<sup>138</sup> effetti in bilancio e/o incidere anche sull'adozione o meno di determinati regimi fiscali, come nel

---

*momento in cui intervengono per qualificare i componenti di reddito, per indicare criteri di valutazione, per chiarire il criterio di competenza, presuppongono un bilancio redatto secondo criteri giuridico-formali. Applicare invece dette regole fiscali ad un bilancio redatto secondo gli IAS significherebbe costringere l'impresa ad una serie così numerosa di riconciliazioni (cioè di variazioni in aumento o in diminuzione nella dichiarazione dei redditi) da svuotare sostanzialmente di significato il principio di derivazione”.*

<sup>137</sup> STEVANATO D., *Profili tributari delle classificazioni di bilancio*, op. cit; altri esempi di diversa classificazione ricordati dall'Autore sono: il leasing finanziario considerato dallo IAS n. 17 come un'operazione di finanziamento, tale da comportare il trasferimento al locatario di tutti i benefici ed i rischi economici connessi all'utilizzo del bene; per tale ragione l'operazione di leasing è qualificata – in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma – come l'acquisto di un bene a credito, da cui consegue il profilo classificatorio, ovvero l'iscrizione in bilancio del bene tra le immobilizzazioni materiali e lo stanziamento a conto economico di quote annuali di ammortamento. Per fare un altro esempio, si pensi all'acquisto di un bene con pagamento fortemente dilazionato, in cui lo IAS prescrive di rilevare a conto economico come interesse passivo la differenza tra il prezzo pattuito ed il prezzo equivalente per pagamento in contanti. In questo caso, in ossequio al criterio di prevalenza della sostanza sulla forma, una parte del prezzo di acquisto del bene viene qualificata, e quindi classificata in bilancio, alla stregua di un finanziamento implicito ricevuto dall'impresa, con rilevazione di un interesse passivo e mancata inclusione nel valore dell'attività iscritta a bilancio di un importo corrispondente (che, sul piano giuridico-formale, è invece parte integrante del costo di acquisto). In tal senso anche la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 29 luglio 2005, n.111, con la quale è stata negata la rilevanza fiscale ad una riclassificazione in bilancio indotta dagli IAS, con spostamento di un valore dell'attivo patrimoniale su altre attività.

<sup>138</sup> AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, a cura di F. CROVATO, pag. 17 ss., Il Sole 24 Ore; per approfondimenti in tema di riclassificazioni fra voci di bilancio con diverso regime tributario quali: a) le riclassificazioni “correttive” e quelle connesse a mutamenti funzionali e organizzativi; b) le riclassificazioni a carattere puramente valutativo.

caso: i) dell'inserimento fra i ricavi o gli interessi finanziari di una determinata fattispecie; ii) come indice dimensionale ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Come si può notare non è agevole la distinzione tra profili valutativi da quelli di classificazione. Inoltre, come rilevato, il confine tra questioni di qualificazione e classificazione (dove opera la deroga e prevalgono gli IAS), da un lato, e questioni quantitative e valutative (dove la deroga non opera e valgono le disposizioni fiscali), dall'altro, sia molto meno netto di quanto potrebbe sembrare.

Sulla base di quanto finora esposto, in linea generale, è logico ritenere<sup>139</sup> che il nuovo principio di derivazione fiscale del bilancio IAS/IFRS, viene a superare anche le indicazioni contenute nell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, che fissano i criteri di imputazione dei costi, dei ricavi e degli altri componenti positivi e negativi di reddito. Tali regole, infatti, sono intimamente connesse alle determinazioni giuridico-formali degli atti negoziali nei quali si esplica l'attività d'impresa: esse, a questi fini, infatti, pongono riferimento al passaggio della proprietà dei beni oggetto di scambio, al compimento della prestazione, ove si tratti di prestazioni di risultato, ovvero alla maturazione dei corrispettivi *pro rata temporis* se le prestazioni risultano di durata in senso tecnico-giuridico e così via. Poiché gli IAS/IFRS, nella rappresentazione dei fatti gestionali, possono divergere da queste categorie giuridiche attribuendo agli atti gestionali una natura differente (e di conseguenza una competenza diversa), è a questa differente qualificazione che occorre far riferimento d'ora in poi anche ai fini fiscali<sup>140</sup>.

---

<sup>139</sup> ASSONIME, Circolare n. 53, del 2008, pag. 83, op. cit.

<sup>140</sup> Cfr.. ASSONIME, Circolare n. 53, del 2008 secondo cui “A titolo esemplificativo, si consideri che gli IAS/IFRS – al ricorrere di determinati presupposti – considerano come locazione finanziaria anche una semplice locazione di beni in cui non interviene un finanziatore terzo rispetto alle controparti contrattuali (locatore-locatario) né la pattuizione di un'opzione finale di riscatto; che i ricavi vanno imputati quando passano sostanzialmente i rischi e i benefici economici (momento, questo, che non necessariamente coincide con il passaggio della proprietà); che rapporti negoziali giuridicamente distinti possono, anzi debbono, a certe condizioni, essere considerati nel loro insieme, ciò comportando una loro configurazione diversa in bilancio da quella tradizionale (si pensi ad una cessione di beni con opzione fra le parti di riacquisto “in the money”, fattispecie in cui non è consentito, secondo gli IAS/IFRS, all'impresa cedente né di cancellare il bene dal proprio bilancio né di rilevare il ricavo, ma piuttosto di registrare un rapporto locativo o di finanziamento; si pensi ancora alla rappresentazione di una obbligazione convertibile dove si richiede di separare la rappresentazione della componente di “equità” – e, cioè, l'opzione all'acquisto di partecipazioni – dallo strumento di debito con conseguenti riflessi sulla determinazione degli interessi di finanziamento etc.)”.

In una fase iniziale, ovvero nel periodo intermedio intercorso tra l'entrata in vigore del nuovo regime fiscale di diretta derivazione dal bilancio IAS/IFRS - dal 1° gennaio 2008 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare – all'emanazione del Decreto attuativo IAS avvenuta solo il 1° aprile 2009, sono state molte le valutazioni ed i commenti da parte della Dottrina per comprendere la reale portata, anche da un punto di vista operativo, della nuova normativa. Su tali aspetti, ci si è interrogato se rimanessero ancora applicabili anche ai soggetti IAS adopter le disposizioni fiscali che si occupano delle *valutazioni* e delle *quantificazioni*<sup>141</sup>.

Taluni hanno messo in evidenza, a questo riguardo, che anche in tale materia siamo in presenza di rilevazioni contabili che incidono sulla competenza e, pertanto, dovrebbero anch'esse avere rilevanza fiscale poiché l'art. 83, del TUIR, nella nuova versione, pone espresso riferimento, fra l'altro, anche ai criteri IAS/IFRS di imputazione temporale. Tuttavia, la legge finanziaria 2008 si è mossa su questa nuova materia con molta prudenza e *“il riferimento, in particolare, dell'art. 83 del TUIR, nella nuova versione, ai “criteri IAS” d'imputazione temporale dovrebbe essere interpretato nel senso semplicemente che si è inteso in tal modo dare rilevanza fiscale alle imputazioni temporali che sono conseguenti ai nuovi criteri di qualificazione dei fatti gestionali ove divergenti da quelli giuridico-formali e non quindi come generale criterio di assunzione ai fini fiscali delle <<valutazioni>> e delle <<quantificazioni>>”*<sup>142</sup>. Una conferma in questo senso si rinviene anche nella relazione alle legge finanziaria per il 2008, nella quale è stato indicato che la norma esplica i suoi effetti *“non tanto sul contenuto delle disposizioni che disciplinano le variazioni*

---

<sup>141</sup> LUPI R., *Profili tributari della valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo*, in Corriere Tributario n. 39, del 2008, pag. 3168, IPSOA.

<sup>142</sup> ASSONIME, Circolare n. 53, del 2008, pag. 85, op. cit, secondo la quale *“Merita, comunque, considerare che gli IAS/IFRS possono, in alcuni casi, qualificare i fatti gestionali allo stesso modo dei principi nazionali e attribuire, tuttavia, alla loro rilevazione una diversa competenza. Si pensi, ad esempio, alle prestazioni di risultato il cui corrispettivo il nostro ordinamento civile e fiscale impone di rilevare al momento di ultimazione della prestazione (in considerazione che solo con la ultimazione del servizio nasce irreversibilmente il diritto contrattuale a tale corrispettivo) mentre gli IAS/IFRS impongono di rilevare tale provento pro-rata temporis (se la prestazione è in corso di svolgimento a fine esercizio); si pensi all'acquisto di strumenti finanziari per rilevare il quale gli IAS/IFRS pongono riferimento non alla consegna dei titoli, ma al momento in cui il soggetto acquirente diviene destinatario delle clausole contrattuali che regolano il rapporto incorporato nel titolo: occorrerebbe chiarire se anche in questi casi, come crediamo, i principi IAS/IFRS esplicano efficacia ai fini fiscali”*.

*fiscali e sui criteri di determinazione del reddito che esse esprimono, quanto piuttosto sui loro presupposti applicativi” e che “non pregiudica gli interessi dell’erario, che si manifestano essenzialmente sulle variazioni fiscali che attengono ai profili delle valutazioni e degli accantonamenti per fondi rischi”.*

E’ in questa sede opportuno, come sarà illustrato nel corso del successivo paragrafo, anticipare che tale aspetto è stato successivamente chiarito proprio dal Decreto Attuativo IAS. In definitiva, continuano ad applicarsi anche ai soggetti IAS adopter – in quanto estranee alla nozione di qualificazione, classificazione e imputazione temporale – non solo le disposizioni che pongono limiti agli ammortamenti, alle valutazioni e agli accantonamenti, ma anche quelle che derogano al bilancio redatto con i criteri tradizionali per motivi di carattere prettamente fiscale, quali le disposizioni che prevedono, ad esempio, l’imputazione di componenti positivi e negativi per cassa anziché per competenza (interessi di mora, compensi agli amministratori, dividendi, ecc.) e le disposizioni che non consentono o limitano la deduzione di costi in quanto non inerenti o prevedono una tassazione di componenti positivi frazionata nel tempo per motivi di opportunità fiscale.

La scelta legislativa è stata quindi di recepire fiscalmente le qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni dei fenomeni IAS/IFRS da un lato, ma allo stesso modo prevedere, sia per i soggetti IAS/IFRS adopter che per quelli tradizionali, di sottostare ai limiti quantitativi e valutativi della normativa fiscale. Tale impostazione, che forse rappresenta il punto focale della riforma, comporta un’ulteriore considerazione non solo di ordine operativo ma anche di inquadramento teorico. In particolare, nel sistema contabile degli standard internazionali non è sempre agevole distinguere ciò che è qualificazione da ciò che è valutazione. Su tale aspetto è stato evidenziato che *“la natura valutativa è evidente per ciò che concerne lo stanziamento degli ammortamenti o dei fondi rischi che, dunque, sono stati sottoposti, proprio perché tali, ai limiti della norma fiscale. Ma non può trascurarsi che, anche l’applicazione delle qualificazioni IAS/IFRS, ai fenomeni economici – ove esse conducano ad un risultato rappresentativo diverso dei connotati giuridico-formali delle operazioni – richiedono un giudizio valutativo da parte dell’entità che redige il bilancio. Anzi,*

*sotto questo profilo c'è da dire che, differentemente che nel bilancio tradizionale dove i fatti gestionali vengono registrati in relazione alla loro forma contrattuale e la valutazione è semplicemente un momento estimativo dei cespiti patrimoniali a fine esercizio, nel "bilancio IAS" il fenomeno valutativo si presenta in termini immanenti, nell'assunzione e rappresentazione degli stessi fatti gestionali nel loro complesso ... Si tratta di aspetti valutativi che sono intimamente strumentali alla qualificazione delle operazioni e che perciò assumono senz'altro rilevanza fiscale in virtù del nuovo principio di derivazione fissato dall'art. 83 del TUIR*<sup>143</sup>.

Muovendo da tali puntuali riflessioni, sono molte le notazioni di commento<sup>144</sup> sugli esiti di una verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria sui soggetti IAS adopter e successivamente, se del caso, nell'ambito di un contenzioso innanzi alle commissioni tributarie. Infatti, oggetto di un eventuale diversa posizione tra contribuente IAS adopter ed Amministrazione Finanziaria diventerà la corretta applicazione delle regole contabili piuttosto che il corretto inquadramento specifico della transazione.

In proposito, gli stessi principi contabili internazionali *"forniscono molte indicazioni per guidare l'attività discrezionale degli amministratori nella corretta applicazione delle regole contabili alle singole vicende aziendali ed in questo senso delimitano anche i poteri dell'Amministrazione di sindacarne la correttezza. Ma non v'è dubbio che il tema è delicato e dovranno perciò essere approntati idonei strumenti per risolvere in modo equilibrato i possibili conflitti interpretativi. E la questione assume indubbiamente ancor più rilevanza...agli effetti dell'IRAP, in cui il principio di derivazione dalle risultanze di bilancio, in virtù delle innovazioni apportate dalla legge finanziaria per il 2008, ha assunto dimensioni ancor più ampie che non ai fini dell'IRES"*<sup>145</sup>.

In sostanza si è rovesciata la prospettiva storica del principio di derivazione che rendeva intangibili le componenti valutative del bilancio, fatte salve le disposizioni specificamente dettate dalla legislazione fiscale. Pertanto, è ora accreditabile la tesi per cui l'Amministrazione finanziaria potrà *"entrare nel*

---

<sup>143</sup> ASSONIME, Circolare n. 53, del 2008, pag. 87, op. cit.

<sup>144</sup> DAMIANI M. – LUPI R. – STEVANATO D. – DUS S. – ACERNESE R., *Sostituzione dei principi contabili internazionali alle regole fiscali e possibile reinterpretazione degli organi verificatori*, in Dialoghi Tributarî n. 5, 2008, pag. 29 ss., IPSOA.

<sup>145</sup> ASSONIME, Circolare n. 53, del 2008, pag. 87, op. cit.

*merito della corretta applicazione dei principi contabili internazionali operata dall'impresa, con conseguenze potenzialmente disastrose sul versante della serenità del rapporto fisco/contribuente, già fortemente compromesso dalla tendenza a concepire le verifiche fiscali come momento di «reinterpretazione» di comportamenti cui corrispondono imponibili già dichiarati, e con una prevedibile esplosione dei casi di contenzioso su questioni valutative e giuridico-interpretative. Con l'aggravante che si tratterà di un contenzioso destinato a svolgersi su un terreno complesso e scivoloso, qual è quello dei principi contabili internazionali, intrisi di logiche matematico-attuariali e di considerazioni economico-sostanziali estranee alla nostra tradizione giuridica, e che ci vorrà un certo tempo a metabolizzare»<sup>146</sup>.*

*Autorevole Dottrina ha correttamente indicato che il “vero rischio non è nei contrasti interpretativi espliciti, alla luce del sole, tra Fisco e organismi di contabilità, ma nell'apprezzamento della situazione di fatto, di cui gli Uffici potrebbero valorizzare alcuni elementi che portano all'applicazione di una regola contabile anziché di un'altra. Su questo terreno, di dissenso sulla qualificazione dei fatti, sarebbe praticamente molto difficile coinvolgere Consob, OIC, giurisprudenza civile o altri organismi non tributari. C'è poi il rischio opposto, cioè quello di che gli Uffici colgano l'occasione di interpretazioni degli organismi contabili, dettate a determinati fini estranei alla fiscalità, per formulare rettifiche tributarie»<sup>147</sup>.*

Il rimando ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione stabiliti dagli IAS/IFRS, ha consentito sicuramente il superamento della complessità insita nelle numerose differenze IAS - fiscali da gestire, ma nella “fase del controllo amministrativo le posizioni delle due categorie di società tornano infatti a divergere, in primo luogo proprio a causa della diversa propensione a generare contestazioni dei criteri di qualificazione utilizzati. È indubbio, infatti, che le qualificazioni basate sulla sostanza economica, utilizzate

---

<sup>146</sup> STEVANATO D., *Dal “principio di derivazione” alla diretta rilevanza dei principi contabili internazionali nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Dialoghi Tributari* n. 1, 2008, pag. 74; ed ancora STEVANATO D., *Gli incerti confini dei concetti di «qualificazione», «classificazione in bilancio» e «imputazione temporale»: nuove controversie sul dichiarato?*, in *Dialoghi Tributari* n. 5, 2008, pag. 40.

<sup>147</sup> LUPI R., *Il rischio di «reinterpretazione fiscale» dei criteri civilistici*, in *Dialoghi Tributari* n. 5, 2008, pag. 37.

*dalle società che adottano i principi contabili internazionali, sono di gran lunga più idonee ad accendere dispute di quelle basate sulla forma giuridica, utilizzate dalle società che adottano i principi nazionali. Le prime postulano giudizi in ordine agli assetti prodotti dall'attività dell'impresa che le seconde non richiedono, aprendo alle società che adottano i principi contabili internazionali un fronte di incertezza, ignoto a quelle che si avvalgono dei principi nazionali, se non al cospetto della clausola antielusione di cui all'art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600... Il rischio che in sede di controllo l'esito dei giudizi anzidetti non sia condiviso dai verificatori, che, cioè, all'impostazione contabile adottata dalla società questi ultimi contrappongano un'impostazione diversa, frutto di una diversa ricostruzione dell'affare concluso dall'impresa, è certamente molto elevato, con grave pregiudizio per la certezza del rapporto tributario”<sup>148</sup>.*

L'applicazione del principio della *prevalenza della sostanza sulla forma* previsto dagli IAS/IFRS, implica la *riqualificazione* del contenuto di atti e negozi giuridici rilevanti per il reddito d'impresa. L'applicazione di tale criterio è *“indubbiamente, la più pericolosa tra le possibili reinterpretazioni che possono eseguire gli organi di controllo fiscale, i quali potrebbero procedere alla (ri)qualificazione dei fatti di gestione valutati in termini sostanziali e quindi degli effetti economici che essi determinano, con il rischio che non sia dispiegata la giusta attenzione alla correlazione tra i fenomeni economici, che implica una sensibilità notevole, di carattere culturale, proprio della fiscalità specialistica, tanto di natura economica che giuridica. E' allora legittimo nutrire il timore che sommarie ipotesi ricostruttive a carattere pseudo-sostanziale, fondate però ` su appigli di tipo formalistico, eseguite dagli organi di verifica o da quelli che presiedono all'accertamento, possano, di fatto, implicare una sorta di inversione dell'onere della prova sui soggetti IAS ed aprire a contenziosi i cui contenuti nulla hanno a che vedere con l'evasione vera, che implica la ricerca (faticosa e competente) della sottrazione di ricavi o della dissimulazione di costi. Sempre a tale primo ordine di problematiche va ascritta, inoltre, la possibile ricognizione interpretativa in materia di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale delle componenti di redditi in base agli IAS che potrebbe essere*

---

<sup>148</sup> ZIZZO G., *Criteri di qualificazione IAS/IFRS nella determinazione dell'imponibile IRES*, pag. 3142, op. cit.

*eseguita dagli organi di controllo fiscale con strumenti interpretativi da sempre applicati nell'ambito della normativa tributaria, storicamente rigida, analitica e spesso ridondante, se non confusa*<sup>149</sup>.

### 3.2. – LE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E COORDINAMENTO (D.M. 1/4/2009, N. 49)

In precedenza è stato ricordato che la legge Finanziaria per il 2008, a seguito dell'introduzione della derivazione fiscale dal bilancio IAS/IFRS, ha anche previsto l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con cui dovevano essere stabilite le disposizioni di attuazione e coordinamento delle norme contenute appunto nei commi 58 e 59, dell'art. 1, della Legge 244/2007<sup>150</sup>.

---

<sup>149</sup> DAMIANI M., *La valenza fiscale degli IAS/IFRS*, in Dialoghi Tributari n. 5/2008, pag. 29, IPSOA; in particolare l'Autore sottolinea ulteriormente *“Tanto per tentare una prima provocazione, quale potrà essere, ad es., l'approccio, da parte degli organi di controllo fiscale, per valutare la competenza (imputazione a periodo) dei ricavi in base allo IAS 18 con riguardo al trasferimento all'acquirente dei rischi significativi e dei benefici connessi alla proprietà dei beni? E in quale misura cercheranno di reinterpretare gli schemi contrattuali sottesi alle scelte dell'impresa per l'una o l'altra soluzione (rischi e benefici trasferiti o no)? Ed ancora, le interpretazioni IFRIC e SIC dei principi contabili internazionali hanno o no valenza anche ai fini fiscali e comunque possono assumere un ruolo integrativo (ad es. il SIC-27 riguarda la valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing) nel valutare la corretta applicazione dei principi contabili internazionali?”*.

<sup>150</sup> Il comma 60, dell'art. 1, della Legge 244/2007 prevede che: *“In particolare, il suddetto decreto deve prevedere: a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi; b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali; c) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione; d) i criteri per il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale; e) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni; f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali; g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai principi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto; h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo; i) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta”*.



In attuazione del successivo comma 60, dell'art. 1, della Legge finanziaria per il 2008, è stato emanato<sup>151</sup> finalmente emanato il Decreto di attuazione IAS del 1° aprile 2009, n. 48.

Ciò considerato si rende opportuno analizzare in tale paragrafo le peculiarità<sup>152</sup> di tale Decreto considerato che, pur avendo avuto un iter legislativo lungo<sup>153</sup>, ha un'importanza fondamentale, in quanto rappresenta lo strumento di congiunzione tra la precedente e la nuova normativa per la determinazione del reddito per i soggetti IAS adopter sia a regime che sede di FTA.

Con queste modifiche, si è evidentemente inteso<sup>154</sup> abbandonare un modello di fiscalità neutrale (in forza del quale il nucleo di regole che presiedono alla determinazione del reddito fiscale è formato da principi omogenei, validi a prescindere dal tipo di contabilità usato; in caso di divergenza tra le regole civilistiche e quelle tributarie, l'impresa perverrà a due diversi risultati numerici, ciascuno valevole ai propri fini specifici) in favore di un sistema improntato a una più stretta derivazione (anche se con taluni limiti) del reddito fiscale dal risultato di bilancio e dalle poste in esso accolte<sup>155</sup>.

Il Decreto di attuazione IAS è composto di sei articoli di cui, in particolare, l'art. 1 contiene<sup>156</sup> delle mere definizioni, mentre l'art. 5 riguarda i “*Criteri di*

---

<sup>151</sup> Pubblicato in G.U. n. 111 del 15 maggio 2009.

<sup>152</sup> Cfr. ABI, Circolare Serie Tributaria n. 14 del 5 giugno 2009, riguardante “*Disposizioni in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali*”; PIAZZA, D.M. 1° aprile 2009, n. 48 – *Determinazione del reddito d'impresa dei soggetti IAS*, in Il Fisco n. 21, del 25 maggio 2009; Gruppo di lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino, *IAS/IFRS e reddito d'impresa per le società industriali e holding industriali*, in Il Fisco n. 19, del 12 maggio 2008.

<sup>153</sup> Si evidenzia come l'emanazione del Decreto n. 48 del 1° aprile 2009 abbia avuto un iter legislativo alquanto travagliato. Infatti, una prima bozza del decreto era comparsa sulla stampa specializzata con data 28 ottobre 2008. Successivamente, solo il nell'adunanza del 19 gennaio 2009, il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativa ha espresso parere favorevole, ancorché con osservazioni, all'emanazione del decreto.

<sup>154</sup> GAFFURI A.M., *La determinazione del reddito tassabile per le imprese che adottano gli IAS/IFRS secondo le recenti modifiche legislative e le norme del decreto n. 48/2009*, op. cit.

<sup>155</sup> Per VACCA I., *Gli IAS/IFRS e il principio di prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d'impresa*, in Rivista di Diritto Tributario, 2006, I, pag. 778, il legislatore avrebbe potuto anche prevedere, all'opposto, un “doppio binario” puro, introducendo norme fiscali *ad hoc*, del tutto slegate dalle regole bilancistiche.

<sup>156</sup> L'art. 1, del Decreto attuativo IAS recita che “1. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 1, commi da 58 a 61, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nel presente regolamento, si intendono per: a) IAS: i principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002; b) soggetti IAS: i soggetti che redigono il bilancio d'esercizio in base ai principi contabili internazionali di cui al

*neutralità e first time adoption*” ovvero il trattamento fiscale della transizione ai principi contabili internazionali oggetto di analisi nel successivo paragrafo.

*Criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS (art. 2, commi 1,2 e 3, Decreto attuativo IAS)*

Il successivo art. 2, del Decreto attuativo IAS<sup>157</sup>, rubricato “*Criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS*” chiarisce appunto la modifica normativa di cui all’art. 83, del TUIR la quale prevede la diretta rilevanza fiscale dal bilancio IAS. In particolare, secondo quanto emerge dall’analisi della relazione governativa al Decreto attuativo IAS, l’articolo 2 si occupa, in primo luogo, di precisare la portata normativa dell’articolo 83, del TUIR, come riformulato dall’articolo 1, comma 58, della finanziaria 2008, che per i soggetti IAS introduce due regole:

a) la valenza ai fini fiscali del bilancio redatto con gli IAS, anche in deroga alle successive disposizioni del testo unico, per ciò che attiene ai criteri ivi adottati di qualificazione, imputazione temporale e classificazione;

---

regolamento (CE) n. 1606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002; c) finanziaria 2008: la legge 24 dicembre 2007, n. 244; d) testo unico: il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

<sup>157</sup> I commi da 1 a 3, dell’art. 2, del D.M. 1° aprile 2009, n. 48, dispongono che: “1. *Ai sensi dell’articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell’applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell’articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all’anzidetto criterio.*

2. *Anche ai soggetti IAS, fermo restando quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento. Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell’applicazione degli IAS. Resta, altresì, ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 109, commi 3, con riferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a patrimonio, e 4, lettera b), ultimo periodo, del testo unico.*

3. *Per i soggetti IAS, i limiti di cui all’articolo 106, commi 1 e 3, del testo unico, non si applicano alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti. I soggetti cui si applica il comma 3 del citato articolo 106 possono, tuttavia, assoggettare anche le predette differenze di prima iscrizione ai limiti ivi indicati”.*

b) l'eliminazione dell'inciso dall'art. 83, del TUIR ante modifica, che prevedeva che l'utile di esercizio dovesse essere *“aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio”*<sup>158</sup>.

In ordine al primo di detti interventi, la finalità<sup>159</sup> è stata quella di accentuare la derivazione del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio IAS. In merito alla reale portata del concetto di derivazione era necessario definirne meglio i limiti di applicazione; al riguardo, tenuto conto del dato testuale della norma che si riferisce alle *“qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni”* - e non anche alle valutazioni e alle quantificazioni - nonché delle indicazioni fornite nella relazione alla finanziaria 2008, si è ritenuto che la novità consista nell'assumere le qualificazioni di bilancio ispirate al principio, che pervade fortemente tutti gli IAS, della prevalenza della sostanza sulla forma, in luogo del tradizionale riferimento alle risultanze contrattuali, e nel mantenere, al contrario, ferme le disposizioni fiscali che limitano gli ammortamenti, le valutazioni e gli accantonamenti<sup>160</sup>.

In questo senso, è introdotta una deroga alle disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR che, nell'assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e determinabilità dei

---

<sup>158</sup> Come anticipato in precedenza nell'ambito del presente lavoro, si ricorda che proprio per consentire la rilevanza fiscale dei fenomeni rilevati direttamente a patrimonio in accordo agli IAS/IFRS, il D.Lgs. n. 38 del 2005 aveva modificato l'art. 83, del TUIR stabilendo che il punto di partenza per la determinazione del reddito imponibile attraverso il sistema delle variazioni in aumento ed in diminuzione è costituito dal risultato del conto economico *“aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati al patrimonio”* (art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 38/2005). Analoga modifica era stata prevista ai fini IRAP dall'art. 12, del medesimo D.Lgs. n. 38/2005 all'art. 11-bis, del D.Lgs. n. 446/1997.

<sup>159</sup> Relazione alla bozza di Decreto Ministeriale 28 ottobre 2008, poi successivamente approvato in data 1° aprile 2009, n. 48 e rubricato *“Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali”*.

<sup>160</sup> PIAZZA, D.M. 1° aprile 2009, n. 48 – *Determinazione del reddito d'impresa dei soggetti IAS*, op. cit., in cui l'Autore afferma che: *“Ciò significa che i componenti positivi e negativi di reddito che, in base ai Principi contabili internazionali, siano rilevati come tali in bilancio, ancorché privi dei requisiti di certezza e obiettiva determinabilità, rilevano ai fini della determinazione del reddito imponibile. Almeno per i soggetti Ias, dovrebbero quindi essere superate le incertezze derivanti dall'ambigua giurisprudenza formata riguardo all'esatta determinazione dell'esercizio in cui un costo o un ricavo diventano certi”*. Su tale aspetto si veda: Cass., n. 2892, del 27 febbraio 2002; Comm. Trib. Prov. di Bari, Sez. XXIII, n. 12, del 19 marzo 2008; Comm. Trib. Prov. di Udine, Sez. I, n. 83, del 9 gennaio 2008; Cass., n. 17566, del 9 agosto 2007; Cass., n. 1431, del 25 gennaio 2006.

componenti reddituali (comma 1), alle risultanze negoziali e all'acquisizione/passaggio della proprietà dei beni (comma 2), nonché a qualsiasi altra norma fiscale che faccia riferimento a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma<sup>161</sup>.

In base a quanto espressamente indicato dalla relazione governativa al Decreto attuativo IAS, per quanto attiene alla deroga al comma 1, dell'articolo 109, del TUIR, *“si è reso necessario superare tale ultima disposizione in quanto gli IAS fanno anche essi riferimento a criteri di certezza e determinabilità, specificandone in vario modo il contenuto, sicché la sovrapposizione applicativa della norma fiscale avrebbe potuto generare incertezza. Necessitata si è rivelata anche la deroga al comma 2, dell'articolo 109, del TUIR, in quanto è palese che fenomeni sino ad oggi rilevati sulla base di risultanze giuridico formali – cui il TUIR da sempre rinvia - vengono, invece, rilevati in base alla sostanza dell'operazione per effetto dei principi contabili internazionali. Così, ad esempio, se in base agli IAS/IFRS una compravendita di beni deve essere rappresentata come una locazione o come un finanziamento perché, nonostante il passaggio della proprietà dei beni, non ne sono stati trasferiti sostanzialmente i rischi e i benefici (come potrebbe accadere nella vendita con opzione put o call fra le parti per la retrocessione dei beni a prezzo conveniente), tale rappresentazione assume rilevanza anche ai fini fiscali, in deroga al citato articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. Di conseguenza devono intendersi derogati i criteri temporali di imputazione dei componenti reddituali in conformità alla diversa natura di bilancio assunta dall'operazione. Peraltro appare logico ritenere che vada fatto riferimento agli IAS anche nell'ipotesi in cui la natura dell'operazione non diverga da quella contrattuale/giuridica e ciò non di meno gli IAS prevedono criteri temporali di imputazione diversi da quelli indicati dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR”*.

Depone oltretutto in questo senso il fatto che la norma abbia posto autonomo riferimento, oltreché alle *“qualificazioni IAS”* anche ai criteri di *“imputazione temporale IAS”*. Ciò denota che si è inteso dare rilievo non solo alle imputazioni temporali conseguenti alle differenti qualificazioni IAS (imputazione che, proprio

---

<sup>161</sup> MIELE L., *Criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e imponibile IRES per soggetti IAS*, in Corriere Tributario n. 5, del 2009, pag. 345 ss., IPSOA.

perché conseguenti a tali qualificazioni, non avrebbero avuto bisogno di essere esplicitate dalla norma), ma anche alle imputazioni temporali divergenti da quelle del bilancio tradizionale e pur tuttavia relative a vicende gestionali qualificate al medesimo modo.

Inoltre, gli atti preparatori<sup>162</sup> all’emanazione del Decreto di attuazione IAS, proprio per rendere maggiormente chiara la portata del nuovo regime, illustrano numerosi casi tipici<sup>163</sup> che generalmente i soggetti IAS adopter possono incontrare nell’ambito della loro attività, che hanno diretta rilevanza fiscale:

- a) Prestazioni di risultato<sup>164</sup> - *“Si pensi, ad esempio, alla realizzazione di prestazioni di risultato il cui ricavo, secondo i principi tradizionali, va rilevato al compimento del servizio (momento che segna anche la maturazione contrattuale del diritto al corrispettivo), mentre secondo lo IAS18, se la prestazione è in corso di svolgimento a fine esercizio, esso va ripartito in base alla parte di servizio eseguita”*;
- b) Ricavi misti<sup>165</sup> - *“Assumono rilevanza in base al nuovo principio di derivazione anche i ricavi misti, i ricavi, cioè, pattuiti a fronte della cessione di beni e della promessa di servizi o prestazioni futuri (come, ad esempio, servizi promozionali collegati alla raccolta di figurine, servizi di manutenzione, riconoscimenti di crediti o premi ai clienti, ecc.): in questi casi lo IAS18 consente di ridurre proporzionalmente l’imputazione dei ricavi, rinviando la rilevazione della parte di essi collegabile alle prestazioni o servizi non ancora resi. Tale criterio assume rilevanza anche ai fini fiscali in virtù dell’anzidetta deroga che l’articolo 83 del TUIR pone alle disposizioni dell’articolo 109, commi 1 e 2, dello stesso TUIR”*;

---

<sup>162</sup> Relazione al Decreto attuativo IAS 1° aprile 2009, n. 48.

<sup>163</sup> ANDREANI G. – GIOMMONI F., <<First time adoption>> e affrancamento fiscale delle differenze contabili, in Corriere Tributario n. 5, del 2009, pag. 363 ss., IPSOA; ANDREANI G. – GIOMMONI F., *Disciplina dei principali effetti della <<first time adoption>>*, in Corriere Tributario n. 10, del 2009, pag. 790 ss., IPSOA.

<sup>164</sup> DAMIANI M., *Rilevanza fiscale del criterio di <<competenza>> IAS dei ricavi*, in Corriere Tributario n. 14, del 2008, pag. 1100 ss., IPSOA.

<sup>165</sup> VERGANI M., *Riflessi fiscali dell’adozione dello IAS 18*, in Corriere Tributario n. 48, del 2008, pag. 3875 ss.; DAMIANI M., *Rilevanza fiscale del criterio di <<competenza>> IAS dei ricavi*, op. cit..

- c) Acquisto di azioni proprie<sup>166</sup> - *“Una ulteriore fattispecie in cui la qualificazione ai fini IAS produce effetti fiscali è quello dell’acquisto e rivendita di azioni proprie. Dal punto di vista contabile, secondo gli IAS, l’acquisto di azioni proprie è assimilabile, nella sostanza, ad una modalità alternativa mediante la quale viene eseguito il rimborso del capitale agli azionisti, mentre l’eventuale successiva rivendita è, per conseguenza, assimilata ad una nuova emissione di titoli azionari. L’operazione non ha alcun effetto sul conto economico ma solo sul patrimonio netto. In base al principio di derivazione, tenendo conto, in particolare, della qualificazione dell’operazione che – come visto – è assimilata alla estinzione ed emissione di azioni, ai fini fiscali l’acquisizione e la cessione di azioni proprie non danno luogo a fenomeni reddituali per il soggetto emittente e, di conseguenza, le azioni acquisite non sono cespiti aventi rilevanza fiscale, così come non rileva il differenziale tra il prezzo di rivendita ed il relativo costo di acquisto delle azioni proprie (rilevato a diretto incremento o riduzione del patrimonio netto a titolo di sovrapprezzo). In questo senso, del resto, si esprime anche la relazione governativa all’emendamento concernente gli IAS inserito nella finanziaria 2008”;*
- d) Commesse a lungo termine<sup>167</sup> - *“... se per la valutazione delle commesse di lunga durata gli IAS impongono di operare il “combining” di contratti separatamente stipulati ma aventi ad oggetto opere funzionalmente o economicamente connesse ovvero il “segmenting” di opere di natura autonoma ma dedotte nel medesimo contratto, le rappresentazioni IAS devono prevalere sul riferimento contenuto nell’articolo 93 del TUIR all’oggetto unitario (inteso in senso giuridico) del contratto”;*

---

<sup>166</sup> ODCEC Roma, *IFRS 2 – Pagamento basato su azioni*, Commissione imposte dirette, reddito d’impresa, operazioni straordinarie, del 16 luglio 2010, [www.odcec.roma.it](http://www.odcec.roma.it).

<sup>167</sup> Cfr. MATTESI E., *IAS 11 Commesse a lungo termine*, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, del 14 dicembre 2009; ROSSI RAGAZZI F., *Lavori in corso: questioni controverse*, in *Il Fisco* n. 1, del 2005, pag. 1 ss.; FERRANTI, *Abolizione del metodo della commessa completata per le opere pluriennali*, in *Corriere Tributario* n. 46, del 2006, pag. 3619, IPSOA; ROSSI RAGAZZI F., *Rappresentazione in bilancio delle commesse a lungo termine per i soggetti IAS*, in *Corriere Tributario* n. 27, del 2009, pag. 2181, IPSOA.

- e) Costo fiscalmente riconosciuto dei beni<sup>168</sup> – “...in presenza di acquisto con previsione di pagamento dilazionato oltre i normali termini di dilazione previsti dal mercato per quel bene, il valore iniziale di iscrizione dell’attività non è costituito dal prezzo contrattualmente pattuito, bensì dal prezzo equivalente per pagamento in contanti, che costituirà la base ammortizzabile fiscalmente. Il differenziale sarà rilevato per competenza come interessi passivi, con conseguente rilevanza fiscale”. La classificazione e la qualificazione rilevante ai fini IAS assume rilevanza fiscale anche laddove si viene a determinare una diversa nozione del costo di iscrizione dei beni. Allo stesso modo, però, “nessuna rilevanza, invece, va attribuita ai plus/minusvalori nascenti dalla “rivalutation model” (IAS16), nonché dall’adozione del fair value per i beni d’investimento (IAS40) né alle perdite derivanti da impairment test: si tratta, infatti, di componenti valutative per le quali restano applicabili le regole dell’IRES che disconoscono la rilevanza delle valutazioni di tali beni”.
- f) Spese di manutenzione ciclica e fondi di ripristino e bonifica<sup>169</sup> – “...in presenza di spese di manutenzione ciclica rileva ai fini fiscali la patrimonializzazione di tali spese, così come previsto dagli IAS, in luogo del previgente regime di anticipata imputazione in sede di accantonamento. Analogo ragionamento può riguardare la collocazione dei fondi di ripristino e di bonifica che gli IAS impongono di contabilizzare in contropartita di un costo integrativo dell’investimento che concorre, come tale, a formare il valore ammortizzabile del bene. Tale rappresentazione, infatti, si ritiene esprima una regola di qualificazione che deve rilevare anche ai fini fiscali”;
- g) Iscrizione di crediti – “...la prima iscrizione dei crediti ad un valore divergente da quello nominale (più alto o più basso) nel sistema degli IAS non è l’espressione di un criterio di valutazione, ma una rappresentazione di tipo qualitativo, un’esposizione, cioè, che tiene conto della attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo (ovvero di mercato,

---

<sup>168</sup> REBECCA G. – MANETTI A., *Finanziaria 2008: Leasing su beni a deducibilità piena – Locatario soggetto IAS*, in *Il Fisco* n. 7, del 18 febbraio 2008.

<sup>169</sup> Cfr. TRABUCCHI A. – MANGUSO G., *Decorrenza delle nuove regole di determinazione del reddito dei soggetti <<IAS adopter>>*, in *Corriere Tributario* n. 16, del 2009, pag. 1318, IPSOA.

*se divergente) e, pertanto, deve essere accettata come tale – come qualificazione – anche ai fini fiscali. In questo senso si è previsto che non possa applicarsi a queste qualificazioni la disciplina dell’art. 106 del TUIR che attiene, invece, alla valutazione dei crediti; disciplina che, viceversa, si rende applicabile alle successive valutazioni in quanto le stesse sono direttamente collegate al rischio di insolvenza del debitore (tema di cui si occupa l’art. 106 del TUIR). Va, peraltro, rilevato che l’attualizzazione dei crediti in sede di loro prima iscrizione esprime una regola di portata generale del sistema IAS che vale sia per gli strumenti finanziari in genere, quale che sia la fonte da cui derivano (IAS39), sia per i crediti correlati alla produzione di ricavi (IAS18), sia infine per i debiti contratti a fronte dell’acquisizione di beni (IAS16), sicché si tratta di una regola che reagisce anche nell’identificazione e quantificazione dei fenomeni economici (ricavi e costi) sottostanti all’iscrizione di tali poste finanziarie”. Relativamente alle banche e alle imprese di assicurazioni, si è ritenuto, contrariamente a quanto stabilito per le imprese industriali, di consentire, per motivi di semplificazione gestionale, e in coerenza con il criterio direttivo dell’articolo 1, comma 58, della finanziaria 2008 che stabilisce di tenere conto delle specificità del settore bancario e finanziario, l’applicazione dell’articolo 106, comma 3, del TUIR, anche alle differenze di valore di prima iscrizione. In particolare, secondo le istruzioni per la redazione del bilancio emanate dalla Banca d’Italia, nella valutazione dei crediti delle banche è compresa anche l’attualizzazione dei crediti stessi, il cui successivo riversamento a conto economico è, di conseguenza, considerato ripresa di valore (e non imputazione di interessi attivi).*

Essendo estranee alla nozione di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, si è ritenuto che debbano restare, viceversa, vevoli per i soggetti IAS non solo le disposizioni che pongono dei limiti al riconoscimento fiscale degli ammortamenti, delle valutazioni e degli accantonamenti, ma anche quelle che, per motivi di carattere prettamente fiscale, derogano al bilancio redatto con i criteri nazionali e che, dunque, continuano a porre analoghe deroghe anche al bilancio redatto con gli IAS.



Si tratta, in particolare, delle disposizioni che prevedono l'imputazione di componenti positivi e negativi per cassa anziché per competenza (interessi di mora, compensi agli amministratori, dividendi, ecc.) e di quelle che non consentono o limitano la deduzione di costi in quanto non inerenti o che prevedono la tassazione di componenti positivi frazionata nel tempo per motivi di opportunità fiscale (quale l'imposizione ripartita pro quota di talune plusvalenze).

In questo contesto, resta, ad esempio, applicabile il criterio forfetario previsto dall'articolo 102, del TUIR concernente lo scorporo del valore del terreno dai fabbricati. Nella fattispecie, la regola fiscale prevale su quella di bilancio con conseguente doppio binario.

In ordine al secondo intervento effettuato dalla finanziaria 2008 in seno all'articolo 83 del TUIR – ovvero l'eliminazione dell'inciso che prevedeva che l'utile di esercizio dovesse essere *“aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio* – la relazione ministeriale ha confermato che tale eliminazione del riferimento ai componenti reddituali imputati a patrimonio non ha una portata sostanziale, ma è frutto semplicemente di una semplificazione espositiva, dato che la nuova disposizione inserita nell'articolo 83, del TUIR e sopra commentata – la disposizione cioè che fa riferimento alle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni in bilancio – è idonea sinteticamente a ricomprendere nel suo ambito applicativo anche l'imputazione di vicende reddituali operate in base agli IAS direttamente nello stato patrimoniale<sup>170</sup>.

In tale ottica, l'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del regolamento - che dà attuazione al principio dell'articolo 1, comma 60, lettera g), della finanziaria 2008 - stabilisce che *“Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del TUIR, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli anzidetti principi contabili internazionali”*.

Secondo la relazione governativa, se così non fosse, si genererebbero effetti del tutto asistematici e non accettabili: i) i componenti negativi imputati a

---

<sup>170</sup> Per un inquadramento sistematico MURATORI D., *Profili tributari dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto secondo gli IAS/IFRS*, in Rassegna Tributaria n. 5, di settembre-ottobre 2008, pag. 1353.

patrimonio continuano, infatti, ad avere rilevanza in virtù dell'espresso riferimento ad essi operato dall'articolo 109, del TUIR; ii) i componenti positivi, invece, non avrebbero rilevanza.

Vero è che molti di questi componenti positivi imputati a stato patrimoniale sono frutto di valutazione al fair value a cui le disposizioni del testo unico non assegnano rilevanza ai fini impositivi; ma ci sono anche vari componenti che derivano da fatti gestionali rilevanti fiscalmente.

Questi componenti, peraltro, non possono neanche essere ricondotti a tassazione sulla base del principio fissato dall'articolo 109, comma 3, del TUIR, secondo cui l'ufficio può accertare componenti positivi non indicati nel conto economico: questo principio, infatti, ha ragion d'essere per quei componenti che avrebbero dovuto figurare al conto economico e sono stati illecitamente omessi, non per quei componenti – come quelli in esame – che legittimamente non figurano al conto economico.

*Accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 2, comma 4, Decreto attuativo IAS)*

Il comma 4, dell'articolo 2, del Decreto attuativo IAS concerne il regime fiscale del TFR. Come noto il calcolo del TFR effettuato in base all'applicazione degli IAS differisce tendenzialmente, anche in maniera rilevante, dal calcolo effettuato in base all'articolo 2120 del c.c.

In generale la necessità di attualizzare il debito fa sì che il TFR calcolato secondo gli IAS/IFRS sia inferiore al TFR ex articolo 2120. Su tale aspetto è necessario ricordare<sup>171</sup> che è stato precisato “*che non è accettabile, secondo lo IAS 19, la contabilizzazione del TFR calcolato in base alla prassi nazionale (ex art. 2120 c.c.) che prevede l'iscrizione per un importo corrispondente a quello maturato basandosi sull'ipotesi (assurda) che tutti i dipendenti lascino la società alla data di bilancio. Secondo l'IFRIC, il TFR è assimilabile ad un <<beneficio successivo al rapporto di lavoro>>, del tipo <<piani a benefici definiti>>, il cui ammontare già maturato deve essere proiettato al futuro per stimare l'ammontare*

---

<sup>171</sup> IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee), nel corso della riunione del 23 e 24 aprile 2002.

*da pagare al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e poi attualizzato, utilizzando il <<projected unit credit method>>, per tener conto del tempo che trascorrerà prima dell'effettivo pagamento”<sup>172</sup>.*

In tal caso la minor quota accantonata (differenza fra quota massima *ex* articolo 2120 del c.c. e quota imputata in bilancio) risulterebbe fiscalmente deducibile solo nel periodo d'imposta in cui il dipendente lascia l'azienda, determinando la necessità di gestire in maniera analitica, per ciascun dipendente, sia le quote del fondo TFR in base all'articolo 2120 del c.c. sia le quote del fondo TFR calcolato secondo gli IAS/IFRS.

Tuttavia, poiché il calcolo del TFR calcolato secondo gli IAS/IFRS viene effettuato per massa e non per singolo dipendente, bisognerebbe procedere a riparametrare il dato complessivo sui singoli dipendenti, attraverso un metodo complesso ed oneroso, con il risultato comunque di mettere a confronto un dato puntuale (quello *ex* articolo 2120 del c.c.) e un dato comunque stimato (IAS/IFRS).

Operativamente le imprese IAS procedono a rilevare la quota carente nell'esercizio attraverso una rettifica dell'accantonamento IAS/IFRS complessivo rilevato a fine esercizio. Infatti, tale accantonamento viene calcolato, sulla base di determinate ipotesi attuariali, per masse, mentre al momento in cui i dipendenti lasciano l'azienda l'utilizzo del fondo viene effettuato per l'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 2120 del c.c.: la differenza fra quanto accantonato contabilmente al fondo per i dipendenti fuoriusciti (secondo i principi IAS/IFRS) e quanto prelevato in fase di utilizzo (liquidazione delle singole posizioni sulla base dell'articolo 2120 del c.c.) influirà, come revisione delle stime attuariali, sulla determinazione dell'accantonamento dell'anno nel corso del quale avviene l'uscita del dipendente.

Per tale ragione la soluzione scelta nel regolamento in esame “asseconda” la gestione per massa del TFR in base agli IAS perché considera il limite disposto dall'articolo 105, del TUIR, riferito all'ammontare dello stock di TFR *ex* art. 2120 c.c. determinato alla fine dell'esercizio e non alle quote maturate in ciascun esercizio.

---

<sup>172</sup> ALLEGRINI M. – NINCI E., *La transizione agli IAS-IFRS: il caso Gamma S.p.A*, in *Amministrazione & Finanza* n. 18, del 2008, pag. 12, IPSOA.

Pertanto, la quota di accantonamento rilevante sarebbe costituita dall'insieme delle poste contabili che, in base all'impostazione IAS, hanno come contropartita il fondo TFR (“*service cost*”, “*interest cost*” e utili e perdite attuariali che, a seconda delle scelte contabili operate, possono confluire o al patrimonio netto o al conto economico).

Qualora in un esercizio l'importo complessivo di tali poste contabili sia inferiore a quello delle quote di TFR maturate *ex* articolo 2120 c.c., la differenza sarebbe recuperata in un esercizio successivo, ove in tale esercizio si verifichi la situazione inversa.

Secondo la relazione ministeriale, tale soluzione ha il vantaggio di evitare una onerosa, complessa ed analitica gestione delle differenze per singoli dipendenti tra il TFR *ex* articolo 2120 del c.c. e quello calcolato in base allo IAS, garantendo il rispetto dei limiti imposti dall'articolo 105, del TUIR, per la deduzione del TFR perché, in ogni caso, l'importo complessivo del fondo TFR dedotto non potrebbe superare quello determinato in base alle regole dell'articolo 2120 del c.c.

Di fatto, la rideterminazione dell'accantonamento dell'anno in cui avviene l'uscita del dipendente, determina un riavvicinamento tra il fondo TFR *ex* art. 2120 c.c. e il fondo TFR calcolato secondo gli IAS, fino ad arrivare, al momento dell'uscita di tutti i dipendenti, al riallineamento completo tra il fondo IAS e quello *ex* art. 2120 c.c. Il tutto, però, non in maniera analitica ma per massa.

#### *Spese di ricerca e sviluppo*

Secondo quanto rilevabile dagli atti preparatori, si è ritenuto non necessario attuare la lettera h), del comma 60, dell'articolo 1, della legge Finanziaria per il 2008 concernente “*i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo*” in quanto la disciplina vigente di deducibilità di tali spese, così come correttamente interpretata dall'Agenzia delle Entrate, assicura già – anche per i soggetti IAS - la coerenza con i principi contabili adottati.

Va, infatti, ricordato che, secondo la prassi amministrativa<sup>173</sup>, la deducibilità delle spese per la ricerca è, comunque, subordinata – sia per i soggetti IAS che per quelli non IAS - alla previa imputazione al conto economico delle medesime, nel

---

<sup>173</sup> Risoluzione ministeriale n. 95/E del 25 luglio 2006.

rispetto del principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato economico. Imputazione al conto economico che, secondo corretti principi contabili, può avvenire solo nel momento in cui il bene o processo frutto della ricerca è disponibile per l'utilizzazione economica o, comunque, inizia a produrre benefici economici.

Stante tale interpretazione, di fatto, le spese di ricerca e sviluppo sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio secondo corretti principi contabili, ancorché, secondo una lettura (che, tuttavia, non può essere accolta) non conforme alla citata prassi amministrativa, l'articolo 108, comma 1, del TUIR, sembrerebbe consentire la deduzione delle spese in questione nell'esercizio di sostenimento, anche anticipatamente rispetto alla imputazione al conto economico.

*Operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che non li applicano (art. 3, commi 1 e 2, Decreto attuativo IAS)*

Un altro importantissimo tassello normativo di coordinamento è contenuto nell'art. 3, del Decreto attuativo IAS, che da un punto di vista fiscale disciplina le operazioni che intervengono tra i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali e quelli IAS adopter<sup>174</sup>.

L'articolo 3, comma 1, dà attuazione al principio dell'articolo 1, comma 60, lettera a), della finanziaria 2008 secondo cui il decreto deve prevedere “*i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi*”.

Al riguardo, si è stabilito<sup>175</sup> – e questa è la scelta qualificante dell'intervento attuato nel comma 1 - che il divieto di doppia tassazione o di doppia deduzione è

---

<sup>174</sup> DAMIANI M., *La fiscalità delle transazioni tra soggetti IAS e non IAS*, in *Corriere Tributario* n. 5, del 2009, pag. 356, IPSOA.

<sup>175</sup> I commi 1 e 2, dell'art. 3, del D.M. 1° aprile 2009, n. 48 prevedono che “*1. Il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS, non determina, in ogni caso, in capo al medesimo soggetto passivo d'imposta, doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi*”.

riferito al *singolo contribuente* e, in particolare, sia un criterio da seguire nel passaggio dalla disciplina fiscale precedente a quella introdotta con la legge finanziaria 2008; nel passaggio, cioè, ad una più stretta derivazione dal bilancio redatto con gli IAS.

Si è ritenuto, quindi, che questo principio non intendesse imporre una coerenza di rappresentazione di bilancio tra i partecipanti ad una medesima relazione negoziale. Se così fosse, infatti, in tutti i rapporti contrattuali che vedono come parti contrapposte soggetti IAS e soggetti non IAS che adottano rilevazioni contabili diverse, si dovrebbe procedere a introdurre un doppio binario, o per l'uno o per l'altro di tali soggetti e, comunque, si dovrebbe imporre ai soggetti IAS un monitoraggio delle operazioni con soggetti non IAS difficilmente attuabile. Anzi, il problema verrebbe a porsi anche quando i rapporti contrattuali vengono ad instaurarsi tra soggetti entrambi IAS qualora tali principi consentano di rappresentare le operazioni intercorse tra loro con criteri non omogenei.

*Strumenti finanziari (art. 3, commi 3 e 4, Decreto attuativo IAS)*

Coerentemente con questa impostazione anche i principi previsti nelle lettere b) ed e), del comma 60, dell'articolo 1, della legge Finanziaria per il 2008, sono stati attuati nel senso che ciascun soggetto che interviene nel medesimo rapporto contrattuale determini il reddito imponibile in base al proprio assetto contabile. E' stata fatta eccezione solo per alcuni istituti di carattere fiscale che per le loro caratteristiche impongono un identico trattamento per tutti i partecipanti, indipendentemente dai criteri contabili adottati.

Queste ipotesi sono state indicate nei commi 3 e 4, dell'articolo 3 del Decreto di attuazione IAS e riguardano, in particolare, il trasferimento dei titoli partecipativi, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio, l'imputazione, in generale, delle ritenute e dei

---

*ne' doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi. 2. Nel caso di operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che non li applicano la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili da essi adottati. Analogo principio si applica nel caso di operazioni in cui entrambi i soggetti applicano gli IAS anche quando siano utilizzati differenti criteri di iscrizione e di cancellazione dal bilancio di 'attività' e passività".*

crediti per imposte pagate all'estero e il trattamento fiscale dei pronti contro termine su titoli.

In proposito, il comma 3, del Decreto attuativo IAS prevede che *“Fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS eventualmente applicati, il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni nei seguenti casi:*

- a) quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d) del testo unico, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio; oppure*
- b) quando si tratti di individuare il soggetto cui spetta l'attribuzione di ritenute o di crediti d'imposta”<sup>176</sup>.*

In definitiva, questo complesso di norme consente di dare piena rilevanza, ad eccezione delle fattispecie sopradette, ai criteri di *“recognition”* e di *“derecognition”* previsti dagli IAS; criteri giusti i quali per l'impresa che adotta gli IAS la cancellazione dello strumento finanziario dal bilancio avviene nel momento in cui risulta completato il passaggio dei rischi e dei benefici connessi all'attività ceduta.

In particolare, ove tale passaggio non sia completato, l'attività finanziaria permane rappresentata in bilancio in misura corrispondente al residuo coinvolgimento del soggetto cedente. Costituisce eccezione a tale regola – come visto – ad esempio, il regime fiscale del trasferimento di partecipazioni per il quale non rilevano i richiamati criteri di *“derecognition”* ma la nozione giuridica di realizzo ordinariamente applicabile ai soggetti non IAS.

Quanto all'imputazione delle ritenute e dei crediti per imposte pagate all'estero, tale imputazione va riferita al soggetto titolare del rapporto giuridico anche se in applicazione degli IAS non rilevi il reddito su cui tali prelievi risultino applicati.

---

<sup>176</sup> Il comma 4, dell'art. 3, del Decreto attuativo IAS prevede infine che: *“Si applica, in ogni caso, l'articolo 89, comma 6, del testo unico con riferimento agli interessi, dividendi ed altri proventi derivanti da titoli acquisiti, sotto il profilo giuridico, in base ai rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico”*.

*Operazioni di riorganizzazione aziendale (art. 4, Decreto attuativo IAS)*

L'articolo 4, del Decreto attuativo IAS, è dedicato alle operazioni di aggregazioni. In particolare, i commi 1 e 2 sono volti a confermare la neutralità anche per le operazioni di fusione, scissione e conferimento rientranti nell'ambito applicativo dell'IFRS3 e, quindi, segnatamente a confermare la neutralità ai maggiori valori emergenti da queste operazioni che sono configurate nel bilancio IAS come realizzative.

Tale conferma era stata ampiamente ricercata dalla Dottrina<sup>177</sup> che si era posta l'interrogativo, prima dell'emanazione del Decreto attuativo IAS, se nell'ambito delle della determinazione della base imponibile IRES in caso di fusioni c.d. "aggreganti" prevalessero le formalizzazioni dipendenti dai principi contabili internazionali oppure quella prevista dal principio fiscale di neutralità sancito dall'art. 172, del TUIR. Quest'ultima ipotesi, confermata dal Decreto attuativo in parola, era stata quella preferita dalla Dottrina<sup>178</sup>.

Inoltre, il comma 1, dell'art. 4, peraltro, stabilisce che "*I costi accessori all'aggregazione aziendale, come definiti dagli IAS, costituiscono, in ogni caso, costi fiscalmente deducibili*"<sup>179</sup>.

Viene quindi conferma la deducibilità di tali costi accessori (es. due diligence, consulenze, ecc.), ancorché gli stessi, nell'ambito del bilancio redatto con gli IAS/IFRS, vadano capitalizzati nei valori di acquisizione dell'azienda ricevuta. Tale soluzione appare opportuna sia per non creare discriminazioni con le analoghe operazioni realizzate dalle imprese che non adottano gli IAS e che imputano tali costi a conto economico con pieno riconoscimento fiscale e sia perché tale regola di capitalizzazione stabilita dallo IFRS3 è stata da ultimo

---

<sup>177</sup> BEGHIN M., *IAS, aggregazioni e imposizione reddituale*, in *Corriere Tributario* n.39, del 2008, pag. 3193, IPSOA.

<sup>178</sup> ZIZZO G., *Le aggregazioni aziendali contabilizzate in base allo IFRS 3*, in *Corriere Tributario* n. 44, del 2007, pag. 3164 ss., IPSOA.

<sup>179</sup> Il comma 2, dell'art. 4, del D.M. 1° aprile 2009, n. 48 prevede che "*Per i soggetti che, per effetto degli IAS, applicano il metodo dell'acquisto, con riferimento a quanto previsto negli articoli 172 e 173 del testo unico: a) in luogo del disavanzo da fusione o scissione, si ha riguardo alla differenza positiva tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, come iscritto nel bilancio della società acquirente, e il patrimonio netto dell'entità acquisita; b) le disposizioni di cui all'articolo 172, commi 5 e 6, del testo unico, si applicano con riferimento all'aumento di patrimonio netto della società acquirente*".



sostituita dallo IASB con un criterio, esattamente opposto (con un criterio, cioè, di imputazione di tali costi a conto economico)<sup>180</sup>.

Il comma 3 si occupa delle cessioni di azienda che intervengono tra soggetti sottoposti al comune controllo e dispone che *“Per le operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti”*.

In considerazione sia delle particolarità previste per la rilevazione contabile da adottare in tali operazioni da parte degli IAS/IFRS, sia di differenti orientamenti dottrinali<sup>181</sup> - alcune posizioni propendono per l'adozione di una contabilizzazione secondo il criterio della continuità dei valori che, pertanto, non consentirebbe all'impresa beneficiaria dell'acquisto di attribuire ai beni il valore corrispondente al prezzo pagato – *“si è ritenuto opportuno, a prescindere dalla validità o meno delle suddette posizioni, ribadire che ai fini fiscali valgono i principi ordinari, giusta i quali i valori fiscali dei beni dell'azienda ricevuta corrispondono al costo sostenuto”*<sup>182</sup>.

---

<sup>180</sup> Secondo il paragrafo 53, dell'IFRS 3 “Revised” – Aggregazioni aziendali, approvato con Regolamento (CE) n. 495/2009 della Commissione del 3 giugno 2009, *“I costi correlati all'acquisizione sono i costi che l'acquirente sostiene per realizzare una aggregazione aziendale. Questi costi includono provvigioni di intermediazione; spese di consulenza, legali, contabili, per perizie nonché altre spese professionali o consulenziali; costi amministrativi generali, inclusi quelli per il mantenimento di un ufficio acquisizioni interne; nonché i costi di registrazione ed emissione di titoli di debito e di titoli azionari. L'acquirente deve contabilizzare i costi correlati all'acquisizione come spese nei periodi in cui tali costi sono sostenuti e i servizi sono ricevuti, con un'unica eccezione. I costi di emissione di titoli di debito o di titoli azionari devono essere rilevati secondo quanto disposto dallo IAS 32 e dallo IAS 39”*.

<sup>181</sup> TOSELLI A. – DI LAZZARO F., *Profili contabili delle operazioni di aggregazione aziendale*, in Corriere Tributario n. 39, del 2008, pag. 3187 ss. IPSOA in cui è stato indicato che *“Secondo le previsioni dell'IFRS 3 attualmente in vigore [2008], che per questo aspetto, ma non solo, si discosta dalla versione riveduta ... i costi accessori all'operazione di aggregazione aziendale sono compresi nel costo dell'operazione e di conseguenza risultano implicitamente capitalizzati nell'attivo patrimoniale quale importo concorrente alla determinazione dell'avviamento ovvero parte del calcolo dell'avviamento negativo; con questa eccezione essi non sono quindi imputati al conto economico dell'esercizio in cui si effettua l'operazione, né costituiscono una distinta voce nel bilancio successivo all'operazione”*. Ed inoltre, *“I principali cambiamenti introdotti dalla versione rivista dell'IFRS 3, applicabile alla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali registrate negli esercizi che inizieranno dopo il 1° luglio 2009, riguardano: 1) l'introduzione del <<full goodwill>>, ossia la possibilità di contabilizzazione del pieno avviamento della acquisita, anche con acquisizioni di meno del 100% delle partecipazioni; 2) il passaggio dal <<parente approach>> all'<<economic entity approach>> per le operazioni effettuate con gli azionisti di minoranza; 3) i costi direttamente imputabili alla aggregazione aziendale non più capitalizzabili, ma imputati al conto economico; 4) i pagamenti differiti (<<contingent consideration>>) inclusi nel costo dell'aggregazione aziendale”*.

<sup>182</sup> Relazione al Decreto attuativo IAS 1° aprile 2009, n. 48.

*Clausola di salvaguardia (art. 6, Decreto attuativo IAS)*

L'articolo 6, del Decreto attuativo IAS, precisa il disposto dell'articolo 1, comma 61, secondo periodo, della legge Finanziaria per il 2008 secondo cui per i periodi di imposta precedenti al 2008 - per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare - sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dalla stessa finanziaria 2008 in materia di determinazione della base imponibile per i soggetti IAS<sup>183</sup>.

L'articolo, quindi, è dedicato alla salvaguardia dei comportamenti delle imprese che, nei periodi precedenti alla decorrenza del nuovo regime, hanno dato anticipata rilevanza fiscale alle rappresentazioni di bilancio secondo gli IAS. Tale salvaguardia opera per i comportamenti tenuti negli esercizi 2005, 2006 e 2007 che hanno già formato oggetto di dichiarazione. E' necessario, tuttavia, che siano stati adottati comportamenti coerenti nei tre esercizi, salvo il caso specifico di comportamenti che siano risultati divergenti, per effetto di declaratorie dell'Agenzia delle Entrate "medio tempore" intervenute e che hanno indotto, quindi, i contribuenti a modificare il precedente operato. In questo caso non può essere chiesta coerenza fra i comportamenti.

Secondo la Dottrina<sup>184</sup> *“la ratio della disposizione è chiaramente rintracciabile nell'intenzione del legislatore di sanare i comportamenti posti in essere dai contribuenti nel corso degli esercizi precedenti che, come accennato, sono stati caratterizzati da una situazione di generale incertezza applicativa relativamente agli effetti fiscali derivanti da una situazione dall'applicazione dei principi contabili internazionali. Vengono, infatti, riconosciuti e fatti salvi gli*

---

<sup>183</sup> L'art. 6, del D.M. 1° aprile 2009, n. 48 dispone che: *“1. Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007, la conformità e la coerenza di cui al comma 61, secondo periodo dell'articolo 1 della finanziaria 2008, devono intendersi riferite alle singole fattispecie interessate dalle modifiche introdotte con il comma 58 dell'articolo 1 della stessa finanziaria 2008. Tale trattamento conforme, per singola fattispecie, deve essere stato applicato in modo coerente in tutti i periodi d'imposta in cui si è manifestata la medesima fattispecie e per i quali siano stati applicati gli IAS. Ai fini della salvaguardia dei comportamenti pregressi la coerenza nei diversi periodi d'imposta non è richiesta con riferimento a fattispecie per le quali vi sia stata una pronuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria contraria al riconoscimento fiscale dell'impostazione contabile prevista dagli IAS”*.

<sup>184</sup> ASSONIME, Circolare 22 settembre 2008, n. 53, pag. 94.

*effetti sulla determinazione del reddito che si sono prodotti sulla base della corretta applicazione degli IAS/IFRS con comportamenti che si sono rivelati coerenti “a posteriori” con le nuove regole introdotte dalla legge finanziaria per il 2008”.*

#### 4.- LA TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (*FIRST TIME ADOPTION “FTA”*)

In merito alla transizione ai principi contabili internazionali ovvero *First Time Adoption* (“FTA”), preliminarmente è necessario ricordare quanto previsto dal principio IFRS 1<sup>185</sup>, in base al quale in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, deve essere redatto uno stato patrimoniale di apertura alla data di transizione agli IAS/IFRS, nel quale le imprese devono, da un lato, rilevare tutte le attività e passività la cui iscrizione è richiesta dagli IAS/IFRS; dall’altro cancellare le attività e passività iscritte in bilancio in base alle regole nazionali la cui iscrizione non può essere mantenuta in base alle disposizioni degli IAS/IFRS. Inoltre, vi è anche la necessità sia di riclassificare le attività e passività iscritte in bilancio nelle nuove categorie di attività e passività previste dagli IAS/IFRS, sia di applicare alle attività e passività iscritte, sin dall’origine, il trattamento contabile e i criteri di valutazione previsti dagli IAS/IFRS.

Gli effetti delle rettifiche dei saldi contabili conseguenti alle suddette operazioni vanno imputati nel patrimonio netto di apertura del primo bilancio redatto in base agli IAS/IFRS.

L’IFRS 1 prevede, in linea generale e fatte salve le esenzioni facoltative ed obbligatorie, che la società debba applicare in modo retrospettivo a tutti i periodi inclusi nel primo bilanci IFRS. Considerando a titolo esemplificativo che il primo bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS sia il 31 dicembre 2008, la società deve retrospettivamente applicare gli standard internazionali con riferimento agli anni

---

<sup>185</sup> Il principio contabile IFRS 1 è stato approvato dal Regolamento (CE) n. 1126/2008, poi rivisto da ultimo con Regolamento (CE) n. 1274/2008 della Commissione del 17 dicembre 2008. In particolare il suddetto principio si occupa della presentazione del bilancio IAS/IFRS e, in accordo al proprio paragrafo 1, “*definisce i criteri per la presentazione del bilancio redatto con scopi di carattere generale, al fine di assicurarne la comparabilità sia con riferimento ai bilanci dell’entità di esercizi precedenti, sia con i bilanci di altre entità. Espone la disciplina di carattere generale per la presentazione dei bilanci, le linee guida per la loro struttura e le disposizioni minime per il loro contenuto*”.

2008 e 2007 al fine di rendere i dati di bilancio omogenei e confrontabili da un esercizio all'altro. Allo stesso modo, lo stato patrimoniale di apertura IAS/IFRS da un punto vista prettamente contabile è, nell'esempio in questione, il 1° gennaio 2007.

Come ricordato in precedenza, lo stato patrimoniale di apertura IAS/IFRS al 1° gennaio 2007 deve<sup>186</sup> riflettere le differenze di trattamento contabile rispetto al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, predisposto in conformità alle regole civilistiche:

– tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS, incluse quelle non previste in applicazione delle regole civilistiche e dei principi contabili italiani, sono rilevate e valutate secondo gli IFRS (è il caso di un macchinario acquisito tramite leasing finanziario);

– tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dalle regole civilistiche, ma non è ammessa dagli IFRS, sono eliminate (es. costi di ricerca avanzata);

– le voci di bilancio, inoltre, devono essere riclassificate secondo quanto previsto dagli IFRS.


Gli effetti di queste rettifiche sono riconosciuti direttamente nel patrimonio netto di apertura alla data di prima applicazione degli IFRS (1° gennaio 2007), in una apposita riserva, generalmente denominata riserva IAS oppure, come sarà utilizzata di seguito, c.d. “*Riserva FTA*”<sup>187</sup>.

In proposito si veda la seguente tavola:

---

<sup>186</sup> Per un esaustivo caso operativo di transizione agli IAS/IFRS, da cui è tratta la successiva tavola I, si veda ALLEGRI M. – NINCI E., *La transizione agli IAS-IFRS: il caso Gamma S.p.A.*, in *Amministrazione & Finanza* n. 18, del 2008, pag. 6 ss, IPSOA.

<sup>187</sup> Per approfondimenti, oltre a quanto già indicato nei paragrafi iniziali si veda Organismo Italiano di Contabilità, *Guida operativa per la gestione contabile delle regole sulla distribuibilità di utili e riserve ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 – Guida n. 4*, ottobre 2009; MEZZABOTTA C., *La contabilità delle riserve IFRS a regime*, in *Bilancio e Reddito d'impresa*, n. 1, del 2010, pag. 51 ss., IPSOA; BAUER R., *Disciplina della distribuzione di utili e riserve da fair value: come e quando usarli ?*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 2, del 2009, pag. 7, IPSOA.



Su tale aspetto si deve inoltre tenere in considerazione, però, che da un punto di vista fiscale, di fatto, la transizione agli IAS/IFRS è, nell'esempio in questione, al 1° gennaio 2008 considerando che la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2007 è stata precedentemente presentata. Tale aspetto è molto importante – come vedremo in seguito- soprattutto per la necessaria continuità dei valori fiscali dal 31 dicembre 2007 (redatto in base ai principi contabili italiani) ed il patrimonio netto di apertura al 1° gennaio 2008 redatto conseguentemente in base ai principi contabili internazionali<sup>188</sup>.

Pertanto, il periodo d'imposta (nel caso esemplificativo anno 2008) di prima applicazione dei principi contabili internazionali (*FTA*) è interessato da un duplice effetto:

- a) da un lato, la *FTA* modifica lo stato patrimoniale al fine di esporre i valori patrimoniali rideterminati applicando retrospettivamente i nuovi principi contabili;
- b) dall'altro, le ulteriori vicende gestionali dell'esercizio contabilizzate secondo i nuovi principi internazionali.

Entrambi questi fenomeni modificano l'entità del patrimonio dell'impresa: la *FTA* incide direttamente sul patrimonio netto; le scritture d'esercizio determinano variazioni rilevate, a seconda dei casi, nel conto economico o a patrimonio netto secondo le regole ordinarie degli IAS/IFRS.

Conseguentemente, il legislatore fiscale ha dovuto tener conto di entrambi i suddetti effetti sia in sede di *FTA* che in sede di chiusura dell'esercizio di prima

<sup>188</sup> SPAGNOL E., *First Time Adoption e neutralità fiscale*, in AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, a cura di CROVATO F., Il Sole 24 Ore.

applicazione. Per tali ragioni nel corso dei successivi paragrafi saranno analizzate le implicazioni fiscali sottese al processo di transizione tenendo in considerazione anche di quella che è stata l'evoluzione normativa dal Decreto IAS n. 38 del 2005 fino ai giorni nostri.

#### 4.1. – LA NEUTRALITÀ DELL'ART. 13, DEL D.LGS. N. 38/2005

Come noto, con il D.Lgs. n. 38/2005 (c.d. “Decreto IAS”) è stata disciplinata l'introduzione nell'ordinamento italiano dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per i soggetti che sono transitati agli IAS/IFRS negli anni precedenti, generalmente dal periodo d'imposta 2005, fino a quello in corso al 31 dicembre 2007, la normativa di riferimento è stato il Decreto IAS.

Relativamente alla specifica procedura di FTA, il punto normativo cardine del trattamento fiscale è stato l'art. 13, del Decreto IAS, rubricato “*Disposizione transitorie*”, di cui si è già discusso nell'ambito dei precedenti paragrafi del presente lavoro.

In via preliminare, occorre ricordare che, nel primo bilancio di transizione le imprese che adottano agli standard internazionali rilevano determinati fenomeni – in accordo all'IFRS 1 – direttamente a patrimonio netto senza interessare il conto economico dell'esercizio<sup>189</sup>. Proprio per tener conto di tale peculiarità degli IAS/IFRS, il legislatore dell'epoca, con l'emanazione del D.Lgs. n.38/2005, art. 11, comma 1, ha modificato:

- 1) l'art. 83, del TUIR, prevedendo che il punto di partenza per la determinazione del reddito imponibile è costituito dal risultato di conto economico “*aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati al patrimonio*”;

---

<sup>189</sup> MORETTI P., *L'applicazione dei principi IAS nell'ordinamento italiano*, in Corriere Tributario n. 30, del 2004, pag. 2355; del medesimo autore, *Finalità e destinatari di un bilancio IAS*, in Corriere Tributario n. 33, del 2004, pag. 2593; *Stato Patrimoniale e conto economico secondo i principi IAS*, in Corriere Tributario n. 37, del 2004, pag. 2901.

- 2) l'art. 109, comma 4, del TUIR, prevedendo che “*si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali*”.

Inoltre, considerando che diretta imputazione a patrimonio netto si verifica anche in fase di FTA, ove si tratterà di allineare ad essi i dati patrimoniali, al fine di costituire il punto di partenza per l'applicazione dei principi stessi, il comma 1, dell'art. 13, del Decreto IAS prevede l'efficacia delle predette modifiche anche in fase di prima applicazione di tali principi, prevedendo espressamente che “*Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali*”.

Proprio per tener conto di tale specificità di contabilizzazione e soprattutto per la generalizzata irrilevanza fiscale della FTA, l'Amministrazione finanziaria ha dovuto apportare sostanziale modifiche anche ai modelli di dichiarazione dei redditi<sup>190</sup>.

Nei principi ispiratori del Decreto IAS, è stato espressamente prevista la salvaguardia del principio di *neutralità dell'imposizione*, da intendersi nel senso di evitare alle imprese penalizzazioni fiscali derivanti dall'adozione o meno degli IAS/IFRS. A tal riguardo, il legislatore tenendo in considerazione che alcune impostazioni IAS/IFRS potessero comportare una tassazione in capo alle imprese ha previsto apposite opzioni contenute nei commi 2, 3 e 4, del menzionato art. 13, del Decreto IAS, riguardanti la valutazione delle rimanenze e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Infatti, per quanto concerne le imprese che adotteranno gli IAS/IFRS, merita rilevare che in tema di beni di magazzino, i nuovi principi vietano l'utilizzazione del metodo LIFO.

---

<sup>190</sup> Per una completa analisi si veda ASSONIME, *Imposte sui redditi e IRAP – Modelli di dichiarazione “Unico 2006-SC” e “Consolidato nazionale e mondiale 2006” – Novità in materia di reddito d'impresa e IRAP – Modalità e termini di versamento delle imposte*, Circolare 16 giugno 2006, n. 24; PISONI P. – BAVA F. – BUSSO D., *Modello UNICO Società di capitali 2006 per le società con bilancio IAS/IFRS: eliminazione di attività già iscritte ed iscrizione di nuove attività*, in *Il Fisco*, n. 22, del 29 maggio 2006; BETUNIO A. – MOLINARO G., *Effetti di prima applicazione dei principi IAS/IFRS*, in *Corriere Tributario* n. 16/2006, pag. 1249, IPSOA.

Per le imprese che adottavano il LIFO, dunque, il passaggio agli IAS/IFRS comporta un mutamento dei criteri di valutazione delle merci cui si ricollega, in un mercato a prezzi crescenti, un incremento dell'attivo patrimoniale da rilevarsi – in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS – in contropartita di un corrispondente incremento di una voce di riserva del netto patrimoniale.

Proprio per evitare di essere penalizzate dall'emersione di una sopravvenienza attiva – immediatamente imponibile – pari alla differenza tra il valore del magazzino determinato secondo i nuovi criteri e il corrispondente valore determinato secondo il criterio LIFO, le imprese avevano sollecitato, nella fase di transizione agli IAS, una soluzione normativa che consentisse di differire la suddetta tassazione, o attraverso una sua ripartizione in più anni, o attraverso il suo rinvio ad un esercizio più lontano o, infine, attraverso l'introduzione di un'imposta sostitutiva.

Come riscontrabile dagli atti parlamentari<sup>191</sup>, per effetto dell'adozione dei principi contabili internazionali, per quanto riguarda i criteri di movimentazione delle rimanenze, non potendo le imprese più utilizzare il metodo LIFO, ci si è posti il problema transitorio delle variazioni in aumento delle consistenze iniziali del magazzino per i soggetti che - in adesione agli IAS e in situazione di costi crescenti - passano dalla valutazione LIFO alla valutazione al FIFO o al costo medio ponderato di tali consistenze.

La scelta adottata dal Decreto IAS è stata quella di consentire alle imprese che adottano gli IAS di continuare ad adottare il criterio LIFO ai fini fiscali, gestendo un doppio binario del magazzino, laddove tale ultimo criterio sia stato adottato, in via ordinaria, nei tre periodi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali (art. 13, comma 2)<sup>192</sup>. Inoltre, si evidenzia come, una volta effettuata la scelta di continuare a valutare le rimanenze al LIFO,

---

<sup>191</sup> Relazione Senato della Repubblica del 28 febbraio 2005 – Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 38/2005.

<sup>192</sup> Il comma 2, dell'art. 13, del D.Lgs. n. 38/2005 prevede che “*Le società che, nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili passando dai criteri indicati nell'articolo 92, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. Tale disposizione si applica ai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione*”.



la stessa non è revocabile (art. 13, comma 4). In sostanza, resta ferma, nell'ottica della neutralità sulle imprese degli effetti degli IAS, l'applicazione della disciplina vigente<sup>193</sup>.

Anche in tema<sup>194</sup> di opere e servizi di durata ultrannuale gli IAS/IFRS apportano alcune restrizioni alle opzioni valutative consentite dagli attuali criteri contabili: in particolare, i nuovi principi (IAS 11) stabiliscono – con un criterio sostanzialmente corrispondente a quello dell'art. 2426, n. 11), del c.c., il quale prevede la valutazione delle commesse sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza – che i ricavi e i costi dei contratti di costruzione, quando è possibile effettuare stime attendibili, devono essere riconosciuti secondo lo stato di avanzamento.

Sotto il profilo tecnico, la valutazione sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati diviene, secondo gli IAS/IFRS, una valutazione obbligatoria e non più opzionale come attualmente previsto dal codice civile, il quale consente in alternativa la valutazione al costo dei lavori eseguiti, con il differimento dei ricavi a fine commessa.

Inoltre, il criterio di valutazione sulla base dei corrispettivi maturati deve essere applicato anche alle commesse di durata inferiore all'anno in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, laddove, invece, gli attuali principi lasciano ipotizzare che per queste commesse la valutazione avvenga al costo.

Ai fini fiscali, le scelte operate nel Decreto IAS sono state molto semplici e diverse da quelle adottate per i beni di magazzino. In particolare si è ritenuto di mantenere la disciplina di valutazione delle commesse nella formulazione attualmente vigente anche per le imprese che adotteranno gli IAS/IFRS: questa disciplina, come è noto, si fonda sulla valutazione della commessa ai fini fiscali

---

<sup>193</sup> ASSONIME, Circolare 23 dicembre 2005, n. 69, nota 42, in cui è stato rilevato come “*Tale soluzione normativa non solo risolve il problema transitorio della tassazione conseguente al passaggio ai nuovi criteri contabili ma tutela anche la competitività di queste imprese sia rispetto alle altre imprese, operanti nel medesimo settore, che, non essendo soggette agli IAS, non sono costrette ad abbandonare il criterio LIFO, sia soprattutto rispetto alle imprese residenti in ordinamenti esteri che non hanno esteso l'applicazione degli IAS/IFRS al bilancio d'esercizio. Va, peraltro, evidenziato che una volta che gli IAS/IFRS saranno entrati a regime sui bilanci di esercizio potrebbero verificarsi situazioni in cui, nello stesso settore merceologico in cui operano le imprese che conservano il criterio LIFO ai fini fiscali, vengano ad operare società di nuova costituzione che non avrebbero la possibilità di fruire di questo beneficio e ciò potrebbe comportare differenze di trattamento non immuni da possibili censure*”.

<sup>194</sup> ASSONIME, Circolare 23 dicembre 2005, n. 69, nota 43.

sulla base dei corrispettivi pattuiti, dunque su un criterio sostanzialmente corrispondente a quello introdotto dagli IAS/IFRS.

L'unica preoccupazione del legislatore è stata quella di introdurre un regime transitorio per le imprese costrette, in occasione del passaggio agli IAS/IFRS, a modificare la valutazione al costo in quella sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati, consentendo alle suddette imprese di mantenere la valutazione al costo fino al completamento delle commesse.

Anche in questo caso si tratta, così come abbiamo visto per le merci, di un criterio che va attivato dal contribuente per effetto di una specifica opzione irrevocabile; di un criterio, dunque, che il contribuente può anche decidere di non utilizzare, dando così immediata rilevanza fiscale agli incrementi valutativi che nascono dal passaggio dalla valutazione al costo a quella dei corrispettivi pattuiti<sup>195</sup>.

In base all'IFRS 1, come ricordato inizialmente, la società in sede di FTA dovrà, da un lato, iscrivere tutte le attività e passività richieste dagli IAS/IFRS e, dall'altro, eliminare tutte le attività e passività la cui iscrizione non è richiesta dai principi internazionali.

Proprio per tener conto della particolarità dell'FTA e sancire la neutralità fiscale della stessa, l'art. 13, comma 5, del Decreto IAS, stabilisce che *“Il ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, rispettivamente, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente*

---

<sup>195</sup> ASSONIME, Circolare 23 dicembre 2005, n. 69, nota 43 in cui *“E' evidente, tuttavia, che questo criterio transitorio ha natura e portata applicativa completamente diversa da quella esaminata, alla nota precedente, per la valutazione al FIFO delle rimanenze: l'opportunità che viene offerta ai contribuenti, in questo caso, è semplicemente quella di continuare a valutare al costo ai fini fiscali le opere in corso di esecuzione. Non è, dunque, un criterio permanente come quello consentito per la valutazione al LIFO del magazzino, ma limitato solo alle commesse in essere al momento dell'attivazione degli IAS/IFRS e non ancora completate: un criterio dunque effettivamente transitorio”*. Nello stesso senso la Relazione Senato della Repubblica del 28 febbraio 2005 – Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 38/2005: *“Inoltre, in base agli IAS, le opere forniture e servizi di durata ultrannuale non potranno più essere valutate al costo ma esclusivamente in base ai corrispettivi pattuiti. Ne deriva un problema di ordine transitorio per le opere in corso di svolgimento al momento dell'ingresso al nuovo sistema contabile. Al riguardo, il provvedimento in esame stabilisce che per tali commesse è possibile continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. Anche in questo caso, quindi, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente (art. 13, comma 3)”* del D.Lgs. n. 38/2005.

*ricosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti”.*

Tale impostazione è stata anche confermata dalla relazione<sup>196</sup> parlamentare in cui è stato appositamente indicato che *“Il comma 5 dell'articolo 13 tiene conto dei principi internazionali laddove gli stessi prevedono, in sede di prima applicazione del nuovo sistema contabile, il ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi, e di quelli iscritti e non più capitalizzabili. E' stabilito che tale iscrizione o storno non rileva ai fini fiscali. E' inoltre stabilito che per gli oneri pluriennali non più capitalizzabili resta fermo l'originario piano di ammortamento della spesa”.*

Come rilevato da autorevole Dottrina, *“ciò non toglie, tuttavia, che, anche in sede di FTA, si possano generare fenomeni fiscalmente rilevanti. Abbiamo già evidenziato, al riguardo, che è attribuita alle imprese la facoltà di dare rilevanza fiscale ai nuovi valori delle rimanenze delle opere in corso rideterminati in tale occasione in accordo con i nuovi criteri contabili. Più in particolare, osserviamo che l'FTA può condurre all'emersione di variazioni patrimoniali che assumono rilevanza fiscale senza che l'impresa abbia possibilità di sottrarsi a questo fenomeno: ci riferiamo, in particolare, all'ipotesi in cui, ad esempio, vengano ad essere iscritti in bilancio derivati speculativi o vengono modificate con il criterio del fair value le valutazioni delle obbligazioni costituenti <<magazzino fiscale>>”<sup>197</sup>.*

---

<sup>196</sup> Relazione Senato della Repubblica del 28 febbraio 2005 – Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 38/2005.

<sup>197</sup> ASSONIME, Circolare 16 giugno 2006, n. 24, pag. 26; inoltre è stato evidenziato che *“quel che preme, in questa sede, rilevare è che, sotto un profilo metodologico, la scelta del legislatore fiscale è stata nel senso di non separare le rilevazioni effettuate in sede di FTA da quelle realizzate in sede di chiusura dell'esercizio di prima applicazione degli IAS (e, dunque, dell'esercizio 2005): entrambe queste variazioni, infatti, concorrono a formare il risultato reddituale di un unico periodo d'imposta, integrandosi vicendevolmente. Ciò consente, pertanto, di affermare che il reddito imponibile di tale periodo va, in sostanza, determinato partendo dai valori fiscali dell'azienda esistenti a chiusura dell'esercizio 2004; dai valori, cioè, specificatisi a seguito della precedente dichiarazione dei redditi. Altra naturale considerazione che si ricava, ci sembra, da questa impostazione, attiene al fatto che le variazioni contabili rilevate in sede di FTA e quelle rilevate alla chiusura dell'esercizio devono necessariamente essere coordinate tra di loro al fine della determinazione dell'imponibile, nel senso che, in linea di principio, le vicende economiche prodottesi nel corso della gestione dell'esercizio 2005 possono determinare la riqualficazione fiscale delle rilevazioni contabili adottate in sede di FTA”.* Si veda inoltre FURLAN A. – BONA D., *Problematiche fiscali derivanti dalla prima adozione degli IAS per le società di leasing*, in *Corriere Tributario* n. 41, del 2007, pag. 3326; in cui gli autori evidenziano come in alcuni casi possa emergere in sede di FTA materia imponibile.

Da ultimo, il comma 6, dell'art. 13, del Decreto IAS<sup>198</sup>, tiene conto di quanto previsto dai principi contabili internazionali con riferimento ai fondi per rischi e oneri per i quali lo stanziamento resta possibile solo in presenza di un obbligo legale o di fatto<sup>199</sup>.

Conseguentemente, l'adozione degli IAS comporterà l'utilizzo in contropartita al patrimonio netto di una parte dei fondi al momento presenti nei bilanci d'esercizio.

La disposizione interviene per rendere irrilevante tale utilizzo per quei fondi che si considerano fiscalmente dedotti per effetto degli articoli 115, 128 e 141 del TUIR (relativi ai regimi di trasparenza societaria, di consolidato nazionale e mondiale).

Come evidenziato dalla Dottrina, il Decreto IAS nulla ha disposto, tuttavia, in merito al trattamento fiscale da riservare ai fondi rischi ed oneri, diversi da quelli sopra menzionati, costituiti (con accantonamenti dedotti) in precedenti esercizi ed eliminati dal bilancio in applicazione dei principi contabili internazionali. A parere dell'ABI, in considerazione del principio di neutralità tra imprese IAS e non-IAS posto alla base della normativa fiscale conseguente l'applicazione dei principi contabili internazionali, si può ritenere che lo storno di tutti i fondi rischi ed oneri dedotti - e, quindi, non solo di quelli espressamente previsti dal richiamato Decreto IAS - non abbia alcuna rilevanza ai fini fiscali.

Come evidenziato dall'ABI<sup>200</sup>, infatti, *"si deve ritenere che il legislatore abbia considerato che il principio generale della neutralità dell'adozione degli IAS fosse sufficiente per considerare, in generale, irrilevante la cancellazione di detti fondi e che la specifica previsione normativa riguardante i regimi del*

---

<sup>198</sup> Il comma 6, dell'art. 13, del D.Lgs. n. 38/2005 stabilisce che *"L'eliminazione nel passivo patrimoniale, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 115, comma 11, 128 e 141, del testo unico delle imposte sui redditi, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'ineducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi"*.

<sup>199</sup> BETUNIO A. – MOLINARO G., *Le modifiche del TUIR derivanti dai principi IAS/IFRS*, in Corriere Tributario n. 27, del 2006, pag. 2131, in cui è stato evidenziato che *"In particolare, un accantonamento è ammesso solo se: a) l'impresa ha un'obbligazione in corso quale risultato di un evento passato; b) è probabile che per adempiere all'obbligazione si renderà necessario impiegare risorse atte a produrre benefici economici; c) può essere fatta una stima attendibile dell'obbligazione"*.

<sup>200</sup> ABI, Circolare Serie Tributaria n. 3, del 21 febbraio 2006, pag. 37.

*consolidato e della trasparenza abbia soltanto il fine di chiarire definitivamente, per evitare dubbi interpretativi, che tale irrilevanza permane anche se l'impresa abbia adottato la tassazione consolidata o per trasparenza".*

Pertanto, la neutralità fiscale dello storno dei citati fondi dedotti - che, si ricorda, in sede di prima applicazione IAS avviene contro aumento del patrimonio netto - comporta<sup>201</sup> *“che le imprese interessate:*

*a) non devono assoggettare a tassazione il componente positivo patrimoniale derivante dallo storno del fondo;*

*b) devono tenere memoria extra-contabile dell'importo corrispondente alla quota dedotta del fondo oggetto di storno, che sarà ridotto al verificarsi di futuri oneri in previsione dei quali lo stesso fondo era stato originariamente costituito.*

*Negli esercizi successivi, allorquando si verificherà l'evento negativo temuto..., l'onere registrato nel conto economico, fino a concorrenza del fondo dedotto (come detto, gestito in modo extra-contabile), non beneficerà della deduzione fiscale e, pertanto, si dovrà effettuare una corrispondente variazione in aumento in dichiarazione dei redditi”.*

Si sottolinea, infine, che anche l'eliminazione di un fondo non dedotto (es. un fondo per cause legali in corso) rimane priva di effetti fiscali, in quanto la relativa variazione patrimoniale positiva va considerata<sup>202</sup> alla stregua di una sopravvenienza attiva non imponibile ai sensi dell'art. 88, del TUIR, giacché afferente ad oneri in precedenza non dedotti. In tal caso, il credito per imposte anticipate, stanziato in origine per effetto della indeducibilità dell'accantonamento ai fondi in esame, deve essere eliminato in contropartita del patrimonio in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS.

---

<sup>201</sup> BETUNIO A. – MOLINARO G., *Le modifiche del TUIR derivanti dai principi IAS/IFRS*, op. cit.; PISONI P. – BAVA F. – BUSSO D., *TFR e passaggio agli IAS/IFRS. L'Agenzia delle Entrate dichiara l'irrilevanza fiscale*, in *Il Fisco* n. 2, del 15 gennaio 2007.

<sup>202</sup> BETUNIO A. – MOLINARO G., *Le modifiche del TUIR derivanti dai principi IAS/IFRS*, op. cit.; ABI, *Circolare Serie Tributaria* n. 3, del 21 febbraio 2006, pag. 37; RUSSO R., *First time adoption IAS/IFRS: modifiche fiscali di adeguamento al nuovo contesto*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 22, del 2006, IPSOA.

#### 4.2. – LA TRANSIZIONE NELL’AMBITO DEL D.M. 1/4/2009, N. 48

Con riferimento al cambio di normativa per i soggetti IAS adopter, si deve ricordare che in sede di FTA è stato ribadito dall’art. 1, comma, 59 della legge finanziaria per il 2008 che *“resta ferma l’applicazione delle disposizioni dell’art. 13 del predetto decreto legislativo”*.

Pertanto è stato ribadito che la summenzionata disciplina fiscale della FTA continua ad essere valida anche nell’ambito della riforma fiscale per i soggetti IAS adopter.

In proposito, l’art. 5, del Decreto 1° aprile 2009, n. 48 (c.d. Decreto attuativo IAS), rubricato *“Criteri di neutralità e first time adoption”*, stabilisce chiaramente al comma 1 che: *“I criteri di neutralità previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 rilevano anche in sede di prima applicazione degli IAS effettuata successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 assumendo, per le fattispecie per le quali non trovano applicazione i commi da 2 a 6 del predetto articolo 13, le disposizioni dell’articolo 83 del testo unico nella formulazione vigente sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007”*, ed inoltre al comma 2 *“Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di cambiamento degli IAS già adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale”*.

L’articolo 5 concerne il passaggio ai principi contabili internazionali (c.d. FTA) e il cambiamento di IAS già adottati.

L’articolo 1, comma 59, della legge finanziaria 2008 aveva già stabilito che restava ferma l’applicazione delle disposizioni dell’art. 13, del D.Lgs. n. 38 del 2005. Ciò, evidentemente, al fine di equiparare il trattamento fiscale dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali a decorrere dagli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 a quello dei soggetti che hanno adottato tali principi in esercizi precedenti, in regime di assoluta neutralità.

In coerenza con tale criterio direttivo, l’articolo 5, comma 1, stabilisce che i criteri di neutralità stabiliti dalle disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2005 rilevano in sede di prima applicazione degli IAS anche se intervenuta in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Tale scelta consente di realizzare l'equiparazione dei soggetti che entreranno negli IAS a decorrere dall'esercizio 2008 a quelli che li hanno già adottati.

La disposizione prevede anche che il citato art. 13, va applicato assumendo le disposizioni dell'art. 83, del TUIR nella formulazione vigente sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 ovvero che il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, *“aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione”*.

La questione era, in effetti, dubbia in quanto l'art. 13, del D.Lgs. n. 38/2005 attribuisce rilevanza alle imputazioni a stato patrimoniale, con esclusione di quelle espressamente indicate nei commi da 2 a 6, e non risultava chiaro se le iscrizioni che non sono comprese nei citati commi dovevano assumere rilevanza ai sensi dell'art. 83 del TUIR, nella versione modificata dalla finanziaria 2008 che sancisce criteri di derivazione più stretti, ovvero in base alle qualificazioni giuridiche proprie dei soggetti che non adottano gli IAS, quali sono le imprese prima del passaggio ai principi contabili internazionali. Il Decreto attuativo IAS adotta questa seconda soluzione evitando di dare rilevanza - la qual cosa avrebbe potuto produrre effetti a danno delle imprese - in un unico esercizio a fenomeni che hanno avuto il loro sviluppo in più esercizi passati.

Preme, comunque, rilevare che tale criterio vale soltanto per le rilevazioni effettuate in sede di FTA e non per quelle effettuate in sede di chiusura dell'esercizio di prima applicazione degli IAS che, a differenza di quelle rilevate in sede di FTA, attengono a vicende economiche prodottesi nel corso della gestione ordinaria dell'esercizio in cui è avvenuta la FTA, anche se entrambe le variazioni contabili dovranno essere coordinate tra loro.

L'articolo 5, del Decreto attuativo IAS dispone, altresì, che la neutralità è garantita anche in caso di cambiamento dei principi contabili già adottati (o di omologa di principi del tutto nuovi). Tale scelta deriva dalla constatazione che anche in tale ipotesi si possono generare iscrizioni in bilancio di maggiori o

minori valori per le quali appare opportuno assicurare la neutralità fiscale, analogamente a quanto previsto per la first time adoption.

Diversamente dall'IRES, ai fini IRAP, non è stata introdotta alcuna specifica norma che disciplini il trattamento delle componenti economiche imputate a patrimonio netto in sede di FTA. Le nuove disposizioni rinviano unicamente al conto economico dello schema di bilancio e non ad un più generico concetto di "bilancio", senza alcun richiamo alle variazioni IRES ai fini IRAP; pertanto, una interpretazione letterale della norma porterebbe a concludere per la non rilevanza di tali componenti<sup>203</sup>.

Tale conclusione trova conferma anche da parte dell'Amministrazione finanziaria<sup>204</sup>, la quale ha prima affermato l'irrilevanza delle poste di patrimonio netto per i soggetti bancari, e poi confermato che *"alle medesime conclusioni si giunge con riguardo ai soggetti industriali IAS adopter per i quali il comma 2 dell'art. 5 del decreto IRAP individua i componenti positivi e negativi da computare ai fini dell'imposta facendo riferimento alle <<corrispondenti voci del comma 1>>, vale a dire le voci di conto economico che la stessa norma individua come rilevanti per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali nella redazione del bilancio di esercizio. In altre parole, la norma sopra richiamata consente di attribuire rilevanza IRAP alle voci di conto economico corrispondenti a quelle che concorrono a determinare la base imponibile per i soggetti non IAS, ma non trova applicazione rispetto a quelle voci che - secondo una corretta contabilizzazione - sono da imputare direttamente a patrimonio netto nei bilanci IAS compliant"*.

Come rilevato dalla Dottrina, appurata l'irrilevanza<sup>205</sup> a regime delle poste di patrimonio netto, ai fini IRAP, un discorso a parte meritano le imputazioni a patrimonio netto di FTA: *"trattasi normalmente di imputazione di conto economico che in fase di transizione agli IAS vengono iscritte nel patrimonio netto e la cui neutralità fiscale derivava, fino al 2007, dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2005 (norma a cui si faceva riferimento anche per la determinazione della*

---

<sup>203</sup> AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, Il Sole 24 Ore, 2009, Capitolo 14, pag. 258.

<sup>204</sup> Circolare dell'Agenzia delle Entrate 26 maggio 2009, n. 27/E.

<sup>205</sup> PETRANGELI P., *La rilevanza delle classificazioni IAS/IFRS nella determinazione della base imponibile IRAP*, in *Corriere Tributario* n. 5, del 2009, pag. 355, IPSOA.



*base imponibile IRAP, in quanto si dovevano apportare le variazioni in aumento/diminuzione previste ai fini IRES). Considerando l'interpretazione letterale della norma IRAP, sembra doversi concludere che le variazioni di patrimonio netto non rilevino, indipendentemente dal momento di imputazione (quindi non solo a regime, ma anche se trattasi di imputazioni in sede di FTA). Quanto argomentato ... e confermato dalla circ. n. 27/E/2009, assume rilevanza anche ai fini delle variazioni di patrimonio netto di FTA, non prevedendo la norma un limiti all'ambito di applicazione. Volendo però distinguere la natura la natura delle imputazioni a patrimonio netto e considerare quelle di FTA variazioni reddituali normalmente imputate a conto economico, si potrebbe arrivare alla conclusione che esse rilevino. Ci si dovrebbe chiedere a quel punto se la rilevanza di tali voci sia poi neutralizzata dall'applicazione, anche ai fini IRAP, delle regole dell'art. 13 D.Lgs. n. 38/2005. Stante il tenore letterale, sembrerebbe difficile poter estendere la neutralità dell'art. 13 anche all'IRAP, poiché le norme in esso contenute fanno espresso rinvio unicamente alla disciplina dell'IRES che non ha più rilevanza ai fini IRAP. Interpretando, però, le disposizioni nella loro sistematicità e sostanza si arriva ad una conclusione diversa e cioè che le imputazioni a patrimonio netto di FTA, se rilevanti, sono neutrali ai fini IRAP. La neutralità dell'FTA sia IRES che IRAP è stata del resto perseguita dal legislatore fiscale fin dalle prime disposizioni fiscali in materia di IAS, attraverso anche il traghettamento in ambiente IRAP delle norme IRES e nello specifico delle norme dell'art. 13 D.Lgs. n. 38/2005, confermate nella Finanziaria 2008”<sup>206</sup>.*

---

<sup>206</sup> AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, pag. 259, op. cit. in cui viene inoltre ricordato che “Peraltro per completezza occorre precisare che molte delle imputazioni a patrimonio netto non sarebbero, ancorché classificate a conto economico, rilevanti ai fini IRAP; trattasi infatti di imputazioni normalmente riconducibili: - all'adeguamento al fair value delle valutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali; - all'adeguamento cambio degli investimenti in gestione estera; - all'adeguamento al fair value delle attività finanziarie classificate come available for sale; - all'adeguamento di copertura degli strumenti finanziari cash flow hedge; - agli utile/perdite attuariali su piani previdenziali a benefici definiti; - alla fiscalità corrente/differita relative a poste imputate direttamente a patrimonio; - agli effetti derivanti da rettifiche contabili; - agli effetti derivanti da correzioni di errori relativi ad esercizi precedenti; - alla compravendita di azioni proprie; - alle operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate tra soggetti under common control; gli oneri relativi ad aumenti di capitale sociale; - ai beni e servizi ricevuti dall'impresa con pagamento basato su azioni (stock options)”.

La scelta di realizzare l'equiparazione dei soggetti che entreranno negli IAS a decorrere dall'esercizio 2008 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidenti con l'anno solare) a quelli che li hanno già adottati negli anni precedenti, consente di beneficiare di tutti i chiarimenti di prassi<sup>207</sup> e dottrinari<sup>208</sup> emanati per i soggetti che per legge sono transitati agli standard internazionali a decorrere dal 2005 (es. società quotate, banche ed intermediari finanziari).

Nel predisporre le modifiche alla disciplina fiscale del reddito d'impresa per armonizzarla con l'ingresso degli IAS/IFRS, tra i principi di riferimento del legislatore del D.Lgs. n. 38 del 2005, espressamente indicati nella relazione di accompagnamento<sup>209</sup> al suddetto decreto, vi è:

i) la più totale *“salvaguardia del principio di “neutralità dell'imposizione”, da intendersi nel senso di evitare alle imprese penalizzazioni fiscali derivanti dall'adozione o meno dei principi contabili internazionali; coerentemente con quanto sopra indicato, con l'emanazione di apposite disposizioni transitorie il legislatore ha inteso evitare che l'introduzione degli IAS potesse generare improprie forme di tassazione o di deducibilità;*

ii) *previsione di specifiche modifiche legislative strettamente indispensabili a consentire l'applicazione della normativa IRES alle imprese che adottano gli IAS. Sul piano più specificamente applicativo, il legislatore ha ritenuto opportuno limitare gli interventi di modifica delle disposizioni tributarie, concentrandoli soprattutto sulle disposizioni riguardanti operazioni che hanno subito importanti cambiamenti sotto il profilo contabile e di bilancio (come ad esempio le operazioni fuori bilancio e le operazioni di leasing), predisponendo disposizioni di modifica legislativa necessarie a garantire un adeguato ingresso degli IAS e,*

---

<sup>207</sup> Cfr. Risoluzioni Ministeriali n. 111/E del 29 luglio 2005; n. 95/E del 25 luglio 2006; n. 133/E del 16 novembre 2006; n. 100/E del 16 maggio 2007; n. 216/E e n. 217/E del 9 agosto 2007.

<sup>208</sup> Cfr. Circolare ABI – Serie Tributario n. 3, del 21 febbraio 2006.

<sup>209</sup> Nella relazione al D.Lgs. 38/2005 si afferma *“in considerazione della circostanza che alcuni contribuenti IRES applicheranno (obbligatoriamente o in via facoltativa) i principi contabili internazionali ha indotto a mantenere immutati i meccanismi di determinazione della base imponibile, fondati sul principio di derivazione dal risultato del conto economico, apportando alla normativa solo quelle modifiche strettamente indispensabili a consentire l'applicazione ai soggetti che utilizzeranno i principi internazionali, salvaguardando, nei limiti del possibile, la neutralità dell'imposizione rispetto ai diversi criteri di redazione del bilancio”.*

parallelamente, assicurare un equo trattamento delle imprese, indipendentemente dai principi di redazione dei bilanci adottati<sup>210</sup>;

Analogamente l'Amministrazione Finanziaria con la Circolare Ministeriale n. 27/E del 31 maggio 2005, paragrafo 4, emanata a commento dell'applicazione del quadro "EC" in virtù del cosiddetto disinquinamento fiscale dei bilanci pregressi, ha espressamente indicato che *"Meritano un'ulteriore riflessione le disposizioni transitorie previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38...relativamente ai bilanci redatti per la prima volta secondo i principi contabili internazionali – IAS (cfr. paragrafo 3.2.4.). L'articolo 13, comma 5, del citato decreto dispone che ... La ratio della citata disposizione è quella di rendere del tutto neutro, ai fini fiscali, il passaggio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali. Ne consegue che la finalità che intende perseguire la predetta norma è diversa da quella dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR. Infatti, mentre il disinquinamento ex articolo 109 del TUIR persegue l'obiettivo di eliminare dai bilanci pregressi poste aventi natura esclusivamente fiscale, garantendo la neutralità di tale operazione, l'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 38, del 2005 ha lo scopo di evitare la tassazione di differenziali attivi o passivi, derivanti dal passaggio, obbligatorio o volontario che sia, da bilanci redatti secondo i principi nazionali a bilanci basati sugli IAS. Tali differenziali, infatti, sono mere rettifiche di natura contabile e pertanto non vanno indicati nel prospetto sul disinquinamento previsto dall'articolo 109 qui in esame né sono assoggettati al regime di sospensione d'imposta. Giova osservare, infine, come la disciplina dell'eliminazione delle interferenze fiscali pregresse ha natura specifica e non può trovare applicazione analogica per fattispecie diverse che rispondono ad una differente ratio legis"*.

Pertanto, in ossequio al combinato disposto dell'art. 1, commi da 58 a 60, della legge finanziaria 2008, dell'art. 5, del Decreto IAS e dell'art. 13, del D.lgs. n. 38/2005, si è ribadito anche per i soggetti che sono transitati agli IAS/IFRS nel corso 2008, il principio dell'assoluta neutralità fiscale del processo di transizione agli IAS/IFRS<sup>211</sup>.

---

<sup>210</sup> Circolare ABI – Serie Tributario n. 3, del 21 febbraio 2006.

<sup>211</sup> Cfr. ASSONIME, *Decreto fiscale anti-crisi – I regimi di riallineamento per le imprese IAS/IFRS*, Circolare n. 39 del 23 settembre 2009, pag. 13; in cui viene evidenziato che si è inteso

Un'altra tematica da prendere a riferimento per i soggetti IAS adopter, riguarda il rapporto tra il principio della previa imputazione a conto economico previsto per tutti i contribuenti e il regime dell'FTA. A titolo esemplificativo si pensi ad eventuali riduzioni di patrimonio netto (vale a dire riduzione di riserva FTA) che, proprio per la neutralità fiscale della transizione, generalmente non comportano un componente deducibile in capo al soggetto IAS adopter, ma allo stesso modo non debbono generare eventuali mancate deduzioni di costi comunque fiscalmente riconosciuti che sarebbero stati dedotti secondo le ordinarie regole del reddito d'impresa.

Potrebbe ad esempio verificarsi la necessità in sede di FTA di iscrivere in bilancio un cespite utilizzato in base ad un contratto di noleggio per il quale si era corrisposto un maxicanone anticipatamente, ma che allo stesso modo sia contabilmente riqualificato come leasing finanziario in base allo IAS n. 17.

Qualora il valore di iscrizione del cespite in bilancio sia inferiore al debito residuo verso la società concedente, potrebbe generarsi una riduzione della riserva FTA dovuta anche allo storno del risconto attivo a fronte del maxicanone corrisposto anticipatamente<sup>212</sup>.

In tale situazione, considerando che il valore del cespite iscritto è inferiore al debito residuo potrebbero verificarsi delle difficoltà nel recuperare la deduzione

---

*“evitare che l'introduzione del nuovo regime di più stretta derivazione dell'imponibile dalle “categorie IAS”, potesse dar luogo a deduzioni o a carichi impositivi immediati per le divergenze tra valori civili e fiscali accumulate in passato. Per questi motivi, dunque, la legge finanziaria n. 244 del 2007 già sembrava orientata a risolvere la questione attraverso il mantenimento delle regole previgenti per le operazioni in corso di svolgimento, nell'ottica di continuare a gestire le rappresentazioni di bilancio prive di rilevanza fiscale in regime di doppio binario. In questo senso depono la previsione contenuta nell'art. 1, comma 60, lett. a), della legge n. 244 del 2007, secondo cui il recepimento degli IAS/IFRS ai fini fiscali non deve dar luogo a fenomeni di doppia tassazione o doppia deduzione. Ma, soprattutto, è prova di questo indirizzo l'aver stabilito che nel caso in cui i principi contabili internazionali dovessero essere adottati successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 – per le imprese, cioè, che passeranno agli IAS in futuro – continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 13, del D.Lgs. n. 38 del 2005 (art. 1 comma 59, della legge n. 244 del 2007) che, come è noto, sanciscono la neutralità di questo passaggio. Evidentemente, la conferma dei criteri di neutralità ... induce a ritenere che nell'ottica della citata legge n. 244 del 2007, anche per i soggetti che già li avessero adottati intento analogo, e cioè quello di continuare a gestire in doppio binario i disallineamenti che già si erano prodotti nel sistema del D.Lgs. n. 38 del 2005, pur vigendo il nuovo principio di derivazione degli IAS”.*

<sup>212</sup> Le scritture contabile rilevate in sede di FTA potrebbero essere, a titolo esemplificativo le seguenti:

	≠	≠	Dare	Avere
Cespite	a		350	
Riserva FTA	a		40	
		a Risconto attivo maxicanone		20
		a Debito v/società concedente		370

del canone noleggio corrisposto. Ad esempio, nel caso in cui l'importo del canone di noleggio sia di 100, e l'importo dell'ammortamento del cespite iscritto in sede di FTA ed i relativi interessi passivi impliciti derivanti proprio dalla riqualificazione del noleggio in leasing siano, rispettivamente, di 70 e 20, di fatto vi sarebbe una mancata deduzione di 10 la quale non risulta nemmeno imputata al conto economico.

Pertanto, per tali differenze negative, se inerenti a costi fiscalmente riconosciuti, rimane da comprendere come gli stessi possano essere dedotti in futuro con contestuale riassorbimento della riserva FTA.

Al riguardo, il comma 4, dell'art. 109, del TUIR<sup>213</sup>, in linea generale, stabilisce che la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi è subordinata alla condizione che detti elementi negativi risultino imputati a conto economico dell'esercizio di competenza (c.d. principio di previa imputazione).

Relativamente alla questione dell'obbligatorietà dell'imputazione a conto economico dei costi e oneri, ai fini della loro deducibilità, si ricorda che, il legislatore con l'art. 2, comma 6-bis del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 1990, n. 165, aveva precisato che le spese e i componenti negativi che erano stati imputati al conto dei profitti e delle perdite (*i.e.* conto economico) erano deducibili se e nella misura in cui erano stati annotati nelle scritture contabili ed avevano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento, fermo restando l'obbligo di esibire o trasmettere su richiesta dell'ufficio competente la certificazione e i documenti comprovanti il sostenimento di detti costi (artt. 3 e 5, del D.P.R. n. 600/1973).

La disposizione citata *“fornisce sostanzialmente un'interpretazione autentica del concetto di imputazione “al conto profitti e perdite” e introduce una sanzione specifica per il compenso di partite effettuato in violazione al codice civile o senza evidenziazione in apposito prospetto”*<sup>214</sup>.

---

<sup>213</sup> L'art. 109, comma 4, del TUIR recita *“Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali”*.

<sup>214</sup> AA.VV., *Testo Unico delle Imposte sui Redditi – Commentario*, pag. 2455, III° Ed. – IPSOA, 2009.

In merito alla mancata imputazione (o meglio non imputabilità) come inesistenza dell'obbligo ovvero come impossibilità della medesima, si ritiene che dette ipotesi possano soddisfare il dettato normativo in commento. Al riguardo, l'Amministrazione Finanziaria<sup>215</sup> ha avuto modo di precisare che nella svalutazione di alcuni beni, per effetto di un apposito provvedimento normativo, rientrava nell'ipotesi trattata dalla norma. In sostanza, il mancato adempimento dell'imputazione a conto economico derivava dall'impossibilità tecnica di imputazione dello specifico elemento, a titolo di ammortamento, di costi che non risultano nella contabilità per effetto di una specifica disposizione di legge che, ai soli fini civilistici, prevedeva la rideterminazione dei valori patrimoniali dei cespiti, escludendo appunto la possibilità di imputazione al conto economico.

In ordine sempre alla imputazione a conto economico dei costi e ricavi, occorre evidenziare un'importante sentenza della Cassazione del 27 febbraio 2002, n. 2892, con la quale la Suprema Corte, ha precisato che l'imputazione a conto economico dei costi e ricavi può essere fatta fino al momento della redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi.

Le considerazioni fin qui esposte relativamente al principio della previa imputazione devono essere analizzate con riferimento alla particolarità degli IAS/IFRS che, come risaputo, prevedono in determinate fattispecie, l'imputazione di componenti negativi (e positivi) di reddito direttamente a patrimonio netto. Proprio per tener conto di tale peculiarità, il legislatore si è preoccupato di inserire nel TUIR apposite norme di coordinamento sia per quanto attiene la particolarità dell'FTA che a regime.

In particolare, il secondo periodo del comma 4, dell'art. 109, del TUIR, come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 38/2005, dispone che “*Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali*”. La disposizione stabilisce in definitiva che il punto di partenza per la determinazione del reddito imponibile, attraverso il sistema delle variazioni in aumento ed in diminuzione in dichiarazione, è costituito dal risultato del conto economico aumentato o

---

<sup>215</sup> Risoluzione Ministeriale n. 235, dell'11 agosto 1995 (c.d. Risoluzione RAI).

diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati a patrimonio.

Conseguentemente, l'intervento sull'art. 109, del TUIR chiarisce<sup>216</sup> che “*si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali*”. La relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 38/2005 precisa che le modifiche in questione attengono alla previsione per cui alcuni fatti gestionali per effetto dell'adozione degli IAS non possono essere imputati a conto economico ma devono essere direttamente imputati a patrimonio (es. spese per aumenti di capitale).

Come chiaramente illustrato nella relazione al Decreto attuativo IAS n. 48/2009, tale impostazione è stata riconfermata sia con il nuovo art. 83, del TUIR che con l'art. 2, comma 2, del suddetto Decreto attuativo, il quale prevede che “*Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS*”. Se così non fosse, si genererebbero effetti del tutto non accettabili.

Rispetto a quanto fin ora illustrato, per i soggetti IAS adopter è necessario segnalare la presenza, in sede di FTA, di una peculiare ed ulteriore caratterizzazione del principio della previa imputazione al conto economico. Come ricordato in precedenza, l'art. 5, del Decreto IAS conferma l'applicazione dei criteri di neutralità della transizione agli IAS/IFRS contenuti nell'art. 13, del D.Lgs n. 38/2005.

In proposito, il comma 1, dell'art. 13, del D.Lgs. n. 38/2005 prevede inoltre, con una specifica norma transitoria, che le disposizioni di cui agli artt. 83 e 109, comma 4, del TUIR, come modificato dal citato decreto, “*si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel **primo** esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali*” (c.d. FTA).

Pertanto, con riferimento all'art. 109, del TUIR, si considerano<sup>217</sup> “*imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei*

---

<sup>216</sup> AA.VV., *Testo Unico delle Imposte sui Redditi – Commentario*, pag. 2456, III° Ed. – IPSOA, 2009.

<sup>217</sup> AA.VV., *Testo Unico delle Imposte sui Redditi – Commentario*, pag. 2457, op. cit.

*principi contabili internazionali anche per il primo esercizio di applicazione di tali principi”.*

Si ricorda che il periodo d'imposta di prima applicazione dei principi contabili internazionali (First Time Adoption) è interessato da un duplice effetto: i) da un lato, la FTA modifica lo stato patrimoniale al fine di esporre i valori patrimoniali rideterminati applicando retrospettivamente i nuovi principi contabili; ii) dall'altro, le ulteriori vicende gestionali dell'esercizio contabilizzate secondo i nuovi principi internazionali.

Il legislatore fiscale tiene conto di entrambi i suddetti effetti sia in sede di FTA che in quella di chiusura dell'esercizio. L'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 38/2005 prevede la continuità dei valori fiscali e, in prima battuta, le risultanze di fine esercizio assumono rilievo fiscale anche con riferimento alle rettifiche operate in sede di FTA.

Sulla base di quanto esposto, è oramai agevole poter affermare che eventuali differenze negative nate in sede di FTA e quindi direttamente a patrimonio, possano essere considerata ai fini fiscali interamente imputata al conto economico ai sensi della normativa fiscale vigente (combinato disposto del comma 59, dell'art. 1, della legge Finanziaria 2008, dell'art. 109, comma 4, del TUIR, dell'art. 13, del D.Lgs. n. 38/2005 ed art. 5, del Decreto attuativo IAS).

Tale conferma non è di poco conto, in quanto, si ritiene possibile dare rilevanza fiscale a tali differenze negative generatesi in FTA considerandole come deducibili in base all'art. 109, comma 4, lett. a), del TUIR il quale prevede che: *“Sono tuttavia deducibili: a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio”*<sup>218</sup>.

---

<sup>218</sup> Pertanto, ritornando all'esempio esposto in precedenza, il riassorbimento della riserva FTA negativa di 40, dovrebbe avvenire nel tempo lunga durata dell'originario piano di deduzione del canone di noleggio deducendo annualmente l'importo complessivo di 100. In pratica, ipotizzando una durata di dieci anni del contratto di noleggio, la mancata deduzione di 10 (vale a dire la differenza tra l'importo complessivo del canone 100 e la somma di quanto transitato a conto economico come ammortamento ed interessi pari complessivamente a 90) deve essere operata in dichiarazione dei redditi tramite apposite variazioni in diminuzioni e relativo riassorbimento della differenza negativa di FTA.

Sul tema, per contro, per vari motivi non sembra possa essere possibile invocare l'assenza del rispetto del principio di previa imputazione a conto economico e/o la corrispondente abrogazione del regime delle deduzioni extracontabile di cui alla precedente lettera b), del comma 4, dell'art. 109, del TUIR in vigore fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, per



#### 4.3. – IL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ DELL'ART. 15, DEL D.LGS. N. 185/2008.

Sulla base delle considerazioni fin qui espresse, si rende ora necessario comprendere da un punto di vista prettamente fiscale, la regolamentazione della gestione delle differenze contabili che si sono create in sede di FTA.

Infatti, a partire dall'esercizio 2008, la nuova disciplina fiscale dettata per i soggetti IAS ed illustrata in precedenza, rafforzando il principio di derivazione del reddito dal bilancio di esercizio redatto secondo gli IAS/IFRS, consente di ridurre il fenomeno della formazione di nuove divergenze tra valori civilistici e valori fiscali.

---

eventualmente disconoscere la deduzione del Delta da riassorbire riferita ad un contratto di noleggio e non di leasing. Infatti, il suddetto regime delle deduzioni extracontabili costituiva una particolare deroga al principio della previa imputazione a conto economico previsto nel reddito d'impresa (art. 109, comma 4, primo periodo, del TUIR), che veniva utilizzato dai soggetti che sono transitati agli IAS/IFRS negli anni precedenti al fine di recuperare la differenza non transitata a conto economico (ammortamento ed interessi) rispetto all'ammontare del canone di leasing pagato in ossequio al principio di neutralità fiscale riconosciuta ai soggetti IAS. A tal riguardo si veda LEO, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, 2007, pag. 2012, in cui viene segnalato che "A diversa e più restrittiva soluzione pervengono quanti – argomentando dal fatto che il D.Lgs. n. 38 del 2005 è intervenuto con la norma in commento al fine di non penalizzare i soggetti che adottano gli IAS e che sono obbligati ad applicare il metodo finanziario per cui assumessero che le deroghe al principio di derivazione introdotte da tale decreto, e in particolare, nel caso di specie, dell'art. 11, comma 1, lett. d), siano applicabili solo ai soggetti tenuti, anche per opzione, alla redazione del bilancio con i principi contabili internazionali nella loro totalità per applicare lo IAS 17 ai contratti che in base ai criteri ivi indicati sono considerati di leasing ancorché non prevedano l'opzione di acquisto". Cfr. ASSONIME, Circolare 23 dicembre 2005, n. 69, pag. 27, in cui a commento della riformulazione dell'art. 102, comma 7, del TUIR in materia di leasing (e non noleggio come nell'esempio ricordato), specifica che "Quanto al trattamento previsto per le imprese utilizzatrici, la neutralità fiscale viene ottenuta garantendo alle società che adotteranno gli IAS/IFRS la deducibilità di un importo pari a canoni di locazione ... Anche a queste imprese, dunque, viene riconosciuto di dedurre, in aggiunta agli ammortamenti ed agli interessi dei finanziamenti, la parte dei canoni non rilevata come spesa dell'esercizio: vale a dire la differenza tra canoni e l'ammontare degli ammortamenti e degli interessi imputati a conto economico. Si tratta, vale sottolineare, di un'opportunità fiscale, nel senso che la norma non obbliga la deduzione in parola, ma si limita soltanto a riconoscerne la facoltà e, anzi, proprio in tale ottica, l'art. 109, comma 4, lett. b), come riformato dal citato decreto n. 38 del 2005, impone l'attivazione del meccanismo del prospetto per la deduzione extracontabile anche per tali fattispecie. La norma nulla aggiunge in ordine alle modalità con cui queste deduzioni extracontabili trovino "riassorbimento" nelle imputazioni di bilancio e vadano, dunque, eliminate dal prospetto in esame. Deve ritenersi che, evidentemente, ciò accada quando, in sede di prosecuzione degli ammortamenti contabili, tali ammortamenti raggiungano il livello delle deduzioni complessivamente già anticipate ai fini fiscali: le successive quote di ammortamento dovranno, dunque, essere recuperate a tassazione".

Tuttavia, continuano<sup>219</sup> a sussistere le divergenze che si sono create in sede di prima applicazione degli IAS (es. contratto giuridicamente qualificato di noleggio che possiede i requisiti per essere considerato di leasing in base allo IAS 17).

In aggiunta alle differenze nate in sede di FTA, per i soggetti che sono transitati agli IAS/IFRS ante 2008, vi è la necessità di gestire anche le ulteriori differenze che si sono create precedentemente all'adozione delle nuove regole fiscali di derivazione rafforzata<sup>220</sup>.

Con l'intento di non costringere le imprese a gestire ancora tali disallineamenti presenti in bilancio, è stato emanato l'art. 15, del D.L. 29 novembre 2008, convertito con modificazioni in legge 10 febbraio 2009, n. 2 (di seguito anche "Decreto Anticrisi"), introducendo una disciplina onerosa e opzionale di riallineare le differenze tra valori civili e fiscali esistenti in bilancio dei soggetti IAS adopter<sup>221</sup>.

Inoltre, l'art. 15, del Decreto Anticrisi, introduce il regime transitorio delle operazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina di derivazione dagli IAS/IFRS e che abbiano avuto, nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 – ossia prima della decorrenza del nuovo regime – un trattamento fiscale divergente. Per tali operazioni, la successione di regole impositive non omogenee avrebbe potuto dar luogo a salti o duplicazioni di imposta. Al fine di garantire un'imposizione complessivamente coerente, la norma prevede che le operazioni in questione continuino a soggiacere ai criteri impositivi previsti dalla disciplina previgente, con una gestione delle divergenze tra valori civilistici e fiscali in regime di doppio binario.

Come ribadito anche nella Relazione illustrativa al suddetto art. 15, del Decreto Anticrisi, *“La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto per le imprese che applicano gli IAS/IFRS un regime di determinazione dell'imponibile fiscale più aderente alle risultanze del bilancio di quanto non disponesse la precedente disciplina di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.*

---

<sup>219</sup> CAMISASCA G.M., *Disciplina per i riallineamenti delle divergenze tra valori contabili e civilistici*, in *Pratica Contabile*, n. 10, del 2009, pag. 43, IPSOA.

<sup>220</sup> Per una completa trattazione si veda ASSONIME, *Decreto fiscale anti-crisi – I regimi di riallineamento per imprese IAS/IFRS*, Circolare n. 39, del 23 settembre 2009.

<sup>221</sup> MIELE L., *Riallineamenti da <<first time adoption>> secondo le regole del quadro EC*, in *Corriere Tributario* n. 8, del 2009, pag. 581, IPSOA; FUSA E., *Primi effetti del principio di derivazione: i riallineamenti per i soggetti IAS/IFRS*, in *Pratica Contabile* n. 3, del 2009.

*In particolare l'art. 83 del TUIR, così come modificato da tale legge, stabilisce che, anche in deroga alle altre disposizioni del medesimo TUIR, valgono per tali soggetti i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione del bilancio IAS. Ciò vuol dire che queste imprese assumono le vicende gestionali ai fini fiscali in base non più alle qualificazioni giuridico-formali degli atti negoziali ma al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Tuttavia, se questo nuovo criterio vale per le vicende reddituali e patrimoniali che si manifestano dall'esercizio 2008 in poi, per le vicende pregresse si sono rese applicabili le precedenti disposizioni che assegnavano rilevanza alle qualificazioni giuridiche. Questo ha determinato un disallineamento – di difficoltosa gestione amministrativa - dei valori civili e fiscali dei cespiti aziendali che si è manifestato sia in sede di FTA sia nei successivi esercizi fino al 2007”.*

Ciò in conformità ai principi generali e ai criteri direttivi indicati nell'art. 1, comma 60, lett. a), della legge finanziaria per il 2008, in base ai quali deve essere evitato che il passaggio agli IAS/IFRS comporti salti o duplicazioni di imposta.

Per tener conto dei soggetti che sono transitati ai principi contabili internazionali nel corso del 2008, o comunque successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, in attuazione dei commi 8 ed 8-bis, dell'art. 15 del Decreto Anticrisi, è stato emanato il Decreto Ministeriale 30 luglio 2009 il quale disciplina il regime fiscale transitorio. In particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto Decreto prevede che:

- *“Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, a partire da un esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le modifiche introdotte dall'art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES, esplicano efficacia, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio di prima applicazione di tali principi contabili.*
- *Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e*

di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007'.

La norma appena citata fa esclusivo riferimento agli effetti patrimoniali e reddituali di operazioni poste in essere nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione delle nuove disposizioni previste dalla Finanziaria 2008 per i soggetti IAS adopter.

Secondo l'interpretazione fornita dalla stessa Amministrazione Finanziaria<sup>222</sup>, “Trattasi, in linea di principio, di operazioni che hanno assunto rilevanza fiscale negli esercizi precedenti in base a regole di qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale diverse da quelle di bilancio. Conseguentemente, gli effetti patrimoniali e reddituali di tali operazioni che si manifestano nei periodi d'imposta successivi non sono assoggettati alle disposizioni che attuano il principio di derivazione rafforzata introdotto dalla legge finanziaria 2008 (ciò genera, in altri termini, un “regime transitorio”). Si ritiene che l'applicazione del “regime transitorio” non può prescindere dalla corretta individuazione delle “operazioni pregresse”, intese quali operazioni che si caratterizzano per la coesistenza” di tre particolari requisiti.

Tenendo considerazione sia i suddetti chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria, sia quanto previsto dal secondo periodo, del comma 1, dell'art. 1, del D.M. 30 luglio 2009, nel caso di specie, rientrano nell'ambito delle *operazioni pregresse*, quelle che

- i. risultano qualificate, classificate, valutate, imputate temporalmente nel bilancio relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale risultante dal bilancio

---

<sup>222</sup> Circolare Agenzia delle Entrate 10 luglio 2009, n. 33, paragrafo 3.

dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali;

ii. continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (*i.e.* 2008);

iii. i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le "nuove disposizioni", determinano fenomeni di tassazione anomala (doppia/nessuna deduzione ovvero doppia/nessuna tassazione).

Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 33/2009, *"Si tratta, pertanto, di operazioni che - nel passaggio al nuovo sistema di tassazione basato sulla "derivazione rafforzata" introdotto dalla legge finanziaria 2008 - sarebbero assoggettate a regole fiscali "confliggenti" con quelle in vigore nel precedente regime del "doppio binario"; si vuole evitare, in sostanza, che il passaggio dalle vecchie alle nuove regole possa determinare salti ovvero duplicazioni d'imposta"*.

Ciò considerato, si rende ora necessario comprendere se il precedente contratto di noleggio – per richiamare l'esempio indicato nel paragrafo precedente -, riqualificato contabilmente in sede di FTA quale contratto di leasing, possa essere fiscalmente considerato operazione progressa ai sensi delle suddette norme.

Per completezza si ricorda che nell'esempio precedente la società, pur corrispondendo un canone annuale di 100, in base allo IAS 17, rilevava a conto economico ammortamenti per 70 e interessi passivi impliciti per 20, e quindi si verificava una mancata deduzione<sup>223</sup> di 10.

A tal riguardo, tenendo presenti i suddetti tre requisiti individuati dall'Amministrazione Finanziaria, è possibile reputare il contratto di noleggio quale operazione progressa ai fini IRES ed IRAP, in quanto lo stesso, con riferimento ai suddetti tre punti:

---

<sup>223</sup> Sul punto si evidenzia come dal periodo d'imposta 2008, per i soggetti che hanno esercizio coincidente con l'anno solare, non è più attivabile il quadro "EC" per le deduzioni extracontabile a seguito della sua abrogazione per il tramite della riformulazione della lett. b), del comma 4, dell'art. 109, del TUIR. Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto esposto nel paragrafo 2.2. del presente lavoro.

i. risulta qualificato, classificato, valutato, imputato temporalmente nel bilancio relativo al periodo d'imposta 2008 (*i.e.* successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007) in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali ovvero periodo d'imposta chiuso al 31.12.2007;

ii. continua a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007;

iii. i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le "nuove disposizioni", determinano fenomeni di tassazione anomala e nel caso di specie di nessuna deduzione.

Infatti, riprendendo l'esempio ricordato in precedenza, a titolo di ipotesi esemplificativa, il contratto di noleggio potrebbe avere una durata iniziale di 10 anni decorrenti dal 1° gennaio 2007 ed inoltre la sua iscrizione genera sicuramente un grave fenomeno di tassazione anomala. Infatti, in base ai valori di iscrizione (ovvero valore del cespite inferiore all'ammontare del debito verso il concedente), dovrebbe essere riscontrabile che se tale operazione non fosse qualificata come operazione pregressa, si genererebbe un fenomeno di nessuna deduzione di componenti negativi dovuto proprio all'iscrizione di una riserva negativa di FTA, sia ai fini IRES che IRAP, con evidente danno per il soggetto IAS adopter.

Come ricordato in precedenza, è proprio il legislatore della Finanziaria 2008 a preoccuparsi di evitare tali fenomeni di tassazione anomala nel cambio di nuova normativa fiscale per i soggetti IAS *adopter*, sancendo con il comma 60, dell'art. 1, della Finanziaria, la necessità di disciplinare, tra l'altro, con apposito decreto: i) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali determini doppia deduzione o **nessuna deduzione di componenti negativi** ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi; (ii) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;

(iii) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai principi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto;

(iv) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.

Di tale avviso è anche la stessa Amministrazione Finanziaria<sup>224</sup> la quale ha confermato la natura di operazione “pregressa”, con conseguente assoggettamento alla normativa fiscale previgente, anche per i contratti giuridicamente qualificati di leasing, proprio perché si potrebbero verificare fenomeni di tassazione anomala.

In proposito, ritornando all’esempio precedente, è utile ricordare che giuridicamente il contratto è qualificato come noleggio (e non leasing), ma in sede di transizione agli IAS/IFRS tale contratto è stato, appunto, ai soli fini contabili riquilibrato come leasing in accordo allo standard internazionale n. 17 – Leasing.

Pertanto, le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria per i contratti giuridicamente qualificati di leasing, potrebbero essere condivise anche per i contratti qualificati da un punto di vista giuridico di noleggio<sup>225</sup>. L’Agenzia

---

<sup>224</sup> Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 10 luglio 2009, paragrafo 3.3, “*Per i beni acquisiti in leasing finanziario in periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2007, al fine di individuare il regime fiscale da applicare (regime di derivazione rafforzata ovvero regime transitorio), occorre verificare se sussistono i requisiti per considerare tali operazioni tra quelle rientranti nel regime transitorio. Al riguardo si rileva che: 1) le disposizioni fiscali in vigore fino al 31 dicembre 2007 hanno consentito di dedurre ai fini fiscali un importo massimo pari all’ammontare dei canoni di leasing di competenza di ciascun periodo d’imposta. Ciò evidenzia una qualificazione dell’operazione ai fini fiscali diversa da quella adottata in bilancio. In sintesi, ciascun soggetto IAS adopter - per effetto dell’iscrizione del bene oggetto di locazione finanziaria nell’attivo di bilancio - ha dedotto un importo pari all’ammortamento (e agli interessi passivi) imputato a conto economico con la possibilità di incrementare in via extracontabile, ai sensi del previgente articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR, la deduzione fiscale fino ad un ammontare pari al canone annuo; 2) l’iscrizione del bene nel bilancio IAS compliant genera, nei periodi d’imposta successivi al 2007, componenti reddituali e patrimoniali rilevanti ai fini fiscali (sono tali, ad esempio, gli ammortamenti, le spese di manutenzione, gli interessi passivi relativi); 3) l’eventuale applicazione del regime di “derivazione rafforzata” – con conseguente rilevanza fiscale dei componenti di reddito di cui al punto 2) imputati al conto economico - potrebbe produrre fenomeni di tassazione anomala. Per effetto del principio di derivazione rafforzata, la deduzione delle quote di ammortamento imputate al conto economico potrebbe generare effetti fiscali anomali nella misura in cui cumulandosi con le deduzioni fiscali operate nei precedenti periodi d’imposta ecceda il valore ammortizzabile ai fini fiscali”.*

<sup>225</sup> Cfr. Relazione Illustrativa all’art. 15, del D.L. n. 185/2008 in cui è stato evidenziato che “*ai fini della disciplina in esame si prende atto che le divergenze tra i valori fiscali e civili possono essere quantitative e qualitative e che possono dipendere da cause diverse. Alcune divergenze sono strettamente connesse all’adozione del nuovo principio di derivazione dell’art. 83 del TUIR, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008. Si tratta di divergenze riconducibili ai diversi criteri*

al riguardo ha ribadito che *”Da quanto sopra emerge che sussistono i requisiti per considerare un operazione di leasing finanziario (i.e. noleggio nel nostro esempio) relativa a beni acquisiti prima del 31 dicembre 2007 tra le operazioni da assoggettare al regime transitorio. A tali operazioni si applicano le disposizioni fiscali vigenti nel regime ante 31 dicembre 2007...Pertanto, le stesse continueranno ad essere qualificate fiscalmente in maniera difforme rispetto alla qualificazione di bilancio”*.

In base al combinato disposto dell’art. 15, del D.L. n. 185/2008 e dell’art. 1, del D.M. 30 luglio 2009, è individuata la decorrenza temporale dei nuovi criteri di derivazione dell’imponibile fiscale del bilancio IAS introdotti dal nuovo art. 83 del TUIR.

In particolare viene stabilito che la *nuova* derivazione decorre dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, mentre per le operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 restano disciplinati dalle precedenti regole come nel caso del contratto di noleggio.

Per completezza si ricorda che nel regime fiscale delle operazioni pregresse rientra anche l’IRAP oltre che l’IRES. Con *“ciò confermandosi implicitamente che i disallineamenti in esame continueranno ad esistere ai fini di tale tributo (IRAP) qualora il contribuente scelga di non avvalersi di uno dei menzionati regimi. Quanto precede, in deroga al principio - introdotto dalla Finanziaria 2008 – della diretta derivazione della base imponibile IRAP dal risultato del bilancio d’esercizio. La persistente presenza, ai fini IRAP, di tali disallineamenti (in assenza di opzione per l’affrancamento da parte delle società interessate) risulta, peraltro, perfettamente in linea con la disciplina prevista per*

---

*di qualificazione, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali ai fini fiscali che c’erano nel bilancio del 2007 rispetto a quelli introdotti con la citata legge finanziaria e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli artt. 83 e seguenti del TUIR, dall’art. 1, comma 58, di tale legge avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali: sono differenze, cioè, riconducibili al mutamento del criterio di derivazione dell’imponibile fiscale dal risultato di bilancio. Si tratta, ad esempio, dei fenomeni di derecognition degli strumenti finanziari (quali, le cartolarizzazioni dei crediti), diversamente trattati dagli IAS rispetto ai criteri tradizionali, delle fattispecie locazione/vendita di beni, dell’imputazione dei ricavi di affiliazione (quali allacci telefonici), ecc..”*.



*l'imposizione sostitutiva dei maggiori valori attribuiti in bilancio per effetto di operazioni straordinarie, di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del TUIR, quale interpretata nella circolare n. 57/E del 25 settembre 2008*<sup>226</sup>.

La Relazione illustrativa all'art. 15, del D.L. n. 185/2008 da ultimo ribadisce che il relativo *“comma 8 dispone l'applicabilità delle disposizioni introdotte dai precedenti commi (regime fiscale delle operazioni pregresse), ove compatibili, per il riallineamento delle divergenze che intervengono successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, per effetto di modifiche dei principi contabili IAS/IFRS adottati o in sede di prima applicazione di tali principi contabili (se effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007)”*.

Conseguentemente, essendo il contratto di noleggio considerato quale *“operazione pregressa”*, allo stesso si applicano le disposizioni fiscali vigenti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e le stesse continueranno ad essere qualificate fiscalmente in maniera difforme rispetto alla qualificazione di bilancio.

Una volta chiarito che, il contratto di noleggio utilizzato nell'esempio precedente, può rientrare nell'ambito delle operazioni pregresse di cui al combinato disposto dell'art. 15, del D.L. n. 185/2008 e dell'art. 1, del D.M. 30 luglio 2009, è necessario cogliere le relative implicazioni fiscali.

In particolare, far rientrare tale contratto nell'ambito delle *“operazioni pregresse”* significa rendere applicabile allo stesso la normativa fiscale IRES ed IRAP in vigore prima delle modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2008 vale a dire quella basata sulle qualificazioni giuridiche delle operazioni.

Ai fini delle imposte dirette (IRES ed IRAP), nel presupposto della qualificazione giuridica del contratto quale noleggio, il relativo canone annuale corrisposto dal soggetto *“utilizzatore”* IAS adopter dovrebbe rendersi totalmente deducibile anche nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, redatto secondo i principi contabili internazionali, così come lo è stato anche fino al bilancio 2007 redatto secondo i principi nazionali.

---

<sup>226</sup> Relazione illustrativa all'art. 15, del D.L. n. 185/2008.

A seguito della transizione ai principi contabili internazionali, nel nostro esempio, il contratto di noleggio è stato riqualificato ai soli meri fini contabili e non anche ai fini civilistici e fiscali. Di conseguenza, la società utilizzatrice IAS adopter deve rilevare l'operazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, secondo il "metodo finanziario" in conformità del quale nello stato patrimoniale vengono evidenziati, all'attivo, i beni presi in locazione e, al passivo, il debito residuo; nel conto economico vengono iscritti, anziché i canoni di locazione, le quote di ammortamento e gli interessi passivi. In definitiva, a seguito della FTA e del cambio di normativa fiscale ampiamente illustrato in precedenza, si verifica una fattispecie di tassazione anomala di "*nessuna deduzione di componenti negativi*".

In proposito è necessario richiamare le conclusioni raggiunte nei paragrafi precedenti relativi al rispetto dei principi di neutralità e di previa imputazione a conto economico tenendo in considerazione anche la particolarità dell'FTA, al fine di comprendere il trattamento fiscale della suddetta differenza in modo da evitare il verificarsi di una fattispecie di tassazione anomala.

Infatti, la rilevazione di una riserva FTA negativa ovvero di una diminuzione di patrimonio netto generalmente non è fiscalmente rilevante proprio per il rispetto del principio di neutralità fiscale ovvero senza procedere a nessuna deduzione ai fini della determinazione del reddito IRES ed IRAP.

Tale differenza negativa nata appunto in sede di FTA e quindi direttamente a patrimonio netto, è considerata ai fini fiscali interamente imputata al conto economico ai sensi della normativa fiscale vigente (combinato disposto del comma 59, dell'art. 1, della legge Finanziaria 2008, dell'art. 109, comma 4, del TUIR, dell'art. 13, del D.Lgs. n. 38/2005 ed art. 5, del Decreto attuativo IAS).

In sostanza, l'equiparazione tra l'imputazione al conto economico e la riduzione del patrimonio netto avvenuta in sede di FTA, dovrebbe consentire al soggetto IAS adopter la possibilità di poter dedurre per il periodo d'imposta 2008, la differenza tra l'ammontare del canone annuale corrisposto e l'importo di parte del canone transitato sottoforma di ammortamento ed interessi - pari a 10 nell'esempio - ai fini IRES ed IRAP, con conseguente riassorbimento della riserva di FTA.

La suddetta impostazione è totalmente in linea con la ratio del legislatore della Finanziaria del 2008 il quale ha espressamente previsto la necessità di gestire un *regime transitorio* per le *operazioni pregresse* tra le quali non può che rientrare anche il menzionato di noleggio.

Allo stesso modo, un ulteriore ragionamento riguarda la circostanza per il soggetto IAS adopter che si è correttamente uniformato agli standard internazionali in sede di FTA, vale a dire che ha dovuto rispettare un obbligo civilistico che preveda l'imputazione di costi non a conto economico ma patrimonio, non si comprende perché lo stesso debba essere fiscalmente penalizzato quando lo spirito della Legge Finanziaria 2008 e dei relativi decreti attuativi prevede espressamente di evitare tali anomalie derivanti proprio dal passaggio dalla vecchia alla nuova normativa per i soggetti IAS adopter.

In merito alla tematica delle operazioni fiscalmente qualificate come pregresse, è doveroso richiamare la posizione della Dottrina<sup>227</sup>, la quale non condivide l'orientamento indicato dall'Amministrazione Finanziaria, nella Circolare n. 33/E del 10 luglio 2009, con particolare riferimento alle operazioni di leasing finanziario iniziate prima della data di entrata in vigore delle modifiche all'art. 83 del TUIR – ovvero prima del periodo d'imposta 2008 – alla disciplina transitoria dell'art. 15, comma 1, del D.L. n. 185/2008.

Su tale aspetto è doveroso tenere a mente che la nota dell'Assonime si riferisce in modo espresso ai contratti qualificati giuridicamente di leasing (e non di noleggio come nell'esempio utilizzato).

La citata Circolare n. 33/E del 2009 dell'Agenzia delle Entrate, evidenzia chiaramente come *“l'eventuale applicazione del regime di “derivazione rafforzata” – con conseguenza rilevanza fiscale dei componenti di reddito di cui al punto 2) imputati al conto economico [i.e. ammortamenti, spese di manutenzione e interessi passivi] – potrebbe produrre fenomeni di tassazione anomala.... Da quanto sopra emerge che sussistono i requisiti per considerare un operazione di leasing finanziaria relativa ai beni acquisiti prima del 31 dicembre 2007 tra le operazioni da assoggettare al regime transitorio. A tali operazioni si applicano le disposizioni fiscali vigenti nel regime ante 31 dicembre 2007...*

---

<sup>227</sup> ASSONIME, Circolare n. 39, del 23 settembre 2009.

*Pertanto, le stesse continueranno ad essere qualificate fiscalmente in maniera difforme rispetto alla qualificazione di bilancio”.*

L’Assonime nella circolare n. 39/2009 afferma invece che *“le modifiche introdotte dalla legge finanziaria per il 2008 non solo hanno eliminato le deduzioni extracontabili, ma specificamente per le fattispecie di leasing finanziario hanno stabilito con effetto immediato – con effetto, cioè, anche per i contratti di leasing in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore di tale legge – che i canoni di locazione possono concorrere alla formazione dell’imponibile unicamente per i soggetti che – in conformità ai corretti criteri contabili adottati per la redazione del bilancio – sono abilitati ad imputarli come tali nel conto economico”.*

In sostanza, l’Associazione sembra affermare che, a seguito delle modifiche apportate all’art. 102, comma 7, del TUIR dalla legge finanziaria 2008, la rilevanza del canone di leasing ai fini fiscali valga solo per i soggetti che li imputano come tali a conto economico (ovvero per i soggetti che redigono il bilancio in base ai P.C. italiani e non IAS)<sup>228</sup>.

L’Assonime sembra non condividere quanto chiaramente indicato dall’Amministrazione Finanziaria nella Circolare n. 33/E del 2009 (par. 3.3), nella quale si afferma che le modifiche al comma 7, dell’art. 102, del TUIR apportate dalla legge finanziaria 2008 trovano applicazione, al pari di qualunque altra modifica al testo unico, tanto alle "operazioni pregresse" che a quelle poste in essere a decorrere dal 2008, ma afferma anche che *“tali modifiche non sono strettamente riconducibili alla volontà legislativa di dare attuazione al principio di "derivazione rafforzata" (quindi, in sostanza, al riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati nel bilancio IAS compliant), ma, più genericamente, attengono alla necessità di meglio definire il regime fiscale delle operazioni di leasing finanziario per i soggetti che imputano a conto economico i relativi canoni...Pertanto, alle*

---

<sup>228</sup> L’ASSONIME nella Circolare n. 39/2009 effettua un ulteriore salto logico, assolutamente non condivisibile per la fattispecie in analisi, nel quale indica che *“Sembrerebbe dunque doversi arguire, a contrariis, che per i soggetti IAS adopter, a partire da tale decorrenza (e cioè dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007), sia preclusa ogni residua possibilità di attribuire rilevanza ai canoni neanche nei limiti degli ammortamenti stanziati in bilancio”.*

*operazioni di leasing finanziario, rientranti nel regime transitorio, si applicano le disposizioni fiscali vigenti nel regime ante 31 dicembre 2007 tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 102 del TUIR, dalla finanziaria 2008 e non strettamente correlate all'adozione del principio di derivazione rafforzata”.*

L'Assonime<sup>229</sup> sembra voler escludere la fattispecie del leasing dalla regola generale del regime transitorio, però, ribadisce, poco dopo, che *“In modo del tutto condivisibile, la circolare n. 33/E dell’Agenzia evidenzia che l’applicazione delle regole impositive previgenti deve essere intesa nel senso che continua a trovare applicazione la disciplina che si sarebbe resa operante in mancanza delle modifiche apportate dalla legge n. 244 del 2007 in tema di recepimento dell’impostazione contabile IAS/IFRS”.*

Ciò appare vero a maggior ragione prendendo in considerazione come la versione dell’art. 102, comma 7<sup>230</sup>, del TUIR, precedente alle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008 prevedeva già la possibilità, per l’impresa utilizzatrice, di dedurre i canoni di locazione *“indipendentemente dai criteri di contabilizzazione”.* Inoltre, già in precedenti interventi dell’Associazione sul tema<sup>231</sup>, era stato indicato e condiviso che l’intento della modifica apportata agli artt. 109, comma 4, lett. b) e 102, comma 7, del TUIR, era quella di *“rendere l’imposizione neutrale rispetto alle imprese che non seguono questo metodo*

---

<sup>229</sup> CAMISASCA G.M., *Assonime ed Agenzia delle Entrate la pensano diversamente sul leasing*, in Bilancio e reddito d’impresa n. 1, del 2010, pag. 30 ss., IPSOA; PUCCI E. – SCAPPINI L., *Riallineamento dei valori contabili e fiscali per i soggetti IAS: i canoni di leasing*, in Azienda e Fisco n. 11, del 2009, pag. 15, IPSOA.

<sup>230</sup> Come sostituito dall’articolo 11, D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

<sup>231</sup> Cfr. Circolare ASSONIME, Circolare n. 69, del 23 dicembre 2005, pag. 28, in cui l’Associazione a commento della modifica apportata dall’art. 11, del D.Lgs. n. 38/2005, all’art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR ha indicato che *“Sotto un profilo, comunque più generale, occorre chiedersi se la norma fiscale che consente alle imprese conduttrici che adottano il metodo finanziario di dedurre, in aggiunta agli ammortamenti ed agli interessi rilevati in contabilità, anche l’ulteriore parte dei canoni non imputata a conto economico, attribuisca questa opportunità semplicemente nell’ottica di rendere l’imposizione neutrale rispetto alle imprese che non seguono questo metodo ma senza modificare, ai fini fiscali, l’impostazione contabile in concreto applicata (che configura i beni come già appartenenti al patrimonio dell’utilizzatore), oppure, se il beneficio in parola sottenda una diversa concezione fiscale del fenomeno: sottenda, cioè, la volontà di conservare anche per le imprese che seguono il metodo finanziario la tradizionale impostazione secondo cui, permanendo la titolarità giuridica di detti beni in capo all’impresa concedente, è a questa realtà che deve essere ancorato il regime fiscale conseguente per l’utilizzatore. Certamente, la prima di tali impostazioni costituisce una deroga ai principi generali del sistema fiscale che danno rilievo preminente all’attribuzione della proprietà formale del bene: deroga che si traduce nell’accettazione in questo caso anche ai fini fiscali del criterio della prevalenza della sostanza sulla forma. Tuttavia, essa appare più coerente con l’impostazione della modifica introdotta, con le sue implicazioni tecniche e con le sue finalità”.*

(finanziario) *ma senza modificare, ai fini fiscali, l'impostazione contabile in concreto applicata*".

#### *Implicazioni fiscali delle operazioni pregresse ai fini IRAP*

Con riferimento all'IRAP, oltre a rinviare a quanto illustrato nei precedenti paragrafi in merito alle implicazioni fiscali riferite alle operazioni pregresse, sono necessari ulteriori considerazioni.

Infatti, per quanto concerne l'IRAP, la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha apportato modifiche significative<sup>232</sup> non soltanto in termini di riduzione di aliquota, ma intervenendo anche sulla modalità di determinazione della base imponibile, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (ovvero, a partire dall'esercizio 2008 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare).

In particolare, a seguito delle suddette modifiche, la base imponibile è generalmente fondata sullo sganciamento dell'IRAP dall'IRES<sup>233</sup>, derivando per intero dai dati di bilancio, con una forte riduzione dei disallineamenti tra valori di bilancio e valori riconosciuti ai fini IRAP.

Si ricorda che l'art. 4, del D.Lgs n. 446/1997, rubricato "*Base imponibile*", prevede che ai fini IRAP "*L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della ragione*".

Per le società di capitali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 446/1997, come sostituito dall' art. 1, comma 50, lett. a), L. n. 244/2007, "*la base imponibile*

---

<sup>232</sup> DAMIANI M., *Base imponibile IRAP e corretta applicazione dei principi contabili*, in Corriere Tributario n. 20, del 2008, pag. 1593 ss., IPSOA; PETRANGELI P. – PETRANGELI P., *L'IRAP <<all'esame>> del bilancio*, in Corriere Tributario n. 6, del 2008, pag. 441 ss., IPSOA; MIELE L., *Base imponibile IRAP 2008 per società di capitali ed enti commerciali*, in Corriere Tributario n. 29, del 2008, pag. 2337 ss., IPSOA; PISONI P. – BAVA F. – BUSSO D., *Finanziaria 2008: le novità in materia di IRAP*, in Il Fisco n. 5, del 4 febbraio 2008; MOLINARO G., *La "nuova" IRAP per banche ed enti finanziari*, in Corriere Tributario n. 12, del 2008, pag. 930 ss., IPSOA.

<sup>233</sup> Cfr. Relazione Illustrativa alla legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 in cui "*Come si è rilevato, soprattutto per le società di capitali, il complesso intervento operato deve essere valutato nei suoi effetti in modo congiunto, vale a dire considerando gli effetti che derivano su ciascuno dalle contestuali modifiche alla base imponibile e all'aliquota dell'IRES e dell'IRAP. Nel sistema vigente, la base imponibile dell'IRAP è percepita come una sorta di "copia" di quella dell'IRES. Il nuovo sistema, invece, segna uno "sganciamento" del tributo regionale dall'imposta sul reddito. Ciò è stato ottenuto con le modifiche recate al D.Lgs. n. 446 del 1997 dal comma 12 dell'articolo 3 in esame, eliminando nell'IRAP le variazioni fiscali e modificandone la base imponibile per avvicinarla maggiormente, nei vari settori, ai criteri adottati in contabilità nazionale per il calcolo del valore della produzione e del valore aggiunto nei vari settori economici*".

*è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio".*

In considerazione del fatto che i principi contabili internazionali IAS/IFRS, a differenza di quelli italiani, non prevedono l'utilizzo di uno schema di conto economico particolarmente rigido, il legislatore ha previsto ai fini IRAP un'apposita disposizione. In modo specifico per i soggetti IAS *adopter*, il successivo comma 2, dell'art. 5, del D.Lgs. n. 446/1997, prevede<sup>234</sup> che *"Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1"*.

Tale nuova formulazione si discosta notevolmente dalle disposizioni in materia di IRAP introdotte dall'art. 12, del D.Lgs. n. 38/2005, in base alle quali il valore della produzione netta ai fini IRAP doveva essere determinata *"assumendo i componenti positivi e negativi sulla base degli schemi di bilancio adottati in assenza dei predetti principi contabili internazionali"*. La nuova normativa IRAP per i soggetti IAS *adopter*, a differenza della precedente in vigore fino al 31 dicembre 2007, riconosce anche ai fini IRAP, di fatto, la classificazione, la qualificazione e l'imputazione temporale dei principi contabili internazionali<sup>235</sup>.

Quindi anche ai fini IRAP, viene normativamente recepita la derivazione diretta dal bilancio IAS/IFRS, tenendo ovviamente conto delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni proprie degli standard internazionali, compreso il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in luogo del tradizionale riferimento alle qualificazioni giuridiche.

Dal punto di vista pratico ai fini IRAP, quindi, le imprese che adottano i principi contabili IAS/IFRS devono comunque redigere un conto economico riclassificato secondo lo schema di cui all'art. 2425 del Codice Civile al fine di quantificare il valore della produzione netta rilevante<sup>236</sup>.

---

<sup>234</sup> Cfr. PETRANGELI P., *La rilevanza delle classificazioni IAS/IFRS nella determinazione della base imponibile IRAP*, in *Corriere Tributario* n. 5, del 2009, pag. 350, IPSOA.

<sup>235</sup> AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, *Il Sole 24 Ore*, 2009, Capitolo 14, pag. 256.

<sup>236</sup> Considerando l'attività di riclassificazione del bilancio IAS secondo lo schema di conto economico del Codice Civile di cui all'art. 2425, ai fini IRAP si ricorda anche che il comma 5, art.

In questo modo, la scelta di far derivare la base imponibile IRAP interamente dai dati di bilancio viene fatta valere anche per i soggetti che hanno adottato i principi contabili IAS/IFRS<sup>237</sup>. La scelta legislativa<sup>238</sup>, da questo punto di vista, ha privilegiato l'aspetto di semplificazione nella determinazione della base imponibile rispetto all'uniformità delle basi imponibili di società che adottano principi contabili di riferimento differenti.

Tale meccanismo di riclassificazione delle voci di conto economico ai fini IRAP è da coordinare, ovviamente, con il principio della rilevanza delle qualificazioni giuridiche pregresse.

In particolare preme qui richiamare l'art. 1, comma 1, del D.M. 30 luglio 2009 il quale prevede che: “continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007”.

Al riguardo, tornando al nostro esempio del contratto di noleggio, la contabilizzazione dell'operazione in questione secondo la metodologia prevista dal principio IAS 17, ha previsto nel primo bilancio redatto secondo i principi IAS l'imputazione a conto economico di una quota interessi impliciti, ed una quota di ammortamento le quali, in base allo schema di bilancio ex art. 2425 c.c.,

---

5, del D.Lgs 446/1997 ha previsto che “*Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa*”.

<sup>237</sup> Cfr. Circolare ASSONIME n. 39 del 6 giugno 2008, in cui è stato evidenziato che “*Da un lato, in fatti, ai fini IRES, i soggetti che adottano gli IAS/IFRS per la redazione dei propri bilanci di esercizio dovranno determinare il reddito imponibile sulla base delle qualificazioni, delle imputazioni temporali e delle classificazioni di bilancio recate dai principi contabili internazionali e, dall'altro lato, cioè ai fini IRAP, la generalità delle imprese – salvo qualche eccezione – dovrà attribuire diretta rilevanza alle risultanze di bilancio ai fini della determinazione della base imponibile del tributo regionale*”.

<sup>238</sup> Pisoni – Bava - Busso, *Finanziaria 2008: le novità in materia di Irap*, in *Il Fisco* n. 5 del 4 febbraio 2008.



corrisponderebbero rispettivamente alle voci B10a) ammortamento delle immobilizzazioni materiali e C17) interessi e altri oneri finanziari.

In sostanza, l'ammontare complessivo del suddetto canone annuale di noleggio (es. pari a 100), nel bilancio IAS/IFRS, è stato contabilmente suddiviso nelle corrispondenti voci riferite agli ammortamenti (es. pari a 70) e agli interessi (es. pari a 20), vale dire le voci B10a) e C17) del conto economico, anziché nella complessiva voce B8) riferita al godimento beni di terzi come nel caso di bilancio redatto secondo i P.C. italiani.

Non sussistono motivi, infatti, per non ritenere coerentemente valido anche ai fini IRAP, la qualificazione di “*operazione fiscale pregressa*” del contratto quale noleggio tale per cui, il canone annuale corrisposto dal soggetto IAS adopter dovrebbe essere interamente considerato nella corrispondente voce di conto economico B8) godimento beni di terzi (e non nelle suddette voci B10a) e C17) in materia di ammortamenti ed interessi).

Quindi, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, non si può non tener conto che la parte di canone annuale di noleggio contabilizzato nel bilancio in ossequio agli IAS/IFRS, come interessi passivi impliciti (pari a 20 nell'esempio), debba assumere rilevanza ai fini IRAP, come voce B8) costi per godimento beni di terzi con conseguente aumento dell'ammontare dei costi rilevanti ai fini del tributo regionale<sup>239</sup>.

---

<sup>239</sup> Per completezza, è necessario considerare che ai fini IRAP l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997 prevede che “*Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: ...la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto*”. Nell'esempio preso in analisi, è importante ricordare che il contratto di noleggio, non essendo di leasing e rientrando nell'ambito delle operazioni fiscalmente pregresse, non contiene alcuna componente finanziaria che potrebbe essere rilevante (e quindi indeducibile) ai fini IRAP.

## CAPITOLO SECONDO

### PRINCIPIO CONTABILE IAS 39 E STRUMENTI FINANZIARI

SOMMARIO: 1. Definizione e categorie di strumenti finanziari. - 1.1. Strumenti finanziari al fair value rilevato a conto economico (Fair Value Through Profit or Loss – FVTPL). - 1.2. Investimenti posseduti sino alla scadenza (Held to Maturity – HTM). - 1.3. Finanziamenti e Crediti (Loans and Receivables – L&R). - 1.4. Attività finanziarie disponibili per la vendita (Available for sale – AFS). - 1.5. Rilevazione iniziale, successiva valutazione e cancellazione. – 2. Titoli. - 2.1. Definizione e classificazione. - 2.2. Rilevazione iniziale, successiva valutazione e cancellazione. - 3. Crediti e debiti. - 3.1. Definizione e classificazione. - 3.2. Rilevazione iniziale, successiva valutazione e cancellazione. - 4. Contratti derivati. - 4.1. Definizione e classificazione. - 4.2. Rilevazione iniziale, successiva valutazione e cancellazione.

#### 1.- DEFINIZIONE E CATEGORIE DI STRUMENTI FINANZIARI

Sulla base di quanto riportato nel precedente capitolo dovrebbe ormai essere chiara la complessità dell'argomento trattato ma soprattutto le notevoli difficoltà che i soggetti IAS *adopter* hanno dovuto affrontare negli ultimi anni. Al fine di meglio comprendere ed approfondire alcune tematiche, già richiamate o solo brevemente anticipate nella prima parte del presente lavoro, in questo capitolo si procederà con l'analisi, anche di tipo contabile, degli strumenti finanziari propedeutica per un'attenta lettura del terzo ed ultimo capitolo del presente lavoro che sarà dedicato alle implicazioni fiscali connesse all'applicazione del principio contabile internazionale IAS 39.

I principi contabili internazionali IAS/IFRS<sup>240</sup> si tipicizzano per aver introdotto rilevanti elementi di novità in merito alla definizione di strumenti

---

<sup>240</sup> ABI, *L'adozione dei principi contabili internazionali – riflessi sulla fiscalità delle imprese*, Circolare del 13 febbraio 2006, secondo cui “I principi contabili internazionali IAS/IFRS sono costituiti da un insieme di criteri contabili, di matrice anglosassone, che sono stati perfezionati da un organismo di diritto privato (International Accounting Standard Board – IASB) al fine di promuovere l'armonizzazione delle regole di redazione dei bilanci delle società. Gli IAS/IFRS sono principi contabili direttamente orientati al mercato e agli investitori, per cui il modello contabile rappresenta lo strumento per garantire un'informativa veritiera, trasparente e corretta (*true and fair view*) dell'impresa. L'adozione degli IAS/IFRS aumenta la comparabilità delle informazioni contabili presentate dalle società e la competitività degli operatori. Gli IAS/IFRS avvicinano le pratiche contabili a quelle gestionali attraverso una rappresentazione più aggiornata dei valori di bilancio. Inoltre l'orientamento al mercato degli IAS/IFRS porta a presentare i risultati del bilancio in una visione prevalentemente prospettica, opposta a quella

finanziari, al loro trattamento contabile (classificazione, rilevazione, valutazione, cancellazione) e alla loro rappresentazione in bilancio.

L'esposizione in bilancio degli strumenti finanziari è disciplinata dallo IAS 32 - *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative*<sup>241</sup>, dallo IAS 39 - *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*<sup>242</sup> e dallo IFRS 7 - *Informativa di bilancio: gli strumenti finanziari*<sup>243</sup>.

---

*tradizionale dei nostri principi contabili nazionali, che perseguono come obiettivo primario la tutela dei soci e dei creditori c.d. stakeholders. L'informazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria effettiva della realtà aziendale, che si sostanzia nel principio di prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form), acquista maggiore rilevanza".*

<sup>241</sup> Cfr. ABI, *L'adozione dei principi contabili internazionali – riflessi sulla fiscalità delle imprese*, Circolare del 13 febbraio 2006; in particolare, lo IAS 32 ha ad oggetto le modalità di rappresentazione contabile degli strumenti finanziari e la relativa informativa da fornire in bilancio (*disclosure*). Tale principio contabile acquista particolare rilevanza in materia di strumenti finanziari sia per lo stretto collegamento con lo IAS 39 (quest'ultimo riprende gran parte delle definizioni contenute nello IAS 32) sia perché contempla la disciplina del loro trattamento contabile, dettando le disposizioni per gli strumenti finanziari emessi dall'impresa che redige il bilancio. Lo IAS 39 definisce, invece, i criteri di rilevazione e valutazione in bilancio degli strumenti finanziari detenuti dall'impresa.

<sup>242</sup> LO PREJATO G., *Principio contabile IAS 39*, in Rivista On Line – Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, Anno II – Numero 5 – Maggio 2006, secondo cui “Lo IAS 39 si pone come punto di partenza la rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari. In particolare il progetto per la definizione di un principio esaustivo in materia di rilevazione, valutazione ed informativa degli strumenti finanziari prende avvio nel 1988 e, successivamente trova esito in due documenti, gli exposure draft E40 e E48 datati, rispettivamente settembre 1991 e gennaio 1994. Nel dicembre 1998 venne emanato lo IAS 39 che può essere scomposto nelle seguenti cinque parti: - definizioni e classificazioni di attività e passività finanziarie; - rilevazione iniziale e storno delle attività e passività finanziarie; valutazione iniziale e successiva delle stesse; - contabilizzazione delle operazioni di copertura; - disclosure. Lo IAS 39 si applica a tutte le tipologie di imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dalla classe dimensionale e dal settore di attività. Sotto il profilo oggettivo esso si occupa prevalentemente del trattamento contabile degli strumenti finanziari, grande spazio viene dedicato anche alla nozione di derivato, oltre al trattamento contabile delle operazioni di copertura. La prima innovazione presente nello IAS 39 è rappresentata dalla definizione di strumento finanziario, la quale pone al centro la nozione di contratto. La nozione contrattuale di attività e passività finanziarie assume immediato rilievo all'atto della rilevazione iniziale. Infatti secondo lo IAS 39 tale rilevazione deve avvenire alla data della stipula del relativo contratto e non alla data di regolamento, come invece previsto dalla prassi contabile italiana. La principale novità dello IAS 39 è rappresentata dal criterio del fair value all'interno dell'impianto legale alla base della redazione dei bilanci delle imprese. Questo criterio viene ritenuto in grado di poter evidenziare, più e meglio del costo, il contributo offerto dagli strumenti finanziari alla formazione del capitale di funzionamento e del risultato economico dell'esercizio. Il costo, dal canto suo, viene relegato nel processo valutativo ad un ruolo subalterno, che verrà applicato soltanto nell'ipotesi in cui il trattamento preferenziale (ossia il fair value) non risulti attendibilmente determinabile. In definitiva, il fair value da eccezione diviene la regola”. Cfr. inoltre PARISOTTO R., *IAS 39: Un principio contabile tormentato*, in *Fiscalità Internazionale*, Marzo-Aprile, 2010, IPSOA, secondo cui “Tra i vari principi contabili internazionali quello che indubbiamente presenta le maggiori difficoltà/complessità di carattere interpretativo ed applicativo è lo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazioni e valutazioni”. Da un lato, sin dalla sua prima introduzione nei bilanci dei soggetti tenuti ad applicare i principi IAS/IFRS secondo le previsioni degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 38/2005, si ebbe contezza della radicale differenza rispetto ai principi contabili nazionali laddove solo si pensi alla prevalenza della sostanza sulla forma piuttosto che alle finalità sottostanti l'acquisto di strumenti finanziari

Lo IAS 32<sup>244</sup> fornisce la definizione di strumento finanziario (*financial instrument*) come “qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per un’entità o una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità”<sup>245</sup>.

---

ovvero la metodologia di valutazione al fair value o al costo ammortizzato o ancora il trattamento degli strumenti finanziari derivati piuttosto che le operazioni di copertura. Si può agevolmente individuare un riscontro di quanto si va affermando nei bilanci relativi alla cd. First Time Adoption laddove sono emersi rilevanti effetti positivi e/o negativi sia patrimoniali che, in prospettiva, economici, rispetto ai principi contabili adottati in precedenza. Ma ancora di più la recentissima crisi finanziaria che ha investito tutti i Paesi ha messo in risalto, con pesanti conseguenze negative sui bilanci delle imprese, i limiti delle valutazioni previste dallo IAS 39 – segnatamente il fair value – laddove i valori espressi dal mercato fossero non significativi ovvero non rappresentativi dei reali valori economici sottostanti”.

<sup>243</sup> L’IFRS 7 invece detta le regole della corretta informativa da fornire nelle note del bilancio in tema di significatività degli strumenti finanziari rispetto ai risultati reddituali ed alla posizione finanziaria dell’entità ed alla natura ed estensione dei rischi ai quali l’entità è esposta derivanti dagli strumenti finanziari stessi ed alle modalità con le quali vengono monitorati dal *management* societario. Cfr. AA.VV., *Principi contabili internazionali*, Memento Pratico Ipsoa-Francis Lefebvre, 2010, pagg. 576. Inoltre, è stato evidenziato dalla prassi contabile, che il 7 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato la modifica all’IFRS 7, rubricata “*Disclosures – Transfers of financial assets (amendments to IFRS 7 financial instruments: disclosures)*”, che richiede ulteriore informativa relativa ai trasferimenti di attività finanziarie. Le modifiche apportate all’IFRS 7 hanno lo scopo di favorire maggiore trasparenza in relazione ai rischi correlati a transazioni nelle quali, a fronte di trasferimenti di attività finanziarie, il cedente conserva, entro certi limiti, un’esposizione ai rischi associati alle attività finanziarie cedute (situazione generalmente definita con il nome di “*continuing involvement*” tradotta con il termine “coinvolgimento residuo” nella versione italiana dei regolamenti di omologazione dei principi contabili internazionali). Viene inoltre richiesta maggiore informativa in caso di trasferimenti di attività finanziarie avvenuti in momenti particolari (ad esempio a ridosso della fine dell’esercizio); ciò al fine di garantire maggiore trasparenza con riferimento ad operazioni che potrebbero essere state motivate da finalità di *window dressing*. Le modifiche all’IFRS 7 hanno la loro genesi nell’ambito del *derecognition project* iniziato dallo IASB e dal FASB nel mese di luglio 2008; tale progetto aveva portato nel mese di marzo 2009 alla pubblicazione, da parte dello IASB, dell’ED 2009/3 *Derecognition*. L’*Exposure Draft* proponeva un nuovo modello per la *derecognition* (eliminazione contabile) delle attività finanziarie ed un modello alternativo; entrambi basati sul concetto di controllo. Tenuto conto delle forti critiche ricevute dall’*Exposure Draft*, i *Board* hanno deciso di rinviare lo sviluppo di un nuovo *derecognition model* e di concentrarsi sull’informativa da rendere in caso di *derecognition*; il 7 ottobre 2010 sono state pertanto pubblicate, da parte dello IASB, le sopra descritte modifiche all’IFRS 7, che includono l’informativa proposta dall’*Exposure Draft* 2009/3 sostanzialmente simile a quella attualmente richiesta dagli US GAAP. Le modifiche all’IFRS 7 specificano che i requisiti di informativa si applicano ai trasferimenti totali o parziali di attività finanziarie nei casi in cui l’entità: i) trasferisca i diritti contrattuali di ricevere i flussi di cassa di un’attività finanziaria; ii) conservi i diritti contrattuali di ricevere i flussi di cassa di un’attività finanziaria, ma assume un’obbligazione contrattuale di versare tali flussi di cassa ad un altro beneficiario.

<sup>244</sup> Approvato con Regolamento n. 1126/2008, pubblicato in G.U.C.E. il 29 novembre 2008.

<sup>245</sup> Cfr. IAS 32, par. 11. Tale definizione di strumento finanziario rende molto ampio l’oggetto dei principi includendo nel loro ambito le disponibilità liquide, gli strumenti di capitale, i crediti e debiti commerciali, derivati, etc. In proposito l’ABI, nella circolare del 13 febbraio 2006, evidenzia che: “...la definizione IAS di strumento finanziario risulta più ampia rispetto a quella prevista dalla normativa nazionale. In particolare, la definizione di strumento finanziario contenuta nel Testo unico della Finanza (TUF – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) risulta essere più ristretta in quanto, ad esempio, non comprende i crediti ed i debiti”. Cfr. RUGGIERI A.,

I concetti di “attività finanziarie”<sup>246</sup>, “passività finanziarie”<sup>247</sup> e “strumento rappresentativo di capitale”<sup>248</sup> sono definizioni che guidano un’impresa nella rilevazione iniziale degli strumenti finanziari e nella loro classificazione tra attività finanziarie, passività finanziarie e strumenti di patrimonio netto.

Alla base di tali definizioni c’è il principio della prevalenza della sostanza sulla forma<sup>249</sup>. La classificazione dello strumento finanziario quindi va fatta sulla

---

“Ragioneria Internazionale – IAS 39: analisi dello standard e passaggio all’IFRS 9”, Materiale di Approfondimento, secondo cui “ (...) importante è il significato attribuito in tale definizione ai termini di contratto e di entità: per contratto si intende un accordo tra due o più parti che abbia conseguenze economiche chiari tali che le parti abbiano una limitata, o nessuna, possibilità di evitarle. Con l’espressione entità, invece, si intendono le persone fisiche, le società di persona, le persone giuridiche, le amministrazioni fiduciarie e gli enti pubblici”.

<sup>246</sup> Cfr. IAS 32, par. 11 – Definizioni - “Un’attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:

- a) Disponibilità liquida;
- b) Uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità;
- c) Un diritto contrattuale:
  - i) a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un’altra entità;
  - ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità alle condizioni che sono potenzialmente favorevoli all’entità;
- d) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’entità e è:
  - i) un non derivato per cui l’entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità; o
  - ii) un derivato che sarà o potrà essere regolato con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità non includono strumenti che siano a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi di capitale dell’entità”.

<sup>247</sup> Cfr. IAS 32, par. 11 – Definizioni - “Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia:

- a) un’obbligazione contrattuale:
  - i) a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un’altra entità; o
  - ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all’entità, o
- b) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’entità e è:
  - i) un non derivato per cui l’entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità; o
  - ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità non includono strumenti che siano a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità”.

<sup>248</sup> Cfr. IAS 32, par. 11 – Definizioni - “Uno strumento rappresentativo di capitale è qualsiasi contratto che rappresenti una quota ideale di partecipazione residua nell’attività dell’entità dopo aver estinto tutte le sue passività”.

<sup>249</sup> In particolare, il par. 18 dello IAS 32 stabilisce che “...la classificazione di uno strumento finanziario nel prospetto della situazione patrimoniale dell’entità è determinata dal suo contenuto sostanziale piuttosto che dalla sua forma giuridica...”. Cfr. DEMARIA M., *Strumenti finanziari IAS 32, IAS 39, IFRS 7*, 25 novembre 2009, Il Sole 24 Ore, Milano, secondo cui “Alcuni strumenti

base del contenuto e non della sua veste legale. Il trattamento riservato dallo IAS 39<sup>250</sup> agli strumenti finanziari è svincolato dalla forma contrattuale con cui gli stessi si presentano e dipende dal portafoglio in cui gli stessi sono classificati nel pieno rispetto di una logica fondata sulla destinazione funzionale degli stessi<sup>251</sup>.

Sulla base di tale nuovo approccio c.d. *per portafoglio*, lo IAS 39<sup>252</sup> riconduce le diverse tipologie contrattuali in quattro portafogli per gli strumenti

---

*finanziari assumono la forma giuridica di capitale ma, nella sostanza, sono passività e altri possono unire caratteristiche proprie di uno strumento rappresentativo di capitale e caratteristiche proprie di passività finanziarie. Ad esempio:*

- *azioni privilegiate che prevedano il rimborso obbligatorio da parte dell'emittente di un ammontare fisso o determinabile ad una data futura fissa o determinabile;*
- *strumenti finanziari che diano al possessore il diritto di rivenderli all'emittente in cambio di disponibilità liquide o di altre attività finanziarie;*
- *fondi comuni aperti, fondi di investimento, società di persone e aziende cooperative che diano ai possessori di quote di partecipazione o soci il diritto al rimborso delle loro partecipazioni in qualsiasi momento in cambio di disponibilità liquide”.*

<sup>250</sup> Approvato con Regolamento n. 1126/2008, pubblicato in G.U.C.E. il 29 novembre 2008.

<sup>251</sup> Cfr. ABI, Circolare del 13 febbraio 2006; in particolare, il par. 18 dello IAS stabilisce che “*la classificazione di uno strumento finanziario nello stato patrimoniale dell'entità è determinata dal suo contenuto sostanziale piuttosto che dalla sua forma giuridica...*”.

<sup>252</sup> AA.VV., *Principi contabili internazionali*, Memento Pratico Ipsoa-Francis Lefebvre, 2010, pagg. 577-578, secondo cui “*Lo IAS 39 si applica a tutti gli strumenti finanziari di tutte le entità con esclusione di:*

- Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dello IAS 27 (Bilancio consolidato e separato), dello IAS 28 (Partecipazioni in collegate) o dello IAS 31 (Partecipazioni in Joint Ventures). Tuttavia, le entità devono applicare lo IAS 39 quando, in conformità con lo IAS 27, IAS 38 e IAS 31 una partecipazione in una controllata, collegata o joint venture è valutata, nel bilancio separato della holding, al fair value. In questi casi i principi contabili internazionali richiedono che, oltre alle informazioni richieste dallo IAS 32, dallo IAS 39 e dall'IFRS 7 l'entità fornisca le informazioni integrative previste dallo IAS 27, dallo IAS 28 e dallo IAS 31. Le entità devono inoltre applicare lo IAS 32, lo IAS 39, l'IFRS 7 ai derivati su un'interessenza in una controllata, collegata o joint ventures a meno che il derivato soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale dell'entità. Si ricorda per completezza dell'argomento trattato che il controllo nei principi internazionali è inteso come “controllo dominante”, cioè il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un'impresa e di ottenere i benefici relativi. I principi contabili internazionali si concentrano sul concetto di “potere di controllo”, per determinare l'esistenza di una relazione capogruppo/partecipata, inteso come la capacità della capogruppo di stabilire le politiche finanziarie e operative della partecipata, allo scopo di ottenere profitto;*
- Diritti e obbligazioni relativi ad operazioni di leasing a cui si applica lo IAS 17 (Leasing). Tuttavia è doveroso ricordare che: - i crediti impliciti nei contratti di leasing rilevati da un locatore sono soggetti all'eliminazione e agli accantonamenti per riduzione di valore previsti dallo IAS 39; - i debiti derivanti da contratti di leasing finanziario rilevati da un locatario sono soggetti alle disposizioni di eliminazione contenute nello IAS 39; - i derivati che sono incorporati in leasing sono soggetti alle disposizioni di derivati incorporati contenute nello IAS 39;*
- Diritti e obbligazioni dei datori di lavoro contenuti nei piani relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19;*
- Strumenti finanziari emessi da un'entità che soddisfino la definizione di strumento rappresentativo di capitale contenuta nello IAS 32 (incluse le opzioni e warrants).*

finanziari dell'attivo e in due portafogli per gli strumenti finanziari del passivo che vengono ulteriormente distinti dagli strumenti di patrimonio netto<sup>253</sup>. Più specificatamente le attività finanziarie vengono divise nei seguenti portafogli<sup>254</sup>:

a) attività con *fair value* rilevato a conto economico (Fair Value Through & Loss - FVTPL). Tale portafoglio va distinto in due (*sub*) portafogli<sup>255</sup>:

i) il (*sub*) portafoglio delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (*held for trading* – HFT) che accoglie le attività che l'impresa ha acquistato o emesso per rivenderle o riacquistarle nel breve termine o che fanno parte di un portafoglio di specifiche attività finanziarie che sono gestite unitariamente e per le quali c'è evidenza di una recente ed effettiva manifestazione di una realizzazione di utili nel breve termine<sup>256</sup>. Sono inoltre da includere negli HFT i derivati non designati come strumenti di copertura;

ii) il (*sub*) portafoglio delle “attività finanziarie designate inizialmente al *fair value* rilevato al conto economico”, costituito dalle attività

---

*Tuttavia il possessore di tali strumenti rappresentativi di capitale deve applicare lo IAS 39 a tali strumenti, a meno che questi soddisfino eccezione di cui sopra;*

- e. *Diritti e obbligazioni derivanti da: - un contratto assicurativo secondo la definizione dell'IFRS 4, salvo che si tratti di diritti e obbligazioni di un emittente derivanti da un contratto assicurativo che rientri nella definizione di contratto di garanzia finanziaria; - un contratto che rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4, in quanto contiene un elemento di partecipazione discrezionale. Tuttavia, lo IAS 39 si applica ad un derivato incorporato in un contratto che rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 se il derivato non costituisce esso stesso un contratto rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4. Inoltre, se un emittente di contratti di garanzia finanziaria ha precedentemente affermato in modo esplicito di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha applicato le disposizioni contabili applicabili ai contratti assicurativi, tale emittente può scegliere se applicare a tali contratti di garanzia finanziaria lo IAS 39 oppure l'IFRS 4;*
- f. *Contratti stipulati tra un acquirente e un venditore in una aggregazione aziendale al fine di acquistare o vendere un acquisito ad una data futura”.*

Si precisa che la presente elencazione non è esaustiva delle numerose casistiche che esulano dall'ambito di applicazione dello IAS 39.

<sup>253</sup> Cfr. IAS 32, par. 11, in particolare, per gli IAS/IFRS uno strumento rappresentativo di patrimonio netto “è qualsiasi contratto che rappresenti una quota ideale di partecipazione residua nell'attività dell'entità dopo aver estinto tutte le sue passività”.

<sup>254</sup> Cfr. IAS 39, par. 9.

<sup>255</sup> Cfr. ABI, Circolare del 13 febbraio 2006, op. cit., “Lo IAS 39 prevede, oltre a sei portafogli di “destinazione funzionale”, anche due (*sub*) portafogli di “destinazione contabile” che fanno invece riferimento alla c.d. Fair Value Option (FVO)”. Per un approfondimento, si veda Documento IAS ABI BlueBook, *Fair value option – La modifica del giugno 2005 e il Regolamento Comunitario del 15 novembre 2005*, n. 24.

<sup>256</sup> Esempio di tale tipologia di attività finanziarie sono i titoli di debito a interesse fisso o variabile emessi da altre imprese.

finanziarie che l'impresa ha deciso, all'atto della rilevazione iniziale, di valutare al *fair value*<sup>257</sup>;

- b) investimenti posseduti sino alla scadenza (Held to Maturity - HTM)<sup>258</sup>;
- c) finanziamenti e crediti (Loans and Receivables - L&R)<sup>259</sup>;
- d) attività finanziarie disponibili per la vendita (Available For Sale - AFS)<sup>260</sup>.

La classificazione fin qui esposta in maniera schematica per rendere più chiaro al lettore l'argomento trattato, che abbiamo sin dall'inizio del lavoro, definito estremamente complesso, è fondamentale per individuare correttamente il criterio di adozione da adottare: *fair value* o costo ammortizzato, disamina che sarà condotta nel proseguo e a cui si rinvia.

Le passività finanziarie vengono suddivise in:

a) passività con *fair value* rilevato a conto economico (Fair Value Through Profit & Loss - FVTPL) che, analogamente a quanto previsto per le attività finanziarie, va distinto in due (sub) portafogli:

- i) il portafoglio delle passività finanziarie detenute per la negoziazione (*held for trading* – HFT);
  - ii) il portafoglio delle passività finanziarie designate inizialmente al *fair value* (*designated by the entity as at fair value through profit or loss*);
- b) altre passività<sup>261</sup>.

---

<sup>257</sup> Si tratta della c.d. Fair Value Option (FVO) che riconosce all'entità la possibilità di valutare qualsiasi attività finanziaria al *fair value*, a prescindere dal portafoglio in cui è classificata, eccezion fatta per gli investimenti in equity instruments non quotati e per i quali il *fair value* non può esser misurato in maniera attendibile. Con la FVO si consegue il risultato di ampliare l'area di bilancio valutata al *fair value*.

<sup>258</sup> ABI, Circolare del 13 febbraio 2006, op. cit., secondo la quale “Affinché un'attività finanziaria sia classificabile in tale portafoglio è necessario che vi sia l'intenzione e la capacità dell'impresa di possederla fino alla scadenza (al momento della classificazione, ma anche ad ogni successiva data di bilancio); inoltre, tale attività deve comprendere pagamenti fissi o determinabili e avere una scadenza fissa (non possono, quindi, rientrare in tale portafoglio i titoli di capitale – ad esempio le azioni ordinarie – perché hanno una durata illimitata nel tempo e i titoli di debito irredimibili perché non hanno una scadenza fissa). Infine possono rientrare in tale portafoglio le attività finanziarie quotate in un mercato attivo”.

<sup>259</sup> ABI, Circolare del 13 febbraio 2006, op. cit., secondo cui “Affinché un'attività sia classificabile in tale portafoglio è necessario che la stessa non sia quotata in un mercato attivo e preveda pagamenti fissi o determinabili (come nel portafoglio delle “attività finanziarie detenute sino a scadenza” non possono rientrare in tale categoria i titoli di capitale). A differenza delle attività finanziarie classificate nella categoria “attività finanziarie detenute sino a scadenza”, non è richiesta la scadenza fissa e non è rilevante l'intento di detenere l'attività sino a scadenza”.

<sup>260</sup> ABI, Circolare del 13 febbraio 2006, op. cit., in base alla quale “Lo IAS 39 non prevede particolari vincoli per la classificazione delle attività finanziarie in tale portafoglio, che può accogliere quelle disponibili per la vendita e tutte le altre attività finanziarie che non sono state classificate negli altri portafogli”.



Per dovere di cronaca è giusto ricordare in questo paragrafo che possiamo definire introduttivo, che lo IAS 39 è stato nel tempo modificato numerose volte perseguendo l'obiettivo primario di renderlo di più agevole lettura e al tempo stesso di adeguarlo alla crisi dei mercati finanziari che ha sollecitato una tempestiva rivisitazione delle regole contenute nello stesso principio internazionale. Allo stato attuale, l'iter auspicato dallo IASB di *restyling* dello IAS 39 non si è ancora concluso<sup>262</sup>. In estrema sintesi<sup>263</sup> *“il nuovo standard migliora la capacità, di investitori e di altri utenti interessati alle informazioni*

---

<sup>261</sup> ABI, Circolare del 13 febbraio 2006, op. cit.; *“Accoglie quelle passività che configurano le forme tipiche della provvista di fondi (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc). Cfr. OIC, Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)- Ottobre 2005, secondo cui “(...) anche se lo IAS 39 non fornisce alcuna indicazione in proposito, si ritiene che le passività finanziarie non classificate come passività al fair value rilevato a conto economico rientrino nella categoria residuale delle altre passività finanziarie. In tale categoria può rientrare qualsiasi passività finanziaria con la sola esclusione dei contratti derivati finanziari e creditizi”*. A titolo puramente esemplificativo in questo raggruppamento possiamo annoverare anche passività originate dall'impresa, come i debiti verso i fornitori, i bonds emessi, i mutui ed i finanziamenti ottenuti.

<sup>262</sup> PARISOTTO R., *IAS 39: un principio contabile tormentato*, in *Fiscalità Internazionale*, Marzo-Aprile, 2010, IPSOA; secondo cui *“Lo IASB il 14 luglio 2009, ha divulgato un Exposure draft relativo alla classificazione e misurazione degli strumenti finanziari. L'ED è un documento che costituisce una bozza sulla quale sono richiesti pareri e commenti. (...) L'ED propone di classificare gli strumenti finanziari in due categorie, precisamente: - strumenti valutati al costo ammortizzato; - strumenti valutati al fair value. La classificazione nelle due categorie deriva dal modello di business perseguito dal management. Nella categoria degli strumenti valutati al costo ammortizzato rientrano le attività e passività finanziarie per le quali la previsione contrattuale dà diritto, a date certe, a flussi di cassa che rappresentano pagamenti di capitale ed interessi dello strumento. Nella categoria degli strumenti finanziari valutati al fair value devono essere classificati gli altri strumenti finanziari che non rispettino i requisiti per l'iscrizione nella categoria degli strumenti valutati al costo ammortizzato: si tratta in via generale degli strumenti detenuti con finalità di trading (negoiazione). Anche gli strumenti di capitale (in particolare azioni) dovrebbero essere riclassificate in tale categoria, perché non sono in grado di garantire flussi di cassa stabili e/o prevedibili. Pertanto viene meno la possibilità, sinora concessa, di valutare al costo ammortizzato i titoli azionari non quotati per i quali il fair value non è determinabile in modo attendibile. Viceversa, gli strumenti di capitale che sono acquistati con finalità strategiche possono essere valutati al fair value con imputazione delle variazioni di valore nel patrimonio netto: l'opzione per tale valutazione è irrevocabile e deve essere esercitata al momento della prima valutazione. (...) L'ED elimina la fair value option (FVO) presente nell'attuale versione dello IAS 39, ma consente di misurare a fair value alcuni strumenti che, in caso contrario, sarebbero da iscrivere nella categoria del costo ammortizzato. Questa possibilità è concessa se la misurazione al fair value è più adatta allo strumento, in quanto elimina o riduce significativamente problemi d'incoerenza nella misurazione stessa. (...) L'ED propone altresì l'eliminazione dell'obbligo di scorporare i derivati dal contratto ospitante: si tratta del problema particolarmente complesso dei derivati incorporati, per i quali la semplificazione consiste nel considerare lo strumento come unitario con valutazione, in genere, al fair value ed imputazione della variazione a conto economico. L'ED introduce, obbligatoriamente, l'applicazione retroattiva delle nuove classificazioni per agevolare la comparabilità dei bilanci: questo impone alle imprese di fornire le informazioni come se le nuove regole fossero sempre state applicate”*.

<sup>263</sup> Cfr. LUCARELLI A., *Parte la sostituzione dello IAS 39. Il primo pilastro è stato gettato*, in *FiscoOggi*, [www.fiscooggi.it](http://www.fiscooggi.it).

*finanziarie, di comprendere la contabilizzazione delle attività finanziarie, riducendone la complessità (obiettivo approvato anche dal G20). Questo è quanto si legge nel comunicato stampa di presentazione dell'IFRS 9".* Per perseguire tale obiettivo lo IASB ha semplificato la classificazione passando da quattro categorie proprie dello IAS 39 a sole due categorie del nuovo standard: attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e attività finanziarie valutate al fair value a conto economico (FVTPL).

#### 1.1. – STRUMENTI FINANZIARI AL FAIR VALUE RILEVATO A CONTO ECONOMICO (FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS – FVTPL)

Per strumento finanziario si intende un contratto che fa sorgere un'attività finanziaria<sup>264</sup> per una parte ed una passività finanziaria o una voce di patrimonio netto per l'altra<sup>265</sup>. Vi sono ricompresi i crediti ed i debiti finanziari, i titoli azionari ed obbligazionari in tutte le loro varianti (redimibili ed irredimibili, a tasso fisso o variabile, con o senza cedola, convertibili in altri strumenti o non convertibili). Rientrano nel concetto di strumenti finanziari anche i derivati.

In particolare, le attività o passività finanziarie valutate al *fair value* attraverso il conto economico (FVTPL) sono quelle che soddisfano una delle seguenti condizioni<sup>266</sup>:

a) Sono classificate come destinate alla negoziazione in quanto soddisfano uno dei seguenti punti:

- è acquistata o emessa al fine di venderla o riacquistarla nel breve termine;
- è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali vi è evidenza di una strategia rivolta all'ottenimento di utili in un orizzonte temporale di breve periodo;
- è un derivato (escludendo quelli designati come strumenti di copertura e realmente efficaci per tale fine);

---

<sup>264</sup> Cfr. IAS 32, par. 11.

<sup>265</sup> Cfr. IAS 32, par. 11.

<sup>266</sup> Cfr. IAS 39, par. 9; l'ABI, nella Circolare del 13 febbraio 2006, op. cit., osserva che "(...) la categoria degli strumenti finanziari valutati al fair value rilevato a conto economico è l'unica in cui possono essere incluse anche le passività finanziarie, mentre le altre tre categorie previste dallo IAS 39 per gli strumenti finanziari (...) sono riferibili alle sole attività finanziarie".

b) Al momento della rilevazione iniziale sono classificate tra le attività o passività al *fair value* con imputazione al conto economico. Tutte le attività e passività finanziarie possono essere inserite in questa categoria, ad eccezione degli investimenti in strumenti rappresentativi del patrimonio netto non quotati in un mercato attivo<sup>267</sup>.

Il *fair value*<sup>268</sup> è l'ammontare per il quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta tra parti informate, indipendenti e consapevoli. La definizione di *fair value* si fonda sul presupposto che un'impresa in una situazione di continuità aziendale (*going concern*) non ha alcuna intenzione di liquidare, ridurre in modo rilevante le sue operazioni o effettuare operazioni a condizioni non economiche.

---

<sup>267</sup> Cfr. IAS 39, par. 46, lett. c), in base al quale, lo IAS 39 prevede la valutazione al costo per gli strumenti di patrimonio netto che non hanno una quotazione in un mercato attivo ed il cui *fair value* non può essere determinato in modo attendibile. Si precisa inoltre che con riferimento al mercato attivo, lo IAS 39 non fornisce una definizione chiara. In particolare lo IAS 39 si limita ad individuare dei requisiti affinché un mercato possa considerarsi attivo. A titolo di esempio uno strumento finanziario è considerato quotato in un mercato attivo se i prezzi sono facilmente e regolarmente disponibili da una borsa, un intermediario, un'associazione di categoria ed i prezzi rappresentano operazioni reali avvenute tra terzi indipendenti.

<sup>268</sup> Il principio contabile IAS 39 ripropone la definizione di *fair value* fornita dallo IAS 32, stabilendo al par. 9, che "*Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction*". Nelle traduzioni ufficiali in italiano il *fair value* è anche detto valore equo. Il paragrafo 48A, dello IAS 32 prevede che "*La migliore evidenza del fair value (valore equo) è l'esistenza di quotazioni ufficiali in un mercato attivo. Se il mercato per uno strumento finanziario non è attivo, un'entità determina il fair value (valore equo) utilizzando una tecnica di valutazione. La finalità dell'utilizzo di una tecnica di valutazione è di stabilire quale prezzo avrebbe avuto l'operazione alla data di valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni commerciali. Le tecniche di valutazione includono l'utilizzo di recenti operazioni libere di mercato tra parti consapevoli e disponibili, se a disposizione, il riferimento al fair value (valore equo) corrente di un altro strumento che è sostanzialmente lo stesso, analisi con flussi finanziari attualizzati e modelli di prezzo delle opzioni. Se esiste una tecnica di valutazione utilizzata comunemente da coloro che partecipano al mercato per dare un prezzo allo strumento e tale tecnica ha dimostrato di fornire stime attendibili dei prezzi praticati in operazioni correnti di mercato, l'entità utilizza tale tecnica. La tecnica di valutazione scelta utilizza al massimo i fattori di mercato mentre si affida il meno possibile a fattori specifici dell'entità. Essa incorpora tutti i fattori che i partecipanti al mercato considererebbero nel fissare un prezzo ed è coerente con le metodologie economiche accettate per prezzare gli strumenti finanziari. Periodicamente, un'entità calibra la tecnica di valutazione e ne verifica la validità utilizzando prezzi di qualsiasi operazione corrente di mercato nello stesso strumento (ossia senza variazione o ristrutturazione dello strumento) o basati su qualsiasi dato osservabile di mercato disponibile*". Nell'ambito del processo di convergenza tra IFRS e US GAAP (SFAS 157) lo IASB ha emesso l'ED 2005 che tratta in modo ampio ed analitico circa il *fair value measurement*. Tale documento non riguarda solo gli strumenti finanziari ma serve a chiarire la definizione del *fair value* in senso ampio oltre che a stabilire un singolo corpo di regole per la sua misurazione. In particolare si preoccupa di fornire chiarimenti e guide operative per la determinazione del *fair value* anche in situazioni di mercati illiquidi e non attivi.

L'obiettivo della determinazione del *fair value* per uno strumento finanziario che è negoziato in un mercato attivo è determinare il prezzo al quale avverrebbe, alla data del bilancio, un'operazione riguardante quello strumento sul mercato più vantaggioso al quale l'entità ha accesso.

L'esistenza di una quotazione di prezzi pubblicati in un mercato attivo è la migliore evidenza del *fair value*, quindi nel caso in cui essi esistano devono sempre essere utilizzati per la valutazione delle attività e delle passività finanziarie. In tal senso lo IASB ha confermato che un prezzo di mercato quotato è la misura più appropriata del *fair value* per uno strumento quotato in un mercato attivo per diverse ragioni che in questa sede brevemente sintetizziamo:

- ✓ in un mercato attivo il prezzo quotato è la migliore evidenza del *fair value*;
- ✓ determina una valutazione univoca per le varie entità;
- ✓ il *fair value* definito nello IAS 39 non dipende da fattori specifici della entità<sup>269</sup>.

Il *fair value* di un portafoglio di strumenti finanziari è il prodotto del numero di unità dello strumento per il relativo prezzo di mercato quotato. Se la quotazione ufficiale in un mercato attivo non esiste per uno strumento finanziario nel suo complesso, ma esistono mercati attivi per le parti che lo compongono, il *fair value* è determinato sulla base dei pertinenti prezzi di mercato per le parti che lo compongono.

## 1.2. – INVESTIMENTI POSSEDUTI SINO ALLA SCADENZA (HELD TO MATURITY – HTM)

Nella presente categoria HTM<sup>270</sup> vanno allocate le attività finanziarie che un'impresa ha intenzione e possibilità di mantenere nel proprio portafoglio sino

---

<sup>269</sup> Lo IAS 39, par. AG76, precisa che “<<il prezzo corrente di mercato>> più appropriato per un'attività posseduta o per una passività da emettere è di solito il prezzo corrente offerto dall'acquirente e, per un'attività da acquistare o per una passività posseduta, il prezzo richiesto”.

<sup>270</sup> La definizione della presente categoria è inclusa nello IAS 39, par. 9, il quale prevede che “Gli investimenti posseduti sino alla scadenza sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un'entità ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza (Cfr. appendice A, paragrafi da AG16 a AG25) a eccezione di quelli: a) che l'entità designa al momento della rilevazione iniziale al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico; b) che l'entità designa come disponibili per la vendita; e c) che soddisfano la definizione di finanziamenti e crediti. Un'entità non deve classificare alcuna attività finanziaria come posseduta sino alla scadenza se ha, nel corso dell'esercizio corrente o dei due precedenti,

alla naturale scadenza, purché le stesse attività finanziarie prevedano la corresponsione di pagamenti fissi o determinabili a scadenza fissa<sup>271</sup>.

Lo IAS 39 precisa<sup>272</sup> che un'impresa non ha interesse a possedere sino alla scadenza un investimento in un'attività finanziaria con una scadenza fissa se:

a) l'entità intende possedere l'attività finanziaria per un periodo indefinito;

b) l'entità è pronta a vendere l'attività finanziaria (ad eccezione del caso in cui si verifichi una situazione non ricorrente e che non poteva essere ragionevolmente prevista dall'impresa) a seguito di variazioni dei tassi d'interesse o rischi di mercato, necessità di liquidità, variazioni nella disponibilità e nel rendimento di investimenti alternativi, variazioni nelle fonti e nelle condizioni di finanziamento o variazioni nel rischio di cambio;

c) l'emittente ha il diritto di regolare l'attività finanziaria per un importo significativamente inferiore al suo costo ammortizzato.

Al riguardo, autorevole Dottrina ha indicato che *“considerato quanto precede, è da ritenere che il portafoglio <<investimenti posseduti a scadenza>> sarà composto pressoché integralmente da titoli”*<sup>273</sup>.

A titolo puramente esemplificativo si può osservare<sup>274</sup> che:

i) un'attività finanziaria per cui può essere prevista un'opzione a vendere non può essere classificata come un investimento posseduto sino alla scadenza;

---

*venduto o riclassificato un importo non irrilevante di investimenti posseduti sino alla scadenza prima della loro scadenza (non irrilevante in relazione al portafoglio complessivo posseduto sino alla scadenza), salvo le vendite o riclassificazioni che: i) siano così prossime alla scadenza o alla data dell'opzione dell'attività finanziaria (per esempio, meno di tre mesi prima della scadenza) che le oscillazioni del tasso di interesse del mercato non avrebbero un effetto significativo sul fair value (valore equo) dell'attività finanziaria; ii) si verifichino dopo che l'entità ha incassato sostanzialmente tutto il capitale originario dell'attività finanziaria attraverso pagamenti ordinari programmati o anticipati; o iii) siano attribuibili a un evento isolato non sotto il controllo dell'entità, che non sia ricorrente e non potrebbe essere ragionevolmente previsto dall'entità”.*

<sup>271</sup> ABI, *Titoli e obbligazioni – Il trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS*, Il Sole 24 Ore, 2006; secondo cui *“i titoli sembrano essere il tipo di attività finanziaria che meglio si adatta alle caratteristiche di questa categoria. Viceversa, i crediti, che raramente sono quotati in un mercato attivo (fatto questo che sostanzialmente renderebbe obbligatoria la loro classificazione nella categoria delle attività finanziaria <<possedute sino a scadenza>>), hanno in genere i requisiti per essere qualificati nella categoria dei <<finanziamenti e crediti>>”.*

<sup>272</sup> Cfr. IAS 39, AG16.

<sup>273</sup> ABI, *Titoli e obbligazioni – Il trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS*, pag. 17, op. cit.

<sup>274</sup> AA.VV., *Principi contabili internazionali*, op. cit., pag. 586.

ii) uno strumento di debito con un tasso d'interesse variabile può invece soddisfare le condizioni previste per esser qualificato come investimento posseduto sino alla scadenza;

iii) le azioni non potranno mai rientrare in questa categoria poiché le stesse generalmente non hanno una scadenza.

Inoltre, *“per poter classificare una attività finanziaria in questa categoria (HTM) l'entità deve dimostrare la capacità di possedere sino alla scadenza l'investimento. Lo IAS 39 stabilisce che un'entità non ha una dimostrata capacità di possedere sino alla scadenza un investimento in un'attività finanziaria con una scadenza fissa se:*

*a) non ha risorse finanziarie disponibili per continuare a sostenere l'investimento sino alla scadenza; o*

*b) è soggetta ad una esistente restrizione legale o di altro tipo che potrebbe vanificare l'intenzione di possedere l'attività finanziaria sino alla scadenza”<sup>275</sup>.*

E' importante sottolineare che l'impresa è chiamata a valutare la propria intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza i propri investimenti non solo inizialmente ma anche ad ogni successiva data di riferimento del bilancio<sup>276</sup>. Si ricorda in questa sede che quando il comportamento di un'impresa genera forti dubbi sull'intenzione della stessa o sulla sua capacità di mantenere gli investimenti sino alla scadenza, l'impresa *non* potrà classificare nessuna attività in tale categoria per un congruo periodo di tempo<sup>277</sup>.

Secondo il paragrafo 9, dello IAS n. 39 *“un'entità non deve classificare alcuna attività finanziaria come posseduta sino alla scadenza se ha, nel corso dell'esercizio corrente o dei due precedenti, venduto o riclassificato un importo*

---

<sup>275</sup> AA.VV., *Principi contabili internazionali*, op. cit., pag. 587.

<sup>276</sup> Cfr. AA.VV., *Principi contabili internazionali*, op. cit., pag. 587 secondo cui *“In alcuni casi le vendite di attività finanziarie possedute sino alla scadenza a causa di un cambiamento nella gestione potrebbero compromettere la classificazione di altre attività finanziarie come possedute sino alla scadenza. Lo IAS 39, AG22 non contempla il cambiamento nella gestione come uno dei casi in cui le vendite o i trasferimenti dalla voce posseduti sino alla scadenza non compromettono la classificazione come posseduti sino alla scadenza. Le vendite in risposta a tale cambiamento nella gestione, quindi, metterebbero in dubbio l'intenzione dell'entità di possedere investimenti sino alla scadenza”*.

<sup>277</sup> Cfr. AA.VV., *Principi contabili internazionali*, op. cit., pag. 588, in cui viene segnalato che *“Il cambiamento di intenzione della direzione aziendale viene in questo modo sanzionato e l'impresa è obbligata a riclassificare tutti gli investimenti posseduti sino alla scadenza in attività disponibili per la vendita, valutandoli al fair value fino a quando non sarà in grado, con la condotta, di ristabilire la fiducia nelle proprie intenzioni”*.

*non irrilevante di investimenti posseduti sino alla scadenza prima della loro scadenza (non irrilevante in relazione al portafoglio complessivo posseduto sino alla scadenza), salvo le vendite o riclassificazioni che:*

*i) siano così prossime alla scadenza o alla data dell'opzione dell'attività finanziaria (per esempio, meno di tre mesi prima della scadenza) che le oscillazioni del tasso di interesse del mercato non avrebbero un effetto significativo sul fair value (valore equo) dell'attività finanziaria;*

*ii) si verifichino dopo che l'entità ha incassato sostanzialmente tutto il capitale originario dell'attività finanziaria attraverso pagamenti ordinari programmati o anticipati; o*

*iii) siano attribuibili a un evento isolato non sotto il controllo dell'entità, che non sia ricorrente e non potrebbe essere ragionevolmente previsto dall'entità”.*

In proposito, si ritiene in questa sede fare un'opportuna precisazione, infatti, come sottolineato dalla Dottrina<sup>278</sup> “La regola interessa tutte le attività classificate come possedute sino alla scadenza. La separazione delle attività in portafogli distinti non <<protegge>> le attività possedute in altri portafogli. Analogamente, il fatto che le attività siano possedute da imprese giuridicamente distinte all'interno dello stesso gruppo non previene la <<contaminazione>> delle attività possedute dalle altre imprese. La vendita di attività possedute sino alla scadenza mette in dubbio l'intenzione e la capacità della direzione aziendale di possedere tutte le attività sino alla scadenza, e non solo le attività simili o appartenenti allo stesso portafoglio”.

In risposta alla crisi finanziaria mondiale lo IASB ha emesso in data 13 ottobre 2008 un emendamento allo IAS 39 “*Financial Instruments: Recognition and Measurement*” e allo IFRS 7 “*Financial Instruments: Disclosures*”<sup>279</sup>, con l'obiettivo di consentire la riclassificazione di alcuni strumenti finanziari dalla categoria strumenti finanziari valutati al *fair value* e dalla categoria attività disponibili per la vendita.

In proposito, “il provvedimento annulla, al verificarsi di circostanze eccezionali, il divieto a trasferire le attività finanziarie dalla categoria strumenti finanziari valutati al *fair value* (di negoziazione) ad altra categoria in linea con

---

<sup>278</sup> AA.VV., *Principi contabili internazionali*, op. cit., pag. 588.

<sup>279</sup> Approvato con Regolamento n. 1126/2008, pubblicato in G.U.C.E. il 29 novembre 2008.

quanto già permesso dai principi contabili statunitensi (US GAAP). Tale provvedimento costituisce la risposta dello IASB alla crisi finanziaria mondiale che ha interessato nel terzo trimestre 2008 il settore finanziario del credito. In base a tale emendamento esiste ora la possibilità di riclassificare un'attività finanziaria dalla categoria strumenti finanziari valutati al fair value (di negoziazione) alla categoria Finanziamenti e crediti, attività disponibili per la vendita, investimenti posseduti fino alla scadenza. Permane il divieto di riclassificare al di fuori della categoria strumenti finanziari valutati al fair value (di negoziazione) gli strumenti derivati nonché gli strumenti finanziari designati al fair value in adozione della c.d. Fair value option”<sup>280</sup>.

### 1.3. – FINANZIAMENTI E CREDITI (LOANS AND RECEIVABLES – L&R)

I finanziamenti e i crediti<sup>281</sup> sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili, non quotate in un mercato attivo e diverse da quelle indicate nella successiva elencazione ovvero:

- “quelle che l'impresa intende vendere immediatamente o nel breve termine, che dovrebbero essere classificate come destinate alla negoziazione, e quelle che, al momento della rilevazione iniziale, sono state classificate come valutate al fair value attraverso il conto economico (FVTPL);

---

<sup>280</sup> AA.VV., *Principi contabili internazionali*, op. cit., pag. 588; in tal senso Cfr. PARISOTTO, *IAS 39: un principio contabile tormentato*, op. cit.; BETUNIO A. - MOLINARO G., *La crisi finanziaria impone modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7*, in *Corriere Tributario* n. 46, 2008, pag. 3713, IPSOA; CAROSIO G., *La crisi finanziaria e il principio del Fair Value*, convegno di studi su “Crisi dei mercati finanziari e implicazioni, anche fiscali, sui bilanci delle imprese”, presso Camera dei Deputati – Senato della Repubblica, Commissione Parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria – Organismo Italiano di Contabilità, 3 dicembre 2008, Roma.

<sup>281</sup> La definizione della categoria in esame “finanziamenti e crediti” (loans and receivables) è fornita dallo IAS 39, par. 9, il quale prevede che “Finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotate in un mercato attivo ad eccezione di: a) quelli che l'entità intende vendere immediatamente o a breve, che devono essere classificati come posseduti per negoziazione, e quelli che l'entità al momento della rilevazione iniziale designa al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo; b) quelli che l'entità al momento della rilevazione iniziale designa come disponibili per la vendita; o c) quelli per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto l'investimento iniziale, non a causa del deterioramento del credito, che devono essere classificati come disponibili per la vendita. Un'interessenza acquisita in un complesso di attività che non sono finanziamenti o crediti (per esempio, un'interessenza in un fondo comune o in un fondo simile) non è un finanziamento o un credito”.



- *quelle che al momento della rilevazione iniziale sono state classificate come “disponibili per la vendita” (AFS);*
- *quelle per le quali il possessore potrebbe non recuperare tutto il suo investimento iniziale per motivi diversi dal deterioramento del credito e che devono essere classificate come disponibili per la vendita”<sup>282</sup>.*

Ulteriori precisazioni al riguardo possono essere tratte dai paragrafi AG26<sup>283</sup> e AG68<sup>284</sup>, dello IAS n. 39. In dettaglio la categoria in esame, “*pur essendo riferibile prevalentemente ai finanziamenti e ai crediti (come si evince dalla stessa denominazione), può includere anche i titoli, purché vengano rispettate le condizioni previste per la classificazione. E’ da considerare che, nei mercati finanziari più avanzati, la concessione di credito alle imprese sotto forma cartolare è molto sviluppata in relazione alla possibilità di facile smobilizzo del credito che questa forma consente, per cui in questi mercati la distinzione tra crediti e titoli risulta meno accentuata di quanto avviene sul mercato italiano*”<sup>285</sup>.

#### 1.4. – ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA (AVAILABLE FOR SALE – AFS)

Le attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)<sup>286</sup> riguardano una categoria residuale rispetto alle precedenti in quanto si occupa solo delle attività

<sup>282</sup> AA.VV., *Principi contabili internazionali*, op. cit., pag. 589.

<sup>283</sup> Cfr. IAS 39, par. AG26 secondo cui: “*Eventuali attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili (inclusi finanziamenti attivi, crediti commerciali, investimenti in strumenti di debito e depositi presso banche) potrebbero potenzialmente soddisfare la definizione di finanziamenti e crediti. Tuttavia, un’attività finanziaria che è quotata in un mercato attivo (come uno strumento di debito quotato, vedere paragrafo AG71) non soddisfa le condizioni necessarie per la classificazione come finanziamento o credito. Le attività finanziarie che non soddisfano le condizioni necessarie per la classificazione come finanziamento e crediti possono essere classificate come investimenti posseduti sino alla scadenza se soddisfano le condizioni necessarie previste per tale classificazione (vedere paragrafi 9 e AG16-AG25). Al momento della rilevazione iniziale di un’attività finanziaria che sarebbe altrimenti classificata come un finanziamento o un credito, un’entità può designarla come un’attività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, o come un’attività finanziaria disponibile per la vendita*”.

<sup>284</sup> Cfr. IAS 39, par. AG68 in particolare: “*Gli strumenti che sono classificati come finanziamenti o crediti sono valutati al costo ammortizzato senza considerare l’intenzione dell’entità di possederli sino alla scadenza*”.

<sup>285</sup> ABI, *Titoli e obbligazioni – Il trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS*, pag. 10, op. cit.

<sup>286</sup> La categoria delle attività finanziarie “disponibili per la vendita” (available for sale – AFS) è l’ultima delle quattro disciplinate dallo IAS 39, par. 9 secondo cui “*Attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie non derivate che sono designate come disponibili per*

non classificate nelle altre tre categorie. L'espressione "*disponibile per la vendita*" non va intesa in senso letterario infatti non sta ad indicare l'intenzione di vendere bensì solo la totale assenza delle condizioni necessarie per la classificazione nelle altre categorie: L&R, HTM e FVTPL.

L'ABI<sup>287</sup> ritiene che questa categoria possa accogliere, in termini di possibile classificazione, le seguenti famiglie di prodotti, identificate secondo l'attuale schema di bilancio italiano:

- tutti i tipi di crediti;
- tutti i tipi di titoli detenuti in portafoglio (quotati e non);
- tutte le azioni e partecipazioni cui è applicabile il principio IAS 39 e che non sono state qualificate di trading.

A mero titolo di esemplificazione non esaustiva, non sembra<sup>288</sup> "*opportuno classificare in questa categoria:*

- *i titoli e i crediti quotati in un mercato attivo acquistati per essere detenuti fino a scadenza, in quanto per definizione devono confluire nel portafoglio delle attività finanziarie "possedute sino a scadenza" (IAS 39, par. 9);*
- *le attività finanziarie che sono detenute al fine di trarne profitti da realizzo nel breve termine, che devono essere incluse nel portafoglio "posseduti per la negoziazione".*

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle attività finanziarie secondo lo IAS 39<sup>289</sup>:

---

*la vendita e non sono classificate come a) finanziamenti e crediti, b) investimenti posseduti sino alla scadenza o c) attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico".*

<sup>287</sup> ABI, *Titoli e obbligazioni – Il trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS*, pag. 21, op. cit.

<sup>288</sup> ABI, *Titoli e obbligazioni – Il trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS*, pag. 22, op. cit.; in particolare "*sono destinati a far parte della categoria delle attività finanziarie "disponibili per la vendita", infine, anche i titoli facenti parte del portafoglio "posseduti sino a scadenza", qualora vi fosse un cambiamento nelle intenzioni o nella capacità di possederli sino al termine della loro durata residua (IAS 39, par. 51) o dovesse trovare applicazione la tainting provision (IAS 39, par. 9)".*

<sup>289</sup> ABI, *Titoli e obbligazioni – Il trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS*, op. cit. secondo cui "*Al fine di individuare le possibili classificazioni degli strumenti finanziari ammesse dallo IAS 39, occorre innanzitutto identificare gli elementi oggettivi e soggettivi (indicati nei parr. 9, AG14, AG16; AG17, AG18, AG19) che caratterizzano le singole categoria di strumenti finanziari", già illustrati nei precedenti paragrafi del presente capitolo e che nella tabella in oggetto si ripropongono in maniera riepilogativa.*

	Elementi soggettivi	Elementi oggettivi
Financial asset liability at fair value through profit or loss (FVTPL)	<p>1) All'atto della rilevazione iniziale è designato dall'entità di tale categoria (DAFV). Ogni strumento finanziario può essere designato come FVTPL quando è rilevato inizialmente (<i>fair value option</i>), tranne i titoli azionari non quotati, per i quali non sia possibile determinare affabilmente il <i>fair value</i> (IAS 39, par. 46 lettera c), AG80 e 81).</p> <p>2) Acquistato o contratto sostanzialmente allo scopo di venderlo o di riacquistarlo nel breve termine (HFT).</p>	<p>1) Fa parte di un portafoglio di specifici strumenti finanziari che sono gestiti unitariamente e per i quali c'è evidenza di una recente ed effettiva manifestazione di una realizzazione di utili nel breve termine (HFT).</p> <p>2) E' un derivato (fatta eccezione per un derivato che è "un designato ed efficace strumento di copertura").</p>
Available for sale (AFS)	<p>1) Un "investimento strategico" in azioni emesse da un'altra entità, con l'intento di stabilire o mantenere una relazione operativa di lungo termine, qualora né il metodo del patrimonio netto né il consolidamento proporzionale sono appropriati, l'entità applicherà lo IAS 39 all'investimento strategico (IAS 39, AG3).</p>	<p>1) Attività finanziarie che non sono classificate come (a) finanziamenti e crediti (b) investimenti posseduti sino a scadenza o (c) FVTPL.</p> <p>2) Non è un derivato.</p>
Held to maturity (HTM)	<p>1) Effettiva intenzione di possedere sino a scadenza (non è possibile dimostrarla se si intende detenere per un periodo indefinito, se si è disponibili a vendere, se il prezzo di rimborso è notevolmente inferiore al costo ammortizzato di sottoscrizione).</p> <p>2) Effettiva capacità di possedere sino a scadenza (non c'è capacità se l'entità non ha risorse finanziarie, se esistono restrizioni legali o altre forme di impedimento).</p>	<p>1) Attività finanziarie con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa diversi da FVTPL e LR (no investimenti irredimibili – IAS 39, AG17 – no investimenti per i quali si detiene opzioni put – IAS 39, AG19 – si titoli <i>callable</i> – IAS 39, AG18).</p> <p>2) Non è un derivato.</p>
Loans and receivables (L&R)	<p>1) Detenuti per scopi diversi da quelli degli strumenti classificati FVTPL e AFS.</p>	<p>1) Attività finanziarie con pagamenti fissi o determinabili.</p> <p>2) Non quotati in un mercato attivo.</p> <p>3) Non è un derivato.</p>

## 1.5. – RILEVAZIONE INIZIALE, SUCCESSIVA VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE

Si ritiene opportuno, prima di analizzare in maniera dettagliata l'argomento oggetto del presente paragrafo fare una riflessione che ci accompagnerà nel proseguo del lavoro e che aiuterà a comprendere le notevoli differenze contabili derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS.

Al riguardo, *“la disciplina in materia di redazione del bilancio d'esercizio in Italia si è fondata, fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, sulla convinzione tipica della dottrina ragionieristica italiana secondo la quale il patrimonio netto poteva subire variazioni solo in dipendenza di movimenti <<esogeni>> - i.e. quelli connessi ad operazioni con soci (apporti, rimborsi) - e movimenti <<endogeni>> - quelli correlati alla rilevazione e alla destinazione del risultato economico dell'esercizio. D'altro canto, in un sistema basato sul criterio del costo storico e ispirato da un generale principio di prudenza nelle valutazioni, utile a consentire di determinare una misura di reddito distribuibile senza ledere l'integrità del capitale sociale, era logico prevedere che tutte le componenti di reddito positive realizzate e quelle negative prudentemente apprezzate dovessero trovare rappresentazione nel conto economico dell'esercizio nel quale si manifestava la loro competenza economica”*<sup>290 291</sup>.

In proposito, per quanto riguarda le diverse logiche alla base della redazione dei bilancio nel rispetto dei principi contabili italiani, i quali prevedono l'utilizzo

---

<sup>290</sup> LAGHI E. – QUAGLI A., *Profili contabili delle imputazioni dirette a patrimonio netto*, in Corriere Tributario 39, del 2008, IPSOA.

<sup>291</sup> PORTALUPI A., *Profili contabili della valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo*, in Corriere Tributario 39, del 2008, IPSOA, secondo cui *“Fare un confronto tra i due metodi permette anche di comprendere come il bilancio secondo IFRS consente di ottenere informazioni qualitative al lettore di bilancio nel processo di decisione economica. I dati esposti con il metodo del costo, al netto dell'ammortamento sono dati attendibili e certi, ma sono dati sicuramente obsoleti, che non consentono di valutare l'effettivo patrimonio dell'azienda che si è modificato dal momento di acquisizione dei beni sulla base dell'esperienza e dell'avviamento auto-generato. Si tratta inoltre di dati prevedibili, che non si modificano nel tempo oppure diminuiscono nel tempo per mezzo dell'ammortamento o delle svalutazioni per perdite di valore. I dati esposti con il metodo del fair value sono dati che possiamo definire volatili in quanto si modificano ad ogni data di bilancio tenendo conto delle quotazioni esterne e che rendono i risultati aziendali soggetti alle modificazioni del mercato. Con il metodo del fair value infatti l'attività e la passività è esposta in bilancio in base alla quotazione o al corrispettivo emergente dalla valutazione in quella data, e la differenza rispetto al fair value precedente è imputata al conto economico oppure ad una riserva del patrimonio netto: questo dipende dal tipo di attività o di passività. La variazione di fair value dà volatilità al patrimonio dell'azienda in quanto è strettamente connesso alle quotazioni che possono avere oscillazioni rilevanti”*.

del costo storico e l'osservanza principio di prudenza, si rinvia al primo capitolo del presente lavoro. Di contro, l'impostazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, risulta essere ben differente<sup>292</sup> fondandosi sul criterio del fair value (anziché del costo storico) e del principio della sostanza sulla forma.

Le definizioni contenute negli IAS/IFRS guidano un'impresa nella rilevazione iniziale<sup>293</sup> degli strumenti finanziari e nella loro classificazione tra attività finanziarie, passività finanziarie e strumenti di patrimonio netto.

Come precedentemente illustrato, per ciascuno dei citati portafogli<sup>294</sup> di strumenti finanziari lo IAS 39 definisce<sup>295</sup>:

- a) i requisiti che uno strumento finanziario deve rispettare per l'iscrizione nei singoli portafogli. In particolare, lo IAS 39 da un lato, accorda ampia discrezionalità nella classificazione iniziale degli strumenti finanziari

---

<sup>292</sup> Cfr. LAGHI E. – QUAGLI A., *Profili contabili delle imputazioni dirette a patrimonio netto*, in Corriere Tributario 39, del 2008, IPSOA. Secondo gli Autori, ai sensi degli IAS/IFRS le movimentazioni c.d. esogene debbono essere registrate direttamente con contropartita una posta del patrimonio netto. Per quanto attiene i movimenti c.d. endogeni, da una parte lo IAS 8 prevede che gli effetti della correzione di errori o di cambiamenti di principi contabili non debbono concorrere alla formazione del risultato di un periodo amministrativo e, dall'altra parte, lo IAS 1 stabilisce che *“tutte le voci di ricavo e di costo rilevate in un esercizio devono essere incluse nel conto economico a meno che un principio o un'Interpretazione dispongano diversamente”*. Le fattispecie che possono determinare movimenti diretti del patrimonio netto in ambito IAS/IFRS, possono in maniera esemplificativa essere raggruppate in quattro tipi:

- a) Operazioni effettuate con i proprietari che agiscono in virtù del loro status;
- b) Utile o perdita dell'esercizio risultante dal conto economico, determinato applicando gli standard IAS/IFRS;
- c) Proventi ed oneri dell'esercizio che sono imputati direttamente a patrimonio netto a seguito della previsione specifica dei principi IAS/IFRS o di loro Interpretazioni;
- d) Effetti dei cambiamenti di principi contabili e correzioni di errori rilevanti secondo quanto previsto dallo IAS 8. In riferimento a questa tipologia si osserva che nel caso di specie il movimento di riserva trae origine dalla logica retrospettiva secondo la quale la modifica sarebbe stata da operarsi fin dai precedenti esercizi, comportando quindi un mutamento nei risultati economici di detti esercizi andandosi necessariamente ed inevitabilmente ad oggi a riflettersi sulle riserve di utili. Questa casistica è sicuramente analoga a quella rappresentata dai movimenti delle riserve del netto indotti dalle rettifiche di transizione della contabilità agli IAS/IFRS nel rispetto di quanto previsto dall'IFRS 1.

<sup>293</sup> ABI, *Titoli e obbligazioni – Il trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS*, op. cit., pag. 68, secondo cui *“il paragrafo 14, dello IAS 39, prevede che la rilevazione iniziale in bilancio di un'attività o passività finanziaria avvenga quando e solo quando l'entità diviene parte di un contratto e quindi assume un diritto a ricevere ovvero un'obbligazione a pagare”*; infatti Cfr. IAS 39, par.14: *“Un'entità rileva contabilmente un'attività o una passività finanziaria quando e solo quando diventa parte nei diritti o obblighi contrattuali previsti dallo strumento finanziario”*.

<sup>294</sup> Riepiloghiamo brevemente che le attività finanziarie, in base allo IAS 39, sono suddivise in quattro categorie:

- 1) Attività finanziarie con fair value rilevato a conto economico (FVTPL);
- 2) Investimenti detenuti fino a scadenza (held to maturity - HTM);
- 3) Finanziamenti e crediti “originati” dall'impresa non a scopo di negoziazione (L&R);
- 4) Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS).

<sup>295</sup> ABI, Circolare del 13 febbraio 2006, op. cit..

nei portafogli valutati al *fair value*, con imputazione delle variazioni al conto economico o al patrimonio netto (rispettivamente, portafoglio delle “attività/passività finanziarie valutate al *fair value* rilevato a conto economico” e portafoglio delle “attività finanziarie disponibili per la vendita”) e dall’altro, subordina al rispetto di requisiti particolarmente rigorosi la classificazione iniziale degli strumenti finanziari nei portafogli valutati al costo ammortizzato (portafogli “attività finanziarie detenute sino a scadenza” e “finanziamenti e crediti”);

b) le modalità di iscrizione iniziale delle attività e passività finanziarie. Il valore di iscrizione è pari al *fair value*, anche per gli strumenti finanziari per i quali sono previsti criteri di valutazione diversi (costo ammortizzato o costo), che coincide normalmente con il prezzo della transazione (ossia, con il *fair value* del corrispettivo pagato o ricevuto)<sup>296</sup>;

c) il trattamento contabile da riservare ai costi di transazione<sup>297</sup> e ai ricavi accessori, per i quali è prevista l’imputazione, in sede di rilevazione iniziale, dell’intero importo a conto economico o, viceversa, la sua inclusione nel valore di carico dello strumento finanziario e il conseguente ammortamento nel corso della vita dello stesso;

---

<sup>296</sup> Cfr. IAS 39, par. AG 64.

<sup>297</sup> ABI, *Titoli e obbligazioni – Il trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS*, op. cit. pag. 55, “Nell’ambito dei principi contabili IAS 32 e 39, i costi di transazione sono citati in più paragrafi. In particolare, nell’ambito dello IAS 39: - il par. 9 definisce i costi di transazione; - i parr. 43 e 46 illustrano il trattamento da riservare ai costi di transazione in sede di valutazione iniziale e successiva; -il par. AG6 indica il trattamento dei costi di transazione ai fini del costo ammortizzato; - il par. AG13 indica le tipologie di costi di transazione; - il par. AG67 illustra alcuni esempi relativi a situazioni specifiche; - l’*Implementation Guidance* fornisce indicazioni specifiche sul trattamento in sede di valutazione per le diverse categorie di strumenti finanziari”. In base allo IAS 39, par. 9, i costi di transazione sono “i costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività finanziaria o di una passività finanziaria (vedere Appendice A, par. AG13). Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario”. Al riguardo in base a quanto desumibile dallo IAS 39, par. AG 13, i costi di transazione includono tutti i costi direttamente attribuibili all’attività/passività acquisita e determinabili al momento della transazione (a meno che lo strumento non sia valutato al fair value rilevato a conto economico). In particolare sono riconducibili alla transazione: - diritti e commissioni pagate ad agenti, consulenti o altri intermediari; - contributi dovuti a organi regolamentari e delle borse valori; - imposte e tasse. Non sono considerati costi di transazione i costi sostenuti in funzione dei volumi negoziati, i costi di *infoproviders*, i costi di gestione del rapporto o i costi rimborsati dal cliente.

d) il criterio di valutazione da applicare, il criterio del *fair value* o del costo ammortizzato<sup>298</sup>, e le modalità di rilevazione in bilancio dei conseguenti effetti economici o patrimoniali (conto economico o patrimonio netto nel caso di valutazione al *fair value*, conto economico nel caso di valutazione al costo ammortizzato). Quello relativo ai criteri di valutazione è un aspetto di particolare importanza, soprattutto se confrontato con le logiche attuali. Dal confronto emerge, infatti, il sostanziale abbandono del criterio del costo storico e la massiccia presenza di logiche di tipo finanziario, connesse all'attualizzazione dei flussi di cassa generati dallo strumento presente in portafoglio;

e) le modalità di determinazione e il trattamento contabile delle variazioni di valore degli strumenti finanziari, anch'esse dipendenti dal portafoglio di destinazione. In base allo IAS 39 le variazioni di valore dovute ad *impairment* (perdite di valore) vanno imputate integralmente a conto economico. Nel caso di strumenti finanziari valutati al *fair value* con imputazione delle variazioni al conto economico il procedimento di *impairment*<sup>299</sup> è implicito nella stessa valutazione al *fair value*: le variazioni di valore registrate su tali strumenti sono rilevate a conto economico. Diverso è il caso delle attività finanziarie che rientrano nella categoria delle “attività disponibili per la vendita” (da valutare al *fair value* con imputazione delle relative variazioni a patrimonio netto). Tali attività finanziarie, infatti, in presenza di evidenze obiettive di perdita (ad esempio, significative difficoltà

---

<sup>298</sup> Nel proseguo del presente lavoro si ritornerà sul concetto di costo ammortizzato, fornendo anche un esempio numerico che si ritiene estremamente utile per meglio comprendere il tema trattato oggetto di ricerca e studio. In questa fase si ritiene opportuno in ogni caso illustrare seppur brevemente il concetto di costo ammortizzato, definito dall'OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, Guida 1, ottobre 2005, pag. 127, secondo cui “il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è l'ammontare a cui l'attività/passività è valutata alla rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dell'ammortamento complessivo, attraverso il metodo dell'interesse effettivo, di qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, al netto di qualsiasi svalutazione a seguito di una riduzione di valore o di insolvenza”.

<sup>299</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., pag. 128, secondo cui “Ad ogni chiusura di bilancio l'impresa deve verificare per ogni attività finanziaria, ad esclusione di quelle classificate nella categoria FVTPL, se esistono oggettive evidenze che possono far ritenere non pienamente recuperabile il valore contabile dell'attività finanziaria. La verifica della recuperabilità del valore delle attività finanziarie deve essere svolta in modo analitico per ogni singolo strumento o in modo collettivo per gruppi di strumenti omogenei”.

finanziarie dell'emittente o violazione degli accordi contrattuali, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli importi dovuti, ecc.), devono essere sottoposte all'impairment test, al fine di valutare in che misura la diminuzione del *fair value* si configura come *impairment*, con la conseguente imputazione degli effetti a conto economico (in assenza di *impairment* la variazione di *fair value* va imputata a patrimonio netto). Per le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, in presenza di un'obiettiva evidenza di *impairment*, il procedimento per determinarne la misura si basa sul confronto tra il valore di bilancio e il valore attuale dei flussi di cassa attesi (al netto delle perdite stimate), calcolato attualizzando i flussi al tasso di interesse effettivo originari;

f) le ipotesi di riclassificazione di uno strumento finanziario in un portafoglio diverso da quello deciso in sede di rilevazione iniziale. In base allo IAS 39 tali fattispecie sono ammesse solo per gli strumenti derivati dal portafoglio "di copertura" a quello "di negoziazione" e viceversa, nonché dal portafoglio delle attività finanziarie "detenute fino a scadenza" verso quello delle attività finanziarie "disponibili per la vendita" e viceversa.

Dalle considerazioni appena espresse emerge con chiarezza la necessità per un'impresa di valutare attentamente le conseguenze delle scelte operate all'atto della rilevazione iniziale di uno strumento finanziario, visto che tali scelte sono, tranne alcune limitate eccezioni, di fatto irrevocabili e che le riclassificazioni, quand'anche ammesse, possono comportare penalizzazioni a carico dell'impresa.

Qualsiasi strumento finanziario, al momento della rilevazione iniziale<sup>300</sup>, deve essere rilevato nello stato patrimoniale al relativo *fair value*. Per i contratti stipulati a condizioni di mercato il *fair value* dello strumento equivale al costo sostenuto per l'acquisto.

Per gli strumenti finanziari diversi da quelli allocati nel portafoglio FVTPL, i costi e i ricavi direttamente attribuibili alla compravendita dello strumento

---

<sup>300</sup> Esempi di applicazione del criterio generale della rilevazione iniziale previsto dal par. 14, dello IAS 39, sono contenuti nel par. AG35 del medesimo principio. In particolare, alcuni esempi prevedono che: " - i crediti e debiti si registrano quando si acquisisce il diritto a ricevere o l'obbligazione a pagare; - gli ordini di acquisto o di vendita non si rilevano finché non si acquisisce il diritto a ricevere o l'obbligazione a pagare; - i contratti forward si registrano alla data dell'impegno; - le opzioni si registrano alla stipula del contratto; - le transazioni future si rilevano finché non si diventa parte del contratto".



devono essere portati direttamente ad incremento/decremento del valore di iscrizione iniziale.

La valutazione di attività e passività finanziarie dipende dalla categoria in cui lo strumento finanziario è stato classificato. La designazione iniziale di una attività finanziaria o di una passività finanziaria, compresi i derivati, ne determina la successiva valutazione. Sono ovviamente possibili cambiamenti di categoria dandone adeguata motivazione nelle note al bilancio.

Gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 39, possono essere valutati:

- ✓ al costo ammortizzato;
- ✓ al *fair value*.

Il criterio del costo ammortizzato<sup>301</sup> si rende applicabile per la valutazione delle attività finanziarie classificate nei portafogli HTM, L&R e per la valutazione delle altre passività finanziarie.

Il criterio del *fair value*<sup>302</sup> riguarda invece tutte le attività e passività finanziarie incluse nei portafogli FVTPL e AFS con l'unica differenza che, mentre

---

<sup>301</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., Appendice 2, pag. 180; “In base allo IAS 39, dopo l’iscrizione iniziale, un’impresa deve valutare le attività finanziarie, al loro fair value, con l’esclusione delle seguenti attività finanziarie: a) finanziamenti concessi e crediti (Finanziamenti e Crediti) che devono essere misurati al costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo; b) investimenti detenuti sino a scadenza (Posseduti sino alla scadenza), che devono essere misurati al costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo; c) investimenti in strumenti di capitale o in derivati collegati a strumenti di capitale che non hanno una quotazione di mercato in un “mercato attivo” ed il cui fair value non può essere determinato in modo affidabile, che devono essere misurati al costo. Dopo l’iscrizione iniziale, un soggetto deve valutare le passività finanziarie al costo ammortizzato utilizzando il metodo dell’interesse effettivo ad eccezione delle passività finanziarie classificate nella categoria FVTPL e di quelle che originano dalla vendita di un’attività che tuttavia deve rimanere iscritta in bilancio in quanto i rischi e benefici connessi non sono stati trasferiti. Per i titoli Disponibili per la vendita lo IAS 39 prevede che il rendimento venga riconosciuto a conto economico secondo il metodo del tasso effettivo. Operativamente quindi, un titolo Disponibile per la vendita deve essere contabilizzato al costo ammortizzato e valutato al fair value con rilevazione dei risultati di valutazione in un’apposita riserva di patrimonio netto”.

<sup>302</sup> ABI, *Titoli e obbligazioni – Il trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS*, Il Sole 24 Ore, 2006 op. cit., secondo cui “la definizione di fair value è fornita dallo IAS 32, par. 11: <<Il fair value è il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili>>. Lo IAS 39, al par. 46, considera il fair value la modalità ordinaria di valutazione delle attività finanziarie, considerando la valutazione al costo ammortizzato o al costo un’eccezione riservata alle attività finanziarie classificate nelle categorie dei finanziamenti e crediti – loans and receivables – e degli investimenti posseduti sino a scadenza – held to maturity investments – nonché agli strumenti rappresentativi di capitale che non hanno una quotazione in un mercato attivo”. Secondo lo IAS 39, par. 46 “Dopo la rilevazione iniziale, l’entità deve valutare le attività finanziarie, inclusi i derivati che costituiscono attività, ai loro fair

le variazioni di *fair value* degli strumenti finanziari allocati nel portafoglio FVTPL vanno rilevate in contropartita del conto economico, le variazioni di *fair value* del portafoglio AFS vanno rilevate in contropartita del patrimonio netto<sup>303</sup>. Si precisa che la riserva derivante dalla contabilizzazione al fair value degli AFS può assumere anche valore negativo: tale ipotesi si verifica nel momento in cui il fair value risulti inferiore al valore di prima iscrizione. Ciò che rileva ai fini IAS/IFRS è infatti che esista un'obiettiva evidenza di una riduzione durevole nel valore di un'attività – nel qual caso essa andrà svalutata – e non la circostanza che, in un determinato periodo temporale, il fair value dell'attività sia inferiore al valore iscritto in bilancio<sup>304</sup>. Solo in un momento successivo (alienazione del portafoglio AFS) l'importo iscritto in contropartita nel patrimonio netto verrà trasferito a conto economico<sup>305</sup>.

---

*value (valori equi), senza alcuna deduzione per i costi di transazione che possono essere sostenuti nella vendita o altra dismissione, eccezion fatta per le seguenti attività finanziarie: a) finanziamenti e crediti come definiti nel paragrafo 9, che devono essere valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo; b) investimenti posseduti sino alla scadenza come definiti nel paragrafo 9, che devono essere valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo; e c) investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e il cui fair value (valore equo) non può essere misurato attendibilmente e i derivati che vi sono correlati e che devono essere regolati con la consegna di tali strumenti rappresentativi di capitale non quotati, che devono essere valutati al costo (...). Per quanto riguarda le passività finanziarie lo IAS 39, par. 47 prevede che "Dopo la rilevazione iniziale, un'entità deve misurare tutte le passività finanziarie al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, ad eccezione di: a) passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Tali passività, inclusi i derivati che sono passività, devono essere valutate al fair value (valore equo) eccetto un derivato che è una passività ed è correlato e deve essere regolato con la consegna di uno strumento non quotato rappresentativo di capitale il cui fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente, che deve essere valutato al costo; b) passività finanziarie che si originano quando un trasferimento di un'attività finanziaria non si qualifica per l'eliminazione ovvero è contabilizzata utilizzando l'approccio del coinvolgimento residuo (...). Le passività finanziarie che sono designate come elementi di coperti sono soggette alla valutazione in base alle disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura contenute nei paragrafi 89-102".*

<sup>303</sup> L'unica delle quattro categorie identificate dallo IAS 39 che prevede che gli effetti economici delle relative valutazioni debbano, in generale, essere imputati direttamente a patrimonio netto è rappresentata appunto dalle attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS). Nelle intenzioni dello IASB si tratta quindi di una categoria classificatoria residuale. In questa sede appare opportuno rilevare che, la realtà italiana, ed in particolar modo in certi settori, la categoria di attivi disponibili per la vendita includa una significativa parte del portafoglio di strumenti finanziari.

<sup>304</sup> Cfr. IAS 39IG, par. 4.10 a cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

<sup>305</sup> Cfr. LAGHI E., - QUAGLI A., *Profili contabili delle imputazioni dirette a patrimonio netto*, op. cit. secondo cui se si ipotizza che "una società abbia acquistato uno strumento finanziario di capitale quotato su di un mercato regolamentato per un importo pari a 100 comprensivo degli oneri accessori. Ipotizziamo che la società decida di contabilizzare lo strumento finanziario, poiché sussistono tutte le condizioni, come AFS. La rilevazione contabile alla data di acquisto sarà la seguente:

Si ricorda inoltre che tutti gli strumenti finanziari, a prescindere dal portafoglio di riferimento, devono essere assoggettati periodicamente alla procedura di *impairment*<sup>306</sup> disciplinata dallo IAS 39. Tale iter procedurale

Strumenti finanziari AFS	100
Banca	100

Alla data di redazione del bilancio la società effettuerà la stima del fair value dello strumento finanziario. Alla chiusura dell'esercizio il fair value del titolo ipotizziamo essere pari a 120. Si dovrà procedere alla seguente rilevazione contabile:

Periodo amministrativo X

Strumenti finanziari AFS	20
Riserva di rivalutazione	20

Se nell'esercizio X+1 il fair value dello strumento finanziario diminuisce fino a 110, si procederà alla seguente rilevazione contabile:

Periodo amministrativo X+1

Riserva di rivalutazione	10
Strumenti finanziari AFS	10

Ipotizziamo infine di vendere l'AFS a 130, la rilevazione contabile sarà la seguente”:

Periodo amministrativo X+2

Banca	130
Riserva di rivalutazione	10
Strumenti finanziari AFS	110
Plusvalenza	30

<sup>306</sup> ABI, *Titoli e obbligazioni – Il trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS*, Il Sole 24 Ore, 2006 op. cit., secondo cui “occorre innanzitutto precisare che l'impairment delle attività finanziarie disciplinato dallo IAS 39 segue regole diverse rispetto a quelle dettate dallo IAS 36 – Riduzione di valore delle attività – che tratta la tematica delle perdite di valore. In particolare lo IAS 36 <<deve essere applicato nella contabilizzazione delle riduzioni durevoli di valore di tutte le attività, eccetto che per: ... e) attività finanziarie già trattate dallo IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e misurazione>>”. Sempre secondo lo IAS 36, par. 8 un'attività ha subito un impairment ogni qualvolta “il suo valore contabile dell'attività supera il suo valore recuperabile”. Il par. 6 dello IAS 36 precisa inoltre che: “il valore contabile è l'ammontare al quale un'attività è rilevata dopo aver dedotto l'ammortamento e le connesse riduzioni durevoli di valore accumulati. L'unità generatrice di flussi finanziari è il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività. ... I costi di dismissione sono i costi marginali direttamente attribuibili alla dismissione di un'attività, esclusi i costi di finanziamento e gli effetti fiscali. Il valore ammortizzabile è il costo di un'attività o altro valore sostitutivo del costo iscritto in bilancio, al netto del suo valore residuo. L'ammortamento ... è la ripartizione sistematica del valore ammortizzabile di un'attività lungo il corso della sua vita utile. Il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita sono l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività o unità generatrice di flussi finanziari in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi della dismissione. Una perdita per riduzione durevole di valore è l'ammontare per il quale il valore contabile di un'attività o unità generatrice di flussi finanziari eccede il valore recuperabile. Il valore recuperabile di una attività finanziaria o di un'unità generatrice di flussi finanziari è il maggiore tra il suo fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita e il suo valore d'uso. ... Valore d'uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività o da un'entità generatrice di flussi finanziari”. Lo IAS 39, par. 58 prevede che debba esser verificato, ad ogni data di chiusura del bilancio, se esistono evidenze obiettive di impairment: “L'entità deve determinare a ogni data di riferimento del bilancio se vi è qualche obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie ha subito una riduzione di valore. Se esiste una tale eventuale evidenza, l'entità deve applicare il paragrafo 63 (per le attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato), il paragrafo 66 (per attività finanziarie iscritte al costo) o il paragrafo 67 (per attività finanziarie disponibili per la vendita) per

consiste nel verificare se esistano indici tali da indurre a ritenere che un determinato *asset* abbia subito una riduzione di valore. Se sussistono evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di valore, il valore contabile dell'attività finanziaria deve essere ridotto e l'importo della perdita deve essere rilevato nel conto economico.

L'Organismo Italiano di Contabilità osserva<sup>307</sup> che:

i) Il processo di determinazione delle perdite per riduzione di valore delle attività finanziarie è molto articolato. In primo luogo è necessario identificare le attività finanziarie (con esclusione di quelle classificate nella categoria FVTPL) per le quali si riscontrano specifiche evidenze di impairment<sup>308</sup>;

ii) La determinazione analitica dell'impairment richiede che per ogni singolo strumento finanziario si proceda a:

- determinare la stima dell'importo recuperabile;

---

*determinare l'importo di eventuali perdite per riduzione di valore*"; inoltre cfr. ABI, *Titoli e obbligazioni – Il trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS*, op. cit., pag. 125, secondo cui "l'impairment disciplinato dallo IAS 39 interessa le seguenti categorie di attività finanziarie (si veda lo IAS 39, par. 46, ultimo capoverso): - Held to maturity (HTM); - Loans and receivables (LR); Available for sale (AFS). La categoria dei FVTPL non è soggetta a svalutazioni derivanti da impairment, in quanto le stesse sono in pratica "assorbite" dalla valutazione al fair value".

<sup>307</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., Appendice 3, pag. 186.

<sup>308</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., Appendice 3, pag. 188, secondo cui "I casi in cui è possibile individuare obiettiva evidenza che un'attività finanziaria abbia subito una riduzione di valore, includono le seguenti situazioni (paragrafo 59): a) significative difficoltà finanziarie dell'emittente o obbligato; b) violazione degli accordi contrattuali, quale un inadempimento o un mancato pagamento; c) l'estensione del prestatore al debitore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, di una concessione che il prestatore non avrebbe mai preso in considerazione; d) diviene probabile che il debitore dichiari fallimento o acceda ad altre procedure concorsuali; e) la scomparsa da un mercato "attivo" di quell'attività finanziaria a seguito di difficoltà finanziarie dell'emittente; f) una diminuzione misurabile nei flussi finanziari stimati di un gruppo di attività finanziarie. Oltre alle tipologie di eventi indicati le obiettive evidenze di impairment per un investimento in uno strumento di capitale includono significativi cambiamenti avversi nell'ambito tecnologico, di mercato, economico o legale nel quale l'emittente opera e che fanno ritenere che il costo sostenuto possa non essere recuperato. Un significativo e prolungato calo del fair value di uno strumento di debito al di sotto del costo costituisce anch'esso un'obiettiva evidenza di impairment. La scomparsa dal mercato "attivo" dovuta al fatto che i titoli di un'impresa non sono più pubblicamente trattati, non è prova di una perdita di valore"; ed inoltre secondo l'OIC "Così come un declassamento nel merito creditizio di un'impresa non costituisce, di per sé, una prova di una perdita di valore, sebbene ciò possa essere indicativo di una perdita di valore se considerato congiuntamente ad altre informazioni a disposizione. Una diminuzione del fair value di un'attività finanziaria al di sotto del proprio costo o del costo ammortizzato non è necessariamente indice di una perdita di valore (per esempio un decremento del fair value di un investimento effettuato in uno strumento di debito risultante da un incremento del tasso d'interesse "risk free")".

- definire il periodo di tempo entro il quale si prevede di recuperare parte del valore dell'attività;
- distribuire nell'arco temporale definito i cash flow attesi;
- attualizzare i cash flow sulla base del tasso d'interesse effettivo originario dell'attività;

iii) Successivamente al processo di valutazione analitica occorre identificare gli strumenti finanziari che devono essere valutati collettivamente<sup>309</sup>. La valutazione collettiva<sup>310</sup> richiede che vengano individuate categorie omogenee di attività finanziarie con riferimento a<sup>311</sup>:

- caratteristiche del rischio di credito;
- settore economico;
- localizzazione geografica;
- tipologia garanzie;
- tipologia strumenti finanziari;
- stato insoluto e altri fattori rilevanti.

Lo IAS 39 richiede che il processo di valutazione collettiva venga svolto separatamente per le attività che sono state valutate individualmente ma per le quali non è stata individuata una riduzione di valore e per le attività non sottoposte individualmente al processo di impairment.

Le perdite per riduzione di valore valutate collettivamente vengono considerate come una buona approssimazione del processo di identificazione di perdite svolto sulle singole attività. Tuttavia, lo IAS 39 richiede che, non appena siano disponibili informazioni che permettono di identificare in modo specifico perdite all'interno di gruppi di attività valutate collettivamente, queste attività vengano rimosse dal gruppo e valutate analiticamente.

---

<sup>309</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., Appendice 3, pag. 189, si ricorda che “La normativa infatti richiede che le attività che non presentano obiettive evidenze di riduzione di valore (quindi non sottoposte a valutazione analitica) o quelle per le quali il processo di valutazione analitica ha determinato una previsione di recupero integrale, debbano essere sottoposte a valutazione collettiva”.

<sup>310</sup> Cfr. IAS 39, paragrafo AG87.

<sup>311</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., Appendice 3, pag. 189, osserva che “le caratteristiche scelte per l'identificazione delle categorie omogenee sono rilevanti ai fini della stima dei flussi finanziari futuri per gruppi di tali attività in quanto indicativi dell'abilità dei debitori di pagare gli importi dovuti”.

Al fine di render più chiara possibile l'esposizione dell'argomento trattato nel presente paragrafo si farà continuo riferimento alle categorie elencate precedentemente, facendo eventuali rinvii ad aspetti sin qui già descritti o oggetto di approfondimento.

#### *Fair Value Through Profit & Loss (FVTPL)*

La categoria Fair Value Through Profit & Loss (FVTPL), come noto, è formata da due sottocategorie:

1. le attività e passività detenute per negoziazione (HFT);
2. le attività e le passività finanziarie designate in fase di valutazione iniziale al *fair value* con contropartita il conto economico.

Nella prima categoria (sub 1) si classificano le attività e le passività finanziarie per le quali è prevista un'attività di trading. La negoziazione solitamente riflette una frequente ed intensa attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari.

Nelle attività finanziarie detenute per negoziazione annoveriamo<sup>312</sup>:

- i) i derivati attivi, per i quali la valutazione al *fair value* è favorevole per l'entità (fatta eccezione per quelli di copertura efficaci);
- ii) le attività finanziarie (titoli obbligazionari, azioni o crediti) destinati al trading.

Le passività finanziarie possedute per negoziazione includono<sup>313</sup>:

- i) passività derivative che non sono contabilizzate come strumenti di copertura;
- ii) obbligazioni a consegnare attività finanziarie prese a prestito da un venditore allo scoperto (ossia un'entità che vende attività finanziarie prese a prestito e non ancora possedute);
- iii) passività finanziarie che sono sostenute con l'intenzione di acquistarle a breve termine (ossia uno strumento di debito quotato che l'emittente può riacquistare a breve termine a seconda delle variazioni del *fair value*);

---

<sup>312</sup> Cfr. AA.VV., *Principi contabili internazionali*, op. cit., pag. 606.

<sup>313</sup> Cfr. AA.VV., *Principi contabili internazionali*, op. cit., pag. 606.

iv) passività finanziarie che sono parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme, per i quali esistono evidenze di un recente andamento di profitti nel breve periodo.

Nella seconda categoria (sub 2), si classificano quelle attività e passività finanziarie che l'entità decide in modo autonomo di designare alla data di prima rilevazione al *fair value* con contropartita il conto economico.

In sede di valutazione successiva il valore di tale attività deve essere rideterminato a ciascuna data di riferimento di bilancio fino al momento della loro eliminazione contabile (c.d. *derecognition*)<sup>314</sup>.

#### *Investimenti posseduti sino alla scadenza (Held to Maturity – HTM)*

Nella categoria degli investimenti posseduti sino alla scadenza (HTM) le rilevazioni iniziali sono valutate al *fair value*. Il *fair value* di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo della transazione incluso i costi di transazione. Le attività finanziarie incluse in questa categoria sono poi successivamente valutate in base al criterio del costo ammortizzato e soggette a verifica per la perdita di valore.

Secondo la Dottrina<sup>315</sup>, se vi è l'obiettiva evidenza di perdita di valore degli investimenti tenuti fino alla scadenza, valutati al costo ammortizzato, l'ammontare della perdita è valutato come differenza tra il valore contabile dell'attività ed il valore attuale dei flussi di cassa futuri, attualizzato al tasso di

---

<sup>314</sup> ABI, *Titoli e obbligazioni – Il trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS*, op. cit., osserva che “Lo IAS 39 dedica molti paragrafi alla *derecognition* (ossia alla cancellazione) di un'attività finanziaria dal bilancio, a riprova della delicatezza del tema e delle difficoltà della sua regolamentazione. ... Nello IAS 39 la *derecognition* delle attività finanziarie si basa, in estrema sintesi, sui seguenti concetti: - i rischi e i benefici (*the risks and rewards*); - il controllo (*the control*); - il coinvolgimento residuo (*continuing involvement*)”. Inoltre, si veda OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., Appendice 5, pag. 199, in cui si osserva che “In aderenza al principio generale della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, un'impresa può cancellare un'attività finanziaria dal proprio bilancio solo se per effetto di una cessione ha trasferito i rischi e benefici connessi con lo strumento venduto. ... Al momento della cancellazione di un'attività finanziaria nella sua interezza, la differenza tra il valore contabile e la somma del compenso ricevuto e qualsiasi utile/perdita cumulato rilevato direttamente nel patrimonio, deve essere contabilizzata a conto economico. ... Un'impresa deve rimuovere dal suo bilancio una passività finanziaria (o una parte di passività finanziaria) quando, e solo quando l'obbligazione specificata nel contratto è scaduta, cancellata o estinta. La differenza fra il valore contabile di una passività finanziaria (o di una parte di essa) estinta o trasferita ad un terzo, e la contropartita pagata, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività contratta deve essere registrata nel conto economico dell'esercizio”.

<sup>315</sup> Cfr. AA.VV., *Principi contabili internazionali*, op. cit., pag. 621.

interesse effettivo originale dello strumento. Il valore contabile dell'attività sarà ridotto direttamente oppure attraverso la costituzione di un fondo svalutazione. L'ammontare della perdita deve essere conseguentemente imputata a conto economico.

#### *Finanziamenti e Crediti (Loans and Receivables – L&R)*

Le attività finanziarie che rientrano nella categoria dei “Finanziamenti e crediti” (L&R) in sede di valutazione iniziale sono valutate al *fair value* includendo anche i costi di transazione.

In dettaglio<sup>316</sup>, le commissioni di istruttoria sono differite e rilevate a rettifica del rendimento effettivo del finanziamento. Le spese di istruttoria imputabili a pratiche di finanziamento che non giungono a buon fine sono spese a conto economico. E' auspicabile quindi che l'impresa sia in grado di distinguere le pratiche giunte a buon fine da quelle che non lo sono al fine di determinare i relativi costi marginali direttamente imputabili alla fase di acquisizione del credito.

I finanziamenti e i crediti sono successivamente valutati al costo ammortizzato con il criterio dell'interesse effettivo e soggetti a verifica per la riduzione di valore. Nel caso di crediti e debiti a breve termine sprovvisti di un tasso d'interesse prestabilito il costo ammortizzato corrisponde al loro valore originale se l'effetto dell'attualizzazione è irrilevante<sup>317</sup>.

Secondo l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)<sup>318</sup> “*qualora un'impresa ravvisi una riduzione di valore su attività classificate nelle categorie Finanziamenti e Crediti e Posseduti sino alla scadenza deve quantificare l'ammontare di tale riduzione come differenza fra il valore di iscrizione dell'attività e il valore attuale dei previsti flussi finanziari futuri attualizzati al tasso d'interesse originario effettivo dello strumento finanziario. L'importo delle rettifiche deve essere iscritto nel conto economico del periodo. Nello IAS 39 viene*

---

<sup>316</sup> Cfr. AA.VV., *Principi contabili internazionali*, op. cit., pag. 608.

<sup>317</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., Appendice 3, precisa che “*nell'applicare tale semplificazione occorre considerare che i crediti originariamente a breve termine, ove soggetti ad impairment, non necessariamente rimangono tali qualora l'eventuale recupero sia previsto in tempi medio-lunghi*”.

<sup>318</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., Appendice 3.



quindi chiaramente precisato che occorre tenere conto, nella determinazione della perdita di valore di uno strumento finanziario non solo dell'importo che si prevede di recuperare, ma anche del fattore temporale attraverso una stima dei tempi di recupero". L'OIC precisa inoltre che "l'utilizzo del tasso d'interesse effettivo anziché del tasso di mercato è giustificato dal fatto che l'utilizzo di quest'ultimo in sostanza determinerebbe la misurazione dello strumento al fair value, in contrasto con la logica del costo ammortizzato".

Un esempio<sup>319</sup> di applicazione del costo ammortizzato può chiarire meglio l'applicazione di questo criterio valutativo.

a) Finanziamento di 1.000 - tasso d'interesse contrattuale 5% nessuna commissione. Il tasso effettivo di rendimento che uguaglia i flussi finanziari al costo iniziale è lo stesso tasso contrattuale.

	1000	5%		0,05
		interessi	commissioni	valore attuale
1 anno		50		48
2 anno		50		45
3 anno		50		43
4 anno		50		41
5 anno		1050		823
		1250	0	1000

	inizio anno	interessi effettivi	interessi incassati	fine anno
1 anno	1000	50	50	1000
2 anno	1000	50	50	1000
3 anno	1000	50	50	1000
4 anno	1000	50	50	1000
5 anno	1000	50	1050	0

b) Finanziamento di 1.000 - tasso contrattuale 5% - commissione "up-front" 3%. Il tasso effettivo di rendimento che uguaglia i flussi finanziari al costo iniziale di 970 (= 1000 - 30 di commissioni "up-front") è del 5,7%.

<sup>319</sup> OIC, *Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, Guida 1, ottobre 2005, pag. 180 ss.

	1000	5%		0,0570
		interessi	commissioni	valore attuale
1 anno		50	30	47
2 anno		50		45
3 anno		50		42
4 anno		50		40
5 anno		1050		796
		1250	30	970

L'incasso anticipato della commissione porta ad una diminuzione del costo iniziale, che sarà "ammortizzato" con la registrazione di un maggior interesse effettivo.

	inizio anno	interessi effettivi	interessi incassati	costo ammortizzato
1 anno	970,0	55,3	50,0	975,3
2 anno	975,3	55,7	50,0	981,0
3 anno	981,0	56,0	50,0	987,0
4 anno	987,0	56,3	50,0	993,3
5 anno	993,3	56,7	1050,0	

Situazione ex IAS 39

crediti		cassa		interessi	
1.000,0	30,0	30,0	1.000,0		
55,3	50,0	50,0			55,3
-----		-----		-----	
975,3			920,0		55,3

Situazione ex attuali norme di bilancio

crediti		cassa		commissioni		interessi	
1.000,0		30,0	1.000,0		30,0		50,0
		50,0					
-----		-----		-----		-----	
1.000,0			920,0		30,0		50,0

Come già rilevato il costo ammortizzato di uno strumento è pari al valore attuale dei flussi futuri attesi scontati al tasso effettivo di rendimento. Il calcolo richiede la stima dei flussi futuri generati dallo strumento; si utilizzano i flussi effettivi e solo qualora questi non siano adeguatamente stimabili è possibile utilizzare quelli contrattualmente previsti.

*Attività finanziarie disponibili per la vendita (Available for sales – AFS)*

Venendo alla categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita", come già sottolineato nel presente elaborato, questo raggruppamento presenta natura

residuale. Dopo la rilevazione iniziale, le attività disponibili per la vendita sono iscritte al *fair value*.

Gli utili e le perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita sono generalmente contabilizzati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e fino all'eliminazione contabile dell'attività, nel momento in cui l'utile o la perdita complessiva precedentemente rilevata viene riversata a conto economico. L'OIC in tal senso precisa che *“quando una diminuzione del fair value di un titolo classificato come Disponibile per la vendita è stata contabilizzata direttamente a patrimonio netto e vi è l'obiettiva evidenza che l'attività abbia subito una perdita, la perdita cumulativa che era stata rilevata direttamente a patrimonio netto deve essere rimossa dal patrimonio netto e contabilizzata nel conto economico anche se l'attività finanziaria non è stata eliminata dal bilancio (paragrafo 67)... La perdita di valore deve essere imputata a conto economico in contropartita ad eventuali riserve di patrimonio netto precostituite e di ulteriori svalutazioni dell'attivo per la differenza”*<sup>320</sup>.

Da ultimo è necessario segnalare che, in merito alla tematica riferita alle perdite di valore, le stesse sono state oggetto di un documento denominato *Exposure Draft* (ED) n. 2009/12, in cui è stato previsto un diverso approccio nell'effettuazione degli *impairment test* sugli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato.

L'ED 2009/12 propone un approccio basato su un modello di *impairment* che tenga conto dei flussi di cassa attesi. La logica sottostante all'adozione di tale approccio sta nel fatto che si considera che l'interesse maturato su uno strumento finanziario include una componente di perdita stimata che non può e non deve essere inclusa come parte dell'interesse che affluisce a conto economico attraverso la metodologia del costo ammortizzato, piuttosto deve essere allocata a conto economico come perdita stimata di valore in base alla durata dello strumento finanziario.

Il modello proposto dallo IASB è stato fortemente criticato dalla maggior parte degli operatori in quanto ritenuto eccessivamente complesso, oneroso da implementare e da gestire, non idoneo a ridurre la pro-ciclicità, comporta una

---

<sup>320</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., pag. 137.

valorizzazione dei crediti più vicina al fair value che al costo ammortizzato, consente solo in casi limitati l'utilizzo del fondo accantonato nei periodi precedenti<sup>321</sup>.

## 2.- TITOLI

Nel presente paragrafo si focalizzerà l'attenzione alle operazioni di classificazione, rilevazione, contabilizzazione, valutazione e cancellazione dei titoli disciplinati dal principio contabile IAS n. 39, fra cui si annoverano le azioni, i titoli di debito, gli *equity investment* (ossia gli investimenti in titoli azionari che presentano stabilità nel tempo ma che non sono qualificabili come investimenti di controllo, collegamento o controllo congiunto) e i debiti rappresentati da titoli.

In particolare, dopo una sintesi di quelle che sono le tipologie di partecipazioni di controllo, collegamento e joint ventures previste dai principi contabili internazionali, l'attenzione dell'analisi sarà rivolta a quelle attività finanziarie che, in senso lato, ricadono nell'ambito del principio IAS n. 39.

---

<sup>321</sup> ABI, *Revisione dello IAS 39 – ED 2009/12 Amortised cost and impairment – Modello di impairment degli strumenti finanziari proposto dall'ABI e dalla FBE alternativo a quello dello IASB*, in Documento IAS ABI n. 86, del 24 maggio 2010. In particolare, è stato osservato che “sin dall'inizio della pubblicazione dell'ED la Federazione Bancaria Europea (EBF) ha costituito un apposito gruppo di lavoro per proporre allo IASB un modello di impairment alternativo che fosse più coerente con le prassi di gestione dei rischi attuate dalle banche. A conclusione dei lavori, le banche europee hanno ritenuto che il modello di impairment da adottare in sostituzione dell'attuale incurred loss dovrebbe essere più propriamente quello del calcolo della perdita attesa lungo la vita di ciascun portafoglio (*Expected loss over the life of the portfolio model - ELLP*). Secondo detto modello le perdite attese sono attribuite ad un intero portafoglio e distribuite linearmente lungo la vita attesa media del portafoglio; i portafogli sono costituiti coerentemente con il business model della banca e con le modalità con le quali è gestito il rischio di credito, con la possibilità, quindi, di creare sia portafogli chiusi sia aperti; il modello mantiene l'attuale determinazione del costo ammortizzato, escludendo dal calcolo le perdite attese e illustrandole separatamente quali rettifiche di valore su crediti rispetto alle rettifiche derivanti da perdite incurred. L'ABI ha lavorato attivamente, sia nella implementazione del modello alternativo (che è stato condiviso anche dall'International Banking Federation - IBFed, che è composta, oltre che dalla EBF, anche dalle associazioni bancarie dell'Australia, del Canada, del Giappone e degli USA), sia nella rappresentazione dello stesso ai consessi nazionali ed internazionali. Infatti, oltre che allo IASB il modello ELLP è stato illustrato alla Banca d'Italia e, a livello internazionale, alla Commissione Europea, al Comitato di Basilea e al CEBS. Il presente documento IAS ABI allega il documento della EBF che descrive le caratteristiche e le modalità di funzionamento del modello ELLP e la presentazione alla Banca d'Italia che analizza le criticità del modello dello IASB e lo confronta, attraverso alcuni esempi numerici, con quello attuale e quello proposto dalla EBF”.

## 2.1. – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

La valutazione dei titoli e delle partecipazioni disciplinata dagli standard internazionali IAS/IFRS, a differenza dei principi contabili italiani<sup>322</sup>, è certamente più complessa e parte dalla necessaria<sup>323</sup> distinzione delle partecipazioni in:

- controllate (*subsidiaries*);
- joint ventures (controllo congiunto);
- collegate (*associates*, con un'influenza significativa presumibile comunque in presenza di un rapporto partecipativo superiore al 20%).

Questa ripartizione, utile al fine di individuare il correlato metodo valutativo di tali beni, è poi integrata dalla trattazione delle attività finanziarie (*financial asset*). In particolare, i documenti contabili di riferimento sono rappresentati da:

i. IAS n. 27, per le partecipazioni in società controllate – In particolare, possiamo definire controllata un'impresa “sulla quale un'altra (detta controllante) esercita il controllo. Con il termine “controllo” si intende “il potere legale di controllo di una società”, non ci si riferisce invece al suo significato di sorveglianza o verifica. Nei principi internazionali il controllo può essere un controllo di diritto (cioè derivante da azioni, quote o norme di legge) un controllo contrattuale o un controllo di fatto. Non necessariamente una controllata è tale perché esiste una partecipazione: in alcuni casi una impresa è inclusa nell'area

---

<sup>322</sup> SILLA F., *Iscrizione a bilancio dei titoli quotati*, in Guida alla Contabilità & Bilancio, n. 5, del 17 marzo 2009, Ed. Il Sole 24 Ore, secondo cui “In via generale il Codice Civile classifica i titoli distinguendoli tra: - immobilizzazioni finanziarie; - voci dell'attivo circolante. Rientrano nella prima categoria i titoli destinati all'investimento duraturo e deputati nel tempo a rimanere nel patrimonio aziendale; sono compresi invece nel secondo comparto i titoli diretti al realizzo ed alla negoziazione nel breve termine. (...) Stabilire la finalità del titolo e, di conseguenza, la sua classificazione non è peraltro neutrale poiché il Codice civile e, nello specifico, l'art. 2426, c.c., detta criteri di valutazione diversi a seconda che il titolo stesso sia considerato immobilizzazione finanziaria ovvero parte dell'attivo circolante”; ed inoltre “(...) gli amministratori non possono scegliere la classificazione al solo scopo di attuare politiche di bilancio finalizzate ad un determinato risultato d'esercizio. Se una società detiene titoli nell'attivo circolante per 1000 e a fine esercizio valgono 600, non può trasferire detti titoli fra le immobilizzazioni finanziarie per evitare di svalutarle. Il cambiamento di destinazione può essere giustificato solo quando sono venute meno le ragioni che avevano indotto gli amministratori ad immobilizzare il titolo e viceversa. Il trasferimento di un titolo da un comparto dell'attivo va adeguatamente motivato in nota integrativa; nella stessa va anche indicata l'influenza complessiva sul bilancio di tale trasferimento”; cfr. inoltre FRIZZERA B., *Società e bilancio*, Ed. Il Sole 24 Ore.

<sup>323</sup> FUSA E., *Titoli e partecipazioni. Aspetti valutativi e fiscali per i soggetti IAS*, in Il Fisco n. 4, del 2010.

*di consolidamento anche senza che la controllante posseda la maggioranza delle azioni o quote di capitale della controllata ....Il controllo nei principi internazionali è inteso come “controllo dominante”, cioè il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali dell’impresa e di ottenerne i benefici relativi. I principi contabili internazionali si concentrano sul concetto di “potere di controllo”, per determinare l’esistenza di una relazione capogruppo/partecipata, inteso come la capacità della capogruppo di stabilire le politiche finanziarie e operative della partecipata, allo scopo di ottenere profitto... Lo IAS 27 revised, par. 4, non fa riferimento alla manifestazione o all’esercizio del controllo bensì esclusivamente al “potere di controllare”. Pertanto, il fatto che l’esercizio del controllo sia “passivo” (anche comprovato dal comportamento passato della capogruppo) non è sufficiente a vincere la presunzione che l’impresa sia da consolidare”<sup>324</sup>;*

ii. IAS n. 28, per le partecipazioni in società collegate – In proposito, “una collegata è un’impresa nella quale la partecipante ha un’influenza notevole e che non è né una controllata né una joint venture per la partecipante. Nei principi internazionali si presume che il possesso, diretto o indiretto, del 20% del capitale di un’altra società, costituisce influenza notevole”<sup>325</sup>;

iii. IAS n. 31, per le joint ventures (controllo congiunto) – L’essenza di una joint ventures è la divisione del controllo di un’attività economica, concordata contrattualmente. In dettaglio, “il controllo congiunto è la condivisione, stabilita statutariamente o contrattualmente, del controllo su un’attività economica ed esiste unicamente quando l’assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività richiede il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto). Il controllo congiunto esiste generalmente nelle imprese denominate joint ventures, ma può esistere anche in altre situazioni in cui esiste un accordo contenente gli elementi del controllo congiunto, che assicura che nessun partecipante all’accordo sia in grado di controllare unilateralmente la gestione dell’impresa. Il controllo dell’impresa avviene attraverso l’azione congiunta dei partecipanti, i quali contabilizzano nel proprio bilancio consolidato le rispettive partecipazioni nella

---

<sup>324</sup> AA.VV., *Principi contabili internazionali*, op. cit., pag. 670.

<sup>325</sup> AA.VV., *Principi contabili internazionali*, op. cit., pag. 670.

*joint venture adottando il consolidamento proporzionale o utilizzando il metodo del patrimonio netto. L'esistenza di un accordo contrattuale distingue le partecipazioni a controllo congiunto da quelle su cui l'investitore esercita un'influenza significativa. Il controllo congiunto non può esistere senza un accordo, che può assumere la forma giuridica di un contratto o risultare dai verbali di riunioni o ancora essere formalizzato nell'atto costitutivo o nello statuto dell'impresa soggetta a controllo. L'accordo contrattuale è generalmente relativo ad argomenti quali: - l'attività, la durata e gli obblighi di rendiconto della joint venture; - la nomina del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo gestorio; - i conferimenti di capitale dei partecipanti al controllo; - la ripartizione della produzione, dei proventi, dei costi o dei risultati della joint venture tra i partecipanti; - le politiche finanziarie e operative della joint venture (budget e piani); - la delega della gestione ordinaria dell'impresa a un partecipante al controllo o a terzi. E' possibile che alcuni partecipanti all'accordo non esercitino il controllo congiunto, ma agiscano unicamente come investitori. Se sono in grado di esercitare un'influenza significativa, tali parti rilevano le rispettive partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, in caso contrario si applicano le disposizioni dello IAS 39<sup>326</sup>;*

iv. IAS n. 39, per le attività finanziarie - Le regole contabili previste dallo IAS 39 si applicano a tutti gli investimenti azionari ad eccezione<sup>327</sup> delle partecipazioni nelle società evidenziate nei precedenti punti ovvero società controllate, collegate e joint ventures. Gli investimenti azionari che sono soggetti allo IAS 39, devono essere classificati tra i titoli al Fair Value Through Profit or Loss o Disponibili per la vendita<sup>328</sup>, poiché: a) non è possibile utilizzare la categoria "Posseduti sino alla scadenza" perché, appunto, le azioni non hanno scadenza; b) non possono essere classificati nella categoria "Finanziamenti e Crediti" non prevedendo pagamenti fissi o determinabili. Inoltre, a norma degli IAS 28 e IAS 31 possono ricadere nell'ambito di applicazione dello IAS 39 le

<sup>326</sup> AA.VV., *Principi contabili internazionali*, op. cit., pag. 673.

<sup>327</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., pag. 131.

<sup>328</sup> PUCCI E. - SCAPPINI L., *Le partecipazioni non immobilizzate negli IAS-IFRS2*, in *Il Fisco*, 35, del 2010, pag. 5627. Nel caso di un incremento del fair value la scrittura sarà la seguente:

Partecipazione Fvtp] a Proventi da valutazione titoli Fvtp]      [xxx]

partecipazioni che, pur presentando le caratteristiche per essere classificate come collegate o con controllo congiunto, rappresentano investimenti di venture capital, nonché le stesse partecipazioni e le partecipazioni in controllate quando viene redatto il così detto “bilancio separato” e l’impresa adotta il criterio di valutazione (alternativo al costo) in conformità allo IAS 39 (paragrafi 37-42 dello IAS 27).

Inoltre, come anticipato in premessa, rientrano nell’ambito dell’applicazione del principio IAS n. 39, anche i titoli di debito ed i titoli emessi che devono essere classificati sulla base della loro destinazione funzionale nell’ambito della gestione dell’impresa.

#### Titoli di debito

In base allo IAS n. 39, i titoli di debito possono rientrare in una delle quattro categorie di portafoglio analizzate in precedenza. In particolare:

i. Fair value through profit or loss – La categoria degli strumenti degli strumenti finanziari valutati “al fair value rilevato a conto economico” può essere utilizzata per i titoli di debito (titoli di Stato e obbligazioni). In particolare, in tale categoria “*possono trovare allocazione i titoli di trading che sono stati acquistati con l’intento di venderli nel breve termine, i titoli che fanno parte di un portafoglio che gestito unitariamente e per il quale c’è evidenza di una recente ed effettiva manifestazione di una realizzazione di utili nel breve termine o altri titoli che l’entità ritiene opportuno valutare al fair value con imputazione delle relative variazioni a conto economico. E’ importante precisare che la classificazione dei titoli in questa categoria può avvenire solo all’atto del loro acquisto ed è irrevocabile, nel senso che un titolo valutato <<al fair value rilevato al conto economico>> non può essere successivamente riclassificato in un’altra categoria prevista dallo IAS 39*”<sup>329</sup>;

ii. Finanziamenti e Crediti - I titoli che possono essere inclusi in questa categoria “*sono solo quelli che prevedono pagamenti fissi o determinabili... e che non sono quotati in un mercato attivo. Non possono inoltre rientrare nella categoria <<Finanziamenti e crediti>> quei titoli non quotati acquistati o sottoscritti presso l’emittente con l’intenzione di venderli immediatamente o nel*

---

<sup>329</sup> ABI, *Titoli e obbligazioni – Il trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS*, op. cit., pag. 7.



*breve termine, che dovranno esser considerati di trading e quelli <<designati al fair value>>, in quanto si tratta di titoli che l'entità ha deciso di valutare al fair value. Sono altresì esclusi dalla categoria dei <<Finanziamenti e crediti>> i titoli per i quali il possessore non può recuperare sostanzialmente tutto il suo investimento iniziale, che vanno classificati nel portafoglio delle attività finanziarie <<disponibili per la vendita>> nonché quelli che, all'atto della rilevazione iniziale, sono comunque classificati tra gli <<available for sale>> (si vede il paragrafo 9, dello IAS 39)"<sup>330</sup>;*

iii. Posseduti sino alla scadenza – E' da ritenere che il portafoglio "investimenti posseduti sino a scadenza" sarà composto pressoché integralmente da titoli. Quest'ultimi sembrano essere il tipo di attività finanziaria che meglio si adatta alle caratteristiche di questa categoria (es. titoli di debito, con scadenza fissa e pagamenti fissi o determinabili, che l'impresa intende ed è capace di possedere fino a scadenza)<sup>331</sup>;

iv. Disponibili per la vendita - comprende titoli non classificabili nelle precedenti categorie (categoria residuale).

### Titoli emessi

Infine, per quanto attiene alla classificazione dei titoli emessi, si ricorda che lo IAS 39, prevede la suddivisione nelle seguenti categorie<sup>332</sup>:

i. Fair Value Through Profit or Loss – Titoli detenuti per essere negoziati nel breve termine;

ii. Altre passività finanziarie - Comprende i titoli emessi che non vengono gestiti con un'ottica di trading.

---

<sup>330</sup> ABI, *Titoli e obbligazioni – Il trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS*, op. cit., pag. 13; ed inoltre cfr. OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., pag. 130 secondo cui rientrano in tale categoria "titoli di debito non quotati in un mercato attivo. Pur trattandosi di una categoria riferibile prevalentemente ai crediti e ai finanziamenti, come è attestato dalla denominazione, la stessa può includere anche i titoli purché vengano rispettate le condizioni per la classificazione. È da considerare che nei mercati finanziari più avanzati la concessione di credito alle imprese sotto forma cartolare è molto sviluppata in relazione alla possibilità di facile smobilizzo del credito che questa forma consente, per cui in questi mercati la distinzione tra crediti e titoli risulta meno accentuata di quanto avviene sul mercato nazionale".

<sup>331</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., pag. 130.

<sup>332</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., pag. 131.

## 2.2. – RILEVAZIONE INIZIALE, SUCCESSIVA VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE

Lo IAS 39 prevede che la rilevazione iniziale di uno strumento finanziario debba avvenire al fair value incrementato dei costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisizione o emissione delle attività o passività finanziarie.

Fanno eccezione le attività o passività finanziarie al Fair Value Through Profit or Loss, il cui fair value non va incrementato dei costi di transazione. Quest'ultimi, sono costi direttamente attribuibili all'acquisto, emissione o cessione di una attività o passività finanziaria.

Il fair value di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente rappresentato dal prezzo della transazione (cioè il fair value del corrispettivo dato o ricevuto). Tuttavia, se la transazione non è avvenuta a prezzi di mercato, il fair value dello strumento finanziario deve essere stimato, utilizzando una tecnica di valutazione. La differenza rispetto al prezzo della transazione deve essere immediatamente imputata al conto economico.

Lo IAS 39 *“non fornisce indicazioni specifiche circa la configurazione di costo utilizzabile per i titoli iscritti al costo o al costo ammortizzato. L'unico riferimento negli IAS su tale aspetto è rappresentato dallo IAS 2 relativo alle rimanenze di magazzino che, benché non applicabile agli strumenti finanziari, stabilisce che il costo dei beni fungibili deve essere determinato utilizzando i criteri FIFO oppure costo medio ponderato”*<sup>333</sup>.

La tabella successiva sintetizza le regole di rilevazione iniziale dei titoli<sup>334</sup>:

<b>CATEGORIE</b>	<b>PRIMA MISURAZIONE</b>
<i>Fair value through profit or loss</i>	<i>Fair value a cui NON vanno aggiunti i costi di transazione</i>
<i>Posseduti sino alla scadenza</i>	<i>Fair Value + i costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisto di un'attività finanziaria</i>
<i>Finanziamenti e Crediti</i>	<i>Fair value + i costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisto di un'attività finanziaria</i>
<i>Disponibili per la vendita</i>	<i>Fair value + i costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisto di un'attività finanziaria</i>
<i>Altre passività finanziarie</i>	<i>Fair value + i costi di transazione direttamente attribuibili all'emissione di una passività finanziaria</i>

<sup>333</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., pag. 133.

<sup>334</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., pag. 133.

In base al principio IAS n. 39, dopo l'iscrizione iniziale, i titoli iscritti all'attivo sono valutati al loro fair value senza alcuna deduzione dei costi di transazione che l'impresa potrebbe sostenere per la vendita o altra forma di dismissione, con l'esclusione dei titoli classificati nelle seguenti categorie:

i) finanziamenti e crediti che devono essere misurati al costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo;

ii) investimenti posseduti sino alla scadenza che devono essere misurati al costo ammortizzato utilizzando il metodo dell'interesse effettivo;

iii) investimenti in titoli rappresentativi di capitale che non hanno una quotazione di mercato in un mercato "attivo" ed il cui fair value non può essere determinato in modo affidabile, e per questo sono valutati al costo.

La tabella successiva sintetizza le regole relative alle valutazioni successive dei titoli<sup>335</sup>:

<b>CATEGORIE</b>	<b>VALUTAZIONI SUCCESSIVE</b>	
	<b>Attività</b>	<b>Passività</b>
<i>Fair value through profit or loss</i>	<i>Fair Value</i>	<i>Fair Value</i>
<i>Posseduti sino alla scadenza</i>	<i>Costo ammortizzato calcolato usando il metodo dell'interesse effettivo</i>	-
<i>Finanziamenti e Crediti</i>	<i>Costo ammortizzato calcolato usando il metodo dell'interesse effettivo</i>	-
<i>Disponibili per la vendita</i>	<i>Fair Value</i>	-
<i>Titoli di capitale il cui fair value non è determinabile</i>	<i>Costo</i>	-
<i>Altre passività finanziarie</i>	-	<i>Costo ammortizzato calcolato usando il metodo dell'interesse effettivo</i>

La tabella di cui sopra sintetizza in maniera chiara alcuni aspetti di rilievo propri dello standard internazionale n. 39 evidenziando la prassi contabile di riferimento. In particolare:

- tutti i titoli classificati nelle categorie Fair value through profit or loss e Disponibili per la vendita devono essere valutati al fair value, non essendo previste distinzioni tra titoli quotati e titoli non quotati;

<sup>335</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., pag. 135.

- le partecipazioni non di controllo, collegamento o joint venture sono da classificare nel comparto Fair Value Through Profit or Loss (se possedute per negoziazione) o Disponibili per la vendita, pertanto vanno valutate al fair value.

Tutte le attività finanziarie ad eccezione di quelle misurate al Fair value Through Profit or Loss devono essere sottoposte ad un test di impairment per determinare se vi sono oggettive evidenze che possono far ritenere non interamente recuperabile il valore dell'attività<sup>336</sup>. La perdita di valore è misurata come differenza tra il valore di carico e il valore attuale dei flussi finanziari determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo ed è rilevata a conto economico.

Nella tabella seguente sono riepilogate gli effetti contabili derivanti dal test di impairment in relazione ai diversi portafogli di titoli<sup>337</sup>:

CATEGORIE	IMPAIRMENT
<i>Fair value through profit or loss</i>	Non è soggetta a svalutazioni derivanti da riduzioni di valore in quanto queste sono in pratica "assorbite" dalla valutazione al fair value
<i>Posseduti sino alla scadenza</i>	Il valore della perdita è misurato come differenza tra il valore di carico e il valore attuale dei flussi finanziari determinato usando il tasso d'interesse effettivo. La perdita è imputata al conto economico. Sono ammesse le riprese di valore.
<i>Finanziamenti e Crediti</i>	Il valore della perdita è misurato come differenza tra il valore di carico e il valore attuale dei flussi finanziari determinato usando il tasso d'interesse effettivo. La perdita è imputata a conto economico. Sono ammesse le riprese di valore.
<i>Disponibili per la vendita</i>	Il valore della perdita è determinato come differenza tra il costo d'acquisto e il fair value corrente al netto di ogni perdita precedentemente rilevata a conto economico. La perdita è imputata al conto economico in contropartita ad eventuali riserve di patrimonio netto. Sono ammesse le riprese di valore che devono essere imputate al conto economico nel caso di titoli di debito e al patrimonio netto nel caso di titoli rappresentativi di capitale.
<i>Titoli di capitale il cui fair value non è determinabile</i>	L'ammontare della perdita è dato dalla differenza tra il valore di carico ed il valore attuale dei flussi finanziari stimati scontati al tasso di rendimento corrente di mercato per attività simili. Non sono ammesse le riprese di valore.

<sup>336</sup> Cfr. OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., pag. 136, secondo cui "Oggettive evidenze sono rappresentate da: i) mancati pagamenti di interessi e del capitale; ii) probabilità di fallimento; iii) il venire meno di un mercato attivo per le difficoltà dell'emittente; iv) altri fattori che indicano che il debitore non sarà in grado di rimborsare il debito".

<sup>337</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., pag. 138

Tra i punti più particolari evidenziati dalla tabella di cui sopra, si rileva che:

- quando una diminuzione del fair value di un titolo classificato come Disponibile per la vendita è stata contabilizzata direttamente a patrimonio netto e vi è l'obiettiva evidenza che l'attività abbia subito una perdita, la perdita cumulativa che era stata rilevata direttamente a patrimonio netto deve essere rimossa dal patrimonio netto e contabilizzata nel conto economico anche se l'attività finanziaria non è stata eliminata dal bilancio<sup>338</sup>;

- se vi è una prova obiettiva che una perdita si è verificata su un investimento in uno strumento di capitale non quotato, che non è stato contabilizzato al fair value perché il suo fair value non poteva essere determinato in maniera attendibile, l'ammontare della perdita di valore è misurato come differenza tra il valore di carico dell'attività finanziaria ed il valore corrente dei flussi finanziari stimati attualizzati al tasso di mercato corrente per attività finanziarie simili. Questa perdita di valore non può essere stornata.

Infine, per quanto riguarda la cancellazione dei titoli, lo IAS 39<sup>339</sup> prevede che un'impresa cancelli un'attività finanziaria se e solo se:

a) è trasferita l'attività finanziaria e con essa sostanzialmente tutti i rischi ed i diritti contrattuali ai flussi finanziari derivanti dall'attività scadono<sup>340</sup>;

---

<sup>338</sup> Cfr. IAS 39, paragrafo 67. La perdita di valore è determinata come differenza tra costo di acquisto (al netto di eventuali ammortamenti o rimborsi) e il fair value corrente al netto di ogni perdita precedentemente rilevata a conto economico. La perdita di valore deve essere imputata a conto economico in contropartita ad eventuali riserve di patrimonio netto precostituite e di ulteriori svalutazioni dell'attivo per la differenza.

<sup>339</sup> Cfr. OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., pag. 199. Come già sottolineato nel presente capitolo nel pieno rispetto della *ratio* della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, un'impresa può cancellare un'attività finanziaria dal proprio bilancio solo se per effetto di una cessione ha trasferito i rischi e benefici connessi con lo strumento venduto.

<sup>340</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., pag. 199, secondo cui "Affinché si verifichi un trasferimento di attività finanziarie devono essere verificate alternativamente le seguenti condizioni: a) l'impresa ha trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari dell'attività finanziaria; b) l'impresa ha mantenuto i diritti a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria ma ha assunto l'obbligo di pagare gli stessi ad uno o più beneficiari nell'ambito di un accordo in cui tutte le seguenti condizioni siano verificate: - l'impresa non ha nessun obbligo a pagare somme predeterminate all'eventuale beneficiario se non quanto riceve dall'attività finanziaria originaria; - l'impresa non può vendere o impegnare l'attività finanziaria; - l'impresa ha l'obbligo di trasferire ogni flusso finanziario che raccoglie, per conto degli eventuali beneficiari, senza nessun ritardo. L'eventuale investimento dei flussi finanziari per il periodo intercorrente tra l'incasso ed il pagamento deve avvenire solo in attività finanziarie equivalenti alla cassa e comunque senza avere nessun diritto sugli eventuali interessi maturati sulle stesse somme investite. Affinché si verifichi un trasferimento di attività finanziaria che determini la cancellazione dal bilancio del cedente, all'atto di ogni trasferimento l'impresa

b) vengono meno i benefici connessi alla proprietà della stessa.

Con riferimento agli effetti contabili derivanti dalla cancellazione dei titoli si rinvia a quanto illustrato al precedente paragrafo 1.5, del presente capitolo.

### 3.- CREDITI E DEBITI

Il presente paragrafo è dedicato alla trattazione delle operazioni di classificazione, rilevazione, contabilizzazione, valutazione e cancellazione di “Crediti e Debiti”.

I principi contabili internazionali adottano un approccio ispirato ad una logica finanziaria gestionale la quale porta ad un più diffuso utilizzo della valutazione dei crediti al fair value, delle regole di applicazione della *derecognition* e della prevalenza della sostanza sulla forma.

I documenti contabili che si occupano di tali poste di bilancio sono:

- IAS 1 – “*Presentazione del bilancio*” – in base al quale i crediti devono essere inclusi tra le attività correnti, usate o realizzate come parte del normale ciclo operativo, anche quando non è previsto che siano realizzati entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio<sup>341</sup>;

---

*cedente deve valutare la portata degli eventuali rischi e benefici connessi all'attività finanziaria che mantiene. Per valutare l'effettivo trasferimento dei rischi e dei benefici occorre comparare l'esposizione dell'impresa cedente alla variabilità del valore corrente o dei flussi finanziari generati dall'attività finanziaria trasferita, prima e dopo la cessione. L'impresa cedente mantiene sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici, quando la sua esposizione alla 'variabilità' del valore attuale dei flussi finanziari netti futuri dell'attività finanziaria non cambia significativamente in seguito al trasferimento della stessa. Invece si ha il trasferimento quando l'esposizione a questa 'variabilità' non è più significativa. Esempi di un trasferimento sostanziale di rischi e benefici sono: a) la vendita incondizionata di un'attività finanziaria; b) la vendita di un'attività finanziaria insieme ad un'opzione di riacquisto dell'attività finanziaria al suo fair value al momento del riacquisto; c) la vendita di un'attività finanziaria assieme ad un'opzione put o call che è pesantemente out of the money. Esempi del mantenimento sostanziale di rischi e benefici sono: a) una transazione di vendita e riacquisto laddove il prezzo di riacquisto è fisso oppure è rappresentato dal prezzo di vendita più un premio; b) un accordo di prestito di titoli; c) la vendita di un'attività finanziaria insieme ad un total return swap che ritrasferisce l'esposizione al rischio di mercato all'impresa; d) la vendita di un'attività finanziaria insieme ad un'opzione put o call profondamente in the money; e) la vendita a breve termine di crediti in cui l'impresa garantisce di compensare il trasferente dalle perdite su crediti che è probabile che si verifichino”.*

<sup>341</sup> In proposito si segnala che lo IAS n. 1 è stato rivisto ed omologato con Regolamento (CE) n. 1274/2008 della Commissione del 17 dicembre 2008, pubblicato in G.U.C.E. il 29 novembre 2008.

- IAS 32 – “Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio”<sup>342</sup>;
- IAS 39 – “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”;
- IFRS 7 – “Strumenti finanziari: Informazioni integrative”.

L’esigenza di una loro applicazione congiunta discende<sup>343</sup> dal fatto che ognuno di tali documenti si occupa di un aspetto particolare del processo che porta alla contabilizzazione, valutazione e descrizione della natura di tali componenti dello di stato patrimoniale.

### 3.1. – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

Lo IAS 39 ricomprende i crediti e i debiti nella vasta categoria degli strumenti finanziari e quindi possono, a seconda delle loro caratteristiche, rientrare in una delle seguenti tipologie di classificazione previste da tale principio internazionale.

Facendo nostra la suddivisione propria dello IAS 39, che è stata sin dall’inizio del presente capitolo oggetto di analisi, i crediti possono rientrare in una delle categorie sotto elencate:

- Fair Value Through Profit or Loss: i) se sono detenuti per essere negoziati nel breve termine; o ii) se alla rilevazione iniziale sono designati dall’impresa come strumenti finanziari al Fair value through profit or loss;

---

<sup>342</sup> PUCCI E., *La classificazione dei crediti secondo lo IAS 39*, in Azienda & Fisco, n. 20, del 2008, pag. 19, IPSOA, secondo cui “Lo IAS 32 ha la finalità di fissare i principi che devono essere utilizzati per l’esposizione in bilancio degli strumenti finanziari dal punto di vista dell’emittente e per la classificazione dei relativi interessi, dividendi, perdite e utili... In base allo IAS 32 è richiamato dal paragrafo 8 dello IAS 39, un’attività finanziaria è qualsiasi attività che sia: a) una disponibilità liquida o equivalente la quale comprende la cassa ed i depositi a vista detenuti dall’impresa presso le istituzioni finanziarie. Le disponibilità liquide equivalenti possono essere designate come investimenti disponibili per la vendita, investimenti posseduti per essere detenuti sino alla scadenza o finanziamenti erogati a terzi con scadenza non superiore ai tre mesi dalla data di acquisizione; b) un diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un’altra impresa; c) un diritto contrattuale a scambiare strumenti finanziari con un altro soggetto a condizioni potenzialmente favorevoli; d) strumenti rappresentativi del capitale di un’altra azienda; e) un contratto che sarà o potrà essere regolato in azioni proprie dell’entità. Tale contratto può assumere o meno i connotati di un derivato regolato mediante lo scambio di titoli partecipativi. In particolare la guida applicativa dello IAS 32 precisa che esempi di attività finanziarie che rappresentano un diritto contrattuale alla futura riscossione di disponibilità liquide e di correlate passività finanziarie sono: a) i crediti verso clienti e debiti verso fornitori; b) effetti attivi e passivi; c) crediti e debiti per prestiti; d) crediti e debiti per titoli obbligazionari”.

<sup>343</sup> PUCCI E., *La classificazione dei crediti secondo lo IAS 39*, op. cit.

▪ Finanziamenti e Crediti: crediti con pagamenti fissi o determinabili non quotati in un mercato attivo, ad eccezione di quelli classificati come Disponibili per la vendita o come Fair Value Through Profit or Loss. Rientrano in questa definizione anche i crediti commerciali a breve termine ed i depositi presso banche;

- Posseduti sino alla scadenza: crediti con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che l'impresa ha intenzione e oggettiva capacità di detenere sino alla scadenza, ad eccezione di quelli classificati come Disponibili per la vendita o come Fair value through profit or loss;

- Disponibili per la vendita: categoria residuale, qualora non si intenda classificare il credito in forma diversa<sup>344</sup>.

Lo IAS 39 prevede la classificazione dei debiti, quali passività finanziarie nelle seguenti categorie:

- Fair value through profit or loss: passività detenute per essere negoziate nel breve termine;

- Altre passività finanziarie: comprende le passività che non vengono gestite con un'ottica di trading.

### 3.2. – RILEVAZIONE INIZIALE, SUCCESSIVA VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE

Lo IAS 39 prevede<sup>345</sup> che la rilevazione iniziale di uno strumento finanziario debba avvenire al fair value incrementato dei costi di transazione<sup>346</sup> direttamente

---

<sup>344</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., pag. 148, secondo cui “possono rientrare nella categoria Disponibili per la vendita unicamente quei crediti per i quali pur non nell’ambito di un’attività di trading vi è la volontà di cederli (per esempio finanziamenti in pool che la banca capofila del pool ha intenzione di ricollocare presso altre banche oppure i crediti che si intendono cartolarizzare). Lo IAS 39 non consente invece di classificare nella categoria Posseduti sino alla scadenza i rapporti creditizi che rientrano nella definizione di Finanziamenti e Crediti”.

<sup>345</sup> Cfr. PUCCI E., *La classificazione dei crediti secondo lo IAS 39*, op. cit., secondo cui “lo IAS 39 stabilisce che un’attività finanziaria deve essere rilevata nello stato patrimoniale unicamente nel momento in cui si diventa parte del contratto. In particolare le attività e le passività connesse ad un impegno irrevocabile, inteso come impegno vincolante per lo scambio di predeterminate risorse ad un prezzo ed a date prestabilite, ad acquistare o vendere beni o servizi, generalmente sono rilevate quando almeno una delle parti ha adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali come, ad esempio, l’invio, la consegna di beni o la resa dei servizi promessi. Una volta stabilito



attribuibili all'acquisizione o emissione delle attività o passività finanziarie. Fanno eccezione le attività o passività finanziarie al Fair value through profit or loss, il cui fair value non va incrementato dei costi di transazione.

La tabella successiva sintetizza le regole di rilevazione iniziale dei crediti e debiti<sup>347</sup>:

<i>CATEGORIE</i>	<i>PRIMA ASSEGNAZIONE</i>
<i>Fair value through profit or loss</i>	<i>Fair value a cui NON vanno aggiunti i costi di transazione</i>
<i>Finanziamenti e Crediti</i>	<i>Fair Value + i costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisto di un'attività finanziaria</i>
<i>Posseduti sino alla scadenza</i>	<i>Fair value + i costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisto di un'attività finanziaria</i>
<i>Disponibili per la vendita</i>	<i>Fair value + i costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisto di un'attività finanziaria</i>
<i>Altre passività finanziarie</i>	<i>Fair value + i costi di transazione direttamente attribuibili all'emissione di una passività finanziaria</i>

Si ritiene opportuno in questa sede sintetizzare brevemente il trattamento contabile dei crediti e debiti a breve termine in considerazione delle peculiarità che presentano, infatti ad essi non si applica né il costo ammortizzato né l'attualizzazione in sede di determinazione dell'impairment<sup>348</sup>. Va premesso che lo IAS 39 non fornisce nessuna definizione in riferimento all'espressione "breve termine" per cui è auspicabile rifarsi ad un concetto analogo espresso dallo IAS 1.

Ai sensi dello IAS 1, un'attività deve essere classificata come "corrente" quando essa è posseduta principalmente per essere negoziata o si suppone debba essere realizzata entro dodici mesi dalla data del bilancio<sup>349</sup>. Analogamente, lo IAS

---

*che esiste l'impegno si procede ad applicare la procedura di valutazione la quale si scompone nel momento della valutazione iniziale ed in quello della stima successiva*“.

<sup>346</sup> Tali componenti negativi sono capitalizzati unicamente quando, oltre ad essere direttamente connessi all'acquisizione di servizi esterni e direttamente imputabili alla transazione, sono anche sostenuti in via anticipata e determinati o determinabili nel momento in cui la stessa è posta in essere. Cfr. OIC, "Sub capitolo II – Crediti e debiti", in *Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit.

<sup>347</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., pag. 151.

<sup>348</sup> Cfr. IAS 32, par. 88 prevede che "per strumenti finanziari quali crediti e debiti commerciali a breve termine, non è necessaria alcuna indicazione sul fair value (valore equo) quando il valore contabile è un'approssimazione ragionevole del fair value (valore equo)".

<sup>349</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., secondo cui è "è ragionevole ritenere che possano essere considerati a breve termine tutti i crediti e debiti per i quali la componente temporale ha scarsa rilevanza nella valorizzazione" ed inoltre "può essere ragionevolmente accettata la prassi di non attualizzare i flussi sin dalla loro iscrizione iniziale, attribuendo in maniera lineare a conto economico e per tutta la durata

1 propone per le passività finanziarie la classificazione come corrente se l'estinzione è dovuta entro 12 mesi dalla data del bilancio o se posseduta per essere negoziata.

Dopo l'iscrizione iniziale, i crediti devono essere valutati al costo ammortizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo<sup>350</sup> a meno che non siano stati classificati nelle categorie FVTPL o Disponibili per la vendita per le quali la misurazione deve essere effettuata al fair value.

La tabella successiva sintetizza le regole relative alle valutazioni successive dei crediti e debiti<sup>351</sup>:

CATEGORIE	VALUTAZIONI SUCCESSIVE	
	Attività	Passività
<i>Fair value through profit or loss</i>	<i>Fair Value</i>	<i>Fair Value</i>
<i>Finanziamenti e Crediti</i>	<i>Costo ammortizzato calcolato usando il metodo dell'interesse effettivo</i>	-
<i>Posseduti sino alla scadenza</i>	<i>Costo ammortizzato</i>	-

contrattuale dei finanziamenti i relativi costi di transazione e commissioni direttamente riferibili". Lo IAS 39, par. AG79, prevede che "i crediti e debiti a breve termine sprovvisti di un tasso d'interesse prestabilito possano essere valutati al loro valore originale se l'effetto dell'attualizzazione è irrilevante".

<sup>350</sup> Cfr. PUCCI E., *La classificazione dei crediti secondo lo IAS 39*, op. cit., secondo cui "Successivamente alla rilevazione iniziale si deve procedere all'applicazione delle regole dello IAS 39 per le stime successive, per quanto riguarda i finanziamenti ed i crediti la loro valutazione deve avvenire con il metodo del costo ammortizzato, adottando il criterio dell'interesse effettivo, con l'avvertenza che in ogni caso la valorizzazione degli stessi dipende dalla loro classificazione a breve o a lungo termine. Infatti nel primo caso si considera il valore contabile delle attività finanziarie come una ragionevole approssimazione del loro fair value in quanto, essendo il recupero previsto entro breve termine, non si applica il procedimento di attualizzazione in sede di applicazione dell'impairment test. Nella seconda fattispecie, invece, è prevista la valutazione con il metodo del costo ammortizzato il quale rappresenta il valore a cui il credito è stato misurato al momento della rilevazione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o ridotto dell'ammortamento complessivo, adottando il criterio dell'interesse effettivo e dedotta qualsiasi riduzione di valore correlata ad una situazione di irrecuperabilità, operata direttamente mediante un accantonamento a conto economico. Il criterio dell'interesse effettivo permette di stimare il costo ammortizzato di un'attività o di un gruppo di attività finanziarie e di ripartire gli oneri e proventi finanziari lungo il periodo di vita della stessa. Il tasso d'interesse effettivo è individuabile in quel tasso mediante il quale è possibile attualizzare i pagamenti, compresi gli oneri accessori, o gli incassi futuri stimati, considerando eventuali pagamenti anticipati o opzioni all'acquisto, e senza considerare le eventuali perdite future che si possono verificare lungo la vita attesa della posta finanziaria. Qualora l'attività o la passività siano a tasso variabile. Sarà necessario rivedere periodicamente i flussi finanziari al fine di riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e, conseguentemente, determinare un diverso tasso di interesse effettivo. Nella pratica aziendale il tasso utilizzato per la determinazione del costo ammortizzato è il tasso interno di rendimento (TIR, o IRR Internal Interest Rate o TIM Tasso Implicito) il quale indica il rendimento percentuale dell'investimento, considerando i flussi monetari da esso generati, e che rende identici, nel processo di attualizzazione, i valori dei flussi positivi e negativi".

<sup>351</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., pag. 135.

	<i>calcolato usando il metodo dell'interesse effettivo</i>	
<i>Disponibili per la vendita</i>	<i>Fair Value</i>	-
<i>Titoli di capitale il cui fair value non è determinabile</i>	<i>Costo</i>	-
<i>Altre passività finanziarie</i>	-	<i>Costo ammortizzato calcolato usando il metodo dell'interesse effettivo</i>

Come per i titoli, il principio IAS 39 (paragrafo 58) richiede che una società valuti, ad ogni chiusura di bilancio, se vi sia evidenza che un'attività finanziaria abbia subito una riduzione di valore (impairment). Sono sottoposte ad “*impairment test*” tutte le attività finanziarie, ad eccezione di quelle misurate al Fair value through profit or loss, per determinare se vi sono oggettive evidenze che possono far ritenere non interamente recuperabile il valore dell'attività.

La riduzione di valore può non essere associabile ad uno specifico evento, ma può essere la risultanza di diversi fattori. I casi in cui è possibile individuare obiettiva evidenza che un'attività finanziaria abbia subito una riduzione di valore, includono le seguenti informazioni (paragrafo 59, IAS 39):

- a) significative difficoltà finanziarie dell'emittente o obbligato;
- b) violazione degli accordi contrattuali, quale un inadempimento o un mancato pagamento;
- c) l'estensione dal prestatore al debitore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, di una concessione che il prestatore non avrebbe mai preso in considerazione;
- d) diviene probabile che il debitore dichiari fallimento o acceda ad altre procedure concorsuali;
- e) la scomparsa da un mercato “attivo” di quell'attività finanziaria a seguito alle difficoltà finanziarie dell'emittente;
- f) una diminuzione misurabile nei flussi finanziari stimati di un gruppo di attività finanziarie.

Nella tabella seguente sono riepilogate gli effetti contabili derivanti dal test di impairment dei crediti e debiti<sup>352</sup>:

<sup>352</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., pag. 157.

CATEGORIE	IMPAIRMENT
<i>Fair value through profit or loss</i>	Non è soggetta a svalutazioni derivanti da riduzioni di valore in quanto queste sono in pratica “assorbite” dalla valutazione al fair value
<i>Finanziamenti e Crediti</i>	Il valore della riduzione è misurato come differenza tra il valore di carico e il valore attuale dei flussi finanziari determinato usando il tasso d’interesse effettivo. La riduzione di valore è imputata a conto economico. Sono ammesse le riprese di valore.
<i>Posseduti sino alla scadenza</i>	Il valore della riduzione è misurato come differenza tra il valore di carico e il valore attuale dei flussi finanziari determinato usando il tasso d’interesse effettivo. La riduzione di valore è imputata al conto economico. Sono ammesse le riprese di valore.
<i>Disponibili per la vendita</i>	Il valore della riduzione è determinato come differenza tra il costo d’acquisto e il fair value corrente al netto di ogni perdita precedentemente rilevata a conto economico. Se una diminuzione nel fair value è stata inizialmente rilevata a patrimonio ma esiste evidenza oggettiva che l’attività ha subito una riduzione di valore, tale riduzione cumulata dovrà esser stornata e rilevata a conto economico anche se l’attività non è stata dismessa.

Si precisa che, se in un esercizio successivo l’ammontare della riduzione di valore diminuisce, può essere rilevata una ripresa di valore a condizione che la diminuzione sia collegata ad un evento verificatosi dopo la precedente svalutazione. Dunque occorre che il ripristino di valore sia riferibile a situazioni sorte o conosciute successivamente alla rilevazione della riduzione di valore. Ciò sta a significare che un errore o una revisione soggettiva della stima non supportata da fatti o eventi successivi non possono generare una ripresa di valore.

La rivalutazione di un credito può essere effettuata sino a ripristinare il valore contabile che lo stesso avrebbe avuto alla medesima data della rivalutazione nel caso in cui la diminuzione di valore non fosse mai stata rilevata. In sostanza è il medesimo limite oggi vigente con la differenza che anziché riferirsi al costo originario si collega al costo ammortizzato.

In relazione alla derecognition dei crediti e debiti si rinvia a quanto illustrato al precedente paragrafo 1.5, del presente capitolo.

## 4.- CONTRATTI DERIVATI

### 4.1. – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

Un derivato è uno strumento finanziario riconducibile entro l'ambito di applicazione dello IAS 39 avente tutte e tre le seguenti caratteristiche:

*“a) il suo valore cambia in relazione ai cambiamenti di uno specifico tasso di interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una merce, del tasso di cambio di una valuta estera, di un indice di prezzi o tassi, di un rating creditizio o di un indice di credito o di altre variabili;*

*b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che è più piccolo di quello che sarebbe richiesto da altri tipi di contratti da cui ci si possono aspettare risposte simili al variare dei fattori di mercato;*

*c) è regolato ad una data futura”<sup>353</sup>.*

La definizione di cui sopra viene ripresa anche dall'OIC<sup>354</sup>, relativo alle informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione delle società, in base al quale *“uno strumento finanziario derivato è così definito in quanto il proprio valore deriva da quello di attività sottostanti (attività reali o finanziarie) o perché è correlato all'andamento di nozionali sottostanti legati all'andamento di tassi di mercato (ad esempio di interesse o di cambio) ovvero di indici (ad esempio di borsa o dei prezzi)”*.

Come già rilevato, il ricorso a strumenti finanziari derivati può avvenire per finalità di copertura dei rischi finanziari connessi a portafogli o strumenti già detenuti (*hedging*) o per finalità speculative.

---

<sup>353</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, “Sub capitolo III – Contratti Derivati”, op. cit., pag. 161. Inoltre si ritiene opportuno evidenziare in questa sede che i principi contabili statunitensi (US GAAP) stabiliscono requisiti simili, fatta eccezione per le condizioni del contratto derivato, che devono richiedere o permettere il regolamento netto. Alla luce di tale precisazione si osserva che esistono alcuni strumenti derivati, come ad esempio le opzioni e i contratti a termine per l'acquisto di azioni non quotate, che rientrano nella definizione degli IFRS, ma non in quella degli US GAAP. Dai Principi contabili Italiani i derivati sono trattati generalmente come “operazioni fuori bilancio” ed eventualmente classificati nei conti d'ordine, informazioni specifiche sui derivati sono fornite nella nota integrativa, nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti.

<sup>354</sup> OIC, *Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (artt. 2427 bis e 2428, comma 2, n. 6 bis c.c.)*, Marzo 2006.

Lo IAS 39 prevede una distinzione<sup>355</sup> tra derivati utilizzati per operazioni di *copertura*<sup>356</sup> e derivati utilizzati per operazioni *speculative*. I primi sono derivati designati come tali il cui *fair value* o i cui flussi finanziari si prevede compensino le variazioni di *fair value* o di flussi finanziari dell'elemento oggetto di copertura. Per queste operazioni è necessario pertanto valutare l'efficacia della copertura, che rappresenta il livello al quale l'impiego dello strumento di copertura comporta la compensazione dei cambiamenti di *fair value* o di flussi finanziari attribuibili ad un rischio coperto. In proposito si evidenzia che lo IAS 39 prevede tre tipologie di coperture:

- la prima, denominata *fair value hedge*, ha l'obiettivo di coprire l'esposizione alla variazione del *fair value* di una posta di bilancio attribuibile ad un particolare rischio. Con l'operazione di copertura, quindi, si compensa la variazione del *fair value* di un elemento coperto con l'opposta variazione del *fair value* dello strumento di copertura. Tale compensazione è riconosciuta attraverso la rilevazione a conto economico delle variazioni di valore, riferite sia alla posta coperta (per quanto riguarda le variazioni prodotte dal fattore di rischio sottostante), sia allo strumento di copertura. L'eventuale differenza, che rappresenta la parziale inefficacia della copertura, ne costituisce di conseguenza l'effetto economico netto. Un esempio tipico di *fair value hedge* è rappresentato dalla copertura di un'attività a tasso fisso tramite un IRS (*interest rate swap*) nel quale l'impresa paga un tasso fisso (cioè il tasso di rendimento del titolo) e riceve un tasso variabile. In questo esempio l'operazione di copertura ha l'obiettivo di coprire la variazione del valore di mercato del titolo a tasso fisso dovuta alla variazione dei tassi di interesse;

- la seconda, denominata *cash flow hedge*, ha l'obiettivo di coprire l'esposizione a variazioni dei flussi finanziari futuri attribuibili a particolari rischi associati a poste del bilancio. In questo caso, le variazioni di *fair value* del derivato sono riportate nel patrimonio netto, per la quota efficace della copertura, e sono rilevate a conto economico solo quando, con riferimento alla posta coperta,

---

<sup>355</sup> OIC, *Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione* (artt. 2427 bis e 2428, comma 2, n. 6 bis c.c.), op. cit.

<sup>356</sup> Cfr. PUCCI E. – SCAPPINI L., *I derivati di copertura: rappresentazione contabile e riflessi fiscali*, in *Il Fisco* n. 33, del 13 settembre 2010; ARISTEIA, *Aspetti contabili dei derivati di copertura*, Documento n. 58, aprile 2006.

si manifesti la variazione dei *cash flow* da compensare. Se la copertura non si dimostra efficace la variazione di *fair value* del contratto di copertura deve essere imputata al conto economico. La copertura, tramite un *interest rate swap*, della variabilità dei flussi finanziari associati ad un titolo a tasso variabile, rappresenta un tipico esempio di *cash flow hedge*. Attraverso la stipula del contratto di copertura si trasferisce ad un altro operatore il tasso variabile che viene incassato sul titolo e si acquisisce un determinato tasso fisso. In questo modo si trasforma di fatto il rendimento del titolo da un tasso variabile soggetto alle future variazioni dei tassi di interesse ad un tasso fisso con il risultato di stabilizzare i futuri *cash flow* rivenienti dal titolo;

- la terza tipologia di copertura attiene alla copertura dei rischi di un investimento in una gestione estera espresso in valuta. Queste operazioni di copertura devono essere contabilizzate allo stesso modo del *cash flow hedge*

Gli strumenti finanziari derivati *speculativi* identificano, invece, contratti il cui valore sia legato (deriva), dalle variazioni nel prezzo dell'attività finanziaria sottostante e dalla sua capacità di essere oggetto di pronta negoziazione su un mercato, ma non sono detenuti dall'azienda con l'obiettivo di copertura di un rischio.

Con riferimento ai principali elementi che identificano gli strumenti derivati di copertura da quelli non di copertura (cosiddetti *speculativi*)<sup>357</sup> previsti dallo IAS 39, gli stessi possono essere sintetizzati come segue.

Possono essere designati<sup>358</sup> come strumenti di copertura tutti gli strumenti derivati con alcune eccezioni. In particolare, non rappresentano strumenti di copertura i seguenti:

---

<sup>357</sup> PUCCI E. – SCAPPINI L., *I derivati speculativi. Rappresentazione contabile e riflessi fiscali*, in Il Fisco n. 39, del 26 luglio 2010, secondo cui “*si può dire che i derivati speculativi vengono acquisiti al mero scopo di ottenere un guadagno e, quindi, assumendo un rischio che non è controbilanciato da alcun'altra posta posseduta. Da altro lato, si può arrivare ad una definizione negativa dei derivati speculativi e ciò definire quali siano quelli di copertura, con la conseguenza, che gli altri saranno derivati trading. Simile approccio appare più utile, in quanto sia gli IAS, sia la legislazione interna offrono chiare definizioni dei derivati di copertura... Qui si aggiunge soltanto, al fine di rendere il più possibile chiaro il concetto di copertura, come, sempre secondo lo IAS n. 39, non siano mai strumenti derivati di copertura: 1) le opzioni emesse, a meno che non abbiano lo scopo di coprire opzioni acquistate; 2) i derivati collegati ad uno strumento di capitale il cui fair value non può essere attendibilmente misurato e sia prevista la consegna fisica dello strumento coperto; 3) i derivati che non coinvolgono una parte esterna all'impresa*”.

<sup>358</sup> OIC, *Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (artt. 2427 bis e 2428, comma 2, n. 6 bis c.c.)*, op. cit.

- le opzioni emesse a meno che non siano destinate a coprire opzioni acquistate;
- un derivato collegato ad uno strumento di capitale il cui *fair value* non può essere attendibilmente misurato e sia prevista la consegna fisica dello strumento coperto;
- i titoli propri rappresentativi di patrimonio netto;
- i derivati che non coinvolgono una parte esterna all'impresa.

I derivati di copertura sono finalizzati a neutralizzare gli effetti economici negativi riconducibili a variazioni avverse:

- del *fair value* di attività e passività finanziarie esistenti (ad esempio un finanziamento a tasso fisso);
- dei flussi di cassa attesi relativi ad attività o passività esistenti (ad esempio titoli obbligazionari a tasso variabile);
- del *fair value* di un impegno irrevocabile;
- dei flussi di cassa attesi relativi ad un'operazione non contabilizzata la cui realizzazione è altamente probabile.

Ne consegue che i derivati di copertura sono tali solo qualora si preveda che i relativi *fair value* o flussi finanziari compensino le variazioni di *fair value* o di flussi finanziari dell'elemento oggetto di copertura. Per queste operazioni è quindi necessario valutare l'efficacia della copertura; essa rappresenta il livello al quale l'impiego dello strumento finanziario comporta la compensazione dei cambiamenti di *fair value* o di flussi finanziari attribuibili ad un rischio coperto.

La relazione di copertura, in base alle previsioni del principio contabile internazionale, è considerata efficace se il rapporto fra le variazioni di valore (o di flussi di cassa attesi) dello strumento sottostante e le variazioni contrapposte dello strumento derivato è compreso tra l'80%-125%. Le informazioni volte ad identificare la relazione di copertura di uno strumento derivato sono le seguenti<sup>359</sup>:

- l'obiettivo della copertura: (*fair value* o flussi di cassa dell'elemento coperto);
- la tipologia della copertura: (*fair value hedge*, *cash flow hedge*, copertura di un investimento netto in un'operazione estera);

---

<sup>359</sup> OIC, *Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (artt. 2427 bis e 2428, comma 2, n. 6 bis c.c.)*, op. cit.



- lo strumento di copertura: (descrizione delle principali caratteristiche dello strumento finanziario di copertura);
- l'elemento coperto: (descrizione delle principali caratteristiche dello strumento che si intende coprire);
- l'efficacia della copertura: (modalità di effettuazione del test di efficacia, metodologia prescelta per effettuare il test di efficacia retrospettiva e prospettica).

Poiché la sussistenza dei presupposti della relazione di copertura non può essere solamente dichiarata le precedenti informazioni devono essere riportate nelle note di bilancio ed adeguatamente commentate.

Gli strumenti che rientrano nell'ambito della definizione di strumento derivato possono essere suddivisi in derivati finanziari e derivati creditizi. I primi sono rappresentati dalle seguenti principali categorie:

a) contratti a termine, rappresentati da strumenti le cui principali categorie sono costituite dai contratti *forward* e dai *futures* ; essi prevedono lo scambio tra due parti di un determinato bene a una data futura e ad un prezzo prefissati al momento della stipula del contratto. Oggetto del contratto possono essere sia merci (*commodities*), che prevedono la consegna fisica del bene a scadenza, strumenti finanziari, indici di borsa o valute;

b) opzioni, rappresentate da strumenti che attribuiscono all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (nel caso delle opzioni *call*) o di vendere (nel caso delle opzioni *put*) attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati) o reali (merci e *commodities*) ad un prezzo prefissato (*strike price*) ad una certa data (opzione europea) o entro la stessa data (opzione americana). Il diritto è rilasciato dal venditore all'acquirente dietro la corresponsione di un premio che rappresenta la perdita potenziale massima a cui va incontro chi acquista;

c) *swap* , rappresentati da strumenti mediante i quali due parti si impegnano a scambiarsi tra di loro, a date prestabilite, flussi di cassa secondo uno schema convenuto.

I derivati creditizi sono contratti che perseguono la finalità di trasferire il rischio creditizio sottostante ad una determinata attività dal soggetto che acquista protezione al soggetto che vende protezione. In tali operazioni l'oggetto della

transazione è rappresentato dal rischio di credito in capo ad un prenditore finale di fondi. Tali contratti si possono distinguere in:

a) credit default swap, contratti nei quali il venditore di protezione deve adempiere all'obbligazione prevista dal contratto al verificarsi di un determinato evento;

b) credit spread swap/option, nei quali l'obbligo ad adempiere del venditore di protezione dipende dall'andamento di mercato di un'entità di riferimento;

c) total rate of return swap, nei quali l'acquirente ed il venditore di protezione si scambiano l'ammontare dei flussi di cassa generati da un'entità di riferimento e quelli legati ad un tasso di interesse di mercato maggiorato o diminuito di un determinato spread.

Tali strumenti finanziari possono essere standardizzati e quotati in mercati regolamentati ovvero definiti su misura in relazione alle specifiche esigenze degli operatori e trattati da istituzioni finanziarie nell'ambito di circuiti specializzati (cosiddetti prodotti *over the counter*). Appartengono alla prima categoria i contratti *futures* e le opzioni (*call* e *put*) quando esse sono negoziate sui mercati regolamentati. I contratti a termine *forward*, le opzioni non quotate, nonché gli *swap* ed i derivati creditizi, viceversa, appartengono alla categoria degli strumenti *over the counter*.

In Dottrina<sup>360</sup>, il contratto derivato è stato definito quale “*contratto bilaterale, ad esecuzione differita, caratterizzato da una forte componente di aleatorietà, avente a referente un'entità economica, reale o astratta, e ad oggetto il differenziale di valore assunto nel tempo da tale entità*”.

Lo IAS 39, pertanto, prevede la classificazione degli strumenti finanziari in tre tipologie<sup>361</sup>:

- di trading, cioè speculativi, che lo IAS 39 considera in modo residuale come quelli “*non di copertura*”;

- di copertura, cioè copre i rischi (finanziari, di interessi o di credito) dell'azienda legati ai flussi di cassa o al fair value;

- *embedded*, cioè incorporati in un altro strumento ospitante<sup>362</sup>. Un derivato incorporato provoca la modifica dei flussi di cassa di uno strumento finanziario in

<sup>360</sup> GIRINO E., *I contratti derivati*, Giuffré, Milano 2001, pag. 5.

<sup>361</sup> AA.VV., *Principi contabili internazionali*, op. cit., pag. 624.

base alle variazioni di uno specifico tasso d'interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una merce, di un tasso di cambio, di un indice dei prezzi o di tantissimi altre variabili.

#### 4.2. – RILEVAZIONE INIZIALE, SUCCESSIVA VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE

In proposito è opportuno ricordare che, relativamente alla metodologia di trattamento contabile dei derivati, vi sono alcune differenze con i principi contabili italiani<sup>363</sup> rispetto agli IAS/IFRS.

Gli IAS/IFRS specificano le regole di rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari. Infatti, tutti gli strumenti derivati in sede di rilevazione

---

<sup>362</sup> AA.VV., *Principi contabili internazionali*, op. cit., pag. 625, secondo cui “Un derivato incorporato o implicito (“embedded derivative”) è un derivato incluso in un contratto “combinato” che contiene, oltre al derivato, anche un contratto non derivato c.d. contratto ospite. L'accertamento dell'esistenza di un derivato implicito avviene verificando l'esistenza di particolari clausole contrattuali che modificano la natura economica del contratto principale ed il relativo profilo di rischio inserendo in essi elementi che, qualora fossero contenuti in un contratto a se stante, sarebbero coerenti con la definizione di strumento derivato”.

<sup>363</sup> PRICEWATERHOUSECOOPERS, *Principi contabili internazionali. Analogie e differenze. IFRS, US GAAP e Principi italiani*, a cura di PORTALUPI A., 2008, Milano, secondo cui “La metodologia del fair value non è accettata dalle norme del Codice civile italiano. Gli strumenti finanziari derivati vengono contabilizzati nei conti d'ordine (sistemi impropri) o nel contenuto della nota integrativa (punto 9 dell'art. 2427) per gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. Il 3° comma dell'art. 2427-bis (Informazioni relative al valore equo fair value degli strumenti finanziari) dispone che nella nota integrativa il fair value sia determinato con riferimento al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è individuabile facilmente un mercato attivo. Il paragrafo C.VII (Le operazioni “fuori bilancio” su strumenti derivati) del principio Contabile nazionale n. 19 prevede che alle operazioni fuori bilancio relative a contratti derivati (di copertura e speculativi) su titoli, valute, interessi e indici di borsa debbano applicarsi gli stessi criteri di valutazione stabiliti per le corrispondenti attività e passività “in bilancio”. Di conseguenza le perdite nette maturate in relazione alle operazioni in oggetto devono essere in appositi fondi (con l'aggiunta di altre voci secondo l'art. 2423-ter del Codice civile) del passivo di stato patrimoniale ricomprese nella voce B.3 (a titolo puramente esemplificativo, le perdite presunte stimate a fine esercizio, relative a contratti derivati speculativi, devono essere appostate nella voce C.17 – Proventi e oneri finanziari – del Conto economico e in quella B) Fondi per rischi e oneri, 3) “altri” dello stato patrimoniale). Inoltre ricordiamo che anche gli US GAAP disciplinano la materia mentre per quanto riguarda il nostro Paese attualmente non esiste un principio contabile che tratti specificatamente la rilevazione e la valutazione degli strumenti derivati, fatta eccezione per i contratti a termine su cambi. I principi italiani richiedono specifiche informazioni nelle note al bilancio, mentre per le istituzioni finanziarie sono stabilite specifiche norme di legge (D.Lgs. n. 87/1998)“.

iniziale sono iscritti nello stato patrimoniale come attività o passività finanziarie al valore di fair value alla data di acquisizione<sup>364</sup>.

Come già indicato uno strumento finanziario può essere rilevato<sup>365</sup> alla data di negoziazione dello stesso o alla data di regolamento dell'operazione nel caso di contratti "regular way"<sup>366</sup>. Tuttavia, ai sensi dello IAS 39, un contratto che richiede o consente il regolamento mediante lo scambio di un saldo netto corrispondente alle variazioni di valore del contratto non rappresenta un'operazione a pronti non regolata e quindi non rappresenta un contratto *regular way*. Pertanto, tali contratti derivati dovranno essere rilevati al momento in cui sorge l'impegno, cioè alla data di negoziazione. Anche per i contratti di opzione lo IAS 39 richiede la rilevazione quando l'acquirente e l'emittente assumono l'impegno contrattuale.

Lo IAS n. 39 prevede che tutti i contratti derivati speculativi devono essere classificati nella categoria *Fair value through profit or loss* (FVTPL). La ragione di questa disposizione discende dalla necessità di dover valutare tali contratti esclusivamente con il criterio del fair value. Trattandosi di strumenti che in sede di sottoscrizione generalmente non prevedono il sostenimento di un costo ed il cui ammontare conseguentemente viene rilevato unicamente nei conti di memoria o negli impegni, la necessità di fare emergere nello stato patrimoniale queste operazioni ha indotto gli estensori dei principi internazionali ad imporre per essi sempre il criterio del fair value. Ricordiamo inoltre che lo IAS n. 39 prevede che la rilevazione iniziale di uno strumento finanziario debba avvenire al fair value incrementato dei costi di transazione ad eccezione di tutte le attività o passività finanziarie rientranti nella categoria FVTPL in cui il fair value non va incrementato dei costi di transazione. Pertanto, eventuali costi o proventi riconducibili a contratti derivati devono essere imputati direttamente la conto economico.

---

<sup>364</sup> Cfr. PRICEWATERHOUSECOOPERS, *Principi contabili internazionali. Analogie e differenze. IFRS, US GAAP e Principi italiani*, op. cit. in cui è stato evidenziato che mentre l'impostazione IAS/IFRS è analoga agli US GAAP, i nostri principi contabili nazionali prevedono l'iscrizione iniziale degli strumenti derivati al costo.

<sup>365</sup> OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, "Sub capitolo III – Contratti Derivati", op. cit., pag. 163.

<sup>366</sup> Il paragrafo 9 dello IAS 39 definisce *regular way* un contratto di acquisto o di vendita di attività finanziarie che richiede la consegna entro termini stabiliti da regole o convenzioni di mercato.

Per molti derivati il costo iniziale, al netto dei costi di transazione, è nullo o quasi; di conseguenza, il pagamento di commissioni up-front a pronti può essere considerato:

- come il costo iniziale del derivato e quindi iscritto a stato patrimoniale (soluzione suggerita dall'OIC<sup>367</sup>);
- alla stessa stregua di un flusso di cassa contrattualmente dovuto e perciò iscritto a conto economico.

Le valutazioni successive dovranno essere effettuate in base al fair value con imputazioni delle oscillazioni del fair value al conto economico, fatta eccezioni per i derivati utilizzati per le coperture dei cash flow<sup>368</sup> oppure delle partecipazioni nette in entità estere<sup>369</sup>.

Per quanto riguarda la rilevazione iniziale dei derivati impliciti, gli stessi sono separati dal contratto principale per essere rilevati e valutati qualora le caratteristiche economiche e i rischi dello strumento derivato implicito non sono chiaramente e strettamente collegati con quelli del contratto principale e lo strumento ibrido nel suo complesso non è valutato al valore di mercato con imputazione degli effetti a conto economico. In caso di separazione il valore attribuito al contratto principale è determinato considerando il costo dello strumento ibrido ridotto del valore di mercato del derivato implicito; la valutazione del contratto principale avviene secondo le disposizioni dei principi ad esso applicabili. Se un'impresa non è in grado di valutare separatamente un

---

<sup>367</sup> Cfr. OIC, Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, Dicembre 2004.

<sup>368</sup> Cfr. PRICEWATERHOUSECOOPERS, *Principi contabili internazionali. Analogie e differenze. IFRS, US GAAP e Principi italiani*, op. cit., secondo cui “Gli strumenti di copertura sono valutati al fair value, ove gli utili e le perdite derivanti dallo strumento di copertura, nel caso in cui gli strumenti stessi siano efficaci, sono inizialmente differiti nel patrimonio netto e successivamente contabilizzati a conto economico in concomitanza con la contabilizzazione relativa alla voce oggetto di copertura. Gli utili e le perdite derivanti da strumenti finanziari, utilizzati per la copertura di acquisizioni previste di attività e passività non finanziarie, possono essere inclusi nel costo dell'attività o della passività (c.d. basis adjustment). L'approccio US GAAP è simile agli IFRS anche se il c.d. approccio basis adjustment non è consentito. Per gli US GAAP tutti gli utili e le perdite sono successivamente inclusi nel conto economico nello stesso momento del riconoscimento differito della voce coperta”.

<sup>369</sup> Cfr. PRICEWATERHOUSECOOPERS, *Principi contabili internazionali. Analogie e differenze. IFRS, US GAAP e Principi italiani*, op. cit., secondo cui “Il trattamento contabile è simile alle coperture dei flussi di cassa. Lo strumento di copertura è valutato al fair value con differimento nel patrimonio netto di eventuali utili/perdite, nella misura in cui la copertura è efficace, insieme alle differenze di cambio derivanti dalla partecipazione estera. Tali utili/perdite sono trasferiti al conto economico al momento della vendita della partecipazione”.

derivato incorporato che dovrebbe essere separato dal contratto che lo ospita, l'intero contratto ibrido dovrà essere considerato un'attività o passività finanziaria destinata alla negoziazione.

Nell'ipotesi in cui il fair value di un derivato incorporato non può essere valutato in maniera affidabile, dovrà essere calcolato come differenziale tra il fair value del contratto ibrido ed il fair value del contratto ospitante, se quest'ultimo può essere determinato applicando lo IAS 39. Se anche in questo modo non è possibile determinare il valore del contratto incorporato, lo strumento ibrido deve essere classificato come destinato alla negoziazione. Durante la vita del contratto l'analisi deve essere ripetuta se le condizioni contrattuali sono cambiate in modo da modificare sostanzialmente i flussi di cassa contrattuali, negli altri casi invece non bisognerà mai procedere alla rivisitazione dell'analisi iniziale.

Per completezza nella trattazione dell'argomento in oggetto si ricorda che l'IFRC 9 "*Rivalutazione dei derivati incorporati*" prevede che bisogna valutare se i derivati incorporati debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati nel momento in cui essa diventa parte del contratto.

Considerando sempre le prospettive future, il nuovo IFRS 9 stabilisce che per tutti i contratti ibridi che siano attività finanziarie è precluso lo scorporo del derivato ed è necessaria una classificazione e misurazione, considerando il contratto ibrido come un unico strumento da classificare interamente al costo ammortizzato o al fair value. Il nuovo IFRS 9 prevede dunque l'eliminazione della possibilità oggi concessa dall'attuale versione dello IAS 39, di scorporare il derivato dal contratto ospitante per quel che riguarda le attività finanziarie. Nel documento si precisa che, quando lo strumento ospitante non rientra nel campo di applicazione del nuovo principio e quindi non è qualificabile come strumento finanziario lo scorporo diviene obbligatorio, ed in questa ipotesi al contratto ospitante si applicherà l'IFRS di riferimento mentre la componente derivata sarà misurata in base alle regole previste dallo IAS 39. L'IFRS 9, approvato dallo IASB, non è ancora omologato dall'Unione Europea ed entrerà in vigore solo a partire dal 2013<sup>370</sup>.

---

<sup>370</sup> Cfr. AA.VV., *Principi contabili internazionali*, op. cit., pag. 626; inoltre, la prassi contabile ha evidenziato che, il 28 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato una versione rivista dell'IFRS 9 "*Financial instruments*". Rispetto alla versione pubblicata nel mese di novembre 2009, la nuova

Uno degli esempi forniti dallo IAS 39 riguarda la presenza di un derivato su cambi implicito in un contratto ospite che abbia natura di contratto assicurativo o comunque diverso da uno strumento finanziario (a titolo esemplificativo un contratto per l'acquisto o la vendita di una materia prima il cui prezzo è espresso in valuta diversa da quella di conto). In questo caso il derivato è da ritenersi strettamente collegato<sup>371</sup> all'ospite se non ha un effetto leva, se non contiene un'opzione e se i pagamenti devono essere fatti in una valuta che rientra nelle seguenti casistiche:

- a) valuta funzionale di una parte contrattuale rilevante;
- b) valuta in cui il prezzo del bene oggetto di compravendita è normalmente espresso nel mondo (per esempio il petrolio pagato in dollari statunitensi);

---

versione dell'IFRS 9 contiene disposizioni relative alla classificazione e valutazione delle passività finanziarie. Le disposizioni dettate dall'attuale IAS 39 sono state sostanzialmente riprese dal nuovo IFRS 9 in base al quale le passività finanziarie continueranno ad essere valutate nella loro interezza o parzialmente o a costo ammortizzato o a fair value con rilevazione a conto economico in specifiche circostanze. Le modifiche rispetto alle attuali previsioni dello IAS 39 sono: la rappresentazione degli effetti delle variazioni del fair value attribuibili al rischio di credito associato alla passività; l'eliminazione dell'opzione di valutare al costo le passività finanziarie costituite da derivati che prevedono la consegna di titoli di capitale non quotati. In merito al primo punto, la nuova versione dell'IFRS 9 prevede la rilevazione nel prospetto di conto economico complessivo delle variazioni di *fair value* attribuibili alla variazione del rischio di credito associato alla passività. Tale variazione non riguarda tutte le passività finanziarie valutate a *fair value* con rilevazione a conto economico; infatti, le variazioni di *fair value* delle passività finanziarie detenute per negoziazione, delle passività finanziarie costituite da derivati, nonché dei contratti di garanzia finanziaria valutati a *fair value* sulla base della *fair value option*, devono essere rilevate interamente nel conto economico, mentre la variazione di *fair value* delle altre passività finanziarie valutate a *fair value* sulla base della *fair value option* deve essere rilevata nel prospetto di conto economico complessivo per la quota corrispondente alla variazione del rischio di credito associato alla passività. Per quanto riguarda il secondo punto, si rileva che, a seguito dell'eliminazione dell'opzione in oggetto, tutti gli strumenti derivati devono essere valutati a *fair value*, ciò anche nei casi in cui il *fair value* dello strumento derivato non può essere determinato attendibilmente in quanto il derivato fa riferimento ad un titolo di capitale non quotato.

<sup>371</sup> Cfr. AA.VV., *Principi contabili internazionali*, op. cit., ricordiamo che lo IAS 39 non fornisce una definizione di "strettamente collegato". Gli esempi forniti nella guida applicativa al medesimo principio lascerebbero intendere che i due contratti sarebbero strettamente collegati qualora il comportamento delle caratteristiche economiche e dei rischi sottostanti il derivato incorporato sia simile a quello delle caratteristiche economiche e dei rischi del contratto ospite. Il rischio, in questi casi, rappresenterebbe la variabile chiave per determinare tale "collegamento". Un esempio di "collegamento" potrebbe essere rappresentato dal caso in cui lo strumento derivato incorporato sia rappresentato da un cap o da un floor sul tasso d'interesse, mentre il contratto ospite è rappresentato da un finanziamento a tasso variabile: in entrambi i contratti il rischio presente è quello di tasso e ciò determinerebbe lo stretto collegamento tra i due componenti del contratto ibrido. Per converso, nel caso in cui, ad esempio, il derivato incorporato abbia delle caratteristiche economiche tipiche degli strumenti di capitale di rischio, come ad esempio un tasso di rendimento ancorato all'indice CAC 40, il rischio derivante da tale contratto incorporato sarebbe legato all'andamento delle quotazioni di titoli azionari sul mercato francese, mentre quello del contratto ospite, un finanziamento, sarebbe legato al tasso d'interesse. In questo caso pertanto i due componenti dello strumento ibrido sarebbero da considerare come "non strettamente collegati".

c) valuta normalmente utilizzata in contratti di compravendita aventi ad oggetto beni non di natura finanziaria nel contesto economico in cui avviene l'operazione contrattuale stabilita (vale a dire, in una valuta "relativamente stabile e liquida, che è comunemente utilizzata in operazioni commerciali locali o commercio esterno").

Il documento interpretativo IFRIC 9<sup>372</sup> si riferisce a tutti i contratti derivati impliciti di cui al principio contabile IAS 39, escludendo pertanto i casi in cui tali contratti siano acquisiti in un'operazione di aggregazione di imprese<sup>373</sup>. L'IFRS 9 non tratta le problematiche tecniche e contabili legate alla rimisurazione dei derivati incorporati, concentrandosi invece sui chiarimenti relativi al momento in cui è necessaria una rimisurazione e sui quali siano le condizioni su cui eventualmente basare tale rimisurazione nel caso di prima adozione dei principi IFRS. Posto che lo IAS 39 richiede obbligatoriamente di procedere all'analisi dei contratti ibridi al momento della loro iniziale sottoscrizione, l'IFRIC 9 chiarisce che l'analisi dello strumento ibrido volta a stabilire se le componenti debbano o meno essere valutate e contabilizzate separatamente deve essere compiuta solo quando l'entità per la prima volta diventa parte del contratto. Ulteriori analisi successive aventi tale scopo sono vietate, a meno che non avvengano cambiamenti nelle condizioni contrattuali tali da modificare in misura significativa i flussi finanziari che altrimenti si sarebbero generati con le condizioni iniziali. Nel caso prospettato, l'analisi e la rimisurazione del contratto ibrido sarebbero obbligatorie e non lasciate alla facoltà di scelta degli amministratori.

La seconda questione che lo IAS 39 aveva lasciato irrisolta e che l'IFRIC 9 ha inteso chiarire, riguarda le condizioni sulle quali deve essere basata l'analisi dei contratti ibridi e la loro eventuale separazione nelle diverse componenti, nel caso delle entità che adottano per la prima volta i principi contabili IFRS e che si trovano ad ereditare contratti ibridi dagli esercizi precedenti, contabilizzati in base ai principi contabili differenti. L'IFRIC 9 specifica con estrema chiarezza che l'analisi volta alla corretta contabilizzazione dei contratti ibridi ereditati dai bilanci non IFRS deve essere effettuata, alla data di transizione ai principi

---

<sup>372</sup> *Reassessment of Embedded Derivatives*, è stato pubblicato nel 2006 ed è applicabile ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° giugno 2006 o in data successiva.

<sup>373</sup> Questi casi ricadono nell'ambito di applicazione del principio IFRS 3.



internazionali, considerando le condizioni contrattuali esistenti alla data più recente tra quella di sottoscrizione iniziale del contratto e quella in cui dovesse essersi resa eventualmente necessaria una rimisurazione in base a quanto stabilito dallo stesso IFRIC 9. Ciò significa che le condizioni economiche da considerare per la separazione o meno delle componenti del contratto ibrido non sono quelle esistenti alla data di transizione, ma quelle del momento in cui l'entità che passa agli IFRS ha sottoscritto inizialmente il contratto stesso. Solo nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione, dovessero essere variate le condizioni contrattuali, prima della data di transizione, l'analisi del contratto ibrido dovrebbe essere effettuata, alla data di transizione, con riferimento al momento del cambiamento delle condizioni stesse, sempre che questo abbia causato delle significative modifiche ai flussi finanziari contrattuali. Se le condizioni contrattuali dovessero variare per la prima volta o nuovamente dopo l'analisi effettuata in sede di prima adozione dei principi internazionali, l'IFRIC 9 prevede che la rimisurazione debba esser ripetuta<sup>374</sup>.

Sono previste inoltre specifiche linee - guida nel corpo degli IFRS per il trattamento contabile delle operazioni di *copertura*<sup>375</sup>. In base agli IAS/IFRS, la contabilizzazione dei contratti di copertura è permessa purché l'impresa rispetti alcuni criteri relativi alla documentazione e all'efficacia dei contratti stessi. E' richiesta la documentazione relativa agli obiettivi di gestione dei rischi e alle modalità con cui sarà verificata l'efficacia della copertura.

Per gli standard internazionali, gli strumenti di copertura<sup>376</sup> devono essere altamente efficaci nella compensazione dell'esposizione della voce coperta

---

<sup>374</sup> MEZZABOTTA C., *Rimisurare i derivati incorporati secondo l'IFRIC 9*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 4, del 2010.

<sup>375</sup> Nei Principi contabili italiani esistono linee-guida solo per i contratti di copertura sui rischi di cambio e per le entità finanziarie, a tal riguardo sono richieste specifiche informazioni nella relazione sulla gestione.

<sup>376</sup> Cfr. IANNUCCI A., *IAS 39: strumenti finanziari derivati*, in *Guida alla contabilità e bilancio*, n. 11, del 2007 – Il Sole 24 Ore. “*Un derivato si configura come strumento di copertura quando il suo fair value o il flusso finanziario ad esso connesso si prevede compensi le variazioni di fair value o di flusso finanziario di un designato elemento coperto. Un “elemento coperto” è un’attività, una passività, un impegno irrevocabile, un’operazione prevista altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera che: - espone l’impresa al rischio di variazioni nel fair value o nei flussi finanziari futuri; - è designato come coperto. Occorre altresì valutare l’efficacia delle operazioni di copertura, che rappresenta il livello al quale le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dell’elemento coperto che sono attribuibili a un rischio coperto sono compensate dalle variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dello strumento di copertura*”.

rispetto a variazioni del fair value<sup>377</sup> o dei relativi flussi di cassa. L'efficacia della copertura deve essere calcolata attendibilmente su base continuativa. In base agli IFRS si può applicare il trattamento contabile specifico dei contratti di copertura se si prevede che le variazioni del fair value del contratto in essere, o dei relativi flussi di cassa, saranno altamente efficaci nel compensare l'esposizione della voce coperta (c.d. test prospettico) e i risultati "effettivi" rientrano in un intervallo compreso tra l'80% e il 125% (c.d. test retroattivo)<sup>378</sup>.

Nella maggior parte dei casi solo uno strumento derivato può rientrare nella definizione di strumento di copertura. Gli IFRS permettono di utilizzare uno strumento non derivato (come un prestito in moneta estera) come strumento di copertura per il rischio di cambio. Secondo gli IAS/IFRS, un'opzione venduta può rientrare nella definizione di strumento di copertura solo se è combinata con un'opzione acquistata ed è stato corrisposto un premio netto. L'esposizione al rischio può derivare da variazioni al fair value di un'attività o di una passività esistente, da variazioni dei flussi di cassa futuri derivanti da un'attività o passività esistente, o da variazioni dei flussi di cassa futuri derivanti da un'operazione non ancora contabilizzata.

Gli IAS/IFRS<sup>379</sup> riconoscono l'esistenza di diverse tipologie di relazioni di copertura:

---

<sup>377</sup> Cfr. VIGANO' E., *La sospensione del Fair Value*, in rivista Italiana di Ragioneria e di economia Aziendale, n. 5 e n. 6, 2009, secondo cui "La crisi economico-finanziaria degli ultimi anni ha provocato, indirettamente, la cessazione temporanea dell'applicazione, in alcuni ipotesi, del fair value, l'inapplicabilità retrodatata al primo semestre 2008 è stata motivata ed argomentata come soluzione per tamponare la crisi in essere. Tale decisione è stata presa dai principali organismi di statuizione dei principi contabili (IASB e FASB – Financial Accounting Standard Board – quest'ultimo esprime l'organismo americano che emette i principi contabili US GAAP). Il FASB in data 10 ottobre 2008 emanò il FSP ("Determining the Fair Value of financial asset when the market for asset is no longer active") con il quale consigliò particolari criteri di valutazione basati sul modello mark to model (acquisizioni interne) nei casi in cui il fair value non si potesse determinare con riferimento al mercato. Nella medesima data venne consentito l'uso dell'amortized cost method (costo ammortizzato) per la valutazione di alcune categorie di titoli (al posto del fair value). Tali provvedimenti hanno perseguito lo scopo di evitare, mediante l'utilizzo del menzionato fair value, l'emersione di notevoli minusvalenze e possibili risultati negativi nella redazione dei bilanci (in particolare, degli enti creditizi e finanziari) a causa della presenza di titoli "tossici" (tale espressione vuol significare privi di valore) con ulteriori ripercussioni negative se non disastrose sui mercati finanziari".

<sup>378</sup> Gli US GAAP ammettono inoltre, a condizioni che siano soddisfatte condizioni rigorose, una "scorciatoia", cioè il metodo in cui si presume l'efficacia perfetta per alcuni tipi di contratti di copertura che comprendono interest-rate swaps.

<sup>379</sup> Nel nostro ordinamento non esistono linee guida riguardanti il trattamento contabile di tali contratti, in linea generale, bensì esistono limitati principi guida riguardanti la copertura dei rischi di cambio e la contabilizzazione dei contratti a termine su cambi.

- Una copertura del fair value si ha nel caso in cui il rischio coperto consista nella variazione del fair value di un'attività o passività già contabilizzate. La copertura di fair value può essere contabilizzata come segue:

a) *“l'utile o la perdita risultante dalla rimisurazione dello strumento di copertura al fair value (per uno strumento derivato di copertura) o il componente in valuta estera del suo valore contabile valutato secondo quanto previsto dallo IAS 21 (per uno strumento non derivato di copertura) deve essere rilevata nel conto economico e*

b) *L'utile o la perdita sull'elemento coperto attribuibile al rischio coperto deve rettificare il valore contabile sull'elemento coperto e deve essere rilevato<sup>380</sup> nel conto economico”<sup>381</sup>;*

- Una copertura di flussi di cassa<sup>382</sup> si ha quando il rischio coperto consiste nella potenziale volatilità dei flussi di cassa futuri. La copertura di flussi finanziari deve essere contabilizzata come segue:

a) *“la parte di utile o perdite sullo strumento di copertura che è considerata una copertura effettiva deve essere imputata direttamente nel prospetto di conto economico complessivo (IAS 1 Revised);*

b) *la porzione inefficace degli utili e perdite sullo strumento di copertura deve essere rilevata nel conto economico”<sup>383</sup>.*

---

<sup>380</sup> Rispetto alla edizione precedente è stato eliminato l'avverbio “immediatamente”. Si rinvia per maggiori approfondimenti ENNA G., *Strumenti finanziari derivati di copertura: sospensione del fair value*, in Bilancio e reddito d'impresa n. 4, del 2010.

<sup>381</sup> Cfr. IANNUCCI A., *IAS 39: strumenti finanziari derivati*, op. cit., per il quale “La contabilizzazione dell'elemento coperto segue dunque quella del derivato (strumento di copertura). In altre parole, le variazioni di fair value dell'elemento coperto attribuibili al rischio oggetto di copertura devono essere contabilizzate a conto economico, compensando in tal modo le variazioni di fair value del derivato, anche esse rilevate a conto economico”.

<sup>382</sup> Cfr. IANNUCCI A., *IAS 39: strumenti finanziari derivati*, op. cit.; secondo cui “Il cash flow hedge (Cfh) è definito dallo IAS 39 come la copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi finanziari che è attribuibile ad un particolare rischio associato ad un'attività o passività rilevata. Gli elementi che possono costituire oggetto di copertura sono i flussi di cassa futuri derivanti da differenti tipologie di operazioni, quali ad esempio, i crediti finanziari a tasso variabile ed i finanziamenti a tasso variabile. I flussi di cassa futuri rappresentano dunque gli elementi coperti”.

<sup>383</sup> AA.VV., *Principi contabili internazionali*, op. cit., pag. 635. Al riguardo, si ricorda che l'IFRS 1 revised, prevede che “Le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo sono le seguenti: a)...; (e) la parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari (vedere lo IAS 39)”. In tal senso cfr. IANNUCCI A., *IAS 39: strumenti finanziari derivati*, op. cit. secondo cui “In questo modello di contabilizzazione, tenuto conto che oggetto di copertura sono i flussi di cassa futuri, non si ha uno strumento finanziario coperto da poter valutare al fair value (per il rischio coperto) in modo tale da poter compensare le variazioni di fair value del derivato (strumento di copertura). Pertanto lo

*Differenze di contabilizzazione dei derivati di copertura FVH e CFH<sup>384</sup>*

	FAIR VALUE HEDGE	CASH FLOW HEDGE
Valutazione dell'oggetto coperto	Fair value con contropartita conto economico (esclusivamente per il rischio coperto).	Nessuna valutazione in quanto si tratta di flussi di cassa futuri.
Valutazione del contratto derivato	Fair value con contropartita conto economico .	Fair value con contropartita patrimonio netto per la parte efficace e conto economico per l'eventuale parte inefficace.

- Una copertura di un investimento netto in un'entità estera<sup>385</sup> si configura quando viene utilizzato uno strumento di copertura contro il rischio di cambio relativo alla moneta di riferimento dell'investimento stesso<sup>386</sup>.

---

*IAS 39 prevede una modalità di contabilizzazione differente rispetto a quella prevista dal fair value hedge. Il modello di contabilizzazione in base al Cfh prevede pertanto che: - non venga effettuata alcuna scrittura contabile per rilevare il flusso di cassa futuro che costituisce l'oggetto della copertura, a prescindere dal tipo di operazioni da cui tali flussi si originano; - il derivato (strumento di copertura) viene iscritto in bilancio al fair value; - le variazioni di fair value del derivato che risultano efficaci per compensare il rischio di variazione dei flussi di cassa futuri sono direttamente contabilizzate a patrimonio netto, mentre l'eventuale parte inefficace è contabilizzata immediatamente a conto economico. Inoltre per compensare gli utili o le perdite sul derivato e quelle che si verificheranno sull'elemento coperto (flusso di cassa futuro), le variazioni di fair value inizialmente contabilizzate a patrimonio netto devono essere stornate dal patrimonio netto e contabilizzate a conto economico nello stesso periodo in cui i flussi di cassa relativi allo strumento coperto sono contabilizzati a conto economico”.*

<sup>384</sup> Cfr. DEMARIA M., *Strumenti finanziari IAS 32, IAS 39, IFRS 7*, op. cit.; “non sempre la scelta fra FVH e CFH è semplice, in alcuni casi dipende esclusivamente dalla strategia di risk management adottata dalla società. A titolo puramente esemplificativo consideriamo una società (e.g. una banca) che ha in essere: a) un finanziamento attivo a tasso fisso e b) un finanziamento passivo a tasso variabile. In questa situazione, la società si trova esposta al rischio che, a seguito di un aumento nei tassi d'interesse, il suo margine d'interesse si possa ridurre o, addirittura, diventare negativo. Il rischio di tasso d'interesse può essere eliminato sottoscrivendo un IRS con il quale la società paga un tasso fisso ed incassa il tasso variabile. La strategia di copertura nell'esempio fatto può essere identificata come: - trasformazione dell'attivo a tasso fisso in attivo a tasso variabile (→ FVH) o - trasformazione del passivo a tasso variabile in passivo a tasso fisso (→ CFH)“.

<sup>385</sup> Secondo lo IAS 21 una gestione estera è: “un'entità, quale una controllata, una collegata, una joint venture o una filiale di un'entità che redige il bilancio, le cui attività sono situate o sono gestite in un Paese o in una valuta differente da quella dell'entità che redige il bilancio”.

<sup>386</sup> Cfr. DEMARIA M., *Strumenti finanziari IAS 32, IAS 39, IFRS 7*, op. cit., per il quale “Un investitore in una gestione estera è esposto alle variazioni del fair value delle attività nette della gestione estera (l'investimento netto) derivanti dalla conversione nella valuta di bilancio del gruppo delle attività nette stesse. In questo caso il rischio di cambio può essere ridotto o eliminato attraverso: - un finanziamento denominato nella stessa valuta nella quale è redatto il bilancio dell'entità estera; - uno strumento derivato, quest'ultima soluzione raramente viene adottata“.

In base a quanto stabilito dallo IAS 39, par. 87, una copertura di rischio di cambio su valuta estera di un impegno irrevocabile può essere contabilizzata come una copertura di fair value (fair value hedge) o come una copertura di flusso finanziario (cash flow hedge). In base alla scelta degli amministratori di adottare l'una o l'altra soluzione contabile, gli effetti a conto economico e a patrimonio netto dell'operazione di copertura di rischio di cambio saranno differenti.

Infatti nel caso di fair value hedge, le differenze di fair value tra un esercizio e quello successivo dovranno essere contabilizzate a conto economico, a compensazione delle variazioni di fair value dell'oggetto coperto. Nel caso in cui invece si adotti la soluzione prevista per il cash flow hedge, le variazioni di fair value dello strumento di copertura dovranno essere contabilizzate a conto economico solo per la parte ritenuta "inefficace" rispetto alle variazioni di valore dell'oggetto coperto. La parte c.d. "efficace", al contrario, dovrà essere contabilizzata in apposita riserva patrimoniale e girata a conto economico solo nel momento in cui si manifesteranno gli effetti economici connessi all'oggetto coperto. Come detto la scelta tra le due metodologie contabili è a discrezione degli amministratori, quando si tratta di una copertura di rischio di cambio connessa a un impegno irrevocabile<sup>387</sup>.

#### Exposure Draft ED/2010/13 "Hedge Accounting" ("ED")

Da ultimo, si segnala che il 9 dicembre 2010 lo IASB ha pubblicato in consultazione l'Exposure Draft ED/2010/13 "Hedge Accounting", che rappresenta l'ultima fase del progetto di rivisitazione dello IAS 39. Le proposte contenute nell'ED hanno l'obiettivo di mitigare le differenze nella rilevazione e valutazione dello strumento di copertura (per esempio, derivati) e dell'elemento coperto (per esempio, vendite programmate) quando certi requisiti sono soddisfatti e include molti cambiamenti dei correnti requisiti, con l'obiettivo di riflettere compiutamente nel bilancio le attività di risk management svolte dall'entità.

Di seguito vengono presentati gli aspetti più rilevanti dell'ED/2010/13 sottolineati dalla prassi contabile di riferimento.

---

<sup>387</sup> Cfr. MEZZABOTTA C., *IAS 39: copertura rischio di cambio su acquisto merci*, in *Pratica Contabile* n. 4, del 2009, pag. 33, IPSOA.

L'ED si occupa di quello che lo IASB definisce general hedge accounting model. Nel 2011 è atteso un Exposure Draft separato che si occuperà del modello di hedge accounting da utilizzare per i portafogli di strumenti finanziari (tale Exposure Draft dovrebbe includere nuove proposte riguardanti il “macro hedge accounting model”, rilevante per le istituzioni finanziarie e per le società che operano nel credito al consumo).

L'ED/2010/13 non propone modifiche alla contabilizzazione della copertura di un investimento netto in una gestione estera (“net investment hedge”). Tuttavia le modifiche proposte al test di efficacia della copertura si applicheranno a tutte le coperture, compresa la copertura di un investimento netto in una gestione estera.

Quando l'IFRS 9 fu pubblicato nel novembre 2009, introdusse una nuova categoria per gli strumenti di capitale “fair value through other comprehensive income” (FVTOCI). Tutte le modifiche al fair value di questi strumenti di capitale sono permanentemente rilevati nel conto economico complessivo (“OCI”), ad eccezione dei dividendi ricevuti da questo investimento. Tutti gli utili o le perdite riconosciuti nel conto economico complessivo non sono mai riclassificati nel conto economico (nemmeno nel caso di vendita o svalutazione dello strumento). L'ED proibisce l'utilizzo dell'hedge accounting per questi investimenti.

L'ED permette a gruppi di elementi coperti, e individualmente designabili, di essere coperti collettivamente come un gruppo, a patto che il gruppo di elementi sia gestito unitariamente per le finalità di risk management dell'entità. Questi gruppi potrebbero essere formati da posizioni nette. Tuttavia per l'utilizzo del cash flow hedge di una posizione netta, i flussi di cassa compensati esposti al rischio coperto devono essere contabilizzati nel conto economico nello stesso periodo contabile e solo in quello.

L'ED espande le tipologie di strumenti finanziari che potrebbero essere designabili come strumenti di copertura, includendo tutti gli strumenti finanziari, ad eccezione delle net written options, che siano misurati al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (FVTPL). Questo include sia gli strumenti finanziari che devono essere classificati al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (FVTPL) sia quelli designati al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (FVTPL) attraverso la fair value option. In aggiunta, per la copertura

del rischio di cambio, un'attività o passività finanziaria misurata al costo ammortizzato può essere designata come strumento di copertura.

I derivati incorporati in attività finanziarie non sono contabilizzati separatamente secondo l'IFRS 9 e di conseguenza, secondo l'ED, non sono designabili come strumenti di copertura. Tuttavia un'attività finanziaria che contiene un derivato implicito può essere designata come strumento di copertura nella sua interezza se è classificata al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio(FVTPL) e non è una net written option.

L'ED non propone alcun cambiamento ai criteri di designazione delle opzioni finanziarie come strumenti di copertura. Tuttavia, è proposto un cambiamento nella contabilizzazione del time value quando solo l'intrinsic value dell'opzione è designato nella copertura. Per la contabilizzazione del time value di tali opzioni è previsto un approccio a due fasi. La contabilizzazione dovrebbe essere simile a quella proposta per strumenti di copertura designati come cash flow hedge.

La prima fase sarà il differimento nel conto economico complessivo (per la durata della copertura) dell'importo di variazione di fair value della componente time value. Questo importo sarà determinato con riferimento ad un'ipotetica opzione che ha i termini corrispondenti all'elemento coperto. La seconda fase della contabilizzazione prevede la riclassifica da conto economico complessivo a conto economico di questi importi. La ratio di questa riclassifica dipende dalla natura dell'elemento coperto che sarà: relativo alla transazione o relativo al periodo temporale. Nel primo caso gli importi sono contabilizzati nel conto economico complessivo e saranno riconosciuti nel conto economico con le medesime tempistiche dell'elemento coperto. Nel secondo caso tale importo sarà riclassificato nel conto economico attraverso un processo di ammortamento durante la durata della copertura

Come nello IAS 39, l'ED prevede che solo contratti con parti esterne all'entità possono essere designabili come strumenti di copertura.

L'ED sostituisce il corrente requisito di una copertura come "highly effective" (lo IAS 39 prevede che risultati effettivi della copertura rientrino in una gamma dell'80-125 per cento). L'ED prevede solo che la relazione di copertura debba raggiungere un "other than accidental offset" (l'ED non fornisce alcuna

definizione di “other than accidental offset” o del livello di compensazione richiesto).

In aggiunta, la relazione di copertura deve soddisfare l’obiettivo della valutazione dell’efficacia della copertura (“objective of hedge effectiveness assessment”). Questo obiettivo è minimizzare l’attesa inefficacia della copertura stessa. Ogni società deve determinare le appropriate ponderazioni dei suoi elementi coperti e strumenti di copertura che minimizzano l’inefficacia della copertura.

Al fine di verificare di aver raggiunto “other than accidental offset” e “objective of hedge effectiveness assessment” l’entità potrebbe essere richiesta di svolgere un’analisi quantitativa (non sono presenti specifici requisiti a riguardo). In certi casi un’analisi qualitativa potrebbe essere sufficiente a determinare l’efficacia della copertura.

I requisiti dell’efficacia della copertura saranno prospettici. Un’entità dovrà verificare che la relazione di copertura sia efficace alla data di inizio della copertura e alla chiusura di ogni periodo contabile o al verificarsi di un significativo cambiamento nelle circostanze che hanno effetto sull’efficacia della relazione di copertura.

A dispetto dello IAS 39 una verifica retrospettiva dell’efficacia della relazione di copertura non è più richiesta nell’ED. Per applicare l’hedge accounting nel periodo contabile successivo, un’entità dovrà determinare che la copertura rispecchi i requisiti di efficacia alla data di chiusura del periodo contabile precedente.

Come nello IAS 39 l’inefficacia della copertura deve essere misurata (utilizzando un metodo quantitativo) e iscritta immediatamente a conto economico.

L’ED fornisce una guida su come contabilizzare i cambiamenti alla relazione di copertura. Tali cambiamenti possono essere generati da:

- cambiamento nell’obiettivo di risk management dell’entità: la relazione di coperture deve essere interrotta;
- cambiamento nelle aspettative dell’efficacia della copertura, cambiamento dell’elemento coperto o dello strumento di copertura: un cambiamento nella



ponderazione (definito ribilanciamento della copertura) degli elementi coperti e degli strumenti di copertura potrebbe essere richiesto. Il ribilanciamento della copertura non genererà la cessazione della copertura precedente, ma si tratterà di una copertura in continuità con la precedente.

Quando non si è manifestata alcuna variazione alla designazione della relazione di copertura e l'obiettivo per la copertura rimane invariato, l'entità non potrà cessare volontariamente l'hedge accounting. Questa è una modifica rispetto ai requisiti dello IAS 39, dove un'entità può cessare la designazione dell'hedge accounting.

L'ED presenta una modifica nella presentazione del fair value hedge nel bilancio di esercizio. Nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria gli aggiustamenti del fair value hedge (che rappresentano la modifica nel fair value degli elementi coperti dovuti ai cambiamenti del rischio coperto) saranno presentati in una voce separata (mentre nell'attuale IAS 39 tale variazione di fair value è contabilizzata nel valore della voce dell'elemento coperto, che potrebbe risultare in una valutazione mista tra costo ammortizzato e fair value). La presentazione proposta dall'ED preserva l'originale base di valutazione per l'elemento coperto attraverso la segregazione di ogni valutazione al fair value.

L'altro cambiamento proposto è riconoscere l'utile o perdita nello strumento di copertura e nell'elemento coperto (a seguito di cambiamenti nel rischio coperto) nel conto economico complessivo, con qualsiasi inefficacia nella copertura contabilizzata nel conto economico. Questo trattamento è differente dallo IAS 39 dove tutti gli importi sono rilevati nel conto economico.

L'ED mantiene il criterio del "lower of test" presente nello IAS 39 per misurare l'inefficacia della copertura. Vale a dire il cambiamento cumulativo nel fair value dello strumento di copertura in cash flow hedge che può essere differito nel patrimonio netto, è il minore di:

- l'utile o perdita cumulativo dello strumento di copertura dalla data di inizio della copertura; e
- il cambiamento cumulativo di fair value dell'elemento coperto dalla data di inizio della copertura.

Quando una transazione programmata in cash flow hedge risulta nel riconoscimento di un'attività o passività non finanziaria, l'ED propone che un'entità debba applicare un "*basis adjustment*". Vale a dire un'entità rimuoverebbe l'importo che ha accumulato nella riserva di cash flow hedge e lo rileverebbe come componente dell'attività o passività rilevata. Questo si applicherebbe anche a casi dove una transazione programmata in cash flow hedge diventa un impegno irrevocabile che l'entità sceglie di coprire in fair flow hedge (per esempio l'importo differito nel conto economico complessivo con riferimento alla copertura sarebbe riclassificato in una voce separata del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, in cui sarà successivamente contabilizzata ogni variazione del fair value hedge).

Questo è un cambiamento rispetto allo IAS 39, dove un'entità ha la facoltà di scegliere se effettuare il "*basis adjustment*" o mantenere l'utile o perdita accumulata nel conto economico complessivo e riclassificare tale importo nel conto economico solo quando l'elemento coperto avrà un effetto nel conto economico.

I requisiti di informativa presenti nell'ED si focalizzano sulla presentazione di informativa legata a:

- la strategia di risk management dell'entità;
- gli effetti delle attività di risk management di un'entità sull'importo, tempistiche ed incertezze dei flussi di cassa futuri; e
- l'effetto dell'hedge accounting sugli schemi di bilancio.

Si propone la disaggregazione dell'informativa per categoria di rischio, sulla base dei rischi che l'entità decide di coprire e per i quali è utilizzato l'hedge accounting (per esempio informativa quantitativa delle esposizioni ai rischi e gli importi coperti, importi inclusi negli schemi di bilancio che risultano dall'hedge accounting).

Una volta finalizzate, le regole dell'hedge accounting formeranno parte dell'IFRS 9. La data di efficacia delle proposte, se finalizzate, dovrebbe essere dai periodi contabili che iniziano il 1° gennaio 2013, con applicazione anticipata consentita. L'applicazione del principio sarà prospettica. Per utilizzare l'hedge accounting secondo il nuovo modello proposto nell'ED, tutti i criteri qualificanti

devono essere soddisfatti alla data di applicazione. L'adozione delle proposte dell'ED con riferimento alle relazioni di copertura designate secondo lo IAS 39 risulterà in una relazione di copertura in continuità con la precedente (dove i requisiti per l'applicazione del nuovo modello siano rispettati).

Il termine per la presentazione dei commenti è il 9 marzo 2011<sup>388</sup>, con un principio nella versione finale atteso per il giugno 2011.

---

<sup>388</sup> Cfr. CAVESTRI L., *Più valutazione nello IAS 39*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 febbraio 2011, in cui "Il direttore dell'area Capital markets dell'International Accounting Standard Board (IASB), Sue Lloyd, nel corso di un convegno tenutosi a Milano in data 3 febbraio 2011, ha illustrato i contenuti fondamentali dell'Exposure Draft "Hedge accounting", emanato dallo IASB nel mese di dicembre 2010 e sottoposto a consultazione fino al 9.3.2011. La versione definitiva del documento dovrebbe essere approvata nel mese di giugno e si applicherà ai bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio dal 1.1.2013. Il documento costituisce la terza ed ultima fase del progetto di revisione dell'attuale IAS n. 39, che sarà sostituito dall'IFRS 9. le prime due sezioni - classificazione e misurazione di attività e passività finanziarie; costo ammortizzato e impairment delle attività - sono già state pubblicate. Quel che è stato presentato ieri (3.2.2011) è dunque, un ultimo tassello di semplificazione dopo i nodi lasciati aperti dallo IAS 39 sin dalla sua prima rivisitazione e poi acuiti dai riflessi contabili del fair value durante la crisi economica-finanziaria. Sul fronte delle coperture, le proposte allineano i requisiti per la designazione dei componenti di rischio tra gli elementi finanziari e quelli non finanziari. Le componenti di rischio di ogni elemento saranno designabili in hedge accounting se saranno separatamente identificabili e misurabili in maniera attendibile. Ora, con lo IAS 39 questa flessibilità è disponibile solo per gli elementi finanziari, per quelli che invece tali non sono può esser coperto solo il rischio di cambio. La nuova bozza espande le tipologie di strumenti finanziari designabili come strumenti di copertura. Soprattutto, ha spiegato Sue Lloyd, << viene meno l'attuale relazione di copertura (cioè di quel rapporto tra elemento di rischio e strumento che lo copre da mantenere in un range tra l'80 e il 125%), che spesso situazioni impreviste inclinavano inaspettatamente, per far posto ad un test di qualità che dimostri semplicemente che la società è in grado di portarla avanti sino a scadenza>>. Per minimizzare l'inefficacia della copertura stessa, ogni società deve fare proprie valutazioni. Ponderando gli elementi coperti e gli strumenti di copertura si dovrà dimostrare che il livello di inefficacia è, se non basso, quanto meno tollerabile. I requisiti dell'inefficacia della copertura saranno, in ogni caso prospettici. Infine, se cambia il risk management anche la relazione di copertura dovrà essere interrotta. <<Se questa resta inalterata - ha sottolineato Lloyd - e a cambiare sono le aspettative di efficacia della copertura, l'elemento coperto o lo strumento, basterà riponderare tra loro questi elementi (ovvero "ribilanciare" la copertura) per non farla cessare e restare contabilmente in continuità con la precedente>>. Essenziale in questo quadro l'informativa. Che deve riflettere con trasparenza la strategia di risk management dell'entità, gli effetti delle attività di risk management, tempistiche ed incertezze dei flussi di cassa futuri, oltre all'effetto dell'hedge accounting sugli schemi di bilancio. Infine, si propone la disaggregazione dell'informativa per categorie di rischio...".

## CAPITOLO TERZO

### IL REGIME FISCALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

SOMMARIO: 1. L'individuazione della categoria fiscale degli strumenti finanziari. - 1.1. Immobilizzazione finanziarie. - 1.2. Strumenti finanziari non immobilizzati. - 1.3. Effetti fiscali della valutazione degli strumenti finanziari. - 2. Il regime fiscale dei componenti di reddito degli strumenti finanziari. - 2.1. Dividendi. - 2.2. Plusvalenze e minusvalenze. - 3. Crediti e debiti. - 3.1. Effetti fiscali della "derecognition" e del "continuing involvement" dei crediti. - 3.2. La qualificazione degli interessi passivi con il metodo del costo ammortizzato. - 4. Il regime fiscale dei contratti derivati. - 5. Conseguenze fiscali derivanti dalle modifiche apportate allo IAS 39.

#### 1.- L'INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA FISCALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Nel corso dei precedenti capitoli del presente lavoro si è normativamente ricostruito, da un punto di vista tributario, il tentativo del legislatore del D.Lgs. n. 38/2005 (c.d. Decreto IAS) di modificare la normativa fiscale e più in particolare la definizione di immobilizzazione finanziaria affinché la stessa sia coerente con quanto previsto dai principi contabili internazionali.

Al riguardo, si ricorda che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili italiani, l'art. 2424 c.c. prevede che nell'attivo dello stato patrimoniale siano separatamente classificate partecipazioni, titoli ed azioni proprie a seconda che tali voci costituiscano o meno per l'impresa *immobilizzazioni finanziarie*. Inoltre, i criteri civilistici di valutazione sono, in base all'art. 2426 c.c., diversi in relazione ad attività finanziarie immobilizzate ed attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Come analizzato nel precedente capitolo, l'ottica di individuazione degli strumenti finanziari nell'ambito del principio IAS n. 39, seguendo una logica basata sulla destinazione funzionale degli stessi piuttosto che sulla loro natura (o forma tecnica), comporta<sup>389</sup> che il relativo trattamento contabile è svincolato dalla forma contrattuale con cui gli strumenti finanziari si presentano (crediti, debiti,

---

<sup>389</sup> ABI, *Valutazione dei titoli AFS ai sensi del TUIR*, Parere ABI n. 973, del 31 gennaio 2007.

titolo di debito, titolo di capitale e derivati). Infatti, lo IAS n. 39 prevede un approccio per portafogli per l'individuazione<sup>390</sup> degli strumenti finanziari:

- 1) financial asset at fair value through profit or loss – “FVTPL”;
- 2) held to maturity – “HTM”;
- 3) loans and receivables – “L&R”;
- 4) available for sale – AFS.

Come noto, da un punto di vista fiscale, la definizione di immobilizzazione finanziaria era stata prevista dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2005, il quale stabiliva che *“Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, per le società che adottano i principi contabili internazionali si considerano immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e di collegamento, nonché gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza e quelli disponibili per la vendita”*.

Nel disporre la menzionata presunzione, il legislatore aveva stabilito, con *“presunzione legale assoluta, che tutti i titoli (partecipativi e non partecipativi) classificati nel portafoglio delle attività disponibili per la vendita ovvero in quello delle attività detenute sino a scadenza, al pari, peraltro, delle partecipazioni in società controllate e collegate, costituissero immobilizzazioni finanziarie agli effetti tributari (rectius, ai fini delle imposte sui redditi)... l'obiettivo del legislatore era quello di preservare una certa neutralità impositiva tra soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile e quelli che, invece, conformano la disciplina del bilancio d'esercizio agli IAS. Obiettivo perseguito mantenendo in vita l'impostazione domestica della disciplina fiscale dei titoli partecipativi e non partecipativi tradizionalmente fondata sulla distinzione tra titolo immobilizzati e titoli non immobilizzati”*<sup>391</sup>. Parte della Dottrina<sup>392</sup> ha messo in rilievo come la predetta presunzione avesse introdotto diversi elementi di rigidità tali da compromettere proprio quella neutralità ricercata dal legislatore.

---

<sup>390</sup> Cfr. OIC – Organismo Italiano di Contabilità, Guida n. 1, Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), ottobre 2005”.

<sup>391</sup> AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, a cura di CROVATO F., Il Sole 24 Ore, pag. 186.

<sup>392</sup> ABI, Circolare 21 febbraio 2006, n. 3, paragrafo B.2.1.4.3; CARPENZANO, *Titoli non partecipativi e operazioni fuori bilancio*, in *Corriere Tributario*, n.12/2007, pag. 948; BIANCHI – DI SIENA, *Ias e fiscalità d'impresa, come cambiano i rapporti tra fisco e bilancio con l'avvenuto dei principi contabili internazionali*, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 110.

L'importanza di una definizione fiscale di “*immobilizzazione finanziaria*”, coordinata con quella presente in bilancio è molto importante. A titolo esemplificativo, basta ricordare che una delle condizioni per l'applicazione del regime delle “*Plusvalenze esenti*” (c.d. Participation Exemption, di seguito anche “Pex”), di cui all'art. 87, del TUIR, è: la “...*classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso*”, il quale prevede la possibilità di non procedere alla tassazione “*in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate...relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli...*”.

Come rilevato dalla Dottrina<sup>393</sup>, “*sul punto, si pone anzitutto un problema per le partecipazioni in joint venture, non ricondotte espressamente, dalla citata norma dell'art. 11, comma 2, nell'ambito degli strumenti qualificabili come “immobilizzazioni finanziarie”. Si tratta, comunque, di una questione superabile in via interpretativa, posto che tali partecipazioni danno luogo ad una forma di controllo, sia pure “congiunto”, della partecipata. Un aspetto, invece, più*

---

<sup>393</sup> ASSONIME, IRES - Modifiche al regime fiscale delle partecipazioni societarie detenute dalle imprese, Circolare n. 13, del 21 aprile 2006, secondo cui “Sul punto, merita in questa sede aggiungere che il regime contabile di tali partecipazioni previsto dai principi internazionali è stato parzialmente innovato dall'IFRS n. 5, con effetto sui bilanci in corso di approvazione, rectius, che si chiudono a partire dal 31 dicembre 2005. In particolare, tale principio, modificando, tra l'altro, lo IAS n. 27, ha stabilito che le partecipazioni in esame – cioè quelle “di controllo” o “di collegamento” acquisite per la successiva rivendita – debbano essere bensì classificate in bilancio separatamente rispetto alle altre, ma non più tra quelle valutate al “Fair value rilevato a conto economico”; a tal uopo, infatti, lo stesso IFRS n. 5 ne prevede la collocazione tra le “Attività non correnti possedute per la vendita”, valutate al minore tra il valore contabile – in questo caso, il costo – e il fair value al netto dei costi di vendita. Ci sembra, comunque, che tale innovazione non alteri i termini del problema sopra evidenziato e, dunque, resta ferma l'esigenza di un chiarimento sull'argomento da parte dei competenti organi. Una questione ancor meno agevole da risolvere sotto il profilo interpretativo concerne le partecipazioni non di trading che, tuttavia, vengono inserite fra le attività valutate al fair value da conto economico non per motivi funzionali ma, più semplicemente, a seguito di una scelta che lo IAS n. 39, a certe condizioni, consente di effettuare (c.d. “fair value option”). Il citato art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 38, in effetti, non considera tale peculiare categoria di partecipazioni, probabilmente, perché all'epoca della sua introduzione questo aspetto della fair value option era ancora oggetto di evoluzione nell'ambito del citato IAS n. 39; sarebbe, comunque, quanto mai opportuno che anche queste partecipazioni potessero considerarsi “immobilizzazioni finanziarie” ai fini fiscali e, quindi, essere ammesse al regime di participation exemption”; ed inoltre ASSONIME, Imposte sui redditi – Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante “Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80” – Nuovo regime delle plusvalenze esenti (c.d. participation exemption), Circolare n. 38, del 2005, 6 luglio 2005.

*delicato riguarda le partecipazioni che pur qualificandosi “di controllo” o “di collegamento” siano state acquisite per la successiva rivendita. Al riguardo, nella precedente circolare n. 38, ricordavamo che, in tale eventualità, anche siffatte partecipazioni – di norma iscrivibili al costo in base agli IAS nn. 27 e 28 – dovevano essere classificate tra quelle di trading e valutate al fair value in base allo IAS n. 39 (paragrafo nn. 16 e 39 dello IAS n. 27); evidenziavamo, dunque, che sarebbe stato logico ritenere che, al pari delle altre partecipazioni collocate in questo comparto, anch’esse non dovessero rientrare nella categoria delle “immobilizzazioni finanziarie” ai fini dell’applicazione del regime di participation exemption (ciò, peraltro, in analogia con le imprese che adottano i principi contabili interni, secondo cui le partecipazioni di controllo e di collegamento ben possono essere ab origine iscritte nelle attività correnti)”*.

Molto interessanti sono stati anche alcuni chiarimenti forniti dall’ABI<sup>394</sup> fino al regime precedente le modifiche previste dalla Legge finanziaria per il 2008.

In particolare, tra questi<sup>395</sup>, si segnala quello riferito ai criteri di valutazione delle rimanenze delle partecipazioni di minoranza classificate nel portafoglio delle attività finanziarie “Disponibili per la vendita” (AFS). Nel caso di specie, il contribuente a partire dal 1° gennaio 2006 aveva adottato gli IAS, e per tale motivo, nella redazione del bilancio individuale, le partecipazioni minoritarie sono state classificate nel portafoglio delle attività finanziarie “Disponibili per la vendita” e, di conseguenza, valutate al fair value, attribuendo alle quantità in rimanenza valori contabili determinati applicando il metodo del costo medio ponderato continuo. Mentre, nel precedente esercizio, le suddette partecipazioni venivano valutate, sia sotto il profilo civilistico che fiscale, in base al costo storico

---

<sup>394</sup> ABI, *Valutazione dei titoli AFS ai sensi del TUIR*, Parere ABI n. 973, del 31 gennaio 2007, in cui sono stati richiesti chiarimenti in merito al corretto trattamento, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, di titoli obbligazionari classificati ai sensi dello IAS 39, nel portafoglio delle attività finanziarie “disponibili per la vendita” (AFS). In particolare l’istante chiedeva di conoscere in che misura la variazione del valore di bilancio di detti titoli, determinata a fine esercizio in base alle relative disposizioni del citato IAS 39, acquisti rilevanza ai fini dell’applicazione degli artt. 101, comma 2, e 110, comma 1, lettera c), del TUIR, nella versione precedente alle modifiche della Legge finanziaria per il 2008; ABI, *IRAP – Titoli classificati nel portafoglio IAS “FVO”, già allocati fra le immobilizzazioni finanziarie – rilevanza fiscale svalutazioni ante applicazione IAS*, Parere ABI n. 976, del 20 marzo 2007, in cui sono stati chiesti chiarimenti sulle corrette modalità di determinazione della base imponibile IRAP, di cui all’art. 6, del D.Lgs. n. 446/1997, a seguito dell’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

<sup>395</sup> ABI, *Partecipazioni minoritarie classificate nel portafoglio Available for Sale - criterio di valutazione civilistico e fiscale*, in Parere ABI 979, del 26 marzo 2007.

d'acquisto o di sottoscrizione, determinato con il metodo del LIFO a scatti annuale rettificato in presenza di perdite durevoli di valore. Tra i quesiti posti vi era quello di comprendere se per l'esercizio 2006 è possibile, sotto il profilo fiscale, continuare ad adottare il precedente criterio di valutazione (LIFO a scatti annuale), in virtù della disposizione transitoria prevista dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2005<sup>396</sup>, la quale è stata introdotta per evitare che il passaggio, ai fini del bilancio, dal criterio LIFO ai criteri consentiti dagli IAS/IFRS (FIFO e costo medio ponderato) potesse in situazioni di costi crescenti, penalizzare le imprese che adottano, in via facoltativa o obbligatoria, i suddetti principi nella redazione del bilancio d'esercizio. In tal caso, la scelta adottata dal legislatore del D.Lgs. n. 38/2005, è stata quella di consentire alle predette imprese di continuare ad adottare, ai soli fini fiscali, il criterio LIFO nella valutazione dei beni fungibili, ponendo come unica condizione che tale criterio sia stato utilizzato, in via ordinaria, nei tre periodi d'imposta precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali.

In risposta al suddetto quesito, l'ABI<sup>397</sup> ha ritenuto utile, in via preliminare precisare alcuni aspetti riferiti al suddetto principio IAS n. 39, il quale *“non prevede specifiche indicazioni circa la configurazione di costo utilizzabile per gli strumenti finanziari. Lo IAS 2, Rimanenze, al paragrafo 2, lettera b), specifica che le disposizioni in esso contenute non si applicano agli strumenti finanziari. Tuttavia, nell'ipotesi in cui non vi siano IAS/IFRS o relative interpretazioni (IFRIC) che disciplinino in modo specifico una determinata fattispecie, lo IAS 8, Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, ai paragrafi 10-12 identifica una gerarchia interpretativa a cui fare riferimento ai fini della determinazione del corretto trattamento contabile, che prevede in successione l'utilizzo: i) di quanto previsto dal corpo degli IAS/IFRS e dalle relative*

---

<sup>396</sup> L'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2005, prevede che: *“2. Le società che, nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili passando dai criteri indicati nell'articolo 92, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. Tale disposizione si applica ai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione”*.

<sup>397</sup> ABI, *Partecipazioni minoritarie classificate nel portafoglio Available for Sale - criterio di valutazione civilistico e fiscale*, op. cit.



*interpretazioni per fattispecie similari; ii) delle definizioni nel c.d. "Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio" (cosiddetto Framework) e, infine; iii) di specifiche regole previste in altri contesti normativi comunemente accettati". Ed ancora "relativamente alle attività finanziarie fungibili (quali le interessenze azionarie), la disposizione applicabile si rinviene nel corpo degli stessi IAS/IFRS e, in particolare, proprio nel citato IAS 2, il quale, al paragrafo 25, prevede che <<Il costo delle rimanenze, escluse quelle trattate nel paragrafo 23 (trattasi, in particolare, delle rimanenze di beni che non sono normalmente fungibili e delle merci e dei servizi prodotti e mantenuti distinti per specifici progetti), deve essere attribuito adottando il metodo FIFO (primo entrato, primo uscito) o il metodo del costo medio ponderato...>>. Pertanto, per la determinazione del costo delle rimanenze di attività finanziarie fungibili, i soli criteri applicabili sono il FIFO e il costo medio ponderato (nelle loro diverse varianti), mentre non può essere applicato, a differenza di quanto previsto dai principi contabili nazionali, il criterio del LIFO>>". Contestualizzato l'aspetto contabile, l'Associazione ha prima ricordato la definizione fiscale di "immobilizzazione finanziaria" prevista dal Decreto IAS, per poi ribadire che, in base alle norme all'epoca vigenti:*

*i) "in tema di valutazione dei titoli immobilizzati, l'art. 101, comma 2, del TUIR, dispone che: <<per la valutazione dei beni indicati nell' articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) (tra i quali rientrano anche le interessenze azionarie), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell' articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell' ultimo semestre";*

*ii) "limitatamente agli aspetti che qui interessano, si fa presente che l'art. 94 del TUIR, al comma 1, prevede che: <<I titoli indicati nell' articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell' articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi>>. Pertanto, per la valutazione delle rimanenze dei titoli*

*azionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano, salvo quanto previsto dallo stesso art. 94, le disposizioni di cui ai richiamati commi dell' art. 92 dello stesso TUIR”.*

Sulla base di ciò e considerando quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del Decreto IAS, è stato ritenuto<sup>398</sup> che quest'ultima normativa è applicabile anche nel caso analizzato riferito ai titoli azionari immobilizzati e “*in tal senso, sembrerebbe potersi dare risposta affermativa, poiché la citata disposizione fa riferimento alla generica dizione "beni fungibili" valutati a norma dei commi 2 e 3 dell' art. 92 del TUIR, nel cui novero rientrano, come detto, anche le interessenze azionarie, ancorché immobilizzate”.*

Il suddetto caso è solo una tipologia della complessità fiscale che le società che sono transitate agli IAS/IFRS lo strumento anni precedenti hanno dovuto affrontare. Infatti, una delle complessità maggiori, a volte, è anche quella riferita all'individuazione della tipologia di strumento finanziario detenuto dall'investitore sia in caso di soggetto IAS adopter che non.

La difficoltà di individuazione, o meglio di inquadramento non solo fiscale ma anche civilistico dello strumento finanziaria è anche insita nella particolarità dell'investimento che è funzione dell'evoluzione e della creatività dell'*ingegneria finanziaria*<sup>399</sup> a cui negli ultimi anni si è assistito.

La velocità dell'evoluzione dei nuovi prodotti finanziari però, deve tenere in considerazione quella che è la normativa civile e fiscale che non sempre è riuscita a reggere il confronto. Pertanto, si assiste alla circostanza che, da un lato i mercati finanziari creano nuovi prodotti sempre più sofisticati e, dall'altro, gli investitori e gli emittenti devono confrontarsi con una normativa non del tutto coordinata tra loro.

Proprio per tali motivi si rende necessario inquadrare da un punto di vista fiscale la definizione di strumento finanziario, il quale, non può prescindere da quella che è l'ambito normativo civilistico. La tematica, come sarà illustrato di

---

<sup>398</sup> ABI, *Partecipazioni minoritarie classificate nel portafoglio Available for Sale - criterio di valutazione civilistico e fiscale*, op. cit.

<sup>399</sup> L'ingegneria finanziaria è una particolare sofisticazione della gestione finanziaria ed è stata definita da Brealey-Myers come “*La combinazione di diversi strumenti già esistenti per creare nuovi prodotti finanziari*”; Peter Tufano, “*L'uso dei derivati per gestire il rischio e creare strumenti finanziari personalizzati*”, Harvard Business Review.

seguito, presenta non pochi aspetti di complessità, che possono generare situazioni di difficoltà anche operativa.

Su tale aspetto si ricorda che *“il problema del corretto trattamento fiscale dei proventi relativi ai titoli... trae origine dalla difficoltà di coordinare la normativa fiscale con quella di carattere civilistico. La prima, infatti, è ancorata sin dal 1983 ad una tripartizione dei principali strumenti di finanziamento delle società che riconosce quali distinte categorie i titoli azionari (e similari), i titoli obbligazionari (e similari) ed i titoli atipici, mentre la seconda ha subito una profonda evoluzione per effetto della riforma del diritto societario del 2003 – c.d. riforma Vietti – che ha ulteriormente assottigliato i già labili confini tra capitale di rischio e capitale di credito, accordando agli operatori una maggiore libertà nel modellare gli strumenti finanziari, ed aprendo la strada alla creazione di una varietà di strumenti di incerta collocazione, comunemente noti con la denominazione di ibridi”*<sup>400</sup>.

Infatti, l’art. 5, del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, rubricato *“Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale”*<sup>401</sup>,

---

<sup>400</sup> ABI, *Disciplina tributaria dei redditi di capitali e dei redditi diversi – trattamento fiscale degli interessi derivanti da titoli subordinati perpetual Tier 1*, Parere ABI 1234, del 13 settembre 2010; l’Associazione ricorda infatti che *“I termini della questione sono stati ampiamente sviluppati dalla dottrina, che ha posto l’accento, in particolare, sulle incertezze di qualificazione fiscale di talune figure contrattuali, che pur essendo inquadrabili tra le obbligazioni sul piano civilistico potrebbero non rispondere ai requisiti che invece la norma fiscale sembra imporre per l’applicazione del regime impositivo proprio dei titoli obbligazionari. Ciò vale in particolare per le emissioni contemplate oggi dal comma 3 dell’art. 2411 del codice civile, che estende la disciplina delle obbligazioni anche agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l’entità del rimborso all’andamento economico della società. Si tratta di un aspetto al quale aveva dimostrato sensibilità già la c.d. Commissione Gallo, che nel 2003 aveva presentato proposte per l’adeguamento della normativa fiscale alla nuova normativa societaria. Nella relazione presentata dalla Commissione era stata infatti evidenziata l’opportunità - non recepita poi sul piano normativo - di prevedere in via generale l’assimilazione alle obbligazioni degli strumenti finanziari ai quali si applica la disciplina delle obbligazioni per effetto di altre leggi. Ciò avrebbe consentito di mantenere “un allineamento della disciplina fiscale con le fattispecie attualmente considerate quali obbligazioni sotto il profilo civilistico, e cioè le obbligazioni bancarie irredimibili, specificamente richiamate dal comma 7, art. 12, del Testo unico bancario”*.

<sup>401</sup> L’art. 5, comma 1, del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, stabilisce che: *“I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonché dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d’investimento collettivo del risparmio operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti la ritenuta è operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati*

convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 novembre 1983, n. 649,<sup>402</sup> individua<sup>403</sup> la categoria fiscale dei titoli c.d. atipici, il quali sono una categoria speciale e residuale, in quanto non rientrano nella categoria dei titoli azionari o obbligazionari<sup>404 405</sup>.

Per comprendere la definizione fiscale di azioni (e titoli simili) e di obbligazioni (e titoli simili), bisogna tener conto del nuovo assetto normativo delineato dalla riforma fiscale del 2004 emanata<sup>406</sup> attraverso il D.Lgs. 12

---

*riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata”.*

<sup>402</sup> G.U. n. 270 del 1° ottobre 1983.

<sup>403</sup> TREMONTI G., *Osservazioni sulle nuove norme di imposizione sui cosiddetti titoli atipici*, in Bollettino Tributario n. 3, del 1984, pag. 189.

<sup>404</sup> Cfr. ABI, Circolare, serie tributaria, 18 gennaio 1984, n. 12, che già allora osservava come il regime fiscale riservato ai titoli atipici fosse una categoria residuale fra azioni ed obbligazioni e, inoltre, distingueva con riguardo a tali titoli, due categorie, ossia “*quelli che prevedono utili periodici o, in aggiunta il regime fiscale riservato ai titoli atipici fosse una categoria residuale fra azioni ed obbligazioni e, inoltre, distingueva con riguardo a tali titoli, due categorie, ossia «quelli che prevedono utili periodici o, in aggiunta o in sostituzione, la corresponsione, al termine dell’operazione di una somma maggiore di quella versata dal sottoscrittore e quelli che, non avendo una durata predeterminata, neppure in relazione al compimento di un dato affare, circolano praticamente per un tempo indefinito e non consentono quindi la rilevazione dell’utile prodotto dall’intera operazione»*”; in tal senso MARINO T., *Sul rapporto fra contratti derivati di durata inferiore ai 18 mesi e la categoria fiscale dei <<titoli atipici>>*, in Bollettino Tributario n. 7, del 2008, pag. 543 ss.

<sup>405</sup> GALLO F., *Schema di decreto legislativo recante “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società” (Ires) - Audizione informale presso la Commissione finanze della Camera dei Deputati*, in Rassegna Tributaria, n. 5, di settembre-ottobre 2003, pag. 1661; secondo l’Autore, in merito alla mancata abolizione della categoria dei c.d. titoli atipici nell’ambito della riforma fiscale del 2004, viene indicato che “*le disposizioni di coordinamento contenute nell’art. 2 dello schema di decreto legislativo non dispongono la soppressione della ritenuta sui proventi derivanti dai predetti titoli previsti dall’art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 novembre 1983, n. 649. L’abolizione della categoria dei titoli atipici garantirebbe una maggiore semplificazione del sistema di tassazione dei redditi di natura finanziaria in quanto consentirebbe di ricondurre i proventi degli strumenti finanziari a due sole categorie, e cioè quella delle azioni e quella delle obbligazioni. Si tratterebbe in altri termini di un notevole passo in avanti verso la auspicata unificazione delle aliquote sui redditi di natura finanziaria. Mi rendo conto, però, che i vincoli di gettito esistenti potrebbero indurre ad accantonare, almeno per adesso, tale modifica, posto che la riduzione dal 27 al 12,50 per cento dell’aliquota della ritenuta applicabile sui proventi dei titoli atipici non sarebbe “indolore” per le casse dello Stato*”.

<sup>406</sup> Cfr. ASSONIME, *Imposte sui redditi – Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80” – Nuovo regime di tassazione dei dividendi*, Circolare n. 32, del 14 luglio 2004; secondo l’Associazione “*Oltre alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle società e alle modifiche dell’IRPEF connesse al mutato regime di tassazione dei dividendi e dei capital gain, il decreto legislativo n. 344 reca disposizioni di coordinamento della disciplina fiscale di determinazione dei redditi d’impresa con le novità introdotte in occasione della riforma del diritto societario, attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. A questo riguardo, ricordiamo per completezza che il comma 14-octies dell’art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, introdotto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, ha provveduto a integrare la delega della citata legge n. 80, stabilendo che i relativi decreti di attuazione “... tengono conto della riforma del*

dicembre 2003, n. 344. Infatti, nel nuovo assetto normativo, la “*novità di portata più rilevante è sicuramente individuabile proprio nel nuovo sistema di tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali ed enti commerciali soggetti all’IRES. Si può dire, infatti, che è proprio dall’introduzione di questa novità che traggono origine gran parte delle altre*”<sup>407</sup>.

In proposito l’art. 44, comma 1, lett. e), del TUIR, rubricato “*Redditi di capitale*”, stabilisce che sono redditi di capitale “*gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento*”. Inoltre, nella nozione di utile da partecipazione sono stati ricompresi: i) proventi finanziari assimilati alle azioni ai sensi del successivo comma 2, dell’art. 44, del TUIR; ii) i proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza disciplinati dall’art. 2554 c.c. (con esclusione di quelli caratterizzati dall’apporto di lavoro); iii) gli interessi riqualficati come dividendi per effetto dell’applicazione della norma sulla c.d. *thin capitalization* (di cui all’abrogato art. 98, del TUIR).

E’ stato osservato come “*per effetto della nuova formulazione della lettera e), dell’art. 44, comma 1, del nuovo TUIR risulta dunque confermato che non sono riconducibili fra gli utili da partecipazione i proventi derivanti dalle partecipazioni agli utili che non trovino contropartita in una partecipazione al capitale o al patrimonio. E’ questo il caso degli strumenti finanziari che assicurino una partecipazione agli utili della società emittente, quali in*

---

*diritto societario ...*”. Si è inteso, in tal modo, porre rimedio ad una carenza che avevamo già segnalato nella citata circolare n. 37 del 2003. Sotto il profilo pratico, peraltro, ciò non ha comportato particolari innovazioni: il testo definitivo del decreto ha semplicemente confermato in materia le soluzioni tecniche già anticipate nello schema di decreto e che accoglievano in larga misura, adattandoli al nuovo sistema impositivo, i suggerimenti emersi dai lavori svolti dalla Commissione incaricata di individuare le misure di coordinamento in questione e presieduta dal Prof. Gallo”.

<sup>407</sup> ESCALAR G., *Il nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione e dei proventi equiparati nel decreto legislativo di “riforma dell’imposizione sul reddito delle società”*, in *Rassegna Tributaria* n. 6, di novembre-dicembre 2003, pag. 1922.

*particolare i titoli emessi a seguito dell'apporto di capitale effettuato sulla base di un rapporto di associazione in partecipazione o cointeressenza*<sup>408</sup>.

Per completezza si rileva che “*di fronte all'impulso dato dalla riforma del diritto societario alla creazione di strumenti finanziari di natura analoga a quella dell'associazione in partecipazione, il legislatore della riforma IRES ha intrapreso una strada completamente autonoma rispetto alle tematiche civilistiche e contabili: quella di configurare fiscalmente i suddetti strumenti come espressivi di rapporti partecipativi sia per la società emittente sia per gli investitori, a prescindere dalle modalità di rappresentazione in bilancio della società emittente. In altri termini, il legislatore fiscale ha inteso regolare questi strumenti – ove presentino determinate caratteristiche di cui fra poco diremo – nel senso che essi, per la società emittente, non danno luogo a costi deducibili nella determinazione del reddito di impresa (ciò che comporta, evidentemente, una variazione dei risultati del conto economico per le società che in esso rilevano la remunerazione come costo) e che, per gli investitori, danno luogo a proventi (remunerazioni correnti e plusvalenze) da assimilare, sotto il profilo della disciplina impositiva, a quelli derivanti dai rapporti partecipativi tipici. I motivi di questa scelta sono facilmente intuibili: evitare che le società partecipate possano dedurre dal loro reddito imponibile costi che in realtà hanno natura simile ai dividendi e, soprattutto, evitare che questo fenomeno possa attuarsi attraverso strumenti finanziari di ampia diffusione e quindi concorrenziali rispetto agli strumenti partecipativi tipici (azioni e quote sociali); fenomeno, questo, che comporterebbe una chiara erosione delle basi imponibili, sia ove questi titoli avessero una*

---

<sup>408</sup> ESCALAR G., op. cit., secondo l'Autore: “*Analogo discorso ritengo sia valido per gli strumenti finanziari di cui è disciplinata l'emissione dal nuovo titolo V del libro V del codice civile, così come riformulato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, relativo alla "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative", anche nel caso in cui non sottendano un rapporto di associazione in partecipazione o di cointeressenza. Trattasi, in particolare, degli strumenti finanziari partecipativi "forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti", emessi "... anche a seguito dell'apporto di opere o servizi" di cui all'art. 2346, degli strumenti finanziari di partecipazione emessi a seguito degli apporti effettuati a favore dei patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui alla lettera e) dell'art. 2447-ter, comma 1, e, infine, degli strumenti finanziari "...comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società" di cui al comma 3 dell'art. 2411. Anche in tal caso, infatti, il sottoscrittore di tali strumenti finanziari può vantare il solo diritto al pagamento di una quota di utili della società emittente e non anche un diritto di partecipazione al suo capitale o patrimonio*”.

*diffusione presso investitori residenti non imprenditori, caratterizzati di regola da un'imposizione sostitutiva sia, soprattutto, ove avessero una diffusione transfrontaliera presso investitori esteri*"<sup>409</sup>.

Come rilevato dalla Dottrina<sup>410</sup>, *“con l'avvento della nuova imposta sul reddito delle società, il regime fiscale delle azioni è stato esteso anche agli strumenti finanziari di natura partecipativa. Infatti, da un lato, la lettera b), dell'art. 110, comma 9, dello schema di TUIR rende indeducibile dal reddito d'impresa la remunerazione di detti strumenti (e cioè degli "strumenti finanziari che comportano una partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo ovvero dell'affare in relazione a cui siano stati emessi") e, dall'altro lato, la lettera a) dell'art. 44 del medesimo schema assimila alle azioni gli strumenti stessi. Le due disposizioni assolvono evidentemente ad una funzione antielusiva, essendo preordinate ad evitare che gli strumenti finanziari di natura partecipativa possano prestarsi ad essere utilizzati per rendere deducibili dal reddito d'impresa anche i dividendi sotto la veste di oneri di carattere finanziario. Questa scelta legislativa ha valenza meramente fiscale in quanto è noto che, da un punto di vista civilistico, i predetti strumenti non possono ritenersi assimilabili alle azioni, recando incorporato un rapporto di associazione in partecipazione o cointeressenza e quindi un rapporto che, secondo l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, è inquadrabile fra i rapporti di scambio e non fra quelli associativi”*.

Per quanto riguarda, invece, gli strumenti finanziari che da un punto di vista fiscale sono *assimilati* alle *azioni* o alle *obbligazioni*, occorre ricordare che, il comma 2, dell'art. 44, del TUIR, prevede che *“ai fini delle imposte sui redditi:*

---

<sup>409</sup> ASSONIME, Circolare n. 32, del 14 luglio 2004, op. cit.

<sup>410</sup> GALLO F., *Schema di decreto legislativo recante "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società" (Ires) - Audizione informale presso la Commissione finanze della Camera dei Deputati*, op. cit.; secondo l'Autore *“Se dunque l'assimilazione alle azioni degli strumenti finanziari che comportano la partecipazione ai risultati economici della società emittente assolve solo ad una funzione antielusiva, c'è da domandarsi se non convenga evitare tale vulnus fiscale alla disciplina civilistica rinunciando a prevedere l'assimilazione in tutti i casi in cui non vi sia un effettivo pericolo di elusione. È questo, ad esempio, il caso in cui gli strumenti finanziari in parola siano sottoscritti da un soggetto che non intrattenga alcun rapporto di partecipazione, diretto od indiretto, con la società emittente e non siano destinati alla circolazione. In tale caso, infatti, è evidente che i proventi erogati a tali soggetti non possono avere in alcun modo natura di utili da partecipazione, non avendo i loro percettori lo status di soci della società emittente”*.

a) “si considerano simili alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano simili alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'ineducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi”; ed inoltre,

b) “si considerano simili alle obbligazioni:

1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;

2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa”.

Tali disposizioni devono essere interpretate insieme all'art. 109, comma, 9, lett. a), del TUIR, il quale stabilisce, con riguardo alla società emittente che per quest'ultima “Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente compori la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi”.

Come chiarito anche dall'Amministrazione Finanziaria, non sono riconducibili tra gli utili da partecipazione in senso proprio i proventi dei “nuovi”



strumenti finanziari disciplinati dal nuovo Titolo V, del Libro V del codice civile, così come riformulato dal citato D.Lgs. n. 6, del 2003<sup>411</sup>. Con riguardo a tali strumenti finanziari assume fondamentale rilevanza la circostanza che il sottoscrittore possa vantare esclusivamente diritti patrimoniali (ossia il diritto all'utile o alla liquidazione, ad una certa scadenza, del valore patrimoniale netto dell'apporto conferito) o anche diritti amministrativi (che attengono al funzionamento dell'organo assembleare e all'attività di gestione), ma non il diritto di partecipare al capitale sociale della stessa società.

I nuovi strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono, infatti, la qualità di socio (in quanto non correlati al conferimento di valori imputati a capitale), pur potendo essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati (escluso in ogni caso il voto nell'assemblea generale), quali la nomina del consiglio di amministrazione o di un sindaco (cfr. art. 2351, comma 5, c.c.).

Si rileva tra l'altro che, secondo la formulazione della norma civilistica, detti strumenti finanziari assicurano sempre diritti patrimoniali mentre possono non comportare anche l'attribuzione di diritti amministrativi.

Con riguardo all'apporto (da intendere in modo generico e atecnico, come prestazione sinallagmatica resa alla società in cambio dell'emissione dello strumento finanziario), il citato art. 2346, comma 6, c.c. ammette che possono formare oggetto di apporto sia i beni conferibili ai sensi dell'art. 2342 c.c. (denaro, beni in natura e crediti), sia altre prestazioni non conferibili ai sensi della citata disposizione civilistica, tra le quali sono espressamente menzionate le opere e i servizi.

Al riguardo la relazione governativa di accompagnamento al D.Lgs. n. 6, del 2003, precisa che: "*... perseguendo l'obiettivo politico di ampliare la possibilità di acquisizione di elementi utili per il proficuo svolgimento dell'attività sociale, ma con soluzione necessariamente coerente con i vincoli posti dalla seconda direttiva*

---

<sup>411</sup> Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare Ministeriale 16 giugno 2004, n. 26/E; secondo cui "Si tratta di: i) strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, emessi anche a seguito dell'apporto di opere e servizi ai sensi dell'art. 2346 del codice civile; ii) strumenti finanziari emessi a seguito degli apporti effettuati a favore dei patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 2447-ter, comma 1, lettera e), del codice civile; iii) strumenti finanziari comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società di cui all'art. 2411, comma 3, del codice civile".

*comunitaria che imperativamente vieta il conferimento di opere e servizi, si è espressamente ammessa la possibilità che in tal caso, fermo rimanendo il divieto di loro imputazione a capitale, siano emessi strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o partecipativi", con esclusione però del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. In ogni caso si tratta di apporti non imputati a capitale; e ciò indipendentemente dal tipo di bene apportato e, quindi, anche nel caso in cui l'apporto sia costituito da denaro o beni in natura, ossia beni astrattamente imputabili a capitale. Del resto, nelle norme civilistiche di riferimento il legislatore utilizza la dizione "apporto" e non "conferimento".*

Sulla base di quanto espresso, con riferimento agli strumenti finanziari assimilati fiscalmente alle azioni ai sensi del richiamato art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, è necessario ricordare che secondo l'Amministrazione finanziaria *“tale assimilazione risponde all'esigenza di garantire che la predetta remunerazione possa scontare, sia in capo ai percipienti che in capo alla società erogante, il medesimo regime fiscale cui sono soggetti gli utili da partecipazione”* ed inoltre *“occorre innanzitutto rilevare che l'assimilazione alle azioni riguarda esclusivamente gli strumenti finanziari rappresentati da titoli o certificati (la norma fa riferimento ai "titoli e altri strumenti finanziari"). La locuzione "strumenti finanziari", da assumere in conformità alla più restrittiva accezione civilistica, non abbraccia dunque anche i contratti (non cartolarizzati), quali, ad esempio, quelli di associazione in partecipazione e di cointeressenza, per i quali pertanto non opera l'assimilazione alle azioni”*<sup>412</sup>.

---

<sup>412</sup> Agenzia delle Entrate, Circolare Ministeriale 16 giugno 2004, n. 26/E, par. 2.3, la quale ha inoltre precisato che *“occorre tenere presente che gli strumenti finanziari la cui remunerazione è considerata indeducibile ai fini del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 109, comma 9, lettera a), sono costituiti non da tutti gli strumenti finanziari, bensì solo da quelli di cui all'art. 44 del TUIR e cioè da quelli produttivi di redditi di capitale. Il regime d'ineducibilità non risulta pertanto operante per i contratti derivati e gli altri contratti a termine di natura finanziaria (i cui redditi sono espressamente menzionati dall'art. 67 del Tuir tra i redditi diversi), anche se detti contratti assicurano una partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altra società del gruppo”;* in tal senso ESCALAR G., op. cit., secondo cui *“la soluzione a cui ritengo di dare preferenza è che gli <<strumenti finanziari>>, la cui remunerazione è indeducibile ai sensi della lettera a) dell'art. 109, comma 9, del nuovo TUIR siano costituiti dai soli titoli e certificati e non anche, quindi dei meri contratti. Quest'ultima disposizione, parlando di <<società emittente>>, nonché di <<affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi>>, sembra dare per presupposto che tali strumenti finanziari siano comunque rappresentati da titoli o certificati, essendo evidente che soltanto i titoli e i certificati sono suscettibili di <<emissione>> e non anche certamente i contratti”*.

A tal riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha fornito<sup>413</sup> un ulteriore chiarimento avendo riguardo alla circostanza che la remunerazione dei titoli e degli strumenti finanziari cui si riferisce l'art. 109, del TUIR, può comportare una partecipazione "diretta" o "indiretta" ai risultati economici della società, il cui regime di ineducibilità risulta operante:

- per i titoli e strumenti finanziari che, dietro corrispettivo di un apporto di capitale, assicurino una partecipazione "diretta" o "indiretta" agli utili, nonché alle perdite delle società che li abbiano emessi;

- per i titoli e strumenti finanziari che, sempre dietro corrispettivo di un apporto di capitale, assicurino una partecipazione "diretta" o "indiretta" agli utili, ma non anche alle perdite delle società emittenti;

- per i titoli e strumenti finanziari che assicurino una partecipazione "diretta" o "indiretta" agli utili ed alle perdite di una società, dietro apporto di opere e servizi, ovvero senza alcun apporto. A quest'ultimo proposito, si rileva infatti che la lettera a), del comma 9, dell'art. 109 - a differenza di quanto stabilito per i contratti di cui alla successiva lettera b) - considera ineducibile la remunerazione dovuta su strumenti finanziari partecipativi, indipendentemente dalla natura dell'apporto.

Con riferimento, invece, ai titoli e strumenti finanziari per i quali sia configurabile una partecipazione "indiretta" ai risultati economici societari o di un affare - nella dizione utilizzata dall'art. 109, comma 9, lettera a), del TUIR - occorre considerare che, come specificato nella relazione di accompagnamento<sup>414</sup> al D.Lgs. n. 344 del 2003, *"l'ineducibilità non è estesa ai proventi per i quali la connessione con i risultati economici dell'impresa riguardi unicamente l'an, ma non il quantum, della corresponsione dei proventi e/o del rimborso ai sottoscrittori (come nel caso dei titoli con tasso di rendimento prestabilito, per i quali il pagamento degli interessi in una certa misura sia subordinato all'esistenza di utili ovvero alla effettiva distribuzione di dividendi da parte dell'emittente o di altra società del gruppo)".* In questi casi, infatti, non si realizza neppure una partecipazione "indiretta" ai risultati economici della società.

---

<sup>413</sup> Agenzia delle Entrate, Circolare Ministeriale 16 giugno 2004, n. 26/E, par. 2.3.

<sup>414</sup> In tal senso cfr. ASSONIME, Circolare n. 32, del 14 luglio 2004, op. cit..

Infine, si rileva che il comma 9, dell'art. 109, del TUIR considera indeducibile la remunerazione dovuta sugli strumenti finanziari di cui all'art. 44, non in via integrale, bensì soltanto *"per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti sono stati emessi"*.

Conseguentemente, nell'ipotesi in cui uno strumento finanziario assicuri una remunerazione solo parzialmente parametrata ai risultati economici della società emittente può ritenersi indeducibile la sola quota parametrata ai predetti risultati economici.

In definitiva, quindi, ogniqualvolta per effetto della disposizione contenuta nell'art. 109, comma 9, lettera a), viene sancita la totale indeducibilità della remunerazione dei titoli o strumenti finanziari, per ragioni di coerenza sistematica, tale remunerazione non può che essere assoggettata al regime fiscale proprio degli utili da partecipazione, sempre che essa sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società.

Secondo la Dottrina di riferimento, tale scelta legislativa è apparsa *"molto severa: art. 109, comma 9, lett. b) emerge, comunque, una scelta legislativa molto severa: per la società emittente l'ineducibilità della remunerazione corrisposta al portatore del titolo è, infatti, comminata anche se la remunerazione è solo in parte commisurata agli utili (ovviamente, in questo caso, sarà indeducibile solo la parte commisurata agli utili), mentre per il portatore dello strumento finanziario, l'assimilazione ai dividendi scatta solo se la remunerazione è totalmente commisurata agli utili. Ne consegue un possibile disallineamento tra il regime di tassazione dei proventi presso il portatore e il regime di deducibilità della remunerazione presso la società emittente, tutte le volte in cui gli strumenti finanziari prevedano una remunerazione "mista", cioè, in parte fissa e in parte commisurata all'utile: in questi casi, gli strumenti finanziari scontano, infatti, una parziale indeducibilità in capo alla società emittente, ma non beneficiano della detassazione dei dividendi<sup>415</sup>"*.

---

<sup>415</sup> ASSONIME, Circolare n. 32, del 14 luglio 2004, pag. 32, op. cit.; in cui viene ricordato che: *la Commissione Gallo, con riferimento al pregresso regime, aveva invece proposto, per questi strumenti finanziari, un trattamento coordinato in capo alla società emittente e all'investitore: per*

La scelta di estendere ai proventi degli strumenti finanziari di natura partecipativa il regime fiscale degli utili delle azioni ha destato perplessità anche in termini di mera opportunità, perché rende inappetibile l'utilizzo proprio di quei nuovi strumenti finanziari di cui la riforma del diritto societario vorrebbe invece favorire la diffusione. La predetta scelta *“comporterà la sottoposizione dei proventi degli strumenti finanziari appena individuati ad un livello d'imposizione ben più gravoso rispetto a quello a cui sono soggetti i proventi delle obbligazioni, come pure degli stessi titoli atipici. I proventi di tali strumenti - beninteso ove comportino una partecipazione ai risultati economici della società emittente di quelle del suo gruppo o di un affare - scontreranno le imposte sui redditi tanto a carico della società emittente, quanto dei sottoscrittori, essendo la doppia imposizione economica sui dividendi eliminata solo parzialmente, con un carico fiscale che, per le persone fisiche con redditi elevati, potrà raggiungere il 45,06 per cento. Per contro, i proventi delle obbligazioni - ove il tasso di interesse accordato non superi i limiti indicati nel comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 - e dei titoli atipici saranno soggetti ad imposizione nei soli confronti dei sottoscrittori con il sistema della ritenuta d'imposta con un carico fiscale complessivo pari, nel primo caso, al 12,50 per cento e, nel secondo caso, al 27 per cento”*<sup>416</sup>.

---

*la società emittente veniva, infatti, stabilita l'indeducibilità delle remunerazioni per la parte di commisurazione agli utili (come nell'attuale regime di riforma) e al prenditore veniva parallelamente riconosciuto, su tale parte della remunerazione, il trattamento dei dividendi attraverso l'attribuzione di un corrispondente credito d'imposta. Il mutamento d'impostazione e, in particolare, la circostanza che nella riforma l'assimilazione al dividendo venga subordinata, presso l'investitore, alla presenza di una remunerazione totalmente commisurata agli utili, segna, dunque, un'evoluzione in senso restrittivo del sistema; evoluzione presumibilmente legata anche a valutazioni di carattere più generale. Occorre in proposito, infatti, ricordare che gli strumenti finanziari assimilati alle azioni beneficiano del regime delle partecipazioni non solo per quanto concerne il trattamento della remunerazione, ma anche per quanto concerne la detassazione delle plusvalenze, considerate – giusta quanto precisato in premessa – quali tantundem del dividendo in sede di cessione. E, in questo contesto – rilevano i competenti organi dell'Amministrazione – sarebbe divenuto non solo problematico sotto il profilo applicativo, ma anche di difficile inquadramento sistematico, per i titoli aventi una remunerazione solo in parte collegata agli utili, operare una distinzione tra la parte di plusvalenza avente il trattamento fiscale dei dividendi e la parte di plusvalenza avente il trattamento delle plusvalenze ordinarie dei titoli non assimilati alle partecipazioni”*; ed inoltre PANZERI, *La riforma del diritto societario e la disciplina fiscale degli strumenti finanziari e dei patrimoni destinati: soluzioni a confronto*, in *Dir. pratic. Tributaria*, 2004, I, 1073.

<sup>416</sup> ESCALAR G., op. cit..

Come anticipato, la definizione di titoli simili alle obbligazioni contenuta nell'art. 44, comma 2, lett. c), del TUIR è rimasta invariata<sup>417</sup> rispetto a quella precedente alle modifiche della riforma fiscale del D.Lgs. n. 344/2003. Pertanto, come confermato anche dall'Amministrazione finanziaria<sup>418</sup> continuano ad essere considerati simili alle obbligazioni:

1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'art. 29 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla L. 19 febbraio 1928, n. 510;

2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscano ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Inoltre, relativamente alle obbligazioni e titoli simili, da un punto di vista fiscale è opportuno richiamare brevemente le seguenti norme - parte delle quali saranno richiamate nell'ambito dei successivi paragrafi - : i) l'art. 85, comma 1, lettera e), del TUIR, in base al quale sono considerati ricavi i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni (una categoria, questa, più ampia di quella

---

<sup>417</sup> PIAZZA M., *Guida alla fiscalità internazionale*, Il Sole 24 Ore, 2004, pag. 599; secondo cui “La dottrina commercialistica è in difficoltà nell'individuare i punti di confine fra gli strumenti finanziari assimilati alle obbligazioni dall'articolo 2411, terzo comma del codice civile e gli strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, ultimo comma. Certamente esistono differenze nella regolamentazione codicistica dei due tipi di strumenti finanziari i quali hanno comunque in comune la caratteristica di non rappresentare quote di partecipazione al capitale. Elementi distintivi sono i seguenti: 1) le obbligazioni non hanno rilevanza statutaria, a meno che non siano convertibili, dato che in tal caso deve essere deliberato l'aumento di capitale a servizio della conversione; gli strumenti finanziari partecipativi trovano la loro regolamentazione nello statuto della società; 2) le obbligazioni trovano – salvo alcune eccezioni – un limite all'emissione nel doppio del patrimonio (articolo 2412), limite che non pare sussistere per gli strumenti finanziari partecipativi; 3) le obbligazioni non attribuiscono ai portatori poteri di intervento nella gestione della società, mentre gli strumenti finanziari partecipativi possono attribuire ai possessori potere di voto (anche se su specifici argomenti) e altri diritti amministrativi, fra i quali quello di nominare un componente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e un sindaco (articolo 2351, quinto comma); 4) le obbligazioni sono sempre emesse a fronte di versamenti di denaro, mentre gli strumenti finanziari partecipativi possono essere emessi anche a fronte dell'apporto di opere e servizi. Queste distinzioni riguardano, però, soprattutto la disciplina dello strumento finanziario e non le sue intrinseche caratteristiche”; in tal senso CORSI F., *La nuova s.p.a.: gli strumenti finanziari*, in Giur. Comm., luglio – agosto 2003, pag 419/I e ss.

<sup>418</sup> Agenzia delle Entrate, Circolare Ministeriale 16 giugno 2004, n. 26/E, par. 2.5.

delle obbligazioni e dei titoli simili, potendovi comprendere anche gli “atipici”), se non costituiscono immobilizzazioni finanziarie; ii) l’art. 94, del TUIR, che si occupa della valutazione, fra l’altro, di questi titoli; iii) l’art. 110, comma 2, lettera e), del TUIR, sulla valutazione delle immobilizzazioni finanziarie; iv) l’articolo 109, comma 9, del TUIR, in base al quale è ineducibile ogni tipo di remunerazione dovuta sui titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all’articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; v) l’art. 26, comma 1 del D.P.R 600/73 che disciplina le modalità di applicazione della ritenuta alla fonte sulle obbligazioni e i titoli simili diversi da quelli dei cosiddetti “grandi emittenti”<sup>419</sup> e sulle cambiali finanziarie; vi) il D.Lgs. 239 del 1996 che disciplina l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle obbligazioni e i titoli simili emessi dai grandi emittenti, escluse le cambiali finanziarie, e sui titoli esteri; vii) l’art. 3, comma 115 della legge 549 del 1995 che prevede l’ineducibilità dal reddito d’impresa degli interessi passivi corrisposti sui titoli obbligazionari e simili emessi da soggetti diversi dai grandi emittenti, quando il loro rendimento ecceda un certo “tasso soglia”.

Tuttavia, come evidenziato in precedenza, qualora i proventi dei titoli siano costituiti totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso gruppo o di un affare, essi sono assoggettati al medesimo regime fiscale delle azioni ai sensi dell’art. 44, comma 2, lettera a), del

---

<sup>419</sup> PIAZZA M., *Guida alla fiscalità internazionale*, pag. 604, op. cit., “Per gli interessi, premi ed altri frutti di alcuni particolari tipi di obbligazioni, che per brevità chiamiamo dei “grandi emittenti”, l’art. 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 prevede che – a certe condizioni – i soggetti non residenti siano esclusi da imposizione. Per obbligazioni dei grandi emittenti si intendono i titoli obbligazionari e simili -escluse le cambiali finanziarie – individuati dall’art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Si tratta (come specificato anche nella circolare ministeriale 23 dicembre 1996, n. 306/E) dei seguenti titoli: a) titoli obbligazionari emessi dalle banche ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385...; b) obbligazioni e titoli simili emessi dalle società le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati italiani, escluse le cambiali finanziarie ...; c) titoli pubblici ed equiparati di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/1973...; d) obbligazioni e titoli simili emessi dagli enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge ...; e) titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724... ; f) titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione dalle società cessionarie di crediti (c.d. SPV, special purpose vehicle) a norma dell’articolo 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130...”.

TUIR, indipendentemente dalla denominazione formale dei titoli cui i proventi si riferiscono.

Infatti, al riguardo, è stato evidenziato<sup>420</sup> che *“la circostanza che la nuova definizione di strumenti finanziari assimilati alle azioni (art. 44, comma 2, lett. a) si fonda sulla natura della remunerazione (partecipazione agli utili), mentre la definizione di strumenti finanziari assimilati alle obbligazioni attribuisca rilievo alla natura del rapporto e ad altre caratteristiche del titolo, sembrerebbe rendere le due nozioni in parte confliggenti. Si pensi ai titoli “di massa” aventi ad oggetto un finanziamento soggetto a un obbligo incondizionato di restituzione e, al contempo, remunerato con una partecipazione agli utili: in casi di questo genere, le due nozioni fiscali di titolo assimilato alle azioni e di titolo assimilato alle obbligazioni verrebbero, teoricamente, a sovrapporsi, rendendosi entrambe applicabili. Naturalmente, in tali ipotesi, va subito detto che assume valore preminente la nozione di strumenti finanziari assimilati alle azioni prevista dall’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR”*. Ciò trova esplicita conferma nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 344 e nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 26/E, del 2004.

A completamento dell’analisi, ancorché la nozione di strumenti finanziari assimilati alle obbligazioni operi in via subordinata rispetto alla nozione di strumenti finanziari assimilati alle azioni, riveste<sup>421</sup> pur sempre un’importanza

---

<sup>420</sup> ASSONIME, Circolare n. 32, del 14 luglio 2004, pag. 35, op. cit..

<sup>421</sup> ASSONIME, Circolare n. 32, del 14 luglio 2004, pag. 36, op. cit., secondo l’Associazione: *“il peculiare regime dei titoli atipici era stato introdotto nel nostro ordinamento con l’intento di fornire adeguata disciplina agli strumenti rappresentativi di un capitale di rischio sostanzialmente remunerato con una partecipazione agli utili (c.d. cartolarizzazione dell’associazione in partecipazione): disciplina che, da un lato, ha consentito alle società emittenti di continuare a dedurre tali remunerazioni dal proprio reddito imponibile, e dall’altro, per evitare fenomeni elusivi, ha condotto ad un prelievo d’imposta alla fonte su tali remunerazioni più elevato di quello ordinariamente previsto per i titoli di debito. Evidentemente, in un rinnovato assetto tributario che non consente più alla società emittente di dedurre l’erogazione di remunerazioni commisurate, in tutto o in parte, agli utili, viene meno anche la necessità di mantenere in vita la categoria dei titoli atipici, pena, altrimenti, una irragionevole penalizzazione di tali strumenti. L’assetto della riforma IRES – fondato sulla duplice nozione di titoli assimilati alle azioni e titoli assimilati alle obbligazioni – lascia invece spazio alla sopravvivenza anche dei c.d. titoli atipici: ben possono, infatti, sussistere titoli – come chiarisce la circolare n. 26/E in commento – che non presentano né i requisiti per essere assimilati alle azioni (perché non assicurano una partecipazione ai predetti risultati economici), né i requisiti per essere assimilati alle obbligazioni (perché non garantiscono il rimborso del capitale ovvero perché, pur garantendolo, assicurano una partecipazione diretta o indiretta alla gestione – e quindi non ai risultati economici – della società emittente o dell’affare in relazione al quale sono stati emessi). Anche su questo tema è, dunque, lecito attendere ulteriori*



decisiva nel contesto tributario, al fine di distinguere, tra l'altro, i titoli assimilati alle obbligazioni dai c.d. "titoli atipici", il cui particolare regime fiscale – dettato dal menzionato art. 5, del D.L. 30 settembre 1983, n. 512 – risulta tuttora in vigore. In particolare, si tratta di redditi che, se percepiti da persone fisiche fuori dall'esercizio d'impresa, da enti non commerciali, da società semplici e associazioni ad esse equiparate e da soggetti non residenti, per titoli non appartenenti a stabili organizzazioni residenti in Italia, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 27%<sup>422</sup>.

Ciò premesso, nel coordinare le disposizioni in commento con il codice civile pare emergere una conseguenza importante: dato che la categoria dei titoli atipici ha carattere residuale rispetto a quelle delle azioni e titoli similari e delle obbligazioni e titoli similari<sup>423</sup>, dovrebbe<sup>424</sup> escludersi che la disciplina dei titoli

---

*interventi legislativi volti a rendere maggiormente coerente il sistema impositivo ed, in particolare, ad eliminare, ove possibile, questo tertium genus*".

<sup>422</sup> MARINO T., *Sul rapporto fra contratti derivati di durata inferiore ai 18 mesi e la categoria fiscale dei <<titoli atipici>>*, op. cit. in cui l'Autore "osserva come sino al 1996 la norma fiscale in questione prevedesse, ai fini della qualifica di un titolo come obbligazione, il requisito ulteriore della scadenza <<non inferiore ai 18 mesi>>. A seguito di alcune modifiche legislative, i titoli emessi dal 31 agosto 1996 si considerano similari alle obbligazioni se hanno i sopra illustrati requisiti richiesti dalla legge, indipendentemente dalla loro durata. Tuttavia, si segnalano alcune disposizioni fiscali che disincentivano le emissioni di obbligazioni con durata inferiore ai 18 mesi: (i) Imposta sostitutiva sulle obbligazioni emesse da banche; società quotate; SPV "ex lege" 30 aprile 1999, n. 130; nonché Stato ed enti territoriali (c.d. «imposta cedolare per i grandi emittenti» del 12,5% ex D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239). La particolarità di questa imposta sostitutiva è che i beneficiari effettivi dei proventi, ove residenti in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, non sono soggetti ad imposizione nello Stato della fonte (Italia), a condizione che vengano espletati alcuni adempimenti. Lo scopo di tale previsione è che il portatore del titolo sia tassato solo nello Stato della residenza sulla base della legislazione domestica, senza dover ricorrere alle Convenzioni internazionali. L'art. 1, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 239/1996 prevede che «l'imposta è applicata nella misura del 27 per cento se la scadenza dei titoli» «è inferiore a 18 mesi»; a tale ultimo riguardo si osserva che agli interessi ed altri proventi dei titoli pubblici di altri Stati aventi scadenza inferiore a diciotto mesi si applica l'aliquota del 27%, e non già quella del 12,5% applicabile ai titoli di Stato italiani emessi all'estero, indipendentemente dalla scadenza. Tale diverso trattamento fiscale potrebbe ingenerare una violazione, a danno degli Stati emittenti membri della Comunità europea, dei principi del divieto di discriminazione e di libertà di circolazione dei capitali sanciti dal Trattato UE e dalla Corte di Giustizia; (ii) Ritenuta su obbligazioni di società «ordinarie» (i.e., che non rientrano nel regime sostitutivo di cui sopra). L'art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede un'aliquota della ritenuta pari al 27% (anziché 12,5%) ove le «obbligazioni e titoli similari» abbiano una scadenza inferiore a 18 mesi; (iii) Inoltre, «Inoltre, «qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20%»» (c.d. «early redemption tax» ex art. 26 del D.P.R. n. 600/1973)"; cfr. inoltre ABI, Circolare n. 18 - serie tributaria, del 28 maggio 2001; LEO, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, 2007, I, pag. 763.

<sup>423</sup> Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare 16 giugno 2004, n. 26/E, par. 2.5; ASSONIME, Circolare 15 luglio 2004, n. 32, pag. 35.

atipici possa essere applicata a strumenti finanziari che nel codice civile sono espressamente chiamati “obbligazioni”<sup>425</sup>.

Sulla base di quanto espresso in precedenza, in un contesto normativo di non facile ricostruzione, l'Amministrazione finanziaria con proprie interpretazioni ha fornito le linee guida per l'inquadramento fiscale degli strumenti finanziari c.d. *ibridi*. Su tale aspetto è utile ricordare l'iter logico da percorrere riassunto dall'ABI in un recente lavoro<sup>426</sup>:

1. *Identificazione degli strumenti finanziari appartenenti alla categoria fiscale delle azioni e titoli similari*. In questa fase, per i titoli e gli strumenti emessi da soggetti residenti in Italia, l'elemento discriminante per stabilire l'appartenenza alla sottocategoria dei titoli similari alle azioni, è rappresentato dalla sussistenza dei requisiti posti dal ricordato art. 44, comma 2, lettera a) del TUIR. Si tratta dei titoli e degli strumenti la cui remunerazione è costituita *totalmente* dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi). Qualora si tratti invece di partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché gli altri titoli e strumenti emessi da soggetti non residenti, la similarità alle azioni si realizza a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito dello Stato estero di residenza dell'emittente<sup>427 428</sup>;

---

<sup>424</sup> PIAZZA M., *Guida alla fiscalità internazionale*, pag. 601, op. cit..

<sup>425</sup> ASSONIME, Circolare 14 luglio 2004, n. 32, pag. 38, ha indicato che “*si dovrebbe, in altri termini, ritenere che questa definizione – come evidenziato anche dalla relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 344 – si riferisca solo ai titoli e agli strumenti finanziari di incerta qualificazione e non riguarda, dunque, gli ordinari contratti indicati nel comma 1, dell'art. 44*”, del TUIR.

<sup>426</sup> ABI, *Disciplina tributaria dei redditi di capitali e dei redditi diversi – trattamento fiscale degli interessi derivanti da titoli subordinati perpetual Tier 1*, Parere ABI 1234, del 13 settembre 2010.

<sup>427</sup> Cfr. Parere ABI 1234, del 13 settembre 2010, secondo cui “*Tra le circolari dell'Agenzia delle Entrate che forniscono precisazioni per la verifica di tali condizioni va ricordata innanzitutto la n. 26/E, del 16 giugno 2004, dove la nozione di partecipazione ai risultati economici dell'emittente (o di altri soggetti considerati dalla norma) è stata sviluppata in modo approfondito alla luce, anche di quanto stabilito all'art. 109, comma 9, lettera a), in tema di indeducibilità delle remunerazioni degli strumenti finanziari nella determinazione del reddito d'impresa. Di rilievo è il passaggio della circolare che esamina in modo specifico le obbligazioni e gli altri titoli irredimibili emessi dalle banche ai sensi dell'articolo 12 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pervenendo alla conclusione che le particolari caratteristiche che essi presentano non incidano sulla disciplina strutturale degli stessi, “che è quella tipica delle obbligazioni”. Con questa presa di posizione l'Agenzia mostra quindi di aver recepito in via interpretativa - sia pure limitatamente allo specifico strumento delle obbligazioni*

2. *Identificazione degli strumenti finanziari appartenenti alla categoria fiscale delle obbligazioni e titoli similari.* In assenza dei requisiti di cui al punto precedente, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4, del 18 gennaio 2006, chiarisce che il passo successivo è quello della verifica delle condizioni necessarie per l'applicazione del trattamento previsto per le obbligazioni: *"Per i titoli e gli strumenti finanziari che non presentano queste caratteristiche bisognerà di volta in volta verificare, a seconda del rapporto che ha dato origine al titolo o allo strumento finanziario, se essi possano rientrare o meno tra le obbligazioni ed i*

---

*irredimibili emesse dalle banche italiane ai sensi del TUB - l'invito che la Commissione Gallo aveva rivolto al legislatore, e che non aveva trovato accoglimento sul piano normativo".*

<sup>428</sup> Con specifico riferimento all'assimilazione fiscale dei titoli e degli strumenti finanziari esteri alle azioni, si ricorda la modifica apportata dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 (c.d. Decreto correttivo IRES), recante disposizioni correttive ed integrativa al D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. In particolare, il Decreto correttivo ha modificato la definizione dei titoli esteri similari alle azioni contenuta nella versione iniziale dell'art. 44, comma 2, lett. b), del TUIR, la quale prevedeva che *"le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), rappresentate e non rappresentate da titoli, si considerano similari rispettivamente alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 9", del TUIR.* Sul tema, come chiarito anche dall'Amministrazione con la Circolare del 18 gennaio 2006, n. 4/E, par. 1.1, la normativa abrogata *"prescindeva, quindi, dall'effettiva deducibilità delle remunerazioni dal reddito d'impresa prevista dalla normativa del Paese del soggetto non residente e doveva leggersi nella sua accezione più ampia, ossia riferita non solo alle vere e proprie partecipazioni al capitale o al patrimonio, ma anche a tutti gli strumenti finanziari di natura partecipativa la cui remunerazione fosse totalmente collegata ai risultati economici della società partecipata".* Sulla base di tale disposizione, quindi, si era creata una sostanziale differenza tra i titoli emessi da soggetti residenti in Italia e titoli emessi da soggetti non residenti, in quanto per quest'ultimi l'assimilazione operava esclusivamente alla duplice condizione che essi rappresentino una partecipazione al patrimonio della società e che la relativa remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi). In sostanza deve trattarsi di titoli equity e non di titoli di debito. Ciò posto, l'art. 2 del Decreto correttivo ha soppresso la citata lettera b), del comma 2, dell'art. 44, del TUIR, e ha ricondotto la disciplina dell'assimilazione alle azioni dei titoli esteri nell'ambito della lettera a) del medesimo comma 2 finora riservata ai soli strumenti finanziari emessi da soggetti residenti in Italia. Pertanto, allo stato attuale, secondo l'Agenzia delle Entrate, *"le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti non residenti si considerano similari alle azioni alla sola condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente. Tale disposizione ha dunque inteso eliminare la discriminazione che la previgente formulazione della norma aveva creato a danno degli strumenti finanziari esteri, prevedendo che sia verificato, nell'ambito della legislazione estera, l'effettivo trattamento della remunerazione dei titoli esteri come vero e proprio dividendo e la sua conseguente indeducibilità dal reddito dell'emittente estero. Pertanto, ai fini dell'assimilazione alle azioni, le partecipazioni nonché gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti devono presentare le seguenti caratteristiche: 1) la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi); 2) tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza".*

*titoli similari*". A questi fini, occorre aver riguardo al contenuto dell'art. 44, del TUIR, dove viene introdotta la distinzione tra obbligazioni in senso proprio - vale a dire quelle considerate come tali dal codice civile - ed i titoli similari alle obbligazioni, da identificare sulla base di quanto previsto dall'art. 44, comma 2, lett. c) punto 2), del TUIR. In particolare, si deve trattare di titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa. Dal coordinamento tra detta normativa e le istruzioni dettate dall'Agenzia, sembrerebbe quindi dovuta una distinzione preliminare: i) i titoli irredimibili<sup>429</sup> emessi da banche italiane risultano già di per sé assimilati alle obbligazioni sulla base dell'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate contenuta nella circolare n. 26 del 2004. Per tali titoli non occorre quindi procedere ad ulteriori verifiche; ii) le altre ipotesi di strumenti finanziari, ivi compresi i titoli irredimibili emessi da banche non residenti, richiedono invece un ulteriore controllo per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per poterli considerare similari alle obbligazioni.

Per quanto specificamente riguarda il rispetto del requisito relativo all'entità del capitale rimborsato occorre far riferimento a quanto esplicitato dall'Agenzia delle Entrate nella stessa circolare n. 4, del 2006. Dopo aver ribadito che *"le obbligazioni vere e proprie sono identificate in funzione del diritto al rimborso integrale del capitale, come valore minimo assicurato, alla scadenza del prestito"*, l'Agenzia provvede a precisare meglio tale concetto, ed afferma che *"la scadenza del prestito può anche non essere ancorata ad una data precisa, ma può essere legata alla durata della società o alla sua liquidazione qualora la società sia costituita a tempo indeterminato (come espressamente consentito dall' articolo*

---

<sup>429</sup> Cfr. Parere ABI 1234, del 13 settembre 2010, secondo cui *"...si ritiene che non comportino una partecipazione indiretta ai risultati economici della società Si tratta di titoli i cui proventi sono costituiti da interessi. Tuttavia, in caso di andamento negativo della gestione, l'emittente può sospendere il pagamento degli interessi e, in determinate ipotesi, imputarli a copertura delle perdite. Nell'ipotesi descritta, infatti, la remunerazione delle predette obbligazioni non assicura una partecipazione agli utili della banca che li ha emessi, essendo tale remunerazione parametrata normalmente a tassi di interesse correnti. Pertanto, l'eventualità che tali interessi, in caso di perdite, siano sospesi ed imputati alla loro copertura, non incide sulla disciplina strutturale dei titoli in argomento, che è quella tipica delle obbligazioni"*.

2328, comma 2, n. 13), del codice civile)". Questa precisazione pone pertanto le basi per ricondurre nella nozione di obbligazioni (e titoli similari) anche titoli di durata non precisata - e che si prestano pertanto ad essere qualificati come perpetui - sempreché gli stessi prevedano comunque contrattualmente un momento nel quale si considera estinto il prestito, con diritto al rimborso integrale del capitale;

3. *Identificazione degli strumenti finanziari che in via residuale sono da considerare appartenenti alla categoria fiscale dei titoli atipici.* Le indicazioni dell'Agazia appaiono chiare sul punto. La richiamata circolare del 2006 prosegue infatti stabilendo che "*qualora, invece, non sia assicurato il rimborso integrale del capitale mutuato - in mancanza dei requisiti previsti per il loro inquadramento come azioni o titoli assimilati - i titoli e gli strumenti finanziari rientrano, più genericamente, tra i titoli di massa indicati nell' art. 67, comma 1, lettera c-ter) del TUIR che, se produttivi di redditi di capitale (ossia se derivanti da un impiego del capitale), rientrano nella disciplina dei titoli atipici di cui all'articolo 5 del Decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella legge 25 novembre 1983, n. 64*". Si ritiene utile richiamare quanto indicato nella circolare del 16 marzo 2005, n. 10/E par. 6.4, in cui l'Amministrazione Finanziaria ha raccordato le disposizioni di carattere fiscale con il dettato civilistico dell'art. 2411, che estende al disciplina delle obbligazioni anche a strumenti che prevedono un diritto al rimborso condizionato, concludendo che: "*Rientrano nella disciplina dei titoli atipici, assoggettati al trattamento fiscale previsto dall' art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649, i titoli che non presentino né i requisiti per essere considerati similari alle azioni, in quanto la relativa remunerazione non è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso gruppo o di un affare, né i requisiti per essere considerati similari alle obbligazioni perché, ad esempio, non garantiscono la restituzione del capitale ovvero, pur garantendola, assicurano anche una partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società emittente o dell' affare in relazione al quale sono stati emessi. Pertanto, sono assimilati alle azioni anche i titoli obbligazionari, compresi quelli di cui all'art. 2411, comma 3, del*

*codice civile, la cui remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso gruppo o di un affare. I titoli obbligazionari, che abbiano tali caratteristiche, sono, infatti, assimilati alle azioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera a), del Tuir, indipendentemente dalla loro denominazione formale. Tuttavia, rimane fermo che i titoli obbligazionari i quali assicurino rendimenti commisurati a parametri di natura finanziaria rientrano nel novero dei titoli atipici, qualora non garantiscano la restituzione del capitale versato".*

Elemento cruciale per il riconoscimento degli strumenti ibridi che possono essere attratti al regime fiscale delle obbligazioni anziché dei titoli atipici diventa pertanto la circostanza che essi prevedano o meno il rimborso integrale del capitale alla scadenza del prestito. Tale requisito - già esplicitato in via normativa per la sottocategoria dei titoli similari alle obbligazioni nella richiamata definizione del punto 2), della lettera c), del comma 2, dell' art. 44, del TUIR - è stato progressivamente riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria quale principio di carattere generale anche per i titoli cui è applicabile la disciplina civilista delle obbligazioni e pertanto rappresenta oggi il parametro fondamentale per la distinzione tra la categoria fiscale di titoli similari alle obbligazioni e quella dei titoli atipici.

L'attenzione riservata dall'Agenzia al concetto di scadenza dimostra poi che si tratta di un requisito che va verificato ponendo attenzione non solo all'aspetto quantitativo del rimborso - che deve essere integrale - ma anche all'aspetto temporale dello stesso, posto che la garanzia di rimborso integrale va verificata al momento della scadenza del prestito, da intendersi nel senso ampio delineato dall'Agenzia nelle ricordate istruzioni.

Ciò impone una particolare attenzione nella valutazione delle caratteristiche dei prestiti oggi in circolazione, i cui regolamenti di emissione non sempre consentono una immediata rilevazione degli elementi rilevanti per l' analisi del trattamento fiscale di taluni strumenti finanziari.

Fatto, quindi, salvo quanto detto per i titoli irredimibili emessi da banche italiane ex art. 12 del TUB, per i quali l'assimilazione alle obbligazioni trova già conferma nella interpretazione della circolare n. 26 del 2004, riteniamo pertanto

che per altre analoghe fattispecie il trattamento fiscale proprio delle obbligazioni possa essere riconosciuto in presenza di clausole regolamentari che assicurino il rimborso integrale del capitale alla data della scadenza del prestito, indipendentemente dal fatto che tale data non venga prefissata ex ante, ben potendo essa essere "*legata alla durata della società o alla sua liquidazione qualora la società sia costituita a tempo indeterminato*". Si tratta, infatti di situazioni che, come si è visto, sono espressamente fatte salve dall'interpretazione amministrativa. In tali casi, pertanto, potrà essere applicata - al ricorrere delle altre condizioni stabilite dalla normativa - l'aliquota del 12,5% tipicamente prevista per i titoli obbligazionari delle banche e degli altri grandi emittenti considerati dal meccanismo impositivo del D.lgs. n. 239 del 1° aprile 1996<sup>430</sup>. Questa conclusione dovrebbe essere valida anche quando siano presenti altre previsioni regolamentari che comportino per il sottoscrittore il rischio di ottenere la restituzione di un capitale inferiore a quello nominale in occasione di eventi diversi da quello della scadenza dello strumento.

Al contrario, la mancanza di una garanzia di restituzione integrale del capitale a scadenza comporta sempre la riquilificazione dello strumento nella categoria residuale dei titoli atipici - salvo ovviamente che non ricorrano i requisiti per l'assimilazione al titolo azionario - penalizzata dal maggiore prelievo del 27% ed esclusa dal meccanismo del D.lgs. n. 239 del 1° aprile 1996<sup>431</sup>.

---

<sup>430</sup> Cfr. Parere ABI 1234, del 13 settembre 2010, secondo cui è sufficiente ricordare che il regime del D.lgs. n. 239 del 1996 opera anche per i titoli esteri, con applicazione, ricorrendone le condizioni, della stessa aliquota del 12,5% prevista per i titoli italiani.

<sup>431</sup> Cfr. Risoluzione Ministeriale 12 luglio 2010, n. 72/E, in cui è stato individuato il trattamento fiscale degli *Exchange Traded Commodities* (ETC) quotati nel mercato regolamentato telematico ETFplus. La particolarità di tali strumenti risiede nella circostanza che gli stessi sono emessi da una *Special Purpose Vehicle* (SPV) a fronte dell'investimento diretto che il soggetto emittente effettua nelle materie prime sottostanti o in contratti derivati sulle materie prime. Le principali caratteristiche di tali strumenti sono: i) essere senza scadenza; ii) non produrre interessi periodici e/o certi; iii) dar diritto ad ottenere un determinato quantitativo di commodities o un ammontare in denaro di importo equivalente. L'Agenzia ha evidenziato che "*nonostante evidenti similitudini, gli ETC non presentano i requisiti per essere considerati Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) in quanto a forma giuridica e organi di funzionamento, nonché alle relative disposizioni autorizzatorie e di vigilanza. Ad essi pertanto non si rende applicabile il trattamento fiscale previsto per gli Exchange Traded Funds (ETF). Ciò premesso, ai fini della corretta tassazione dei redditi derivanti dagli ETC, bisogna individuare la natura del reddito prodotto. A tal fine occorre innanzitutto evidenziare che i redditi derivanti dagli strumenti in questione non possono ricadere nella definizione di "redditi di capitale" di cui all'art. 44, del TUIR in quanto essi non derivano dal mero godimento di capitale investito ossia da un impiego statico di capitale (da intendersi come rapporto – di fatto – assimilabile ad un contratto di mutuo). Tale circostanza esclude che a detti redditi possa applicarsi il regime fiscale degli interessi derivanti da*

Per quanto concerne la definizione di strumenti finanziari merita<sup>432</sup> ricordare che l'art. 1, comma 2, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)<sup>433</sup>, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intende per tali, oltre alle “azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali”, alle “obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali” e alle “quote di fondi comuni di investimento”, anche “d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di

---

*obbligazioni o titoli simili né quello dei cosiddetti “titoli atipici” disciplinati dall'art. 5 del decreto legge n. 512 del 1983. Rientrano, perciò, tra i redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, comma 1, del TUIR, i redditi in oggetto, sempreché percepiti da persone fisiche non esercenti attività di impresa commerciale... Al riguardo l'articolo 1 del già citato D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), come modificato dal decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, prevede che sia considerato “derivato” qualsiasi titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ad azioni, obbligazioni o qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire azioni o obbligazioni, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. Peraltro, tale disposizione prevede che, oltre ai contratti di opzione, ai future e agli swap, siano considerati derivati gli altri contratti connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato. Tenuto conto che il termine “derivato” sta a indicare la derivazione del valore dello strumento da un'attività, si ritiene che gli ETC possano essere considerati strumenti finanziari derivati che attribuiscono all'investitore il diritto di ricevere a termine le commodities sottostanti ovvero un pagamento collegato all'andamento delle stesse. Pertanto, si ritiene che dal punto di vista fiscale gli ETC siano riconducibili ai rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater) del TUIR, vale a dire ai “rapporti da cui deriva il diritto ... di ricevere ... a termine uno o più pagamenti collegati a ... quotazioni o valori di strumenti finanziari, ... di metalli preziosi o di merci”, i cui redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d'impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461”; a tal riguardo MIGNARRI E., Risoluzione n. 72/E del 12 luglio 2010 - L'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale degli Exchange traded commodities (Etc), in Il Fisco n. 30, del 26 luglio 2010.*

<sup>432</sup> Cfr. ASSONIME, Circolare 14 luglio 2004, n. 32, pag. 23.

<sup>433</sup> G.U. del 26 marzo 1998, n. 71.



*differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti, j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere”.*

I principi contabili internazionali IAS/IFRS e, in particolare, lo IAS n. 32 forniscono, a loro volta, una nozione ancora più ampia di strumenti finanziari, definendo come tali tutti i contratti che danno origine ad un'attività finanziaria per un'impresa o ad una passività finanziaria o ad uno strumento di patrimonio netto per un'altra impresa.

Come evidenziato nel corso del precedente capitolo, per attività finanziarie, in particolare, si intendono, secondo gli IAS, le disponibilità liquide, i diritti contrattuali a ricevere disponibilità liquide o altre attività finanziarie o gli strumenti rappresentativi di patrimonio netto per un'altra impresa; per passività finanziarie si intendono le obbligazioni contrattuali a consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie. Si tratta, dunque, di definizioni molto generali che includono crediti, debiti, titoli e contratti derivati.

Per quel che qui interessa, deve ritenersi che il legislatore fiscale limiti, viceversa, la nozione di strumenti finanziari – ed in questo senso si esprime chiaramente la circolare dell'Agenzia n. 26/E, del 16 giugno 2004 – solamente ai titoli, destinati alla circolazione, emessi dalla società, con esclusione delle mere relazioni contrattuali, quali i contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza e i c.d. contratti derivati, anche se cartolarizzati. Ciò trova conferma – come sottolinea la stessa Agenzia delle Entrate – non solo nella circostanza che i contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza hanno una specifica disciplina fiscale nella lett. f), del comma 1, dell'art. 44, del TUIR e che i contratti derivati, a loro volta, si considerano realizzativi di “redditi diversi” in quanto estranei alla sfera partecipativa; ma anche nel fatto che la previsione fiscale dedicata all'individuazione degli strumenti finanziari di cui all'art. 44 del TUIR si riferisce espressamente agli strumenti finanziari “*emessi*”<sup>434</sup>.

---

<sup>434</sup> Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 2004, par.2.3.

Come evidenziato, non tutti gli strumenti finanziari sono assimilati alle azioni o obbligazioni (e relativi titoli similari), ma solo quelli che presentano – come accennato – determinate caratteristiche. A questo riguardo, come indicato in precedenza, il legislatore fiscale ha dovuto ricorrere ad appositi criteri distintivi, non potendo fare riferimento, per i motivi sopra accennati, alla natura civilistica e alle modalità di rappresentazione in bilancio di tali strumenti, ancora in fase di definizione nell’elaborazione della dottrina e della prassi.

Al riguardo, è necessario richiamare l’art. 3, commi 3 e 4, del Decreto attuativo IAS del 1° aprile 2009, n. 49, i quali indicano<sup>435</sup> il necessario coordinamento tra la normativa fiscale e civilistica per i soggetti IAS adopter.

In dettaglio, nonostante per i soggetti IAS adopter sia in vigore la nuova derivazione fiscale diretta dal bilancio, il Decreto attuativo IAS ha previsto che per alcune tipologie di operazioni, vi sia un identico trattamento sia per i soggetti che redigono il bilancio secondo principi contabili italiani che IAS/IFRS.

Pertanto nei seguenti casi, anche i soggetti IAS adopter dovranno far riferimento da un punto di vista fiscale alle *qualificazioni giuridiche* delle transazioni senza “avvalersi” del principio della sostanza sulla forma. Infatti, il comma 3, dell’art. 3, del Decreto attuativo IAS prevede che: “*Fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS eventualmente applicati, il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni nei seguenti casi:*

a) *quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d) del testo unico, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie<sup>436</sup>, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio; oppure*

b) *quando si tratti di individuare il soggetto cui spetta l'attribuzione di ritenute o di crediti d'imposta” ed inoltre, il comma 4, stabilisce che “Si applica, in ogni caso, l'articolo 89, comma 6, del testo unico con riferimento agli interessi,*

---

<sup>435</sup> Cfr. Capitolo 1, paragrafo 3, del presente lavoro.

<sup>436</sup> Trattasi di operazioni aventi ad oggetto azioni e titoli similari, anche costituenti immobilizzazioni finanziari così come individuate dall’art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR, che definiscono le “... azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73...; ... di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 73”, del TUIR.

*dividendi ed altri proventi derivanti da titoli acquisiti, sotto il profilo giuridico, in base ai rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico*<sup>437</sup>.

Ciò significa che, per i titoli partecipativi, vale in ogni caso la nozione giuridica di realizzo, indipendentemente dalle risultanze contabili, con l'eccezione delle azioni proprie<sup>438</sup>. La *ratio* della disposizione<sup>439</sup> risiede, coerentemente con i

---

<sup>437</sup> In proposito si evidenzia che l'art. 89, comma 6, del TUIR prevede che: "gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio"; mentre a mente del richiamato art. 44, comma 1, del TUIR: "Sono redditi di capitale: ...; g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute; g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito". Il richiamo del comma 4, dell'art. 3, Decreto Attuativo, ai suddetti articoli del TUIR risiede nella particolare modalità di contabilizzazione delle operazioni di "pronti contro termine" (Pct); in particolare cfr. AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, op. cit., pag. 201, secondo cui "I Pct, come noto, realizzano un negozio che si concretizza in due compravendite di titoli funzionalmente collegate (una a pronti, l'altra a termine), poste in essere tra le medesime controparti; i Pct possono avere ad oggetto sia titoli azionari che obbligazionari, immobilizzati e non. Nella prassi di mercato, i Pct assumono una finalità finanziaria, piuttosto che di temporanea acquisizione dei titoli, consentendo, per il venditore a pronti/cessionario a termine, l'impiego di liquidità. In altre parole, tale operazione si configura come un prestito di denaro garantito da titoli, nella quale il titolo assume la funzione ancillare di garantire dal rischio di mancato rimborso alla scadenza colui che concede il prestito. In presenza di un patto di riacquisto a termine, come nel caso dei Pct, le disposizioni dello Ias 39 sul continuing involvement non consentono la derecognition del titolo... Sotto l'aspetto fiscale, il regolamento attuativo è intervenuto prevedendo che, in ogni caso, torni applicabile l'art. 89, comma 6, del TUIR, con riferimento agli interessi, dividendi e altri proventi derivanti da titoli acquisiti, sotto il profilo giuridico, in base ai rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) dell'art. 44, del TUIR. In sostanza per i soggetti IAS, alla stregua degli altri soggetti passivi dell'Ires, continua ad applicarsi l'ordinaria disciplina fiscale disposta dal Testo Unico relativamente ai proventi derivanti da riporti, pronti contro termine su titoli e valute, mutuo di titoli garantito".

<sup>438</sup> AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, op. cit., pag. 200, secondo cui "per completezza, si segnala come, ancora prima dell'implementazione del principio di derivazione "rafforzato", l'ABI avesse già espresso nella circolare Serie Tributaria 21 febbraio 2006, n. 3, l'orientamento secondo cui il trattamento fiscale da riservare alle operazioni di acquisto e cessione delle azioni proprie dovesse discendere direttamente dall'impostazione civilistica. Conseguentemente, la cessione di azioni proprie per i soggetti IAS non avrebbe dovuto determinare alcuna plusvalenza o minusvalenza fiscalmente rilevante. Peraltro, tale orientamento si scontrava con un sistema di norme fiscali che, all'epoca, non poteva prescindere dall'aspetto giuridico-formale dell'operazione. Norme fiscali che hanno indotto, in passato, l'Agenzia delle Entrate (in una risposta non pubblicata ad istanza di interpello presentata da un soggetto IAS) ad asserire che "diversamente dalla evidenza contabile, ai fini fiscali le azioni proprie devono considerarsi <<in portafoglio>>, in attesa della loro successiva destinazione, per un valore, per un valore fiscalmente riconosciuto pari a al corrispettivo pagato. Ne consegue che si creerà un disallineamento tra valori civilistici e fiscali...con riferimento all'attivo dello stato patrimoniale, in cui le azioni proprie hanno un valore contabile pari a zero a fronte di un costo fiscalmente riconosciuto pari al corrispettivo pagato". Accedendo a tale tesi, in ottica della successiva rivendita delle azioni proprie, diventa essenziale per i soggetti IAS, la preventiva definizione delle azioni proprie quali immobilizzazioni finanziarie o titoli non immobilizzati; questione che aveva indotto l'Assonime ad auspicare un apposito intervento normativo (cfr. Circolare 6 luglio 2005, n. 38 a commento del regime della

principi previsti nelle lettere b) ed e) del comma 60, dell'art. 1, della Legge finanziaria per il 2008, che ciascun soggetto che interviene nel medesimo rapporto contrattuale determini il reddito imponibile in base al proprio assetto contabile. E' stata fatta eccezione solo per alcuni istituti di carattere fiscale che per le loro caratteristiche impongono un identico trattamento per tutti i partecipanti, indipendentemente dai criteri contabili adottati.

Queste ipotesi sono state indicate nei commi 3 e 4, dell'articolo 3 del Decreto attuativo IAS e riguardano, in particolare, il trasferimento dei titoli partecipativi, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio, l'imputazione, in generale, delle ritenute e dei crediti per imposte pagate all'estero e il trattamento fiscale dei pronti contro termine su titoli.

In definitiva, questo complesso di norme consente di dare piena rilevanza, ad eccezione delle fattispecie sopradette, ai criteri di "recognition" e di "derecognition" previsti dagli IAS che saranno analizzati maggiormente in dettaglio nell'ambito dei successivi paragrafi del presente lavoro. Infatti, per l'impresa che adotta gli IAS/IFRS, la cancellazione dello strumento finanziario dal bilancio avviene nel momento in cui risulti completato il passaggio dei rischi e dei benefici connessi all'attività ceduta. In particolare, ove tale passaggio non sia completato, l'attività finanziaria permane rappresentata in bilancio in misura corrispondente al residuo coinvolgimento del soggetto cedente. Costituisce

---

*participation exemption. Oggi, alla luce del nuovo principio di derivazione "rafforzato", risultano superate le possibili incertezze sul punto. A chiarimento della portata del nuovo principio di derivazione "rafforzato", la relazione governativa al maxi-emendamento alla Finanziaria 2008 fornisce alcune esemplificazioni, affermando, per il caso dei titoli di propria emissione, che "la descritta rappresentazione in bilancio nelle operazioni assume rilevanza anche ai fini fiscali". Ancor più in senso conclusivo si esprime la relazione governativa al regolamento attuativo affermando che "tenendo conto, in particolare, della qualificazione dell'operazione che – come visto – è assimilata alla estinzione e emissione di azioni, ai fini fiscali l'acquisizione e la cessione di azioni proprie non danno luogo a fenomeni reddituali per il soggetto emittente e, di conseguenza, le azioni acquisite non sono cespiti aventi rilevanza fiscale, così come non rileva il differenziale tra prezzo di rivendita e il relativo costo di acquisto delle azioni proprie (rilevato diretto incremento o riduzione del patrimonio netto a titolo di sovrapprezzo)"; ed inoltre "...sotto l'aspetto sostanziale l'acquisto di azioni proprie viene rappresentato, in conformità agli IAS, come un annullamento del capitale, mentre la successiva vendita come una emissione di titolo azionario. Coerentemente con l'impostazione contabile Ias, è da ritenere che si rendano applicabili le norme fiscali dettate dall'art. 91, comma 1, lett. c) e d), del TUIR, le quali dispongono l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito per le fattispecie dell'annullamento e della nuova emissione delle azioni"; ROSSI L., Le operazioni di acquisto di azioni e di obbligazioni proprie alla luce delle novità introdotte dalla legge finanziaria 2008, in Bollettino Tributario n. 10, del 2008, pag. 796.*

<sup>439</sup> Relazione al Decreto attuativo IAS 1° aprile 2009, n. 48.

eccezione a tale regola – come visto – ad esempio, il regime fiscale del trasferimento di partecipazioni per il quale non rilevano i richiamati criteri di “*derecognition*” ma la nozione giuridica di realizzo ordinariamente applicabile ai soggetti non IAS.

Infine, anche per i soggetti IAS adopter, per quanto riguarda l'imputazione delle ritenute e dei crediti per imposte pagate all'estero, la stessa va riferita<sup>440</sup> al soggetto titolare del rapporto giuridico, anche se in applicazione degli IAS non rilevi il reddito su cui tali prelievi risultino applicati.

### 1.1. – IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIE

Per esigenze di coordinamento con la modifica apportata all'art. 83, del TUIR, ovvero la prevalenza della derivazione *diretta* del regime tributario dal bilancio IAS/IFRS, la stessa legge n. 244, del 2007 ha apportato modifiche alla disciplina fiscale relativa alla valutazione e alla tassazione dei proventi degli strumenti finanziari, raccordandone il regime impositivo con la loro classificazione nei vari portafogli previsti dal principio IAS n. 39.

Al riguardo, è opportuno ricordare che per gli strumenti finanziari diversi dai crediti, dalle passività finanziarie e dai derivati, il trattamento fiscale delle relative componenti reddituali (da realizzo o da valutazione) dipende dalla circostanza che i medesimi strumenti finanziari siano o meno inquadrabili fra le “*immobilizzazioni finanziarie*”<sup>441</sup>.

In proposito, in considerazione delle difficoltà per i soggetti IAS adopter di individuare quali strumenti finanziari potessero ricadere, ai fini fiscali, nell'ambito delle immobilizzazioni finanziarie è stato sostituito il precedente criterio di identificazione con l'abrogazione dell'art. 11, comma 2, del Decreto IAS del 2005<sup>442</sup>.

---

<sup>440</sup> Relazione al Decreto attuativo IAS 1° aprile 2009, n. 48.

<sup>441</sup> In tal senso AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, op. cit. pag. 185.

<sup>442</sup> LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Ed. agg. 15 maggio 2010, Tomo II, pag. 1464, Giuffrè Editore; in cui è stato ricordato che “*questa definizione aveva determinato alcuni problemi applicativi; non era chiaro, ad esempio, quale fosse il trattamento fiscale degli strumenti finanziari che pur non essendo detenuti per la negoziazione – c.d. trading le cui plus o minus valutazioni sono imputate a conto economico secondo quanto previsto dallo IAS 39 – possono a*

In particolare, è stata espressamente prevista un'apposita definizione contenuta nel comma 3-bis, dell'art. 85, del TUIR ovvero che “...*per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione*”<sup>443</sup>.

Tale definizione, contenuta appunto nell'art. 85, del TUIR, è riferita alle seguenti tipologie di strumenti finanziari:

1) azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società e enti (art. 85, comma 1, lett. c), del TUIR);

2) strumenti finanziari simili alle azioni (art. 85, comma 1, lett. d), del TUIR);

3) obbligazioni e altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui ai punti precedenti (art. 85, comma 1, lett. e), del TUIR)<sup>444</sup>.

Il legislatore tributario, rispondendo alle critiche rivoltegli da più parti, ha meglio razionalizzato la definizione di immobilizzazioni finanziaria applicabile ai soggetti IAS stabilendo che sono tali gli strumenti finanziari classificati in portafogli diversi dal portafoglio “*Hft*” ovvero *Held for trading*, il quale accoglie le attività che l'impresa ha acquistato o emesso per rivenderle o riacquistarle nel breve termine o che fanno parte di un portafoglio di specifiche attività finanziarie che sono gestite unitariamente e per le quali c'è evidenza di una recente ed effettiva manifestazione di una realizzazione di utili nel breve termine.

Conseguentemente, ai fini fiscali, possono essere individuate<sup>445</sup> le seguenti due categorie:

---

*certe condizioni, previste dallo IAS 39, essere designati al fair value a conto economico (c.d. fair value option). Allo stesso modo non risultava chiaro il trattamento applicabile alle partecipazioni di controllo o collegamento acquisite per la successiva rivendita che secondo quanto previsto dall'IFRS 5 vanno classificate in bilancio tra le <<attività non correnti classificate come posseduta per la vendita>> e valutate al minore tra il valore contabile e il fair value al netto dei costi di vendita”.*

<sup>443</sup> Il comma 3-bis, dell'art. 85, del TUIR è stato introdotto dall'art. 1, comma 58, lett. b), della Legge finanziaria 2008.

<sup>444</sup> AA.VV, *La fiscalità degli IAS*, op. cit., secondo cui “*Nell'ambito dei titoli di cui al punto 3 (c.d. titoli non partecipativi) oltre alle obbligazioni rientrano, altresì, i titoli o i certificati rappresentativi delle quote di Oicr e i c.d. titoli atipici*” di cui all'art. 5, del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.

<sup>445</sup> AA.VV, *La fiscalità degli IAS*, op. cit., pag. 187-188.

1) gli strumenti finanziari *immobilizzati*, che ricomprendono i portafogli:<sup>446</sup>

- HTM (*Held to Maturity* – investimenti posseduti sino alla scadenza);
- L&R (*Loans and Receivables* – finanziamenti e crediti);
- AFS (*Available For Sale* – attività finanziarie disponibili per la vendita);
- FVO (*Fair Value Option*);
- Partecipazioni di controllo, collegamento e in entità a controllo congiunto;

2) gli strumenti finanziari *non immobilizzati*, che si identificano nel portafoglio HFT (*Held for trading* – detenute per la negoziazione).

La circostanza che il nuovo comma 3-bis, dell'art. 85, del TUIR, nel definire il concetto di immobilizzazione finanziaria, faccia riferimento al concetto generico di “*strumento finanziario*”, potrebbe indurre a ritenere che il legislatore abbia inteso estendere, con riferimento ai soli soggetti IAS, l'ambito applicativo della definizione di immobilizzazioni finanziarie ricomprendendovi, oltre ai titoli (partecipativi e non), anche altre fattispecie, quali i crediti, che in base agli IAS/IFRS sono da annoverare nel concetto di strumento finanziario<sup>447</sup>.

Occorre tuttavia considerare che, nonostante l'utilizzo della locuzione “*strumenti finanziari*”, le singole disposizioni del TUIR che disciplinano il trattamento fiscale delle componenti derivanti dalla valutazione e dal realizzo degli strumenti finanziari fanno esclusivo riferimento ai titoli indicati nell'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del TUIR. Inoltre, le fattispecie diverse da quelle elencate nell'art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), trovano spesso nel TUIR

---

<sup>446</sup> Per i relativi dettagli si rinvia al precedente capitolo del lavoro.

<sup>447</sup> AA.VV, *La fiscalità degli IAS*, op . cit. , pag. 188; in particolare “*La ricomprensione tra le immobilizzazioni finanziarie dei titoli classificati nel portafoglio FVO era stata messa in dubbio in considerazione del fatto che... la classificazione di uno strumento finanziario nel portafoglio FVO, a prescindere dalle finalità per le quali lo stesso è detenuto, comporta la rilevazione dei medesimi effetti reddituali (fair value rilevato a conto economico) degli strumenti finanziari classificati nel portafoglio Hft. Entrambi i portafogli rientrano, infatti, nella medesima categoria di strumenti finanziari (FVTPL). Intervenendo sulla questione, l'Agenzia delle Entrate (Circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E) ha avuto modo di chiarire che gli strumenti finanziari classificati nella categoria FVTPL in virtù della menzionata fair value option devono necessariamente essere strumenti diversi da quelli di negoziazione, per i quali, invece, la rilevazione nella categoria FVTPL rappresenta la naturale e imprescindibile classificazione. Conseguentemente, “gli strumenti finanziari che, per effetto della fair value option, sono classificati nella categoria FVTPL non possono farsi rientrare tra le “attività non immobilizzate”, la le quali rientrano, per espressa previsione normativa, esclusivamente gli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione”*; in tal senso Circolare Agenzia delle Entrate n. 12, del 2008.

un'autonoma disciplina che non postula una distinzione tra immobilizzazioni finanziarie e non. Conseguentemente “è da ritenere che la locuzione “strumenti finanziari”, contenuta nel nuovo comma 3-bis, dell'art. 85, del TUIR, sia stata infelicemente utilizzata dal legislatore per far riferimento ai “consueti” titoli di cui all'art. 85, comma 1, lett. c), d) e e), TUIR senza possibilità di estenderla a fattispecie diverse”<sup>448</sup>.

## 1.2. – STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

Il legislatore della legge finanziaria per il 2008, come ricordato nel precedente paragrafo, con una definizione più lineare di “immobilizzazione finanziaria” – contenuta nel comma 3-bis, dell'art.85, del TUIR -, che ricomprende tutti gli strumenti finanziarie detenuti dai soggetti IAS adopter che non facciano parte del comparto trading (ovvero portafoglio *Held for trading* – detenuti per la negoziazione), ha di fatto definito anche gli strumenti finanziari che si considerano non immobilizzati ai fini fiscali.

Tale disciplina considera separatamente, nelle lettere c), d) ed e), del comma 1, dell'art. 85, del TUIR, i corrispettivi derivanti dalla cessione: i) di partecipazioni sociali; ii) di strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'art. 44, del TUIR; iii) di obbligazioni e di altri titoli. Sul punto è opportuno ricordare che la cessione delle predette attività genera ricavi proprio perché “non costituiscono immobilizzazioni finanziarie”<sup>449</sup> da un punto di vista fiscale.

In merito alla classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie o meno, è stato inoltre osservato che “prima dell'entra in vigore del D.Lgs. n. 344 del 2003, la classificazione in questione (immobilizzazione finanziaria e non), in sede di redazione del bilancio, tra le immobilizzazioni

---

<sup>448</sup> AA.VV, *La fiscalità degli IAS*, op . cit. , pag. 188.

<sup>449</sup> LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Ed. agg. 15 maggio 2010, Tomo II, pag. 1464, Giuffrè Editore; in cui è stato ricordato che “Tra gli strumenti finanziari simili alle azioni non rientrano, secondo quanto chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 2004, i contratti di associazione in partecipazioni e i contratti di cointeressenza tipici anche se incorporati in titoli. D'altronde l'art. 87, comma 3, nell'estendere il regime di esenzione previsto per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali alle plusvalenze <<realizzate e determinate ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3, relativamente agli strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'art. 44 ed i contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b)>> e cioè quelli che comportano un apporto di capitale, espressamente li considera beni plusvalenti”.



*finanziarie o nell'attivo circolante era vincolante ai fini della determinazione del reddito d'impresa, restando preclusa all'Amministrazione finanziaria la possibilità di procedere ad una diversa qualificazione, disattendendo le risultanze del bilancio; ovviamente tali risultanze erano vincolanti anche per l'impresa, nel senso che questa non poteva fruire di un trattamento tributario non rispondente al tipo di destinazione economica riservata ai beni in argomento, facendo leva sulla circostanza che i beni medesimi assolvono di fatto ad una funzione economica diversa da quella emergente in bilancio. Per effetto delle modifiche apportate all'art. 37-bis, del D.P.R. n. 600/1973...tra gli atti, i fatti, i negozi e le operazioni inopponibili all'Amministrazione finanziaria, quando attraverso di essi si conseguono vantaggi tributari altrimenti indebiti, sono state incluse anche le classificazioni di bilancio... La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 2004 ha chiarito che tale modifica dell'art. 37-bis è stata inserita allo scopo di contrastare disegni elusivi attraverso l'utilizzo strumentale delle nuove disposizioni in materia di participation exemption. L'Amministrazione finanziaria può, pertanto, disconoscere i vantaggi fiscali indebiti derivanti da inappropriate classificazioni in bilancio delle partecipazioni”<sup>450</sup>.*

Pertanto, gli strumenti finanziari detenuti da soggetti IAS adopter che sono collocati nell'ambito della categoria cosiddetta di *trading*, ovvero che si identificano nel portafoglio HFT (*Held for trading* – detenute per la negoziazione), non sono considerati ai fini fiscali immobilizzazioni. Al contempo, tutti gli strumenti finanziari che ricadono al di fuori del portafoglio HFT – categoria trading - ai fini fiscali, si considerano *immobilizzazioni finanziarie* ai sensi del richiamato comma 3-bis, dell'art. 85, del TUIR.

### 1.3. – EFFETTI FISCALI DELLA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Con l'emanazione della Legge finanziaria per il 2008 e l'avvento dei principi contabili internazionali, come illustrato in precedenza, si è assistito all'abbandono della bipartizione contabile tra titoli immobilizzati e non per arrivare ad un

---

<sup>450</sup> LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Ed. agg. 15 maggio 2010, Tomo II, pag. 1464, Giuffrè Editore.

approccio degli strumenti finanziari per portafoglio. Tale peculiarità degli standard internazionali e più in particolare del principio IAS n. 39, ha comportato la necessità di coordinare la normativa fiscale per i soggetti IAS adopter con le impostazioni di bilancio.

Conseguentemente, anche per i soggetti IAS adopter con l'entrata in vigore della Legge n. 244/2007, si è sostanzialmente ritornati ad una bipartizione da un punto di vista fiscale degli strumenti finanziari tra *immobilizzazioni finanziarie* e non.

A seguito delle suddette modifiche, il legislatore ha ulteriormente modificato anche quelli che sono gli effetti fiscali delle valutazioni degli strumenti finanziari, intervenendo su numerosi articoli del TUIR a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (ovvero, nella generalità dei casi, a decorrere dal periodo d'imposta 2008).

Infatti, ai sensi del comma 58, dell'art. 1, della Legge n. 244/2007 *“in attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificità delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni”* che hanno riguardato, in particolare, diversi articoli<sup>451</sup> del TUIR proprio in relazione al trattamento fiscale degli strumenti finanziari.

A seguito della riforma fiscale in analisi, *“il regime fiscale delle partecipazioni detenute dai soggetti IAS adopter, inoltre, è stato rivisto sulla base della fondamentale distinzione tra titoli partecipativi immobilizzati (ossia inclusi nel portafoglio di trading). Da una parte, per le partecipazioni immobilizzate, sono state mantenute l'irrilevanza fiscale delle plus/minusvalutazioni, e in*

---

<sup>451</sup> Trattasi delle modifiche apportate agli artt. 85, 89, 94, 101, 109, 110, 112 del TUIR, dalla Legge finanziaria per il 2008.

*presenza di determinati requisiti, la sostanziale detassazione delle plus/minusvalenze da realizzo e dei relativi dividendi. Dall'altra parte, invece, per le partecipazioni di trading è stata prevista l'integrale rilevanza ai fini fiscali di tutte le relative componenti di reddito (sia che si tratti di plus/minusvalutazioni, che di plus/minusvalenze – rectius di ricavi – da realizzo ovvero di dividendi), nell'ottica di garantire una gestione più semplice di un portafoglio tendenzialmente caratterizzato da un elevato numero di transazioni. Quanto agli altri strumenti finanziari diversi dai titoli partecipativi, il legislatore ha apportato ulteriori innovazioni che si ispirano anch'esse ad una maggiore aderenza all'impostazione di bilancio IAS provvedendo, in particolare, alla:*

*a) eliminazione delle soglie minime per la deducibilità della svalutazione dei titoli obbligazionari di trading (cfr.: comma 4-bis dell'articolo 94 del TUIR) e dei derivati (cfr.: articolo 112, comma 3-bis, del TUIR);*

*b) eliminazione delle soglie minime per la deducibilità della svalutazione dei titoli obbligazionari immobilizzati e previsione, per tali titoli, dell'irrilevanza fiscale delle plus/minus valutazioni rilevate direttamente a patrimonio netto (cfr.: articolo 110, comma 1-bis, lett. a), del TUIR);*

*c) introduzione di una regola di rilevanza fiscale della valutazione delle passività finanziarie (cfr.: articolo 110, comma 1-ter, del TUIR)<sup>452</sup>.*

In merito alla valutazione degli strumenti finanziari, è opportuno ricordare che, l'art. 94, del TUIR, rubricato "Valutazione dei titoli", disciplina la valutazione dei titoli iscritti tra l'attivo circolante ovvero, per i soggetti IAS adopter, per gli strumenti finanziari non immobilizzati.

I componenti di reddito che si originano dai titoli iscritti quali strumenti finanziari non immobilizzati, devono essere rilevati "a costi, ricavi e rimanenze". Ciò significa che, mentre i corrispettivi di cessione di queste attività costituiscono, ai fini fiscali, ricavi, i costi di acquisto non sono direttamente "contrapposti" a tali

---

<sup>452</sup> ASSONIME, Circolare n. 39, del 2009, op. cit. secondo cui " Nella circolare n. 33/E l'Agenzia delle entrate precisa correttamente che, nonostante la lettera della norma faccia generico riferimento alla valutazione delle "passività", il riconoscimento fiscale delle valutazioni in parola deve intendersi riferito esclusivamente alle passività di natura finanziaria. In effetti, secondo gli IAS/IFRS e diversamente dai principi contabili tradizionali, solo le passività finanziarie sono suscettibili di valutazione al fair value al pari degli strumenti finanziari dell'attivo (si veda, al riguardo, la relazione illustrativa alla legge finanziaria per il 2008)".

ricavi per ridurre l'entità, ma concorrono alla formazione del reddito quali variazioni delle rimanenze<sup>453</sup>.

In tale ambito, il nuovo comma 4-bis, dell'art. 94, del TUIR, prevede che *“In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali”*<sup>454</sup>.

Pertanto, per le azioni ed i titoli assimilati, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, *“contrariamente a quanto accadeva in precedenza, i fenomeni valutativi divengono ora rilevanti, con il conseguente allineamento tra valori contabili e fiscali degli stessi assets e, quindi, senza la necessità di stanziamento delle imposte differite attive e passive. Tuttavia, le imprese dovranno continuare a gestire i disallineamenti contabili-fiscali formati entro il 31 dicembre 2007, fino al momento del realizzo o dell'eventuale inversione dell'evento valutativo (ad esempio, con riferimento ad un titolo azionario rivalutato nel 2007 per 100, con conseguente stanziamento di imposte differite, che nel 2008 viene svalutato per 120, devono essere annullate le imposte differite originariamente stanziate, operando una variazione fiscale in aumento di un corrispondente importo della svalutazione dell'esercizio 2008: in tal modo vengono riallineati i valori civilistici e fiscali del titolo. Per la residua differenza di 20 non va operata alcuna ulteriore variazione fiscale né vanno stanziate imposte anticipate). Anche per le obbligazioni non immobilizzate il citato comma 4-bis dell'art. 94 introduce una novità: viene infatti meno il limite massimo di deducibilità della svalutazione ex art. 94, comma 4, del T.U.I.R. che, invece,*

---

<sup>453</sup> AA.VV., *Testo Unico delle Imposte sui Redditi – Valutazione dei titoli*, in *Guide Operative – Fisconline*, art. 94, del TUIR.

<sup>454</sup> Il comma 4, dell'art. 94, del TUIR, rubricato *“Valutazione dei titoli”* prevede che: *“Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato: a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese. Non si applica, comunque, l'articolo 109, comma 4, lettera b), secondo periodo; b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, lettera c)”*.

*permane per i soggetti non IAS/IFRS compliant*<sup>455</sup>. Quanto sopra vale sia con riferimento ai c.d. titoli partecipativi<sup>456</sup> che con riferimento ai c.d. titoli non partecipativi<sup>457</sup>.

Il citato art. 94, comma 4-bis, del TUIR, è stato introdotto “...con l’obiettivo di rafforzare il rapporto di dipendenza del reddito imponibile dal risultato di bilancio semplificando così la determinazione del reddito d’impresa per i soggetti IAS compliant...” ed invero “...il nuovo regime fiscale delle valutazioni dei titoli di trading consente di eliminare l’onerosa gestione di doppi binari tra valori civili e valori fiscali delle azioni e dei titoli obbligazionari non quotati la cui valutazione non risultava assistita dagli elementi determinabili in modo obiettivo di cui all’art. 9, comma 4, lett. c), del TUIR”<sup>458</sup>.

Come si è accennato in precedenza, la piena rilevanza fiscale delle valutazioni effettuate sugli strumenti finanziari non immobilizzati, allocati nel portafoglio HFT, decorre dal 1° gennaio 2008, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Sul punto è da analizzare il necessario riassorbimento (o riallineamento) delle differenze tra valori civili e fiscali degli strumenti finanziari che i soggetti IAS adopter hanno dovuto gestire fino al 31

---

<sup>455</sup> BETUNIO A. – MOLINARO G., *Gli strumenti finanziari per i soggetti IAS/IFRS*, in Corriere Tributario n. 7, del 2008, pag. 521, IPSOA; FUSA E., *Titoli e partecipazioni. Aspetti valutativi e fiscali per i soggetti IAS*, in Il Fisco n. 4, del 2010, pag. 501.

<sup>456</sup> Art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR – azioni, quote di partecipazioni e strumenti finanziari similari alle azioni.

<sup>457</sup> Art. 85, comma 1, lett. e), del TUIR – obbligazioni e altri titoli in serie o di massa.

<sup>458</sup> AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, op. cit., pag. 189; ed inoltre “...si pone, tuttavia, un dubbio in merito alla rilevanza fiscale delle componenti derivanti dalla valutazione delle quote di OICR di diritto italiano classificate nel portafoglio Hft. In base all’art. 9, comma 3, L. 23 marzo 1983, n. 77, le plusvalenze derivanti dalla valutazione degli OICR in esame non sono tassate e le minusvalenze sono deducibili esclusivamente per l’ammontare che eccede i plusvalori non tassati. Quanto sopra a prescindere dalla categoria di strumenti finanziari in cui le predette quote di OICR sono allocate. Appare, dunque, evidente il contrasto tra il citato art. 9, comma 3, L. n. 77/1983 e l’art. 94 comma 4-bis, TUIR che, invece, dispone la piena rilevanza fiscale delle plusvalenze e minusvalenze da valutazione delle quote di OICR di diritto italiano classificate nel portafoglio Hft. Il descritto conflitto normativo pare, comunque, risolvibile ritenendo applicabili le disposizioni dell’art. 9, comma 3, L. n. 77/1983 in ragione della loro specialità rispetto alle regole dettate dal Testo Unico. Nel caso in esame sembra, infatti, lecito attribuire il rango di norma generale all’art. 94 comma 4-bis, TUIR che, come visto, detta la disciplina fiscale delle componenti valutative di tutti i titoli (partecipativi e non) allocati nel portafoglio Hft e il rango di norma speciale all’art. 9, comma 3, L. n. 77/1983 che detta la disciplina fiscale delle componenti derivanti dalla valutazione e dal realizzo delle (sole) quote di OICR di diritto italiano”.

dicembre 2007 considerando che prima della Legge finanziaria 2008 tali valutazioni erano del tutto irrilevanti ai fini fiscali<sup>459</sup>.

La stessa legge n. 244 del 2007 ha stabilito, inoltre, che *“le modifiche sopra indicate si rendono applicabili a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, senza però disciplinare in forma esplicita le regole da osservare nel regime transitorio. Si è, quindi, posto il problema del trattamento da riservare alle operazioni in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, e, più in particolare, alle operazioni che siano già state assoggettate alle regole vigenti prima del cambiamento di regime e che continuino a produrre effetti, ai fini della determinazione dell’imponibile, in futuro. Per esse, infatti, la successione di norme impositive di diverso tenore avrebbe potuto dar luogo a fenomeni di doppia tassazione o di doppia deduzione”*<sup>460</sup>.

Su tale aspetto è prima intervenuto il legislatore che ha disciplinato il regime transitorio<sup>461</sup> attraverso l’art. 15, del D.L. n. 185/2008 (c.d. anticrisi) e successivamente è intervenuta l’Amministrazione finanziaria, la quale ha indicato che *“le regole del regime transitorio trovano differente applicazione nell’ipotesi di operazioni che, nel passaggio al regime di “derivazione rafforzata”, sono qualificate, classificate e imputate temporalmente in modo conforme rispetto a quanto avveniva nel previgente sistema del “doppio binario” ma, secondo le nuove disposizioni fiscali, sono assoggettate a criteri di valutazione differenti rispetto a quelli contenuti nelle disposizioni previgenti [è questo, ad esempio, il caso delle operazioni relative ai titoli acquistati per essere negoziati (cd. “titoli di trading”), per i quali le “nuove disposizioni”, diversamente da quelle previgenti, danno piena rilevanza fiscale ai criteri di valutazione adottati nel bilancio IAS compliant]”*<sup>462</sup>.

Per meglio comprendere le peculiarità di tale fattispecie si evidenzia che:

---

<sup>459</sup> TRABUCCHI A. – MANGUSO G., *Valutazione fiscale degli strumenti finanziari per le imprese <<IAS adopter>>*, in Corriere Tributario n. 39, del 2009, pag. 3195, IPSOA.

<sup>460</sup> ASSONIME, Circolare n. 39, del 2009, op. cit.

<sup>461</sup> In merito al regime transitorio di cui all’art. 15, del D.L. 29 novembre 2008, si rinvia a quanto ampiamente illustrato nel primo capitolo del presente lavoro.

<sup>462</sup> Agenzia delle Entrate, Circolare Ministeriale n. 33/E del 10 luglio 2009, paragrafo 5.

- l'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali che regolano i criteri di valutazione, per effetto della "presa diretta" dei valori di bilancio, farebbe emergere eventuali differenze di valore (sia positive che negative) che non hanno assunto rilevanza fiscale nei periodi d'imposta precedenti, con tassazione o deduzione immediata dei relativi componenti di reddito;

- l'applicazione delle previgenti regole non darebbe piena rilevanza fiscale neanche alle differenze di valore formatesi a partire dal periodo di vigenza delle "nuove disposizioni" (per un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si pensi alle differenze di valore che si sono generate nel 2008), mantenendo latenti i valori (positivi o negativi) che il nuovo impianto normativo vuole rendere fiscalmente rilevanti.

Tanto nel primo caso (immediata applicazione delle regole valutative previste dal regime di "derivazione rafforzata") quanto nel secondo caso ("ultrattività" delle previgenti disposizioni del sistema del "doppio binario) si creerebbero effetti distorsivi nella tassazione del reddito delle imprese.

Pertanto, come si dirà meglio in seguito (nello specifico, in relazione alla valutazione dei titoli), il regime transitorio trova applicazione sui plus/minusvalori fiscalmente latenti esistenti al 31 dicembre 2007 ed individuabili nell'importo dei disallineamenti tra valore civile e valore fiscale dei singoli elementi patrimoniali risultanti alla medesima data.

In sostanza, *"tali divergenze non assumono rilievo fiscale in quanto assoggettate al regime transitorio e saranno riassorbite in caso di:*

*\* valutazioni effettuate negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 aventi segno opposto a quelle rilevate alla stessa data;*

*\* eventi realizzativi;*

*\* riallineamento di cui all'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008.*

*Le differenze di valore generate da eventi valutativi i cui effetti si manifestano dal primo periodo di applicazione delle "nuove disposizioni" assumono, invece, immediata rilevanza fiscale, in conformità alle vigenti regole di <<derivazione rafforzata>>*<sup>463</sup>.

---

<sup>463</sup> Agenzia delle Entrate, Circolare Ministeriale n. 33/E del 10 luglio 2009, paragrafo 5.

Con specifico riferimento alla valutazione dei titoli detenuti con finalità di trading (ovvero contenute nel portafoglio Hft), l'Amministrazione finanziaria ha ossevato<sup>464</sup> che, per i soggetti IAS adopter, la legge finanziaria 2008 ha introdotto una serie di disposizioni fiscali relative alla valutazione dei titoli detenuti con finalità di trading, vale a dire quelli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed e) del TUIR. Ciò in quanto:

- l'articolo 94, comma 4-bis, del TUIR, prevede che, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, *“la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali”*;

- l'articolo 110, comma 1-bis, lettera b), del TUIR prevede che *“la lettera d) del comma 1, dell'articolo 110 - che considera “il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti” - si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis”*.

In sintesi, per effetto delle modifiche apportate al TUIR dalla Finanziaria 2008, la valutazione dei titoli (azionari e obbligazionari) detenuti con finalità di trading acquistati a decorrere dal primo periodo d'imposta in cui si applicano le “nuove disposizioni” (dal 2008, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) rilevano, ai fini fiscali, secondo le vigenti disposizioni degli articoli 83 e seguenti del TUIR, in conformità al più volte citato principio di “derivazione rafforzata”.

Di contro, le valutazioni effettuate sui titoli che risultano iscritti nel bilancio relativo ai periodi d'imposta precedenti rientrano nel regime transitorio secondo i criteri peculiari precedentemente definiti.

Tale particolare regime impone, più specificamente, che la valutazione dei titoli al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 abbia pieno rilievo fiscale e riassorba le divergenze pregresse di segno opposto, rilevate al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

---

<sup>464</sup> Agenzia delle Entrate, Circolare Ministeriale n. 33/E del 10 luglio 2009, paragrafo 5.1.



Ad esempio, osserva l'Amministrazione finanziaria, per un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nel caso di titoli che hanno subito una rivalutazione nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 (che non ha assunto, ovviamente, rilevanza fiscale), la svalutazione degli stessi titoli al 31 dicembre 2008 riassorbe prioritariamente il disallineamento fra valori civili e fiscali; la parte eccedente concorre alla determinazione del reddito del periodo d'imposta.

Le variazioni relative alle valutazioni effettuate al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 che abbiano lo stesso segno delle divergenze pregresse rilevate al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, assumono pieno rilievo ai fini fiscali, mantenendo costante il disallineamento. Eventuali variazioni di segno opposto rilevate nei successivi periodi d'imposta, riassorbiranno (in tutto o in parte) il predetto disallineamento (resta inteso, ovviamente, che tale disallineamento potrà eliminarsi anche in sede di atto realizzativo)<sup>465</sup>.

Si propongono, di seguito, due esemplificazioni espressamente indicate dall'Amministrazione finanziaria<sup>466</sup>.

*Esempio 1 - Titolo che decrementa il proprio valore.*

Si ipotizzi il caso di un titolo acquistato nel 2006 a 100, rivalutato in sede civilistica per 30 nel 2007 e svalutato per 20 nel 2008.

Fino al 31/12/2007 queste valutazioni *non* hanno avuto rilievo ai fini fiscali ed il titolo, pur rivalutato in bilancio, mantiene il suo originario valore fiscale (pari a 100), pertanto, il disallineamento rilevato a tale data è pari a +30.

Nel 2008 esplica i suoi effetti il particolare regime transitorio: la valutazione al 31/12/2008 (-20), di segno opposto alle divergenze emerse al 31/12/2007, riduce in parte il predetto disallineamento che, pertanto, residua in misura pari alla differenza (+ 10).

---

<sup>465</sup> In tal senso AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, op. cit. pag. 193; TRABUCCHI A. – MANGUSO G., *Valutazione fiscale degli strumenti finanziari per le imprese <<IAS adopter>>*, op. cit., pag. 3197.

<sup>466</sup> Agenzia delle Entrate, Circolare Ministeriale n. 33/E del 10 luglio 2009, paragrafo 5.1.

	2006	$\Delta$	2007	$\Delta$	2008
Valore civile	100	+30	130	-20	110
Valore fiscale	100	0	100	$(-20 + 20) = 0$	100
<b>Disallineamento</b>	0	+30	+30	-20	+10

La valutazione transitata al conto economico (-20) è ripresa a tassazione in quanto prioritariamente destinata a riassorbire il disallineamento rilevato al 31/12/2007, che da +30 passa a +10 al termine del 2008.

Nel corso del 2009 il titolo è venduto a 130; quindi i relativi effetti sono:

	2008	2009	$\Delta$
Valore civile	110	130	+20
Valore fiscale	100	130	+30
<b>Disallineamento</b>	10	0	-10

La plusvalenza di bilancio (+20) concorre a formare il reddito imponibile per derivazione; la plusvalenza fiscale, però, è pari a +30, per cui, in sede di dichiarazione dei redditi, occorre effettuare una variazione in aumento pari a +10 per assoggettare correttamente a tassazione la plusvalenza fiscale. Il disallineamento scompare per effetto dell'evento realizzativo.

*Esempio 2* - Titolo che incrementa il proprio valore.

Si ipotizzi il caso di un titolo acquistato nel 2006 a 100, rivalutato in sede civilistica per 30 nel 2007 e per ulteriori 10 nel 2008.

Fino al 31/12/2007 queste valutazioni non hanno rilievo ai fini fiscali e il titolo mantiene la sua valutazione a 100, pertanto il disallineamento rilevato a tale data è pari alla differenza tra valore civile e valore fiscale (+30).

Nel 2008 esplica i suoi effetti il particolare regime transitorio: la valutazione al 31/12/2008 (+10) è dello stesso segno delle divergenze al 31/12/2007 (+30) e lascia inalterato il preesistente disallineamento (+30).

	2006	Δ	2007	Δ	2008
Valore civile	100	+30	130	+10	140
Valore fiscale	100	0	100	+10	110
<b>Disallineamento</b>	0	+30	+30	0	+30

Ne consegue che la (maggior) valutazione al 31/12/2008 (+10) imputata al conto economico assume immediatamente rilievo fiscale (per derivazione rafforzata), in applicazione del vigente regime previsto per i soggetti IAS adopter.

Nel corso del 2009 il titolo è venduto a 130; quindi i relativi effetti sono:

	2008	2009	Δ
Valore civile	140	130	-10
Valore fiscale	110	130	+20
<b>Disallineamento</b>	30	0	-30

La minusvalenza di bilancio non assume alcuna rilevanza fiscale, poiché il prezzo di cessione genera, rispetto al valore fiscalmente riconosciuto, una plusvalenza. Occorre effettuare una variazione in aumento complessivamente pari a +30 (di cui +10, per neutralizzare la minusvalenza di bilancio, e +20 per assoggettare a tassazione la plusvalenza fiscale). Il disallineamento scompare per effetto dell'evento realizzativo.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, le particolari modalità di applicazione del regime transitorio appena descritte in relazione alla valutazione dei titoli di trading "valgono anche in relazione alle divergenze che emergono dalla valutazione dei titoli obbligazionari classificati fra le attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS) in caso di valutazioni pregresse non fiscalmente riconosciute in quanto non rientranti nei valori minimi fiscali"<sup>467</sup>.

Con particolare riferimento, invece, alla valutazione degli strumenti finanziari che da un punto di vista fiscale *ex art. 85, comma 3-bis, del TUIR*, sono considerati *immobilizzazioni finanziarie* ricordiamo che gli stessi ricadono nei seguenti portafogli finanziari: HTM (*Held to Maturity* – investimenti posseduti sino alla scadenza); L&R (*Loans and Receivables* – finanziamenti e crediti); AFS

<sup>467</sup> Agenzia delle Entrate, Circolare Ministeriale n. 33/E del 10 luglio 2009, paragrafo 5.1.

(*Available For Sale* – attività finanziarie disponibili per la vendita); FVO (*Fair Value Option*).

In tale ambito, è stato introdotto un nuovo comma 2-bis, all'art. 101, del TUIR, rubricato "*Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite*", il quale stabilisce che "*In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis*", del TUIR.

Il suddetto comma 2-bis, dell'art. 101, del TUIR, nel disciplinare il trattamento fiscale della valutazione degli strumenti finanziari *diversi* da quelli detenuti per la negoziazione (c.d. trading) da parte dei soggetti IAS adopter, rinvia alle disposizioni di cui all'art. 110, comma 1-bis, del TUIR. Quest'ultimo comma, detta un differente regime fiscale a seconda che oggetto di valutazione siano:

- 1) *azioni, quote e strumenti finanziari assimilati* ovvero i titoli di cui all'art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR;
- 2) *obbligazioni e altri titoli in serie o di massa* di cui all'art. 85, comma 1, lett. e), del TUIR.

#### *1. Azioni, quote e strumenti finanziari assimilati alle azioni*

Sulla base di tale distinzione, in applicazione del neointrodotto comma 1-bis, lett. b), dell'art. 110, del TUIR, la valutazione delle *azioni e degli strumenti finanziari assimilati e immobilizzati* non assume rilievo ai fini fiscali, esattamente in linea con la disciplina in vigore fino alle modifiche apportate dalla Legge finanziaria per il 2008. Infatti, la suddetta lett. b), del comma 1-bis, sancisce che per i soggetti IAS adopter "*la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis*".

A sua volta la lett. d), del comma 1, del medesimo art. 110, del TUIR prevede che "*il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle*

azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti”. Tale disposizione, deve essere interpretata considerando il precedente comma 4-bis, dell’art. 94, del TUIR, che stabilisce un regime di rilevanza fiscale per la valutazione degli strumenti finanziari non immobilizzati per i soggetti IAS adopter.

Pertanto, per tale tipologia di titoli immobilizzati, si avranno differenti valori contabili e fiscali, con la necessità di valutare l’eventuale stanziamento della correlata fiscalità differita. Più precisamente, occorrerà verificare, per ogni singolo strumento finanziario immobilizzato, se sussistono le condizioni per l’appostazione di imposte differite<sup>468</sup>.

Per quanto riguarda il comparto azionario immobilizzato, dunque, viene confermata la disciplina previgente che rimane valida per tutti i soggetti indipendentemente dal sistema contabile adottato.

Inoltre, si deve segnalare che, sempre “...con riguardo ai titoli azionari immobilizzati, la lett. c), del comma 1-bis” – dell’art. 110, del TUIR<sup>469</sup> – “prevede una peculiare norma <<di chiusura>> con finalità antielusiva, valevole per i soggetti IAS adopter, secondo la quale nelle cessioni di titoli partecipativi detenuti da meno di dodici mesi ma aventi tutti gli altri requisiti per la <<Pex>>, il costo è ridotto dell’importo dei relativi utili medio tempore percepiti e detassati. Per comprendere appieno tale disposizione, occorre – in via preliminare – ricordare che la stessa si innesta nella più generale revisione del regime fiscale delle partecipazioni detenute dai soggetti IAS adopter, per le quali

---

<sup>468</sup> BETUNIO A. – MOLINARO G., *Gli strumenti finanziari per i soggetti IAS/IFRS*, op. cit., secondo cui “...ad esempio, se un titolo azionario possiede tutti i requisiti previsti per l’applicazione del regime della participation exemption: i) in caso di svalutazione, non dovranno essere stanziate imposte anticipate, attesa l’indeducibilità della minusvalenza da realizzo; ii) in caso di rivalutazione, dovranno essere stanziate imposte differite tenendo conto della percentuale di tassazione della plusvalenza da realizzo...”.

<sup>469</sup> Secondo l’art. 110, comma 1-bis, del TUIR: “In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002: a) ...; b) ...; c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell’articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito”.

è stata introdotta (con la Legge n. 244 del 2007) una disciplina per così dire <<dicotomica>>: da un lato, per le partecipazioni immobilizzate, è stata mantenuta l'irrilevanza fiscale delle plus/minusvalutazioni, nonché, in presenza di determinati requisiti, la sostanziale irrilevanza fiscale delle plus/minusvalenze da realizzo e dei relativi dividendi; dall'altro lato, invece, per le partecipazioni di trading è stata prevista l'integrale rilevanza ai fini fiscali delle relative componenti di reddito, sia che si tratti plus/minusvalutazioni, di plus/minusvalenza da realizzo oppure di flussi (dividendi)" <sup>470</sup>. Con la nuova disciplina, il legislatore ha evitato, *ab origine*, per i titoli di trading detenuti dai soggetti IAS adopter, i fenomeni di <<arbitraggio fiscale>> di *dividend washing*<sup>471</sup>.

Ciò comporta che il titolo abbia un minor valore fiscale che, in caso di cessione prima della maturazione del periodo temporale previsto per l'applicazione della participation exemption, originerà una maggiore plusvalenza tassabile o una minore minusvalenza deducibile, tali da operare il *recapture* del beneficio dell'esclusione del dividendo percepito sul medesimo titolo<sup>472</sup>. Per

---

<sup>470</sup> LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, op. cit., pag. 2100; inoltre "Come evidenziato da Assonime (vd. *Relazione sull'attività 2007/2008*), la finalità di tale intervento può cogliersi essenzialmente nella necessità di semplificare la gestione delle risultanze fiscali relative a tali titoli che per i soggetti IAS adopter, ed in particolare per le banche, aveva assunto un grado di complessità non più accettabile. Si ricorda, sul punto, che la complessa disciplina di contratto al c.d. *dividend washing*, di cui ai commi da 3-bis a 3-quater dell'art. 109, del TUIR, poteva essere gestita più o meno agevolmente per i titoli del comparto immobilizzato, mentre in relazioni ai titoli maggiormente movimentati (di trading) si generavano sempre insormontabili difficoltà applicative".

<sup>471</sup> LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, op. cit., pag. 2100; il *dividend washing* si ravvisa "nel realizzo di plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni, utili compresi, da parte di un soggetto che fruisce di esenzione, nell'incasso del dividendo – per la quasi totalità escluso da imposizione – da parte del cessionario e nel realizzo di minusvalenze deducibili da parte di quest'ultimo. Sancendo, infatti, la piena rilevanza fiscale di tutti i flussi reddituali (da realizzo, da valutazione e dividendi) derivanti dal magazzino azionario di trading, tali forme di arbitraggio risultano impraticabili poiché se da un lato la minusvalenza a fronte della cessione di una partecipazione per effetto dello stacco dei dividendi risulta deducibile, dall'altro lato quegli stessi dividendi sono stati integralmente tassati (senza che, peraltro, assuma più rilievo la posizione del primo cedente)".

<sup>472</sup> BETUNIO A. – MOLINARO G., *Gli strumenti finanziari per i soggetti IAS/IFRS*, op. cit., "Tuttavia, tenuto conto che il solo verificarsi dell'evento realizzativo stabilisce il "destino" impositivo della partecipazione, il legislatore ha ritenuto opportuno mantenere fermo il regime ordinario di irrilevanza dei maggiori o minori valori iscritti (coerente con il regime "pex" potenzialmente applicabile, oltre che con quello delle immobilizzazioni finanziarie in genere) e di parziale detassazione dei dividendi, stabilendo la rettifica del costo fiscale - da confrontare con il prezzo di cessione al fine di determinare il componente reddituale rilevante ai fini impositivi – in misura corrispondente agli utili relativi alla partecipazione incassati entro i 12 mesi dall'acquisizione, per la parte esclusa da tassazione. La generalizzata piena tassazione del

quanto riguarda la decorrenza del comma 1-bis, lett. c), dell'art. 110, del TUIR, si segnala che la stessa è stata prevista a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, coerentemente con la decorrenza della disapplicazione per i soggetti IAS adopter prevista dal comma 3-quinquies, dell'art. 109, del TUIR in materia di anti *dividend washing*<sup>473</sup>.

## 2. *Obbligazioni e altri titoli in serie o di massa*

A differenza delle azioni e titoli assimilati sopra commentata, la lett. a), del comma 1-bis, dell'art. 110, del TUIR, prevede che i plusvalori e minusvalori relativi ai titoli obbligazionari e similari che da un punto di vista fiscale rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari immobilizzati, assumono rilevanza fiscale se sono transitati a conto economico “*in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali*”<sup>474</sup>. Tale previsione, stabilisce “*l'eliminazione*

---

*dividendo per i titoli non immobilizzati e la relativa rilevanza delle valutazioni dovrebbe comportare l'annullamento dei rischi di pratiche elusive di dividend washing; pertanto, ai soggetti IAS/IFRS non si applicano le relative disposizioni di contrasto (così come stabilito dal nuovo comma 3-quinquies dell'art. 109 del T.U.I.R.), che sono state fonti di notevoli complicazioni applicative per i contribuenti*”; in tal senso la relazione illustrativa agli emendamenti governativi al disegno di legge finanziaria 2008.

<sup>473</sup> In proposito si evidenzia che il comma 3-quinquies, dell'art. 109, del TUIR prevede espressamente che “*I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002*”. Allo stesso modo i commi richiamati prevedono le seguenti disposizioni antielusive: “*3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87. 3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis*”. Sotto il profilo transitorio si segnala che ASSONIME, Circolare n. 39, del 2009 ha rilevato come, per i soggetti IAS adopter, il passaggio dal generale regime anti-dividend washing dell'art. 109, del TUIR, alla nuova disciplina in commento potrebbe condurre a effetti non del tutto congrui, considerato che le cessioni di titoli di trading attuate sotto la nuova disciplina danno luogo a plus/minus fiscalmente rilevanti e che, tuttavia, anche in relazione a tali titoli potrebbero essere stati incassati, nei 36 mesi antecedenti la cessione e prima della riforma recata dalla legge finanziaria per il 2008, dividendi esclusi da imposizione.

<sup>474</sup> In proposito, il nuovo comma 1-bis, dell'art. 110, del TUIR prevede che: “*in deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002: a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo*

delle soglie minime di valore per la deducibilità della svalutazione dei titoli obbligazionari immobilizzati. La regole secondo cui le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa (diversi dalle azioni e titoli simili), costituenti immobilizzazioni finanziarie, sono ammesse in deduzione per un ammontare non eccedente la differenza tra il valor fiscalmente riconosciuto e quello determinato (valore minimo) ai sensi degli artt. 94, comma 4 e 101, comma 2 (i.e. media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre per i titoli negoziati in mercati regolamentati e valore normale per gli altri titoli), dunque, continua a trovare applicazione soltanto per i soggetti non IAS adopter”<sup>475</sup>.

Conseguentemente, assumono<sup>476</sup> rilevanza fiscale: i) il fair value delle obbligazioni e altri titoli in serie o di massa classificati nel portafoglio FVO; ii) le

---

85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali; b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis; c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito”. Il successivo comma 1-ter, dell'art. 110, del TUIR prevede inoltre che: “Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali”.

<sup>475</sup> LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, op. cit., pag. 2097.

<sup>476</sup> AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, op. cit. pag. 195, “...nessuna rilevanza assumerà, invece, il fair value delle obbligazioni classificate nel portafoglio Afs e rilevato in contropartita del patrimonio netto”; inoltre “Sulla base di quanto indicato...i titoli valutati al fair value sono quelli classificati nelle categorie Hft, Fvo e Afs. Nell'ambito dei portafogli di strumenti finanziari considerati immobilizzazioni finanziarie, il fair value dei titoli classificati nel portafoglio Fvo viene rilevato a conto economico mentre il fair value dei titoli classificati nel portafoglio Afs viene rilevato a patrimonio netto”; ed inoltre “I titoli classificati nei portafogli Htm e L&R sono valutati al costo ammortizzato” che consiste “nel far concorrere prorata temporis i costi e i ricavi connessi allo strumento finanziario lungo la durata dello strumento medesimo. Il predetto criterio non consente dunque la rilevazione a fine esercizio del fair value dello strumento finanziario. Tuttavia, nel caso in cui esistano obiettive evidenze che gli strumenti finanziari in esame abbiano subito delle perdite di valore, il valore contabile dello strumento finanziario deve essere ridotto e la perdita deve essere rilevata a conto economico. I titoli classificati nel portafoglio Afs, come abbiamo visto, sono valutati al fair value in contropartita del patrimonio netto. Tuttavia, quando una riduzione di fair value è stata rilevata in contropartita sussistono evidenze obiettive che lo strumento finanziario abbia subito una perdita di valore (intesa come di una riduzione di valore in seguito uno o più eventi che hanno un impatto sui futuri flussi finanziari stimati), la perdita cumulativa che è stata rilevata direttamente a patrimonio netto deve essere stornata e rilevata a conto economico anche se l'attività finanziaria non è stata eliminata. In tal evidenza, la perdita in questione sarà fiscalmente deducibile”.



riduzione di valore (*impairment*) delle obbligazioni e titoli simili classificati nelle categorie HTM, L&R e AFS.

In particolare, “*per le partecipazioni e gli strumenti finanziari assimilati alle partecipazioni che, ai fini fiscali, si considerano immobilizzazioni finanziarie è stato mantenuto: il regime di irrilevanza delle plus/minusvalenze da valutazione; la detassazione al 95 per cento dei dividendi; la detassazione al 95 per cento delle plusvalenze e l’indeducibilità delle minusvalenze da realizzo delle partecipazioni qualificate per la participation exemption. Per le obbligazioni che, ai fini fiscali, si considerano immobilizzazioni finanziarie è stato introdotto un regime di piena rilevanza delle plus o minusvalenze imputate a conto economico, mentre le plus o minusvalenze da valutazione imputate direttamente a patrimonio netto non assumono più rilevanza fiscale*”<sup>477</sup>.

Nel regime precedente le modifiche della Legge finanziaria 2008, le obbligazioni avevano lo stesso trattamento fiscale, per i soggetti IAS adopter e per i soggetti non IAS adopter. In particolare, “*le svalutazioni erano deducibili nei limiti previsti dal comma 2, dell’art. 101 mentre le rivalutazioni concorrevano alla formazione del reddito se riassorbivano precedenti svalutazioni. Per i soggetti IAS adopter, quindi, le plus e minusvalenze da valutazione assumevano rilevanza fiscale, nei suddetti limiti, senza distinguere se le valutazioni erano state imputate direttamente a patrimonio netto ovvero a conto economico. Quindi, la legge finanziaria 2008, ha mantenuto lo stesso regime fiscale per le valutazioni*

---

<sup>477</sup> LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, op. cit.; in proposito “...si ricorda che gli strumenti obbligazionari available for sale (AFS) sono valutati al fair value rilevato direttamente a patrimonio netto, ad eccezione delle perdite per riduzione di valore (*impairment*) e degli utili o perdite in cambi. Quando sussistono evidenze obiettive di una perdita per riduzione di valore è necessario stornare e imputare a conto economico la riserva negativa (determinata dai fair value negativi) del patrimonio netto (IAS 39, paragrafi 55, lett. b) e 67). In sostanza, se si verificano evidenze obiettive di una perdita per riduzioni di valore (riduzioni che erano già state riflesse in una variazione negativa del fair value rilevato a patrimonio netto) la rivalutazione o la svalutazione complessiva che era già stata rilevata patrimonio netto deve essere rimossa e trasferita al conto economico, anche se l’attività non è stata eliminata dal bilancio. Se, in un periodo successivo, il fair value aumenta e l’incremento può essere correlato oggettivamente a un evento che si verifica dopo che la perdita per riduzione di valore deve essere eliminata nel conto economico, la perdita per riduzione di valore deve essere eliminata, con l’importo stornato rilevato a conto economico (IAS 39, par. 70)”; al riguardo CARATOZZOLO M., *Il bilancio d’esercizio*, 2006, Milano, pag. 745-746.

delle partecipazioni <<immobilizzate>>, modificando, invece, il regime delle obbligazioni <<immobilizzate>>”<sup>478</sup>.

Con riferimento, quindi, agli strumenti finanziaria rientranti nell’ambito della categoria delle obbligazioni immobilizzate, è necessario comprendere il relativo regime transitorio alla luce dell’art. 15, del D.L. n. 185/2007 (c.d. Decreto anticrisi)<sup>479</sup>. Su tale aspetto si è pronunciata l’Amministrazione finanziaria<sup>480</sup> a commento del comma 1-ter, all’articolo 110, del TUIR, introdotto dalla Legge finanziaria 2008, in cui si dispone che “*i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali*”.

La disposizione in esame deve intendersi riferita esclusivamente alle passività finanziarie, quali, ad esempio, quelle rappresentate dall’emissione di prestiti obbligazionari. In proposito, si ritiene che tutte le operazioni riferibili a prestiti obbligazionari emessi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (dal periodo 2008, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) sono assoggettate alle vigenti regole fiscali basate sul principio di “derivazione rafforzata”.

Ne consegue che, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione dei principi IAS/IFRS, assumono rilievo anche ai fini fiscali<sup>481</sup>. Di contro, sempre secondo la posizione dell’Amministrazione finanziaria, le operazioni riferibili a prestiti obbligazionari emessi prima del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 rientrano nel regime transitorio secondo i criteri peculiari definiti in precedenza per i titoli c.d. di trading.

---

<sup>478</sup> LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, op. cit., pag. 1756.

<sup>479</sup> Per il regime transitorio di cui all’art. 15, del D.L. n. 185/2008 si rinvia al primo capitolo del presente elaborato.

<sup>480</sup> Agenzia delle Entrate, Circolare Ministeriale n. 33/E del 10 luglio 2009, paragrafo 5.2.

<sup>481</sup> Agenzia delle Entrate, Circolare Ministeriale n. 33/E del 10 luglio 2009, paragrafo 5.2; in proposito BETUNIO A. – MOLINARO G., *Gli strumenti finanziari per i soggetti IAS/IFRS*, op. cit., secondo cui “*A parere di chi scrive, il neointrodotta comma 1-ter esplicita quanto già ricavabile dal precedente assetto normativo in relazione al quale si poteva sostenere la rilevanza delle valutazioni delle passività finanziarie sulla base del principio di derivazione contenuto nell’art. 83 del T.U.I.R. e della concomitante assenza di espresse disposizioni che disponessero in senso contrario. A prescindere dall’approccio utilizzato in precedenza, con il nuovo comma 1-ter viene meno, pro-futuro, ogni disallineamento contabile-fiscale e la conseguente necessità di stanziare fiscalità differita*”.

Conseguentemente, le variazioni relative alle valutazioni effettuate al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 che abbiano lo stesso segno delle divergenze pregresse rilevate al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, assumono pieno rilievo ai fini fiscali, mantenendo costante il disallineamento. Tutti gli eventi che si verificano durante il periodo di "validità" del prestito obbligazionario (si pensi ad esempio ad eventuali acquisti e rivendite di obbligazioni proprie) di segno opposto rilevate nei successivi periodi d'imposta, riassorbiranno (in tutto o in parte) il predetto disallineamento (resta inteso, ovviamente, che tale disallineamento potrà eliminarsi in sede di atto realizzativo da identificarsi con l'estinzione per rimborso del prestito stesso).

Infine, nell'ipotesi in cui al prestito obbligazionario sia associato un contratto derivato, stipulato con finalità di copertura, si ritiene che per individuare le divergenze devono considerarsi anche le differenze fra il valore di bilancio e quello fiscale esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (ovvero il 1 gennaio 2009, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) dei citati strumenti di copertura.

*Tavola riepilogativa del regime fiscale delle valutazioni degli strumenti finanziari per i soggetti IAS adopter:*

<b>Tipologia</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Portafogli finanziari</b>
Titoli azionari immobilizzati (PEX)	Plusvalenza: non tassata	HTM, L&R, FVO, AFS
	Minusvalenza: non deducibile	
Titoli azionari immobilizzati (no PEX)	Plusvalenza: non tassata	
	Minusvalenza: non deducibile	
Titoli azionari attivo corrente	Plusvalenza: tassata	HFT
	Minusvalenza: deducibile	
Titoli obbligazionari immobilizzati	Plusvalenza: tassata	HTM, L&R, FVO
	Minusvalenza: deducibile	
Titoli obbligazionari attivo corrente	Plusvalenza: tassata	HFT
	Minusvalenza: deducibile	

## 2.- IL REGIME FISCALE DEI COMPONENTI DI REDDITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Come per le componenti derivanti dalla valutazione degli strumenti finanziari analizzati nel corso dei precedenti paragrafi, il percorso logico da seguire per stabilire il regime fiscale da riservare alle componenti di reddito derivanti degli strumenti finanziari posseduti o ceduti è in qualche modo il medesimo.

Infatti, *in primis* è necessario comprendere in quale portafoglio finanziario ricade lo strumento finanziario detenuto dal soggetto IAS per poi comprendere se lo stesso rientra nell'ambito delle immobilizzazioni finanziarie o meno. Sulla base di tale percorso saranno analizzati di seguito il regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze o minusvalenze realizzate da un soggetto IAS adopter.

### 2.1. – DIVIDENDI

Ai fini del reddito d'impresa è l'art. 89, comma 2, del TUIR, che disciplina il trattamento fiscale dei dividendi ed in linea generale stabilisce che gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.

In tale regime impositivo dei dividendi percepiti da soci-soggetti IRES – vale a dire, dalle società di capitali, dagli enti commerciali residenti e da quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia – trovano piena attuazione i principi ispiratori della riforma dell'imposizione sui redditi societari consistenti nella tassazione degli utili al momento della loro produzione presso la società partecipata e nella irrilevanza della loro distribuzione alla società socia<sup>482</sup>.

Costituisce, in particolare, espressione di questo principio non solo la più volte ricordata quasi totale detassazione dei dividendi (95 per cento del loro ammontare), ma anche il rigoroso collegamento che il legislatore pone fra i dividendi suscettibili di fruire di questo regime e gli utili prodotti dalla società. Ciò emerge chiaramente sia nella disciplina prevista per le distribuzioni, effettuate

---

<sup>482</sup> ASSONIME, Circolare n. 32 del 14 luglio 2004, paragrafo 6, pag. 63.

nel corso della vita della società partecipata, delle riserve c.d. di capitale di cui all'art. 47 comma 5 del TUIR (delle riserve, cioè, costituite *“con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta”*), sia in quella concernente l'attribuzione del patrimonio sociale *“in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti”* di cui al successivo comma 7 dello stesso art. 47, del TUIR.

In considerazione di quanto indicato in precedenza, al fine di analizzare il trattamento fiscale dei dividendi in capo ai soggetti IAS adopter è necessario prima distinguere se lo strumento finanziario detenuto sia considerato o meno ai fini fiscali immobilizzazione finanziaria in base a quanto disposto dall'art. 85, comma 3-bis, del TUIR, commentato precedentemente, il quale stabilisce che per i soggetti IAS adopter *“si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione”*.

Una delle modifiche apportate dalla Legge n. 244/2007 all'art. 89, del TUIR riguarda l'inserimento del comma 2-bis, il quale prevede, in deroga alla regola generale, per i soggetti IAS adopter gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni *“detenuti per la negoziazione”* concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti. Tale disposizione, pertanto, rende integralmente imponibili ai fini IRES i dividendi sulle azioni allocate nel portafoglio HFT incassati dal 1° gennaio 2008.

La modifica legislativa *“si inserisce nel quadro della rivisitazione sistematica delle regole che presiedono alla determinazione del reddito imponibile Ires per i soggetti IAS. Le ragioni di tale riassetto normativo sono messe bene in luce dalla relazione governativa al maxi-emendamento che ha inserito l'insieme di norme rivolte ai soggetti IAS nella finanziaria 2008”*<sup>483</sup>. In particolare, l'esigenza di coordinamento sistematico è così spiegata dalla relazione: *“se si parte dal presupposto che per i titoli di trading dei soggetti che adottano gli IAS si dà rilevanza fiscale al fair value con cui questi titoli vengono valutati nel conto*

---

<sup>483</sup> AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, op. cit. pag. 210.

*economico, assoggettando a tassazione i maggior valori iscritti oltreché la deducibilità dei minori valori, è giocoforza attribuire rilevanza impositiva anche i dividendi: ciò in deroga alla disciplina generale dell'art. 89 del TUIR”.*

Esplicitamente, il comma 2-bis, dell'art. 89 del TUIR prevede che *“In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti”.*

Al contempo, per i dividendi percepiti tramite strumenti finanziari classificati in portafogli considerati da un punto di vista fiscale immobilizzazioni finanziarie, rimane confermata l'esenzione degli stessi al 95 per cento. Pertanto, i dividendi incassati su azioni classificate in portafogli diversi da quello HFT, godono dell'ordinario regime di esenzione purché si tratti di dividendi di fonte italiana (art. 89, comma 2, del TUIR) ovvero dividendi di fonte estera, purché l'emittente sia fiscalmente residente in un Paese di cui all'art. 168-bis, del TUIR (c.d. white list) o, se ivi residente, siano rispettate – a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità dell'art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR, le condizioni di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR<sup>484</sup>.

Analogamente a quanto previsto per gli altri soggetti d'imposta, l'art. 89, comma 3, del TUIR, prevede l'integrale concorso al reddito dei proventi derivanti dalla partecipazione in soggetti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata. In proposito è utile ricordare che la Legge finanziaria 2008 (articolo 1, comma 83) ha introdotto nel TUIR, il nuovo art. 168-bis che dispone che con decreto del ministro dell'Economia sono individuati gli Stati e i territori che:

---

<sup>484</sup> In proposito l'art. 89, comma 3, del TUIR, così come riformulato dalla Legge finanziaria per il 2008, prevede che: *“Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. (2) Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo”.*

- 1) consentono un adeguato scambio di informazioni;
- 2) consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

La seconda lista – quella basata sia sullo scambio d'informazioni sia sul livello della fiscalità locale – riguarda<sup>485</sup>, per i fini che qui interessano, le seguenti ulteriori norme antiabuso:

a) tassazione integrale dei dividendi e proventi assimilati detenuti da società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia e *provenienti* da società ed enti residenti in Stati non appartenenti alla nuova white list (nuovo articolo 89, comma 3, del TUIR);

b) non applicabilità della participation exemption alle plusvalenze conseguite da società di capitali e di enti commerciali residenti relative a partecipazioni e titoli emessi o contratti stipulati da società ed enti residenti in Stati non appartenenti alla nuova whitelist (nuovo articolo 87, comma 1, del TUIR); la norma ha effetto anche per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali (articolo 58, comma 2, del TUIR)<sup>486</sup>.

---

<sup>485</sup> PIAZZA M., *Paradisi fiscali con nuovi confini*, Norme e tributi, 17° Convegno, Telefisco 2008, del 29 gennaio 2008, Il Sole 24 Ore; in particolare l'Autore ricorda che, tale seconda lista che individua gli Stati e i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, è rilevante anche ai fini dell'applicazione delle seguenti norme: “*tassazione integrale dei dividendi e proventi assimilati detenuti da soggetti non imprenditori e provenienti da società ed enti residenti in Stati non appartenenti alla nuova white list (nuovo articolo 47, comma 4, del TUIR); tassazione integrale delle plusvalenze e dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c bis), del TUIR, conseguite da soggetti non imprenditori, relative a partecipazioni e titoli emessi o contratti stipulati da società ed enti residenti in Stati non appartenenti alla nuova white list (nuovo articolo 68, comma 4, del Tuir); si ricorda che l'articolo 68, comma 4, è anche richiamato dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 461/97 ai fini dell'esenzione sulle plusvalenze «non qualificate» realizzate da non residenti; individuazione delle condizioni per l'esercizio dell'opzione di adesione al consolidato mondiale (nuovo articolo 132, comma 4, del TUIR); individuazione delle società estere cui si applica il regime delle controlled foreign companies e delle società estere collegate (nuovi articoli 168 e 169 del Tuir); applicazione della ritenuta a titolo d'acconto sull'intero importo («netto frontiera») dei dividendi e proventi assimilati corrisposti a persone fisiche, non imprenditori, residenti e corrisposti da soggetti esteri residenti in Paesi non inclusi nella nuova white list, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri (nuovo articolo 27, comma 4, del D.p.r. 600/73); applicazione della clausola antielusiva prevista dall'articolo 37-bis del D.p.r. 600/73 alle pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate in base all'articolo 2359 del Codice civile, una delle quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso da quelli inclusi nella nuova white list, aventi a oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale”.*

<sup>486</sup> Relativamente al regime fiscale delle plusvalenze e/o minusvalenze si rinvia al successivo paragrafo.

Con riferimento alla fattispecie dei dividendi relativi alle società residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato, è stato segnalato più volte<sup>487</sup> come le attuali norme creano non poche incertezze nell'individuazione dei dividendi “*derivanti*” da tali Paesi e, dunque, da sottoporre al regime di penalizzazione in argomento. In particolare, sovvertendo la soluzione normativa introdotta dal citato provvedimento “correttivo IRES” (d.lgs. n. 247 del 2005) – che, a questi fini, faceva riferimento ai dividendi “*corrisposti*” dalle società residenti in tali Paesi – il regime di piena imposizione è stato recentemente esteso con norma espressa anche ai dividendi “*provenienti*” dai paradisi fiscali, con il chiaro intento, dunque, di colpire le cc.dd. “*triangolazioni sui dividendi*”, consistenti nell'ottenimento di utili realizzati in paradisi fiscali non già direttamente, ma attraverso società intermedie, interposte tra il soggetto residente nel paradiso fiscale e il socio italiano.

In altri termini, la disciplina colpirebbe oggi anche i dividendi concretamente corrisposti da società non residenti negli Stati a fiscalità privilegiata che attingono l'utile da società partecipate residenti in tali Stati. In effetti, questa innovazione normativa così come formulata crea non poche confusioni e, comunque, appare eccessivamente penalizzante e priva di giustificazione laddove la società intermedia abbia solo in minima parte investito il suo patrimonio nelle partecipazioni della società residente nel paradiso fiscale (e dunque produca utili anche e soprattutto di altre fonti). Senza considerare, sotto altro profilo, che per l'applicazione di questa pesante penalizzazione non è nemmeno richiesta la sussistenza di particolari vincoli di controllo o di collegamento tra il socio italiano e la società intermedia. In definitiva, anche in questo caso, si tratta di una problematica alquanto delicata che comporta incertezze di vario ordine; la disciplina, dunque, andrebbe ripensata in termini più equilibrati<sup>488</sup>.

---


<sup>487</sup> ASSONIME, Audizione presso la Commissione consultiva sulla imposizione fiscale delle società, del 19 luglio 2006, Roma.

<sup>488</sup> AA.VV., *Testo Unico delle Imposte sui Redditi – Dividendi*, in *Guide Operative – Fisconline*, art. 89, del TUIR. Al riguardo, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate, n. 51, del 2010 osserva come, in mancanza di un principio generale che regoli la distribuzione, l'utilizzo, la ricostituzione o la ripartizione delle riserve, la società conduit deve fornire al socio residente la documentazione utile per dimostrare la provenienza degli utili. In base a tale ricostruzione analitica della provenienza degli utili distribuiti: i) per gli utili provenienti da territori o Stati a fiscalità privilegiata, si rende applicabile il regime di imposizione integrale; ii) per gli utili non provenienti da territori o Stati a fiscalità privilegiata, si rende applicabile il regime di imposizione parziale.



Il regime differenziato sull'imposizione dei dividendi per i soggetti che adottano gli IAS/IFRS si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

*Tavola riepilogativa del regime fiscale dei dividendi per i soggetti IRES<sup>489</sup>:*



## 2.2. – PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

Analogamente al trattamento fiscale dei dividendi riportati nel paragrafo precedente, anche per la rilevazione delle plusvalenze e minusvalenze quali componenti di reddito derivanti dal realizzo degli strumenti finanziari, assume rilevanza la circostanza che gli stessi siano o meno considerati, da un punto di vista fiscale, immobilizzazioni finanziarie.

Richiamando lo spartiacque del comma 3-bis, dell'art. 85, del TUIR, secondo cui per i soggetti IAS adopter si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari *diversi* da quelli detenuti per la negoziazione, ai fini che qui rileva, è possibile indicare che sono considerati ricavi, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del TUIR, i corrispettivi delle cessioni degli strumenti finanziari che ricadono nell'ambito della categoria HFT (*Held for trading*) - che ai fini fiscali non sono considerati appunto immobilizzazioni finanziarie.

Trattasi dei corrispettivi delle “*cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73*” del TUIR, ed “*i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle*

<sup>489</sup> AA.VV., *Testo Unico delle Imposte sui Redditi – Dividendi*, in *Guide Operative – Fisconline*, art. 89, del TUIR.

azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 73” del TUIR, e “i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa” che non sono considerati immobilizzazioni finanziarie ai fini fiscali.

Viceversa, in caso di realizzo dei suddetti titoli – sempre di cui alle lett. c), d) ed e), dell’art. 85, comma 1, del TUIR – classificati in bilancio in un portafoglio *diverso* da quello detenuto per la negoziazione, si rende applicabile la disciplina in materia di plusvalenza contenuta nell’ambito degli artt. 86 e 87, del TUIR ovvero di minusvalenze di cui all’art. 101, del Testo Unico.

In definitiva<sup>490</sup>, per gli strumenti finanziari che ricadono nell’ambito delle immobilizzazioni finanziarie, da un punto di vista fiscale, il loro realizzo genera plusvalenze - imponibili ai sensi dell’art. 86, oppure esenti in conformità all’art. 87 - o minusvalenze ai sensi dell’art. 101, del TUIR.

In considerazione dei fenomeni c.d. di “*derecognition*”<sup>491</sup> previsti dagli standard internazionali, ampiamente illustrati nel corso del secondo capitolo del presente lavoro, secondo i quali la cancellazione di un’attività dal bilancio può avvenire solo se per effetto della cessione ha trasferito i rischi e benefici connessi con lo strumento venduto, il legislatore ha appositamente previsto – tramite l’art. 3, del Decreto attuativo IAS 1° aprile 2009, n. 48 – che i soggetti IAS adopter dovranno far riferimento da un punto di vista fiscale alle *qualificazioni giuridiche*<sup>492</sup> delle transazioni senza “avvalersi” del principio della sostanza sulla

---

<sup>490</sup> AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, op. cit. pag. 210.

<sup>491</sup> ABI, *Titoli e obbligazioni – Il trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS*, op. cit., osserva che “Lo IAS 39 dedica molti paragrafi alla *derecognition* (ossia alla cancellazione) di un’attività finanziaria dal bilancio, a riprova della delicatezza del tema e delle difficoltà della sua regolamentazione. ... Nello IAS 39 la *derecognition* delle attività finanziarie si basa, in estrema sintesi, sui seguenti concetti: - i rischi e i benefici (*the risks and rewards*); - il controllo (*the control*); - il coinvolgimento residuo (*continuing involvement*)”. Inoltre, si veda OIC, *Guida Operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, op. cit., Appendice 5, pag. 199, in cui si osserva che “In aderenza al principio generale della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, un’impresa può cancellare un’attività finanziaria dal proprio bilancio solo se per effetto di una cessione ha trasferito i rischi e benefici connessi con lo strumento venduto... Al momento della cancellazione di un’attività finanziaria nella sua interezza, la differenza tra il valore contabile e la somma del compenso ricevuto e qualsiasi utile/perdita cumulato rilevato direttamente nel patrimonio, deve essere contabilizzata a conto economico. ... Un’impresa deve rimuovere dal suo bilancio una passività finanziaria (o una parte di passività finanziaria) quando, e solo quando l’obbligazione specificata nel contratto è scaduta, cancellata o estinta. La differenza fra il valore contabile di una passività finanziaria (o di una parte di essa) estinta o trasferita ad un terzo, e la contropartita pagata, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività contratta deve essere registrata nel conto economico dell’esercizio”.

<sup>492</sup> L’art. 3, comma 3, del Decreto attuativo IAS 1° aprile 2009, n. 48 prevede espressamente che: “Fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS eventualmente applicati, il

forma. Ciò significa che, per i titoli partecipativi, vale in ogni caso la nozione giuridica di realizzo, indipendentemente dalle risultanze contabili, con l'eccezione delle azioni proprie.

In estrema sintesi, con riferimento al regime della “*participation exemption*” (di seguito “Pex”)<sup>493</sup> di cui all'art. 87, del TUIR, il quale prevede che “*Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli*”<sup>494</sup>. Per poter beneficiarie del suddetto regime di esenzione, ai sensi del medesimo art. 87, del TUIR, sono necessari quattro requisiti:

a) ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio non rientrante nell'ambito dei regimi fiscali privilegiati di cui all'art. 168-bis, del TUIR;

d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55, del TUIR.

---

*regime fiscale e' individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni nei seguenti casi: a) quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d) del testo unico, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio; oppure b) quando si tratti di individuare il soggetto cui spetta l'attribuzione di ritenute o di crediti d'imposta”.*

<sup>493</sup> Per approfondimenti cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 36/E, del 4 agosto 2004.

<sup>494</sup> LEO M., *Le imposte sul reddito nel Testo Unico*, 2007, pag 1479, in cui si segnala che “*il comma 3, dell'art 87 accorda il regime di esenzione, alle stesse condizioni valide per le partecipazioni azionarie, anche alle plusvalenze realizzate ai sensi dei commi 1 e 2, relativamente agli strumenti finanziari che l'art. 44, comma 2, lett. a), dichiara simili alle azioni. Deve dunque trattarsi di strumenti la cui remunerazione sia totalmente costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti sono stati emessi: in questi termini è anche la Circolare n. 36/E del 2004, sub par. 2.2.2.1, che osserva come per una precisa individuazione degli strumenti finanziari simili alle azioni occorra fare riferimento al par. 2.3, della Circolare n. 26/E del 2004”.*

Come indicato in precedenza, pertanto, affinché un soggetto IAS adopter possa beneficiare del regime Pex, deve classificare la partecipazione detenuta nella partecipata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. A tal riguardo, come illustrato in precedenza, si considerano da un punto di vista fiscale immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni diverse da quelle detenute per la negoziazione<sup>495</sup>.

Pertanto, i soggetti IAS adopter, al fine di poter fruire del regime di esenzione parziale delle plusvalenze al 95 per cento, dovranno classificare lo strumento finanziario nell'ambito di un portafoglio diverso da quello detenuto per la negoziazione (c.d. Held for trading) nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso e tenendo conto, ai fini del realizzo di tali attività delle normali regole civilistiche (e non di derecognition previste dallo IAS 39).

Inoltre, come chiarito dalla relazione al D.Lgs. n. 344, del 2003 (riforma fiscale del 2004) e confermato dall'Amministrazione finanziaria<sup>496</sup>, l'iscrizione della partecipazione, nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso, nel circolante dell'attivo patrimoniale per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili italiani, ovvero nel portafoglio trading (Hft) per i soggetti IAS adopter, preclude la successiva possibilità di applicare il regime Pex, anche qualora la partecipazione venga successivamente iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie (e quindi nei portafogli diversi da quello HFT per i soggetti IAS adopter).

E' opportuno osservare come, qualora non sia possibile applicare il regime Pex, le plusvalenze da realizzo ricadranno nell'ambito del regime ordinario previsto dall'art. 86, del TUIR e, se del caso, *“accedere al regime di tassazione frazionata in cinque periodi d'imposta, condizione che le partecipazioni alienate siano state iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci (la Circolare n. 36/E citata fa impropriamente riferimento ad un periodo non*

---

<sup>495</sup> Cfr. PUCCI. E. – SCAPPINI L., *Lo IAS n. 39 e la cessione delle partecipazioni: profili contabili e fiscali*, in *Il Fisco* n.43, del 2010, par. 6946; ed inoltre, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008, partendo dal fatto che i titoli held for trading (Hft) appartengono alla categoria delle attività finanziarie rilevate al fair value a conto economico, e che nella medesima categoria rientrano anche i titoli per i quali è stata esercitata la fair value option, ha riconosciuto che solo i primi sono detenuti per la negoziazione e solo questi, quindi, appartengono naturalmente alla categoria held for trading.

<sup>496</sup> Agenzia delle Entrate, Circolare 36/E, del 4 agosto 2004, par. 2.3.2.

*inferiore a tre anni, da ricondursi tuttavia alla disposizione di legge, nella specie l'art. 86, comma 4, ultimo periodo)*<sup>497</sup>.

Con riferimento al regime delle minusvalenze, in linea generale, al pari delle plusvalenze, sono generate da realizzo a titolo oneroso dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli artt. 85, comma 1, e 87, del TUIR. Trattasi dei beni cosiddetti patrimoniali, tra cui rientrano anche le partecipazioni sociali e gli strumenti finanziari ad essi assimilati, diversi da quelli cui si applica il regime Pex di cui all'art. 87, del TUIR, nonché le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, oltre alle quote di partecipazione in società personali, costituenti immobilizzazioni.

In proposito, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 344, del 2003, le partecipazioni sociali e gli strumenti finanziari ad esse similari non generano minusvalenze deducibili quando essi hanno i suddetti requisiti Pex di cui all'art. 87, del TUIR.

In tale contesto, vale la pena ricordare che le disposizioni originarie stabilivano l'esenzione o meno della plusvalenza da realizzo e, corrispondentemente, anche la deducibilità o meno della minusvalenza<sup>498</sup>. Dopo le modifiche apportate dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, era stato modificato il regime Pex prevedendo una riduzione progressiva dell'esenzione delle plusvalenze<sup>499</sup>.

---

<sup>497</sup> LEO M., *Le imposte sul reddito nel Testo Unico*, 2007, pag. 1469, op. cit. ed inoltre l'art. 86, comma 4, del TUIR prevede che *“Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente”*

<sup>498</sup> LEO M., *Le imposte sul reddito nel Testo Unico*, 2010, pag. 1751.

<sup>499</sup> La modifica apportata dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, prevedeva l'estensione del limite temporale minimo di possesso (che doveva operare dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione - c.d. *holding period*) oltre alla riduzione progressiva dell'esenzione delle plusvalenze.

Per le minusvalenze era stato confermato, con l'introduzione nell'art. 101, il comma 1-bis<sup>500</sup>, il regime originario dell'indeducibilità totale delle minusvalenze da realizzo che operava alle condizioni b), c) e d), dell'art. 87, del TUIR ove si verificasse il possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni o degli strumenti finanziari. In conclusione, *“per le partecipazioni e gli strumenti finanziari ad esse assimilati, il decreto n. 203 aveva introdotto un regime <<asimmetrico>> sia con riferimento all'ammontare della plusvalenza esente ovvero della minusvalenza indeducibile, sia con riferimento al periodo di possesso minimo per l'accesso al regime di esenzione delle plusvalenze ovvero indeducibilità delle minusvalenze. Tali <<asimmetrie>> sono state eliminate a seguito delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2008. In particolare, da un lato, la lett. h) del comma 3, dell'art. 1 di tale legge ha portato la misura dell'esenzione della plusvalenza al 95% - assimilando, pertanto, strutturalmente il regime delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni qualificate per la participation exemption a quello dei dividendi – dall'altro il successivo comma 58, lett. c), dell'art. 1 ha riportato il periodo di possesso minimo per beneficiare del regime di esenzione delle plusvalenze all'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, allineando l'holding period a quello delle minusvalenze. Conseguentemente, è stato abrogato il comma 1-bis dell'art. 101, del TUIR”*<sup>501</sup>.

Pertanto, viene ribadito che anche dopo la Legge finanziaria per il 2008, *“nessuna modifica è stata apportata al regime di tassazione (piena) delle*

---

<sup>500</sup> Il comma 1-bis, dell'art. 101, del TUIR, abrogato dall'art. 1, comma 58, lett. f), num. 1), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevedeva che *“Per i beni di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti al comma 1, lettere b), c) e d), l'applicazione del comma 1 del presente articolo è subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente”*.

<sup>501</sup> LEO M., *Le imposte sul reddito nel Testo Unico*, 2010, pag. 1751; secondo cui *“Si ricorda, infine, che l'art. 1, comma 34, della legge finanziaria 2008 ha previsto una disciplina transitoria che stabilisce che <<resta ferma l'esenzione in misura dell'84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004>>. Questa norma dispone che la quota di plusvalenza che costituisce il recupero di minusvalenze dedotte prima dell'entrate in vigore del D.Lgs. n. 344 del 2003, continua ad essere tassabile nella misura del 16 per cento. Come chiarito dalla relazione illustrativa alla legge finanziaria 2008, la <<recapture>> delle suddette svalutazioni opera non solo per le svalutazioni effettuate per mera <<opportunità fiscale>>, ma anche per le svalutazioni <<effettive>> dell'impresa”*.

*plusvalenze e di deduzione (totale) delle minusvalenze da cessione realizzate su titoli non immobilizzati*<sup>502</sup>.

In proposito è necessario ricordare alcune norme antielusive riferite alla comunicazione all'Amministrazione finanziaria delle minusvalenze dedotte<sup>503</sup>. Infatti, l'art. 1, comma 4, del D.L. 24 settembre 2002, n. 289, convertito in Legge n. 265, del 2002, prevede l'obbligo del contribuente di comunicare<sup>504</sup> all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relative alle operazioni di cessione, anche a seguito di più atti di disposizione, di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie da cui sono derivate minusvalenze di ammontare complessivamente superiore a cinque milioni di euro, al fine di consentire l'accertamento della conformità delle operazioni di cessione alle disposizioni dell'art. 37-bis, del D.P.R.n. 600/1973. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

Da ultimo, il comma 62, della Legge finanziaria per il 2008, ha previsto la non applicabilità ai soggetti IAS della disposizione di cui al suddetto art. 1, comma 4, del D.L. n. 209 del 2002 concernente la comunicazione di dati all'Agenzia delle Entrate relativi a minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Pertanto i soggetti IAS adopter, non sono più tenuti a comunicare le minusvalenze di ammontare complessivamente superiore a cinque milioni di euro derivanti dalla cessione di partecipazioni che, ai fini fiscali, si considerano immobilizzazioni finanziarie ovvero – in base al disposto del comma 3-bis,

---

<sup>502</sup> BETUNIO A. – MOLINARO G., *Gli strumenti finanziari per i soggetti IAS/IFRS*, op. cit.

<sup>503</sup> LEO M., *Le imposte sul reddito nel Testo Unico*, 2010, pag. 1752; si ricorda inoltre che “l'art. 5-quinquies, comma 3, del D.L. 30 settembre 2005, n. 248, prevede l'obbligo del contribuente di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari per consentire l'accertamento della conformità delle operazioni di cessione che hanno determinato minusvalenze e differenze negative cui si applicano le disposizioni inserite dallo stesso art. 5-quinquies, comma 1, nell'art. 109, del TUIR, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, anche a seguito di più operazioni e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 344, del 2003. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza e la differenza negativa realizzate sono fiscalmente indeducibili (cfr. Provvedimento 29 marzo 2008, pubblicato nella G.U. del 13 aprile 2002)”.

<sup>504</sup> Cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 maggio 2003.

dell'art. 85, del TUIR – immobilizzazioni finanziarie diversi da quelle detenute per la negoziazione (Hft – *Held for trading*).

*Tavola riepilogativa del regime fiscale degli strumenti finanziari per i soggetti IAS adopter<sup>505</sup>:*

Soggetti IAS/IFRS		Elementi derivanti dalla valutazione: Rilevante ai fini fiscali ?	Elementi derivanti dal realizzo: Ricavi/Plus-minus	Dividendi: Esenti al 95%?	Participation exemption: è applicabile?
Titoli non immobilizzati	HFT	SI	Ricavi	NO	NO
Titoli immobilizzati	HTM	NO (1)	Plus	SI	SI
	L&R	NO (1)	Plus	SI	SI
	FVO	NO (1)	Plus	SI	SI
	AFS	NO	Plus	SI	SI

(1) rilevanza fiscale per obbligazioni e titoli similati (art. 110, comma 1-bis, lett. a) Tuir)

### 3.- CREDITI E DEBITI

In base a quanto analizzato nell'ambito del capitolo secondo, si ricorda che lo IAS 39 ricomprende anche i crediti e i debiti nella vasta categoria degli strumenti finanziari con tutti gli effetti contabili e fiscali del caso, quali i cosiddetti fenomeni di “*derecognition*” e/o di “*continuing involvment*”<sup>506</sup> previsti dagli standard internazionali.

Con riferimento al trattamento fiscale dei crediti è necessario ricordare che, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge finanziaria per il 2008 all'impianto del TUIR per i soggetti IAS adopter, si è superata la scelta di base operata dal legislatore con il Decreto IAS n. 38, del 2005, di “*mantenere sostanzialmente inalterati i meccanismi di determinazione della base imponibile IRES anche per i*

<sup>505</sup> GALLUCCI G., *Titoli e partecipazioni. Valutazioni di titoli e partecipazioni: Aspetti fiscali*, 24 febbraio 2009, Il Sole 24 Ore, Milano.

<sup>506</sup> ABI, *Titoli e obbligazioni – Il trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS*, op. cit., osserva che “Lo IAS 39 dedica molti paragrafi alla *derecognition* (ossia alla cancellazione) di un'attività finanziaria dal bilancio, a riprova della delicatezza del tema e delle difficoltà della sua regolamentazione. ... Nello IAS 39 la *derecognition* delle attività finanziarie si basa, in estrema sintesi, sui seguenti concetti: - i rischi e i benefici (*the risks and rewards*); - il controllo (*the control*); - il coinvolgimento residuo (*continuing involvment*)”.



*soggetti che adottano i nuovi principi contabili internazionali” anche se “in merito ai criteri di rilevazione e valutazione dei crediti previsti dagli IAS, la relativa disciplina tributaria quale risulta dall’art. 106 TUIR, non è stata coinvolta dalle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 38/2005”<sup>507</sup>.*

In base al nuovo art. 83, del TUIR, il quale prevede la diretta rilevanza fiscale dal bilancio IAS, si è ulteriormente confermato un indirizzo già ipotizzato dalla Dottrina<sup>508</sup> secondo cui *“il chiaro rinvio operato dal citato art. 106 alle risultanze di bilancio, conseguenza del perfetto allineamento tra valore fiscale e valore contabile dei crediti, non può che comportare il riconoscimento fiscale del valore iniziale di iscrizione determinato secondo i criteri posti dai principi internazionali... Coerentemente, l’eventuale variazione del valore del credito in sede di FTA derivante dall’imputazione ad esso dei costi e ricavi di transazione sostenuti o conseguiti in precedenti esercizi, origina, sul piano fiscale, una rivalutazione o una svalutazione del credito disciplinate dall’art. 106, comma 3, del TUIR”*.

A tal riguardo, si ricorda che all’atto dell’iscrizione in bilancio, il soggetto IAS adopter generalmente rileva il credito al fair value, che normalmente corrisponde all’ammontare erogato comprensivo dei costi di transazione e delle commissioni direttamente imputabili (c.d. costi e ricavi di transazione<sup>509</sup>). Nei casi in cui l’ammontare netto erogato non è riferibile al fair value del credito a causa del minor tasso di interesse applicato rispetto a quello di mercato o a quello normalmente praticato a finanziamenti con caratteristiche simili, occorre effettuate la rilevazione iniziale ad un ammontare pari al valore attuale dei futuri flussi di cassa, scontati utilizzando un tasso appropriato.

---

<sup>507</sup> AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, op. cit. pag. 163.

<sup>508</sup> ABI, Circolare Serie Tributaria n. 3, del 21 febbraio 2006, pag. 32.

<sup>509</sup> In questo senso anche l’Amministrazione Finanziaria (Risoluzione Ministeriale 6 marzo 2003, n. 58), con riguardo al trattamento fiscale di una operazione di *asset swap* che prevedeva il pagamento di una di una commissione (up front) ha riconosciuto la validità fiscale del trattamento contabile dell’operazione (che prevedeva la imputazione dell’up front a parziale riduzione del valore di carico del titolo, valore che è stato successivamente incrementato secondo un criterio di tassazione per competenza) prevedendo espressamente che *“le modalità di rappresentazione dell’operazione posta in essere sono aderenti al fatto economico sottostante, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma giuridica...e che si ritiene che tale modalità di rappresentazione dell’operazione posta in essere, aderente al fatto economico sottostante, possa essere riconosciuta anche ai fini fiscali ...”*.

Proprio con riferimento alle differenze che possono emergere in sede di prima iscrizione dei crediti, è stato chiarito dagli atti preparatori<sup>510</sup> all'emanazione del Decreto di attuazione IAS n. 48/2009, proprio per rendere maggiormente chiara la portata del nuovo regime, che “...la prima iscrizione dei crediti ad un valore divergente da quello nominale (più alto o più basso) nel sistema degli IAS non è l'espressione di un criterio di valutazione, ma una rappresentazione di tipo qualitativo, un'esposizione, cioè, che tiene conto della attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo (ovvero di mercato, se divergente) e, pertanto, deve essere accettata come tale – come qualificazione – anche ai fini fiscali. In questo senso si è previsto che non possa applicarsi a queste qualificazioni la disciplina dell'art. 106 del TUIR che attiene, invece, alla valutazione dei crediti; disciplina che, viceversa, si rende applicabile alle successive valutazioni in quanto le stesse sono direttamente collegate al rischio di insolvenza del debitore (tema di cui si occupa l'art. 106 del TUIR). Va, peraltro, rilevato che l'attualizzazione dei crediti in sede di loro prima iscrizione esprime una regola di portata generale del sistema IAS che vale sia per gli strumenti finanziari in genere, quale che sia la fonte da cui derivano (IAS39), sia per i crediti correlati alla produzione di ricavi (IAS18), sia infine per i debiti contratti a fronte dell'acquisizione di beni (IAS16), sicché si tratta di una regola che reagisce anche nell'identificazione e quantificazione dei fenomeni economici (ricavi e costi) sottostanti all'iscrizione di tali poste finanziarie”.

Per effetto di detta previsione, quindi, la differenza tra il valore nominale e quello di prima iscrizione del credito (che emerge, ad esempio, nel caso di lunghe dilazioni di pagamento senza previsione di interessi a carico del debitore), non dovendo essere ricondotta nel concetto di “svalutazione”, costituisce una componente di natura soltanto finanziaria, che assume immediata rilevazione ai fini impositivi, indipendentemente dalla verifica del rispetto del limite dello 0,5% anno previsto dal comma 1, dell'art. 106, del TUIR<sup>511</sup>.

---

<sup>510</sup> Relazione al Decreto attuativo IAS 1° aprile 2009, n. 48.

<sup>511</sup> AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, op. cit. pag. 164; secondo cui “In tale contesto, occorre, tuttavia, chiedersi se la riconosciuta rilevanza del differenziale di cui si discute, così come la sua qualificazione al di fuori delle svalutazioni dei crediti, influenzi o meno, nei successivi esercizi, il valore fiscalmente riconosciuto del credito, cui occorre fare riferimento ai fini: - del calcolo della base di commisurazione della quota annuale deducibile; - della determinazione della perdita

Relativamente alle banche e alle imprese di assicurazioni, si è ritenuto, contrariamente a quanto stabilito per le imprese industriali, di consentire, per motivi di semplificazione gestionale, e in coerenza con il criterio direttivo dell'articolo 1, comma 58, della finanziaria 2008 che stabilisce di tenere conto delle specificità del settore bancario e finanziario, l'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del TUIR, anche alle differenze di valore di prima iscrizione. In particolare, secondo le istruzioni per la redazione del bilancio emanate dalla Banca d'Italia, nella valutazione dei crediti delle banche è compresa anche l'attualizzazione dei crediti stessi, il cui successivo riversamento a conto economico è, di conseguenza, considerato ripresa di valore (e non imputazione di interessi attivi).

Da ultimo, si ricorda che la disciplina delle perite su crediti, per le società industriali, è contenuta nell'art. 106, comma 2, del TUIR, il quale dispone che le stesse perdite derivanti dalle cessioni di beni e dalle partecipazioni di servizi che danno origine ai ricavi, sono deducibili ai sensi del precedente art. 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi<sup>512</sup>.

---

*fiscalmente riconosciuta. In entrambi i casi, infatti, le disposizioni contenute nel comma 1 e 2 fanno riferimento al valore nominale o di acquisizione del credito e non al valore di bilancio dello stesso. Per quanto concerne le perdite, inoltre, andrebbe chiarito in che modo, ai fini della determinazione della quota deducibile, si debba tenere conto delle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti, atteso che il comma 2 attualmente fa esclusivo riferimento alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. A tale riguardo, va peraltro considerato che detta differenza viene ammortizzata a conto economico secondo il metodo del tasso di interesse effettivo, con la conseguenza che la stessa è destinata a trovare successivo rigiro al conto economico lungo la durata del finanziamento sotto forma di interessi attivi (imponibili), che vengono registrati ad incremento del valore del credito iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale"; inoltre l'art. 106, comma 1, del TUIR prevede che "Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio".*

<sup>512</sup> AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, op. cit.; secondo cui "Per quanto concerne la prima tipologia, si evidenzia che la perdita derivante dalla rinuncia, totale o parziale, del credito è fiscalmente deducibile purché fatta per un'opportuna scelta di convenienza economica, con il fine ultimo di perseguire il maggior risultato possibile".

### 3.1. – EFFETTI FISCALI DELLA “DERECOGNITION” E DEL “CONTINUING INVOLVEMENT” DEI CREDITI

Con riferimento alle imprese che adottano gli IAS, si ricorda che secondo lo IAS n. 39, un’impresa deve eliminare (c.d. derecognition) un’attività finanziaria dal proprio bilancio quando si verifica *“il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e i benefici ovvero, in caso di trasferimento parziale dei rischi e benefici, che il soggetto cedente non mantenga il controllo delle attività trasferite. In caso contrario, il soggetto cedente deve continuare a rilevare in bilancio tali attività per intero ovvero limitatamente alla misura in cui mantiene l’esposizione al rischio di cambiamento di valore delle stesse (c.d. continuing involvement). Pertanto, indipendentemente dalla rilevanza giuridica della cessione, l’attività, pur ceduta, sarà mantenuta nel bilancio del soggetto cedente con gli effetti economici e contabili conseguiti”*<sup>513</sup>.

Conseguentemente, nel caso di una *“cessione pro-soluto (senza nessun vincolo di garanzia) le attività cedute possono essere cancellate dal bilancio del cedente; nel caso di una cessione pro-solvendo, è da ritenere che nella maggioranza dei casi il rischio connesso con l’attività ceduta rimanga in capo al venditore e pertanto la cessione non presenta i requisiti per la cancellazione contabile dello strumento venduto. Anche nella cessione di un credito pro soluto, si può verificare, in alcuni casi, il non trasferimento dei rischi-benefici, con la conseguenza che il credito rimane iscritto nello stato patrimoniale del cedente”*<sup>514</sup>.

Sempre in tema di cancellazione di crediti dai bilanci IAS/IFRS, meritano di essere ricordati, anche in virtù del crescente peso che hanno raggiunto nel nostro sistema finanziario, le operazioni di cartolarizzazione dei crediti (c.d. *securitization*).

---

<sup>513</sup> ABI, Parere n. 984, del 27 aprile 2007.

<sup>514</sup> LEO M., *Le imposte sul reddito nel Testo Unico*, 2010, op. cit., pag. 1766; secondo cui *“Non appare chiaro se la valutazione che un soggetto IAS adopter deve effettuare per cancellare un credito pro soluto dal bilancio, ed eventualmente rilevare una perdita, possa soddisfare i requisiti di certezza e precisione richiesti dalla norma, ovvero se anche in tal caos affinché la perdita su crediti sia deducibile debbano essere integrati gli elementi di certezza e precisione di cui al comma 5”* dell’art. 101, del TUIR.

E' noto come l'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria<sup>515</sup> è stato nel senso di disconoscere la permanenza dei crediti anzidetti tra le attività fiscalmente riconosciute in capo al cedente, nell'assunto che il principio di derivazione, nel contesto normativo previgente alle modifiche apportate al TUIR dalla finanziaria 2008, trovava un'esplicita limitazione nelle regole generali dei componenti del reddito d'impresa.

Il superamento della suddetta disposizione, da un punto di vista normativo, è avvenuto con la riforma finanziaria per il 2008, la quale ha recepito, come più volte accennato, i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale in bilancio previsti dagli IAS/IFRS. Viene così introdotto un regime di determinazione del reddito imponibile più aderente alle risultanze contabili, superando in tal modo l'impostazione prevista dal D.Lgs. n. 38/2005.

Va preliminarmente evidenziato che, in base all'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria<sup>516</sup>, alle operazioni di cartolarizzazione di crediti realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (dal periodo 2008, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) si applicano le vigenti regole fiscali basate sul principio di "derivazione rafforzata". Per tali operazioni, pertanto, assume rilevanza fiscale la rappresentazione contabile dell'operazione che attribuisce prevalenza alla sostanza sulla forma. Ne consegue, in particolare, che l'importo dei crediti iscritto nel bilancio IAS compliant dell'*originator* in ragione del mantenimento dei rischi e dei benefici economici da parte di quest'ultimo, assumerà rilevanza fiscale, ancorché i crediti siano stati (sotto l'aspetto giuridico-formale) trasferiti ad altro soggetto.

Per le cartolarizzazioni di crediti realizzate prima del 2008, l'applicazione delle disposizioni del previgente impianto normativo anche agli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, è possibile nella misura in cui in tali operazioni si riscontrino i requisiti che, alla luce della considerazioni precedentemente esposte, identificano le operazioni da assoggettare al regime transitorio.

---

<sup>515</sup> Agenzia delle Entrate, Circolare n. 100/E, del 16 maggio 2007.

<sup>516</sup> Agenzia delle Entrate, Circolare n. 33/E, del 10 luglio 2009, par. 3.2.

A tal fine, quando la cartolarizzazione è stata realizzata mediante la cessione di crediti senza trasferimento dei rischi e dei benefici economici (vale a dire mantenendo l'iscrizione del credito nel bilancio IAS compliant dell'originator), si rileva che:

1) si manifesta nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 una diversa qualificazione dell'operazione rispetto a quella derivante dall'applicazione delle disposizioni fiscali pro tempore vigenti che, privilegiando l'aspetto giuridico-formale, hanno dato piena rilevanza al trasferimento del credito;

2) il mantenimento del credito ("*continuing involvement*") nel bilancio IAS compliant dell'originator genera, nei periodi d'imposta successivi al 2007, componenti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti (si pensi, ad esempio, alle svalutazioni di crediti ovvero alle plus/minusvalenze in caso di realizzo);

3) l'eventuale applicazione del regime di "derivazione rafforzata" con conseguente rilevanza fiscale delle rilevazioni contabili dei componenti di reddito di cui al punto 2), genererebbe fenomeni di tassazione anomala (si pensi, ad esempio, al caso in cui la cessione del credito, rilevata ai soli fini fiscali nel periodo in cui è stata posta in essere la cartolarizzazione, abbia generato una minusvalenza; in tale ipotesi, nei periodi d'imposta successivi al 2007, il riconoscimento per derivazione rafforzata delle svalutazioni del credito "mantenuto" per effetto del "*continuing involvement*" nel bilancio IAS compliant dell'originator genera fenomeni di doppia deduzione).

Sulla base di quanto espresso, si osserva che per l'Amministrazione finanziaria sussistono i requisiti per considerare la suddetta operazione di cartolarizzazione realizzata prima del 31 dicembre 2007 tra le operazioni da assoggettare al regime transitorio<sup>517</sup> di cui all'art. 15, del D.L. n. 185/2008.

---

<sup>517</sup> AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, op. cit. pag. 175, secondo cui, in assenza del chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria si erano prospettate "tre diverse possibili impostazioni: a) applicazione della nuova disciplina (rilevanza fiscale), con conseguente "cristallizzazione" dei disallineamenti esistenti al 31 dicembre 2007, da assoggettare eventualmente, alla disciplina del "riallineamento" prevista dal citato art. 15, commi 2 e 3, del D.L. n. 185/2008; b) applicazione della nuova disciplina (rilevanza fiscale) alle componenti reddituali e patrimoniali contabilizzate in bilancio nel 2008, con assorbimento dei disallineamenti in essere al 31 dicembre 2007, sia per effetto di atti realizzativi sia, fino a concorrenza dei disallineamenti stessi, per effetto delle valutazioni avente segno contrario rispetto a quelle antecedentemente effettuate; c) applicazione del previgente regime (irrilevanza fiscale), con: 1) assorbimento dei disallineamenti esistenti al 31

### 3.2. – LA QUALIFICAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CON IL METODO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Successivamente alla rilevazione iniziale, i rapporti dovranno essere valutati in base al criterio del costo ammortizzato<sup>518</sup>, utilizzando il metodo dell'interesse effettivo illustrato nel capitolo due.

Il tasso di interesse effettivo, che va utilizzato per calcolare il costo ammortizzato e gli interessi attivi del finanziamento per la sua intera durata, è il tasso che attualizza il flusso dei pagamenti futuri stimati del credito per la sua durata attesa, in modo da ottenere esattamente il valore contabile netto all'atto della rilevazione iniziale. Pertanto, tale tasso esprime il criterio di ammortamento della differenza tra il valore iniziale del credito (che, come detto, comprende anche i costi di transazione) e il suo valore finale.

Il tasso di interesse effettivo, oltre che per il calcolo del costo ammortizzato e per l'imputazione degli interessi nel conto economico, è utilizzato – in presenza di indicatori che lascino supporre la presenza di una perdita di valore – anche ai fini della determinazione dell'ammontare della svalutazione, la cui misura risulta pari alla differenza tra il valore di bilancio del credito e il valore attuale dei flussi di cassa attesi (al netto delle perdite stimate), determinato utilizzando, come fattore di sconto, il suddetto tasso (cosiddetta “attualizzazione”)<sup>519</sup>.

Con riferimento alla modalità di contabilizzazione dei crediti o debiti al costo ammortizzato è necessario effettuare una riflessione per tenere conto di quelli che possono essere gli effetti derivanti da eventuali oneri accessori sostenuti dal soggetto IAS adopter e riferiti in particolare alle operazioni finanziarie.

---

*dicembre 2007, in caso di atti realizzativi, ovvero di componenti valutative di segno contrario a quelle che hanno generato i disallineamenti stessi negli esercizi precedenti; 2) emersione di ulteriori disallineamenti in presenza di componenti reddituali patrimoniali derivanti da valutazione del medesimo segno di quelle operate nei precedenti esercizi.*

<sup>518</sup> ABI, Circolare Serie Tributaria n. 3, del 21 febbraio 2006, pag. 32; secondo cui “Il costo ammortizzato è dato dal:

- Valore di rilevazione iniziale (ovvero il fair value);
- - rimborsi di capitale;
- +/- ammortamento con il metodo dell'interesse effettivo della differenza tra valore iniziale e valore a scadenza, in base al cosiddetto “tasso di interesse effettivo”;
- - svalutazione
- + rivalutazione”.

<sup>519</sup> ABI, Circolare Serie Tributaria n. 3, del 21 febbraio 2006, pag. 32.

E' opportuno da subito comprendere il diverso trattamento contabile<sup>520</sup> degli oneri accessori ai finanziamenti ricevuti comporta – ad esempio in sede di FTA -, una rettifica della valutazione delle passività finanziarie. Infatti, in conformità ai principi contabili italiani, le passività finanziarie sono rilevate al valore nominale, mentre gli oneri accessori ai finanziamenti sono iscritti, con i dovuti limiti, tra le “attività immateriali” dello stato patrimoniale, ed ammortizzati in quote costanti lungo la durata degli stessi.

In applicazione dello IAS 39, paragrafo 43, tali oneri devono essere portati a diretta riduzione delle somme ricevute a fronte del finanziamento ed ammortizzati applicando il criterio del tasso effettivo d'interesse. Gli oneri delle transazioni che non soddisfano i requisiti richiesti dagli IAS/IFRS e che pertanto non sono riclassificabili a riduzione del debito ed ammortizzati, sono eliminati.

In particolare il Principio contabile internazionale IAS 39 afferma, al paragrafo 43, il principio di misurazione iniziale delle attività e passività finanziarie, secondo cui *“quando un'attività o passività finanziaria è inizialmente rilevata, un'entità deve misurarla al suo fair value (valore equo) più, nel caso di un'attività o passività finanziaria non al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, i costi di transazione che sono direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione di attività o passività finanziarie”*.

In applicazione dello IAS 39, le attività e le passività finanziarie a lungo termine devono essere valutate al “costo ammortizzato”<sup>521</sup>, ovvero secondo il criterio dell'interesse effettivo. Quest'ultimo, come definito dal medesimo IAS 39, *“è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i*

---

<sup>520</sup> Come ben osservato da PUCCI E. – SCAPPINI L., *L'impatto sulle immobilizzazioni immateriali della transizione agli Ias*, in Il Fisco n. 5, del 2010, *“si osserva come lo IAS 38 si differenzi dal Principio contabile nazionale n. 24, in quanto la classe delle immobilizzazioni immateriali è molto più ampia delle tipologie di attività definite dalla regola contabile internazionale. Infatti, i bilanci italiani ricomprendono anche i costi pluriennali, i quali non si concretizzano nell'acquisizione o produzione interna di beni o diritti e non sono capitalizzabili secondo i Principi internazionali, in quanto non possiedono il requisito di generare futuri benefici economici e l'attitudine ad essere ceduti in maniera autonoma”*.

<sup>521</sup> Nel par. contenente le definizioni relative alla rilevazione e alla valutazione il medesimo Principio IAS 39 afferma che *“il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecoverabilità”*.



*pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario (...). Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione, e tutti gli altri premi o sconti”.*

A loro volta, i costi di transazione vengono definiti come *“i costi marginali<sup>522</sup> direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario”.* Il paragrafo AG13, in appendice al medesimo Principio IAS 39 chiarisce, inoltre, che *“i costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati ad agenti, consulenti, mediatori e operatori, i contributi prelevati da organismi di regolamentazione e dalle Borse valori, le tasse e gli oneri di trasferimento”.*

In sintesi la qualificazione, ai sensi dei principi IAS/IFRS, degli oneri accessori ai finanziamenti ricevuti comporta che:

- il valore di prima iscrizione delle passività finanziarie<sup>523</sup> viene ridotto dei costi di transazione corrisposti in anticipo (*“up front”*);

---

<sup>522</sup> Il Documento IAS ABI, n. 15, del 15 aprile 2005 – Manuale operativo IAS 32 e 39 – Titoli e obbligazioni – Parte Prima chiarisce, in merito al concetto di *“incremental cost”*, che si tratta di *“un costo che rappresenta una parte incrementale di quest’ultimo e in questo senso il suo dimensionamento quantitativo rispetto a quello principale sembra plausibile”.* Pertanto, *“si ritiene che i costi di transazione debbano essere di entità estremamente ridotta, in termini di misura percentuale, rispetto al costo vero e proprio dell’attività”.* Inoltre, la connotazione *“direttamente attribuibili all’acquisizione o alla dismissione”* *“stabilisce uno stretto nesso causale tra questi costi e la transazione. Questo nesso causale va inteso, da un lato, come possibilità di riferire direttamente il costo alla transazione senza che vi sia bisogno di sofisticati procedimenti di calcolo attributivo, dall’altro che il costo trae origine indiscutibilmente dalla transazione e sorge solo se la stessa viene effettuata”.*

<sup>523</sup> L’iscrizione al costo ammortizzato delle attività/passività finanziarie è stata ampiamente commentata in dottrina, ad esempio DEZZANI F. – DEZZANI L., *Il bilancio Ias/Ifrs: divergenza del reddito imponibile*, in Il Fisco n. 9, del 2008; FUSA E., *La valutazione dei crediti secondo i Principi contabili internazionali: caratteristiche operative ed incertezze fiscali*, in Il Fisco n. 32, del 2008; DEZZANI F. – DEZZANI L., *D.M. 1° aprile 2009, n. 48 – Principi Ias/Ifrs e reddito imponibile*, in Il Fisco n. 22, del 2009. Per completezza si ricorda come, secondo la Relazione al D.M. n. 48/2009, *“va rilevato che l’attualizzazione dei crediti in sede di loro prima iscrizione esprime una regola di portata generale del sistema IAS”.* La medesima Relazione chiarisce, con riferimento all’art. 2, comma 3, del D.M. n. 48/2009, che *“la prima iscrizione dei crediti ad un valore divergente da quello nominale (più alto o più basso) nel sistema degli IAS non è l’espressione di un criterio di valutazione, ma una rappresentazione di tipo qualitativo, un’esposizione, cioè, che tiene conto della attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo (ovvero di mercato, se divergente) e, pertanto, deve essere accettata come tale – come qualificazione – anche ai fini fiscali”.*

- la successiva imputazione a conto economico degli interessi passivi è effettuata in base al c.d. “tasso di interesse effettivo”;

- la differenza che risulta, di anno in anno, tra gli interessi passivi effettivi, ovvero calcolati in base al tasso interno di rendimento e gli interessi passivi computati al tasso nominale negoziale costituisce, di fatto, l’ammortamento dei costi di transazione secondo il metodo del costo ammortizzato.

Sulla base di quanto espresso, è opportuno ricordare l’attuale regime di deducibilità degli interessi passivi di cui all’art. 96, del TUIR. In sintesi, l’attuale disciplina prevede per i soggetti IRES, in ogni periodo d’imposta, l’integrale deducibilità degli *interessi passivi e degli oneri assimilati* fino a concorrenza dell’importo degli interessi attivi e dei proventi assimilati. Gli interessi passivi che eventualmente eccedono quelli attivi possono essere dedotti nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (c.d. ROL), determinato per differenza tra il valore e i costi della produzione, con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali.

Ai sensi del comma 2, dell’art. 96, del TUIR “*Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio*”. Inoltre, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi IAS/IFRS, ai fini della determinazione del risultato operativo lordo “*si assumono le voci di conto economico corrispondenti*”<sup>524</sup>.

L’Amministrazione finanziaria<sup>525</sup> ha affermato al riguardo che poiché, in linea generale, le società che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS non hanno l’obbligo di seguire uno schema di conto economico predefinito, le stesse devono individuare tra le voci del conto economico redatto sulla base dei

---

<sup>524</sup> La necessità di fare riferimento, per i soggetti *IAS adopter*, alle “voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti” è sancita, d’altronde, anche dall’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di determinazione del valore della produzione netta costituente base imponibile IRAP per le società di capitali.

<sup>525</sup> Agenzia delle Entrate, Circolare n. 19/E del 2009, par. 2.3.

suddetti principi quelle corrispondenti alle voci contenute nello schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.<sup>526</sup> indicate dall'art. 96, del TUIR.

Da un punto di vista oggettivo, l'art. 96, comma 1, del TUIR, stabilisce che rientrano nell'ambito della sua applicazione *“Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110...”* del TUIR. Inoltre, ai sensi del successivo comma 3, dell'art. 96, del TUIR, ai fini del test di deducibilità *“...assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria...”*.

Dello stesso avviso è l'Amministrazione finanziaria<sup>527</sup>, secondo cui la norma attribuisce rilievo agli interessi derivanti da taluni contratti espressamente indicati, nonché da qualsiasi altra operazione avente *causa finanziaria*. Rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione della disciplina in esame ogni e qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione.

Per quanto riguarda la Dottrina di riferimento, la stessa si è interrogata al fine di comprendere quali siano i rapporti *“con causa finanziaria”*<sup>528</sup> da far rientrare nell'ambito del test dell'art. 96, del TUIR. Su tale aspetto, *“per assodato che sono*

---

<sup>526</sup> Cfr. FERRANTI G., *Le modalità di calcolo degli interessi passivi deducibili*, in Corriere Tributario n. 6, del 2010, pp. 463, *“E' possibile che vi possa essere qualche margine di opinabilità in alcune fattispecie specifiche, ma nella maggior parte dei casi non dovrebbero porsi particolari problemi di identificazione delle voci corrispondenti, fermo restando che i valori saranno, comunque, diversi rispetto alla redazione del bilancio secondo le regole civilistiche, anche perché lo schema IAS non prevede la separata indicazione dei proventi e oneri straordinari.”*

<sup>527</sup> Agenzia delle Entrate, Circolare Ministeriale n. 19/E, del 21 aprile 2009, par. 2.2.

<sup>528</sup> GRUPPO DI LAVORO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TORINO-IVREA-PINEROLO, *Procedura per la determinazione dell'ammontare deducibile degli oneri finanziari*, in Il Fisco n. 29, del 19 luglio 2010, secondo cui *“In merito al richiamo della causa finanziaria, in via preliminare si deve ritenere che il legislatore abbia inteso fare riferimento al concetto di causa contrattuale, intesa come ragione giustificatrice del contratto sottostante. Va tuttavia rilevato che manca nel nostro ordinamento una individuazione dei contratti con “causa finanziaria”, con la conseguenza che deve essere ricercato un criterio ermeneutico che consenta di stabilire l'ambito dei rapporti giuridici ai fini della norma in esame”*; Cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/E del 2009, secondo cui *“pur non definendo la “causa finanziaria”, ha chiarito che rientrano nell'ambito della disciplina in esame “ogni e qualunque interesse (ed onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione ed in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione”*.

*sempre rilevanti gli oneri e i proventi derivanti dai contratti e dai titoli menzionati dalla trascritta disposizione, rimane da stabilire quali siano i rapporti "con causa finanziaria" a cui essa fa riferimento e se per tali si debbano intendere soltanto i rapporti che abbiano funzione finanziaria perché permettano ad una parte di ottenere la disponibilità temporanea di un capitale dall'altra ovvero, in via più generale, tutti i rapporti che, indipendentemente dalla loro funzione, assicurino la disponibilità temporanea di un capitale. Tale questione risulta rilevante in quanto, nel secondo caso, diventerebbero rilevanti anche i rapporti con causa di scambio, di garanzia, aleatoria e così via o i rapporti che trovino fonte nella legge, che assicurino la disponibilità temporanea di un capitale. Ebbene, l'utilizzo della locuzione di "causa finanziaria", in luogo di quella più generica di "natura finanziaria", induce a pensare che il legislatore abbia inteso far riferimento soltanto ai rapporti che, da un punto di vista giuridico, abbiano causa finanziaria perché abbiano la funzione di consentire ad una parte di ottenere la disponibilità temporanea di un capitale dall'altra”<sup>529</sup>.*

La tesi prospettata trova conforto nella finalità di tale disposizione che, come si arguisce dalla relazione illustrativa della legge Finanziaria 2008, è il contrasto della sottocapitalizzazione delle imprese. E' intuibile infatti che, per il perseguimento di tale finalità, bisogna disincentivare le società industriali, non a ricevere garanzie, a semplificare la gestione dei rapporti di debito reciproci mediante conti correnti fra imprenditori o ad ottenere dilazioni di pagamento dai propri creditori, bensì ad incrementare il livello dei finanziamenti.

Nel silenzio della norma<sup>530</sup> sembra da ritenere che siano configurabili come oneri e proventi assimilati agli interessi tutti gli oneri e proventi che, pur se diversi dagli interessi, costituiscano la remunerazione per la concessione della disponibilità temporanea di un capitale. Devono pertanto ritenersi tali i differenziali di emissione e rimborso, gli aggi e i disaggi, le commissioni di massimo scoperto e così via e non invece le somme che assolvano ad una funzione risarcitoria.

---

<sup>529</sup> ESCALAR G., *Gli oneri finanziari soggetti ai nuovi limiti di deducibilità dell'imponibile IRES ed IRAP*, in *Corriere Tributario* n. 21, del 2009.

<sup>530</sup> ESCALAR G., *Gli oneri finanziari soggetti ai nuovi limiti di deducibilità dell'imponibile IRES ed IRAP*, op. cit.

L'individuazione degli interessi, nonché degli oneri e proventi rilevanti fornita dal comma 3, dell'art. 96 del TUIR non può che ritenersi valida anche per le società IAS compliant. E' bensì vero che per queste società l'art. 83 del TUIR attribuisce ora valenza fiscale, fra l'altro, ai criteri di qualificazione previsti dai principi contabili IAS. Tuttavia la valenza fiscale di tali criteri, nel caso di specie, non può consentire di considerare rilevanti per le società IAS compliant i rapporti non rilevanti per le altre.

Al riguardo, si rileva che, i soggetti IAS adopter, in virtù della contabilizzazione degli oneri accessori sostenuti per i finanziamenti con il metodo del costo ammortizzato, imputeranno al conto economico maggiori interessi passivi – rispetto ai soggetti non IAS adopter - derivanti dalla somma di quelli contrattualmente previsti sui finanziamenti ricevuti e della quota riferita all'ammortamento degli oneri accessori che comunque sarà contabilizzata in bilancio come ulteriore interesse passivo<sup>531</sup>.

Inoltre, in virtù della derivazione fiscale dal bilancio IAS/IFRS in base al nuovo art. 83, del TUIR, l'importo degli interessi passivi rilevato in bilancio secondo il costo ammortizzato assume rilievo ai fini dell'applicazione dell'art. 96, del TUIR sia per la quota riferita agli interessi contrattuali che quelli derivanti dalla “riqualificazione” degli oneri accessori da ammortamento di immobilizzazioni immateriali, nel caso di soggetto non IAS adopter, a veri e propri interessi passivi o oneri assimilati ai fini IAS adopter.

#### 4.- IL REGIME FISCALE DEI CONTRATTI DERIVATI

Per quanto attiene al regime fiscale dei derivati, così come individuati dal principio contabile IAS/IFRS n. 39<sup>532</sup>, gli stessi fiscalmente sono disciplinati

---

<sup>531</sup> In sostanza, seguendo l'applicazione dei principi contabili italiani, gli oneri accessori che hanno i requisiti di legge per essere capitalizzati, vengono ammortizzati lungo la durata del contratto quali immobilizzazioni immateriali e come tali rilevanti ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Per i soggetti IAS adopter, tali oneri accessori vengono portati a riduzione del finanziamento ricevuto aumentando l'ammontare degli interessi passivi a conto economico. In pratica, la quota di ammortamento degli oneri accessori prevista sotto i principi contabili italiani, viene riqualificata in interessi passivi ai fini IAS/IFRS.

<sup>532</sup> AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, op. cit. secondo cui “sono escluse dall'ambito di applicazione dello IAS 39 altre tipologie ricorrenti di contratti che presentano talune caratteristiche in comune

dall'art. 112, del TUIR. In proposito, per quanto attiene alle modifiche di carattere fiscale apportate dal D.Lgs. n. 38/2005 al suddetto articolo del TUIR, per adeguarlo all'ingresso dei principi contabili internazionali, si rinvia a quanto già espresso nell'ambito del primo capitolo del presente lavoro. Poi, vi sono state ulteriori modifiche apportate dalla Legge finanziaria per il 2008 sempre al medesimo art. 112, del TUIR, il quale al comma 1, delimita *“l'ambito applicativo delle disposizioni ivi contenute, fissa ai commi 2 e 3, i criteri in base ai quali i componenti derivanti dalla valutazione delle operazioni in questione concorrono alla formazione del reddito imponibile, prevedendo un'importante eccezione, al comma 3-bis, per i soli soggetti IAS adopter, e disciplina, ai commi da 4 a 6, il trattamento fiscale delle operazioni poste in essere con finalità di copertura”*<sup>533</sup>.

Secondo il comma 1, dell'art. 112, del TUIR, rientrano nell'ambito<sup>534</sup> oggettivo della disciplina tutta una serie di contratti quali: a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute; b) i contratti derivati con titolo sottostante; c) i contratti derivati su valute; d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività. Il successivo comma 2, prevede che *“Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni «fuori bilancio» in corso alla data di chiusura dell'esercizio”*.

Tale modifica è giustificata dall'esigenza di rendere applicabile l'art. 112, del TUIR sia ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili italiani che ai soggetti IAS adopter. In sintesi ciò significa che *“salvo le limitazioni poste alla deduzione dei componenti negativi del successivo comma 3, i risultati della valutazione delle operazioni in discorso emergenti dal bilancio, quali che siano i principi contabili adottati, hanno in linea di principio rilevanza ai fini della determinazione del reddito. Come detto, peraltro, il comma 3 contiene una*

---

*con i contratti derivati, quali i contratti di vendita a termine di merci (commodity futures) stipulati allo scopo di negoziare la merce e di ottenere la consegna fisica del sottostante, i contratti di assicurazione tradizionali che non includono il trasferimento di rischi finanziari (ad esempio, polizza vita), i contratti che equivalgono a garanzie finanziarie nei quali l'obbligo di adempiere per il <<protection seller>> scatta al verificarsi di una perdita effettiva dell'attività coperta”*.

<sup>533</sup> LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Ed. agg. 15 maggio 2010, pag. 2159, op. cit.

<sup>534</sup> Questo ambito oggettivo ricalca sostanzialmente la definizione di “derivati finanziari”, come definiti dallo IAS 39, cui fa riferimento la circolare della Banca d'Italia n. 262, del 22 dicembre 2005 (aggiornata il 18 novembre 2009) concernente il bilancio bancario e i relativi schemi e regole di compilazione.

*disposizione diretta a limitare la rilevanza fiscale degli elementi negativi derivanti dall'applicazione delle norme sopra richiamate, stabilendo che – per i soggetti non IAS-adopter – gli elementi negativi stessi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente ed il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio”<sup>535</sup>.*

Queste regole e limiti per la valutazione delle operazioni fuori bilancio non operano più per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 112, del TUIR, il quale “*In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali*”. Si tratta, in sostanza, di un'innovazione che si innesta nel quadro completo della riforma fiscale della Legge n. 244/2007 per i soggetti IAS adopter. Conseguentemente, nell'ambito del nuovo sistema normativo, la valutazione positiva o negativa dei derivati considerati ai fini IAS/IFRS non di copertura (*i.e.* speculativi), sono sempre valutati al fair value con imputazione a conto economico con completo riconoscimento anche ai fini fiscali.

Inoltre, il successivo comma 6, dell'art. 112, del TUIR stabilisce il concetto di operazione di copertura, che costituisce il presupposto ai fini dell'applicazione: i) del *principio di simmetria* (comma 4); ii) dei criteri di concorso alla formazione del reddito dei contratti derivati di copertura del cash flow (comma 5).

---

<sup>535</sup> LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Ed. agg. 15 maggio 2010, pag. 2161, op. cit.; inoltre il comma 3, dell'art. 112, del TUIR prevede che “*I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume: a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentari italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio; b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 94; c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine; d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9*”, del TUIR.

Proprio con riguardo alla definizione di copertura, è stato previsto che “*Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali, ai fini del presente articolo l'operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o <<fuori bilancio>> o di insiemi di attività o passività in bilancio o <<fuori bilancio>>*”.

A quest'ultimo proposito, in primo luogo, si evidenzia che all'art. 112, comma 6, del TUIR, nel fornire la definizione di operazione di copertura ai fini della disposizione in esame, il legislatore ha opportunamente inserito l'inciso “*salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali*”. Tale previsione consente alle imprese che adottano gli IAS di riferirsi a tali principi (e, dunque alle risultanze di bilancio) per quanto attiene alla individuazione delle operazioni qualificate con finalità di copertura, mentre resta ferma la definizione contenuta nella medesima disposizione relativamente a quelle imprese che diversamente redigono il bilancio secondo le regole civilistiche. Si ritiene<sup>536</sup> che il rinvio al concetto di copertura previsto dai principi contabili internazionali consenta di considerare quali “operazioni di copertura” ai fini dell'art. 112 anche la copertura attuata mediante il ricorso alla c.d. “fair value option” (“natural hedge”).

Il principio di derivazione per i soggetti IAS opera, pertanto, anche con riferimento alla “*verifica della relazione di copertura: un contratto derivato ha finalità di copertura ai fini fiscali solamente quando il medesimo strumento finanziario è designato in bilancio come tale e risponde, quindi, alla definizione di copertura particolarmente dettagliata e stringente prevista dagli IAS*”<sup>537</sup>.

Il concetto di operazione di copertura, costituisce il presupposto non solo della disciplina contenuta nel comma 5 (applicabile alla copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi), ma anche del ben più rilevante <<principio di simmetria>> contenuto nel comma 4, del TUIR. Tali disposizioni assumono particolare rilievo sia in ragione dei diversi criteri che per effetto degli IAS, qualificano le operazioni con finalità di copertura (più stringenti e specifici rispetto alle attuali regole civilistiche), sia in relazione ai

---

<sup>536</sup> LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Ed. agg. 15 maggio 2010, pag. 2163, op. cit.

<sup>537</sup> AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, op. cit., pag. 226.



nuovi criteri di valutazione delle operazioni di copertura. A tale ultimo riferimento, infatti, i principi contabili internazionali ribaltano il principio di simmetria valutativa sancito nei principi nazionali, prevedendo la valutazione dello strumento finanziario coperto secondo le regole dello strumento di copertura, e non viceversa. Opportunamente il legislatore tributario è, pertanto, intervenuto a riconsiderare le previsioni in tema di operazioni con finalità di copertura, apportando alcune modifiche alla disposizione.

La norma ha la funzione di evitare qualsiasi difformità di trattamento fiscale tra strumento di copertura e attività o passività da esso coperta, sia a favore del contribuente sia a favore dell'Amministrazione finanziaria<sup>538</sup>.

Infine, si segnala che in Dottrina<sup>539</sup> è stato evidenziato come, mancando nel comma 6, il richiamo ai requisiti di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 166/1997, ai fini dell'applicazione di cui all'art. 112, del TUIR, potrebbe essere sufficiente la semplice intenzione o volontà di considerare l'operazione di copertura. La soluzione prospettata, è che, avendo il legislatore pedissequamente ripreso la prima parte della definizione, si devono ritenere implicitamente richiamati anche i requisiti specifici. In ogni caso, è stato ritenute consigliabile<sup>540</sup> *“soprattutto per ridurre le possibilità di un contenzioso fiscale, procedere ad un test retrospettivo, sulla falsariga di quello previsto dallo IAS 39, al fine di verificare il reale livello di copertura, senza peraltro dover pedissequamente utilizzare le percentuali proposte dal board, ma, comunque, prendendo come indice minimo una percentuale superiore al 50%”*<sup>541</sup>.

---

<sup>538</sup> ASSONIME, Circolare n. 13, del 2006; LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Ed. agg. 15 maggio 2010, pag. 2165, secondo cui alcuni esempi per un *“soggetto IAS adopter risulta fiscalmente rilevante la valutazione dei derivati di copertura delle oscillazioni di fair value dei seguenti strumenti: - azioni di trading (la cui valutazione assume, oggi, rilievo fiscale in base al combinato disposto degli artt. 94 e 110...) – obbligazioni di trading (la cui valutazione assume rilievo fiscale; ...); - passività finanziarie (la cui valutazione assume rilievo fiscale;...)”* ed inoltre *“anche per la rilevanza delle valutazioni dei derivati di copertura pongono i problemi di carattere transitorio determinati dal cambiamento delle regole di rilevanza fiscale delle valutazioni degli strumenti “coperti”, introdotti dalla legge finanziaria per il 2008”*.

<sup>539</sup> DOLCE R., *Operazioni fuori bilancio: aspetti contabili-bilancistici e fiscali per i soggetti non Ias adopter*, in *Il Fisco* n., 9, del 2009.

<sup>540</sup> PUCCI E. – SCAPPINI L., *I derivati di copertura: rappresentazione contabile e riflessi fiscali*, in *Il Fisco* n. 33, del 2010.

<sup>541</sup> Cfr. TIEGHI R., *Commentario al Testo Unico delle imposte sui redditi*, a cura di G. Tinelli, Padova, 2009, pag. 1087; in cui l'autore sollecita anche l'adozione di *“una politica di copertura secondo cui, in caso di efficacia inferiore alla soglia predefinita ..., il management si attivi al fine di rinegoziare lo strumento di copertura ovvero di sostituirlo con uno nuovo che possa assicurare*

## 5.- CONSEQUENZE FISCALI DERIVANTI DALLE MODIFICHE APPORTATE ALLO IAS 39

Come noto, la Legge finanziaria 2008 ha introdotto un innovativo sistema di determinazione della base imponibile IRES per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, stabilendo che valgono, ai fini fiscali, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai suddetti principi, che attribuiscono rilevanza determinante alla sostanza economica degli atti di gestioni, piuttosto che all'aspetto giuridico-formale.

Detta disciplina trova applicazione in relazione alle operazioni poste in essere a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, mentre restano ferme, per le vicende pregresse con effetti reddituali e patrimoniali sui bilanci 2008 e successivi, le norme precedenti, fondate sulla prevalenza tradizionalmente attribuita dall'ordinamento interno alle qualificazioni giuridiche.

Permangono, pertanto, divergenze tra valori fiscali e contabili di cui il legislatore ha ritenuto opportuno consentire il "riallineamento", riducendo per i contribuenti interessati gli oneri amministrativi derivanti dall'esigenza di gestire il "doppio binario". A tal fine, la disciplina di cui all'articolo 15, commi 3, 4, 5, 6, 7, 7-bis e 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, consente ai soggetti IAS adopter di riallineare le divergenze derivanti:

a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del TUIR, dalla legge n. 244/2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali;

b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Inoltre, il comma 61, art. 1, della Legge finanziaria 2008, ha espressamente previsto che *“Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione*

---

*la maggiore efficacia ritenute utile a corroborare l'effettiva elevata correlazione tra caratteristiche dello strumento di copertura e di quello coperto”.*

*dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58" (c.d. "clausola di salvaguardia").*

In attuazione del suddetto comma 60, dell'art. 1, della L. n. 244/2007, è stato emanato il Decreto Ministeriale<sup>542</sup> 1° aprile 2009, n. 48 (di seguito anche "Decreto attuativo IAS"). Ulteriore norma di coordinamento è contenuta nell'art. 15, del D.Lgs n. 185, del 29 novembre 2008, rubricato "Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili", il quale, al comma 1, prevede che:

➤ *"Le modifiche introdotte dall'art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali ... esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007";*

➤ *"Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, come modificata dall'art. 1, comma 50, della citata L. 244 del 2007".*

Inoltre, il successivo comma 8, dell'art. 15, del D.Lgs. n. 185/2008, introduce<sup>543</sup> ulteriori norme di coordinamento in caso di transizione ai principi contabili internazionali effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso

---

<sup>542</sup> Pubblicato in G.U. n. 111 del 15 maggio 2009.

<sup>543</sup> Il comma 8, dell'art. 15, del D.Lgs. n. 185/2008 stabilisce che "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di: a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale; b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007".

al 31 dicembre 2007 (i.e. dal 2008 in avanti in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Mentre il comma 8-bis, del medesimo art. 15, rinvia ad un ulteriore decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per la relativa attuazione<sup>544</sup>.

L'emanazione<sup>545</sup> di quest'ultimo Decreto è avvenuta in data 30 luglio 2009, il quale specifica<sup>546</sup> che per i soggetti che adottano gli IAS successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, il principio di derivazione "rafforzata" conseguente alle modifiche introdotte dalla L. n. 244/2007, trova applicazione esclusivamente ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a partire dall'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, fermo restando l'assoggettamento alle norme fiscali previgenti degli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse qualificate, valutate, classificate e imputate diversamente ai fini fiscali e contabili. Detta disciplina trova applicazione anche con riferimento alla determinazione della base imponibile IRAP, come modificata dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.

Si tratta di una vera e propria "inversione di rotta" in materia di determinazione del reddito imponibile per i soggetti IAS/IFRS: *"nel nuovo assetto, infatti, è stata, in buona sostanza, riconosciuta la validità anche ai fini fiscali delle cc.dd. qualificazioni IAS/IFRS dei fenomeni aziendali laddove esse divergano dalle qualificazioni civilistico-contrattuali cui fanno, viceversa, riferimento i bilanci delle imprese che adottano i principi contabili nazionali*

---

<sup>544</sup> Il comma 8-bis, dell'art. 15, del D.Lgs. n. 185/2008 indica che "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 8", dell'art. 15, del medesimo D.Lgs.

<sup>545</sup> Pubblicato in G.U. n. 199, del 28 agosto 2009.

<sup>546</sup> L'art. 1, comma 1, del D.M. 30 luglio 2009 stabilisce che "Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, a partire da un esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le modifiche introdotte dall'art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES, esplicano efficacia, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio di prima applicazione di tali principi contabili. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007".

*nonché le relativi disposizioni fiscali. E' chiaro, dunque, che in questa ottica risulta durevolmente ridotta la valenza del principio della "neutralità" ai fini della determinazione del reddito di impresa dei soggetti IAS/IFRS adopter e degli altri soggetti; principio cui, come noto, si era, invece, decisamente ispirato il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nel disciplinare l'introduzione in Italia dei principi contabili internazionali e nel definire, in particolare, la prima regolamentazione degli effetti fiscali dei bilanci d'esercizio redatti in base ad essi"*<sup>547</sup>.

Relativamente alla normativa fiscale, l'impianto normativo del D.Lgs. n. 38/2005 è stato quello di *"conciliare il principio di derivazione dell'imponibile fiscale dalle risultanze del bilancio con il mantenimento di una sostanziale neutralità d'imposizione tra le imprese che adottano i principi contabili internazionali e le imprese che continuano a basare la redazione dei propri bilanci sui principi contabili nazionali. In particolare, in quest'ottica, è stata ribadita, ripetiamo, anche per le imprese che adottano gli IAS/IFRS la derivazione del reddito dal risultato di bilancio (come per le imprese che seguono i criteri contabili tradizionali), ma non sono state apportate per tali imprese particolari variazioni delle regole del TUIR se non per limitate ipotesi. In effetti, le regole del TUIR volte ad assumere i risultati contabili e trasformarli in "dati fiscali" sono storicamente impostate sul contenuto dei bilanci redatti sulla base dei principi contabili nazionali. Sicché in questi pochi anni di applicazione di questo nuovo assetto, è emerso chiaramente che le imprese che adottano gli IAS/IFRS, per ricondurre i risultati di bilancio a quelli fiscali sulla base delle indicazioni del TUIR, si sono trovate a dover operare tali e tante variazioni, di ordine non solo quantitativo ma anche qualitativo, che in effetti i dati reddituali civili e fiscali e, conseguentemente, anche quelli patrimoniali dell'azienda "fiscale" e dell'azienda "civile", non erano più facilmente conciliabili. In questo contesto, in altri termini, per le imprese "IAS/IFRS adopter" il ruolo del principio di derivazione dell'imponibile dal bilancio d'esercizio stava divenendo alquanto marginale in favore di un regime di imposizione ispirato alla neutralità (rispetto*

---

<sup>547</sup> ASSONIME, *Imposte sui redditi e IRAP – Modello di dichiarazione "Unico 2008 – SC" – Novità in materia di reddito d'impresa e IRAP"*, Circolare n. 53 del 22 settembre 2008.

*alle altre imprese non “IAS/IFRS adopter”) e che richiedeva, di fatto, l’adozione di un vero e proprio <<doppio binario>>”<sup>548</sup>.*

Il comma 8 dell’articolo 15 D.L. n. 185/2008 ha altresì disposto che la disciplina richiamata è applicabile, in quanto compatibile, anche per riallineare le divergenze derivanti:

a) da variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;

b) da variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

In tali casi, pertanto, la disciplina in materia di riallineamento opera “*a regime*” fornendo lo strumento atto a ridurre le complesse problematiche connesse alla gestione di due diverse masse di valori.

Il Decreto 30 luglio 2009 provvede, ai sensi del comma 8-bis del citato articolo 15, ad attuare anche tale ultima previsione. Viene così specificato che per i soggetti che adottano gli IAS successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, il principio di derivazione “rafforzata” conseguente alle modifiche introdotte dalla legge n. 244/2007 trova applicazione esclusivamente ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a partire dall’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, fermo restando l’assoggettamento alle norme fiscali previgenti degli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse qualificate, valutate, classificate e imputate diversamente ai fini fiscali e contabili. Detta disciplina trova anche applicazione con riferimento alla determinazione della base imponibile IRAP, come modificata dall’articolo 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.

Il comma 4 del Decreto 30 luglio 2009 precisa, infine, in attuazione di quanto previsto dal comma 8, lettera a), del citato articolo 15 del D.L. n. 185/2008, che il riallineamento potrà essere effettuato anche in relazione a divergenze che dovessero manifestarsi in conseguenza di *variazioni dei principi contabili internazionali*. Il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che,

---

<sup>548</sup> Cfr. ASSONIME, Circolare n. 53, del 22 settembre 2008.

ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, qualora le variazioni introdotte dal nuovo principio contabile decorrano dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'omologazione del principio stesso, il riallineamento può riguardare le divergenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni, con effetto a partire da tale inizio. In tal caso, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi di prima applicazione delle variazioni e l'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle relative imposte. Soluzione diversa ma più complessa sarebbe stata quella di differenziare le modalità e i tempi del riallineamento a seconda del momento in cui interviene l'omologazione nel corso del periodo di imposta (prima o dopo il termine di versamento delle imposte a saldo relative al periodo precedente).

D'altronde, occorre considerare<sup>549</sup> che gli IAS svolgeranno, d'ora in poi, una funzione molto rilevante nelle modalità di redazione del bilancio venendo veicolati – a differenza degli attuali principi nazionali del CNDCR – da uno strumento di rango normativo primario e, soprattutto, che il loro inserimento nel nostro ordinamento nonché la loro successiva revisione dipenderà da un'attività decisionale dello IASB e degli organi comunitari designati alla loro omologazione. In questo senso, l'impostazione adottata dal Governo di conservare un sistema di determinazione delle basi imponibili fondato su autonome regole interne risponde anche all'esigenza di mantenere – almeno fino all'attuazione del progetto comunitario di una base imponibile europea – il controllo decisionale sugli indirizzi di politica fiscale.

#### *Last Time Adoption (LTA)*

Merita, da ultimo, segnalare<sup>550</sup> che se il regime tributario del passaggio dai principi contabili nazionali agli IAS/IFRS appare oramai definito (e, di fatto, ispirato a criteri di neutralità), altrettanto non può dirsi per il trattamento dell'operazione inversa, in cui un'impresa IAS adopter ritorni ad applicare i principi contabili nazionali, operazione definita dalla Dottrina <<*Last Time Adoption*>> o <<LTA>>.

---

<sup>549</sup> ASSONIME, Circolare n. 48, del 1° dicembre 2004.

<sup>550</sup> LEO M., *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Ed. agg. 15 maggio 2010, pag. 1426, op. cit.

Si tratta di situazioni veramente peculiari e, forse, rare, ma che recentemente, dopo qualche anno dall'entra in vigore del D.Lgs. n. 38/2005, cominciano a manifestarsi con una certa frequenza, vuoi per precisa disposizione di legge (si pensi alla società quotata che non rediga il bilancio consolidato o che attui un *delisting*), vuoi per il verificarsi delle “*circostanze eccezionali*” contemplate all'art. 4, comma 7, del citato decreto al fine di poter revocare l'opzione per l'adozione degli IAS/IFRS originariamente esercitata. Al riguardo, manca senz'altro un chiaro quadro normativo di riferimento, anche se sarebbe logico<sup>551</sup>, per coerenza e simmetria, consentire una lettura <<*a specchio*>> delle norme regolatrici degli effetti fiscali dell'FTA.

---

<sup>551</sup> LEO M., *Le imposte sui redditi nel testo unico*, op. cit.



## CONCLUSIONI

In base a quanto analizzato, è possibile considerare che, da un lato, l'adozione generalizzata degli *International Accounting Standards (IAS)* in Europa potrebbe costituire un buon veicolo per l'omologazione dei sistemi fiscali. Ciò vale soprattutto per quegli Stati – come l'Italia e la Germania – nei quali il reddito d'impresa è determinato sulla base delle risultanze del conto economico, rispetto alle quali vengono apportate le apposite rettifiche (c.d. variazioni) imposte dalla normativa tributaria (c.d. principio della derivazione del reddito imponibile dal bilancio civilistico). Inoltre, è probabile che valga anche per quegli Stati – ad es., l'Inghilterra – che, pur partendo dal principio opposto (principio della autonomia o indipendenza dell'imponibile fiscale dalla contabilità), stanno comunque riconoscendo viepiù i principi contabili come la fonte tecnica più attendibile per la misurazione della “ricchezza” fiscalmente rilevante<sup>552</sup>.

Dall'altro lato, la funzione informativa degli IAS potrebbe determinare – ove non si adottino opportuni correttivi – l'emersione di utili non ancora realizzati e, conseguentemente, portare alla tassazione di un risultato reddituale superiore a quello effettivamente maturato.

Ciò ha suscitato un dibattito a livello europeo tra quanti sostengono che l'eventuale adozione dei principi contabili internazionali anche nel bilancio d'esercizio potrebbe costituire un punto di partenza verso l'armonizzazione delle basi imponibili e quanti, invece, ritengono che questa eventualità porterebbe inevitabilmente alla creazione del c.d. “doppio binario”, cioè allo “scollamento” tra bilancio d'esercizio e imponibile fiscale e a un sistema di completa separazione e indipendenza delle regole civilistiche da quelle tributarie.

Pur considerando le suddette tematiche, è necessario ricordare che il sistema contabile degli IAS/IFRS è in continuo divenire. Tale particolarità obbliga i soggetti IAS adopter a continui investimenti, anche in termini sostanziali, per cercare di gestire la complessità insita nei suddetti principi ai fini della successiva redazione dei bilanci civilistici separati e/o consolidati.

---

<sup>552</sup> ASSONIME, Circolare n. 5, del 22 gennaio 2003

Tale aspetto è fortemente penalizzante da un punto di vista fiscale, soprattutto a seguito dell'introduzione della Legge finanziaria del 2008, la quale ha previsto la piena "*derivazione rafforzata*" fiscale del bilancio IAS/IFRS. Infatti, non è difficile rilevare come il cambio di un principio contabile internazionale, le cui operazioni hanno già avuto pieno riconoscimento fiscale, possa comportare l'esigenza di gestire il nuovo disallineamento che si viene a creare proprio da un punto di vista fiscale.

Tale dinamicità contabile-fiscale, dello IASB da un lato e, dal legislatore fiscale dall'altro, oltre a comportare il susseguirsi di regimi fiscali transitori da dover ogni volta gestire, impatta e scoraggia sicuramente la propensione dei soggetti IAS adopter nell'effettuare gli investimenti proprio per la presenza di continue variabili in movimento che possono cambiare la convenienza nell'effettuare l'investimento.

L'avvento della derivazione fiscale diretta dal bilancio IAS/IFRS è stata sicuramente accolta con commenti positivi dai soggetti IAS adopter che, fino al periodo d'imposta 2007, hanno dovuto gestire continui disallineamenti dei valori civili e fiscali in via extracontabile.

Sulla base di quanto è emerso dal presente lavoro, la riforma fiscale della Legge n. 244/2007 ha sicuramente il pregio di dover comportare la riduzione dei disallineamenti civilistico-fiscale che sono stati gestiti in via extracontabile negli anni pregressi. Allo stesso modo, però, alcuni di questi disallineamenti non vengono sicuramente meno, proprio perché insiti nel sistema contabile degli IAS/IFRS.

Un altro aspetto particolarmente importante è dato dalla ridotta presenza di chiarimenti ministeriali aventi ad oggetto il rapporto di dipendenza tra il bilancio civilistico redatto in ossequio i principi contabili internazionali ed il trattamento da un punto di vista fiscale.

L'invito auspicato è quello di un contesto contabile e fiscale che sia più competitivo possibile, anche al fine di poter attrarre investimenti dall'estero e che conceda una stabilità di fondo alle scelte operate dai soggetti IAS adopter.

Da ultimo, in un recentissimo studio<sup>553</sup> è stato dimostrato come, sfortunatamente il nostro sistema fiscale è caratterizzato da alcuni elementi che lo rendono sicuramente molto poco competitivo a seguito della complessità e farraginosità che lo contraddistingue.

La speranza è che si prenda coscienza della particolare situazione di uno dei sistemi fiscali più complessi al mondo, anche confrontandosi con le scelte di politica fiscale effettuate dagli altri Paesi europei o dell'area OCSE, al fine di poterne migliorare la competitività del sistema Paese anche attraverso la componente fiscale che sicuramente rappresenta una delle variabili che incide nelle scelte degli operatori economici, soggetti IAS/IFRS inclusi.

---

<sup>553</sup> PRICEWATERHOUSECOOPERS, *Paying Taxes 2011 – The global picture*, 2011.

## BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *L'IRES due anni dopo: considerazioni, proposte e critiche*, Milano, 2005.
- AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, Il Sole 24 Ore, 2009.
- AA.VV., *Testo Unico delle Imposte sui Redditi – Commentario*, III° Ed. – IPSOA, 2009.
- AA.VV., *Testo Unico delle Imposte sui Redditi – Dividendi*, in *Guide Operative – Fisconline*.
- ABI, Circolare Serie Tributaria n. 14 del 5 giugno 2009.
- ABI, Circolare Serie Tributaria n. 3, del 21 febbraio 2006.
- ABI, *Disciplina tributaria dei redditi di capitali e dei redditi diversi – trattamento fiscale degli interessi derivanti da titoli subordinati perpetual Tier 1*, Parere ABI 1234, del 13 settembre 2010.
- ABI, *IRAP – Titoli classificati nel portafoglio IAS “FVO”, già allocati fra le immobilizzazioni finanziarie – rilevanza fiscale svalutazioni ante applicazione IAS*, Parere ABI n. 976, del 20 marzo 2007.
- ABI, *L'adozione dei principi contabili internazionali – riflessi sulla fiscalità delle imprese*, Circolare del 13 febbraio 2006.
- ABI, Parere 1234, del 13 settembre 2010.
- ABI, *Partecipazioni minoritarie classificate nel portafoglio Available for Sale - criterio di valutazione civilistico e fiscale*, in Parere ABI n. 979, del 26 marzo 2007.
- ABI, *Titoli e obbligazioni – Il trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS*, Il So6524 Ore, 2006.
- ABI, *Valutazione dei titoli AFS ai sensi del TUIR*, Parere ABI n. 973, del 31 gennaio 2007.
- ADAMO S., *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile*, Milano, 2001.
- ADAMO S., *Prospettive e limiti del processo di armonizzazione contabile internazionale*, in *Rivista dei dottori commercialisti* 1998.

- ADONNINO P., *Armonizzazione fiscale nell'Unione europea*, in Enc. Dir., Agg., III, Milano, 1999.
- ADONNINO P., *Armonizzazione fiscale nell'Unione europea*, in Enc. Dir., Agg., III, Milano, 1999.
- Agenzia delle Entrate, Circolare 16 giugno 2004, n. 26/E.
- Agenzia delle Entrate, Circolare 31 maggio 2005, n. 27/E.
- Agenzia delle Entrate, Circolare Ministeriale n. 33/E del 10 luglio 2009.
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 19/E del 2009.
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 36/E, del 4 agosto 2004.
- AGRAWAL S. P., *On the Conceptual Framework of Accounting*, in Journal of Accounting Literature, vol. 5, 1987.
- ALBERTINAZZI G., *Sostanza e forma nel bilancio d' esercizio. Dal principio di prevalenza della sostanza sulla forma alla proposizione di un particolare modello di definizione dell' oggetto di rappresentazione del bilancio*, Milano, 2002.
- ALLEGRI M. – NINCI E., *La transizione agli IAS-IFRS: il caso Gamma S.p.A.*, in Amministrazione & Finanza n. 18, del 2008, IPSOA.
- AMADUZZI A., *IAS 38 intangibile assets: le principali novità introdotte nel marzo 2004, una preliminare valutazione delle nuove regole*, in Rivista dei dottori commercialisti, 2004.
- AMODEO D., *Alcune considerazioni sugli standards generalmente accettati*, in “Studi in onore di P. Onida”, Milano, 1981.
- ANDREANI G. – GIOMMONI F., <<*First time adoption*>> e affrancamento fiscale delle differenze contabili, in Corriere Tributario n. 5, del 2009, IPSOA.
- ANDREANI G. – GIOMMONI F., *Disciplina dei principali effetti della <<first time adoption>>*, in Corriere Tributario n. 10, del 2009, IPSOA.
- ANDREI P. - FELLEGGARA A. M., *Analisi comparativa dei criteri di recepimento della IV Direttiva CEE in Italia, Francia e Spagna*, Milano, 1993.
- ANDREI P., *Il rendiconto finanziario*, in S. AZZALI, *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali. Problemi applicativi. Soluzioni operative. Potenzialità informative*, Milano, 2002.
- ANGELICI C., *Principi di redazione del bilancio. Premessa*, in M. BUSSOLETTI, “La nuova disciplina dei bilanci di società” Torino, 1993.

ANTONINI A., *Inflazione tributaria e crepuscolo della legge*, in Jus, 1993.

ANTONINI E., *Norma di legge, standard giuridico e risoluzione ministeriale*, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 1979.

ANTONINI L., *Intorno alle “metanorme” dello Statuto dei diritti del contribuente, rimpiangendo Vanoni*, in Riv. Dir. trib., 2001.

ARTINA V., *La nota integrativa: novità e contenuto*, in I Corsi di pratica professionale 2005.

ASSOCIAZIONE DISIANO-PREITE, *Il diritto delle società*, a cura di OLIVIERI G., PRESTI G., VELLA F., Bologna, 2006.

ASSONIME, Circolare n. 69, del 23 dicembre 2005.

ASSONIME, Audizione presso la Commissione consultiva sulla imposizione fiscale delle società, del 19 luglio 2006, Roma.

ASSONIME, Circolare 1° dicembre 2004, n. 48.

ASSONIME, Circolare 14 luglio 2004, n. 32.

ASSONIME, Circolare 21 aprile 2006, n. 13

ASSONIME, Circolare 16 giugno 2006, n. 24.

ASSONIME, Circolare 22 gennaio 2003, n. 5.

ASSONIME, Circolare 22 settembre 2008, n. 53.

ASSONIME, Circolare 23 settembre 2009, n. 39..

AZZALI S., *I principi generali dei bilanci*, in AZZALI S., *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali. Problemi applicativi. Soluzioni operative. Potenzialità informative*, Milano, 2002.

AZZALI S., *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Milano, 2002.

AZZALI S., *Il Sistema delle informazioni di bilancio delle aziende di produzione*, Milano, 1996.

AZZALI S., *L’obiettivo dei bilanci*, in AZZALI S., *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali. Problemi applicativi. Soluzioni operative. Potenzialità informative*, Milano, 2002.

AZZALI S., *L’International Accounting Standards Board e i principi contabili internazionali*, in S. AZZALI, “Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali”, Milano, 2002.

- BALDASSARRE A., *Costituzione e teoria dei valori*, in Pol. Dir., 1991.
- BALLARINO T., *Regolamenti comunitari*, in Enc. Giur., vol. XXVI, Roma, 1991.
- BALZARINI P., *La natura giuridica dei principi contabili in alcuni Paesi europei: Italia, Francia, Regno Unito, Germania*, in A. PROVASOLI e A. VIGANÒ, “Processi di formazione dei principi contabili in alcuni Paesi europei”, Napoli, 1995.
- BARAZZONI F. - CERULLI IRELLI, V., *Gli atti dell’Unione*, in F. BASSANINI e G. TIBERI, “La Costituzione europea”, Bologna, 2004.
- BARBERA A., *La Carta europea dei diritti: una fonte di ricognizione*, A. TIZZANO (a cura di), “Il Trattato di Nizza”, Milano, 2003, 13 ss.
- BARILE G., *Costituzione e rinvio mobile a diritto straniero, diritto canonico, diritto comunitario e diritto internazionale*, Padova, 1987.
- BARILE P., *Rapporti fra norme primarie comunitarie e norme costituzionali e primarie italiane*, in “Scritti di diritto costituzionale”, Padova, 1967.
- BARTOLE S., *Principi generali del diritto (diritto costituzionale)*, in Enc. Dir., vol. XXXV, Milano, 1986. ANDREI P., *Il rendiconto finanziario*, in S. AZZALI, *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali. Problemi applicativi. Soluzioni operative. Potenzialità informative*, Milano, 2002.
- BASTIA P., *I principi contabili*, Bologna, 1995.
- BATISTONI FERRARA F., *Una nuova fonte di produzione normativa: i decreti ministeriali non aventi natura regolamentare*, in “Le fonti del diritto, oggi”, Pisa, 2006.
- BAUER R., *Disciplina della distribuzione di utili e riserve da fair value: come e quando usarli?*, in Amministrazione & Finanza, n. 2, del 2009, IPSOA.
- BAUER R., *Gli IAS/IFRS in bilancio*, Ipsoa, 2007.
- BEGHIN M., *IAS, aggregazioni e imposizione reddituale*, in Corriere Tributario n.39, del 2008, IPSOA.
- BEGHIN M., *Immobilizzazioni materiali, IAS 16 e determinazione del reddito d'impresa.*, in Corriere tributario 2007.
- BELKAOUI A. R., *International and multinational accounting*, London, 1994.

BELKAOUI A., *International Accounting. Issues and Solutions*, Westport, Connecticut, 1986.

BELKAOUI, A., *International Accounting. Issues and Solutions*, Westport, Connecticut, 1986. NOBES C. W., *Interpreting US financial statements*, London, 1988.

BENACCHIO G. A., *Fonti del diritto (diritto comunitario)*, in Enc. Dir., Annali, Milano, 2007.

BENEDETTINI A., *Il bilancio di esercizio*, Padova, 1999.

BENS P. D. A. - HELTZER W. - SEGAL B., *The Information Content of Goodwill Impairments and the Adoption of SFAS 142*, 2007.

BERLIRI A., *Appunti sul fondamento e il contenuto dell'art. 23 della Cost.*, in "Studi in onore di A.D. Giannini", Milano, 1961.

BETTI E., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 1971.

BETUNIO A. - MOLINARO G., *La crisi finanziaria impone modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7*, in Corriere Tributario n. 46, 2008, IPSOA.

BETUNIO A. - MOLINARO G., *Effetti di prima applicazione dei principi IAS/IFRS*, in Corriere Tributario n. 16/2006, IPSOA.

BETUNIO A. - MOLINARO G., *Gli strumenti finanziari per i soggetti IAS/IFRS*, in Corriere Tributario n. 7, del 2008, IPSOA;

BETUNIO A. - MOLINARO G., *L'Agenzia delle entrate si pronuncia in tema di IAS/IFRS*, in Corriere Tributario, n. 28 del 2007.

BETUNIO A. - MOLINARO G., *Le modifiche del TUIR derivanti dai principi IAS/IFRS*, in Corriere Tributario, n. 27 del 2006.

BIANCHI - DI SIENA - LUPI, *Il coordinamento fra Ias e disciplina del reddito d'impresa: il principio di derivazione è giunto al capolinea?*, in Dialoghi Dir.Trib. n. 1/2005.

BIANCHI - DI SIENA, *Ias e fiscalità d'impresa, come cambiano i rapporti tra fisco e bilancio con l'avvenuto dei principi contabili internazionali*, Giuffrè, Milano, 2006,.

BIANCHI L. A., *La disciplina giudica del bilancio di esercizio*, Milano, 2001.

BLOCH, *Aspetti tributari del processo di adeguamento ai principi IAS*, in Corr. Trib., 2002.



BOBBIO N., *Principi generali del diritto*, in Nss. Dig. It., XIII, 1966.

BOCCHINI E., *Il bilancio di esercizio. Problemi attuali*, Milano, 1978.

BOCCHINI E., *Manuale di diritto della contabilità*, Torino, 1995.

BOCCHINI E., *Rapporto sul diritto dei bilanci e delle imprese*, Milano, 1987.

BONICELLI A. - PARISOTTO R., *Introduzione dei principi contabili internazionali IAS*, in *Impresa c.i.* 2003.

BRESSAN E. – STEVANATO D. – LUPI R., *Il fondo TFR: passaggio agli IAS e ricadute fiscali*, in *Dialoghi Dir.Trib.* n. 1/2006.

BRUNELLI G., *Modello costituzionale e prassi legislativa nella delega per l'attuazione di norme comunitarie*, in *Giur. cost.*, 1993.

BUSSOLETTI M., *Le società di revisione*, Milano, 1985.

BUSSOLETTI M., *Principi e criteri di valutazione nel bilancio*, in ID. (a cura di), "La nuova disciplina dei bilanci di società", Torino, 1993.

CACIAGLI ALVISI, A., *Una interpretazione economico-aziendale delle disposizioni comunitarie in tema di conti annuali*, Bologna, 1981.

CAMISASCA G.M., *Assonime ed Agenzia delle Entrate la pensano diversamente sul leasing*, in *Bilancio e reddito d'impresa* n. 1, del 2010 IPSOA;

CAMISASCA G.M., *Disciplina per i riallineamenti delle divergenze tra valori contabili e civilistici*, in *Pratica Contabile*, n. 10, del 2009, IPSOA.

CAMPEDELLI B., *Ragioneria internazionale*, Torino, 1994.

CAMPOBASSO G. F., *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2004.

CANNIZZARO E., *Gerarchia e competenza nel sistema delle fonti dell'Unione europea*, in *Riv. Dir. eur.*, 2005.

CAPELLI F., *Le direttive comunitarie*, Milano, 1983.

CARATOZZOLO M., *Effetti giuridici dell'applicazione dei principi contabili internazionali in Italia*, in *Società*, 2004.

CARATOZZOLO M., *Gli IAS/IFRS e la rappresentazione contabile delle operazioni straordinarie*, in *Società*, 2006.

CARATOZZOLO M., *I bilanci straordinari delle società commerciali*, Milano, 1996.

CARATOZZOLO M., *Il bilancio consolidato di gruppo: profili economici e giuridici*, Milano, 1994.

CARATOZZOLO M., *Il bilancio di esercizio negli aspetti contabili e civilistici*, Roma, 1992.

CARATOZZOLO M., *Il bilancio di esercizio*, Milano, 1998.

CARATOZZOLO M., *L'introduzione del Fair Value nella IV e VII direttiva comunitaria: una prima valutazione*, in *Le Società* 2002.

CARATOZZOLO M., *Le innovazioni della riforma in tema di bilanci: il punto di vista dell'azionalista*, in N. ABRIANI e T. ONESTI, *La riforma delle società di capitali. Azionalisti e giuristi a confronto* (Atti del Convegno di Foggia, 12 e 13 giugno 2003), Milano, 2004.

CARATOZZOLO M., *Le modifiche alla IV e VII direttiva per consentire l'applicazione dei principi IASC*, in *Società*, 2003.

CARATOZZOLO M., *Principi contabili e bilanci straordinari*, in *Impresa*, 1984.

CARATOZZOLO M., *Principi contabili internazionali (diritto commerciale e diritto tributario)*, in *Enc. Dir., Annali*, Milano, 2007.

CARUSO B., *Armonizzazione dei diritti e delle legislazioni nella Comunità europea*, in *Enc, Giur.*, vol. II, Roma, 1993.

CARUSO F., *Unificazione del diritto, diritto uniforme e ravvicinamento delle legislazioni nella CEE*, in *Nss. Dig. It.*, vol. VII, Torino, 1987.

CASSANDRO P. E., *Sull'armonizzazione internazionale dell'informativa contabile*, in *Riv. it. di Rag. ed Ec. Az.*, 1984.

CASSOTTANA M. - NUZZO A., *Lezioni di diritto commerciale comunitario*, Torino, 2002.

CAVESTRI L., *"Più valutazione nello IAS 39"*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 febbraio 2011,

CECCHERELLI A., *La tecnica del bilancio con speciale riguardo alle aziende bancarie*, Milano, 1921.

CELOTTO A., *L'abuso del decreto legge*, Padova, 1997.

CELOTTO A., *L'efficacia delle fonti comunitarie nell'ordinamento italiano*, Torino, 2003.

CERA M., *L'adozione di principi contabili in contrasto o in sostituzione di quelli persiti a livello normativo*, *La CONSOB*, ed. agg., Milano, 1986.

CHAMBERS D. J., *Has Goodwill Accounting under SFAS 141 Improved Financial Reporting*, 2007.

CHAMBERS D. J., LINSMEIER T. J., SHAKESPEARE C. e SOUGIANNIS T., *An Evaluation of Sfas No. 130 Comprehensive Income Disclosures*, 2006.

CLARIZIA R., *L'attività di revisione e certificazione: aspetti giuridici*, Milano, 1978.

COCCHI C., *Le scritture contabili: bibliografia ragionata*, in Dir. Prat. Trib., 1989.

CODA V. e FRATTINI, G., *Valutazioni di bilancio*, III ed., Venezia, 1986.

COLOMBO G. E., *I principi in tema di redazione del bilancio*, in P. ABBADESSA e Padova, 1965.

COLOMBO G. E., *Il bilancio di esercizio. Strutture e valutazioni*, Milano, 1987.

COLOMBO G. E., *Il bilancio nella riforma*, in M. RESCIGNO e A. SCIARRONE

COLOMBO G., *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, Padova, 1965.

COLOMBO G., *Il regime civilistico degli utili e delle riserva da adozione degli IAS/IFRS*, in Società, 2006.

CONSIGLIO NAZIONALE dei RAGIONIERI, *L'armonizzazione dell'informativa finanziaria nell'euromercato dei capitali*, Milano, 2000.

CONTE A. G., *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, Torino, 1962.

CORBELLA S., *Il processo di armonizzazione contabile nell'U.E.*, in G. SAVIO , "Dalla Comunità Economica Europea verso l'Unione Europea: problemi e prospettive per il futuro", Padova, 1998.

CORDEIRO GUERRA R. - RUSSO, P., *L'armonizzazione fiscale nella Comunità europea*, in Rass. Trib. I, 1990.

CORSI F., e FERRARA, F. jr., *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001.

CRISAFULLI V., *Fonti del diritto (diritto costituzionale)*, in Enc. Dir., XVII, 930 ss.

D'ABRUZZO G. - PUCCI E., *Introduzione ai principi contabili internazionali, analisi del metodo e dei criteri di formazione del bilancio di esercizio nella prospettiva degli IAS*, in Boll. Trib. 2004.

D'ABRUZZO G. e D'UGO A., *I nuovi lineamenti strutturali del bilancio di esercizio nella disciplina dei principi contabili internazionali*, in Boll. trib., 2005.

DAMIANI M. – LUPI R. – STEVANATO D. – DUS S. – ACERNESE R., *Sostituzione dei principi contabili internazionali alle regole fiscali e possibile reinterpretazione degli organi verificatori*, in Dialoghi Tributari n. 5, 2008, IPSOA.

DAMIANI M., *Base imponibile IRAP e corretta applicazione dei principi contabili*, in Corriere Tributario n. 20, del 2008, IPSOA.

DAMIANI M., *La fiscalità delle transazioni tra soggetti IAS e non IAS*, in Corriere Tributario n. 5, del 2009, IPSOA.

DAMIANI M., *La valenza fiscale degli IAS/IFRS*, in Dialoghi Tributari n. 5/2008, pag. 29, IPSOA.

DAMIANI M., *Rilevanza fiscale del criterio di <<competenza>> IAS dei ricavi*, in Corriere Tributario n. 14, del 2008, IPSOA.

DE ANGELIS L., *Gli IAS e l'unfair value*, in Le Società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale 2006.

DE BELLIS M., *Gli standards globali per i servizi finanziari: concorrenza e reciproco rafforzamento tra diversi modelli di amministrazione globale*, in S. CASSESE e M. CONTICELLI, "Diritto e amministrazioni nello spazio giuridico globale", Milano, 2006.

DE BIASI M. - BUSSOLETTI M., *Artt. 2423-2435*, in G. NICCOLINI e A. STAGNO D'ALCONTRES, "Commentario - Società di capitali", Napoli, 2004.

DE CANDIA G. – FERANTI G, - MIELE L. - RUSSO V., *LA disciplina dei contratti di leasing*, in Corriere Tributario n. 46, del 2008, IPSOA.

DE FIORES C., *Trasformazioni della delega legislativa e crisi delle categorie normative*, Padova, 2001.

DE MARTINI, *Globalizzazione dei mercati ed aspetti evolutivi dell'informazione economico-finanziaria delle imprese*, Cedam, Padova, 1999.

DEMARIA M., *"Strumenti finanziari IAS 32, IAS 39, IFRS 7"*, Materiale Master Tributario XV edizione.

DEZZANI F. - DEZZANI F., “OIC - Organismo Italiano di Contabilità: Principio IAS 19. TFR: trattamento contabile secondo lo IAS 19”, in *Il fisco* 37/2007.

DEZZANI F. - DEZZANI L., *Risoluzione 7 novembre 2007, n. 319/E: riserva da prima applicazione IAS/IFRS*, in *Il Fisco* n. 43, del 26 novembre 2007.

DEZZANI F. - FERRERO G. - PISONI P. - PUDDO S., *Le analisi di bilancio. Indici e flussi*, Milano, 2003.

DEZZANI F. – DEZZANI L., *D.M. 1° aprile 2009, n. 48 – Principi Ias/Ifrs e reddito imponibile*, in *Il Fisco* n. 22/2009.

DEZZANI F. – DEZZANI L., *Il bilancio Ias/Ifrs: divergenza del reddito imponibile*, in *Il Fisco* n. 9/2008.

DEZZANI F., “IAS/IFRS” equivalenti a “gaap statunitensi”, in *Impresa c.i* 2007.

DEZZANI F., *1 gennaio 2005: il bilancio consolidato sarà redatto secondo principi IAS*, in *Impresa c.i.* 2002.

DEZZANI F., *Art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38: distribuzione di utili e riserve nel bilancio di esercizio redatto secondo i principi IAS/IFRS*, in *Impresa C.I.* n. 9, del 30 settembre 2005, IPSOA.

DEZZANI F., *Art. 7 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38: “variazioni di patrimonio netto” rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio d’esercizio redatto secondo il principio IFRS n. 1*, in *Impresa C.I.* n. 5, del 31 maggio 2005, IPSOA.

DEZZANI F., *I principi IAS/IFRS: il “reddito prodotto” e il “reddito potenziale”*, in *Impresa c.i.*, 2007.

DEZZANI F., *Il bilancio di esercizio e la IV Direttiva CEE*, in *Riv. Dott. comm.*, 1979.

DEZZANI F., *La neutralità del bilancio d’esercizio oggetto della certificazione e principi contabili generalmente accettati*, in “Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese. Studi in onore di Pietro Onida”, Milano, 1981, 162.

DI CAGNO N., *Il bilancio di esercizio delle società di capitali secondo la Quarta Direttiva CEE*, Bari, 1979.

DI CAGNO N., *Informazione contabile e bilancio d'esercizio. Modello contabile e bilancio d'esercizio*, Bari, 2004.

DODERO A., *Prima applicazione degli IAS – Apposizione (o meno) di vincoli patrimoniali*, 5 gennaio 2006, in *Fisco Oggi – Rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate*.

DOLCE R., *Operazioni fuori bilancio: aspetti contabili-bilancistici e fiscali per i soggetti non Ias adopter*, in *Il Fisco* n., 9, del 2009.

ENNA G., *Strumenti finanziari derivati di copertura: sospensione del fair value*, in *Bilancio e reddito d'impresa* n. 4, del 2010.

ESCALAR G., *Gli oneri finanziari soggetti ai nuovi limiti di deducibilità dell'imponibile IRES ed IRAP*, in *Corriere Tributario* n. 21, del 2009.

ESCALAR G., *Il nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione e dei proventi equiparati nel decreto legislativo di "riforma dell'imposizione sul reddito delle società"*, in *Rassegna Tributaria* n. 6, di novembre-dicembre 2003.

FALSITTA G., *I rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale alla luce della IV Direttiva*, in *Rass. trib.*, 1987.

FALSITTA G., *Il problema delle interrelazioni tra normativa di diritto commerciale e di diritto tributario nella disciplina del "conto profitti e perdite" delle società per azioni*, in *Impr., Amb. e P.A.*, 1977.

FEDELE A., *Commento all'art. 23 Cost.*, in G. BRANCA (a cura di), "Commentario della Costituzione", Bologna-Roma, 1978.

FEDELE A., *Gli incrementi di valore e nominale nell'INVIM e principio di capacità contributiva*, in *Riv. Dir. fin.*, 1982.

FEDELE A., *Prestazioni imposte*, in *Enc. Giur.*, Roma, vol. XXIV, 1991.

FERDINANDA M. L., *L'applicazione degli IFRS e la performance d'impresa*, in *Rivista dei dottori commercialisti* 2004.

FERRANDO, *I contratti collegati: principi della tradizione e tendenze innovative*, in *Contr. e Impr.*, 2000.

FERRANTI G., *Le modalità di calcolo degli interessi passivi deducibili*, in *Corriere Tributario* n. 6, del 2010.

FERRARA F., *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1987.

FIORI G., *Il principio della «rappresentazione veritiera e corretta» nella redazione del bilancio di esercizio*, Milano, 1999.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *L'armonizzazione contabile nell'Unione europea*, Studio n. 4 del 13 maggio 2002.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio. Finalità, destinatari, principi di redazione ed elementi di struttura di un bilancio IAS*, Roma, 2003.

FORNERO L., *Finanziaria 2008: deducibilità dei canoni di leasing e durata minima dei contratti*, in Azienda e Fisco n. 2, del 2008, IPSOA.

FORTUNATO S., *Approccio legalistico e principi contabili in tema di strutture e valutazioni di bilancio*, in Giur. Comm., 1992.

FORTUNATO S., *Approccio legalistico e principi contabili in tema di strutture e valutazioni di bilancio*, in Giur. Comm., 1992.

FORTUNATO S., *Armonizzazione contabile fra sovranità nazionale e globalizzazione*, in Riv. Soc., 1999.

FORTUNATO S., *Bilancio e contabilità d'impresa in Europa*, Bari, 1993.

FORTUNATO S., *Dal costo storico al "fair value": al di là della rivoluzione contabile*, in Riv. Soc., 2007.

FORTUNATO S., *Il diritto contabile e l'impresa*, in "Diritto commerciale", Bologna, 1993.

FORTUNATO S., *La certificazione del bilancio. Profili giuridici*, Napoli, 1985.

FORTUNATO S., *La modernizzazione delle direttive contabili e i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, in Le Società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale 2006.

FRADEANI A., *La globalizzazione della comunicazione economico-finanziaria*, Milano, 2005.

FRANSONI G., *L'imputazione a periodo nel reddito d'impresa dei soggetti IAS/IFRS*, in Corriere Tributario n. 39, del 2008, IPSOA.

FRATTINI G. - CODA V., *Valutazioni di bilancio*, III ed., Venezia, 1986.

FRATTINI G., *La nuova frontiera del bilancio di esercizio: nuove regole, nuove opportunità e qualche critica*, in Rivista dei dottori commercialisti 2007.

FRIZZERA B., *Società e bilancio*, Ed. Il Sole 24 Ore..

FURLAN A. – BONA D., *Problematiche fiscali derivanti dalla prima adozione degli IAS per le società di leasing*, in *Corriere Tributario* n. 41, del 2007, IPSOA.

FUSA E., *La valutazione dei crediti secondo i Principi contabili internazionali: caratteristiche operative ed incertezze fiscali*, in *Il Fisco* n. 32/2008.

FUSA E., *Primi effetti del principio di derivazione: i riallineamenti per i soggetti IAS/IFRS*, in *Pratica Contabile* n. 3, del 2009.

FUSA E., *Titoli e partecipazioni – Aspetti valutativi e fiscali per i soggetti IAS*, in *Il Fisco*, n. 4, del 2010.

GAFFURI A.M., *La determinazione del reddito tassabile per le imprese che adottano gli IAS/IFRS secondo le recenti modifiche legislative e le norme del decreto n. 48/2009*, in *Bollettino Tributario* n. 10, 2010.

GALGANO F., *Globalizzazione e fonti del diritto*, in *Riv. trim. Dir. pubbl.* 2006. .

GALLO F., *Le ragioni del Fisco*, Bologna, 2007.

GALLO F., *Schema di decreto legislativo recante “Riforma dell'imposizione sul reddito delle società” (Ires) – Audizione informale presso la commissione finanze della Camera dei Deputati*, in *Rassegna Tributaria* n. 5, di settembre – ottobre 2003.

GALLUCCI G., *Titoli e partecipazioni. Valutazioni di titoli e partecipazioni: Aspetti fiscali*, 24 febbraio 2009, *Il Sole 24 Ore*, Milano.

GATTI F., *Le principali disposizioni tributarie contenute nel D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 in materia di principi contabili internazionali*, in *Il Fisco* n. 47, del 19 dicembre 2005.

GAVAZZI G., *Elementi di teoria del diritto*, II ed., Torino, 1984.

GAVELLI G., *Per i costo pluriennali non si interrompe la ripartizione dell'importo in più periodi*, in *Guida Normativa*, 2005.

GAZZONI, F., *Manuale di diritto privato*, Napoli, 1996.

GHIDINI M., *Lineamenti di diritto dell'impresa*, Milano, 1961.

GIACONIA M., *Il principio IAS 39 espone le nuove regole di valutazione degli strumenti finanziari.*, in *Corriere tributario* 2005.

GIANNINI A. D., *I concetti fondamentali del diritto tributario*, Torino, 1956.

GIANNINI M. S., *Circolare*, in *Enc. Dir.*, VII, 1960.

GIANNINI M. S., *L'analogia giuridica, II*, in *Jus*, 1942.



GIANNINI M.S., *Provvedimenti amministrativi generali e regolamenti ministeriali*, in Foro it., 1953.

GIGANTE M., *Alcune osservazioni sull'evoluzione dell'uso del concetto di tecnica nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in Giur. cost., 1997.

GIGANTE M., *Effetti giuridici del rapporto tra tecnica e diritto: il caso delle norme "armonizzate"*, in Riv. it. dir. pubbl., 1997.

GIORNETTI A., *I principi IAS/IFRS in Italia*, Milano, 2005.

GIULIANI F., *Il leasing nel bilancio di esercizio, alla luce dello IAS 17*, in *Contratto e Impresa* 2005.

GIUSSANI A., *La compatibilità fra i principi contabili internazionali IAS/IFRS e quelli nazionali*, in Riv. Dott. comm., 2003.

GROSSI P., *Il diritto tra norma e applicazione. Il ruolo del giurista nell'attuale società italiana*, in Quad. fior., 2001.

GROSSI, P., *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in Foro it., 2002.

Gruppo di lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino, *IAS/IFRS e reddito d'impresa per le società industriali e holding industriali*, in Il Fisco n. 19, del 12 maggio 2008.

GUASTINI R., *Diritto internazionale, diritto comunitari, diritto interno: monismo o dualismo?*, in "Scritti in memoria di Livio Paladin", vol. III, Napoli, 2004.

IANNUCCI A., *IAS 39: strumenti finanziari derivati*, in Guida alla contabilità e bilancio, n. 11, del 2007 – Il Sole 24 Ore.

IANNUCCI A., *IAS 7: presentazione del rendiconto finanziario*, in Guida alla contabilità e bilancio de Il Sole 24 Ore 6/2007.

KRAAKMAN R. R.- HANSMANN H., *Il governo delle società di capitali*, in *Diritto societario comparato* a cura di ENRIQUES L., Bologna, 2006.

LACCHINI M., *Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio*, Torino, 1994.

LAGHI E. – QUAGLI A., *Profili contabili delle imputazioni dirette a patrimonio netto*, in Corriere Tributario 39, del 2008, IPSOA.

LEANZA U., *Il diritto internazionale. Da diritto per gli Stati a diritto per gli individui*, Torino, 2002.

LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, 2007.

LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Ed. agg. 15 maggio 2010, Giuffrè Editore.

LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Ed. agg. 15 maggio 2010.

LIBONATI B., *Bilancio delle società*, in Nss. Dig. it., App., Torino, 1980.

LIBONATI B., *La revisione volontaria: effetti*, in Giur. comm., 1979.

LO PREJATO G., “*Principio contabile IAS 39*”, in Rivista On Line – Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, Anno II – Numero 5 – Maggio 2006.

PARISOTTO R., *IAS 39: Un principio contabile tormentato*, in Fiscalità Internazionale, Marzo-Aprile, 2010, IPSOA,

LOLLI A., *Il regolamento di adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, in Le nuove leggi civili commentate 2003.

LOLLI A., *La nota integrativa nel bilancio d’esercizio delle S.p.a.*, Milano, 2003.

LOLLI A., *Il regolamento di adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, in Nuove leggi civ. comm., 2003.

LUCARELLI A., *Parte la sostituzione dello IAS 39. Il primo pilastro è stato gettato*, in FiscoOggi.

LUPI R., *Nuove prospettive di raccordo tra valutazioni civilistiche e reddito fiscale*, in Corriere Tributario n. 14, del 2008, IPSOA.

LUPI R., *Profili tributari della valutazione degli elementi dell’attivo e del passivo*, in Corriere Tributario n. 39, del 2008, IPSOA.

LUPO N., *Deleghe e decreti legislativi correttivi: esperienze, problemi, prospettive*, Milano, 1996.

MACARIO E. – MIELE L., *Deduzioni extracontabili*, Temi di reddito d’impresa – Casi controversie e soluzioni operative, direzione scientifica di G. Ferranti, IPSOA, 2007.

MACCHIA V., *Classificazione e valutazione in bilancio dei titoli di partecipazione*, in Dir. fall. E delle Soc. comm., 2006.

MANETTI M., *Poteri neutrali e Costituzione*, Milano, 1994.

MARASCA S., *Le valutazioni nel bilancio d’esercizio*, Torino, 1998.

MARCHI L., *Evoluzione dei principi contabili e dei criteri di valutazione. Dal costo al fair value*, in Revisione contabile, 2004.

MARINELLI U., *Ruolo e compiti dell'EFRAG. Financial Reporting Advisory Group*, in Riv. Dott. comm., 2003.

MARINO T., *Sul rapporto fra contratti derivati di durata inferiore ai 18 mesi e la categoria fiscale dei <<titoli atipici>>*, in Bollettino Tributario n. 7, del 2008.

MARSICO D. – ZOANI L., *Art. 112 del Tuir: operazioni fuori bilancio*, in Rassegna Tributaria n. 3, maggio-giugno 2007.

MATACENA, A., *Introduzione allo studio del bilancio di esercizio*, Bologna, 1979.

MATTEI U., *Il modello di common law*, Torino, 1996.

MATTERA RICIGLIANO A., *Il mercato unico europeo*, Torino, 1990.

MATTESI E., *IAS 11 Commesse a lungo termine*, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, del 14 dicembre 2009.

MATTLI W. - BUTHE, T., *Global Private Governance*, in M. KAHLER e D. A.

MAZZINI F., *L'armonizzazione con i principi IAS operativa a partire dai bilanci 2008*, in Guida al Diritto 2007.

MAZZIOTTI DI CELSO M., *Norma giuridica*, in Enc. Giur., vol. XXI, Roma, 1990.

MELIS F., *Storia della ragioneria*, Bologna, 1950.

MELIS G., *Coordinamento fiscale nella UE*, in Enc. Dir., Annali, vol. I, Milano, 2007.

MELIS G., *L'interpretazione nel diritto tributario*, Padova, 2003.

MENGONI L., *Diritto vivente*, Dig. Disc. priv. Sez. civ., vol. VI, Torino, 1990.

MESSINEO V., *Valore giuridico delle "poste" di bilancio delle società per azioni e delle registrazioni nei libri sociali*, in Foro it., 1938.

MEZZABOTTA C. – TRAVELLA D., *Il processo di formazione dei principi contabili in alcuni Paesi europei – Italia*, in A. PROVASOLI e A. VIGANÒ, "Processi di formazione dei principi contabili in alcuni Paesi europei", Napoli, 1995.

MEZZABOTTA C., *IAS 39: copertura rischio di cambio su acquisto merci*, in Pratica Contabile n. 4, del 2009, IPSOA.

MEZZABOTTA C., *La contabilità delle riserve IFRS a regime*, in Bilancio e Reddito d'impresa, n. 1, del 2010, IPSOA;

MEZZABOTTA C., *Regime di distribuibilità delle riserve IFRS*, Pratica Contabile n. 2 del 2009 – IPSOA.

MEZZABOTTA C., *Rimisurare i derivati incorporati secondo l'IFRIC 9*, in Bilancio e reddito d'impresa, n. 4, del 2010.

MIELE L., *Base imponibile IRAP 2008 per società di capitali ed enti commerciali*, in Corriere Tributario n. 29, del 2008, IPSOA.

MIELE L., *Criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e imponibile IRES per soggetti IAS*, in Corriere Tributario n. 5, del 2009, IPSOA.

MIELE L., *I contratti di locazione finanziaria nei principi contabili internazionali*, in Corriere Tributario n. 45, del 2005, IPSOA.

MIELE L., *I principi contabili internazionali alimentano il "doppio binario"*, in Corriere Tributario 14, 2005, IPSOA.

MIELE L., *Il quadro EC "apre" al trattamento di fine rapporto e alle spese di sviluppo*, in Corriere Tributario n. 19, del 2007, IPSOA.

MIELE L., *Riallineamenti da <<first time adoption>> secondo le regole del quadro EC*, in Corriere Tributario n. 8, del 2009, IPSOA.

MIELE L., *Riflessi sul reddito d'impresa delle nuove regole contabili*, in Corriere Tributario n. 13.

MINERVINI G., *Le scritture contabili tra diritto e ragioneria*, in Riv. Soc., 1956.

MOCCIA L., *Comparazione giuridica e diritto europeo*, Milano, 2005.

MOCCIA L., *Comparazione giuridica e diritto europeo*, Milano, 2005.

MOLINARO G., *La "nuova" IRAP per banche ed enti finanziari*, in Corriere Tributario n. 12, del 2008, IPSOA.

MONTALENTI P., *Diritto commerciale, diritto tributario, scienze aziendali: categorie disciplinari a confronto in epoca di riforme*, in R. RINALDI (a cura di), "Il reddito d'impresa tra norma di bilancio e principi contabili", Milano, 2004.

MORELLI G., *Elementi di diritto internazionale privato italiano*, XI ed., Napoli, 1982.

MORETTI P., *Coordinamento tra principi IAS e disciplina civilistica*, in *Corr. Trib.* 2005.

MORETTI P., *Finalità e destinatari di un bilancio IAS*, in *Corriere Tributario* 2004.

MORETTI P., *Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40*, in *Corriere tributario* 2006.

MORETTI P., *L'applicazione dei principi IAS nell'ordinamento italiano*, in *Corr. Trib.* 2004.

MORETTI P., *Rilevazione iniziale e rideterminazione dei cespiti secondo il principio IAS 16.*, in *Corriere tributario*, 2005.

MORETTI P., *Stato patrimoniale e conto economico secondo i principi IAS*, in *Corr. Trib.* 2004.

MOSCHETTI F., *Capacità contributiva*, in *Enc. Giur.*, vol. V, Roma, 1998.

MOSCHETTI, F., *Il principio della capacità contributiva*, Padova, 1973.

MURATORI D., *Profili tributari dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto secondo gli IAS/IFRS*, in *Rassegna Tributaria* n. 5, di settembre-ottobre 2008.

NESSI M., *Bilancio IAS: principi di redazione e conseguenze per le imprese*, in *Il fisco* 23/2004.

NESSI M., *Nuovo bilancio: il passaggio agli IAS*, in *I Corsi di pratica professionale* 2005.

NIGRO A., *Le scritture contabili*, in F. GALGANO (diretto da), "Trattato di Diritto commerciale e di Diritto pubblico dell'Economia", Padova, 1978.

NIGRO A., *Libri e scritture contabili. Diritto commerciale*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1989.

NOBES C. W., *International Accounting General Issues and Classification* Cheltenham, Brookfield, 1996.

NOCERA C., PATIMO R., *Riforma diritto societario e principi contabili: quadro di sintesi*, in *Il fisco* 6/2004.

NUZZO E., *Atti di scambio, prevalenza della sostanza sulla forma, norma impositiva*, in *Rass. Trib.*, 1999.

NUZZO E., *Procedure di accertamento dei redditi determinati in base a scritture contabili*, in *Rass. trib.*, 1986.

OIC – Organismo Italiano di Contabilità, "Appendice 3 – L'impairment delle attività finanziarie", in *Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) – Guida 1 – ottobre 2005*.

- OIC – Organismo Italiano di Contabilità, Principio Contabile n. 24, *Immobilizzazioni Immateriali*, maggio 2005.
- ONESTI T., *Fattori comportamentali e comportamenti contabili. Analisi comparata dei sistemi contabili di alcuni Paesi industrializzati*, Torino, 1995.
- Organismo Italiano di Contabilità, *Guida operativa per la gestione contabile delle regole sulla distribuibilità di utili e riserve ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 – Guida n. 4*, ottobre 2009;
- PALADIN L., *Le fonti del diritto italiano*, Bologna 1996.
- PALMA A. - ROCCA E., *Il bilancio della banche secondo gli IAS/IFRS*, in “Il controllo nelle società e negli enti”, 2006.
- PANTALEONI M., *Alcune osservazioni sulle attribuzioni di valori in assenza di formazione dei prezzi di mercato*, in *Giornale degli Economisti*, 1904.
- PANUCCIO V., *La natura giuridica delle registrazioni contabili*, Napoli, 1964.
- PANZERI , *La riforma del diritto societario e la disciplina fiscale degli strumenti finanziari e dei patrimoni destinati: soluzioni a confronto*, in *Dir. pratic. Tributaria*, 2004.
- PAOLINI A., *L’oggetto della rilevazione periodica. Il reddito di esercizio ed il capitale di funzionamento*, in MARCHI L., *Introduzione alla contabilità d’impresa. Obiettivi, oggetto e strumenti di rilevazione*, Torino, 2003.
- PARISOTTO R., “*IAS 39: un principio contabile tormentato*”, in *Fiscalità Internazionale*, Marzo-Aprile, 2010, IPSOA.
- PERRONE E., *Il «sistema tedesco» dei principi contabili e la IV Direttiva*, Padova, 1990.
- PERSIANI A. *Le fonti ed il quadro istituzionale*, in L. SALVINI, “*Aiuti di Stato in materia fiscale*”, Padova, 2007.
- PETRANGELI P., *La rilevanza delle classificazioni IAS/IFRS nella determinazione della base imponibile IRAP*, in *Corriere Tributario* n. 5, del 2009, IPSOA.
- PIAZZA M. – SCAGLIARINI A. – *Beni ammortizzabili e Finanziaria 2006: modalità contabili di rivalutazione ed effetti economico-fiscali nella transizione agli IAS*, in *Il Fisco* n. 12, del 20 marzo 2006.
- PIAZZA M., *Costi da selezionare per gli Ias*, in *Il Sole 24 Ore*, 5 agosto 2005.

PIAZZA M., *D.M. 1° aprile 2009, n. 48 – Determinazione del reddito d'impresa dei soggetti IAS*, in *Il Fisco* n. 21, del 25 maggio 2009.

PIAZZA M., *Guida alla fiscalità internazionale*, Il Sole 24 Ore, 2004,

PIAZZA M., *Paradisi fiscali con nuovi confini*, Norme e tributi, 17° Convegno, Telefisco 2008.

PINELLI, C., *Le fonti del diritto nell'epoca dell'internazionalizzazione*, in *Dir. pubbl.*, 1995.

PINI M., *I principi del nuovo bilancio d' esercizio. Le logiche di redazione secondo il d. lgs. 127/91 in attuazione della IV direttiva CEE*, Milano, 1993.

PISONI P - BUSSO D., *L'unione europea indica gli IAS da utilizzare dai bilanci 2005*, in *Il fisco* 40/2003.

PISONI P. - BAVA F. - BUSSO D., *Bilancio 2005 e passaggio a IAS/IFRS: il trattamento contabile dei costi di ricerca e dei costi di sviluppo e le relative implicazioni fiscali*, in *Il fisco* 16/2006.

PISONI P. - BAVA F. - BUSSO D., DEVALLE A., *Società con bilancio IAS/IFRS: l'applicazione operativa del D.L.gs. n. 38/2005*, in *Il Fisco* n. 25 del 25 giugno 2007.

PISONI P. - BAVA F. - BUSSO D., DEVALLE A., *Società con bilancio IAS/IFRS: l'applicazione operativa del D.Lgs. n. 38/2005*, in *Il Fisco* n. 25 del 25 giugno 2007.

PISONI P. - BAVA F. - BUSSO D., *L'iscrizione in bilancio di plusvalenze non realizzate dopo il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38: vincoli alla distribuzione di utili e riserve*, in *Il Fisco* n. 20 del 16 maggio 2005.

PISONI P. - BAVA F. - BUSSO D., *Regolamento (CE) n. 707/2004 del 6 aprile 2004: adozione dell' IFRS 1 per il passaggio agli IAS nella redazione del bilancio*, in *Impresa c.i.* 2004.

PISONI P. - BUSSO D., *Le differenze tra il bilancio attuale e il bilancio redatto con gli IAS: prevalenza della sostanza sulla forma e principio di prudenza in presenza del fair value*, in *Impresa c.i.* 2004.

PISONI P. – BAVA F. – BUSSO D., *Finanziaria 2008: le novità in materia di IRAP*, in *Il Fisco* n. 5, del 4 febbraio 2008.

PISONI P. – BAVA F. – BUSO D., *Modello UNICO Società di capitali 2006 per le società con bilancio IAS/IFRS: eliminazione di attività già iscritte ed iscrizione di nuove attività*, in *Il Fisco*, n. 22, del 29 maggio 2006.

PISONI P. – BAVA F. – BUSO D., *TFR e passaggio agli IAS/IFRS. L'Agenzia delle Entrate dichiara l'irrelevanza fiscale*, in *Il Fisco* n. 2, del 15 gennaio 2007.

PIZZORUSSO A., *Il patrimonio costituzionale europeo*, Bologna, 2002.

POCAR F., *Diritto dell'Unione e delle Comunità europee*, V ed., Milano, 1997.

PORTALUPI A., *Profili contabili della valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo*, in *Corriere Tributario* 39/2008, IPSOA.

POTITO L., *I «principi contabili generalmente accettati»*, in “La certificazione professionale dei bilanci”, Napoli, 1973.

POZZOLI M., *I principi contabili*, in G. BRUNI (a cura di), “Revisione aziendale”, Torino, 2004.

PREDIERI A., *La posizione istituzionale della Consob nell'apparato amministrativo*, in G.M. FLICK, (a cura di) “CONSOB. L'istituzione e la legge penale”, Milano, 1987.

PRENCIPE A. - TETTAMANZI P., *IAS/IFRS e principi nazionali a confronto: il trattamento delle partecipazioni ai fini del bilancio consolidato*, in *Riv. Dott. comm.*, 2005.

PRICEWATERHOUSECOOPERS, *Similarities and Differences – A comparison of IFRS and US GAAP*, 2007.

PRICEWATERHOUSECOOPERS, *Paying Taxes 2011 – The global picture*, 2011.

Principi contabili internazionali, Memento Pratico Ipsoa-Francis Lefebvre, 2010.

PROCOPIO M., *Fondo per rischi ed oneri e Tfr*, in *Le Società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale* 2006.

PROCOPIO M., *Gli IAS e il loro impatto in materia civilistica e tributaria*, in *Corriere Tributario* 2006.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 maggio 2003.

PUCCI E. – SCAPPINI L., *L'impatto sulle immobilizzazioni immateriali della transizione agli Ias*, in *Il Fisco* n. 5/2010.



PUCCI E. - SCAPPINI L., *Le partecipazioni non immobilizzate negli IAS-IFRS2*, in *Il Fisco*, 35, del 2010.

PUCCI E. – SCAPPINI L., *Riallineamento dei valori contabili e fiscali per i soggetti IAS: i canoni di leasing*, in *Azienda e Fisco* n. 11, del 2009 IPSOA.

PUCCI E., *“La classificazione dei crediti secondo lo IAS 39”*, in *Azienda & Fisco*, n. 20/2008– IPSOA.

PUCCI. E. – SCAPPINI L., *Lo IAS n. 39 e la cessione delle partecipazioni: profili contabili e fiscali*, in *Il Fisco* n.43, del 2010.

QUADRI G., *La forza di legge*, Milano, 1970.

QUAGLI A., *Criterio del fair value e mercati illiquidi*, in *Pratica Contabile* n. 2, 2009, IPSOA.

QUAGLI A., *I principi contabili di derivazione professionale nella revisione del bilancio di esercizio*, Bologna, 1999.

QUAGLI A., *Le “riserve IAS” nel D. Lgs. N. 38/2005*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* 2006.

RACUGNO G., *Regolare contabilità e amministrazione controllata*, in *Riv. Dir. comm.*, 1973.

Relazione al Decreto attuativo IAS 1° aprile 2009, n. 48.

Relazione Illustrativa all’art. 15, del D.L. n. 185/2008.

RESCIGNO G.U., *Sul principio di legalità*, in *Dir. pubbl.*, 1995. .

RICCIUTO V., *I regolatori del mercato nell'ordinamento italiano: indipendenza e neutralità delle Autorità amministrative indipendenti*, in “*Impresa pubblica e intervento dello Stato nell'economia. Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana*”, Napoli, 2006.

RINALDI R., *Il reddito d'impresa tra norma di bilancio e principi contabili*, Milano, 2004.

ROSCINI VITALI F., *Guida ai Principi Contabili Internazionali – Presentazione e commento del decreto*, Novembre 2005, Il Sole 24 Ore.

ROSCINI VITALI F., *La valutazione al valore equo degli strumenti finanziari*, *Riv. Ec. Aziendale*, 4/2002.

ROSCINI VITALI F., *Nell’esordio degli standard Ias circoscritti gli effetti fiscali*, in *Il Sole 24 Ore*, 2 agosto 2005.

- ROSSI L. S., *Rapporti tra norme comunitarie e norme interne*, in Dig. Disc. pubbl., vol. XII, 1997.
- ROSSI L., *Le operazioni di acquisto di azioni e di obbligazioni proprie alla luce delle novità introdotte dalla legge finanziaria 2008*, in Bollettino Tributario n. 10, del 2008.
- ROSSI RAGAZZI F., *L'eliminazione delle interferenze fiscali nella redazione del bilancio di esercizio: una pregevole proposta della Commissione Gallo*, in Il Fisco n. 44, del 1° dicembre 2003.
- ROSSI RAGAZZI F., *Rappresentazione in bilancio delle commesse a lungo termine per i soggetti IAS*, in Corriere Tributario n. 27, del 2009, IPSOA.
- ROTA R., *Commento sub articolo 117*, in C RABITTI BEDOGNI (a cura di), "Il Testo Unico della intermediazione finanziaria. Commentario al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58", Milano, 1998.
- RUGGERI A., *Gerarchia, competenza e qualità nel sistema costituzionale delle fonti normative*, Milano, 1977.
- RUGGIERI A., *"Ragioneria Internazionale – IAS 39: analisi dello standard e passaggio all'IFRS 9"*, Materiale di Approfondimento,
- RUSCONI G., *Il bilancio in Europa*, Milano, 1999.
- RUSSO R., *First Time Adoption IAS/IFRS: modifiche fiscali di adeguamento al nuovo contesto*, in Amministrazione & Finanza, n. 22, del 2006, IPSOA.
- RUSSO, P. - CORDEIRO GUERRA, R., *L'armonizzazione fiscale nella Comunità europea*, in Rass. trib. I, 1990.
- SACCHI R., *Principi contabili internazionali e finalità dell'informazione finanziaria*, in Corriere Giuridico 2007.
- SALMONI F., *Le norme tecniche*, Milano, 2001.
- SALVI G., *Principi contabili internazionali: prevale la neutralità*, in Amministrazione e Finanza n. 13, 2007, IPSOA.
- SALVINI L., *Aiuti di Stato in materia fiscale*, Padova, 2007.
- SALVINI L., *Il regime fiscale delle cooperative nell'articolato della "Commissione Gallo"*, in Il fisco n. 45, dell'8 dicembre 2003.

SAMMARTINO, S., *Le circolari interpretative delle norme tributarie emesse dall'amministrazione finanziaria*, in "Studi in onore di V. Uckmar", Padova, 1997.

SANNINO G., *Il percorso di formazione dei principi contabili nordamericani*, Padova, 1999.

SANTESSO E. - SOSTERO U., *Principi contabili per il bilancio d'esercizio. Norme civilistiche e tributarie. Principi contabili nazionali e internazionali. Analisi, problemi e soluzioni*, Milano, 2001.

SANTOSUOSSO P., *Nuovi principi internazionali ed interni per gli "oneri pluriennali"*, in Rivista dei dottori commercialisti 2003.

SARCONE S., *Il bilancio annuale delle società e la Quarta Direttiva CEE*, Bari, 1983.

SAVINO M., *I comitati dell'Unione europea*, Milano, 2005.

SAVIOLI G., *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Milano, 2004.

SCAZZERI G. - MANNA R., *Gli strumenti finanziari nei principi contabili internazionali: impatto sui bilanci e problematiche di valutazione*, in *Il fisco* 12/2006.

SERRA, L., *Storia della ragioneria italiana*, Milano, 1999.

SFAMENI P., *Le fonti della disciplina del bilancio delle società*, in L. A. BIANCHI, "La disciplina giudica del bilancio di esercizio", Milano, 2001.

SICO L., *La Commissione europea dopo Nizza*, in A. TIZZANO (a cura di), "Il Trattato di Nizza", Milano, 2003.

SICOL., *Ordinamento comunitario e diritto internazionale: un matrimonio ancora non a rischio di scioglimento*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2003.

SILLA F., *Iscrizione a bilancio dei titoli quotati*, in Guida alla Contabilità & Bilancio, n. 5, del 17 marzo 2009, Ed. Il Sole 24 Ore.

SIMONETTO E., *Dividendi e acconto dividendo nelle società per azioni*, Padova, 1963, 81.

SIMONETTO E., *I bilanci*, Padova, 1967.

SIMONETTO E., *Recenti orientamenti in materia di bilancio d'esercizio*, in *Riv. Soc.*, 1972.

SORRENTINO F., *Regolamenti comunitari e riserva di legge*, in Dir. Prat. trib., 1974.

SOTTORIVA C., *L'attuazione della direttiva 2003/51/CE con il D. Lgs. n. 32/2007*, in Le Società, 2007.

SOTTORIVA C., *L'attuazione della direttiva 2003/51/CEE con il D. Lgs. n. 32/2007*, in Le Società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale 2007.

SOTTORIVA C., *Le modifiche al Regolamento emittenti per l'adozione dei principi contabili internazionali*, in Società, 2007.

SOTTORIVA C., *Verso l'adozione dei principi contabili internazionali: modificate le direttive contabili sui conti annuali e consolidati*, in Le Società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale 2003.

SPADARO, A., *Gli effetti costituzionali della c.d. "globalizzazione – Storia di una metamorfosi: dalla sovranità dei popoli nazionali alla sovranità dell'opinione pubblica (e della finanza) internazionale*, in Pol. Dir., 1998.

SPAGNOL E., *First Time Adoption e neutralità fiscale*, in AA.VV., *La fiscalità degli IAS*, a cura di CROVATO F., Il Sole 24 Ore.

STEVANATO D., *Dal "principio di derivazione" alla diretta rilevanza dei principi contabili internazionali nella determinazione del reddito d'impresa*, in Dialoghi Tributari n. 1, 2008.

STEVANATO D., *Gli incerti confini dei concetti di <<qualificazione>>, <<classificazione in bilancio>> e <<imputazione temporale>>: nuove controversie sul dichiarato?*, in Dialoghi Tributari n. 5, 2008, pag.40.

STEVANATO D., *Le riclassificazioni di poste di bilancio indotte dagli Ias e i relativi effetti fiscali*, in Corriere Tributario, 2005, n. 34, pag. 2719.

STRAMPELLI G., *Le riserve da fair value: profili di disciplina e riflessi sulla configurazione e la natura del patrimonio netto*, in Riv. Soc., 2006.

STRAMPELLI, G., *L'introduzione dei principi IAS/IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, in M. NOTARI e L. A. BIANCHI (a cura di) "Obbligazioni e bilancio", Commentario alla riforma delle società dir. da P. MARCHETTI, L. A. BIANCHI, F. GHEZZI e M. NOTARI, Milano, 2006.

TABET G., *I lavori della Commissione Gallo con particolare riferimento al tema del disinquinamento del bilancio*, in *Il Fisco* n. 39, del 27 ottobre 2003.

TAMBORRINO A., *Prefazione*, in GIORNETTI A., *I principi IAS/IFRS in Italia*, Milano 2005.

TARELLO G., *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980.

TIEGHI R., *Commentario al Testo Unico delle imposte sui redditi*, a cura di G. Tinelli, Padova, 2009, pag. 1087.

TIZZANO A., *Il Trattato di Nizza*, Milano, 2003.

TOSATO E., *Prestazioni patrimoniali imposte e riserva di legge*, in AA. VV., "Scritti in onore di G. Ambrosiani", vol. III, Milano, 1970.

TOSELLI A. – DI LAZZARO F., *Profili contabili delle operazioni di aggregazione aziendale*, in *Corriere Tributario* n. 39, del 2008, IPSOA.

TRABUCCHI A. – MANGUSO G., *Decorrenza delle nuove regole di determinazione del reddito dei soggetti <<IAS adopter>>*, in *Corriere Tributario* n. 16, del 2009, IPSOA.

TRABUCCHI A. – MANGUSO G., *Valutazione fiscale degli strumenti finanziari per le imprese <<IAS adopter>>*, in *Corriere Tributario* n. 39, del 2009, IPSOA.

TREMONTI G., *Osservazioni sulle nuove norme di imposizione sui cosiddetti titoli atipici*, in *Bollettino Tributario* n. 3, del 1984.

TROINA G., *Bilancio di esercizio. Obiettivi e revisioni*, Torino, 1989.

VACCA I., *Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Rivista di Diritto Tributario*, ottobre 2006, Vol. XVI, n. 10, Giuffrè Editore.

VACCA I., *Gli IAS/IFRS e il principio di prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* 2006.

VACCA, I., *Gli IAS/IFRS e il principio di prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Riv. Dir. trib.*, I, 2006, 757 ss.

VALACCA R., *Deduzione dei canoni di leasing per imprese IAS e non IAS*, in *Corriere Tributario* n. 5, del 2008, IPSOA.

VALACCA R., I benefici ai dipendenti secondo IAS 19 e IFRS 2, in *Corriere tributario* 2007.

VALACCA R., *La neutralità fiscale delle riclassificazioni di bilancio*, in *Corriere Tributario*, 2005, n. 34.

VANONI E., *Natura ed interpretazione delle leggi tributarie*, ora in “Opere giuridiche”, Milano, 1961-1962.

VENUTI M., *I principi contabili in Italia*, in *Cont., Fin., Contr.*, 2001.

VENUTI M., *Il bilancio d’esercizio fino agli IFRS – finalità, principi e deroghe*, Milano, 2006.

VENUTI M., *Le deroghe di bilancio alla luce della riforma societaria (I e II parte)*, in *Le società*, 2005.

VERGANI M., *Riflessi fiscali dell’adozione dello IAS 18*, in *Corriere Tributario* n.48, del 2008, IPSOA.

VERNA G., *I principi contabili: norme tecniche d’integrazione e interpretazione della legge*, in *Giur. comm.*, 2000.

VERNA G., *Le nuove frontiere dell’informazione contabile in Europa*, in *Rivista dei dottori commercialisti* 2002.

VERNA G., *Novità in tema di bilanci e delle redazioni che lo corredano*, in *Le Società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale* 2007.

VICINI RONCHETTI A., *Legge finanziaria 2008 e principi IAS/IFRS: le modifiche all’art. 83, del TUIR una possibile soluzione ai dubbi interpretativi*, in *Rassegna Tributaria*, 2008.

VIGANO E., *Sintesi dell’esperienza in materia di principi contabili nei paesi di lingua inglese*, in *Rivista dei dottori commercialisti* 1975.

VISCONTI R. M., *Le diverse tipologie di rendiconto finanziario previste dal principio contabile OIC 12*, in *Impresa c. i.* 2007.

VISCONTI R. M., *Valutazione degli immobili e IAS 40*, in *Impresa c. i.* 2005.

WEBER J. - BEATTY A., *The Importance of Accounting Discretion in Mandatory Accounting Changes: An Examination of the Adoption of SFAS 142*, 2005.

WUSTEMANN J. - KIERZEK S., *Revenue Recognition under IFRS Revisited – Conceptual Models, Current Proposals and Practical Consequences*, in *Accounting in Europe* 2005.

WYATT A. R., *International accounting standards and organizations: quo vadis?*, in CHOI F. D. S. (a cura di), *Handbook of international accounting*, New York, 1991.

ZAPPA G., *Tendenze nuove negli studi di ragioneria*, Milano, 1927.

ZIZZO G., *Criteri di qualificazione IAS/IFRS nella determinazione dell'imponibile IRES*, in *Corriere Tributario* n. 39, del 2008, IPSOA.

STEVANATO D., *Profili tributari delle classificazioni di bilancio*, in *Corriere Tributario* n. 39, del 2008, IPSOA.

ZIZZO G., *I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato di esercizio e determinazione del reddito imponibile*, in *Rivista di Diritto Tributario*, Novembre 2005.

ZIZZO G., *I principi contabili internazionali*, in AA.VV., *Imposta sul reddito delle società (IRES)*, Bologna, 2007.

ZIZZO G., *L'IRES e i principi contabili internazionali: dalla neutralità sostanziale alla neutralità procedurale*, in *Rassegna Tributaria*, 2008.

ZIZZO G., *Le aggregazioni aziendali contabilizzate in base allo IFRS 3*, in *Corriere Tributario* n. 44, del 2007, IPSOA.